



DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Seconda Penale

Composta dai Signori:

1. Dott. ENRICO TRANFA..... Presidente
2. “ ALBERTO PUCCINELLI..... Consigliere
3. “ CONCETTA LOCURTO..... “ REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA **nella causa del Pubblico Ministero**

contro

BERLUSCONI SILVIO nato a MILANO (MI) il 29-09-1936 - APPELLANTE
- LIBERO ASSENTE
residente a .
domicilio eletto PADOVA- VIA ALTINATE, 74-86 C/DIFENSORI
domic. dich.
Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., A) 317-61 N. 2 C.P., B) 81 CPV-600 BIS CO 2
C.P. commesso in . in data - -
Difeso da: Avv.NICCOLO' GHEDINI - DOMIC. Foro di PADOVA –
Avv.PIERO LONGO - DOMIC. Foro di PADOVA

N.
Mod. 2/A/SG

N. **6000**
della sentenza

N. 970/2014
del Reg.Gen.App.

N.R.G.N.R. 5657/2011

U D I E N Z A
del giorno

18-07-2014

Depositata
in Cancelleria
16 OTT. 2014
il

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO
VITA LAGONA

Estratto esecutivo a

Procura Generale

il

Proc. Rep. c/ Trib. di

.....

il

Ufficio corpi di reato di

.....

il

a

il

Estratto ex art.15/27 D.M.
334/89 al P.M. c/o Trib.

di

il

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di MILANO N. Reg.Gen. 2852/2011 del 24-06-2013

con la quale veniva__ condannat__, alla pena di:

ANNI 7 DI RECL. - PENE ACCESSORIE

CONFISCA DEI BENI SEQUESTRATI A EL MAHROUG KARIMA E RISSO LUCIA

PER I REATI A) CONCUSSIONE PER COSTRIZIONE AGGR., COSI' RIQUALIFICATA

L'ORIGINARIA IMPUTAZIONE,* B) PROSTITUZIONE MINORILE CONT., RITENUTA LA
CONTINUAZIONE.

A) IN MILANO, IL 27 E 28/05/2010

B) IN ARCORE, FINO AL 02/05/2010

per i_reat_:

BERLUSCONI SILVIO ARTT. 81 CPV C.P., A) 317-61 N. 2 C.P., B) 81 CPV-600 BIS CO 2

C.P. commesso in . in data - - .

In esito all'odierno dibattimento celebratosi in assenza dell'imputato

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. LOCURTO CONCETTA

Sentito il Pubblico Ministero Dott...PIERO DE PETRIS

Difensore Avv. Niccolo' Ghedini, Foro Padova, sostituito dall'Avv. Filippo Dinacci,
Foro Roma, e Avv. Piero Longo, Foro Padova, Sostituito dall'Avv. Franco Coppi,
Foro Roma,

i quali concludono come da verbale d'udienza.

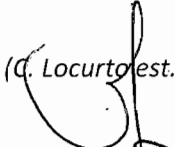


INDICE

1. LA SENTENZA IMPUGNATA.....	5
1.1 Capo A) di imputazione.	8
1.2 Capo B) d'imputazione.	22
1.3 Trattamento sanzionatorio.....	60
 2. I MOTIVI DI APPELLO.....	61
A) Le ordinanze dibattimentali.	62
1) L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Milano e la richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri.	63
2) L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Monza.	64
3) L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per incompleta indicazione delle fonti di prova nell'invito a rendere interrogatorio.	65
4) L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per effetto del deposito di atti d'indagine contrassegnati da "omissis".	67
5) L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per nullità della notifica all'imputato dell'invito a comparire per rendere interrogatorio.....	67
6) L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per improcedibilità nelle forme del rito immediato in relazione al reato di cui all'art. 600 bis, c. 2, c.p.	68
7) L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per la tardiva iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro delle notizie di reato.....	69
8) L'eccezione di nullità del procedimento che aveva portato alla formazione del fascicolo dibattimentale.....	71
9) Impugnazione dell'ordinanza 23.11.2011 ammissiva delle prove orali richieste dal P.M. e delle ordinanze emesse il 16.4.2012, il 7.5.2012 ed il 24.5.2012.	72
10) Impugnazione delle ordinanze reiettive della richiesta della Difesa di procedere all'esame dei testi comuni con la Pubblica Accusa all'esito dell'assunzione delle prove a carico.	72
11) Impugnazione dell'ordinanza 29.6.2012, che ha disposto l'esame dibattimentale di Michelle Da Conceicao Dos Santos Oliveira ai sensi dell'art. 194 c.p.p.	73
12) Impugnazione delle ordinanze 14.1.2013 e 21.1.2013, con le quali è stata rigettata la richiesta di legittimo impedimento dell'imputato e di sospensione del processo fino alla conclusione delle elezioni politiche.	73
13) Impugnazione dell'ordinanza 21.1.2013, con la quale è stata revocata l'ammissione dei testi Cristiano Ronaldo e George Clooney e non è stata concessa la citazione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., del teste Ghanaymi Saed.	74
14) Impugnazione dell'ordinanza 28.1.2013, con la quale è stata revocata l'ammissione del teste Yazini Zahara.	74
15) Impugnazione dell'ordinanza il 28.1.2013, con la quale è stata ordinata la citazione di Anna Maria Fiorillo ai sensi dell'art. 507 c.p.p.	75

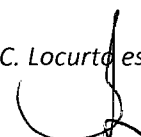
(C. Locuto est.)

17) L'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate e dei tabulati perché assunti in violazione dell'art. 68, comma 3, Cost., degli artt. 4 e 6 L. 140 del 20.6.2003, dell'art. 343 c.p.p., dell'art. 271, comma 1°, c.p.p.	75
18) L'eccezione di nullità dei provvedimenti emessi il 23 e 31 marzo 2011 dalla Procura della Repubblica di Milano e delle ordinanze emesse dal Tribunale in data 23.11.11 e 12.12.11, per violazione degli artt. art. 268, commi 3° e 6°, c.p.p. in relazione all'art. 178, lett. c), c.p.p.	79
19) L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite nel corso del processo per violazione dell'art. 270, comma 1, c.p.p. (sotto il profilo della "diversità del procedimento") e per violazione dei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p. in riferimento al contestato art. 600 <i>bis</i> , comma 2, c.p.	80
20) Nullità dell'ordinanza in data 23.11.2011, con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p. in relazione all'art. 267 c.p.p., dei risultati delle intercettazioni e dei tabulati.	83
B) La sentenza impugnata.	84
B1) In diritto processuale e in diritto sostanziale	84
21) L'originaria contestazione di concussione per induzione, la novella della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed il fatto diverso ritenuto in sentenza: nullità dell'impugnata sentenza per violazione del secondo comma dell'articolo 521 c.p.p.	84
22) Dalla imputazione di induzione indebita di cui all'articolo 319 <i>quater</i> c.p. alla condanna per concussione per costrizione: nullità della sentenza per motivazione illogica, contraddittoria ed apparente.	87
23) Ancora sulla natura ministeriale del delitto di concussione nel caso di specie: contraddittorietà della sentenza.	88
24) Sull'inesistenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale in capo all'imputato.	88
25) L'originale ipotesi accusatoria del capo di imputazione sub a) anche alla luce della novella legislativa: il fatto non sussiste per inidoneità degli atti o per mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 319 <i>quater</i> c.p.	89
B2) Nel merito.	89
26) In merito al punto della sentenza relativo al capo a) dell'imputazione, per quanto attiene il fatto storico.	89
27) In merito alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato con riguardo al capo B) di imputazione.	98
 3. L'APPELLO PROPOSTO DALL'IMPUTATO.	115
 4. CONCLUSIONI DELLE PARTI.	116

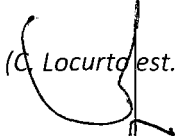
(C. Locurto est.)


5. MOTIVI DELLA DECISIONE.	116
5.1 Le questioni processuali dedotte con l'impugnazione delle ordinanze dibattimentali.	116
5.1.1 L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Milano e la richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri.	117
5.1.2 L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.....	120
5.1.3 L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per l'incompleta indicazione delle fonti di prova nell'invito a rendere interrogatorio.....	121
5.1.4 L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per effetto del deposito di atti d'indagine contrassegnati da "omissis".....	132
5.1.5 L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per nullità della notifica dell'invito a comparire per rendere interrogatorio.	133
5.1.6 L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per improcedibilità nelle forme del rito immediato in relazione al reato di cui all'art. 600 bis, c. 2, c.p.	134
5.1.7 L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per la tardiva iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro delle notizie di reato.....	137
5.1.8 L'eccezione di nullità del procedimento di formazione del fascicolo dibattimentale.	144
5.1.9 Le censure riguardanti le ordinanze in materia di prove testimoniali.	145
5.1.10 Le eccezioni di nullità delle ordinanze di rigetto delle richieste di rinvio per legittimo impedimento.	149
5.1.11 Le questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni e dei tabulati telefonici. ..	150
a) Inutilizzabilità di tutte le conversazioni telefoniche e di tutti i tabulati perché acquisiti in violazione dell'art. 68 Cost e degli artt. 4 e 6 della Legge n. 140/03.	151
b) Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 270, comma 1, c.p.p. (sotto il profilo della "diversità del procedimento") e per violazione dei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p. in riferimento al contestato art. 600 bis, comma 2, c.p.	154
c) Inutilizzabilità per difetto di motivazione dei decreti di autorizzazione, di convalida d'intercettazione d'urgenza e di proroga, ex art. 267 c.p.p., e per carenza di motivazione dei decreti di acquisizione dei tabulati.	161
d) Inutilizzabilità dei tabulati per il contrasto dell'art. 256 c.p.p. con i parametri minimi di legittimità imposti dalla Corte di Giustizia europea.....	166
5.1.12 L'eccezione di nullità per violazione degli artt. art. 268, commi 3° e 6°, c.p.p. in relazione all'art. 178, lett. c), c.p.p., per la mancata autorizzazione dell'accesso al server sito nei locali della Procura della Repubblica.....	170
5.2 L'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'articolo 521 comma 2 c.p.p., per la diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto all'originaria contestazione di concussione per induzione (motivo sub B.1, punto 21).	174
5.3 Il capo a) di imputazione: le censure riguardanti la ricostruzione del fatto storico e la sua qualificazione giuridica (motivi sub B1, punti 22-25 e B2, punto 26).....	177
5.3.1 Premessa.....	177
5.3.2 I fatti accertati.....	182
Gli accadimenti del 27 maggio 2010: dalle 18.00 alle 23.53.....	183

(C. Locurto est.)



La telefonata di Silvio BERLUSCONI a Pietro OSTUNI.....	186
Gli accadimenti successivi alla telefonata del Presidente del Consiglio: dalle ore 23.59 alle ore 02.00.	190
5.3.3 Conclusioni in punto di fatto.....	207
5.3.4 Conclusioni in punto di diritto.....	237
5.4 Il capo b) di imputazione: le censure riguardanti la ritenuta responsabilità penale dell'imputato (motivi sub B2, punto 27)	258
5.4.1 Premessa.....	258
5.4.2 Lo svolgimento delle serate ad Arcore (motivi sub 27.2.B.1-5, 27.2.C e 27.2.C.1).	259
5.4.3 La prostituzione di Karima EL MAROUGH ad Arcore (motivi sub 27.1, 27.2, 27.2.A, 27.2.B, 27.2.C.2).	287
5.4.4 La conoscenza della minore età della persona offesa da parte dell'imputato (motivi sub 27.3, 27.3.A e 27.3.B)	311
DISPOSITIVO.....	330


(C. Locurto est.)

1. LA SENTENZA IMPUGNATA.

Con sentenza emessa in data **24.6.2013**, il **Tribunale di Milano**, *“qualificato il fatto di cui al capo A) dell'imputazione come concussione per costrizione ex art. 317 c.p. nuova formulazione e ritenuta la continuazione”*, ha condannato **BERLUSCONI Silvio** alla pena di **anni sette di reclusione** (con le conseguenti pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena) per i fatti-reato di cui alle seguenti imputazioni:

A) reato p. e p. dagli **artt. 317, 61 n. 2 c.p.** perché, al fine di occultare sia il delitto di cui al capo che segue e di assicurarsi per esso l'impunità, sia altri fatti, anche di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di arrecare nocumento alla sua immagine di uomo pubblico, abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, la notte tra il 27 e il 28/5/10, avendo appreso che la minore **EL MAHROUG Karima** – da lui in precedenza frequentata – era stata fermata e condotta presso la Questura di Milano, si metteva in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore, dr. **Pietro OSTUNI** e rappresentandogli che tale ragazza minorenni, di origine nord africana, gli era stata segnalata come nipote di **MUBARAK**, (circostanza peraltro palesemente falsa), lo sollecitava ad accelerare le procedure per il suo rilascio, aggiungendo che il Consigliere Regionale **Nicole MINETTI** si sarebbe fatta carico del suo affido e, quindi induceva il dr. **Pietro OSTUNI** a dare disposizioni alla dr.ssa **Giorgia IAFRATE**, (funzionaria della Questura di Milano e quella notte di turno) affinché la citata minore **EL MAHROUG Karima** (nata in Marocco l'1/11/092 e denunciata per furto in data 27/5/10 da **PASQUINO Caterina**), venisse affidata a **MINETTI Nicole**, così sottraendola al controllo e alla vigilanza delle autorità preposte alla tutela dei minori, in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal PM di turno; ed infatti, in attuazione delle disposizioni impartite dalla dott.ssa **IAFRATE**, la minore **EL MAHROUG Karima**, che si era indebitamente allontanata dalla Comunità **La Glicine CIRS** di Messina, non veniva trattenuta in Questura, né inviata in una comunità, ma affidata alle ore 2.00 del 28.5.2010 alla **MINETTI**, ancor prima che fossero formalmente richiesti dalla Questura di Milano (con fax al Commissariato di Taormina a firma dott.ssa **IAFRATE**, inviato alle ore 02.20) i documenti necessari ai fini di una sua compiuta identificazione, accertata in Letojanni effettivamente solo alle ore 04.00, nonché senza previo interpellato dei genitori della minore stessa circa il suo affidamento a terzi; affidamento alla **MINETTI** peraltro solo formale, essendo indicato (così come certificato per iscritto dalla stessa dr.ssa **IAFRATE** nel sopra citato fax spedito al Dirigente del

(C. Locurto est.)

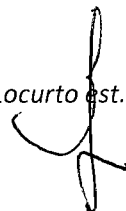


Commissariato di PS Messina-Taormina) quale domicilio quello di Milano Via Villorosi 19, abitazione non della MINETTI (domiciliata in Via Olgettina 65) ma di DA CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michele, persona priva di referenze, alla quale la MINETTI non appena uscita dai locali della Questura consegnava in effetti la minore. In tal modo ottenendo per sé e per la minore un indebito vantaggio di carattere non patrimoniale consistito, per la minore, nella sua fuoriuscita dalla sfera di controllo delle autorità minorili e, per esso indagato, nell'evitare che EL MAHROUG Karima potesse riferire del reato di cui al capo che segue e comunque della risalente frequentazione, nonché di altri reiterati episodi di prostituzione verificatisi nella sua dimora privata in Arcore, fatti di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di arrecare nocumento alla sua immagine di uomo pubblico.

In particolare:

- **alle ore 23.59.27** del 27 maggio 2010, il dr. OSTUNI, dopo essere stato contattato a mezzo telefono dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si poneva a sua volta immediatamente in contatto con la dr.ssa IAFRATE, cui comunicava le disposizioni ricevute da Silvio Berlusconi, invitandola ad agire rapidamente per il rilascio della minore;
- **a seguito di ulteriori telefonate da parte della Presidenza del Consiglio, il dr. Pietro OSTUNI** contattava di nuovo, ripetutamente la dott.ssa Giorgia IAFRATE, alle ore **23.59.27** (durata 72 sec.), **00.02.21** (durata 12 sec.), **00.05.48** (durata 1 sec.), **00.08.04** (durata 41 sec.), **00.10.46** (durata 85 sec.), **00.20.03** (durata 21 sec.), **01.21.49** (durata 70 sec.), **01.28.03** (durata 103 sec.), **01.31.43** (durata 50 sec.), **01.33.11** (durata 26 sec.), **01.44.37** (durata 110 sec.), **02.12.10** (durata 303 sec.), per accertarsi che le sollecitazioni del Presidente del Consiglio, in ordine al rilascio di EL MAHROUG Karima e al suo affido a Nicole MINETTI, venissero eseguite;
- **nel contempo, il dr. Pietro OSTUNI** informava della telefonata ricevuta dal Presidente del Consiglio e del suo contenuto, dapprima il Questore di Milano, dr. Vincenzo INDOLFI (ore **00.13.49** durata 103 sec.) e poi il dr. Ivo MORELLI, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano (ore **00.47.56** durata 159 sec.);
- **a sua volta, il dr. MORELLI** alle ore **00.51.00** (durata 511 sec.), **01.24.25** (durata 206 sec.) e **02.14.12** (durata 572 sec.) contattava la dott.ssa Giorgia IAFRATE;
- quindi, sempre il dr. MORELLI parlava con il dr. OSTUNI (ore **00.59.51** durata 70 sec.), dal quale veniva poi richiamato (ore **01.30.01** durata 87 sec.);
- successivamente il dr. OSTUNI comunicava alla Presidenza del Consiglio che EL MAHROUG Karima era stata rilasciata e affidata al Consigliere Regionale Nicole MINETTI. Questa, non appena uscita dai locali della Questura consegnava la ragazza a DA CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michele, persona priva di referenze,

(C. Locurto est.)



presso la cui abitazione di via Villoresi n. 19 (Milano), EL MAHROUG Karima dimorava da alcuni giorni, dopo essersi arbitrariamente allontanata dalla comunità La Glicine CIRS di Messina.

Affido alla MINETTI peraltro disposto ed attuato in palese violazione delle istruzioni impartite dal PM presso il Tribunale per i Minorenni, dr. Annamaria FIORILLO, di turno quella notte. Ricevuta comunicazione del fermo della minore la dr. FIORILLO – cui nulla era stato però riferito in ordine alla richiesta fatta dal Presidente del Consiglio di un celere rilascio della minore, asseritamente nipote del Presidente egiziano MUBARAK- aveva infatti stabilito che l'affido potesse essere effettuato solo previa acquisizione dei documenti della minore, in attesa dei quali questa doveva essere trattenuta in Questura, e che in ogni caso la minore non doveva essere consegnata a DA CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michele, abitante in via Villoresi n. 19 a Milano.

Disposizioni tuttavia disattese, in quanto la minore EL MAHROUG Karima veniva affidata alla MINETTI Nicole ancor prima che fossero formalmente richiesti dalla Questura di Milano, con fax al Commissariato di Taormina, a firma dott.ssa IAFRATE, inviato alle ore 02.20 del 28.05.10, i documenti necessari ai fini di una sua compiuta identificazione, accertata in Letojanni effettivamente solo alle ore 04.00 del 28/5/10; nonché senza previo interpellato dei genitori della minore stessa circa il suo affidamento a terzi.

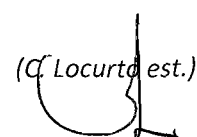
In tal modo EL MAHROUG Karima, accusata (il 27/5/10) del furto di circa 3 mila €, sprovvista di documenti di identificazione, scappata dalla comunità di Messina La Glicine CIRS in data 23/5/09 e pertanto destinataria di un provvedimento di rintraccio, che si manteneva, a suo dire, facendo la danzatrice del ventre, non veniva trattenuta in Questura, né inviata in una comunità ma "ricollocata presso il suo domicilio milanese (Via Villoresi 19) e formalmente affidata alla signora MINETTI" – così come certificato per iscritto dalla stessa dr.ssa IAFRATE nel fax datato 28/5/10, spedito al Dirigente del Commissariato di PS Messina/Taormina, alle ore 02.20 del 28/5/10-.

In Milano 27 e 28 maggio 2010

B) p. e p. ex artt. 81 cpv., 600 bis, c.2, c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, compiuto atti sessuali con EL MAHROUG Karima, minore degli anni diciotto, nella sua abitazione privata di Arcore, in un arco di tempo individuato, allo stato, tra il 14/2/10 e il 2/5/10 e segnatamente:

- 14 (domenica) – 20 (sabato) – 21 (domenica) – 27 (sabato) – 28 (domenica) febbraio 2010;
- 09 (martedì) marzo 2010;

(C. Locurto est.)



- 04 (domenica – Pasqua) – 05 (lunedì dell'Angelo) – 24 (sabato) – 25 (domenica – Festa della Liberazione) – 26 (lunedì) aprile 2010;
 - 01 (sabato – Festa del lavoro) – 02 (domenica) maggio 2010;
- in cambio del pagamento di somme di denaro che venivano consegnate, in contante, dallo stesso indagato, oppure da SPINELLI Giuseppe, suo fiduciario, nonché di altra utilità economica (gioielli ed altro).

In Arcore, fino al 2 maggio 2010

Con la stessa sentenza il Tribunale di Milano ha altresì disposto:

- *“la confisca dei beni sequestrati a EL MAHROUG Karima e RISSO Luca”;*
- *“la trasmissione alla Procura della Repubblica in sede, per le sue valutazioni, delle trascrizioni dei verbali di udienza relativi alle deposizioni di PASSARO Antonio, DA CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle, FACCHINERI Serena, VALENTINI Valentino, ARCHI Bruno, ESTORELLI Giuseppe, IAFRATE Giorgia, FAGGIOLI Barbara, BARIZONTE Lisney, VISAN Ioana, TOTI Elisa, MOLENA Cinzia, FERRERA Marianna, FERRERA Manuela, LODDO Miriam, AMARGHIOALE Ioana Claudia, CIPRIANI D'ALTORIO Francesca, DE VIVO Eleonora, DE VIVO Concetta, GARCIA POLANCO Mary Esther, RIGATO Giovanna, SKORKINA Raissa, PURICELLI Giorgio, ROSSELLA Carlo, BONASIA Roberta, ROSSI Maria Rosaria, RONZULLI Licia, CERIOLI Renato, BRUNAMONTI Lorenzo, MARIANI Danilo, LOSI Simonetta, APICELLA Mariano”;*
- *“la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 391 bis, c. 3 lett. e), 4 e 6 c.p.p., degli atti relativi all'incontro in data 6.10.2010 di EL MAHROUG Karima con l'avv. Luca GIULIANTE”.*

1.1 Capo A) di imputazione.

La motivazione affronta innanzitutto la vicenda all'origine dell'imputazione di cui al capo A). Se ne darà conto di seguito, sunteggiando i passaggi motivazionali più rilevanti per dare evidenza dei fatti accertati e delle valutazioni effettuate dal Tribunale di Milano. In corsivo, dove non altrimenti specificato, si richiameranno alcuni brani della sentenza appellata.

(C. Locurto est.)



Il Tribunale, nella ricostruzione probatoria dei fatti, muove dalla richiesta d'intervento di Caterina PASQUINO, che il pomeriggio del 27/5/10 aveva telefonato al 113 segnalando di avere riconosciuto, in un centro estetico di corso Buenos Aires, una giovane extracomunitaria che aveva ospitato presso la propria abitazione, qualche tempo prima, e che le aveva sottratto la somma di denaro di €. 3.000,00; la pattuglia del Commissariato Monforte/Vittoria intervenuta nel luogo indicato individuava la predetta giovane, successivamente identificata in Karima EL MAHROUG, minorenne marocchina, allontanatasi circa un anno prima dalla comunità siciliana Casa/famiglia Le Glicine CIRS di Messina, in cui era stata collocata a causa di contrasti con i genitori.

Il PM del Tribunale per i Minori di turno, dott.ssa Annamaria FIORILLO, contattato dagli operanti, dopo avere appreso che la giovane aveva dichiarato all'ass. CAFARO di ballare in alcuni locali notturni come danzatrice del ventre, ne disponeva il collocamento in comunità al termine delle operazioni di foto-segnalamento (o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, il suo trattenimento presso la Questura per procedere al collocamento la mattina seguente).

Durante il percorso verso il Commissariato Monforte/Vittoria la giovane (soprannominata "Ruby") rivelava agli operanti la sua ambizione di *"fare il carabiniere da grande"* e, alle obiezioni dell'ass. CAFARO circa la sua irregolarità sul territorio nazionale, ribatteva che *"Silvio"* – che precisava essere il Presidente del Consiglio (Silvio BERLUSCONI, conosciuto tramite Dario "Lele" MORA) - l'avrebbe aiutata nella pratica di regolarizzazione, in quanto nipote di MUBARAK, aggiungendo subito: *"ma chi ci crede che una ragazza marocchina è nipote di un egiziano"*.

La stessa aveva anche parlato di feste che si tenevano nella residenza dell'imputato, durante le quali le ragazze si spogliavano: in una di queste occasioni (da lei definite col termine *"bunga, bunga"*) l'imputato, che non sapeva della sua minore età, le aveva fatto delle *«avances»* che ella aveva rifiutato. La giovane – secondo quanto raccontato agli operanti – *"si era fatta accompagnare a casa, adducendo la scusa che non si sentiva bene. Il caposcora le aveva consegnato una busta all'interno della quale aveva rinvenuto circa 15.000 euro in contanti"*.

(C. Locurto est.)

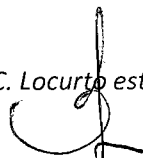
Esaurite le pratiche presso il Commissariato la giovane (dopo un infruttuoso tentativo di recuperare i suoi effetti presso l'abitazione di via Villoresi 19, dove aveva detto di abitare assieme a DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle) veniva accompagnata in Questura, dove già si trovavano alcune persone che la attendevano per averla in affidamento: si trattava della già citata coinquilina (Oliveira Michelle DA CONCEIÇÃO SANTOS), di Ferrera CONCEIÇÃO GONZALES e di Nicole MINETTI (presentatasi come *"consigliere ministeriale regionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri"*), che la EL MAHROUG disse essere sue amiche.

Mentre erano in corso i tentativi per reperire (fino a quel momento vanamente) un posto in comunità, sopraggiungeva *"di corsa"* il Funzionario di coordinamento di turno (Giorgia IAFRATE), la quale comunicava *"che la minore non doveva essere fotosegnalata, ma lasciata subito andare, come indicatole dal dott. OSTUNI, Capo di Gabinetto della Questura di Milano, che aveva ricevuto una telefonata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, aggiungendo che *"la ragazza era la nipote del Presidente MUBARAK, così come riferitole dal Capo di Gabinetto per averlo appreso dalla Presidenza del Consiglio"*.

In proposito, nel corso della propria deposizione il teste OSTUNI ha riferito che quella sera, mentre si trovava nella propria abitazione di Sesto S. Giovanni, aveva ricevuto una telefonata da Giuseppe ESTORELLI (uno degli addetti alla sicurezza del Presidente del Consiglio), che gli aveva passato al telefono il Presidente stesso, il quale *"gli aveva rappresentato che era stata accompagnata in Questura una ragazza nordafricana che gli era stata segnalata come nipote di MUBARAK"*, chiedendogli di interessarsene, e avvisandolo che *"un consigliere parlamentare, la sig.ra MINETTI, si sarebbe fatta carico della giovane"*: nel corso della conversazione non vi erano stati accenni all'età della ragazza, ma il dott. Ostuni *"aveva desunto che si trattasse di una minorenne"* per il fatto che si era parlato del suo *"affido"*.

Dopo le prime verifiche¹ e all'esito di una sequenza di telefonate (con lo stesso OSTUNI e con il PM FIORILLO), effettuato il fotosegnalamento di Karima EL

¹ cfr. pp. 40-41 sentenza di primo grado: IAFRATE appurava *"che non risultava la presenza di una minorenne egiziana, bensì di una marocchina di nome EL MAHROUG Karima"*, e comunicava tale circostanza ad OSTUNI, cui rappresentava che, pertanto, non poteva

(C. Locurto est.)


MAHROUG (alle ore 23.49, come attestato dalla relativa scheda) ed acquisita assicurazione telefonica da MIRODDI Mirella, responsabile della Casa di accoglienza siciliana da cui EL MAHROUG si era allontanata, della disponibilità di una copia del documento della minore (che la MIRODDI avrebbe provveduto a trasmettere via telefax l'indomani mattina), la funzionaria IAFRATE disponeva l'affidamento della giovane a Nicole MINETTI: alle h. 02,00, secondo quanto risulta dal verbale di affidamento e secondo il ricordo del teste ass. LANDOLFI (dopo che quest'ultimo aveva telefonato alla responsabile della Comunità in Sicilia, ma prima che i colleghi in Sicilia effettuassero gli accertamenti presso la famiglia di origine della ragazza, richiesti al Commissariato di Taormina con fax inviato alle 2.20²); ben oltre le 2.00 secondo la deposizione della dott.ssa IAFRATE³. Alla luce della ricostruzione probatoria effettuata dal Tribunale, tuttavia, al PM/Minori non era stata fornita un'esatta rappresentazione della situazione e la soluzione adottata dalla Polizia non era conforme alle disposizioni ricevute.⁴

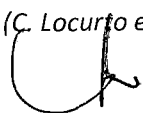
Nonostante il formale affidamento a Nicole MINETTI, non appena uscita dagli uffici della Questura Karima EL MAHROUG tornava presso il suo domicilio a Milano, nell'appartamento di via Villaresi n. 19 che condivideva con Michelle DA CONCEIÇÃO, dove pochi giorni dopo (5/6/10) veniva trovata da due equipaggi dell'Ufficio U.P.G. della Questura di Milano, intervenuti a seguito di un suo litigio con la coinquilina. In tale occasione la giovane – trovata in lacrime all'interno dell'abitazione, con lividi e graffi sul corpo e sulle braccia - raccontava agli operanti *“di essere una marocchina minore di età, costretta a compiere atti sessuali con i*

trattarsi della *“nipote di MUBARAK”*: sul punto interpellava direttamente la ragazza, ottenendone risposta negativa (*“anche se precisava, con tono scherzoso, di avere raccontato a volte tale circostanza”*), onde decideva di non attivare i canali diplomatici.

² cfr. pp. 28, 43 e 98 sentenza.

³ cfr. deposizione teste IAFRATE, trascr. ud. 20.4.2012, pp. 88-89, riportata a p. 44 della sentenza: *“allora, formalmente sul verbale c'è scritto alle 2, ma io ricordo che fu rilasciata fisicamente dalla Questura, perché mi recai io ad accompagnarla all'uscita, quindi ricordo, molto più tardi. Ora, formalmente sul documento c'è scritto le 2, ma io ricordo che non prima delle 3.15 la ragazza lasciò la Questura. Però lo ricordo io, questo.*

⁴ cfr. p. 37 sentenza: secondo la testimonianza dell'isp. Ignazio COLLETTI *“...la dott.ssa FIORILLO non fu messa al corrente del fatto che la minore sarebbe stata affidata formalmente a MINETTI Nicole, ma di fatto ricollocata presso il suo domicilio di Milano via Villaresi n. 19 assieme alla DA CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle... sulla quale non veniva, per converso, svolto alcun accertamento.”*

(C. Locurto est.)


*clienti che la DA CONCEIÇÃO portava in casa", e faceva riferimento ai suoi rapporti con "un certo «Presidente»... aggiungendo che si trattava di una persona influente che avrebbe potuto chiamare per farsi dare una mano"*⁵. Non essendosi riusciti a rintracciare la MINETTI, dopo una notte presso la Clinica De Marchi, conformemente alle disposizioni impartite dal PM/Minori la mattina seguente veniva collocata in comunità (senza ulteriori comunicazioni alla Presidenza del Consiglio).⁶

Dopo un paragrafo dedicato all'esposizione delle *"direttive e prassi della Procura della Repubblica nei confronti di soggetti minorenni"*, e alla valutazione della loro applicazione nel caso di Karima EL MAHROUG, la sentenza affronta *"la versione dell'imputato alla luce delle risultanze processuali"* e la **tesi difensiva**.

Nella memoria a sua firma Silvio BERLUSCONI ha ricordato di avere conosciuto Karima EL MAHROUG qualche mese prima del 27/5, in occasione di una cena presso la sua residenza di Arcore, forse portata da Dario MORA; a proposito di quelle serate, che si svolgevano alla presenza di camerieri e personale della villa, ha precisato che dopo la cena *"alcune ospiti organizzavano spettacoli con musica e costumi che non avevano nulla di volgare o scandaloso"*⁷, né si erano *"mai svolte scene di natura sessuale"*.

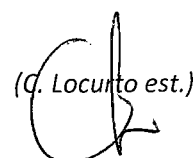
Quanto ai rapporti con la EL MAROUGH, l'imputato ha dichiarato che "Ruby" aveva attirato su di sé l'attenzione e commosso tutti con la sua storia, dicendo di avere *"24 anni, di essere egiziana e figlia di una cantante anch'essa egiziana, appartenente ad un'importante famiglia imparentata con il presidente MUBARAK"*; aveva raccontato di avere subito maltrattamenti da parte del padre in quanto intenzionata a convertirsi al cattolicesimo, di essere arrivata a Milano un mese prima e di essere stata ospitata presso un'amica, che, qualche tempo dopo, l'aveva letteralmente

⁵ cfr. pp. 66 e 67 sentenza.

⁶ cfr. p. 69 sentenza: *"Il PM disponeva, nell'immediatezza, l'affidamento della ragazza ai sanitari della clinica De Marchi ed il suo successivo collocamento in comunità protetta. Specificava, inoltre, che in nessun caso la minorenni doveva essere riaffidata alla MINETTI, perché la stessa si era resa inottemperante alla custodia della minore e vi era una situazione di potenziale pericolo per la ragazza"*

⁷ Il termine *"bunga bunga"* riferito a questa parte delle serate derivava da una sua precedente battuta, divulgata dai *"media"*.

(C. Locurto est.)



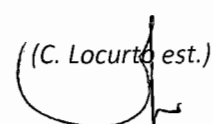
buttata fuori di casa. In seguito la ragazza aveva partecipato ad altre serate, invitata da altri ospiti ed egli aveva quindi deciso di aiutarla: per questo aveva accolto la sua richiesta di un prestito di 57.000 euro, con cui avrebbe dovuto partecipare a un'attività commerciale insieme a una sua amica, e l'aveva indirizzata al rag. SPINELLI, suo fiduciario.

L'imputato ha negato di avere mai avuto rapporti intimi con la giovane, della cui minore età, comunque, non era assolutamente a conoscenza; ha altresì negato che il suo intervento il 27 maggio 2010 fosse inteso a impedire a Karima EL MAHROUG di raccontare quanto accaduto durante le serate ad Arcore, affermando che ciò che la giovane aveva raccontato alla Polizia era del tutto fantasioso, così come i riferimenti alle somme di denaro che ella pensava di poter ottenere da lui, che si rinvenivano nelle conversazioni telefoniche intercettate⁸.

In merito all'episodio del 27-28 maggio, l'imputato ha precisato che le telefonate con cui veniva avvisato di quanto accaduto erano giunte al cellulare custodito dal caposorta ESTORELLI e di ricordare in particolare quella di Miriam LODDO, che gli aveva detto che la EL MAHROUG era trattenuta in Questura perché accusata di furto e sprovvista di documenti; accogliendo il suggerimento dell'on. Valentino VALENTINI - che lo accompagnava ed aveva ascoltato la telefonata - aveva fatto chiamare da ESTORELLI il funzionario della Questura: ciò sia per la sua personale propensione ad aiutare le persone in difficoltà, sia perché, essendo veramente convinto della parentela tra la giovane e la famiglia del presidente egiziano (questione di cui aveva avuto casualmente occasione di parlare qualche giorno prima, durante un pranzo a Villa Madama, proprio con il diretto interessato, che non l'aveva smentita), voleva scongiurare il rischio di incidenti diplomatici, quale quello verificatosi poco tempo prima tra la Libia e la Svizzera, per la cui positiva soluzione egli aveva dovuto impegnarsi. Per questo si era messo in contatto con Nicole MINETTI, alla quale aveva chiesto di recarsi in Questura "per agevolare l'identificazione" ed aveva parlato con il funzionario della Questura (il dott. Ostuni, indicatogli da ESTORELLI), cui si era

⁸ "...o, verosimilmente, si trattasse [si trattava -ndr-] di propositi che qualcuno potrebbe averle suggerito, per ottenere dei vantaggi economici e magari per trattenere per sé una parte di questi vantaggi... L'unico timore che io avrei quindi potuto avere in questa vicenda, non è già che Ruby raccontasse il vero, ma che Ruby, o chi per lei, si inventasse cose non vere, che sarebbero state certamente utilizzate contro di me."

(C. Locurto est.)



limitato a chiedere se vi fossero problemi per l'identificazione della ragazza, segnalandogli la questione della possibile parentela e informandolo che *"per agevolare l'identificazione aveva detto al consigliere regionale MINETTI, che conosceva la ragazza, di andare in Questura"*, senza chiedere di intervenire sulle procedure in corso, di cui non era neppure a conoscenza. Quando poi erano giunti a Roma, il suo capo scorta aveva telefonato di nuovo al dott. OSTUNI, che lo aveva informato che era in corso l'identificazione della ragazza e che la situazione era in via di risoluzione.

L'imputato aveva avuto informazioni anche dalla MINETTI, che gli aveva riferito *"che la ragazza era stata identificata e che era marocchina e minorenne"*. Solo allora aveva compreso *"che la ragazza si era costruita una seconda identità e che la sua condizione reale era davvero miserevole"*; aveva quindi deciso di non interessarsene più (pur se in seguito aveva saputo da SPINELLI che lo stesso le aveva dato ancora qualche migliaia di euro, cedendo alle sue insistenze).

Nel ribadire, infine, di non avere svolto alcuna pressione su OSTUNI, avendogli chiesto una semplice informazione ed avendogli segnalato l'arrivo di Nicole MINETTI in Questura al solo fine di agevolare l'identificazione della ragazza, Silvio BERLUSCONI ha aggiunto che non aveva alcun interesse a chiedere ai funzionari della Questura di agire diversamente da quanto stabilito dalla legge, perché le serate ad Arcore *"erano conviviali, senza alcuna scena di sesso"*.

La motivazione quindi passa in rassegna:

- ✓ le risultanze delle verifiche effettuate, in particolare per quanto concerne i tabulati telefonici, dai quali emerge che il contatto tra OSTUNI e la IAFRATE era avvenuto alle h. 23:53, onde il colloquio tra il primo e l'imputato viene fatto risalire ad un momento di poco antecedente⁹: BERLUSCONI aveva appreso dell'accaduto da Miriam LODDO, la quale – a sua volta - ha spiegato che dopo esserne stata messa al corrente dalla DA CONCEIÇÃO aveva avvertito l'imputato perché *"preoccupata del fatto che la ragazza fosse una parente del Presidente"*

⁹ *"...in quel momento, l'imputato aveva già lasciato l'ambasciata italiana di Parigi per recarsi all'aeroporto"*.

egiziano, circostanza peraltro da lei mai riferita in sede di indagini... Anche la teste DA CONCEIÇÃO Oliveira Michelle... ha dichiarato, in modo del tutto verosimile, di avere avvisato per telefono BERLUSCONI della presenza della ragazza in Questura, informandolo che era stata arrestata e che non era riuscita a contattare il rag. SPINELLI e la MINETTI, circostanza quest'ultima che trova conferma nell'esame del tabulato telefonico in atti dell'utenza a lei in uso";

- ✓ le dichiarazioni dell'imputata in procedimento connesso Nicole MINETTI, la quale ha riferito di avere appreso della presenza di Karima in Questura da una certa "Michelle" (che le aveva telefonato dicendo di avere avuto il suo numero da amiche comuni), e di avere poi parlato al telefono con BERLUSCONI¹⁰, il quale le aveva chiesto *"la cortesia di andare in Questura"*¹¹: ivi giunta, dopo il colloquio con la IAFRATE si era detta disponibile a prendere in affidamento la minore;
- ✓ la deposizione del teste OSTUNI, il quale, in merito al contenuto del colloquio con l'imputato, ha riferito che quest'ultimo, dopo averlo informato della presenza in Questura *"di una ragazza nordafricana che gli era stata segnalata come la nipote di MUBARAK"*, gli aveva chiesto *"di affidare la giovane al consigliere parlamentare MINETTI che sarebbe arrivato in Questura"*¹²; racconto giudicato credibile dal Tribunale anche per il fatto che lo stesso funzionario, subito dopo quel colloquio, ne aveva riportato il contenuto *"negli stessi termini... al Questore INDOLFI"*, il quale *"ha dichiarato che il Capo di Gabinetto lo aveva immediatamente informato del fatto che BERLUSCONI aveva segnalato la*

¹⁰ In sentenza di spiega che l'orario esatto della telefonata dell'imputato alla MINETTI - h. 23:43 - è stato acquisito non dalla lettura del contatto con l'imputato risultante dal tabulato telefonico relativo all'utenza in uso alla MINETTI - ostandovi il disposto di cui all'art. 68 Cost. - bensì dalle dichiarazioni orali rese davanti al pubblico ministero in sede di interrogatorio dall'imputata di procedimento connesso, atteso che il relativo verbale di interrogatorio è stato acquisito su accordo delle parti.

¹¹ *"...mi disse «vai tu perché sei una persona per bene, sei incensurata, ti presenti bene», non so se aggiunse anche che ero un consigliere regionale e quindi sarei stata più affidabile come persona"* (verbale interrogatorio al PM del 30/1/11, acquisito all'udienza 10/12/2012).

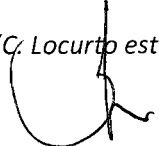
¹² Così a p. 92 della sentenza. A pag. 52, a proposito della deposizione di OSTUNI, il Tribunale scrive che *"L'imputato gli disse che era stata accompagnata in Questura una ragazza nordafricana che gli era stata segnalata come nipote di MUBARAK e gli chiedeva di interessarsi a questa vicenda. BERLUSCONI gli disse anche che un consigliere parlamentare, la sig.ra MINETTI, si sarebbe fatta carico della giovane."*

(C. Locurto est.)

- presenza in Questura di una giovane della quale «si sarebbe presa carico» il consigliere regionale MINETTI Nicole*¹³; pur avendo la IAFRATE escluso che la minore fosse egiziana ed essendosi OSTUNI *“convinto”* che la giovane non fosse nipote di MURABAK, il teste chiese comunque al funzionario sottoposto di accelerare le procedure di rilascio della giovane, con affidamento alla MINETTI¹⁴;
- ✓ le dichiarazioni del caposcorta del Presidente del Consiglio, ESTORELLI, che ha ricordato di avere telefonato a OSTUNI dietro richiesta di Valentino VALENTINI (Consigliere per le relazioni internazionali), il quale gli aveva poi spiegato che il Presidente *“si stava interessando ad una donna che era trattenuta presso la Questura di Milano”*; il teste ha poi precisato che, una volta rientrati a Roma, egli aveva nuovamente chiamato OSTUNI per avere aggiornamenti sulla vicenda e che in seguito non vi erano state ulteriori chiamate;
 - ✓ la versione sostanzialmente conforme dell'on. VALENTINI, che – avendo compreso, da alcune telefonate ricevute e fatte da BERLUSCONI che *“c’era bisogno di contattare la Questura di Milano e di chiedere informazioni”* – aveva chiesto egli stesso a ESTORELLI *“se conosceva qualcuno della Questura di Milano da contattare”* ; aveva quindi parlato direttamente con OSTUNI, passando poi la comunicazione telefonica a BERLUSCONI, il quale aveva detto al funzionario della Questura *“che era stata fermata una ragazza egiziana a lui nota, offrendosi di inviare il consigliere regionale MINETTI Nicole «per aiutare a disbrigare l’identificazione», «perché poi a noi risulta che questa ragazza potrebbe essere parente del presidente MUBARAK»”*; il teste ha aggiunto che nei giorni seguenti l’imputato aveva commentato l’accaduto, dicendogli *“«guarda quella là, sai,*

¹³ A pag. 54 della sentenza, il Tribunale richiama la deposizione di OSTUNI, a proposito della sua comunicazione al questore INDOLFI (trascrizione ud. 20.4.2012 p. 13): *“a lui ho detto chiaramente che la telefonata mi era giunta dal Presidente del Consiglio, e in sostanza gli dissi che il Presidente del Consiglio mi aveva riferito che questa persona gli era stata indicata come nipote del Presidente MUBARAK.*

¹⁴ cfr. trascrizione deposizione OSTUNI, ud. 20.4.2012 p. 17, richiamata a p. 54 della sentenza: *“però ricordo che, come ho già dichiarato, di aver detto alla collega di comunque accelerare le procedure, e ricordo che alla fine di queste telefonate la collega mi ha detto: “va bè, io mi sono sentita anche con il Pubblico Ministero dei Minori, purchè addiveniamo in qualche modo alla identificazione, la possiamo affidare alla consigliera parlamentare MINETTI)*

(C. Locurto est.)


quella là mi aveva raccontato una marea di balle...», insomma, in maniera molto colorita mi fece capire che non era come lui pensava”¹⁵.

A proposito di queste ultime deposizioni, osservano i primi giudici¹⁶:

“Come sopra evidenziato, il dott. OSTUNI ha invece decisamente negato di avere parlato con altre persone dello «staff» del Presidente del Consiglio, oltre al capo scorta ESTORELLI Giuseppe con il quale aveva interloquito più volte dopo la prima telefonata con il Presidente del Consiglio. Prescindendo, come è doveroso, dai sette contatti telefonici risultanti dal tabulato del Capo di Gabinetto con numeri riconducibili alla Presidenza del Consiglio, che non sono stati tenuti in considerazione dal Tribunale –ostandovi il disposto dell’art. 68 Cost. che li rende inutilizzabili nei confronti dell’imputato, ma che sono indicativi della falsità delle deposizioni rese dai testimoni ESTORELLI Giuseppe e VALENTINI Valentino, tema che dovrà essere vagliato da altra autorità giudiziaria – si osserva che le dichiarazioni rese da OSTUNI di avere parlato più volte con ESTORELLI risultano oltremodo attendibili ed in linea con lo sviluppo degli accadimenti.....le telefonate effettuate quella notte furono molte, come correttamente ricordato dall’Isp. COLLETTI, dal Sovr. LANDOLFI e dalla stessa dott.ssa IAFRATE: risultano, infatti, ben quattordici chiamate, effettuate e ricevute, tra il dott. OSTUNI e la Questura dalla mezzanotte alle h. 02:00...”.

Il Tribunale ricostruisce quindi nel dettaglio i contatti telefonici con e all’interno della Questura di Milano tra le ore 23.53 e le ore 2.12 della notte del 28/5/2010, sulla base dei tabulati telefonici e delle deposizioni dei testi e, individuata in quella delle ore 2.12 (durata 303 secondi) la telefonata – l’ultima di una serie incalzante di chiamate di OSTUNI alla IAFRATE (sette chiamate a distanza ravvicinata, tra le ore 1.21 e le 2.12) – con cui la funzionaria informava il capo di gabinetto dell’avvenuto rilascio di Karima EL MAHROUG, perviene alle seguenti valutazioni conclusive¹⁷:

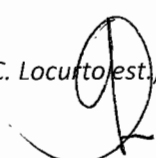
... Proprio la cronologia delle telefonate... e, in particolare, l’ultima telefonata intercorsa quella notte tra la IAFRATE ed il Capo di Gabinetto, rivela la falsità delle dichiarazioni rese dalla funzionaria nella parte in cui ha asserito, contrariamente al vero, che il rilascio della minore avvenne ben oltre le h. 02:00. Lo spostamento in

¹⁵ cfr. p. 95 sentenza.

¹⁶ cfr. p. 96 sentenza.

¹⁷ cfr. p. 98 sentenza.

(C. Locurto est.)



avanti del rilascio della minore si spiega con la necessità per la teste IAFRATE di giustificare, senza riuscirvi, la mancata attesa dell'esito degli accertamenti, presso la famiglia di origine della ragazza, da lei stessa richiesti ai colleghi del Commissariato di Taormina alle h. 02:20 via telefax, allorquando la minore era già stata affidata a MINETTI Nicole. La ricostruzione alternativa suggerita dalla dott.ssa IAFRATE, la quale ha addirittura dichiarato di avere accompagnato EL MAHROUG Karima all'uscita della Questura, adombrando che gli operanti abbiano indicato in un atto pubblico un dato non corrispondente al vero, viene peraltro clamorosamente smentita dai tabulati telefonici che comprovano l'effettivo rilascio della minore alle h. 02:00. Invero, il cellulare in uso alla MINETTI agganciava per l'ultima volta la cella di piazza Cavour, che dava copertura alla Questura, alle h. 0:11; alle h. 02:38 il cellulare in uso alla DA CONCEIÇÃO agganciava la cella di piazza Cinque Giornate... che non dava copertura alla Questura, segno evidente che la DA CONCEIÇÃO con la minore avevano ormai lasciato gli uffici della Questura e stavano rientrando nell'abitazione di via Villoresi n. 19, come conformemente dichiarato da tutti i testi sentiti sul punto."

Nel paragrafo successivo della motivazione viene trattata la questione della pretesa parentela di Karima EL MAHROUG con il Presidente egiziano. La lunga disamina, che comprende anche il pranzo a Villa Madama del 19/5/10 evocato dall'imputato nella propria memoria e le testimonianze acquisite a detto riguardo (testi VALENTINI, ARCHI, FRATTINI, GALAN, BONAIUTI e RHEDA), si conclude con un giudizio di inverosimiglianza delle allegazioni difensive dell'imputato, circa il fatto di avere avuto assicurazioni dal Presidente MUBARAK sui suoi rapporti di conoscenza familiare con la madre di Ruby.

Alla luce di queste premesse, la motivazione propone *"la ricostruzione della vicenda alla luce del materiale probatorio illustrato"*, in cui si legge – tra l'altro - che¹⁸:

- *"da subito, la volante del Commissariato Monforte – Vittoria identificava la ragazza (Karima EL MAHROUG) come minorenni, priva di documenti e perciò, su disposizione del pubblico ministero di turno, la accompagnava in Questura per sottoporla a foto segnalamento e quindi collocarla in comunità, atteso che*

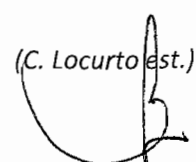
¹⁸ cfr. pp. 105-116 sentenza.

(C. Locurto est.)

la stessa aveva dichiarato di provvedere al proprio sostentamento ballando la danza del ventre in alcuni locali notturni; tale circostanza faceva sorgere fondati sospetti sulla sussistenza di un potenziale pericolo per la minore, derivante dalla possibile attività di prostituzione svolta dalla stessa per mantenersi”;

- *“...risulta provato che BERLUSCONI ordinò al dott. OSTUNI di consegnare in affido la minore alla consigliera parlamentare MINETTI, senza che il Capo di Gabinetto potesse sottrarsi alla disposizione impartitagli...Il dott. OSTUNI ha chiarito di avere bene inteso il contenuto della richiesta avanzatagli personalmente dal Presidente del Consiglio, tanto da informare il Questore ed il dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale della particolarità della situazione, mettendoli al corrente della richiesta formulata. In ottemperanza all’ordine impartitogli da BERLUSCONI, dava perciò disposizioni alla IAFRATE di rilasciare la ragazza, tanto è vero che, subito dopo aver parlato con il Capo di Gabinetto, la funzionaria si precipitava di corsa da LANDOLFI per adempiere alla richiesta del suo superiore gerarchico di liberare immediatamente la giovane.”*
- *in conformità alle direttive del dott. OSTUNI, quindi, EL MAHROUG Karima fu affidata a MINETTI Nicole, persona incaricata dalla Presidenza del Consiglio e presentatasi in Questura a tale scopo, sebbene non fossero stati ancora completati gli accertamenti sull’identità della minore a mezzo dell’acquisizione di un documento e il pubblico ministero avesse diversamente disposto di collocarla in comunità protetta, trattenendola negli uffici della Questura fino all’indomani mattina: “eventuale trattenimento della ragazza in Questura” che – secondo il Tribunale – “non avrebbe comportato alcun problema, se non il comprensibile disagio per la EL MAHROUG di dovere pernottare presso gli uffici del Coordinamento”.*

Quali elementi di fatto sintomatici della “*natura cogente, insindacabile, indifferibile della disposizione impartita da BERLUSCONI di rilasciare la giovane al più presto*”, il Tribunale evidenzia le “*condotte ingiustificate ed illogiche, oltre che del tutto difformi dalle prassi in uso nei casi di soggetti minori di età e contrarie agli interessi della giovane marocchina*” tenute in occasione dell’affidamento di Karima EL MAHROUG . In particolare, pone in rilievo:

(C. Locurto est.)


- *"il concreto atteggiarsi della condotta della IAFRATE", che affidò la minore alla MINETTI "ancora prima di procurarsi la copia del documento di identità" (trasmesso agli uffici del Coordinamento dalla direttrice MIRODDI solo l'indomani mattina alle ore 9.00 via telefax) e nonostante che "la presenza in Questura di un terzo, seppure conosciuto dalla giovane, che si dichiarava disponibile a prenderla in affidamento non era di per sé elemento sufficiente per modificare il quadro di potenziale pericolo per la ragazza, proprio in quanto la stessa era sospettata di svolgere l'attività di prostituzione";*
- *il formale affidamento alla MINETTI nonostante che la dott.ssa IAFRATE fosse "a conoscenza del fatto che la ragazza sarebbe tornata ad abitare in via Villorosi n. 19 con la coinquilina DA CONCEIÇÃO, soggetto all'evidenza non idoneo a tutelare gli interessi della minore, come la stessa funzionaria ha tenuto a precisare in udienza", risultando quindi "totalmente vanificata – di fatto ed in concreto – la finalità di tutela del minore sottostante al provvedimento di affidamento";*
- *"il rapporto gerarchico intercorrente tra il Presidente del Consiglio dei ministeri ed il Capo di Gabinetto, da un lato, e tra questi e la dott.ssa IAFRATE, dall'altra";*
- *"le incalzanti chiamate effettuate quella notte, fino al rilascio della giovane, dal dott. OSTUNI alla IAFRATE", ritenute dal Tribunale "indice delle pressioni esercitate dal superiore gerarchico";*
- *il fatto che "il dott. OSTUNI si sia tenuto costantemente in contatto con la Presidenza del Consiglio, circostanza nota alla dott.ssa IAFRATE, come dalla stessa riferito, ed idonea a vanificare qualsiasi margine di autodeterminazione della funzionaria";*
- *"il fatto che nessuna segnalazione o comunicazione sia stata trasmessa alla Procura della Repubblica per i Minori a seguito dell'intervento effettuato in Corso Buenos Aires";*
- *l'assenza di "alcuna ragione effettiva per accelerare le procedure in corso, attesa l'assenza di un legame di parentela di EL MAHROUG Karima con il Presidente egiziano: il trattenimento della giovane non avrebbe, infatti, comportato alcun incidente diplomatico".*
- *"il fatto che il dott. OSTUNI non abbia ritenuto di avvisare BERLUSCONI dell'errore in cui lo stesso era apparentemente incorso nel segnalare una*

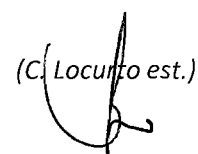
parentela della minore con il Presidente MUBARAK” e non abbia saputo spiegare il motivo di tale omissione: circostanza che, secondo il giudice di primo grado, “rivela l’urgenza di dovere dare esecuzione - in ogni caso e senza indugio - alla richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio”.

Al termine di queste premesse in punto di fatto, e dopo un’ampia trattazione in punto di diritto dedicata al reato di cui all’art. 317 c.p. (alla luce della novella introdotta con legge 190/2012, della giurisprudenza di legittimità e della CEDU¹⁹), la conclusione del Tribunale è nel senso che *“il fatto commesso da BERLUSCONI debba essere correttamente qualificato come concussione per costrizione”* e che, perciò, *“rientra nella fattispecie di cui all’art. 317 c.p., nuova formulazione”*. A tale proposito, premesso che *“ricorre la costrizione del soggetto passivo, allorquando la coartazione si presenti tale da limitare la libera determinazione della vittima”*, nel caso di specie (anche in ragione della carica istituzionale che all’epoca l’imputato rivestiva), il Tribunale ritiene che BERLUSCONI esercitò una *“forte coazione psicologica”* su OSTUNI, la cui successiva condotta *“rivela un palese timore... derivante dall’indebita richiesta avanzata da BERLUSCONI, tanto da non potere sottrarsi, anche solo al fine di evitare eventuali ripercussioni negative sul suo futuro professionale, in virtù dei rapporti gerarchici intercorrenti tra i protagonisti e dei ruoli dagli stessi rivestiti”*. Per contro – secondo il primo giudice –, l’assenza in capo al funzionario di *“una qualche convenienza personale ad affidare la minore a MINETTI Nicole”* vale ad escludere che si versi in ipotesi di *“induzione”*.

Infine, alla luce delle precedenti considerazioni il Tribunale disattende anche la tesi difensiva incentrata sulla pretesa natura ministeriale del delitto addebitato all’imputato, spiegando che nella fattispecie l’elemento materiale della concussione si è manifestato come un *“abuso della qualità”*, causa efficiente della costrizione, commesso per un interesse personale di BERLUSCONI ad allontanare la ragazza dagli uffici della Questura al più presto: *“l’imputato ha chiesto, infatti, al dott. OSTUNI di rilasciare la ragazza, rappresentando falsamente un proprio interessamento di carattere istituzionale e, dunque, senza che ciò fosse giustificato in alcun modo dall’assolvimento dei propri compiti, attesa la palese falsità dell’asserita parentela*

¹⁹ pp. 116-135 sentenza.

(C. Locurto est.)



della giovane con il Presidente MUBARAK". Il primo giudice esclude, conseguentemente, qualsiasi connessione tra *"la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate"*, in quanto l'uso della qualità, non richiesto dall'adempimento di compiti istituzionali, fu finalizzato esclusivamente *"ad esigenze dell'imputato di natura prettamente personale, da individuare nella sua preoccupazione di una divulgazione all'esterno da parte della giovane del tenore delle serate e della commissione di fatti di reato"* meglio descritti nella parte della motivazione relativa al capo B dell'imputazione.

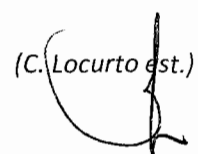
1.2 Capo B) d'imputazione.

Esaurita la disamina della prima imputazione, la motivazione prosegue con l'analisi della vicenda che fonda l'addebito di cui al capo B), ripercorrendo innanzitutto le **vicissitudini personali di Karima EL MAHROUG**, con particolare riferimento ai reiterati collocamenti in comunità, alle difficoltà create all'interno delle strutture per le sue modalità di comportamento incompatibili con le esigenze delle altre ospiti più piccole (*"era una ragazzina molto adultizzata"*²⁰) e per la sua incapacità di adattarsi alle regole degli istituti, alle continue fughe, alle ripetute denunce per furto, all'ospitalità trovata presso conoscenti occasionali e alla partecipazione (nel settembre 2009) alla finale nazionale della manifestazione *"Una ragazza per il cinema"* (concorso di bellezza cui potevano prendere parte ragazze italiane e straniere dai 15 ai 25 anni), svoltasi in Sicilia, a Sant'Alessio Siculo, la cui giuria era presieduta da Emilio FEDE: nel corso delle selezioni Karima (iscrittasi con false generalità)²¹ aveva raccontato *"di essere una ragazza egiziana, senza genitori, con*

²⁰ così la psicologa dott.ssa Napoli Maria Teresa, dell'Azienda Sanitaria di Catanzaro, consultorio familiare di Badolato; la teste, nella sua relazione (acquisita all'udienza 19.11.2012) e nel corso della sua deposizione (alla citata udienza 19.11.2012), riferisce che la minore aveva una marcata tendenza alla fantasticheria autistica e con una fluttuazione del tono dell'umore: *"ella tende ad evitare le relazioni interpersonali impegnative in quanto teme i coinvolgimenti emotivi profondi e, piuttosto, tende ad essere manipolativa nella relazione, poiché viene vissuta con sospetto e diffidenza"*

²¹ Ruby HEYER, nata l'1/11/92

(C. Locurto est.)

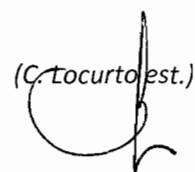


una vita disagiata, tanto da commuovere tutti", e soprattutto Emilio FEDE, che aveva espresso l'intenzione di aiutarla.²²

Nell'autunno/inverno del 2009 Karima EL MAHROUG si era trasferita a Milano, dove aveva trovato ospitalità dapprima presso una ragazza straniera di 33 anni conosciuta in Sicilia (tale Simona detta Loca), poi presso un anziano signore (Vincenzo RANIERI) *"che le aveva offerto aiuto, pagandole l'albergo o comunque ospitandola a casa sua"*, e quindi anche presso il titolare del ristorante *Masquenada* (Massimo SAMARATI), dove aveva lavorato per qualche tempo come cameriera; per mantenersi, oltre a questa occupazione precaria, aveva lavorato anche come *"ragazza immagine"* in alcuni locali notturni: a SAMARATI – secondo quanto dichiarato da quest'ultimo – la giovane aveva raccontato *"di conoscere MORA Dario, per il quale svolgeva qualche lavoro, e FEDE Emilio, del quale aveva il numero di telefono cellulare"* ed altresì di avere frequentato *"la residenza di BERLUSCONI dove si esibiva nella danza del ventre, guadagnando anche 1.000 euro a serata"*. Lo stesso teste *"aveva constatato più volte che la giovane aveva disponibilità di molto denaro, in un'occasione anche 2.000 euro, quantità del tutto incompatibile con un preteso lavoro di mera ballerina in serate di animazione"*. Della sua frequentazione – nell'autunno/inverno 2009 – del ristorante *Masquenada* ha riferito anche Stefano CAROPPO e del suo lavoro come *"ragazza-immagine"* nel gennaio-febbraio 2010 il teste Stefano GANDINI.

A proposito di quel periodo, il Tribunale evidenzia che nell'ambito del presente procedimento la giovane ha reso un racconto sostanzialmente conforme, riferendo *"di avere svolto l'attività di ragazza immagine in diversi locali notturni di Milano e dintorni, grazie ai contatti che le aveva procurato RIZZA Domenico, titolare dell'agenzia denominata First Agency. A suo dire percepiva 180 euro per ogni serata. Ha aggiunto di avere anche soggiornato presso l'abitazione del RIZZA sita in Peschiera Borromeo via Petrarca n. 19, finché non aveva scoperto che lo stesso*

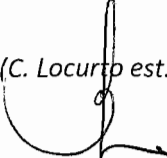
²² Il video della serata mostra FEDE *"che sul palco pronuncia la seguente frase: «sottolineo c'era una ragazza di tredici anni se non sbaglio egiziana, mi sono commosso, ho solidarizzato, ma non soltanto a parole perché poi bisogna seguire con i fatti»"*. La sentenza evidenzia che EL MAHROUG Karima fu la sola partecipante a indicare di essere egiziana e minore d'età nella scheda di partecipazione al concorso.

(C. Locurto test.)


aveva presunti problemi con la giustizia per avere gestito un'agenzia di «escort». Nel medesimo periodo aveva conosciuto in discoteca, tramite il RIZZA, PASQUINO Caterina che l'aveva ospitata a casa sua dietro il pagamento di un affitto". Quest'ultima ha ricordato di avere conosciuto Karima EL MAHROUG nel gennaio 2010, nel locale Just Cavalli; la ragazza si era trasferita nella sua abitazione, rimanendovi fino a maggio 2010 "quando, dopo averla derubata, era andata via di casa." Ha anche riferito di averla denunciata allorché l'aveva rivista in Corso Buenos Aires il pomeriggio del 27/5/10 e di essersi resa conto "che la giovane disponeva di molto denaro": quando le aveva chiesto "la provenienza di tutti quei soldi, questa le aveva risposto che glieli dava BERLUSCONI."

Sulla **disponibilità di denaro**, la sentenza ricorda le testimonianze di:

- Stefano CAROPPO, che ha raccontato che quando l'aveva conosciuta (novembre/dicembre 2009) la ragazza non aveva disponibilità di denaro ed era in cerca di lavoro come cameriera; *"in seguito si era però accorto che la sua situazione economica era cambiata nel tempo, perché mostrava di avere grandi disponibilità di contante di cui egli non chiese mai la provenienza. In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto nel portafoglio della giovane delle banconote da 500 euro, per somme complessive anche di 2.000 euro".*
- Giuseppe VILLA, amico della PASQUINO, il quale *"si era accorto che, improvvisamente, EL MAHROUG aveva disponibilità di molto denaro... La ragazza gli aveva inoltre raccontato di essere andata a due o tre feste presso la dimora privata dell'imputato ad Arcore, dove era stata invitata da un'amica che lavorava per l'agenzia di Lele MORA. Lì aveva incontrato uomini politici e dello spettacolo... si trattava di serate comprensive di cena, dopocena, discoteca, balli e canti. In un'altra occasione aveva notato nella rubrica del telefono cellulare della ragazza il nominativo di Silvio BERLUSCONI... Durante una conversazione telefonica della minore a cui aveva assistito, gli era poi parso di riconoscere la voce dell'imputato";* riguardo a questa testimonianza, il Tribunale annota: *"Il teste ha tenuto ad aggiungere che l'imputato non era però a conoscenza dell'età anagrafica della giovane marocchina, riportando la seguente conversazione: "ma scusa, hai detto quanti anni hai?", "no, no" ed aggiungendo "Questo sono sicuro"*
;

(C. Locurto est.)


- Floriano CARROZZO, Carabiniere, il quale *"aveva intrattenuto una relazione amicale con la ragazza la quale gli confidò di conoscere l'imputato e di frequentarne la privata dimora. Attorno al mese di gennaio/febbraio 2010, la giovane gli raccontò di essere minore di età ed aggiunse che, dopo un primo momento, aveva confidato tale circostanza anche al Presidente del Consiglio"*.

Da parte sua, Karima EL MAHROUG ha inizialmente dichiarato di avere conosciuto MORA a Milano grazie a Emilio FEDE, in seguito ha offerto indicazioni non del tutto coerenti col primo racconto:

"...in seguito, la stessa ha diversamente riferito di essersi presentata all'agenzia di MORA, in quanto da lei conosciuta di fama, e di avere richiesto un colloquio diretto con il titolare. Dopo aver parlato con MORA, le avevano chiesto di lasciare un «curriculum», delle foto e gli estremi del suo documento di identità; si era allora inventata la scusa di averli dimenticati dato che ne era priva. Aveva detto di chiamarsi Ruby HAJEK, di età 19 o 20 anni e non aveva fatto menzione in agenzia di avere partecipato al concorso di bellezza in Sicilia dove aveva conosciuto FEDE Emilio. La ragazza ha riferito di essere andata più volte all'agenzia per chiedere un lavoro, ma in assenza di un documento di identità, le avevano soltanto consentito di accompagnare MORA Dario due sere alla discoteca Hollywood, dopo avere cenato a casa sua, dietro il compenso di circa 200/300 euro per serata."

Sulle modalità di contatto con l'agenzia di MORA il teste Marco ZORZETTO (all'epoca responsabile del "casting") ha - tra l'altro- dichiarato che *"la ragazza non gli era stata segnalata da MORA, ma che la stessa aveva sicuramente conosciuto il titolare perché vedeva che si fermava con lui a parlare ogni volta che si recava in agenzia"*. Sulla base di queste dichiarazioni, e dopo aver evidenziato alcune anomalie della scheda all'epoca compilata dalla ragazza (di cui ZORZETTO ha consegnato una copia), il Tribunale ha giudicato inverosimile quanto dichiarato dalla EL MAROUGH all'udienza del 17/5/13, nell'ambito del separato procedimento a carico di MORA.

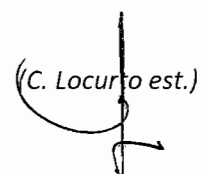
In merito alla disponibilità di denaro da parte di Karima EL MAHROUG nel mese di aprile 2010 la motivazione richiama anche le dichiarazioni di Grazia RANDAZZO e del figlio di quest'ultima, Giuseppe PENNUTO (*"detto il Corsaro"*), che erano stati ospiti della minore nel mese di aprile di quello stesso anno. La RANDAZZO ha ricordato che

(C. Locurto est.)

“La ragazza andò a prenderli alla stazione con una macchina con autista e li condusse in un albergo, provvedendo al pagamento in contanti delle spese del loro soggiorno (hotel, discoteche, ristoranti). In particolare, li portò in alcuni locali del capoluogo lombardo, quali le discoteche Hollywood e The Club, dove era conosciuta da tutti. La giovane le confidò anche di lavorare come modella e per MEDIASET... PENNUTO Giuseppe ha confermato di avere preso parte alla fiera Cosmoprof di Bologna unitamente alla EL MAHROUG. Conformemente alle dichiarazioni rese dalla RANDAZZO, ha riferito che la ragazza, la quale vestiva in modo elegante ed indossava gioielli, gli raccontò di lavorare come hostess nei locali accompagnando le persone famose ai tavoli e di conoscere MORA Dario, FEDE Emilio e l'imputato. In particolare, gli disse di avere conosciuto MORA Dario in un locale e FEDE Emilio al concorso in Sicilia «Una ragazza per il cinema»... Ha aggiunto che andarono insieme alla fiera Cosmoprof accompagnati dall'autista. EL MAHROUG gli raccontò di volere aprire un centro estetico a Milano in via della Spiga. A questo scopo in fiera si fece predisporre un preventivo per l'acquisto di macchinari per estetica del valore complessivo di €. 180.000 euro, non specificandogli, peraltro, come la stessa si sarebbe procurata il denaro necessario. In quel medesimo periodo, la ragazza gli disse per telefono che attendeva di ricevere delle somme importanti dal Presidente BERLUSCONI”.

A proposito del preventivo di spesa per l'apertura del salone di bellezza, il Tribunale osserva che:

- *“risulta provato, stando alla documentazione acquisita in atti ed alle dichiarazioni rese dai testi ROSSI Fiorenzo, ARNESI Mario e TAMASSIA Maurizia, che EL MAHROUG Karima si fece stilare un preventivo del valore complessivo di 180.000 euro dalla società M&T s.r.l., intestato a Ruby HAYEK con domicilio in Milano via della Spiga n. 51.” ;*
- *La stessa EL MAHROUG Karima (nel corso delle dichiarazioni rese all'udienza 17.5.2013 nel processo a carico di Mora Dario + altri, acquisite su accordo delle parti) ha dichiarato “di avere coltivato il sogno di aprire un salone di bellezza a Milano e di avere chiesto all'imputato di aiutarla economicamente. Questi le aveva spiegato di avere bisogno di qualcosa di più concreto per valutare la fattibilità del progetto e per questo, poco dopo, era andata alla fiera Cosmoprof di Bologna, dove aveva richiesto un preventivo ad una ditta*

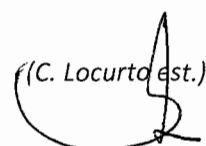
(C. Locurto est.)


specializzata... Dopo la fiera, tenutasi a Bologna attorno alla metà di aprile 2010, aveva mostrato quindi il preventivo all'imputato, il quale le aveva detto che avrebbe provveduto a corrisponderle la cifra necessaria per il tramite del suo fiduciario rag. SPINELLI. La ragazza ha precisato che BERLUSCONI si era messo a ridere quando la stessa si era impegnata a restituirgli il denaro a rate. Il rag. SPINELLI le aveva quindi consegnato 30.000 in contanti in banconote da 500 euro, attorno alla fine del mese di aprile - primi giorni di maggio 2010."

La disponibilità di molto denaro liquido da parte di Karima EL MAHROUG trova infine conferma – evidenzia il Tribunale - nella denuncia dalla minore presentata in quello stesso periodo, precisamente il 1° maggio 2010, per lo scippo della borsa contenente 7.000 euro in contanti: l'autore del furto, rintracciato e arrestato nell'immediatezza, veniva in effetti trovato in possesso della somma in contanti di euro 5.500, prontamente restituita alla ragazza.

Dopo una decina di giorni trascorsi in Sicilia presso la RANDAZZO **la minore era rientrata Milano, andando ad abitare nell'appartamento di in via Villaresi 19, insieme a Oliveira Michelle DA CONCEIÇÃO SANTOS**, la quale ha ricordato di averla conosciuta in un ristorante di Milano; a proposito del fatto che sul proprio telefono cellulare il numero di Karima fosse registrato sotto la voce "Ruby troia", la teste ha affermato che era stata quest'ultima dirle "che faceva la «escort»", mentre la EL MAROUGH ha dichiarato che era stata la DA CONCEIÇÃO a proporle di prostituirsi, precisando: "Michelle esercita la prostituzione in forma molto riservata, con persone che vengono da fuori Milano e senza fare alcun tipo di inserzione a mezzo Internet o su giornali. Il modo attuale per cercare clienti da parte delle prostitute di prima classe, è quello di frequentare ristoranti famosi a Montecarlo oppure a Monza o a Bergamo, ristoranti frequentati da gente ricca."

In proposito nella motivazione si legge che risulta provato che la DA CONCEIÇÃO si prostituiva, in virtù delle dichiarazioni sostanzialmente concordi dei testi Riccardo CONDORELLI e Savino DANTONE ("il quale aveva avuto un rapporto sentimentale con la DA CONCEIÇÃO"), del tenore degli SMS estrapolati dall'I-phone in uso alla donna e delle dichiarazioni di OTTOLINA Alessandra, vicina di casa residente in via

(C. Locurto est.)


Villoresi n. 19, che aveva notato le inquiline dell'appartamento sito al piano terra, occupato dalla DA CONCEIÇAO e dalla EL MAHROUG, fare frequente uso di taxi, salire a bordo di auto di lusso e vestirsi con abiti costosi.

La sentenza ripercorre quindi gli **accadimenti successivi al 5/6/10**, soprattutto attraverso il racconto degli operatori dei servizi sociali, cui la giovane - ricoverata inizialmente presso la clinica De Marchi - aveva raccontato le proprie vicissitudini, tra le quali la conoscenza ad un concorso di bellezza con Emilio FEDE, grazie al quale era riuscita a venire a Milano, *"dove aveva lavorato come ragazza immagine nello staff di Lele MORA"*, e *"in locali pubblici o in feste di politici e di uomini importanti"*, venendo *"remunerata con denaro o gioielli"* e guadagnando *"somme considerevoli"*, ed aggiungendo che *"in più occasioni, FEDE Emilio l'aveva condotta in macchina a delle feste ad Arcore, dove erano presenti altre ragazze come lei, e dove le veniva consegnato del denaro e dei regali prima di andare via."* (cfr. testi BRIVIO e GIRIBALDI). I servizi sociali avevano provveduto al suo **collocamento presso la comunità ACISJF Protezione della Giovane**, che, peraltro, pochi giorni dopo aveva comunicato la propria indisponibilità ad accoglierla ulteriormente a causa dei *"comportamenti tenuti dalla stessa non erano consoni al contesto comunitario"*; la sera del 13/6/10 la minore si allontanava dalla struttura senza farvi ritorno, e due giorni dopo si presentava ai servizi sociali lamentando di esserne stata allontanata e rappresentando che vi erano adulti disponibili ad ospitarla: in effetti, gli operatori del servizio venivano contattati da Lele MORA che *"asseriva che, in quei giorni, la minore era ospite di un suo collaboratore"* e si rendeva disponibile a chiederne l'affidamento; la giovane - scrive il Tribunale - *"si presentava negli uffici dell'autorità di pubblica sicurezza accompagnata dall'avvocato GIULIANTE, il quale... rappresentava che MINETTI Nicole non era un soggetto idoneo a mantenere l'affidamento, a causa dei suoi impegni pressanti, prospettando la disponibilità di MORA Diana a chiedere l'affidamento della ragazza. EL MAHROUG Karima manifestava alle assistenti sociali... il desiderio di essere collocata presso la figlia di MORA Dario. Il PM di turno... ne disponeva comunque l'inserimento in comunità protetta, possibilmente in un istituto fuori Milano, del quale doveva tenersi segreto l'indirizzo... Successivamente, con atto datato 25/6/10, MORA Diana, assistita dagli avvocati Luca GIULIANTE e Clara CAIMMI, presentava istanza formale di affidamento temporaneo di minore in caso di necessità ed urgenza"*.

(C. Locurto est.)

Karima veniva quindi collocata presso l'istituto **Kinderheim di Genova**, che ne segnalava sia il mancato rispetto delle regole²³, sia le reiterate fughe²⁴.

Nel corso dell'estate 2010 veniva sentita in più occasioni dal PM di Milano nell'ambito delle indagini da cui è scaturito il presente procedimento.²⁵

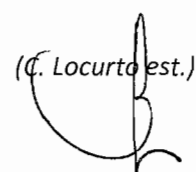
In merito a quel periodo, la sentenza ricorda la testimonianza della direttrice dell'istituto, *Gigliola Carla GRAZIANI*, in ordine alla gestione problematica della minore (*"la ragazza si palesava come una persona sessualizzata, che si vestiva in modo succinto e richiamava l'attenzione degli amici delle altre ospiti, nonché furba, in quanto capace di adeguare il proprio comportamento all'interlocutore che aveva di fronte a sé... La stessa era, inoltre, molto seducente, cercando di comprare l'attenzione delle altre ragazze offrendo loro dolci e soldi. Tuttavia, sebbene apparisse scaltra, EL MAHROUG Karima mostrava di essere un soggetto vulnerabile"*), alle sue continue fughe, alla disponibilità – ogni volta che rientrava in istituto – di denaro contante, ai racconti che la stessa faceva della sua conoscenza con **BERLUSCONI** (*"la giovane le raccontò di essere stata a casa del Presidente del*

²³ *"...la stessa ostentava con le altre ospiti la propria disponibilità di denaro ed il possesso di vestiti costosi"*.

²⁴ *"il 26 luglio la ragazza si allontanava senza permesso dall'istituto e veniva riaccompagnata il giorno seguente dall'avvocato GIULIANTE, legale della famiglia MORA... la stessa usciva nuovamente senza permesso il 14/8/10, dopo una lite con un'altra ospite; il 18/8/10 veniva rintracciata dalla polizia ferroviaria alla stazione centrale di Milano e ricondotta in comunità. Il 22/8/10... la ragazza si allontanava ancora dal centro ed era rintracciata il 22/9/10 da una volante della polizia di Stato di Genova Nervi che la riaccompagnava in comunità alle ore 22.30. Ne usciva però poco dopo, alle ore 22.50, portando con sé una discreta somma di denaro... Il successivo 22/9/10, la polizia di Stato del Commissariato di Genova/Nervi controllò EL MAHROUG Karima mentre era a bordo dell'autovettura condotta da SILVESTRI Vincenzo. In tale occasione la minore fu trovata in possesso della somma di denaro contante pari ad €. 5.070... La stessa riferì agli operanti «di aver ricevuto la somma da collaboratori del noto Agente Lele MORA»... Quando veniva riaccompagnata in istituto dopo le fughe, la giovane mostrava di avere con sé del denaro contante; richiesta di fornire chiarimenti sulla provenienza, la stessa riferiva di riceverlo dalla famiglia MORA e dall'imputato."*

²⁵ La minore è stata sentita in data 2, 6, 22/7 e 3/8/10 dal PM, e il 20/8/10 dalla P.G. delegata dal predetto.

(C. Locurto est.)



Consiglio ad una festa e - a precisa domanda - le disse di non aveva avuto rapporti sessuali con lui").

Il 22 settembre 2010 EL MAHROUG Karima abbandonava definitivamente la comunità Kinderheim.

Nell'estate-autunno 2010 la giovane viveva in modo precario, dedicandosi all'attività di prostituzione, come dimostrano – secondo la ricostruzione del Tribunale - i rapporti tra la minore e Diana Maria IRIARTE OSORIO, a proposito dei quali si legge in motivazione che *"dal tenore inequivocabile delle conversazioni telefoniche intrattenute dalle due donne il 20 e 21/8/10... si evince che le stesse erano dedite all'attività di prostituzione"*: conclusione che trova conforto anche delle dichiarazioni rese al dibattimento dalla stessa IRIARTE, mentre la lettura di questi dialoghi offerta dalla EL MAROUGH viene giudicata del tutto inverosimile e strumentale ad *"un preciso disegno"* e ad *"un personale interesse di natura patrimoniale"* della giovane che, in quello stesso periodo, aveva iniziato a frequentare alcuni locali genovesi dove aveva conosciuto Luca RISSO, col quale aveva intrapreso una relazione sentimentale sfociata più tardi nel matrimonio.

Traendo le **conclusioni** di questo lungo *excursus* i primi giudici osservano che le risultanze probatorie convergono *"nel fornire la prova del fatto che EL MAHROUG Karima esercitava l'attività di prostituzione in un periodo concomitante alla partecipazione della stessa alle serate presso la residenza dell'imputato ad Arcore"*: serate *"il cui tenore, caratterizzato... da connotazioni sessuali a fronte dell'elargizione di ingenti somme di denaro, è perfettamente in linea con la personalità e la condotta di vita della ragazza"*.

Alla ricostruzione della **"partecipazione di EL MAROUGH Karima alle serate presso la residenza dell'imputato ad Arcore"** la sentenza dedica il capitolo successivo²⁶, che esordisce precisando: *"La frequentazione di EL MAHROUG Karima della dimora privata dell'imputato ad Arcore è pacifica. Tale circostanza, riferita spontaneamente per la prima volta da EL MAHROUG Karima al PM in data 2/7/10, ha trovato*

²⁶ pagg. 169/180.

(C. Locurto est.)

conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da alcune partecipanti alle medesime serate, nonché nelle ammissioni sul punto dello stesso imputato. Gli accertamenti in merito alla localizzazione delle celle degli apparati cellulari in uso alla ragazza hanno poi consentito di verificare la presenza di EL MAHROUG Karima ad Arcore nelle date indicate nel capo d'imputazione sub B)".

Il Tribunale spiega che tale conclusione trova conferma:

- negli esiti delle indagini tecniche (localizzazione del telefono in uso alla minore risultanti dai tabulati acquisiti);
- nelle dichiarazioni della stessa EL MAHROUG (la quale - scrive il Tribunale - *"ha riferito di avere frequentato la residenza di BERLUSCONI in almeno sette/otto occasioni, così come risulta effettivamente dall'analisi dei tabulati telefonici"*);
- nelle dichiarazioni di alcune ospiti di quelle stesse serate *"i cui telefoni cellulari agganciavano le celle del territorio di Arcore in quelle stesse date"*²⁷;
- dalle concordi dichiarazioni di diversi testimoni (che non si conoscevano tra loro) circa le confidenze ricevute da Karima²⁸;
- dalle dichiarazioni di MATTACELO Pasquale, il taxista che accompagnò la ragazza a Villa San Martino ad Arcore il giorno di Pasqua (4 aprile 2010) e il cui compenso fu saldato da personale della Villa;
- dalle ammissioni dello stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee, e dall'esito delle verifiche svolte in ordine all'effettiva presenza di BERLUSCONI presso la propria residenza in quelle stesse date.

²⁷ *"Precisamente, dall'analisi effettuata dal Servizio Centrale di Protezione sui tabulati telefonici, risultano le seguenti compresenze con la EL MAHROUG:*

- 14 febbraio: FEDE Emilio, MINETTI Nicole, BERARDI Iris;
- 20/21 febbraio: BERARDI Iris, MINETTI Nicole, FAGGIOLI Barbara;
- 27/28 febbraio: BERARDI Iris, FEDE Emilio, MINETTI, Nicole, FAGGIOLI Barbara;
- 9 marzo: risulta la presenza della sola EL MAHROUG;
- 4/5 aprile: FEDE Emilio, FAGGIOLI Barbara, VISAN Ioana detta Annina, MINETTI Nicole, BERARDI Iris;
- 24/25 aprile: FEDE Emilio, MINETTI Nicole;
- 26 aprile: MINETTI Nicole, FAGGIOLI Barbara, BERARDI Iris;
- 1/2 maggio: FEDE Emilio, MINETTI Nicole, VISAN Ioana, MORA Dario, BERARDI Iris, DE VIVO Eleonora, FAGGIOLI Barbara"

²⁸ SAMARATI, CAROPPO, PASSARO, PASQUINO, VILLA, RANDAZZO, PENNUTO, DA CONCEIÇÃO SANTOS, GIALONGO, GRAZIANI.

(G. Locurto est.)



La motivazione ripercorre quindi le **dichiarazioni rese dalla minore al PM in data 20.7.2010 e 3.8.2010**, sia in ordine ai regali ricevuti dall'imputato²⁹, sia in merito allo svolgimento delle serate presso la sua residenza di Arcore; in dette occasioni la giovane ha precisato che la prima volta (14 febbraio 2010) aveva detto a BERLUSCONI di avere 24 anni, mentre in occasione del secondo incontro *"BERLUSCONI aveva saputo da Lele MORA"* la sua vera età; più in particolare:

↳ quanto alla prima volta:

"dopo cena BERLUSCONI le propose di scendere al «bunga bunga», dicendole «che il termine l'ha preso in prestito dal suo amico GHEDDHAFI e sta a designare una sorta di harem femminile che si esibisce al piano inferiore della Villa» e «nel quale le ragazze si spogliano e devono fargli provare «piaceri corporei»; in quella prima occasione la ragazza disse all'imputato di avere 24 anni; venne poi condotta nell'ufficio di BERLUSCONI che le lasciò «intendere che la mia vita sarebbe cambiata completamente se io avessi accettato di partecipare al «bunga bunga» assieme alle altre ragazze. Anche se non ha mai esplicitamente parlato di rapporti sessuali non era per me difficile intuire che mi proponeva di fare sesso con lui»; non accettò la proposta e chiese di essere riaccompagnata a casa; l'imputato le diede una busta contenente la somma di denaro contante di euro 46.000 in banconote da 500 euro; la invitò a chiamarlo «Papi», ma la ragazza decise di chiamarlo Silvio";

↳ la seconda volta:

"venne accolta dallo stesso BERLUSCONI il quale le propose di pagarle l'affitto di un appartamento a Milano Due; lo stesso provvedeva già a corrispondere il canone di locazione a tale Maristel, FAGGIOLI Barbara e MINETTI Nicole; l'imputato scoprì allora -in quell'occasione- che la giovane era minore d'età e priva di documenti di identità; le propose così di farsi passare per la nipote del Presidente MUBARAK, in quanto la EL MAHROUG gli aveva detto falsamente di essere di origine egiziana, e di fornirle i documenti comprovanti la nuova identità; le propose, inoltre, di aprire un centro estetico, precisando che la parentela con il

²⁹ *"...spontaneamente, la ragazza elencava tutti i regali (gioielli ed orologi di pregio) che aveva ricevuto da BERLUSCONI, aggiungendo che lo stesso le consegnò anche delle somme di denaro considerevoli, per un importo complessivo di €. 187.000 in appena tre mesi, e precisamente da febbraio a maggio 2010."*

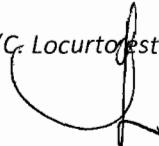
(C. Locurto est.)

Presidente egiziano avrebbe giustificato la sua disponibilità economica... «Dopo cena ci siamo recati tutti in una sala del piano inferiore dove si è tenuto il «bunga bunga. Io ero tranquilla in quanto sapevo che LELE MORA aveva garantito la mia estraneità a qualsiasi attenzione sessuale... tutte le ragazze erano completamente nude ed alcune (Barbara D'URSO, la CARFAGNA, la YESPICA, la RODRIGUEZ, la FAGGIOLI e altre che non ricordo) si masturbavano ed altre facevano contestualmente «petting» fra di loro (Marincea, Amanda DEL VALLE, anche la RODRIGUEZ). BERLUSCONI vestito in maniera elegante (giacca e cravatta) era l'unico uomo presente ed assisteva...»

A proposito dei suoi rapporti con l'imputato, Karima EL MAHROUG ha specificato di non avere mai compiuto né subito atti sessuali presso l'abitazione di BERLUSCONI.

Il Tribunale evidenzia che, deponendo quale teste **nel separato processo a carico di Dario MORA + altri**, la predetta ha fornito indicazioni parzialmente difformi da quanto a suo narrato al PM nell'estate del 2010 sulla sua partecipazione alle serate a Villa San Martino e su quanto vi accadeva, di cui l'appellata sentenza propone un analitico resoconto. In sintesi, la teste ha riferito di essersi recata la prima volta ad Arcore su proposta di Dario MORA e non di *Emilio FEDE* e ha negato di avere mai assistito o partecipato a balli erotici, sostenendo avere visto le ragazze ballare in abbigliamento sexy – *“gli stessi abbigliamento che usavo io per fare la cubista”* –, fare *“dei balletti intorno... ballando con questo palo... facevano dei balli sensuali”*, durante i quali *“si avvicinavano a lui (l'imputato – ndr) in modo sensuale, ammiccando, tipo alzavano le gonne”*; ha negato recisamente, tuttavia, di aver mai visto *“contatti”* fisici e ha ricordato di essersi esibita *“una sola volta, ballando la danza del ventre”*. Pur asserendo che i fatti e le circostanze riferite al pubblico ministero erano frutto della sua immaginazione, ha confermato che la seconda volta aveva trascorso la notte nella villa insieme ad altre ragazze (tra cui Nicole MINETTI, Marystelle POLANCO e Barbara FAGGIOLI), e che il giorno dopo, all'atto di andarsene, aveva ricevuto *“una busta contenente 2.000 euro. in banconote da 500”*, e che altrettanto era avvenuto nelle occasioni successive.³⁰

³⁰ *“Fu sempre l'imputato ad invitarla personalmente e ricevette del denaro nelle sette/otto occasioni in cui andò, per una cifra variabile tra i 2000 e i 3000 €. per volta.”*

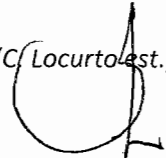
(G. Locurto est.)


La sentenza ripercorre le discrasie tra la versione resa al dibattimento e le precedenti informazioni al PM, ponendo in rilievo le contestazioni svolte dal P.M. nel corso del suo esame dibattimentale e le spiegazioni fornite dalla teste:

“Su domanda del PM, che ha dato lettura delle diverse dichiarazioni rese dalla teste in sede di sommarie informazioni testimoniali, come sopra riportate, la stessa ha asserito che i fatti e le circostanze riferite al PM erano frutto della sua immaginazione. In particolare, in ordine al significato del termine «bunga bunga», la stessa ha negato di avere assistito o partecipato a balli erotici, precisando di non avere avuto, al momento del rilascio delle proprie dichiarazioni, alcuna consapevolezza di quale fosse lo status del PM e di avere raccontato versioni diverse nel tempo e a seconda delle occasioni, soltanto per svincolarsi da determinate situazioni o con la speranza di ottenere dell'altro. Quando il PM ha dato lettura del verbale del 3/8/10 nella parte in cui EL MAHROUG Karima asseriva di non avere avuto rapporti sessuali con BERLUSCONI, chiedendole per quale motivo avesse detto alcune cose vere ed altre false, questa riferiva che «era semplicemente per fare capire che io non ho mai fatto la prostituta, in quello che c'era l'insistenza di cercare di capire per la mia situazione a livello sessuale e tutto quanto».

Le è stato, quindi, fatto notare che lo svolgimento delle serate presso la residenza di BERLUSCONI, come dalla stessa riferito ai pubblici ministeri nell'agosto 2010, coincideva con la descrizione delle medesime effettuata da alcune testimoni. A tale proposito, la EL MAHROUG ha sostenuto che si trattava di mere coincidenze, aggiungendo che le persone presenti alle serate non le avevano mai raccontato scene come quelle da lei descritte ai pubblici ministeri e riportate nei verbali di sommarie informazioni testimoniali. Persino il dettagliato e circostanziato racconto relativo all'offerta da parte dell'imputato di corrispondere per suo conto il canone di affitto di un'abitazione in via Olgettina, come lo stesso provvedeva a fare a favore di alcune ragazze, è stato liquidato dalla EL MAHROUG come una sua invenzione.

In relazione all'elenco dei gioielli ed orologi avuti in dono da BERLUSCONI, la stessa ha riferito, diversamente da quanto indicato nel relativo verbale di s.i.t., di avere ricevuto soltanto la collana marca Re Carlo, aggiungendo che il Rolex di marca Leopard probabilmente non esiste neanche. Di fronte all'obiezione del difensore della parte civile DANESE Chiara che le ha fatto notare la particolarità del Rolex

(C/ Locurto est.)


Leopard, in quanto il gioiello è contornato da diamanti e zaffiri del valore complessivo di 50.000 euro, la EL MAHROUG ha affermato che se le sue fantasie trovano riscontro nella realtà «vuol dire che la fantasia è condivisa da tante altre persone».

Dopo avere ricordato che *“con una nota datata 3/11/10 EL MAHROUG Karima rispondeva alle domande che le erano state rivolte dalla difesa dell'imputato in sede di indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p., dichiarando di non avere mai avuto alcun tipo di rapporto sessuale con l'imputato e che «nessuno, né l'on. BERLUSCONI né altre persone, mi ha mai prospettato o anche solo suggerito la possibilità di ottenere denari o altre utilità in cambio di una disponibilità ad avere rapporti di carattere sessuale con l'on. Silvio BERLUSCONI. Posso aggiungere che, invece, ho ricevuto da lui, come forma di aiuto, vista la mia particolare situazione di difficoltà, alcune somme di denaro (nonché qualche regalo)»”,* il Tribunale conclude rilevando che le discrasie nel racconto della giovane svolto davanti al PM nell'estate dell'anno 2010 rispetto a quello effettuato ai difensori ed al dibattimento nell'ambito del processo nei confronti di MORA Dario + altri attengono, in particolare:

1. alle modalità di svolgimento delle serate ad Arcore;
2. alla conoscenza da parte dell'imputato della minore età della ragazza.

Osserva quindi che *“l'unico elemento della narrazione che rimane per contro immutato riguarda il profilo dell'assenza di qualsiasi tipo di rapporto sessuale tra la dichiarante e BERLUSCONI, ma tale dato è stato nettamente smentito da plurimi elementi di segno opposto...”*

La sentenza passa quindi a trattare dei **criteri di valutazione del materiale probatorio**, spiegando che *“l'attendibilità soggettiva ed oggettiva della EL MAHROUG si scontra, in alcuni casi, con reiterate enfattizzazioni o con le sovrapposizioni di particolari di contorno non riscontrati e, in altri casi, con dettagli non veritieri”*: circostanze che, unitamente alle *“diverse versioni nel tempo in contrasto tra loro”* fornite dalla teste nel tempo e agli *“interessi personali di ordine patrimoniale a mentire”* mostrati dalla stessa inducono il Tribunale a *“verificare con il massimo rigore la credibilità soggettiva della dichiarante e l'attendibilità del suo racconto”*, svolgendo un *“controllo sulla bontà del racconto ... particolarmente*

(C. Iocurto est.)

penetrante” e ricercando “il riscontro di altri elementi risultanti dall’istruttoria dibattimentale che ne confermino la valenza univoca”.

Tali **riscontri** vengono individuati nelle:

1. **risultanze dell’attività di intercettazione telefonica** (che secondo il Tribunale costituiscono *“una solida conferma dell’ipotesi accusatoria”*)³¹;
2. **deposizioni delle partecipanti alle serate** (a loro volta *“sottoposte ad un attento vaglio critico in ordine alla loro attendibilità, alla luce del compendio probatorio risultante dalle intercettazioni telefoniche e dagli accertamenti esperiti dalle forze dell’ordine a seguito delle perquisizioni eseguite il 14 gennaio 2011”*)³².

Dopo avere chiarito i criteri di valutazione e la ritenuta **utilizzabilità delle intercettazioni e dei tabulati telefonici**³³, richiamando la propria **ordinanza di ammissione delle prove del 23/11/11**, nei capitoli successivi³⁴ vengono analizzate alcune serate presso la residenza dell’imputato, attraverso le dichiarazioni testimoniali di alcune delle partecipanti; nell’ordine, vengono trattate:

- ✓ la serata del 19/9/10 (deposizione di TUMINI Melania);
- ✓ la serata del 12/7/10 (MAKDOUM Maria);
- ✓ la serata del 6/1/11 (TEATINO Natascia);
- ✓ la partecipazione di FADIL Imane ad alcune serate tra febbraio e settembre 2010;
- ✓ la serata del 22/8/10 (deposizione di Chiara DANESE e A B).

Nessuna delle serate aveva visto la partecipazione della EL MAROUGH, che – peraltro - non risulta avere avuto alcun rapporto né contatto di sorta con le partecipanti/testimoni sopra citate; la puntuale ricostruzione di quanto accaduto in quelle occasioni concorre dunque univocamente – secondo il Tribunale - a definire il

³¹ cfr. pp. 181-188 sentenza.

³² cfr. pp. 188-189 sentenza.

³³ Ad eccezione dei tabulati telefonici del dott. Pietro OSTUNI, di cui il Tribunale ha dichiarato l’inutilizzabilità *“in quanto prova acquisita in violazione dell’art. 4 L. 140/03 per mancanza di autorizzazione preventiva”*, con la precisazione che *“l’illegittima acquisizione... ne comporta l’inutilizzabilità nei confronti del solo imputato e limitatamente ai contatti risultanti con le utenze riconducibili al Presidente del Consiglio.”*

³⁴ cfr. pp. 189-245. sentenza.

(C. Locurto est.)

contesto in cui si inseriscono gli specifici fatti oggetto dell'imputazione di cui al capo B), in particolare per quanto concerne lo **svolgimento delle serate** (descritte in sentenza come di "*contenuto prostitutivo*") e **la remunerazione che le protagoniste ricevevano dall'imputato**.

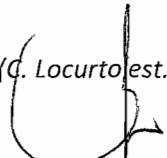
Quanto al primo profilo, vengono evidenziati gli **aspetti di natura sessuale delle attività che le giovani invitate svolgevano** - secondo un copione che sembrava ripetersi senza particolari variazioni, come già riferito dalla EL MAROUGH³⁵ al fine di intrattenere BERLUSCONI e i suoi ospiti uomini in quelle particolari occasioni³⁶: in sintesi, dopo la cena l'imputato conduceva le giovani donne (circa una ventina ogni volta) al piano sottostante, in una sala adibita a discoteca detta del "*bunga bunga*", dove si trovava anche un palo per la *lap dance* e le ragazze si esibivano in danze e "*spettacolini*" a contenuto sessuale³⁷; al termine della serata, alcune delle giovani trascorrevano la notte con l'imputato.

³⁵ "EL MAHROUG Karima ha riferito di non essere in grado di descrivere tutte le serate a cui partecipò, anche perché si svolgevano, in linea generale, sempre nello stesso modo (uguale menù, musica, balletti) con ospiti esclusivamente femminili, ad eccezione di FEDE Emilio e MORA Dario"

³⁶ Tutte le testimoni segnalano la presenza di Emilio FEDE, mentre MORA compare solo nel racconto della MAKDOUM e Carlo ROSSELLA in quello della TUMINI.

³⁷ TUMINI: "...la maggior parte delle ragazze si cambiò d'abito e qualcuna si travestì da poliziotta, da coccinella e da infermiera... la MINETTI si vestì da uomo, indossando una camicia e forse una cravatta, ma senza pantaloni... Le donne poi si esibirono in balletti sensuali ed ammiccanti vicino al palo della lap dance; qualcuna di loro si spogliò, rimanendo in slip e in reggiseno. Anche la MINETTI, che fin dall'inizio non indossava i pantaloni, rimase in culottes e bustino nero. Tutto era fatto per intrattenere e stimolare l'interesse di BERLUSCONI: vide dei baci e dei palpeggiamenti sul seno, sul sedere ed in mezzo alle cosce da parte del Presidente, oltre a dei contatti di tipo lesbico tra alcune ragazze"; MAKDOUM: "alcune ragazze si spogliarono ed andarono a sedersi sulle gambe di BERLUSCONI e di FEDE, facendosi toccare da loro tranquillamente e scoprendosi il seno."; TEATINO: "alcune ragazze si spogliarono, rimanendo in biancheria intima, altre indossarono dei costumi e ballarono; alcune ragazze si avvicinarono a FEDE e a BERLUSCONI che le toccarono sui seni e sulle parti intime; a loro volta alcune ragazze palpeggiarono le parti intime all'imputato ed a FEDE"; FADIL: "FAGGIOLI Barbara, MINETTI Nicole e un'altra ragazza cantavano; ad un certo punto le stesse si travestirono con una tunica nera ed un copricapo, facendo un balletto nel corso del quale si spogliarono, rimanendo in biancheria intima e dimenandosi sul palo da lap dance... tale Lisandra, attaccata al palo della lap dance, era intenta a danzare con un abito corto senza avere

(G. Locurto est.)



Queste ultime ricevevano una ricompensa maggiore rispetto alle altre, cui, comunque, BERLUSCONI, nel corso della serata, elargiva regali sotto forma di denaro o preziosi:

- ✚ **TUMINI Melania** ha ricordato che BERLUSCONI le aveva regalato due CD, tra i quali – come aveva scoperto nel tragitto verso casa - era nascosta *“una busta contenente la somma di 2.000,00 euro. composta da 4 banconote da 500”*, e *“ha aggiunto che, prima di andarsene da Arcore, sentì alcune ragazze parlare tra di loro di fermarsi per la notte; notò che quello era un momento molto ambito dalle giovani, nel senso che c'era rivalità e competizione; in particolare, la teste aveva percepito che «fermarsi a dormire rappresentava un'occasione per ottenere qualcosa in più rispetto a chi veniva mandata via, perché chi veniva mandata via era meno interessante agli occhi di BERLUSCONI»”*: parlandone poi con *“Nicole MINETTI aveva compreso che anche l'accesso alla carriera politica poteva esserne agevolata”*,³⁸
- ✚ **MAKDOUM Maria** ha raccontato che BERLUSCONI *“dopocena invitò gli ospiti a scendere per il «bunga bunga», spiegando che si trattava di un qualcosa di sessuale per cui chi avesse partecipato avrebbe ricevuto un compenso”*, e MORA

indosso gli slip” e a proposito di una successiva serata, nell'agosto 2010: “la Berardi cominciò a sollevare i vestiti insieme ad una delle gemelle De Vivo; poi scesero nella saletta sottostante dove la Berardi, travestita con una maglia del Milan e la maschera di Ronaldino, si esibì al palo della lap dance, facendo uno spogliarello e rimanendo in perizoma; a quel punto la Berardi si dimenò addosso a FEDE e BERLUSCONI, strusciando il seno e le natiche”; BATTILANA: “Durante la cena alcune ragazze si denudarono il seno, altre baciaron BERLUSCONI e giocarono a “ce l’hai” con le sue parti intime; altre ragazze si comportarono allo stesso modo con FEDE.[...] Quando andarono alla saletta del bunga bunga... MINETTI Nicole si esibì al palo della lap dance con un vestito a strappo, rimanendo completamente nuda con delle scarpe con i brillantini; anche altre ragazze si spogliarono parzialmente; alcune indossavano vestiti privi di tessuto in corrispondenza delle parti intime; le ragazze ballarono in modo sensuale davanti a FEDE e a BERLUSCONI, i quali erano seduti uno accanto all'altro; l'imputato baciava il seno alle ragazze, le toccava e si faceva toccare sopra i vestiti; in particolare, quando rimase nuda, la MINETTI andò a farsi baciare il seno da BERLUSCONI e poi gli porse il fondo schiena”. Del tutto analogo è il racconto della stessa serata (del 22/8/10i) reso da DANESE.

³⁸ *“...non era quella l'unica strada, ma... mi fece capire che poteva essere un modo per arrivare molto prima ai propri scopi”.*

(C. Locurto est.)

le aveva detto *"che se voleva fare spettacolo doveva pagare un prezzo, costituito dal vendere il proprio corpo a BERLUSCONI, FEDE o altre persone"*³⁹;

↳ **TEATINO Natascia** ha dichiarato che l'imputato aveva regalato *"alle ragazze delle borse e dei gioielli"*, e che era rimasta delusa, dal momento che si era *"recata ad Arcore aspettandosi di ricevere del denaro perché la sua amica Aris le aveva spiegato che, se avesse avuto dei rapporti sessuali con l'imputato, questi in cambio le avrebbe dato del denaro, senza peraltro specificarle la cifra esatta. La stessa Aris le aveva detto di avere avuto rapporti sessuali a pagamento con l'imputato, senza però indicarle il periodo né l'ammontare della somma, precisandole che egli aveva avuto rapporti sessuali con più donne contemporaneamente"*;

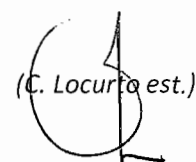
↳ **FADIL Imane** ha riferito di avere ricevuto da BERLUSCONI una prima volta una busta contenente 2.000 euro, e in altra occasione *"una busta contenente 5.000 euro in contanti"*; in seguito e di avere appreso in seguito *"da alcune ragazze, le quali confrontavano tra loro le elargizioni ricevute, che quelle che si fermavano la notte venivano remunerate con una maggiore quantità di denaro"*⁴⁰; in relazione ad uno degli episodi da lei citati (5/9/10), in motivazione si sottolinea che la conversazione telefonica delle h. 14.31 progr. n. 1078 del 6/9/10 tra MINETTI e FAGGIOLI comprova che una delle giovani⁴¹ che si erano fermate *"a dormire ad Arcore assieme alla stessa FAGGIOLI"* aveva ricevuto un compenso di 9.000 euro; la stessa teste ha anche riferito di una festa svoltasi il giorno precedente (4/9/10) sul *"lago di Lesa"*, cui erano presenti (oltre a BERLUSCONI e FEDE), la MINETTI, la FAGGIOLI, la BARIZONTE, una certa Catarina ed un pianista, nel corso della quale era stata evocata la vicenda di *"Ruby"*:

³⁹ *"nel locale sottostante, la Makdoum si esibì nella danza del ventre con un costume che le fu regalato da MORA Dario ed un'altra ragazza, in top e perizoma, ballò la samba; poi, alcune ragazze si spogliarono ed andarono a sedersi sulle gambe di BERLUSCONI e di FEDE, facendosi toccare da loro tranquillamente e scoprendosi il seno"*

⁴⁰ *"«Mi risulta che alcune ragazze si fermassero con BERLUSCONI per fare sesso, in quanto ho visto talune di loro rimanere ad Arcore mentre noi ce ne andavamo e perché poi ho sentito dei commenti sull'intimità trascorsa con il Presidente»... le giovani che rimanevano per la notte percepivano elargizioni come compenso per l'ulteriore attività sessuale svolta... AMARGHIOALE e la ragazza del Guatemala le raccontarono di essere state pagate per avere rapporti sessuali con BERLUSCONI"*

⁴¹ ESPINOSA Arisleida detta Aris.

(C. Locurto est.)



“In tale occasione Catarina ebbe un malore e BERLUSCONI si appartò con lei, mentre le altre ragazze commentavano le attenzioni che l'imputato riservava alla predetta; in particolare, la MINETTI si lamentò con la FAGGIOLI, dicendo «ma questa cosa vuole? E' arrivata adesso, Lui è nostro»; verso la fine della serata la citata Catarina si buttò addirittura giù dalle scale della villa, seminando scompiglio. La teste apprese anche dalla FAGGIOLI che «già c'è stato un casino di una ragazza tunisina che è stata fermata dalla Polizia a maggio, poi da quando è stata fermata dalla Polizia non è più venuta a nessuna festa perché si è scoperto che era minorenn»; le fece il nome di Ruby, precisandole che sembrava più grande della sua età, che era stata fermata con dei soldi, che fece intervenire il Presidente del Consiglio e che aveva dei filmati compromettenti delle serate di Arcore con cui avrebbe potuto creare dei problemi al Presidente; manifestava la sua preoccupazione per ciò che poteva emergere da eventuali dichiarazioni della ragazza la quale poteva mettere nei guai l'imputato e tutte le altre partecipanti alle serate.”

☞ **DANESE Chiara e B. A** hanno riferito che prima di cena furono portati vassoi pieni di anelli, offerti in regalo a tutte le ospiti.

Nel corso della dettagliata disamina del materiale probatorio relativo a queste vicende, la sentenza evidenzia altresì **l'inverosimiglianza delle deposizioni dei testimoni introdotti dalla difesa e taluni tentativi di inquinamento probatorio**; più specificamente:

- a fronte del racconto di Melania TUMINI (ritenuto “*del tutto lineare e convincente*” ed efficacemente supportato dalle risultanze delle attività tecniche di captazione e dalle conformi dichiarazioni rese da BATTARRA e VADALÀ, che ricevettero, all'epoca e nell'immediatezza, le confidenze dell'amica⁴²), i giudici rilevano “*il contrasto insanabile della deposizione resa da ROSSELLA Carlo*” e dispongono la conseguente “*restituzione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza in ordine al delitto di falsa testimonianza*”: analoga conclusione viene raggiunta con riferimento alle deposizioni di FAGGIOLI Barbara, VISAN Ioana, TOTI Elisa, LODDO Miriam, CIPRIANI D'ALTORIO Francesca, DE VIVO

⁴² Sui riscontri alla deposizione della TUMINI il Tribunale si sofferma alle pp. 195-202 della sentenza (intercettazioni telefoniche) e pp. 202-204 (deposizioni BATTARRA Valentina e VADALA' Maura).

(C. Locurto est.)

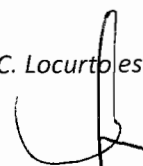
Eleonora, DE VIVO Concetta, GARCIA POLANCO Marystelle, RIGATO Giovanna, SKORKINA;⁴³

- la deposizione di Maria MAKDOUM (significativamente avallata, quanto all'attività di prostituzione posta in essere durante la serata del 12/7/2010, dal contenuto della conversazione telefonica in data 28.10.2010, progr. n. 1727 intrattenuta da FERRIGNO Carlo, cui la FADIL aveva confidato quanto accaduto) viene giudicata pienamente attendibile, a differenza di quelle rese da GARCIA POLANCO Maria Esther, VISAN Ioana e DE VIVO Eleonora, che – ad avviso dei primi giudici - *“hanno mentito, negando non solo la propria personale partecipazione ad attività di prostituzione, ma anche di avere visto scene di natura sessuale nel corso delle serate presso la residenza del Presidente del Consiglio”*;
- FADIL Imane (la cui deposizione sulla frequentazione delle serate ad Arcore e sul *“collaudato meccanismo di retribuzione dell'attività di prostituzione ripetutasi nel tempo in modo consuetudinario”* viene ritenuta attendibile in quanto riceve *“pregnante riscontro”* da una serie di intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a FEDE Emilio, MINETTE Nicole e MORA Dario) ha riferito che nella primavera del 2011 era stata convocata nello studio legale che all'epoca l'assisteva (unitamente alle gemelle DE VIVO) in relazione alle presenti vicende, il quale le aveva presentato tale *“Marco”*⁴⁴ che le aveva consegnato un *“telefono cellulare Nokia contenente una scheda telefonica intestata a persona sconosciuta”* dicendole che *“l'avrebbe chiamata al momento giusto su quel cellulare per andare là (sottintendendo Arcore), dove BERLUSCONI avrebbe sistemato tutto”*: lo aveva poi

⁴³ cfr. pp. 206-207 sentenza: *“Tali testimoni hanno descritto le serate da loro trascorse ad Arcore come dei semplici incontri conviviali, con cena, dopocena con musica e danze che si svolgevano nella saletta sottostante dotata di palo da «lap dance», senza alcuna connotazione di tipo sessuale. Tutte hanno decisamente negato di avere assistito a spogliarelli, toccamenti tra le ragazze o tra queste e l'imputato, o che qualche giovane rimanesse a dormire ad Arcore o si intrattenesse in intimità con BERLUSCONI in cambio di denaro... La circostanza che le ragazze presenti alla serata... abbiano invece ricevuto un corrispettivo in denaro viene riscontrato dal contenuto della conversazione telefonica intrattenuta dalla stessa CIPRIANI il 20/9/10, delle ore 13.49, progr. n. 210... nonché dal messaggio SMS inviato da DE VIVO Concetta alla sorella gemella Eleonora del 20/9/10, progr. n. 22...”*

⁴⁴ Poi identificato in GHANAYMI Saed, la cui deposizione è valutata dal primo giudice illogica e quindi totalmente inverosimile.

(C. Locurto est.)



incontrato diverse volte e in una di queste occasioni il predetto le aveva dato *“un appuntamento urgente presso l'aeroporto di Milano/Linate «in quanto vi era una convocazione nella residenza di Arcore con le ragazze per parlare delle proposte economiche da formulare a tutte le persone coinvolte nel c.d. scandalo delle cene di Arcore»”*.

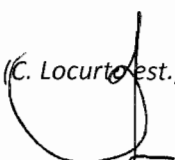
- anche nei confronti di Chiara DANESE e A. B. il Tribunale formula un giudizio di attendibilità, evidenziando come le stesse trovino riscontro in alcune captazioni telefoniche ed escludendo che la concordanza dei loro racconti possa essere *“frutto di un previo accordo tra le testimoni, finalizzato a danneggiare l'imputato, come pare abbia suggerito la difesa in sede di conclusioni, posto che tale ipotesi non ha trovato alcun appiglio nell'istruttoria dibattimentale svolta”*: di contro, *“le dichiarazioni rese da alcuni partecipanti alla medesima serata che hanno diversamente riferito di non avere assistito ad alcuna scena a sfondo sessuale sono certamente menzognere”*, come si desume anche dalla discordanza delle loro versioni (*“artificiosamente tese ad eliminare ogni connotazione sessuale ai comportamenti delle ospiti e del padrone di casa”*), che si risolve in una conferma del racconto offerto delle due giovani⁴⁵.

In questa cornice si colloca quello che il Tribunale definisce come ***“il sistema prostitutivo”*** instaurato presso la residenza dell'imputato ad Arcore, cui è dedicato il capitolo successivo della motivazione.

Lo svolgimento delle serate elencate nel capo d'imputazione viene ricostruito sulla base delle iniziali dichiarazioni di Karima EL MAHROUG, ritenute sorrette dal *“pregnante riscontro”* delle testimonianze di Melania TUMINI, Maria MAKDOUM, Natascia TEATINO, Imane FADIL, Chiara DANESE e A. B., cui si aggiungono quelle degli operatori dei servizi sociali (Eva BRIVIO, Elisabetta GIRIBALDI, Gigliola Carla GRAZIANI e Pasqualina GIALLONGO) che avevano ricevuto

⁴⁵ Il Tribunale, alle pp. 244-245 della sentenza, pone in rilievo le contraddittorietà delle deposizioni dei testi di difesa RONZULLI Licia, CERIOLI Renato, ROSSI Maria Rosaria, BRUNAMONTI Lorenzo, PURICELLI Giorgio, LOSI Simonetta. In ordine alla statuetta lignea fatta girare tra i commensali la sera del 22.8.2010, della quale tutti – tranne ROSSI Maria Rosaria – ammettono l'esistenza; solo alcuni ricordano l'organo sessuale in erezione (mentre altri non ne fanno menzione o, come il teste BRUNAMONTI, ne escludono la presenza).

(C. Locurto est.)



in precedenza le confidenze della giovane marocchina a proposito delle serate trascorse in quella villa e dei regali ricevuti dall'imputato. In particolare, spiega il primo giudice che *"l'attività svolta durante il dopocena, così come descritta, deve essere inquadrata nella tipologia giuridica degli atti sessuali e che questi fossero posti in essere dalle ragazze a fronte dell'aspettativa di una retribuzione correlata al compimento degli stessi e che veniva effettivamente corrisposta all'esito della serata"*; precisa altresì che *"il pernottamento presso la dimora dell'imputato era certamente ambito dalle giovani che ottenevano in tal modo una maggiore remunerazione"*, giungendo alla conclusione che *"il maggior guadagno fosse necessariamente ancorato al compimento di ulteriori atti sessuali"*.

Viene quindi evidenziato che gli **"ingenti guadagni"** tratti dalla EL MAHROUG dalla **partecipazione a quelle serate** sono attestati dalle dichiarazioni dei testimoni che hanno notato come ella disponesse di notevoli somme in contanti⁴⁶, dalla somma trovata in possesso dell'autore del furto commesso in danno della predetta in data 1/5/10⁴⁷ e da quanto rilevato dalle forze dell'ordine all'atto del controllo della minore a Genova il 22/9/10.⁴⁸

Ulteriori riscontri vengono tratti dai seguenti elementi:

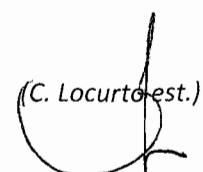
- dall'esito delle perquisizioni eseguite il 14/1/11 presso le abitazioni di ESPINOZA Arisleida, GUERRA Barbara, TOTI Elisa, VISAN Ioana, BERARDI Iris, SORCINELLI Alessandra e GARCIA POLANCO Maria Esther, che portarono al rinvenimento di banconote da 500 euro (*"ossia di taglio identico a quelle ricevute da EL MAHROUG Karima come corrispettivo della sua partecipazione alle serate di Arcore"*), e di *"buste bianche che recavano a margine l'indicazione di un numero corrispondente alla quantità di denaro sequestrato presso le rispettive abitazioni di GUERRA Barbara, TOTI Elisa, VISAN Ioana e BERARDI Iris"*;
- dall'accertata residenza di alcune della partecipanti alle serate in *"abitazioni site a Milano in via Olgettina n. 65"* i cui canoni di locazione venivano pagati

⁴⁶ SAMARATI Massimo, Caroppo Stefano, PASQUINO Caterina, Villa Giuseppe, RANDAZZO Grazia, PENNUTO Giuseppe.

⁴⁷ 5.500 euro in contanti.

⁴⁸ In tale occasione *"la minore fu trovata in possesso della somma contante di 5.070 euro, di cui dieci banconote da 500 euro, che ritirò a Milano accompagnata da SILVESTRI Vincenzo."*

(C. Locurto est.)



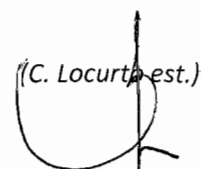
dall'imputato (*"alcuni immobili risultavano di fatto occupati da BERARDI Iris, TOTI Elisa, Espinosa, VISAN Ioana, GARCIA POLANCO, nonostante i relativi contratti di affitto fossero intestati a MINETTI Nicole"*);

- dal fatto che *"alcune delle assidue partecipanti alle serate e precisamente GUERRA Barbara, SORCINELLI Alessandra, TOTI Elisa, CIOFFI M. Letizia, FAGGIOLI Barbara, YUSHCHAK Marianna e SKORKINA Raissa risultavano intestatarie di autovetture materialmente acquistate dall'imputato"*;
- dall'esito delle indagini svolte in ordine ai gioielli sequestrati a Karima EL MAHROUG il 28/10/10 ed il 14/1/11. In proposito si evidenzia che *"alcuni gioielli della stessa marca furono rinvenuti anche durante le perquisizioni nei confronti di BERARDI Iris e di MINETTI Nicole"* e che la collana marca Re Carlo sequestrata a DE CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle, che EL MAHROUG Karima rivendicò come propria, in quanto regalata dall'imputato, risulta acquistata in stock dalla Digitalia'08 s.r.l., società riconducibile all'imputato; si precisa inoltre che ulteriori gioielli di marca Recarlo furono poi rinvenuti in occasione delle perquisizioni eseguite il 14 gennaio 2011 nei confronti Berardi Iris, Sorcinelli Alessandra e Toti Elisa.

Queste circostanze *"di natura oggettiva"*, secondo il Tribunale, depongono non solo a favore *"dell'attendibilità del racconto effettuato dalla minore nell'estate del 2010, ma anche del meccanismo retributivo delle giovani donne a fronte di prestazioni sessuali con monili e gioielli - anche di un certo valore - con autovetture, con la disponibilità di appartamenti in via Olgettina n. 65 e con utilità quali contratti di lavoro in Mediaset, così come desumibile dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche"*; inoltre, *"la natura prostitutiva delle serate presso la residenza del Presidente del Consiglio emerge chiaramente anche dal tenore esplicito dei colloqui intercorsi tra le protagoniste le quali percepivano un maggior compenso quando rimanevano la notte ad Arcore"*.

A conforto di tali conclusioni vengono passate in rassegna (e riportate integralmente o per ampi stralci), le risultanze delle **intercettazioni telefoniche**:

- progr. 1375 del 20/9/10 h. 12:06, utenza di GARCIA POLANCO Maria Esther (*"in cui la predetta commenta con MINETTI Nicole la serata del 19/9/10 a cui prese parte TUMINI Melania"*);

(C. Locurto est.)


- progr. 1389 del 20/9/10 h. 13.01, stessa utenza;
- progr. 23 del 20/9/10 h. 02:49 tra BARIZONTE Lisa e MINETTI Nicole (contenente *"analoghi commenti"* sulla medesima serata);
- progr. 210 del 20/9/10 h. 13:49, utenza in uso a CIPRIANI Francesca (in cui Giovanna RIGATO, parlando con la CIPRIANI, *"commentava il fatto che BERLUSCONI aveva elargito del denaro a tutte le partecipanti"* alla serata di cui sopra; la CIPRIANI, peraltro, si lamentava del fatto di avere ricevuto la stessa somma delle altre, nonostante che *"Elena e Ludovica"* fossero entrate *"insieme"* nella stanza, mentre lei era entrata *"dopo, da sola"*: cosa che le ha guadagnato comunque un bracciale d'oro con un *"diamantino piccino"*).

Segue un elenco di intercettazioni da cui il Tribunale trae il convincimento della **falsità delle deposizioni rese da alcune testimoni**, partecipanti alle serate, le quali hanno negato di essersi prostituite presso la residenza dell'imputato.

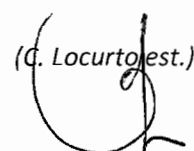
Viene ritenuta falsa la deposizione resa da Barbara FAGGIOLI (*"la quale ha negato di essersi prostituita presso la residenza dell'imputato"*), in quanto contraddetta dalle seguenti captazioni:

- sms inviato da Nicole MINETTI alla FAGGIOLI il 2/8/10 h. 20:08;
- sms inviato da Nicole MINETTI il 3/8/10 h. 15:08;
- progr. 1078 del 6/9/10, utenza in uso a Nicole MINETTI;⁴⁹
- progr. 2074 del 19/9/10 h. 16:34, stessa utenza;⁵⁰
- progr. 1232 del 9/10/10 h. 21.34, utenza in uso a Barbara FAGGIOLI;⁵¹
- progr. 2740 del 25/10/10, h. 20:48, tra Barbara FAGGIOLI e Nicole MINETTI;⁵²

⁴⁹ *"...rende evidente la presenza della FAGGIOLI alla serata del 5.9.2010 assieme a FADIL Imane"*.

⁵⁰ Nicole MINETTI spiega a Melania TUMINI *"quello che avrebbe dovuto aspettarsi dalla serata"* e precisa: *"ci sono varie tipologie di... persone: c'è la zoccola, c'è la sudamericans, che non parla neanche l'italiano e viene dalla favelas, c'è quella un po' più seria, c'è quella...via di mezzo, tipo BARBARA FAGGIOLI, e poi ci sono io, che...faccio quel che faccio, capito?"*;

⁵¹ Il Tribunale spiega che la teste ha confermato che quando diceva a Nicole MINETTI dice *"di essere rimasta con solo 1000 euro «quindi devo fare cassa. Per forza», intendeva proprio chiedere un aiuto economico al Presidente del Consiglio;*

(C. Locurto test.)


- sms n. 2654, 2655, 2663, utenza di Barbara FAGGIOLI, con Nicole MINETTI;
- progr. 2663 del 26/10/10, h. 01.39.⁵³

Analogo giudizio di falsità viene formulato in ordine alle testimonianze di:

- Elisa TOTI ⁵⁴, richiamando la conversazione con la propria madre progr. n. 50 del 9/1/11, h. 20:09⁵⁵;
- Roberta BONASIA, in merito alla serata del 22/8/10 e all'effettiva natura dei suoi rapporti intrattenuto con l'imputato⁵⁶, alla luce delle telefonate progr. 682, h. 10.01 (utenza BONASIA)⁵⁷ e progr. 1824 del 13/8/10 h. 15:28 con Dario MORA;
- Eleonora e Concetta DE VIVO, laddove hanno negato di avere avuto rapporti sessuali a pagamento con l'imputato, sulla base del contenuto del sms inviato dalla seconda il 20/9/10 h. 12:31 e della sua conversazione telefonica con "Iris" progr. 220 del 23/9/10 h. 11:32, nonché del dialogo tra Emilio FEDE e Nicole MINETTI progr. 317 del 26/9/10 h. 17:52 (utenza di FAGGIOLI Barbara).

⁵² La FAGGIOLI, mentre si reca ad Arcore insieme con Barbara GUERRA, racconta alla MINETTI *"di avere detto al suo fidanzato: «Gianlù, ti dispiace se vado a trombare un attimo?»"*.

⁵³ La FAGGIOLI *"si lamentava ancora di avere dovuto chiedere all'imputato di pagarla perché questi mostrava di non averne l'intenzione..."*.

⁵⁴ In particolare laddove ha negato di avere ricevuto da BERLUSCONI denaro in cambio di prestazioni sessuali, ma non ha saputo spiegare il *"motivo per cui avesse percepito 6.000 €. e perché era tra le «preferite»"*, come si desume dalla conversazione citata: inoltre il canone di affitto dell'appartamento alla stessa in uso in via Olgettina n. 65 *"veniva corrisposto dall'imputato il quale aveva anche comprato alla giovane un'autovettura Mini Ray, oltre a garantirle un contratto in Mediaset"*.

⁵⁵ Nella telefonata Elisa confida alla madre, che le chiede *"quanto v'ha dato ?"* che ha dato *"cinque, più quell'altri mille quindi sei"* e che *"l'importante è che lui, ecco ...ci consideri...tra le ...le preferite"*.

⁵⁶ La teste ha raccontato *"di avere partecipato ad una serata elegante in cui non vide alcuna statuetta di Priapo durante la cena, pur non essendosi mai allontanata dal tavolo da pranzo, e di non avere visto nessuno spogliarsi successivamente nella saletta sottostante ove scese con le altre". "...ha inoltre dichiarato di avere partecipato a circa tre o quattro serate ad Arcore e che, per quanto a sua conoscenza, le giovani ospiti femminili non percepivano del denaro per pernottare alla Villa, né per avere rapporti sessuali con l'imputato. Ha, infine, negato di essersi fermata a dormire ad Arcore"*.

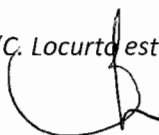
⁵⁷ La teste racconta al fratello di essersi fermata a dormire ad Arcore nella notte tra il 20 e il 21/9/10.

La motivazione evidenzia poi le **ragioni di interesse economico che concorrono a formulare un giudizio di inattendibilità delle testimonianze** rese dalle giovani che avevano preso parte a quelle serate, a partire dalle gemelle DE VIVO, in capo alle quali viene ravvisato *"un personale ed attuale interesse di natura patrimoniale a non dire il vero"* in quanto:

"oltre ad avere percepito dall'imputato compensi di varia natura (denaro, gioielli) durante il periodo della loro frequentazione della residenza di Arcore... hanno, inoltre, ricevuto ingenti somme di denaro, anche durante lo svolgimento del presente dibattimento. In particolare, DE VIVO Concetta dimora in un appartamento il cui canone di affitto è interamente pagato da BERLUSCONI e, dalla documentazione bancaria in atti, risulta che soltanto nei mesi di luglio ed ottobre 2011, l'imputato ha bonificato sul conto corrente riconducibile a DE VIVO Enzo, padre delle gemelle, in due soluzioni la somma complessiva di 72.000 euro. Quest'ultimo ha dichiarato di avere acconsentito, su richiesta delle figlie, a ricevere sul proprio conto i due bonifici provenienti da BERLUSCONI per evitare pettegolezzi in banca, aggiungendo che le stesse avevano intenzione di utilizzare il denaro per avviare un'attività."

Analogo interesse il Tribunale ravvisa anche in altre ragazze:

"le testimoni AMARGHIOALE Ioana Claudia, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, LODDO Miriam e BARIZONTE Lisa hanno dichiarato di avere ricevuto - e di ricevere tutt'ora, in costanza del presente dibattimento - da BERLUSCONI 2.500 euro ogni mese, a cominciare dall'anno 2011; COSTANZO Valentina ha riferito di avere ricevuto dall'imputato un bonifico di 40.000 euro già il 19.5.2010; MOLENA Cinzia ha dichiarato che alle sue esigenze di vita provvede lo stesso imputato, posto che la stessa frequenta l'università ed usufruisce solo di un rimborso spese; VISAN Ioana ha riferito che l'imputato provvede al suo mantenimento, versandole delle somme di denaro, oltre a pagarle l'affitto dell'appartamento in cui vive, per il tramite di SPINELLI Giuseppe, suo fiduciario; SKORKINA Raissa ha riferito di avere ricevuto, tra la fine del mese di marzo ed inizio aprile 2010, 11.000 euro in un'unica soluzione -con un bonifico proveniente dall'imputato- oltre a richiedere al predetto SPINELLI 5.000 euro. in contanti il 27/9/10 (v. conversazione telefonica di cui al progr. 79 delle h. 10:24 sull'utenza in uso a SKORKINA Raissa), dopo avere partecipato alla serata a cui presenziò TUMINI Melania; la testimone TREVAINI

(C. Locurto est.)


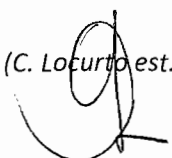
Silvia, oltre ad avere ricevuto bonifici nell'anno 2009 per l'importo complessivo di euro 80.000, ha percepito dall'imputato anche il denaro occorrente per acquistare il 23/3/09 un appartamento sito in pieno centro a Milano, in Piazza Santo Stefano, per il prezzo di oltre 700 milioni di euro".

*"Il versamento mensile di 2.500 euro a favore delle testimoni sopra indicate" - conclude il primo giudice - "deve essere logicamente messo in correlazione con la **comprovata convocazione ad Arcore di tutte le ragazze da parte dall'imputato, dopo le perquisizioni effettuate il 14/1/11 presso le abitazioni dove dimoravano alcune delle giovani partecipanti alle serate.**"*

Prosegue la motivazione evidenziando che dalle intercettazioni telefoniche emerge che le testimoni erano state *"convocate ad Arcore per parlare con gli avvocati proprio della vicenda c.d. Ruby... e non a caso, le elargizioni in denaro iniziarono proprio nell'anno 2011. Tali versamenti di denaro - posti in essere con cadenza mensile ed a tempo indeterminato, a favore di soggetti inseriti nelle liste testimoniali dell'accusa e della difesa - non possono di certo essere ancorati ad un preteso risarcimento per la risonanza data dagli organi di stampa alla vicenda, come sostenuto da alcune testimoni e dallo stesso imputato, essendo provato il contesto prostitutivo in cui presero parte attiva molte delle testi sentite in udienza, per cui non pare nemmeno configurabile la sussistenza di un preteso danno"*. A questo proposito in motivazione è richiamata - tra le altre - la telefonata progr. 770 del 15/1/11 h. 11:27, utenza in uso a Barbara FAGGIOLI, in quanto *"emblematica del fatto che la convocazione proveniva dallo stesso imputato, che alla riunione dovevano presenziare gli avvocati e che l'argomento riguardava proprio le perquisizioni eseguite"*. A conferma delle erogazioni da parte dell'imputato a favore delle giovani sono richiamate altresì la deposizione di Giuseppe SPINELLI e le indagini bancarie.

Traendo le conclusioni di quanto fin qui riassunto, il capitolo si chiude affermando che i testimoni FAGGIOLI Barbara, BARIZONTE Lisney, VISAN Ioana, TOTI Elisa, MOLENA Cinzia, FERRERA Marianna, FERRERA Manuela, LODDO Miriam, AMARGHIOALE Ioana Claudia, CIPRIANI D'ALTORIO Francesca, DE VIVO Eleonora, DE VIVO Concetta, GARCIA POLANCO Mary Esther, RIGATO Giovanna, SKORKINA Raissa, BONASIA Roberta, ROSSI Maria Rosaria, RONZULLI Licia, CERIOLI Renato,

(C. Locurto est.)



BRUNAMONTI Lorenzo, MARIANI Danilo, LOSI Simonetta e APICELLA Mariano hanno mentito nel riferire *“di non avere mai assistito a scene di natura sessuale a favore dell'imputato, né alla corresponsione di somme di denaro o di altre utilità alle giovani donne partecipanti alle serate a Villa San Martino”*; ciò hanno fatto, secondo il Tribunale, *“in ragione di personali vantaggi economici e di carriera loro derivanti da deposizioni compiacenti.”*

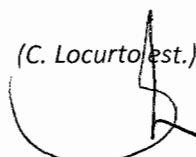
La motivazione affronta quindi il tema della **prostituzione di Karima EL MAHROUG ad Arcore**, esponendo in primo luogo gli elementi da cui si desume che la prima serata della giovane a Villa San Martino fu quella del 14/2/10, in occasione della quale fu accompagnata da Emilio FEDE⁵⁸; prosegue quindi richiamando le prove dello svolgimento, da parte della minore, di attività di meretrice prima ancora di iniziare a frequentare Arcore:

- le sue condizioni vita nel periodo in questione (su cui analiticamente si sofferma la motivazione laddove ricostruisce le vicissitudini di Karima EL MAHROUG prima e dopo il suo arrivo a Milano);
- i suoi rapporti con alcune prostitute, quali IRIARTE OSORIO e DE CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle;
- le sue confidenze a DE CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle in ordine al fatto di fare la *“escort”*;
- il commento della ragazza con il suo amico PASSARO Antonio sulle proprie fonti di guadagno, nella conversazione telefonica di cui al progr. 919 del 15.12.2010 ore 15.53 sull'utenza di EL MAHROUG Karima)⁵⁹.

⁵⁸ Il Tribunale spiega che le dichiarazioni rese sul punto dalla EL MAROUGH godono – tra l'altro - del riscontro derivante dai tabulati telefonici. Aggiunge altresì che il teste Brig. C. SORRENTINO Luigi, all'epoca addetto alla scorta di Emilio FEDE, *“ha riferito di avere visto, attraverso le vetrate di Villa San Martino, la sera del 14 febbraio 2010, alcune ragazze passeggiare in baby doll di colore rosso. Lo stesso ha dichiarato, inoltre, di avere accompagnato, oltre a FEDE, anche due ragazze presso la residenza dell'imputato, ma non ha saputo precisare se una di queste fosse proprio EL MAHROUG Karima”*.

⁵⁹ p. 34 trascrizione: *“ti devi fidare solo del tuo culo e del tuo pene e della tua figa, in questo caso, caso mio. Perché sono le uniche tue fonti di guadagno e le uniche persone che non ti tradiscono mai”*.

(C. Locurto est.)



Secondo il Tribunale, lo svolgimento di attività di prostituzione – pur se “*comprensibilmente*” negata dall’interessata – è provata da plurime e convergenti risultanze probatorie che di Karima EL MAHROUG attestano invece “*lo stabile inserimento... nel collaudato sistema prostituivo di Arcore, fin dalla prima serata del 14/2/10*”.

In questo senso la motivazione elenca:

- ✓ le confidenze fatte da Karima EL MAHROUG a Caterina PASQUINO durante il periodo di convivenza; il Tribunale richiama un sms inviato dalla PASQUINO all’isp. ALBANESE in data 19.1.2011 e le sommarie informazioni testimoniali rese dalla stessa in data 7.7.2010 (confermate in dibattimento) circa le confidenze che EL MAHROUG le aveva fatto di essere molto amica del Presidente del Consiglio e di avere fatto sesso con lui, pur precisando che la teste ha sempre ribadito di non aver mai creduto alla ragazza;
- ✓ la conversazione tra Karima e Antonio PASSARO progr. 836 dell’8/9/10 h. 17:27, utenza in uso a Karima EL MAHROUG, nel corso del quale, riferendosi alla ragazza napoletana che chiamava BERLUSCONI “Papi”, Karima EL MAHROUG dice : “*No, no, la napoletana è un’altra cosa. Io sono un’altra ... quella è la pupilla io sono il culo*” (alla luce di tale dialogo il Tribunale osserva che il testimone era perfettamente al corrente della natura dei rapporti intercorsi tra la ragazza e l’imputato; sulla base della stessa conversazione e di quella intercettata il 15.12.2010 alle ore 15.53 progr. 919, il primo giudice trae poi convincimento della falsità e reticenza del teste PASSARO in ordine alla sua consapevolezza della minore età di Karima EL MAHROUG, , disponendo quindi la trasmissione degli atti al PM anche in relazione alla sua deposizione);
- ✓ gli sms⁶⁰ e le conversazioni⁶¹ del 6-7/10/10 tra Serena FACCHINERI e Luca RISSO⁶², che aveva accompagnato Karima presso lo studio dell’avv. GIULIANTE⁶³, dove era stata “*sottoposta ad un «interrogatorio» in merito al contenuto delle dichiarazioni rese dalla stessa davanti ai pubblici ministeri nell’estate del 2010, alla presenza*

⁶⁰ sms progr. 5667 h. 22.43; progr. 56829 h. 23:42; progr. 5681.

⁶¹ progr. 5693 delle h. 00:39 del 7/10/10, utenza in uso a RISSO

⁶² All’epoca RISSO, legato sentimentalmente alla FACCHINERI, aveva allacciato una relazione clandestina con la EL MAROUGH, che si trovava a Genova.

⁶³ “difensore di MORA Dario che rappresentava anche gli interessi di MORA Diana a prendere in affidamento la ragazza”

(C./Locurto est.)


dell'avv. Luca GIULIANTE, MORA Dario e un «emissario di Lui»⁶⁴.

In quella occasione – si legge in sentenza - *“fu concordata... la linea che EL MAHROUG Karima avrebbe dovuto seguire e la stessa contrattò la somma che l'imputato avrebbe dovuto pagare, come emerge in modo inequivocabile”* dalla conversazione tra la minore e Luca RISSO, progr. 5845 del 7/10/10 h. 19:21, di cui appare utile riportare un passaggio:

“Donna - Ascolta una cosa: mi sono sentita con... con lui...

Uomo (R) - Mhm. Chi è “lui”?

Donna - “Lui”. “Lui”.

Uomo (R) - “Lui”, lui? “Lui”... il grande?

Donna - Lui... Gesù. Comunque...

Uomo (R) - Eh.

Donna - ... mi sono sentita con lui, che m'ha chiamato...

Uomo (R) - Eh.

Donna - ... m'ha chiamato proprio... mhm... tre minuti fa, poi dopo m'ha chiamato RUBA. Mi ha detto che... mhm... s'è sentito con... con LELE, che io ho fatto... ho scritto tutte le cose con... l'avvocato e mi ha detto... che ha saputo che ho detto... tante cose. Gli ho detto: «Guarda, io ho detto tante cose, ma ne ho nascoste tantissime -gli ho detto- tutte quelle che ho detto le ho dette per un semplice motivo, che ero... messa davanti all'evidenza, non potevo negare», mi fa: «Ma noi non siamo in pericolo, noi siamo in difficoltà -mi fa- però sono cose da superare», gli ho detto: «Sì, però io ti volevo fare un'altra domanda -gli ho detto- che... quella che mi interessa di più», mi fa: «Dimmi», gli ho detto: «Cioè, io voglio che, almeno, da tutta questa situazione, io ne esca con qualche cosa perché, di tutta la situazione... cioè, sinceramente non... non me ne frega niente», lui fa: «È normale», gli ho d... lui mi fa in... aveva detto un detto strano, mi ha detto: «Quando il mare è in tempesta, non è che le... le persone si lasciano... si lasciano soccombere»... boh,

⁶⁴“Quanto al contenuto del colloquio intercorso nello studio dell'avvocato GIULIANTE, risulta chiaro dal tenore della... conversazione telefonica che l'argomento fosse, in particolare, lo svolgimento delle serate trascorse dalla minore ad Arcore, atteso che **«siamo alle scene hard con il P»** [Presidente -ndr-] e che **«lei forse è meno di tutte le altre però»**”

una cosa del genere mi fa -cioè- è normale. «La mia proposta che t'avevo fatto prima, resterà sempre la stessa»..

Uomo (R) - [...].

Donna - ...«Però, io, se ho fatto... se ho fatto quello che ho fatto e volevo sapere quello che hai detto era solam... semplicemente per te, non per me, perché di situazioni così ne ho avute tantissime e ne sono uscito sempre... intoccabile -mi fa- ma l'ho voluto sapere perché non volevo che tu uscissi, più che altro, in cattiva luce e la stessa storia -mi fa- del fatto di volerti mettere un altro nome o un altro cognome. Cioè, perché volevo che tu non venissi mai messa in cattiva luce o come una che ti prostituisci per il... per... per me, come tu... [...] la gente -mi fa- perché appena vedono un cambiamento tuo economico, capiscono che, comunque... te lo fai», gli ho detto: «No, va beh, cioè... credo che in quello non... non ci arriveremo...», mi fa: «No, non ci arriveremo con l'aiuto del GIULIANTE e con l'aiuto di altri avvocati che poi metterò io perché, comunque -mi fa- il parlare con questo Giudice -mi fa- non ci penso neanche, da come me ne... me ne ha parlato il GIULIANTE -mi fa- ma neanche mi tocca perché, comunque, di gente che spara cazzate su di me ce ne stanno tante e di... e di mentire e pagare persone per smentire... cioè, c'ho la capacità di farlo perché, come di... come dici tu e come mi chiami tu, che mi chiami Gesù, Gesù può fare tutto». Poi ci siamo messi a ridere. Gli ho detto: «Sì, l'importante a me è che quella... quella cosa lì, che tu mantieni la tua promessa», mi fa: «lo, ogni promessa che ho fatto, con te l'ho sempre mantenuta e hai avuto modo di vederle», gli ho detto: «Sì, sì, sì, lo so», mi fa: «Sei andata a prendere... mhm... le cose che ti ho lasciato da SPINELLI?», gli ho detto: «Guarda, io sono andata il martedì... e sono tornata il mercoledì -gli ho detto- però sono arrivata il martedì di sera, perciò lo studio era già chiuso, e il mercoledì sono andata ma il... il signor SPINELLI non c'era [...] studio», mi fa: «E quando pensi di andare?», gli ho detto: «Guarda, la situazione, per il momento, è troppo critica perché -gli ho detto- cioè, non so se sono controllata o meno però... LELE si era incazzato ieri, che ero andata a Milano; stessa cosa anche il GIULIANTE, che m'ha chiamato e m'ha detto di evitare di andare a Milano», mi fa: «Guarda, se riesci a stringere i denti fino al primo di Novembre, sarà la miglior cosa -mi fa- vedi cosa puoi fare. Ti puoi accontentare anche di... di... di quel poco che hai, però sai che il primo Novembre te lo puoi godere, piuttosto che andarti a chiudere di nuovo e avere mille difficoltà e altri interrogatori da cui non puoi uscirne», gli ho detto: «Va

beh, allora farò così» [...] gli ho detto: «Guarda, non me ne frega niente di tutta la situazione, né di quello che può succedere -gli ho detto- ma l'importante è che io posso passare per tutto quello che vuoi, per -gli ho detto- per prostituta, per... pazza, per quello che vuoi, l'importante è che ne esco con qualche cosa», mi fa: «No, tu non devi assolutamente pensare di uscirne come prostituta e neanche come pazza»... cioè, «però, io, la ma... la... la promessa la mantengo, come ho sempre fatto», gli ho detto: «Bene». E basta."

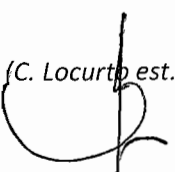
In ragione del "contenuto chiaro, netto ed inequivoco delle intercettazioni telefoniche" la sentenza conclude che **anche EL MAHROUG Karima ha mentito**; più precisamente:

- dopo avere ammesso di avere incontrato l'avv. GIULIANTE presso lo studio legale, alla presenza di MORA Dario e RISSO Luca, ha mentito negando la presenza dell'"emissario di Lui", sostenendo che il legale voleva soltanto avere delle precisazioni in merito al contenuto delle dichiarazioni da lei rese ai pubblici ministeri per accertarsi che non sussistessero delle pretese incompatibilità tra la difesa di MORA e la propria;
- costretta ad ammettere che nella conversazione del 7.10.2010 stava parlando con RISSO proprio dell'incontro con l'avv. GIULIANTE, ha aggiunto falsamente di avere detto tante menzogne allo stesso legale e di avere millantato con RISSO di poterne uscire in cambio di soldi.

Per contro, il primo giudice ritiene che Karima EL MAHROUG non avesse "alcun ragionevole motivo" per mentire né all'avv. GIULIANTE, né a RISSO, "tenuto conto che quest'ultimo presenziò all'incontro con il legale e l'"emissario di Lui" per cui era certamente al corrente degli accordi, anche solo di massima, raggiunti".

A conforto di tali conclusioni, evidenzia poi un'altra circostanza: il rinvenimento, nel p.c. sequestrato alla giovane il 14/1/11, di un file creato il 2/10/10 h. 18.50.04 (ossia quattro giorni prima dell'incontro con l'avv. GIULIANTE) contenente "un promemoria di quanto avrebbe raccontato al legale, come peraltro dichiarato dalla stessa"⁶⁵ e in

⁶⁵ Nel dibattimento del separato processo a carico di Dario MORA + altri la giovane ha precisato di avere redatto quel documento su richiesta dell'avv. GIULIANTE al fine di riassumere il contenuto delle dichiarazioni da lei rese al PM.

(C. Locurto est.)


gran parte corrispondente a quanto dichiarato dalla minore al PM nell'estate precedente.

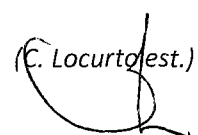
La ricostruzione cronologica della vicenda e il contenuto delle intercettazioni telefoniche convincono il Tribunale della falsità anche della deposizione di Serena FACCHINERI (in particolare laddove –a fronte del contenuto del sms progr. 56829- ha negato di essere stata messa al corrente di quanto accaduto la sera del 6/10/2010), per la quale è stata conseguentemente disposta la trasmissione degli atti al PM; con riferimento alla posizione dell'avv. GIULIANTE, il primo giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ai sensi dell'art. 391, bis c. 6, c.p.p..

A proposito della presenza all'incontro presso lo studio dell'avv. GIULIANTE di un "emissario di Lui", la motivazione evidenzia che *"era certamente presente... una persona riconducibile all'imputato, atteso che MINETTI Nicole e POLANCO Mary Esther mostravano di essere perfettamente a conoscenza del fatto che la minore avesse rivelato all'autorità giudiziaria il contenuto prostitutivo delle serate ad Arcore fin dal 17/10/10, in un momento in cui le indagini preliminari erano ancora in corso ed il primo articolo sul c.d. scandalo Ruby non era ancora stato pubblicato"* (sarebbe infatti uscito il 26.10.2010): *"tale informazione poteva dunque essere stata rivelata soltanto da persone gravitanti nell'orbita del Presidente del Consiglio dei Ministri, posto che fu lo stesso imputato a comunicarla alla Polanco, chiedendo ad alcune ragazze di andare presso la sua residenza quella sera proprio per parlare della questione Ruby"* (in proposito la sentenza richiama la conversazione progr. 5482 del 17/10/10 h. 12:01 utenza in uso a MINETTI Nicole, e la telefonata progr. 5504 dello stesso giorno h. 18.18 – medesima utenza - da cui emerge che Nicole MINETTI si recò dall'avv. GIULIANTE per parlare della *"questione Ruby"*, e che all'incontro di Arcore del 17/10/10 prese parte anche Emilio FEDE).

La motivazione propone quindi le seguenti considerazioni:

"Sulla base di tali elementi emerge, dunque, in modo palese la pregnante attività di inquinamento probatorio attuata dall'imputato, atteso che lo stesso, dopo avere arbitrariamente raccolto delle informazioni per mezzo dell'avv. GIULIANTE, incontrava i diretti interessati (alcune partecipanti alle serate tra cui MINETTI

(C. Locurto fest.)



Nicole e FEDE Emilio), proprio per discutere degli elementi che lo riguardavano di cui disponeva l'autorità giudiziaria a seguito delle dichiarazioni rese dalla EL MAHROUG.

Deve, inoltre, rilevarsi che il Vice Questore Aggiunto BERTOLI Giorgio rinveniva nel corso delle perquisizioni effettuate il 14/1/11 presso le abitazioni di GARCIA POLANCO Maria Esther e di DE VIVO Eleonora delle richieste di colloquio investigativo e dei verbali d'informazioni rese nel corso delle indagini difensive ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.. In particolare, la richiesta di colloquio investigativo datata 25/10/10, sottoscritta apparentemente dall'Avv. Piero LONGO, rinvenuta presso l'abitazione di GARCIA POLANCO risultava indirizzata a GUERRA Barbara; il verbale in pari data risultava privo della sottoscrizione della stessa e di quella di entrambi i difensori.

Il rinvenimento di tali copie a casa di un soggetto diverso da quello che aveva presuntivamente reso delle dichiarazioni, per di più nella fase delle indagini difensive «per l'eventualità che nei suoi confronti (dell'imputato –ndr.–) si possa instaurare un procedimento penale per il reato di cui all'art. 600 bis c.p. e seguenti...», conferma l'attività d'inquinamento svolta, ancora prima dell'iscrizione dell'imputato nel registro degli indagati.

Sulla scorta del complesso delle risultanze dibattimentali esposte, **il Tribunale ritiene accertato che EL MAHROUG Karima compisse “atti sessuali a pagamento ad Arcore”.**

Osserva, al riguardo, che pur essendo “fuor di dubbio... che – di sicuro – non tutti gli incontri presso la residenza del Presidente del Consiglio dei Ministri avessero un contenuto prostitutivo”, le serate di cui al capo B) d'imputazione ebbero “invece una chiara connotazione prostitutiva, per le ragioni che seguono:

- la stessa EL MAHROUG ha descritto il contenuto delle serate in modo sovrapponibile al racconto delle testimoni Tumini Melania, Makdoum Maria, Fadil Imane, B A , Danese Chiara e Teatino Natascia;
- le serate si svolgevano sempre nello stesso modo, con il medesimo menù, musica, balletti e interazioni sessuali;
- le volte in cui è andata ad Arcore, la minore ha sempre ricevuto dei soldi, in somme variabili tra 2.000 e 3.000 euro in una busta;

(C. Locurto est.)

- la qualità delle partecipanti alle serate della EL MAHROUG (tutte ragazze giovani, alcune delle quali prostitute professioniste) e la sproporzione tra gli ospiti di sesso femminile e maschile rendono evidente che gli incontri fossero finalizzati a soddisfare il piacere sessuale dell'imputato;

- la giovane era rimasta a dormire ad Arcore quattro o cinque volte con MINETTI Nicole, POLANCO Mary Esther, FAGGIOLI Barbara ed un'altra ragazza di cui non ha saputo ricordare il nome ed una volta da sola, chiaramente per ottenere un maggior compenso a fronte del compimento di atti sessuali per le ragioni già svolte".

Parimenti certo è – secondo i primi giudici – che la minore si prostituì a fronte di "lauti guadagni, a nulla rilevando le costanti diverse dichiarazioni rese sul punto", dal momento che se inizialmente la ragazza tenne nascosta la propria attività di prostituzione "per cercare di salvaguardare così la propria immagine", successivamente ha "mentito al dibattimento, nell'ambito del processo nei confronti di MORA Dario + altri, perché pagata dall'imputato per farlo". Secondo il Tribunale, "le risultanze dibattimentali comprovano, infatti, che EL MAHROUG Karima, dopo il 7/10/10 era in attesa di ricevere la ricompensa promessa pari a circa 5 mln di euro": tornata in Sicilia, Karima aveva confidato agli amici Grazia RANDAZZO e Giuseppe PENNUTO "di avere intavolato trattative con BERLUSCONI il quale era disposto a darle tutto quello che chiedeva se si fosse fatta passare per pazza"; l'assunto trova conforto nelle conversazioni:

- tra la giovane marocchina ed il padre, progr. 6348 del 26/10/10 h. 20:51, utenza di Karima EL MAHROUG;⁶⁶
- con Grazia RANDAZZO, progr. 6360 del 26/10/10, h. 21:50, stessa utenza⁶⁷;
- con Sergio Giuseppe PENNUTO, progr. 6517 del 28/10/10 h. 9:46, stessa utenza.⁶⁸

⁶⁶ "Karima: ...io sono con l'avvocato e stiamo parlando a proposito di questo. Dobbiamo trovare una soluzione... gli ha detto SILVIO... gli ha detto: «Dille che le pago il prezzo che vuole, l'importante è che tenga la bocca chiusa e che neghi tutto e dica che... può dire anche che è pazza, l'importante è che mi tiri fuori da questi affari»".

⁶⁷ "Il mio caso è quello che spaventa più di tutti perché, alla fine, ho... sta superando il caso di LETIZIA, della DADDARIO e di tutte.... gli ho detto: "LELE... eh...LELE... mhm... io ho parlato con SILVIO. Io li ho detto che ne volio uscire almeno con qualcosa... cioè, mi dà 5milioni, però..."... 5 milioni, a confronto del macchiamento del mio nome... Lui m'ha detto: "RUBY, per il momento accontentati, che tanto noi ti staremo sempre vicino... Gli ho detto: "Va bene"... Tu leggi i giornali, comunque."

In quel periodo, la giovane si rivolgeva a SPINELLI per ottenere altro denaro⁶⁹, mentre nel successivo mese di gennaio 2011 *“la ragazza utilizzava il canale degli avvocati Massimo DINOIA e Luca GIULIANTE per portare avanti la trattativa con l'imputato e ricevere il denaro promesso, nonché per assicurarsi nel frattempo degli aiuti”*⁷⁰; era altresì in contatto con uno dei difensori dell'imputato.⁷¹

L'analisi del materiale probatorio porta quindi i giudici ad affermare che Karima EL MAHROUG *“ha sistematicamente mentito nell'ambito del processo nei confronti di MORA Dario + altri, fornendo delle giustificazioni talmente risibili da apparire – a tratti – persino surreali, ma mostrando anche di cercare di dare sempre delle risposte pertinenti, come suggerite fin dal mese di ottobre 2010 dall'avv. GIULIANTE”*; le molteplici incongruenze rilevate nelle dichiarazioni di Karima EL MAHROUG vengono analiticamente richiamate nella motivazione, ad illustrazione della inconsistenza delle spiegazioni fornite dalla teste.

Il Tribunale disattende quindi la versione fornita dall'imputato, il quale *“si è limitato a negare di avere offerto del denaro per impedire a EL MAHROUG Karima di raccontare quello che era accaduto durante le serate”*, aggiungendo che le sue

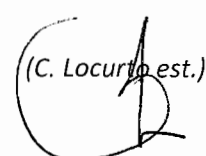
⁶⁸ *“Con il mio avvocato gli abbiamo chiesto... 5 milioni di euro, in cambio di... del fatto che io passo per pazza, che ho raccontato solo cazzate e lui ha accettato. In effetti seguiremo questa...questa strada”*.

⁶⁹ progr. 5536 del 18/10/10 h. 16:23, progr. 5622 del 19/10/10 h. 19:09, progr. 6415 del 27/10/10 h. 18:04 utenza in uso a EL MAHROUG Karima; più avanti, la sentenza ricorda i conteggi riportati nell'agenda sequestrata alla ragazza il 14/1/11 (*“4 MILIONI E MEZZO DA SILVIO BERLUSCONI KE RICEVO TRA 2 MESI... 50.000 €. per il libro, 12.000 €. per campagna intimo, 12.000 €. per campagna Phard, 20.000 €. da Luca RISSO, 70.000 €. conservati da DINOIA e 170.000 €. conservati da SPINELLI”*), la conversazione telefonica intercorsa con MUSSAVI Al Garafi (progr. n. 1458 del 23/12/10) in cui *“rappresentava al suo interlocutore di ricevere 20.000 €. ogni martedì”* (telefonata che *“rivela, inoltre, la modalità di versamento estero su estero adottata dall'imputato per corrispondere il denaro”* alla giovane), e la *“conversazione intercorsa in viva voce tra MINETTI Nicole, GARCIA POLANCO Maria Esther e LODDO Miriam il 18/10/10 di cui al progr. 4777 sull'utenza di quest'ultima”*.

⁷⁰ A dimostrazione del ricorso all'opera di intermediazione dei predetti avvocati il Tribunale richiama le conversazioni progr. 2200 del 7/1/11 e progr. 2381 del 10/1/11.

⁷¹ Sulla base del progr. 2507 del 12/1/11 h. 11:02, il Tribunale scrive che si tratterebbe dell'avv. GHEDINI.

(C. Locurto est.)



dichiarazioni erano *“di pura fantasia”*, e che *“quando in qualche conversazione telefonica la giovane aveva fatto riferimento a somme di denaro che pensava di potere ottenere da lui, si trattava di elucubrazioni della stessa prive di qualsiasi aggancio testuale «o, verosimilmente, si tratta[va] di propositi che qualcuno potrebbe averle suggerito, per ottenere dei vantaggi economici e magari per trattenere per sé una parte di questi vantaggi», per cui «l'unico timore che io avrei quindi potuto avere in questa vicenda, non è già che Ruby raccontasse il vero, ma che Ruby, o chi per lei, si inventasse cose non vere, che sarebbero state certamente utilizzate contro di me»”*: tesi –si legge in sentenza– *“destituita di qualsiasi logica razionale, a fronte della concatenazione delle vicende sopra illustrate e alla luce del chiaro tenore dei dialoghi captati troppo lucidi, precisi e chiari per gli stessi interlocutori per essere una finzione.”*

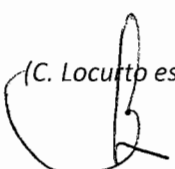
Dalle risultanze processuali il Tribunale trae anche il convincimento che l'imputato ***“era a conoscenza della minore età della ragazza”***; a fondamento di tale affermazione, la motivazione elenca alcune telefonate:

- ✓ progr. 732 del 7/9/10 con Grazia RANDAZZO (del cui contenuto⁷² *“nessuna delle due interlocutrici ha saputo dare una credibile spiegazione alternativa”*);
- ✓ progr. 6358 del 26/10/10;⁷³
- ✓ progr. 6356 del 26/10/10⁷⁴;
- ✓ progr. 6348 cit. col padre⁷⁵.

⁷² *“Sanno che io vado da Silvio e conosco Silvio, però io ho negato il fatto che Silvio sa che sono minorenni perché non voglio metterlo nei casini”*.

⁷³ Rivolgendosi ad una persona a lei prossima, la ragazza dice: *“no, il problema non è stato il caso di una minorenni, il problema era Letizia ed era praticamente una ragazza, che era maggiorenne. Ha fatto il compleanno e lui è andato al suo compleanno. Nel mio caso, invece, io frequento casa sua da quando c'avevo 16 anni. A parte che io ho negato il tutto. Ho detto: “No, sono andata a casa sua, ma lui pensava che io fossi maggiorenne...” “... pensava che avevo 24 anni...” “... anche perché non li dimostro...” “... poi, dopo che ha scoperto che ero minorenni, mi ha buttato fuori casa”, perché io... sto cercando di salvaguardare lui...così a me mi torna in tasca qualcosa”*.

⁷⁴ MAHROUG parlava con un'amica, dicendole che il c.d. scandalo Ruby superava il caso della D'Addario e di Noemi Letizia perché lei era proprio minorenni, ed alla domanda dell'amica che le chiedeva se avesse fatto qualche denuncia contro l'imputato, la giovane rispondeva *“Eh, secondo te io vado ad accusare lui? Scema!”*.

(C. Locurto est.)


A ulteriore conferma di tale ricostruzione, il Tribunale adduce un argomento di tipo logico: accertato che fu Emilio FEDE ad introdurre *Karima EL MAHROUG* a *Lele MORA* e a condurla ad Arcore e data la perfetta conoscenza che lo stesso FEDE aveva della minore età della ragazza, il primo giudice conclude che *“si deve presumere, secondo la normale logica che presiede il corso delle vicende umane, che FEDE non abbia certo tenuto nascosto a BERLUSCONI un dato di sicura importanza quale la minore età della ragazza. Lo stesso, infatti, non aveva alcun motivo di tacere tale circostanza, tenuto conto dei rapporti stretti e di ammirazione che intercorrevano con l'imputato, così come è percepibile dal tenore di alcuni dialoghi intercettati sull'utenza di FEDE”*

Esaurita l'esposizione delle prove, il capitolo successivo contiene le **valutazioni conclusive**: all'affermazione secondo cui *“la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di prostituzione minorile, così come contestato al capo B) dell'imputazione”* è *“pienamente provata”*, seguono **considerazioni in punto di diritto sulla fattispecie incriminatrice**, di cui vengono definiti gli elementi integrativi (*“il compimento da parte del soggetto attivo di atti sessuali con un minorenne, in cambio di denaro o di altra utilità economica, nonché la rappresentazione da parte dell'agente della minore età della vittima”*), con le seguenti precisazioni:

- l'elemento soggettivo *“all'epoca della commissione del reato era caratterizzato... dal dolo generico, ossia dalla rappresentazione dell'agente degli elementi del fatto tipico tra i quali andava annoverata la minore età della vittima, anche nella forma del dolo alternativo ed eventuale, per cui era sufficiente che l'autore del reato accettasse anche solo il rischio di compiere atti sessuali con soggetto minore di età”*;
- *“è del tutto irrilevante definire gli esatti contorni degli atti sessuali compiuti dall'imputato con la EL MAHROUG, non occorrendo per la sussistenza del reato in*

⁷⁵ La giovane informava il padre che erano usciti alcuni articoli sul giornale che la riguardavano, rappresentandogli di avere appreso tramite il suo avvocato che *“gli ha detto SILVIO. . . gli ha detto: “Dille che le pago il prezzo che vuole, l'importante è che tenga la bocca chiusa e che neghi tutto e dica che. . . può dire anche che è pazza, l'importante è che mi tiri fuori da questi affari ...Che non ho mai visto una ragazza. . . che abbia 17 anni e che non è mai venuta a casa mia”*.

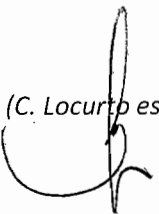
(C. Locurto est.)

- esame un rapporto sessuale completo, essendo invece sufficiente qualsiasi commercio del proprio corpo a carattere retributivo che sia oggettivamente tale da stimolare l'istinto sessuale del cliente*" (e quindi anche *"lo spogliarsi, il ballare nude, scoprire con fare ammiccante il seno ed il fondoschiena, mostrare le proprie nudità all'imputato a distanza ravvicinata"*, in quanto *"comportamenti oggettivamente idonei a stimolare l'istinto sessuale"* del cliente);
- lo svolgimento di quelle attività da parte della minorenni era retribuito (*"Lo stesso imputato ha ammesso di avere corrisposto 57.000 euro circa a EL MAHROUG Karima, asserendo che tale somma fosse destinata a consentirle l'apertura di un centro estetico"*);
 - la consapevolezza dell'imputato della minore età di EL MAHROUG Karima è provata *"al di là di ogni ragionevole dubbio... nella forma del dolo diretto"*.

1.3 Trattamento sanzionatorio.

Nell'ultimo capitolo, dedicato al trattamento sanzionatorio, vengono esplicitati i criteri seguiti nel computo della pena ed in particolare:

- ✓ viene ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. contestata al capo A), avuto riguardo al movente della concussione, individuato nello scopo di assicurarsi l'impunità del delitto di prostituzione minorile;
- ✓ vengono unificati i reati ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., ritenendo che la cronologia e la tipologia delle violazioni siano indicative di un disegno criminoso unitario;
- ✓ in relazione al più grave delitto di cui al capo A), la motivazione sottolinea *"le modalità della condotta poste in essere dall'imputato per piegare al suo volere l'agire del Capo di Gabinetto"*, l' *"evidente... sproporzione tra l'intensità della costrizione, proveniente dalla seconda carica istituzionale dello Stato, rispetto allo scopo avuto di mira, nel caso di specie il rilascio di una prostituta di diciassette anni"*, la *"pregnante compromissione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui al capo A"*, il movente dell'azione (che *"connota... negativamente la personalità dell'imputato il quale non ha esitato ad asservire la pubblica funzione ad un interesse del tutto privato quale quello indicato, ossia il complessivo funzionamento di un sistema prostitutivo presso la propria privata dimora, mostrando così l'intensità dell'elemento soggettivo sussistente nel caso di*

(C. Locurto est.)


specie), e la capacità a delinquere dell'imputato ("desunta dalla condotta susseguente ai reati, consistita nell'attività sistematica di inquinamento probatorio a partire dal 6/10/10, attuata anche corrispondendo a EL MAHROUG Karima e ad alcune testimoni ingenti somme di denaro);

- ✓ quanto al delitto di cui al capo B), si richiamano l'entità delle violazioni ("desunta dal numero di serate a cui partecipò la persona offesa) e le condizioni soggettive della giovane ("già dedita alla prostituzione in epoca precedente"), che "inducono a contenere l'aumento di pena in continuazione".

Sulla cortea di queste premesse, il Tribunale conclude ritenendo congrua la pena di anni sette di reclusione, così determinata:

"ritenuta la continuazione tra i delitti contestati e più grave il delitto sub A), avuto riguardo all'entità della pena edittale, pena base anni 6 mesi 4 di reclusione; pena aumentata di mesi 8 di reclusione per la continuazione con il reato sub B)".

Dalla condanna discendono *ex lege* le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Infine, il Tribunale ha disposto *"la confisca dei beni sequestrati a EL MAHROUG Karima e a RISSO Luca eventualmente ancora sottoposti a vincolo reale."*

2. I MOTIVI DI APPELLO

Con l'atto d'appello la difesa ha formulato le seguenti richieste:

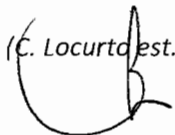
A) SOTTO IL PROFILO PROCESSUALE

In principalità:

nullità dell'impugnata sentenza per incompetenza funzionale ex artt. 21, 178 lett. b), 179 c.p.p. per violazione dell'art. 96 Cost. e della L. Cost. n. 1 del 16/1/89 con trasmissione degli atti al c.d. Tribunale dei Ministri.

In subordine:

(C. Locurto est.)



nullità della sentenza per incompetenza territoriale *ex art. 21 c.p.p.* («*quaestio*» già coltivata ai sensi del secondo comma dello stesso articolo) dovendosi ritenere la competenza del Tribunale di Monza.

In ulteriore subordine:

nullità della sentenza relativamente al capo A) per violazione dell'articolo 521, c.2, c.p.p., ai sensi dell'art. 522 c.p.p..

B) NEL MERITO

In principalità, anche previa rinnovazione del dibattimento: assoluzione dal delitto di cui al capo A) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Per il reato di cui al capo B): assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

In subordine:

assoluzione dal reato di cui al capo A) riqualificato *ex art. 319 quater c.p.* perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

In ulteriore subordine:

comunque qualificati i fatti di cui al capo A), concedersi le attenuanti generiche, applicare la pena nel minimo edittale con il minimo aumento per la continuazione, con i benefici di legge ove concedibili.

Qualora residuasse pena pari o inferiore a mesi 6 di reclusione convertire la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.

I motivi svolti a sostegno di dette richieste vengono sintetizzati di seguito, seguendo l'ordine sistematico e la numerazione dell'atto d'appello.

A) Le ordinanze dibattimentali.

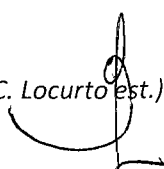
(C. Locurto est.)


La difesa impugna le ordinanze dibattimentali con le quali il *Tribunale* ha respinto una serie di questioni processuali sollevate nel corso del primo giudizio, con argomentazioni di seguito sintetizzate *sub* nn. 1-20.

1) L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Milano e la richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri.

L'eccezione di incompetenza funzionale viene riproposta sul presupposto che il reato di concussione di cui al capo A) sia stato commesso dall'imputato nell'esercizio delle proprie funzioni ministeriali e cioè quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; la difesa contesta l'ordinanza del Tribunale 18/7/2011 sia per avere circoscritto *"le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri a quelle derivanti dalla Costituzione e dalle fonti sub-legislative"*, sia sotto il profilo della *"distorta interpretazione degli orientamenti giurisprudenziali"* in materia di obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri.

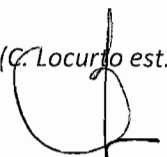
Quanto al primo aspetto, la difesa ritiene che *"le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri si concretizzino in un'attività ben più vasta rispetto a quella delimitata dalle richiamate fonti legislative"* e che dovrebbero essere intese *"in senso elastico, non potendosi limitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri... alle sole funzioni derivanti, oltre che dalla Costituzione, «dalle leggi e dai regolamenti» ma dovendosi individuare tali funzioni in tutte quelle competenze coesistenti con i fini istituzionali dell'Organo"*; in particolare, evidenzia che l'art. 5, c. 2, lett. e) L. 400/1988 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di adottare *"le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici"* e promuovere *"le verifiche necessarie"*, investendolo *"della competenza ad intervenire in relazione, pressoché, a qualunque ramo dell'amministrazione pubblica"* e abilitandolo a esercitare siffatto potere *"anche con interventi puntuali... tanto in via mediata quanto in via diretta"*: nella fattispecie, quindi, *"il Presidente del Consiglio è da ritenersi funzionalmente investito della competenza di rivolgersi, anche telefonicamente, al responsabile di un ufficio pubblico per promuovere una verifica da parte di quest'ultimo del modo in cui si stiano svolgendo ad opera dell'ufficio medesimo uno o più procedimenti"*

(C. Locurto est.)


amministrativi, in relazione ai principi d'imparzialità, buon andamento ed efficienza. Né sembrerebbe plausibile ritenere che tale competenza funzionale possa venir meno in conseguenza di un suo abuso o di un suo uso distorto, sviato o addirittura penalmente illecito".

Riguardo al secondo aspetto, censura l'interpretazione data dal Tribunale (per cui la trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri sarebbe imposta *"solo laddove il rapporto di strumentale connessione tra la condotta e l'esercizio delle prerogative istituzionali e funzionali... sia ravvisabile in termini di «concreta possibilità»"*), richiamando la giurisprudenza di legittimità che reputa sufficiente a far insorgere quell'obbligo che la *"correlazione sia ipotizzabile in termini di mero «dubbio»... o di «ragionevole possibilità»"*: nel presente caso era *"comunque ravvisabile anche quella «concreta possibilità» di connessione strumentale tra la condotta... e le prerogative istituzionali e funzionali riconosciute al Presidente del Consiglio dei Ministri"* dal momento che l'imputato, rappresentando che la minore gli era stata segnalata come *"nipote di MUBARAK"*, non aveva fatto altro che porre in essere un controllo sull'attività svolta dalla Questura di Milano, conformemente a quanto stabilito nell'art. 5, c. 2, lett. e), L. 400/88 (che conterrebbe un *"implicito riconoscimento al Presidente del Consiglio di un penetrante controllo su qualunque ufficio pubblico statale"*). A questo proposito, l'ordinanza del Tribunale avrebbe trascurato gli elementi di prova addotti dalla difesa: dichiarazioni testimoniali che, *"unitamente all'intero compendio probatorio acquisito all'esito dell'istruttoria dibattimentale"*, confermano invece la natura ministeriale del reato contestato; né tale conclusione è inficiata dalla decisione della Corte Costituzionale 12.4.2012 n. 87, in ordine al conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano e del Giudice delle Indagini Preliminari dello stesso Tribunale, poiché l'accertamento della natura ministeriale del reato era estranea a quel giudizio.

2) L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Monza.

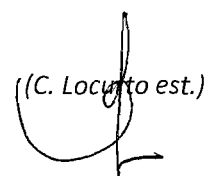
(C. Locurto est.)


A confutazione dell'ordinanza 18.7.2011 con cui il Tribunale di Milano ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale la difesa ribadisce che:

- il reato più grave si individua in quello di cui al capo A);
- il reato di concussione si consuma nel luogo in cui viene effettuata la *"promessa"*;
- nel caso di specie, l'utilità seguita alla promessa consisteva in un *"facere"* e il presunto concusso si identifica nel solo funzionario di Polizia (OSTUNI) *"il quale, a seguito dell'asserita attività d'induzione, prometteva una sua «attivazione»"*;
- poiché il predetto, al momento della telefonata, si trovava presso la propria abitazione (a Sesto San Giovanni) la competenza territoriale apparteneva al Tribunale di Monza;
- la diversa conclusione accolta nell'ordinanza del Tribunale *"sotto un primo profilo, non risulta condivisibile in quanto degrada la «promessa» ad «ante factum» non punibile deprivando così il reato di concussione di uno dei suoi elementi costitutivi"* (mentre la giurisprudenza di legittimità ravvisa il momento consumativo della *concussione* nell'accettazione della promessa, che costituisce quindi anche il criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente) e – per altro verso - richiama una giurisprudenza riguardante istituti diversi dalla competenza territoriale, essendosi *"originariamente affermata in riferimento all'ipotesi di continuazione (c.d. «continuazione interna»), per escludere che la dazione successiva alla promessa determini un ulteriore, autonomo delitto di concussione, da punire in concorso con quello realizzato in virtù della precedente promessa"*, ovvero ancora in relazione agli istituti della successione di leggi penali o del concorso di persone.

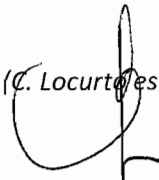
3) L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per incompleta indicazione delle fonti di prova nell'invito a rendere interrogatorio.

La difesa eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato per l'incompleta indicazione delle fonti di prova nell'ambito dell'invito a rendere interrogatorio notificato all'imputato il 13.1.2011, rispetto agli elementi su cui si fonda l'evidenza della prova indicati nella successiva richiesta di giudizio immediato e nel decreto emesso dal GIP; da questo punto di vista l'ordinanza del Tribunale 18.7.2011 viene criticata - tra l'altro - per il fatto che:

(C. Locuto est.)


- poggia su un'errata lettura dell'ordinanza n. 203/2002 della Corte Costituzionale, in essa richiamata, che invece conforta la fondatezza dell'eccezione proposta, in quanto, *"pervenendo ad un giudizio di "salvaguardia" della norma di cui all'art. 453 c.p.p. da una censura di legittimità costituzionale, ha statuito come l'invito a presentarsi e l'eventuale interrogatorio che si realizzano sull'interesse del materiale probatorio determinino un'equiparazione con l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. sul piano delle garanzie difensionali"*;
- nella fattispecie, l'omissione del PM ha *"carattere macroscopico"*, per la differenza tra gli elementi di prova indicati nell'invito e quelli contenuti nel successivo decreto (su 88 elementi di prova confluiti nel decreto di giudizio immediato ben 55 sono stati del tutto omessi nell'ambito dell'invito a comparire, sebbene alcuni di essi fossero all'epoca addirittura già conosciuti al P.M.): ciò rende il primo atto inidoneo a *"surrogare – così come statuito dalla Corte Costituzionale – la discovery prevista per la difesa con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari"* e a soddisfare *"le esigenze difensive protette da garanzie costituzionali ed europee in punto di giusto processo quali, per esempio, l'art. 24 Cost. secondo cui "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" ovvero l'art. 6 C.E.D.U., par. 3, lett. b), che stabilisce come ogni accusato abbia diritto a "disporre del tempo e delle facilitazioni per preparare la difesa"*;
- *"un'eventuale contestazione orale in sede d'interrogatorio non avrebbe comunque potuto riguardare una serie di elementi di prova confluiti nel decreto di giudizio immediato in quanto... acquisiti in una data successiva"* a quella prevista quale ultima data per la comparizione dell'indagato (24/1/11);
- la conseguente lesione del diritto di difesa (non sanata dalla produzione di *"memorie e richieste"* che si caratterizzano *"per la loro sterilità posto che le argomentazioni devolute certificano un'incompleta conoscenza delle fonti di prova dovuta al fatto"*) dà luogo ad una nullità a regime intermedio, ex art. 180 c.p.p., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento la violazione della norma concernente il previo interrogatorio [ovvero l'invito a presentarsi].

In via subordinata, l'appellante chiede che la Corte sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in

(C. Locurto est.)


cui non prevede che l'invito a presentarsi notificato all'indagato debba contenere l'indicazione di tutti gli elementi probatori su cui si fonderà il presupposto dell'evidenza della prova legittimante l'emissione del decreto di giudizio immediato.

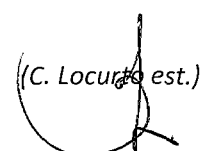
4) L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per effetto del deposito di atti d'indagine contrassegnati da "omissis".

Gli stessi argomenti sopra sunteggiati, con riferimento al lamentata lesione del diritto di difesa ex art. 178 lett. c) c.p.p., valgono a dare fondamento all'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato quale conseguenza del deposito, da parte del PM, di atti d'indagine (le dichiarazioni rese al PM *da Karima EL MAHROUG*) con parziali "omissis": lamenta la difesa che la parziale *discovery* degli elementi probatori acquisiti a carico dell'On. Berlusconi ha impedito al medesimo di "*compiere le più opportune scelte processuali*" e, in particolare, "*di valutare in maniera consapevole – ed entro il termine di cui all'art. 458 c.p.p. (previsto a pena di decadenza) – l'eventuale "esercizio del diritto" di proseguire nelle forme di quel procedimento previsto dagli artt. 438 e ss. c.p.p.*".

5) L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per nullità della notifica all'imputato dell'invito a comparire per rendere interrogatorio.

Ulteriore ragione di nullità del decreto di giudizio immediato deriva, secondo la difesa, dalla nullità della notifica all'imputato Silvio BERLUSCONI dell'invito a comparire per rendere interrogatorio, sul rilievo che l'atto è stato notificato ai difensori, "*quali domiciliatari, in un momento in cui l'elezione di domicilio non si era ancora perfezionata per non essere ancora giunta a conoscenza dell'autorità giudiziaria*": l'ordinanza del Tribunale 18.7.2011 viene criticata perché richiama una giurisprudenza concernente ipotesi diversa (riguardante una irrituale designazione del domicilio dichiarato) e perché considera comunque sanato il vizio ai sensi dell'art. 184 c.p.p. in ragione di una missiva inviata dai difensori (avente ad oggetto "*una specifica eccezione d'incompetenza funzionale, ovvero una questione di natura squisitamente tecnica*"), non sottoscritta dall'interessato e quindi insuscettibile di essere intesa come implicita rinuncia all'eccezione d'irritualità della notifica. Quanto alla tempestività dell'eccezione, la difesa evidenzia che la fase delle questioni

(C. Locurto est.)

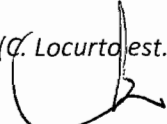


preliminari era la prima occasione in cui la questione poteva essere utilmente sollevata.

6) L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per improcedibilità nelle forme del rito immediato in relazione al reato di cui all'art. 600 bis, c. 2, c.p.

La difesa sostiene la nullità del decreto di giudizio immediato per improcedibilità nelle forme del rito immediato in relazione al reato di cui all'art. 600 bis c. 2 c.p. contestato al capo B), per il quale si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 550 c.p.p. con citazione diretta; nel caso di specie, per come è strutturato il capo d'imputazione, la connessione tra i due reati contestati ai capi A) e B) e la correlativa impossibilità di separarne la sorte processuale, avrebbe imposto di procedere con le forme del rito ordinario ai sensi dell'art. 453, c. 2, c.p.p.: l'ordinanza del Tribunale 18.7.2011 viene censurata osservando che:

- l'istituto della citazione diretta è *"concettualmente incompatibile con l'instaurazione del giudizio immediato"*;
- per i reati elencati nell'art. 550 c.p.p. la citazione diretta costituisce la via obbligata per l'esercizio dell'azione penale, restando esclusa la possibilità di forme *"alternative"*;
- come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. I, 10.2.2010, Ly), la norma di cui all'art. 453 c. 2, c.p.p., laddove prevede che *"quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, prevalendo, in caso di riunione indispensabile, il rito ordinario"* non può e non deve limitarsi a ricomprendere i soli presupposti che giustificano il rito immediato ma deve inevitabilmente riferirsi *"anche alla 'condizione' che il reato o i reati per i quali si procede siano tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare, giacché tale condizione è a monte d'ogni altro presupposto"*;
- la violazione dei diritti di difesa discende dalla perdita delle maggiori garanzie che sarebbero derivate dalla procedura più favorevole all'imputato che si sarebbe dovuto seguire: oltre alle argomentazioni già richiamate sulla carente indicazione nell'invito a comparire degli elementi e delle fonti su cui si sarebbe fondato il presupposto dell'evidenza della prova, la difesa pone in rilievo la privazione della

(C. Locurto est.)


discovery anticipata cui avrebbe avuto diritto l'imputato, mediante la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nonché la perdita dei termini più ampi a lui riservati nel rito monocratico senza udienza preliminare, rispetto a quelli concessi dalla notifica del decreto di giudizio immediato;

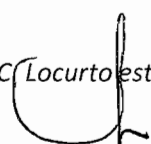
- le regole sulla connessione (e, quindi, la pretesa *vis attractiva* del più grave reato di cui all'art. 317 c.p.p.) non possono alterare la disciplina dei procedimenti speciali.

7) L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per la tardiva iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro delle notizie di reato.

L'appellante prospetta la nullità del decreto di giudizio immediato in conseguenza della tardiva iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro delle notizie di reato (e quindi anche della richiesta formulata dal PM), sul presupposto che gli elementi probatori addotti dal PM a sostegno della richiesta avrebbero imposto l'iscrizione del nome dell'imputato nel registro delle notizie di reato già dalla data del 7.7.2010 (al più tardi il 3.8.2010) per il reato di cui al capo b) e dalla data del 28.7.2010 (al più tardi il 3.8.2010) per il reato di cui al capo a). Chiede, unitamente alla retrodatazione dell'iscrizione di notizia di reato, che vengano dichiarati inutilizzabili tutti gli atti investigativi fondanti l'evidenza delle prove acquisite a far data, rispettivamente, dal 22.11.2010 e dal 13.12.2010.

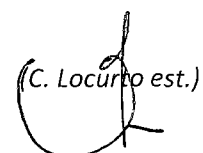
La decisione del Tribunale in data 18.7.2011 sulla richiesta difensiva di retrodatazione della data d'iscrizione viene contestata evidenziando le circostanze di fatto che, configurando *"specifici elementi indizianti"*, secondo i difensori avrebbero comportato l'obbligo d'iscrizione *"molto tempo prima del 21/12/10"*, con la conseguente inutilizzabilità ai sensi degli artt. 191 e 407, c. 3, c.p.p. degli atti *"compiuti successivamente al 22/11/10, riguardo al reato di cui al capo B) e successivamente al 13/12/10, relativamente al reato di cui al capo A)"*.

La difesa propone una *"lettura critica"* della sentenza delle S.U. del 24/9/2009 richiamata nell'appellata ordinanza; sentenza che sarebbe caratterizzata da *"cadenze argomentative ambigue e, per taluni versi contraddittorie"*: il Supremo

(C. Locurto est.)


Collegio, infatti, esclude in capo al Giudice il potere di retrodatazione solo nel caso in cui quest'ultimo si affidi a *"postume congetture"* e non alla verifica dell'esistenza, fin da prima dell'iscrizione da parte del Pubblico Ministero di *"elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di una persona"* (come secondo l'appellante sarebbe avvenuto nel caso di specie); contraddittoriamente rispetto a tali premesse, però, nega la possibilità al Giudice di rideterminare il termine iniziale delle indagini in presenza di elementi idonei ad individuare un *dies a quo* anteriore rispetto a quello individuato dal Pubblico Ministero, pur riconoscendo, per altro verso, la presenza di un sistema di norme che autorizzano il Giudice ad intervenire su detto termine iniziale delle indagini preliminari (così, in particolare, con riferimento alla disciplina del regime delle proroghe, di cui all'art. 406 c.p.p. o in materia di iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., laddove è previsto che il Giudice per le Indagini Preliminari, ai sensi dell'art. 415, c. 2, c.p.p., ove invece ritenga che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato); non solo: le Sezioni Unite attestano la necessità di un *"innesto normativo"* *"per portare a soluzione i problemi, da tempo avvertiti, che scaturiscono dall'assenza di effettivi rimedi per le ipotesi di ritardi nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato"*; riconoscono l'esistenza di un vero e proprio *"obbligo giuridico"* di iscrizione in presenza dei relativi presupposti; ritengono che *"sul versante costituzionale... la problematica connessa alla mancata previsione di specifici rimedi processuali atti a 'correggere' l'eventuale ritardo nella iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., agli effetti della individuazione del dies a quo, dal quale far decorrere i termini di durata delle indagini preliminari, resta ancora questione 'aperta'"*; riconoscono *"la sostanziale impossibilità di offrire soluzioni ermeneutiche tali da ricomporre, all'interno del sistema, quale positivamente disciplinato, gli eventuali patologici ritardi nella iscrizione del nominativo dell'indagato"*; ritengono quindi impossibile adottare una soluzione costituzionalmente orientata attraverso *"una semplice operazione di tipo interpretativo"* e - ciò nonostante - ne propongono una.

Più corretto – secondo la parte appellante - sarebbe allora il filone interpretativo che accede alla soluzione più rigorosa, mediante *"interpretazioni razionalizzanti"* che riconoscano al Giudice, in presenza di elementi sintomatici di reità e non di mere congetture postume, il potere di rideterminare il termine iniziale delle indagini

(C. Locurto est.)


preliminari, nell'esercizio di un potere di controllo del dato sostanziale, al di là del riscontro di indici formali, che già le stesse Sezioni Unite riconoscono al giudice, ad esempio, in materia di qualifica soggettiva da attribuire al dichiarante (cfr. Cass. Pen., SS. UU., 25.2.2010, Mills): *"diversamente opinando non resterebbe che investire della questione la Corte Costituzionale, gli insegnamenti della quale sono stati troppo frettolosamente liquidati dalla sentenza delle S.U. del 24/9/09"*, che avrebbe trascurato anche due *"principi fondamentali"* enunciati nell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 307/2005 (secondo cui *"l'iscrizione nel registro ha una valenza meramente «ricognitiva», e non già costitutiva dello status di persona sottoposta alle indagini"*, e *"nel caso di un indebito procrastinarsi dell'iscrizione sul registro ex art. 335 c.p.p., il problema comunque atterrebbe «alla possibile elusione della sanzione d'inutilizzabilità che colpirebbe, ai sensi dell'art. 407, c. 3, c.p.p., gli atti di indagine collocati temporalmente «a valle» della scadenza del predetto termine, computato a partire dal momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata"*).

8) L'eccezione di nullità del procedimento che aveva portato alla formazione del fascicolo dibattimentale.

Si eccepisce la nullità del procedimento di formazione del fascicolo dibattimentale per violazione degli artt. 454 e 431 c.p.p., e l'incompetenza funzionale del giudice del dibattimento, sul rilievo che detto fascicolo dibattimentale è stato *"formato unilateralmente"* dal PM senza contraddittorio, portando a conoscenza del Collegio *"atti che non avrebbe dovuto conoscere posto che l'unica sede deputata al controllo della formazione del fascicolo dibattimentale era divenuta quella delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.;"* si censura la decisione del Tribunale in data 18.7.2011 osservando che l'art 457, c. 1, c.p.p. rinvia all'art. 431 c.p.p. (nuova formulazione) stabilendo *"decorsi i termini stabiliti dall'art. 458, c. 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'art. 431, al giudice competente per il giudizio"* e che quel procedimento non può essere *"surrogato in sede di questioni preliminari"*, onde nel caso di specie vi sarebbe nullità ex art. 178, c. 1, lett. c), c.p.p..

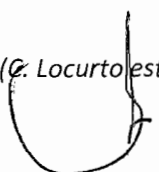
(C. Locurto Est.)

9) Impugnazione dell'ordinanza 23.11.2011 ammissiva delle prove orali richieste dal P.M. e delle ordinanze emesse il 16.4.2012, il 7.5.2012 ed il 24.5.2012.

Oggetto d'impugnazione sono anche le ordinanze con cui il Tribunale ha ammesso le prove orali richieste dal PM e quelle conseguenti con cui sono state rigettate le eccezioni d'inammissibilità di alcuni testi ritenuti dalla difesa inconferenti in relazione al capo di imputazione, in quanto chiamati a deporre su fatti successivi al termine ultimo di consumazione dei reati contestati (testimonianze VADALÀ, BATTARRA, TUMINI, DANESE, MAKDOUM e TEATINO), lamentandosene la carenza di motivazione.

10) Impugnazione delle ordinanze reiettive della richiesta della Difesa di procedere all'esame dei testi comuni con la Pubblica Accusa all'esito dell'assunzione delle prove a carico.

Vengono altresì impuguate le ordinanze 9.3.2012, 26.3.2012, 20.4.2012, 7.5.2012, 29.6.2012 e 21.1.2013, con le quali sono state rigettate le richieste della difesa di procedere all'esame dei testi comuni con il PM all'esito dell'assunzione delle prove a carico. Più precisamente, all'esito dell'esame da parte del PM della teste Eva BRIVIO (teste comune alle parti), la difesa *"rappresentava di non aver alcuna domanda da sottoporre al teste in sede di controesame"* riservandosi di provvedere alla citazione della teste per svolgerne l'esame *"all'esaurimento dei testi"*, ma tale richiesta veniva rigettata dal Collegio con provvedimento ribadito a fronte delle richieste della difesa di citazione dei testimoni CONDORELLI, MATACELO, CAROPPO, GANDINI, OSTUNI, nonché (dopo la produzione delle dichiarazioni rese al PM da Karima EL MAHROUG nel corso delle indagini preliminari) dei testi CONDORELLI e SAMARATI. La difesa censura la decisione del Tribunale assumendo che le motivazioni *"muovono da una fallace lettura delle disposizioni normative"* in materia di esame testimoniale (artt. 496 e 497 c.p.p.) e chiede che questa Corte dichiari la nullità delle impugnate ordinanze; in via subordinata, chiede di rinnovare il dibattimento, consentendo l'esame diretto dei testimoni della difesa *"comuni"* con l'accusa, sulle circostanze già capitolate.

(G. Locurto est.)


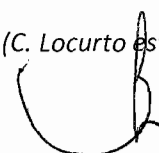
11) Impugnazione dell'ordinanza 29.6.2012, che ha disposto l'esame dibattimentale di Michelle Da Conceicao Dos Santos Oliveira ai sensi dell'art. 194 c.p.p.

L'ordinanza che ha disposto l'esame della teste Michelle DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Oliveira ai sensi dell'art. 194 c.p.p., rigettando la richiesta della difesa di svolgerlo ai sensi dell'art. 210 c.p.p. viene stigmatizzata premettendo che Karima EL MAHROUG aveva dichiarato al PM che la predetta *"aveva indotto o comunque sfruttato"* la sua attività di prostituzione ed assumendo che i motivi addotti a fondamento della decisione (la pretesa insussistenza di alcuna delle ipotesi di connessione previste dall'art. 12 c.p.p., o di collegamento, ai sensi dell'art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p.), sono in contraddizione con la diversa conclusione raggiunta in relazione alla deposizione di Esther FRAGATA, testimone della difesa dell'imputato per la quale è stato ravvisata una ipotesi di collegamento probatorio ai sensi dell'art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p., con il reato ex art. 600 *bis* c.p. ai danni di Karima EL MAHROUG per cui la stessa è stata rinviata a giudizio innanzi al Tribunale di Messina.

12) Impugnazione delle ordinanze 14.1.2013 e 21.1.2013, con le quali è stata rigettata la richiesta di legittimo impedimento dell'imputato e di sospensione del processo fino alla conclusione delle elezioni politiche.

Oggetto d'impugnazione sono anche le ordinanze di rigetto della richiesta di legittimo impedimento dell'imputato in quanto *"impegnato in una riunione con i Coordinatori Regionali ed i loro Vice Vicari"* e di sospensione del processo fino alla data di conclusione delle elezioni politiche (24-25/2/13) per consentire ai difensori e all'imputato l'esercizio del proprio diritto all'elettorato passivo: della prima si lamenta la contraddittorietà (*"nella misura in cui, pur prendendo correttamente atto della natura dell'impedimento, finalizzato, tra l'altro, alla «composizione liste elezioni politiche», finisce poi per considerarlo «non assoluto ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p.»"*); in particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, essendo la *"composizione [delle] liste [per le] elezioni politiche"* un'attività preparatoria rispetto alla competizione elettorale, l'impegno profuso nella definizione delle stesse,

(C. Locurto est.)



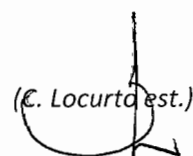
opportunamente documentato, costituiva un impedimento legittimo e, dunque, assoluto"); le motivazioni della seconda violerebbero, invece, quanto stabilito negli artt. 420 ter c.p.p. e 159, c. 1 n. 3, c.p., secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale (C. Cost. n. 225/1991). L'ordinanza impugnata, infatti, avrebbe contraddetto le sue stesse premesse laddove, dopo aver evidenziato il rango parimenti costituzionale degli interessi coinvolti, ha sostanzialmente disconosciuto l'interesse all'esercizio del diritto all'elettorato passivo, ritenendo assolutamente prevalente l'esigenza della rapida definizione del processo.

13) Impugnazione dell'ordinanza 21.1.2013, con la quale è stata revocata l'ammissione dei testi Cristiano Ronaldo e George Clooney e non è stata concessa la citazione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., del teste Ghanaymi Saed.

A sostegno dell'impugnazione dell'ordinanza con cui è stata negata la citazione ex art. 507 c.p.p. del teste GHANAYMI Saed ed è stata revocata l'ammissione dei testi della difesa George CLOONEY e Cristiano RONALDO, perché superflui (i primi due) o irrilevanti (il terzo), assume la difesa che la motivazione *"non coglie il segno dei rilievi mossi dalla difesa dell'imputato in ordine alla necessità di escutere i richiamati soggetti... preordinati ad una definitiva confutazione di quelle testimonianze che nel corso dell'istruttoria dibattimentale avevano dimostrato criticità non di poco momento"* (con particolare riferimento a quanto dichiarato al dibattimento da Imane FADIL, e al PM da Karima EL MAHROUG); la difesa conclude quindi chiedendo di dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza e, comunque, di rinnovare il dibattimento, consentendo l'esame dei predetti testimoni.

14) Impugnazione dell'ordinanza 28.1.2013, con la quale è stata revocata l'ammissione del teste Yazini Zahara.

L'ordinanza di revoca dell'ammissione del teste YAZINI Zahara viene contestata sia nei suoi presupposti di fatto (*"rinuncia per fatti concludenti da parte della difesa"* per non avere provveduto a sostenere le spese di viaggio della teste), sia in punto di diritto (argomentando che il provvedimento di ammissione potrebbe essere *"revocato dal Giudice, sentite le parti in contraddittorio, ai sensi dell'art. 190 c.p.p., solo quando almeno uno dei presupposti di conduenza, rilevanza, legittimità e non*


(C. Locurto est.)

superfluità sia venuto meno). La difesa chiede di dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza e, comunque, di rinnovare il dibattimento, consentendo l'esame dell'indicata testimone.

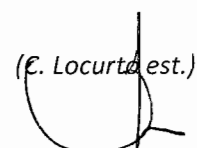
15) Impugnazione dell'ordinanza il 28.1.2013, con la quale è stata ordinata la citazione di Anna Maria Fiorillo ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

L'ordinanza con cui il Tribunale ha disposto la citazione del teste Anna Maria FIORILLO ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sarebbe viziata perché *“adottata «inaudita altera parte» e violando dunque il “doveroso contraddittorio argomentativo in ordine alla sussistenza dell’assoluta necessità dell’assunzione del nuovo mezzo di prova.*

16) Impugnazione dell'ordinanza 4.3.2013, con cui sono state rigettate le richieste ex art. 507 c.p.p.

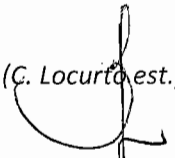
L'ordinanza con cui sono state rigettate le richieste della difesa ex art. 507 c.p.p. (aventi ad oggetto l'esame dei testi SAMARATI, CONDORELLI, GHNAYMI, CLOONEY, RONALDO, YAZINI, MICONE, RANIERI, RIZZA, ILARIO, Dj BEN, PONTILLO e BRUMANA, e il confronto tra IAFRATE e FIORILLO) - motivata richiamando il precedente provvedimento del 21/1/13, che aveva concluso per la superfluità (e, comunque, la non indispensabilità) di quelle deposizioni - viene criticata per la pretesa erroneità del rinvio *“per relationem”* al provvedimento precedente, tutt'al più idoneo a riflettere i propri effetti limitatamente ad alcune richieste ex art. 507 c.p.p. (quelle relative ai testi GHNAYMI, CLOONEY e RONALDO, di cui già l'ordinanza del 21/1/13 si era occupata), ma non contenente alcuna motivazione in ordine alla richiesta di confronto tra Giorgia IAFRATE e Anna Maria FIORILLO e di escussione di Pierantonio MICONE, Vincenzo RANIERI, Domenico RIZZA, Gino ILARIO, Dj BEN, Luigi PONTILLO e Giuseppe BRUMANA (mai indicati in precedenza).

17) L'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate e dei tabulati perché assunti in violazione dell'art. 68, comma 3, Cost., degli artt. 4 e 6 L. 140 del 20.6.2003, dell'art. 343 c.p.p., dell'art. 271, comma 1°, c.p.p.

(C. Locurto est.)


Quanto all'eccezione d'*inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche* e dei *tabulati*, perché in *"palese violazione dei principi e delle regole... concernenti la cd. «intercettazione indiretta»"* (artt. 68, c. 3, Cost., 4 e 6 L. 140/03, 343 e 271, c. 1, c.p.p.), la difesa si duole della pretesa *"esiguità e fragilità delle argomentazioni"* (parzialmente ribadite in sentenza alle pagg. 185-188) con cui il Tribunale l'ha respinta, con l'ordinanza emessa in data 23.11.2011. L'appellante richiama preliminarmente la normativa e l'evoluzione giurisprudenziale in materia e ricorda che ciò che rileva *"ai fini dell'operatività del meccanismo dell'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza... non è la titolarità (o la disponibilità materiale) dell'utenza... in capo al parlamentare, ma... la «direzione dell'atto di indagine»"*, mentre solo le comunicazioni *"casuali"* o *"fortuite"* non ricadono in questo ambito: caratteristiche che nel caso di specie – alla stregua dei principi chiaramente espressi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 390/2007, 113 e 114/2010, e anche la più recente n. 1/2013) – non potrebbero riconoscersi alle conversazioni intercettate e ai tabulati telefonici acquisiti (cui debbono estendersi gli stessi principi e regimi giuridici dettati a salvaguardia della riservatezza degli organi costituzionali in materia di intercettazioni dirette e indirette). In punto di fatto, l'appellante lamenta che *"l'On. Berlusconi [sia] stato certamente vittima di una autentica «intercettazione indiretta» nel senso sopra definito, mediante l'acquisizione di numerosissime conversazioni, e altrettanti numerosi tabulati, che avevano la sua persona come chiara ed evidente «direzione dell'atto di indagine»"*.

L'appellante ripercorre analiticamente l'origine e lo sviluppo dell'attività d'indagine della Procura di Milano, a partire dalle dichiarazioni rese da Karima EL MAHROUG nell'estate del 2010 (nelle quali già la predetta si era diffusa sulle due tematiche che costituiscono la base delle due imputazioni per le quali Silvio BERLUSCONI è stato condannato: le famose *"serate di Arcore"* e le circostanze dell'affidamento della stessa EL MAHROUG a Nicole MINETTI la notte tra il 27 e il 28 maggio 2010) e degli altri elementi raccolti dagli investigatori nello stesso frangente temporale e *"che 'puntavano' con assoluta evidenza nella direzione dell'On. Berlusconi"* (dichiarazioni di Caterina PASQUINO, per quanto riguarda l'imputazione ex art. 600 bis 2° comma c.p.p.; relazione di servizio del 28.5.10 a firma della Dott.ssa Giorgia IAFRATE, numerose altre relazioni di servizio del personale della Polizia di Stato tra il 28/5/10

(C. Locurto est.)


e il 28/7/10, sommarie informazioni rilasciate il 7.7.10 da Giuseppe VILLA, per quanto riguarda l'addebito di cui all'art. 317 c.p.), traendone l'evidenza "solare" che *"tutte le captazioni di conversazioni o le acquisizioni di tabulati sono state effettuate da parte della Procura di Milano al precipuo scopo di cercare di reperire prove e riscontri (anche e innanzitutto) a carico dell'On. Berlusconi, e, solo marginalmente, a carico dei coindagati (Sigg.ri Mora, Fede e Minetti), giudicati in separato giudizio"*. Il ruolo e il "peso" *"assolutamente preponderante"* rivestito proprio dai tabulati acquisiti (con le decine di relazioni di P.G. inerenti le risultanze degli stessi) e dalle intercettazioni telefoniche esperite nel fondare l'evidenza della prova presupposto del giudizio immediato disposto a carico di BERLUSCONI dimostrerebbero ulteriormente – secondo la difesa – *"che i suddetti atti di indagine fossero ab initio orientati a cercare riscontri alle dichiarazioni di Ruby nell'ottica di sostenere l'accusa (principalmente) nei confronti del Presidente Berlusconi"*.

Vengono quindi censurate l'ordinanza e la sentenza del Tribunale di Milano con le quali la questione della inutilizzabilità delle captazioni è stata rigettata, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante:

- la direzione finalistica dei singoli atti di captazione era sufficientemente dimostrata dagli atti prodotti (nonostante i parziali *"omissis"*);
- il fatto che BERLUSCONI non era ancora stato iscritto nel registro degli indagati all'epoca delle prime intercettazioni relative al presente procedimento (fine luglio 2010) e del primo decreto di acquisizione dei tabulati telefonici (2/11/10) è irrilevante, essendo semmai la sua iscrizione in data 21/12/2010 *"una clamorosa anomalia, che in termini giuridici si sostanzia nella violazione delle norme del codice di rito che attengono all'obbligo, di tempestiva iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p."*;
- i decreti di acquisizione dei tabulati fanno, assai spesso, esplicito riferimento alla necessità di scandagliare gli stessi alla luce dei *"gravi indizi di reato"* desumibili dalle risultanze investigative sino a quel momento acquisite (tra le quali, quindi, le dichiarazioni di Karima EL MAHROUG da cui specificamente origina l'ipotesi di reato a carico di Silvio BERLUSCONI) ovvero alla necessità di individuare le c.d. *"celle"* in cui fossero attivi i cellulari delle persone coinvolte e alla verifica della loro presenza nei *"luoghi già risultati dalle attività istruttorie in corso"* (ovvero le residenze dell'on. BERLUSCONI);

(C. Locurto/est.)

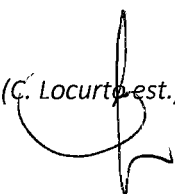


- il decreto di acquisizione a firma della Dott.ssa Boccassini del 30/12/10, *"specificamente mirato a verificare la presenza di Ruby presso Arcore nelle date che poi verranno indicate nel capo B) di imputazione del decreto di giudizio immediato"*, è stato emesso addirittura in data successiva rispetto all'iscrizione del nominativo di Silvio BERLUSCONI nel registro degli indagati (avvenuta, come già accennato, il 21/12/10);
- gli atti di delega di indagine (fra i quali viene richiamato e parzialmente trascritto quello a firma della dott.ssa Boccassini in data 23/11/10, nonché altri atti di deleghe anche successivi all'iscrizione di BERLUSCONI nel registro degli indagati) *"forniscono un quadro estremamente chiaro degli obbiettivi perseguiti dalla Procura di Milano"*, rivelando che la *"direzione" delle indagini era innegabilmente la persona di Silvio Berlusconi, ed, in particolare, la presenza nelle sue dimore (non solo Arcore, ma anche Palazzo Grazioli e Villa Certosa--- e anche "Villa Campari" di Lesa) della minorenni Ruby e delle altre ragazze"*.

Altrettanto significative, a parere della difesa, le numerosissime relazioni di servizio (dettagliatamente richiamate nell'atto d'appello) basate sui medesimi tabulati, *"grazie alle quali la Procura di Milano ha "costruito" gli addebiti a carico del Presidente Berlusconi e ha praticamente passato ai "raggi x" la vita privata di quest'ultimo"*.

In conclusione, l'appellante eccepisce:

- che *"tutti i tabulati acquisiti in atti, tanto quelli della El Mahroug, quanto quelli di tutte le altre persone coinvolte nel procedimento, siano stati acquisiti allo scopo di fare verificare i contatti e gli spostamenti dei titolari dei medesimi in relazione alla posizione del Presidente Berlusconi, reale (e principale) oggetto delle attività investigative e la cui possibile incriminazione era ben presente nelle menti dei PP.MM sin dall'agosto del 2010, ossia da prima che venissero acquisiti i tabulati e/o disposte le intercettazioni"* ;
- la conseguente inutilizzabilità di tutti i suddetti tabulati (trattandosi di cd "tabulati indiretti") avendo la Procura di Milano omesso di chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera di appartenenza prescritta dal 3° comma dell'art. 68 Cost e dall'art. 4 della L. 140/03 e, quand'anche si fosse in

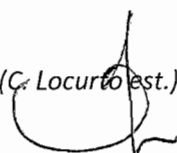
(C. Locurto est.)


- presenza (cosa che la difesa comunque esclude) di tabulati "casuali" o "fortuiti", nemmeno l'autorizzazione successiva o "postuma" prevista dal comma 6° dell'art. 6 della medesima L. 140/03;
- la contraddittorietà della decisione reiettiva delle eccezioni difensive, di cui all'ordinanza 23.11.2011, rispetto alle diverse conclusioni raggiunte riguardo ai tabulati riferibili al dr. OSTUNI *"argomentando in senso conforme alle tesi difensive"* (e, quindi, non fornendo rilievo alla questione dell'iscrizione ex 335 c.p.p., ma, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, ponendo l'attenzione sul requisito della *"direzione dell'atto di indagine"*).

Considerazioni del tutto analoghe svolge poi la difesa in ordine ai tabulati acquisiti in relazione all'imputazione di concussione di cui al capo A), *"riferibili alle utenze nella disponibilità delle persone che sono venute a contatto con l'On. Berlusconi (e/o con persone del suo entourage) nella notte tra il 27 e il 28 maggio, come se non fosse chiaro ictu oculi che l'obiettivo diretto di tali atti di indagine fosse proprio il premier"*. Anche in tale caso, l'appellante richiama specifiche deleghe d'indagine (in particolare, quelle a firma della dott.ssa Boccassini in data 15/11/10 e 18/11/10) dalle quali emerge chiaramente che *"bersaglio"* degli accertamenti fossero le utenze telefoniche personali di Silvio BERLUSCONI e/o quelle nella sua disponibilità a causa della carica ricoperta. Per le stesse ragioni sostanziali viene infine censurata l'attività tecnica di intercettazione telefonica svolta nel procedimento, che – come dimostrato dal CT della difesa ing. Claudio Alati – ha peraltro attinto indirettamente *"il presidente BERLUSCONI"* in 1.732 casi su un totale di 36.444 telefonate.

18) L'eccezione di nullità dei provvedimenti emessi il 23 e 31 marzo 2011 dalla Procura della Repubblica di Milano e delle ordinanze emesse dal Tribunale in data 23.11.11 e 12.12.11, per violazione degli artt. art. 268, commi 3° e 6°, c.p.p. in relazione all'art. 178, lett. c), c.p.p..

La difesa impugna i provvedimenti del PM del 23 e 31/3/11, e le ordinanze del Tribunale con cui è stata rigettata l'eccezione in tema di registrazione delle

(C. Locurto est.)


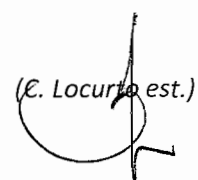
conversazioni nel "server" della Procura della Repubblica per violazione degli artt. 268, c. 3 e 6, in rel. all'art. 178, lett. c), c.p.p., essendo stato negata ai difensori la possibilità di svolgere i controlli presso il "server" installato in Procura al fine di verificare le modalità del suo utilizzo e di copiare i "files" audio direttamente dal "server", avvalendosi di un consulente tecnico di fiducia, a fronte di circostanze che *"sembravano obiettivamente deporre nel senso che il «server» della Procura di Milano fosse stato effettivamente utilizzato (in tutto o in parte) quale mero ripetitore di conversazioni «registrate» altrove"*.

Dopo avere richiamato l'interpretazione giurisprudenziale in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione della disposizione del 3° comma dell'art. 268 c.p.p. (in particolare, la sentenza della Cass. SSUU n. 36359/2008, ric. Carli e la più recente Cass. 6 n. 43654/2011, che la difesa lamenta essere stata trascurata dal primo giudice) e in materia di distinzione fra l'indefettibile requisito della "registrazione" delle conversazioni telefoniche (da effettuarsi negli impianti installati in Procura) e la "remotizzazione" dell'ascolto (mediante instradamento verso punti d'ascolto esterni), l'appellante ripercorre in punto di fatto la vicenda relativa alla sua richiesta di verifica del luogo di effettiva registrazione dei flussi di comunicazione, lamentando che le sia stato negato l'accesso al server della Procura, con conseguente nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. dei provvedimenti del P.M. 23 e 31/3/11 e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza.

19) L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite nel corso del processo per violazione dell'art. 270, comma 1, c.p.p. (sotto il profilo della "diversità del procedimento") e per violazione dei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p. in riferimento al contestato art. 600 bis, comma 2, c.p.

Nell'impugnare l'ordinanza del 23.11.2011, con cui sono state respinte le eccezioni d'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270, c. 1, c.p.p. (sotto il profilo della "diversità del procedimento"), e per violazione dei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p. in riferimento al reato di cui all'art. 600bis comma 2 c.p. contestato al capo B) d'imputazione la difesa richiama le memorie depositate all'udienza del 31/5/11 (*"denominate, rispettivamente, «richiesta di inutilizzabilità*

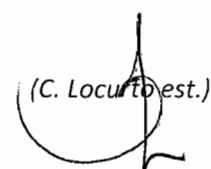
(E. Locurto est.)



delle intercettazioni» e «richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni e dei tabulati ex art. 271 c.p.p. in relazione all'art. 267 c.p.p.») e ribadisce innanzi tutto che le intercettazioni sarebbero state disposte ed eseguite in un procedimento *“diverso”* – nell’accezione dell’art. 270 c.p.p. - da quello in cui l'imputato *“è stato tratto a giudizio, in quanto instaurato relativamente a notizie di reato concernenti un fatto storico diverso rispetto a quello che avrebbe dato origine sia all'ipotizzata condotta concussiva, sia alla condotta di cui all'art. 600 bis, c. 2, c.p., nonché nei confronti di soggetti diversi”*, al contempo affermando *“la palese inconsistenza delle argomentazioni addotte dal Tribunale”*.

Richiamati i principi costituzionali e normativi (anche di fonte sovranazionale) sui limiti di ammissibilità, presupposti, modalità di esecuzione e divieti di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti e analiticamente ricostruita, in punto di fatto, la scansione temporale delle iscrizioni di notizia di reato e dei diversi procedimenti in cui le intercettazioni telefoniche sono state disposte, in ordine al primo profilo (violazione dell’art. 270 c.p.p.) la difesa evidenzia quanto segue:

- le intercettazioni sono state autorizzate sempre e solo in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 600 *bis* comma 1 c.p., 3, nn. 5 ed 8, 4 n. 7 L. 20.02.1958 n. 75, e cioè per fattispecie di induzione/favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione, minorile e di soggetti maggiorenni;
- le stesse sono state disposte ed effettuate, nella pressoché totalità, nell’ambito di un procedimento n. 234702/10 R.G.N.R. Mod. 44 - inizialmente rubricato contro ignoti, successivamente passato a noti (55781/10 Mod. 21 R.G.N.R.), ma comunque ascritto a soggetti diversi da Silvio Berlusconi e per fatti storici diversi da quelli ascritti a quest’ultimo (concussione e compimento di atti sessuali con una minore in cambio di denaro o altra utilità economica e concussione, che *“nulla ha a che vedere con quella dell'induzione/sfruttamento della prostituzione, di maggiorenni e/o di minorenni, ipotizzata a sostegno dell'emissione dei decreti di intercettazione”*);
- l’orientamento giurisprudenziale (su cui fa leva l’impugnata decisione del Tribunale) secondo cui nella nozione di *“diverso procedimento”* non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo

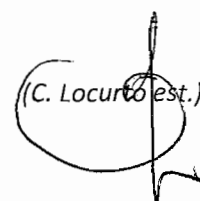
(C. Locuto est.)


oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto costituisce *“una delle più plateali forzature della giurisprudenza”* e comporta la sostanziale elusione del divieto di cui all'art. 270 c.p.p., in aperto contrasto con le garanzie poste dall'art. 15 della Costituzione a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni e dei principi posti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze 366/1991 e 63/1994), *“dal momento che trasform[a] l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 per l'irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta libertà, in <un'inammissibile autorizzazione in bianco> a disporre le intercettazioni”*;

- *“con tale escamotage, il Primo Giudice ha potuto aggirare i limiti normativi per far rientrare, strumentalmente, nella nozione di “medesimo procedimento” un procedimento in realtà diverso, in quanto relativo a fatti storici diversi, a fattispecie di reato diverse ed a soggetti diversi e, quindi, in alcun modo neppure collegato con quello nell'ambito del quale erano state disposte le intercettazioni”*;
- i risultati delle intercettazioni telefoniche, per contro, devono essere dichiarati inutilizzabili nei confronti dell'odierno imputato in quanto *“prova incostituzionale”* secondo i principi riconosciuti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 5021/1996, Sala.

In ordine al secondo profilo di censura dell'ordinanza del Tribunale, inerente alla inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite per violazione dei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p. in riferimento al contestato art. 600 *bis*, comma 2, c.p. – la difesa rileva che quand'anche si volesse ritenere che il procedimento iscritto a carico di Silvio BERLUSCONI e quello in cui erano state originariamente disposte le intercettazioni sia il medesimo, in ogni caso i relativi risultati non sarebbero stati utilizzabili, quali fonti di prova a carico del prevenuto, in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 600 *bis*, comma 2, c.p., in quanto fattispecie non compresa tra quelle per le quali le intercettazioni sono consentite ai sensi dell'art. 266 c.p.p.. Al riguardo, richiamata la pronunzia della S.C. n. 4942 del 6.2.2004 e i principi costituzionali in materia, l'appellante censura l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora si operi nell'ambito del medesimo procedimento, le intercettazioni disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p.

(C. Locurto est.)



sono utilizzabili anche relativamente ai restanti reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per esse le intercettazioni non siano consentite (cfr. Cass. Pen. n. 794/1996, n. 39761/2010 e n. 12562/2010) e svolge una lettura critica della sentenza della Corte di Cassazione VI n. 34735 del 14.6.2011 (richiamata nell'ordinanza del Tribunale), ponendo in rilievo che dalla sua motivazione emerge come tale soluzione debba intendersi limitata alle ipotesi di intercettazioni nei confronti del medesimo soggetto e nell'ambito del medesimo procedimento, ancorché rispetto ad altri reati connessi o collegati che non le consentirebbero e non possa estendersi al caso – come quello di specie, secondo la prospettazione difensiva - dell'intercettazione dalla quale emerga occasionalmente il fatto autonomo del terzo estraneo: solo nel primo caso, infatti, opererebbe il *"bilanciamento ricordato dalla stessa Corte Costituzionale (per tutte, sent. 81/1993) tra l'inderogabile esigenza di prevenire e reprimere reati e quella di inviolabilità e segretezza delle comunicazioni"* (a fronte, sostanzialmente, di esigenze di inviolabilità e segretezza che, nello stesso procedimento e in relazione al medesimo soggetto, sono già di fatto venute meno) e l'estensione applicativa dei risultati delle intercettazioni a reati diversi da quelli indicati dall'art. 266 c.p.p. potrebbe ritenersi consentita, in assenza di vizi afferenti al momento genetico delle intercettazioni stesse.

20) Nullità dell'ordinanza in data 23.11.2011, con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p. in relazione all'art. 267 c.p.p., dei risultati delle intercettazioni e dei tabulati.

Le stesse memorie difensive citate al punto che precede sono richiamate ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di motivazione dei singoli provvedimenti autorizzativi, e dei risultati delle intercettazioni perché derivanti da intercettazioni disposte ed eseguite, e su tabulati acquisiti, in violazione degli artt. 68, c. 3, Cost., 4 L. 140/03, e 343 c.p.p., nonché dei tabulati per difetto di motivazione con riferimento ai decreti di acquisizione sostenendo anche in questo caso, attraverso ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota pronuncia delle S.U. n. 17/2000, Primavera) e costituzionale, *"la palese inconsistenza e pochezza delle*

(C. Locuto est.)


argomentazioni" opposte dal Tribunale (che si sarebbe limitato ad affermare in modo apodittico la conformità alla legge di quei provvedimenti, senza peraltro svolgere alcuna osservazione con riferimento all'obbligo di motivazione in caso di urgenza e di convalida, né in punto di inutilizzabilità derivata) e l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni *"quale conseguenza della violazione dell'obbligo di motivazione, e l'inutilizzabilità derivata"* dei provvedimenti consecutivi.

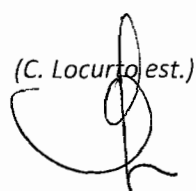
Analoghe considerazioni svolge la difesa in ordine ai *"provvedimenti di autorizzazione, di convalida e di proroga delle intercettazioni"* derivanti da intercettazioni precedentemente disposte in violazione delle norme sopra citate (profilo che il Tribunale avrebbe del tutto trascurato) e per i tabulati, acquisiti con provvedimenti che non sarebbero sorretti da adeguata motivazione, tale non potendosi considerare – alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione – quella fornita mediante *"ricorso a citazioni o perifrasi apodittiche del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo probatorio"* o attraverso *"un mero richiamo del contenuto delle richieste inoltrate dagli organi investigativi"*.

Infine, la difesa ritiene *"pacificamente ... inutilizzabile il tabulato di cui alla R.I.T. 1212/10, il cui supporto informatico risulta acquisito agli atti del processo (cfr. elenco documentazione prodotta dal Pm nell'udienza del 3 ottobre 2011 ed acquisita dal Tribunale con ordinanza dibattimentale del 23 novembre 2011, agli atti del fascicolo), mentre, salvo svista, il relativo decreto non risulta neppure essere stato prodotto, unitamente agli altri, dal Pubblico Ministero. Lo steso dicasi per il tabulato di cui alla R.I.T. 1505/10"*.

B) La sentenza impugnata.

B1) In diritto processuale e in diritto sostanziale

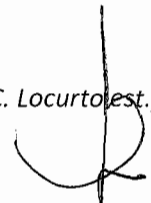
21) L'originaria contestazione di concussione per induzione, la novella della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed il fatto diverso ritenuto in sentenza: nullità dell'impugnata sentenza per violazione del secondo comma dell'articolo 521 c.p.p.

(C. Locurto est.)


La difesa eccepisce la nullità della sentenza in relazione al capo A) per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e chiede conseguentemente che questa Corte di Appello annulli l'impugnata sentenza disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi degli articoli 522 e 604 del codice di procedura penale. Osserva a tal fine quanto segue:

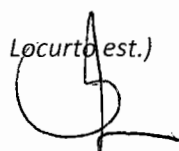
- la sentenza conterrebbe *“un grossolano errore di diritto”* nella qualificazione del fatto come *concussione per costrizione ex art. 317 c.p. nuova formulazione*, poiché la nuova norma incriminatrice è *“peggiorativa rispetto a quella delineata anteriormente”*;
- all'errore non si può *“ovviare... precisando che la scelta della pena da infliggere debba aver riguardo «al limite di pena originariamente vigente, in quanto più favorevole ai sensi dell'art. 2 c.p.»”*, poiché *“in tema di successioni di leggi nel tempo va individuata in concreto la norma più favorevole, essendo, per contro, vietato l'utilizzo di parte della vecchia disciplina e parte della nuova”*;
- quindi, alla fattispecie avrebbe dovuto essere applicata la disciplina precedente alla novella, in quanto concretamente più favorevole;
- comunque, tra la precedente fattispecie concussiva per induzione e la nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 *quater c.p.* non può ravvisarsi continuità normativa (in proposito la difesa argomenta diffusamente il proprio dissenso rispetto alla pur autorevole giurisprudenza che riconosce la continuità sul solo presupposto che la condotta del pubblico ufficiale è descritta in termini identici, evidenziando invece la diversa struttura della norma, che implica ora la punibilità del provato, il diverso bene giuridico protetto, la diversa collocazione sistematica e il differente atteggiarsi dell'elemento soggettivo);
- il Tribunale difende l'esercitato potere di dare al fatto contestato una diversa, e più grave, qualificazione giuridica, *“adoperando argomentazioni del tutto non convincenti perché errate sia in fatto, sia in diritto”*, a fronte di un capo di imputazione che non si limita ad attribuire all'imputato una condotta di *“induzione”* sulla base del mero dato lessicale, ma contiene una descrizione particolarmente dettagliata del comportamento, asseritamente illecito, tenuto dall'imputato; della mancata emersione nel corso dell'istruttoria dibattimentale di alcun elemento *“che potesse, anche solo lontanamente, lumeggiare un'ipotesi di concussione per costrizione”*; di una difesa concretamente esercitata *“in*

(C. Locurto est.)



quella specifica prospettiva accusatoria" ed "esclusivamente in relazione all'imputazione di concussione per induzione e, nell'ambito di questa, specificamente per induzione in errore" ;

- nella motivazione della sentenza si legge che la diversa qualificazione giuridica non deriva da un *"mutamento di alcuni elementi del fatto storico"*, e ciò *"significa, innanzitutto, che quel fatto storico (di induzione) non è stato neppure lambito da circostanze emerse nell'istruttoria dibattimentale che avessero potuto lumeggiare un diverso comportamento addebitabile all'imputato"*;
- non risponde al vero quanto scritto in sentenza, circa la possibilità concessa alle parti di *"interloquire... sull'attribuzione al fatto contestato della corretta qualificazione giuridica"*, poiché nessuna indicazione è stata data ai sensi dell'art. 506 c.p.p. in relazione a *"temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'apparato testimoniale"*: il Tribunale si è limitato a richiamare l'attenzione sulla novella legislativa la cui incidenza nel processo riguardava esclusivamente la fattispecie astratta da applicare nel caso concreto e, quindi, la sussumibilità del fatto contestato nell'una o nell'altra o in nessuna delle due ipotesi delittuose dopo lo "spacchettamento", ma sempre e comunque su una contestazione di induzione;
- neppure la pubblica accusa *"nel suo lungo intervento orale e nella poderosa memoria scritta non ha mai, neppure lontanamente, ipotizzato o solamente sospettato che il fatto fosse da intendersi come altro che non un fatto induttivo"*;
- ne discende che alla difesa è stata preclusa la possibilità di discutere *"ogni profilo che riveste i fatti contestatigli e la qualificazione giuridica ad essi attribuita"*, con conseguente violazione dell'art. 11 comma secondo Costituzione e dell'art. 6 della CEDU;
- giurisprudenza e dottrina *"sono d'accordo nel ritenere violata la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza quando non sussiste il cosiddetto principio di continenza"*, onde *"un'imputazione di concussione per costrizione legittimamente poteva sfociare in una condanna per concussione per induzione ritenuta quest'ultima un «minus» rispetto alla costrizione. Mai, però, è stato ritenuto legittimo il contrario"*.



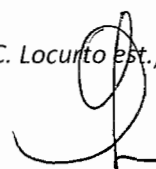
22) Dalla imputazione di induzione indebita di cui all'articolo 319 *quater* c.p. alla condanna per concussione per costrizione: nullità della sentenza per motivazione illogica, contraddittoria ed apparente.

Dopo avere stigmatizzato il fatto che la motivazione contenga un'inversione dell'ordine logico delle questioni, laddove la qualificazione giuridica precede la ricostruzione del fatto, la difesa lamenta che quest'ultima sarebbe avulsa dalle risultanze processuali, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'imputato e dal teste OSTUNI, il quale *"mai, neppure larvatamente, ha detto o fatto intendere di essere stato minacciato o pressato, né di essersi sentito preda di una pressione irresistibile"*; la motivazione è anche contraddittoria *"nel riconoscere un rapporto gerarchico tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e un capo di Gabinetto di una Questura"*, dal momento che *"si fa carico a BERLUSCONI dell'abuso della qualità e non delle funzioni, queste sì ricollegabili ad un rapporto gerarchico"*.

L'appellante lamenta inoltre che:

- nulla si dice sulla natura della pressione asseritamente esercitata;
- la pretesa "imperatività" della richiesta è smentita dalla lunghezza e complessità della *"percorso operativo"* intrapreso dalla IAFRATE prima dell'affidamento della minore alla MINETTI, avvenuto –comunque – perché non si era trovata una comunità disponibile all'accoglimento della ragazza;
- quanto alla segnalazione della presunta parentela della ragazza con il Presidente MUBARAK (che costituirebbe secondo il Tribunale indice sintomatico della forte coazione psicologica subita dal Capo di Gabinetto OSTUNI) sia nel capo d'imputazione sia la sentenza si riconosce che il funzionario non è mai stato indotto in errore su questo aspetto;
- le considerazioni svolte nella motivazione della sentenza contrastano con la giurisprudenza secondo cui ad integrare il *"metus publicae potestatis"* non può ritenersi sufficiente la generica posizione di supremazia del pubblico ufficiale, occorrendo invece *"una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri"* ;
- le argomentazioni del Tribunale, per individuare i dati identificativi della costrizione, si appalesano come *"una sequela di petizioni di principio e di*

(C. Locurto est.)



affermazioni apodittiche", non risolvono il problema della distinzione tra costrizione e induzione e trascurano l'ipotesi che il funzionario abbia potuto agire solo al fine di compiacere il Presidente del Consiglio in vista di eventuali benefici per la propria carriera (col che verrebbe meno l'ipotizzata costrizione).

23) Ancora sulla natura ministeriale del delitto di concussione nel caso di specie: contraddittorietà della sentenza.

Viene riproposta la questione concernente la pretesa natura ministeriale del delitto, confutando le motivazioni addotte in proposito dei primi giudici perché fondate su un'erronea lettura della sentenza delle S.U. n. 14/94, che ha precisato che la sussistenza di un reato ministeriale va intesa *"nel senso della riconoscibilità del rapporto di strumentale connessione previsto dal legislatore tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto"* ; contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, la S.C. *"non ha per niente escluso la ministerialità di un delitto in riferimento all'abuso della qualità rivestita dal soggetto pubblico"* . Secondo la difesa, infatti, in quella decisione la S.C. *"esclude che siano necessarie per la qualifica di reato ministeriale anche ulteriori elementi qualificanti, come l'abuso dei poteri o delle funzioni, ovvero la violazione dei doveri d'ufficio, ma non sostiene che questi, se presenti, contraddicano, escludendola, la predetta natura"*; ne consegue, a parere dell'appellante, che *"sarebbe irrazionale non considerare reato ministeriale quello compiuto... nell'attività posta in essere nella «qualità» di pubblico ufficiale, non solo nelle sue funzioni.*

24) Sull'inesistenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale in capo all'imputato.

La difesa rileva che l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale in capo all'imputato è stata effettuata alla stregua della sua qualità soggettiva di Presidente del Consiglio dei Ministri (come tale investito – si legge nella sentenza - *"delle funzioni di governo previste dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti"*), a fronte di una *"tipizzazione normativa contenuta nell'art. 357 c.p."* che *"non*

(C. Locurto est.)



descrive il pubblico ufficiale dal punto di vista soggettivo, ma al contrario, attribuisce detta qualifica solo in relazione all'attività concretamente posta in essere dal soggetto"; censura conseguentemente l'attribuzione predetta, effettuata sulla base della "radicata tradizione giurisprudenziale di teorizzazione tenacemente a sfondo "soggettivo" della qualifica di pubblico ufficiale, trascurando il riferimento normativo testuale "all'attività" di volta in volta riguardata e la rilevanza che, in tale prospettiva, dovrebbe invece riconoscersi allo "specifico comportamento del soggetto sicché la natura privatistica del singolo atto in concreto rilevante potrebbe escludere la qualifica pubblicistica dell'agente".

25) L'originale ipotesi accusatoria del capo di imputazione sub a) anche alla luce della novella legislativa: il fatto non sussiste per inidoneità degli atti o per mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p.

La difesa sostiene che, con riferimento all'originaria imputazione, anche alla luce della novella legislativa, non può ritenersi sussistente il fatto sotto il profilo dell'inidoneità degli atti o (comunque) per la mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., ribadendo "l'intrinseca contraddittorietà" dell'addebito, nella misura in cui l'ipotesi di "concussione per induzione in errore" si riferisce ad una circostanza ("la parentela della giovane come nipote di MUBARAK") che la medesima imputazione definisce "palesamente falsa" (onde "l'induzione in errore non v'è stata, perché nell'errore il pubblico funzionario non è caduto"): "in sintesi l'ipotesi di concussione per induzione in errore non sussiste nel caso di specie stante... l'inidoneità del mezzo (asseritamente) fraudolento; per la nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p. (ove si riconosca la continuità normativa con la vecchia ipotesi di cui all'art. 317 c.p.) la ricorribilità della fattispecie è esclusa, nel caso concreto, per la struttura stessa della fattispecie".

B2) Nel merito.

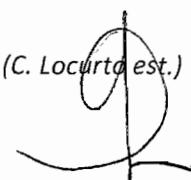
26) In merito al punto della sentenza relativo al capo a) dell'imputazione, per quanto attiene il fatto storico.

(C. Locurto est.)


L'appellata sentenza si fonda, secondo la difesa, su un travisamento del fatto storico. A questo proposito nei motivi di appello si pone in rilievo quanto segue:

- l'imputazione (inizialmente formulata ai sensi degli artt. 317-61 n.2, c.p.) è stata sussunta dal P.M., nelle sue conclusioni, nel reato previsto dall'art. 319 *quater* c.p.,;
- le due fattispecie sono diverse (viene evidenziato il "*confine fondamentale fra il mondo della sopraffazione non resistibile*", che caratterizza la costrizione nell'attuale reato di concussione "*e il mondo di negoziazioni illecite*", che connota invece il reato di cui all'art. 319 *quater* c.p., nel quale l'abuso e la pressione esercitata dal pubblico ufficiale deve sfociare in un sostanziale illecito accordo negoziale, in cui il privato tragga qualche vantaggio dalla condotta illecita del primo);
- secondo il parere dell'ufficio legislativo della Cassazione non può affermarsi con certezza che tra le due fattispecie vi sia "*rapporto di continuità normativa*";
- alla luce dei principi di diritto affermati dalle prime pronunce della S.C. aventi ad oggetto la nuova disciplina, nel caso in esame non sussiste il fatto contestato (anche sotto il profilo della mancata la prospettazione di conseguenze sfavorevoli per ottenere la promessa indebita); i primi giudici, peraltro, hanno omesso di verificare se l'imputato "*abbia prospettato al suo interlocutore... un male e se questi, mirando ad evitarlo per consentire una richiesta indebita... abbia mirato ad un risultato illegittimo a lui favorevole*" (e dunque non sarebbe provato che il funzionario di Polizia subì un'"oggettiva costrizione");
- in vicende analoghe, che hanno interessato l'imputato innanzi a diverse AA.GG., è stata riconosciuta l'insussistenza del fatto (il riferimento è alla sua iscrizione nel registro degli indagati "*anche per il reato di cui all'art. 317 c.p.*" in relazione ad alcune telefonate a un componente dell'AGCOM per sollecitare interventi riguardo alla trasmissione "*Anno Zero*");
- il fatto-reato deve ritenersi insussistente anche secondo i principi enunciati dalla sentenza delle S.U. (sintetizzati nella massima provvisoria, non essendo stata depositata la motivazione all'atto della presentazione dell'appello⁷⁶), secondo cui il reato di cui all'art. 319 *quater* c.p. sussiste quando vi è una *pressione non irresistibile* con un perseguimento di un indebito vantaggio per il destinatario,

⁷⁶ Cass. Sez. U, Sentenza n. 12228 del 24/10/2013 Ud. (dep. 14/03/2014) Rv. 258470, Imputato: Maldera e altri.

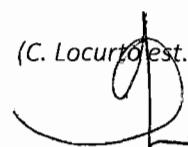


- mentre si verte nell'ipotesi di cui all'art. 317 c.p. quando vi sia una *radicale limitazione* della libertà di autodeterminazione (situazione che nel caso in esame si deve escludere, alla stregua delle dichiarazioni dei funzionari di Polizia);
- l'istruttoria dibattimentale ha riguardato anche cene svoltesi dopo il 27/5/10, quindi del tutto irrilevanti in relazione ai fatti enunciati nel capo d'imputazione;
 - la tesi del Tribunale, secondo cui tutti i testimoni che non collimano con la ricostruzione accusatoria sarebbero inattendibili perché prezzolati, è *"priva di costrutto"*, considerato che *"molti testimoni non avevano e non hanno nessun collegamento economico con il prevenuto. Alcuni sono dipendenti di società da questi possedute, altri sono collaboratori occasionali. Per quanto attiene alle ragazze"*, il Tribunale si sarebbe poi dimenticato che le stesse *"erano già aiutate economicamente ben prima dell'inizio vicenda processuale e il successivo aiuto economico è continuato in maniera aperta, con dei bonifici regolarissimi e con dichiarazioni pubbliche plurime, rilasciate proprio dallo stesso Silvio BERLUSCONI. Quindi si è trattato di un aiuto chiaramente non correlato in alcun modo alle dichiarazioni testimoniali"*.

In relazione alla prospettazione d'accusa che Silvio BERLUSCONI abbia telefonato in Questura per impedire che *"Ruby"* narrasse dei rapporti sessuali e delle cene, la difesa critica innanzi tutto l'attendibilità riconosciuta alle deposizioni delle testi B DANESE, TUMINI, TEATINO, MAKDOUM e FADIL, svolgendo argomenti a dimostrazione della non veridicità e inverosimiglianza del loro racconto o dell'irrelevanza in relazione agli specifici fatti oggetto dell'imputazione; in particolare:

- A B/ era presente a una cena successiva 27/5/10 (quindi estranea al capo d'imputazione), e il suo racconto della serata del 22/8/10 contrasta con quanto riferito da tutti gli altri presenti (sotto altro profilo si evidenzia che la predetta ha riferito di avere ricevuto del denaro da BERLUSCONI, ma senza avere compiuto atti sessuali con lui, e ciò dimostrerebbe l'assenza di correlazione tra la consegna del denaro e i rapporti sessuali); inoltre, l'inattendibilità della teste deriva *"dalle incertezze, dalle reticenze e dal narrato complessivo in relazione alla vicenda occorsale con Gino ILARIO"* (del tutto sconnesso dal processo, ma sintomatica della sua personalità e scarsa credibilità); la sua deposizione e quella della DANESE sono *"testimonianze a*

(C. Locurto est.)



- propria difesa, a tutela della propria onorabilità e a difesa della propria immagine, per evitare di venire inserite in quel disastro mediatico in cui sono invece precipitate le ragazze che non avevano ritenuto di accusare di alcunché Silvio Berlusconi*", come dimostrano anche i contatti con Emilio FEDE avuti successivamente alla serata dalla stessa B/ ;
- analoghe osservazioni vengono svolte per Chiara DANESE, in relazione al cui racconto si precisa che l'episodio della statuetta lignea è stato smentito dal cameriere presente alla serata (Lorenzo BRUNAMONTI);
 - non dissimile il discorso per Melania TUMINI (anch'essa presente ad una cena successiva al 27/5/10): *"dalle sue dichiarazioni si comprende perfettamente che suo precipuo timore fosse quello di essere identificata come una escort"*; anche la ragazza, peraltro, aveva ricevuto in omaggio una somma di denaro, pari a 2.000 euro, senza compimento di attività sessuali;
 - Natasha TEATINO partecipò alla serata del 6/1/11, quando ormai tutti i giornali parlavano della vicenda e delle indagini (se l'imputato *"fosse stato preoccupato per il contenuto delle cene, mai ne avrebbe organizzata una proprio nei giorni in cui lo scandalo si snodava con tutta la sua forza, ma, soprattutto, mai avrebbe invitato ragazze «nuove»"*): il suo racconto differisce sia da quanto prospettato da tutti gli altri testi, sia da quanto è desumibile dal tenore delle sue telefonate successive (in particolare la n. 216 del 9/1/11 con Aris, da cui *"si comprende perfettamente che la serata si era svolta in maniera assolutamente normale"*) e, comunque, ciò che più le era dispiaciuto era stato *"di non aver ricevuto anche lei del denaro in regalo"*, come dalla stessa confermato durante l'esame dibattimentale;
 - anche il racconto di Maria MAKDOUM è processualmente irrilevante in quanto concernente una serata (12-13/7/10) successiva ai fatti di cui all'imputazione; la sua versione sull'andamento della serata ricostruisce *"un ambiente in assoluto contrasto con tutte le altre numerose testimonianze"*; la sua principale preoccupazione sembra quella *"di non finire nel catalogo «escort»"* ed evitare il *"disastro mediatico che invece era occorso alle altre"*;
 - Imane FADIL ha invece riferito di avere partecipato a serate sia in epoca antecedente al 27/5/10 (ma di queste non vi è riscontro), sia successiva (sulle quali vi sono riscontri, ma che sono influenti in relazione all'imputazione); la sua testimonianza, comunque, conforta la versione difensiva sotto da molteplici

(C. Locurto est.)

aspetti: ella, infatti, ha ammesso di avere ricevuto somme di denaro dall'imputato al termine di quelle serate (una volta 2.000 euro, una seconda volta 5.000 euro), ma con la precisazione che si trattava di un *"aiuto economico... senza alcuna implicazione di natura sessuale"* e nel descrivere quelle occasioni ha riferito di *"scene di natura in qualche modo sessuale, non nel senso del sesso praticato ma nel senso di spettacoli con connotazioni erotiche"* solo in relazione a quelle del mese di agosto 2010, mentre in quelle precedenti non vi sarebbe stato *"nulla di particolare"*; inoltre, dalla sua deposizione emerge che Barbara FAGGIOLI le aveva raccontato *"della storia accaduta a Ruby già a fine agosto del 2010"* (a conferma del fatto che *"in agosto di quell'anno già si sapeva delle dichiarazioni rese da Ruby"*) e che all'epoca tutti pensavano che Ruby fosse maggiorenne; infine, a conferma della *"assoluta tranquillità di Silvio Berlusconi sul contenuto di quelle serate"* (addirittura di quelle in cui, secondo la FADIL, vi sarebbero stati dei balli erotici), la teste ricorda di avere avvisato BERLUSCONI del fatto che un ragazzo cubano stava effettuando riprese all'interno della sua abitazione e di non avere ricevuto altra risposta se non un sorriso.

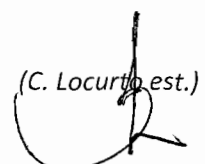
Nei motivi d'appello si lamenta poi che il Tribunale abbia disatteso le deposizioni di moltissimi altri testi che hanno fornito una diversa descrizione di quelle serate (*"in realtà... anch'esse sostanzialmente ininfluenti"* perché inerenti a serate *"per lo più... successive al 27/5/10"*) e la cui falsità è stata affermata in ragione della retribuzione mensile ricevuta dall'imputato, che viene erroneamente fatta risalire al gennaio 2011 (*"subito dopo un incontro tenutosi ad Arcore con alcune ragazze non indagate, ma che erano state perquisite e che poi diverranno testimoni nel processo"*), mentre dagli atti e dalle dichiarazioni del teste SPINELLI risulta che i pagamenti erano iniziati solo nel marzo 2012. A questo proposito, la difesa rinvia alla memoria depositata nel corso del giudizio e passa in rassegna sia le deposizioni delle ragazze che disattendono la ricostruzione d'accusa, fornendo delle serate ad Arcore descrizioni cui restano del tutto estranee attività di tipo sessuale (AMARGHIOALE, BARIZONTE, BONASIA, CIPRIANI D'ALTORIO, DE VIVO Concetta ed Eleonora, FAGGIOLI, FERRERA Manuela e Marianna, GARCIA POLANCO, LODO – citata da Karima EL MAHROUG come partecipante alle serate, ma che invece non risulta avervi mai preso parte -, LODDO - la cui deposizione sulla sua presenza in Questura la sera del 27/5/10 è stata ritenuta falsa dal Tribunale senza considerare che, invece, la presenza nell'area della

(C. Locurto est.)

cella che copre la Questura è stata confermata dai tabulati telefonici -, MOLENA, NIGRO, PETRONE, RIGATO, RONZULLI, ROSSI, SKORKINA, TOTI, TREVAINI, VERONI – che, pur non avendo mai partecipato ad alcuna serata, risulta aver percepito più volte aiuti economici da BERLUSCONI -, VISAN, YESPICA), sia quelle di altre persone presenti a vario titolo o comunque al corrente degli eventi (APICELLA, BATTAGLIA, BELEN RODRIGUEZ – che, al pari di Francesca LODO, Mara CARFAGNA, BARBARA D'URSO, Maria Stella GELMINI, Daniela SANTACHE', ha negato di aver mai partecipato a serate ad Arcore, contrariamente a quanto riferito da Karima EL MAHROUG - BRUMANA, BRUNAMONTI, CARFAGNA, CARROZZO, CERIOLI, COSTANZO, DI BONI, DURANTE, D'URSO, GELMINI, LOSI, MARIANI, PEZZOTTI, PONTILLO, PURICELLI, ROSSELLA, SANTANCHÈ, VILLA, ZANGRILLO): tutti i testi partecipanti alle serate negano di aver mai assistito a (o aver saputo di) scene o approcci di carattere sessuale nel corso delle stesse e forniscono, secondo la difesa, "dati testimoniali assolutamente oggettivi che non possono in alcun modo essere inficiati da poche dichiarazioni di soggetti interessati ad evitare di essere qualificate quali «escort»"; tutti i testimoni indistintamente, compresi quelli dell'accusa, hanno poi affermato che *"mai era stato chiesto di tacere, né mai era stata data indicazione di non fotografare o filmare le serate"*.

Superato quindi il tema delle cene (ed esclusa la riconducibilità alle stesse del presunto movente della concussione contestata), sotto altro profilo, ad avviso della difesa, nella telefonata di BERLUSCONI al funzionario di Polizia non potrebbero individuarsi gli estremi *"della fattispecie di cui all'art. 317 c.p. o di cui all'art. 319 quater c.p."*; il Tribunale avrebbe travisato il contenuto delle testimonianze, *"pretermettendo totalmente le dichiarazioni della IAFRATE"* (la cui falsità è stata ritenuta solo in relazione a *"un particolare secondario, ovvero l'orario di uscita di Ruby dalla Questura"*), e *"tralasciando le affermazioni fondamentali del dr. OSTUNI"*, che, invece, sarebbero *"veritiere ed attendibili e... totalmente incompatibili con l'assunto accusatorio"*, anche alla luce delle deposizioni di testimoni e imputati di reato connesso (tutte coerenti con quanto dichiarato dall'imputato):

- LANDOLFI avvalora sia l'assunto secondo cui Karima EL MAHROUG *"dimostrava ampiamente più dei 17 anni e sette mesi, che aveva"*, sia che la parentela con MUBARAK non era del tutto inverosimile, e conferma il fatto che la giovane non era *"in uno stato di fermo"*, ma solamente sottoposta a

(C. Locurto est.)


controllo amministrativo (circostanza rilevante per definire i poteri di cui disponeva il PM e che *"smentisce radicalmente la tesi sostenuta in sentenza ove si osserva che la PASQUINO aveva effettuato una «querela» orale"*); inoltre, da quanto riferito dal teste in ordine al fotosegnalamento di Karima EL MAHROUG , emerge che l'identità della ragazza era *"certa"* (e quindi l'accertamento svolto in Sicilia era inutile), e *"l'affidamento alla MINETTI... assolutamente corretto"*;

- CAFARO fornisce diversi elementi a conforto delle tesi difensive (la natura amministrativa del procedimento cui era sottoposta Ruby quella sera; il ruolo meramente *"consultivo"* del P.M. Minori; il carattere del tutto eccezionale del trattenimento in Questura di un minore durante la notte; l'assenza di rapporti sessuali tra la minore e l'imputato, secondo le confidenze fatte alla prima al teste; l'ignoranza della minore età della giovane da parte dell'imputato);
- OSTUNI fornisce una versione che impone di escludere che la telefonata di BERLUSCONI *"abbia effettivamente prodotto... effetti antiggiuridici"*: contrariamente a quanto si sostiene nell'impugnata sentenza, infatti, secondo quanto espressamente riferito dal dr. OSTUNI Silvio BERLUSCONI non ha mai chiesto di accelerare le procedure (*"fu OSTUNI che disse alla IAFRATE di accelerare il più possibile le procedure... non di violare le procedure, ma di accelerarle il più possibile"*), ma si limitò a dirgli che sarebbe stata accompagnata in Questura una ragazza nord africana, che gli era stata segnalata come nipote del Presidente MUBARAK e della quale la Consigliera MINETTI avrebbe potuto farsi carico, chiedendogli (secondo il *"vago"* ricordo del teste) di interessarsi di questa vicenda; né OSTUNI (a meno di ritenerne la falsità) ha mai attribuito all'imputato la prospettazione di un male ingiusto, neppure *"in maniera velata"* (non essendo sufficiente *"l'appalesarsi della qualifica"* ad integrare gli estremi del reato contestato): l'imputato si era limitato ad una richiesta di informazioni e ad inviare la MINETTI in Questura *"per agevolare l'identificazione"* (neppure risponde al vero l'affermazione della sentenza secondo cui OSTUNI si sarebbe mantenuto in contatto con l'imputato durante tutto il corso della procedura, dato che in quell'arco di tempo BERLUSCONI era in volo tra Parigi e Roma). Il tenore delle dichiarazioni del funzionario smentisce l'assunto del Tribunale che egli sia stato coartato da quella telefonata (mai *"ha prospettato di aver temuto per la propria carriera..."*

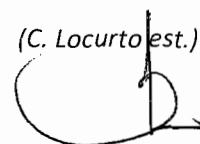
(C. Locurto est.)



*di essersi sentito né minacciato, né costretto, né indotto a fare alcunché") e, d'altro canto, sarebbe una mera illazione "argomentare che il dr. Ostuni abbia agito non già per timore, bensì per ottenere un vantaggio di carriera" . Parimenti si deve escludere che vi sia stata un'induzione in errore "perché la IAFRATE ha immediatamente ritenuto che non fosse la nipote di MUBARAK" (il funzionario ha anche confermato di non avere avuto alcun contatto con l'imputato, né con alcuno del suo *entourage*, in occasione del controllo cui la EL MAHROUG era stata sottoposta successivamente, nel giugno 2010);⁷⁷*

- IAFRATE (la cui deposizione è stata *"totalmente pretermessa dal Tribunale"*) riferisce che quella sera non ebbe contatti di sorta con l'imputato e rende dichiarazioni che collimano perfettamente con quelle del suo superiore, da cui afferma di non essere stata in alcun modo influenzata, rivendicando di avere agito *"secondo la legge e in piena autonomia"* (con decisione che, proprio per la sua autonomia, *"aveva spezzato qualsiasi nesso di causalità con l'eventuale comportamento antiggiuridico posto in essere dal dr. Berlusconi nei confronti del dr. Ostuni"*), senza disattendere le indicazioni del P.M. Minori (*"la discrasia sull'orario di uscita della giovane dalla Questura è evidente frutto o di un errore materiale nel verbale, o di un erroneo ricordo della teste. Ma tale particolare è di assoluta irrilevanza rispetto agli eventi antecedenti e alla decisione dell'affido alla MINETTI"*): infine, la teste ha escluso di avere adottato quella soluzione per *"timore per la propria carriera o quant'altro"* e di avere effettuato con fin *"troppo"* scrupolo tutti gli accertamenti necessari per l'affidamento, senza che di fatto si realizzasse alcuna accelerazione;
- COLLETTI rende dichiarazioni da cui emerge che i funzionari agirono senza alcuna preoccupazione o turbamento, in conformità ai loro doveri e come spesso capita loro di operare nei confronti di minori per i quali non vi sia la possibilità di affido a una comunità; racconta di avere appreso dalla IAFRATE che la FIORILLO non era contraria all'affidamento alternativo a *"una persona di fiducia"* (rispetto al collocamento in comunità), se poteva giovare alla minore e a condizione che la ragazza fosse identificata con certezza: condizione che – secondo il teste – in quel caso ricorreva (il teste ha peraltro

⁷⁷ La difesa sollecita la Corte a *"rinnovare il dibattimento e risentire il dr. OSTUNI"* ove *"dovessero permanere dei dubbi"* sulla questione specifica della sua mancata percezione non solo di aver subito una costrizione, *"ma neppure il benché minimo condizionamento"*.



escluso che la IAFRATE avesse potuto riferirgli dolosamente qualcosa di diverso rispetto a quanto dettato dalla dr.ssa FIORILLO);

- MORELLI (dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale) ha chiarito di essere stato avvisato dal dr. OSTUNI della telefonata che aveva ricevuto e dell'accompagnamento in Questura di una ragazza che probabilmente era parente del Presidente egiziano MUBARAK; OSTUNI gli chiese di verificare se quei fatti fossero o meno veritieri; egli aveva verificato che tutto si stava svolgendo secondo le prassi stabilite; non ci fu alcuna indicazione di accelerare il rilascio della minore, ma solo la prospettazione della necessità di una celere identificazione della ragazza, al fine di verificare se fosse o non parente di MUBARAK; egli stesso disse alla IAFRATE di seguire le procedure di *routine*, all'interno di un procedimento che era solo amministrativo e nel quale vi era l'ordinaria esigenza (come in tutti gli altri casi di accompagnamento di minori non in stato di arresto o di fermo) di concludere le procedure al più presto per evitare che la minore passasse la notte in Questura. Anche MORELLI (come OSTUNI) ha riferito infine che quando il 5 giugno vi fu l'ulteriore segnalazione, si procedette normalmente all'affido in comunità della ragazza, senza alcun contatto né con la Presidenza del Consiglio, né con qualcuno dell'*entourage* di BERLUSCONI;
- INDOLFI (all'epoca Questore di Milano), con testimonianza che la difesa lamenta essere stata *"del tutto travisata dal Tribunale"*, ha ricordato di avere appreso della situazione e della telefonata del Presidente del Consiglio da OSTUNI e di avere invitato quest'ultimo a gestire la situazione *"nel modo più regolare possibile"*;
- ESTORELLI (*"ritenuto dal Tribunale, incredibilmente, falso poiché non avrebbe riferito del numero esatto delle telefonate intercorse fra lui e il dr. OSTUNI"*) e VALENTINI hanno confermato che oggetto delle telefonate era stato solo una richiesta di informazioni e che a questo scopo – su suggerimento di VALENTINI – si era seguita una via informale, anziché quella gerarchica (*"semplicemente si chiese al capo scorta se conosceva qualcuno per potersi informare in Questura"*): circostanze che ulteriormente dimostrano la buona fede dell'imputato;

(C. Locurto est.)

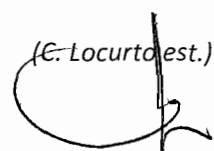
- MINETTI ha ricordato che BERLUSCONI (che era stato messo al corrente dell'accaduto da Michelle, ossia da DE CONCEIÇAO SANTOS Oliveira Michelle) l'aveva pregata di recarsi in Questura per agevolare l'identificazione di Ruby;
- FREDIANI (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano), attraverso la sua deposizione e le sue relazioni, ha fornito indicazioni rilevanti sulla normativa e le prassi in materia di affido di *"minori non accompagnati"*, chiarendo che *"...la vicenda di Ruby era pacificamente una procedura amministrativa di tipo civilistico"*, di competenza della pubblica autorità (nella quale il P.M., se interpellato, aveva un ruolo consultivo) e facendo ben comprendere, *"al di là delle prospettazioni della dr.ssa Fiorillo e del Tribunale, ... come quella sera non sia accaduto alcunché di antigiuridico"* e come la procedura seguita con Karima EL MAHROUG non si sia discostata dalle normali prassi; di contro, quelle della teste FIORILLO (che la difesa sottopone a serrata analisi critica) sarebbero *"in realtà totalmente ininfluenti nel processo"* e contrastanti con il contenuto della relazione da lei stessa inviata al Procuratore il 29/10/10 e della documentazione del Tribunale per i Minorenni acquisita agli atti, in materia procedure di affidamento di minori (di cui l'appello offre una dettagliata rassegna).

27) In merito alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato con riguardo al capo B) di imputazione.

Con riferimento al **capo B)**, la difesa sostiene che le risultanze probatorie non dimostrano né che tra l'imputato e la minore vi furono atti sessuali, né che il primo elargì alla seconda del denaro quale corrispettivo di tali atti, né che BERLUSCONI fosse consapevole della minore età di Karima EL MAHROUG.

27.1) Quanto al **compimento di atti sessuali tra l'imputato e la p.o.**, si sottolinea che quest'ultima ha sempre recisamente negato la circostanza e che le affermazioni con cui il Tribunale supera questa emergenza probatoria sono meramente assertorie:

- la teste PASQUINO (giudicata peraltro credibile dallo stesso Tribunale) ha affermato la *"natura scherzosa"* delle confidenze di Ruby a proposito dei suoi

(E. Locurto est.)


rapporti con l'imputato e ciò trova conferma nel SMS inviato il 19/1/11 predetta all'Isp. ALBANESE; l'intento faceto dell'affermazione di Karima EL MAHROUG viene escluso dal Tribunale con *"argomentazione che ha il sapore della petizione di principio"*;

- il tono della telefonata tra Karima EL MAHROUG e PASSARO (progr. n. 836 dell'8/9/10 h. 17.27) *"è ridanciano"*, come trapela dall'audio della conversazione; la frase cui la motivazione fa riferimento⁷⁸, *"estrapolata dal contesto, non può certo risultare... «chiarificatrice della natura del rapporto»"*;
- anche rispetto alla conversazione tra Luca RISSO e Serena FACCHINERI (progr. 5693 del 7/10/10, h. 00.39) la motivazione *"decontestualizza"* alcune frasi⁷⁹, mentre il contenuto complessivo della conversazione è di altro tenore e non consente di ritenere con certezza che RISSO si riferisse a condotte di rilievo sessuale tra Ruby e l'imputato.

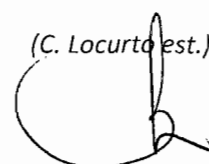
27.2) In merito alla **consegna di denaro come corrispettivo di prestazioni sessuali**, osserva la difesa che *"le dazioni di denaro sono state fatte per spirito di liberalità e senza alcuna diretta connessione a inesistenti e... non provate, prestazioni di natura sessuale"* e che Karima EL MAHROUG, pur avendo *"reso dichiarazioni nel complesso assolutamente sfavorevoli nei confronti dell'imputato"* (non solo e non tanto nella descrizione delle *"cene"* e dei *"dopocena sessualmente allegri"*, ma in quella *"assai compromettente"* del consumo di stupefacente da parte di alcune ragazze nel corso delle serate), ha costantemente negato di avere compiuto atti sessuali con lui; né una diversa affermazione può giustificarsi solo in virtù del denaro ricevuto, o del fatto che in talune occasioni ella trascorse la notte ad Arcore o per il fatto che la giovane all'epoca si prostituiva.

27.2.A) La difesa contesta, a tale riguardo, che le risultanze processuali comprovino il **pregresso esercizio della prostituzione da parte di Karima EL MAHROUG**, evidenziando che il Tribunale perviene a tale conclusione sulla base di *"meri sospetti"* dedotti dalle dichiarazioni di SAMARATI e IRIARTE (peraltro non riscontrate

⁷⁸ Nella conversazione EL MAHROUG afferma, riferendosi alla vicenda di NOEMI LETIZIA, *"quella è la pupilla io sono il culo"*.

⁷⁹ *"siamo alle scene hard con il P", "lei forse è meno di tutte le altre"*

(C. Locurto est.)



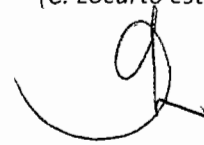
dai dati estrinseci derivanti dai tabulati e dalle telefonate di Karima EL MAHROUG⁸⁰) e da *"circostanze di contorno"*; rimarrebbe comunque indimostrato l'esercizio di identica attività anche con l'imputato.

27.2.B) riguardo allo svolgimento delle **serate ad Arcore**, al fine di dimostrare l'erroneità del ragionamento dei primi giudici (che avrebbero seguito *"la tesi che se le cene successive erano organizzate in siffatta maniera, certamente erano così anche prima"*) la difesa propone una rassegna delle risultanze probatorie in merito alle singole cene successive al 27/5/10, rilevando preliminarmente la contraddittorietà logica della tesi accusatoria: se, infatti, l'imputato aveva sottratto il 27 maggio la minore all'Autorità Giudiziaria per impedire che rendesse dichiarazioni a lui sfavorevoli, il 5 giugno successivo, dopo il litigio tra la EL MAHROUG e la DE CONCEICAO, *"contraddittoriamente, non era affatto intervenuto"*; ben consapevole, quindi, *"del fatto che Karima EL MAHROUG avrebbe potuto rendere delle dichiarazioni a sé sfavorevoli"* e informato da Nicole MINETTI, nell'agosto successivo, del fatto che, nell'estate del 2010, la minore era entrata *"nella sfera di controllo dell'Autorità"* e, dopo alcune confidenze alle assistenti sociali della clinica De Marchi, aveva iniziato a rendere sommarie informazioni testimoniali ai Pubblici Ministeri, se avesse avuto qualcosa da nascondere BERLUSCONI non avrebbe continuato *"tranquillamente"* le cene presso la residenza di Arcore.

27.2.B.1) Con riferimento alla **sera del 19/9/10**, la difesa ribadisce che la principale preoccupazione di **Melania TUMINI** *"era quella di essere paragonata ad una «escort»"*: il Tribunale ha escluso ogni *"intento calunnioso o vendicativo"* da parte sua, giudicandola attendibile e, perciò, ritenendo necessariamente false le deposizioni di tutti gli altri testimoni presenti; in realtà, la descrizione della serata offerta dalla teste è *"del tutto asettica e neutra sotto il profilo probatorio"* e la sentenza ne offre una sintesi *"fuorviante"*, dal momento che la pur lacunosa e contraddittoria descrizione dell'accaduto da parte della giovane (che alla fine della serata ha comunque accettato il regalo in denaro da parte di BERLUSCONI, fornendo a posteriori una giustificazione inverosimile) è *"assai lontana da un'atmosfera di palese attività prostitutiva a connotazione sessualmente rilevante"* (anche se fossero

⁸⁰ La conversazione n. 753 del 20.8.2010 con la IRIARTE conterrebbe invenzioni della EL MAHROUG e avrebbe contenuto *"paradossale"*.

(C. Locurto est.)



veri i "baci" e "palpeggiamenti" di alcune ragazze da parte dell'imputato, si tratterebbe di condotte inidonee a fornire "prova del reato in discussione"); quanto alle dichiarazioni delle testimoni VADALÁ e BATTARRA, amiche della TUMINI e esaminate *de relato* sulle confidenze ricevute da quest'ultima:

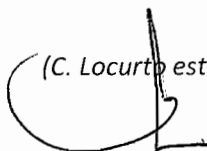
- la prima sarebbe scarsamente credibile dal punto di vista soggettivo "posto che non ha mai apprezzato la figura di BERLUSCONI" né da "un punto di vista professionale" né, tantomeno, "personale", e il suo racconto differisce significativamente da quello dell'amica, in quanto arricchito "con fatti e circostanze che non trovano alcun riscontro nella testimonianza della TUMINI".
- il contributo della seconda sarebbe "indifferente sotto il profilo probatorio", e "anzi... oltre a non corroborare" il racconto delle amiche, fornisce una descrizione della serata "sostanzialmente favorevole alla difesa dell'imputato" e "antitetica rispetto all'affermato, dal Tribunale, "sistema prostitutivo".

27.2.B.2) Quanto alla sera del **12/7/10**, la difesa rileva che le "incongruenze ed illogicità" della deposizione **Maria MAKDOUM** ne fanno una prova "di poca o nulla credibilità": la teste riferisce di "interazioni di contenuto sessuale"⁸¹ poco compatibili con il lasso temporale ristretto - una "mezz'oretta"- in cui ella si trattenne nella c.d. "sala bunga bunga" e con le esibizioni artistiche che vi si erano tenute; fornisce, comunque, una descrizione della serata "completamente divergente" da quella rappresentata dai camerieri, dal cantante e dal dj presenti alla stessa. La deposizione della MAKDOUM, inoltre, "non ha trovato alcun conforto dalle intercettazioni telefoniche intercorse con il Ferrigno", rivelatrici di "astio nei confronti del dr. Berlusconi" e "palesamente contraddittorie rispetto alle stesse dichiarazioni della teste".

27.2.B.3) In ordine alla sera del **6/1/11**, la teste **Natascia TEATINO** "ha narrato una situazione completamente diversa da quella prospettata da tutti gli altri testi e ha spiegato che la cosa che le era dispiaciuta di più era stata quella di non aver ricevuto

⁸¹ ragazze che "ballava[no] ... gente che si spogliava, gente che si andava a sedere sulle gambe [dell'On. Berlusconi e di Emilio Fede]" e mentre stavano sedute "si facevano toccare tranquillamente" (verbale ud. 7.5.2012, pagg. 148 e 149).

(C. Locurto est.)

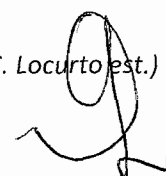


anche lei del denaro in regalo". Dalla intercettazione della sua telefonata con l'amica Arisleida ESPINOZA⁸², poi, "si comprende perfettamente che la serata si era svolta in maniera normale. La stessa teste ha escluso di avere avuto rapporti sessuali a pagamento con BERLUSCONI (e ciò "non già per una sua libera scelta ma perché l'imputato non glielo chiese"), sì come ha escluso che durante la serata vi si siano stati atti di natura sessuale o "alcuna scena di nudo". Contraddittoriamente, infine, ha affermato con sicurezza di aver visto una serie di ragazze "rimanere a dormire" e, al tempo stesso, di aver visto "le ragazze" per l'ultima volta quando si trovavano ancora nella "sala discoteca".

27.2.B.4) Sulle serate cui ha partecipato Imane FADIL, la difesa evidenzia la stessa teste ha dichiarato di aver ricevuto denaro (una volta 2.000 euro, una seconda volta 5.000 euro) quale *"aiuto economico"* e in ragione di un mero *"atto di liberalità da parte di BERLUSCONI"*, senza pretesa di alcuna controprestazione di natura sessuale. Ha poi descritto l'atmosfera delle serate come *"quella di una qualsiasi discoteca"* e raccontato *"che i regali in denaro non avevano alcun collegamento con attività sessuali"*. Le *"scene di natura in qualche modo sessuale, non nel senso del sesso praticato, ma nel senso di spettacoli con connotazioni erotiche"* vengono collocate da FADIL in due sole occasioni (25/8/2010 e 5/9/2010): il che già di per sé contraddice il *"teorema dell'accusa"* che le c.d. *"cene di Arcore"* avessero *"identici connotati essenziali"* e si svolgessero *"tutte nello stesso modo"* (a prescindere dal fatto, pure evidenziato dalla difesa, che la teste è smentita da altri testi presenti alle serate indicate). Il particolare riferito dalla teste in ordine all'indifferenza di BERLUSCONI alla presenza di un ragazzo cubano che scattava fotografie dimostra, poi, quanto lo stesso *"fosse tranquillo sul contenuto di quelle serate"* (come pure si evince dalla deposizione di *"tutti i testimoni, nessuno escluso, anche quelli dell'accusa"*, che *"hanno costantemente ribadito che non vi era alcuna limitazione all'utilizzo di telefonini, apparecchiature fotografiche o di registrazione"*). Infine, sempre con riguardo alla dubbia credibilità di FADIL e all'erronea valutazione che ne avrebbe fatto il Tribunale, la difesa richiama la deposizione di SAED GHANAYMI⁸³, che smentisce (unitamente a quanto dichiarato da Emilio FEDE) il racconto della

⁸² Progr. n. 216 del 9 gennaio del 2011.

⁸³ Esaminato all'udienza del 17 maggio 2013 nel processo a carico di Mora Dario ed altri ed il cui verbale è stato acquisito su accordo delle parti.



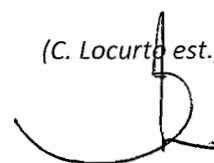
FADIL in ordine ai motivi dei loro contatti nel marzo/aprile 2011, ascrivendo alla stessa FADIL (che con GHANAYMI avrebbe avuto una breve relazione in quel periodo) l'insistente iniziativa di mettersi in contatto con BERLUSCONI, con cui non riusciva a mettersi in contatto e dal quale avrebbe voluto un "aiuto" "perchè era senza soldi".

27.2.B.5). Quanto alla **cena del 22/8/10**, la difesa ritiene che la ricostruzione della serata offerta da **A B/** e **Chiara DANESE** sia *"fantasiosa in più parti, in ciò collidendo con le dichiarazioni rese da tutti gli altri testimoni presenti"*. La difesa evidenzia che si tratta di *"testimonianze prima di tutto a propria difesa, della propria onorabilità e della propria immagine"* (tanto che entrambe si sono costituite parte civile nel separato procedimento a carico di MORA Dario + altri): l'atteggiamento di ambedue le testi, *"marcatamente accusatorio nei confronti dell'imputato"*, sarebbe stato tenuto *"per cercare di non essere in alcun modo assimilate a delle "escort"*. Lo schema tipico delle serate, secondo il *"teorema fatto proprio dal Tribunale"*, non si sarebbe verificato nel caso della B/ e della DANESE (come già nel caso delle altre testi *"pro accusa"*): le stesse hanno infatti ricevuto in regalo da BERLUSCONI delle somme di denaro senza che vi sia stato alcun rapporto sessuale né alcuna richiesta in tal senso. L'appellante rimarca, poi, una serie di contraddizioni e criticità del racconto delle testi (comunque contraddetto dalle testimonianze degli altri partecipanti alla serata):

- le stesse hanno coltivato il rapporto con Emilio FEDE perché poteva essere utile alla loro carriera, come dimostrano chiaramente gli sms a lui inviati dal cellulare della DANESE dopo la stessa serata del 22/8/10 e la conversazione telefonica intercettata il 24 agosto 2010⁸⁴ tra FEDE e la B/, dal cui tenore si comprende che *"tra i due non vi era alcuna tensione ed anzi si percepisce una situazione tranquilla e normale"*;
- le versioni delle due testi si caratterizzano per *"sovrapposizioni narrative"* che *"creano un dubbio legittimo sulla genuinità della loro testimonianza"*, considerato il *"continuo confronto"* che vi è sempre stato tra le stesse *"circa le posizioni da prendere e le strategie processuali da seguire"*;

⁸⁴ Progr. n. 355 delle ore 12.54, riportata a pag. 241 della impugnata sentenza.

(C. Locurto est.)



- lo *"status emotivo"* descritto dalla DANESE (che sarebbe stata posta in una situazione *"di disagio"* e imbarazzo, per certi versi, persino scioccata dai *"numerosi atti di natura sessuale"* cui avrebbe assistito ad Arcore) *"stride con il contegno effettivamente tenuto ... in quella occasione"* (la DANESE sarebbe infatti rimasta per tutta la serata), con il tenore dei successivi sms, mandati a FEDE (che non è plausibile, nè trova riscontro alcuno *aliunde*, siano stati scritti da SALEMI, come riferisce la teste), con la prosecuzione del rapporto di frequentazione con SALEMI e con il riferito *"dispiacere"* per non essere stata più chiamata da BERLUSCONI in seguito allo scoppio dello scandalo *"Ruby"*;

- la B. fornisce un racconto lacunoso, impreciso e incoerente in ordine a gravissime vicende (protrattesi per due anni) che l'avrebbero vista vittima dei reati di violenza sessuale e di prostituzione minorile ad opera di tale Antonio PAGANELLI e Ilario GINO e, per contro, *"ricorda ogni particolare"* in ordine alla serata trascorsa ad Arcore (*"durata appena 2 ore"*): circostanze che *"avvalorano e corroborano la valutazione di non genuinità delle dichiarazioni rese dalla testimone"*, che evidentemente fornisce una *"testimonianza fin troppo precisa della cena del 22 agosto 2010, perché continuamente rimembrata attraverso i ripetuti confronti con la DANESE ed anche grazie alle notizie pubblicate dalla stampa"*.

27.B.C) L'appello si sofferma poi sull'**apporto dichiarativo dei testi della difesa**, contestando innanzi tutto quello che definisce *"un vero e proprio teorema"* utilizzato dal Tribunale (quello per cui *"se il testimone ha un interesse economico di qualsivoglia tipo che lo collega all'imputato, allora non può essere considerato veritiero e ciò che dichiara è affetto da falsità"*) e rilevando che la contraddizione tra quanto riferito da TUMINI, MAKDOUM, FADIL, TEATINO, B. e DANESE e tutti gli altri testimoni che hanno dichiarato cosa diversa avrebbe dovuto condurre il Tribunale *"a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 530, cpv. c.p.p. e non certo a una declaratoria di supposta falsità dei testi sopra indicati"*. Si profonde, quindi, in un'analitica disamina delle numerose deposizioni dei testi tacciati di falsità dal Tribunale, per avere dichiarato *"- tra l'altro - di non avere mai assistito a scene di natura sessuale a favore dell'imputato, né alla corresponsione di somme di denaro o di altre utilità alle giovani donne partecipanti alle serate a Villa San Martino"* (FAGGIOLI Barbara, LODDO Miriam, VISAN Ioana, TOTI Elisa, GARCIA POLANCO Mary Esther, DE VIVO Eleonora, DE VIVO Concetta, RIGATO Giovanna, CIPRIANI D'Altorio

(C. Locurto est.)

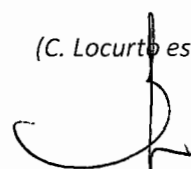

Francesca, SKORKINA Raissa, ROSSELLA Carlo, BARIZONTE Lisney, PURICELLI Giorgio, RONZULLI Licia, CERIOLI Renato, ROSSI Maria Rosaria, BONASIA Roberta, BRUNAMONTI Lorenzo, MARIANI Danilo, LOSI Simonetta, AMARGHIOALE Ioana Claudia, MOLENA Cinzia, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, APICELLA Mariano), nonché di altri testi della difesa, non sospettati di falsità (COSTANZO Valentina, TREVAINI Silvia, PETRONE Susanna, ZANGRILLO Alberto, PEZZOTTI Alfredo, PONTILLO Luigi, DURANTE Michele, BRUMANA Giuseppe, BATTAGLIA Antonio). Pone in rilievo che il presupposto della ritenuta inattendibilità dei primi non risiede nell'accertamento di un'intrinseca incoerenza nelle dichiarazioni, ma nella stessa negazione della sussistenza dell'ipotesi accusatoria; in particolare, tra gli altri aspetti, evidenzia che:

- i racconti dei testi sono intrinsecamente credibili e coerenti, non contraddetti, a differenza di quanto ritiene il Tribunale, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche (che, peraltro, le interlocutrici spiegano convincentemente);
- Miriam LODDO non ha fornito una versione in contraddizione con quella della TUMINI (come ritenuto dal Tribunale), ma *"ha semplicemente dichiarato di non ricordare né la serata, né la TUMINI"*;
- Ioana VISAN, con riferimento alla serata del 19/9/10 (quella cui partecipò la TUMINI), ha credibilmente parlato della possibilità di *"qualche esibizione"* (tra cui il presunto *"spogliarello"* della MINETTI), ma priva di connotazione a sfondo sessuale e ha reso dichiarazioni anche *"scomode"* (*"ad esempio, in ordine alle elargizioni di denaro da parte dell'imputato o alla precisa descrizione delle esibizioni fatte dalle ragazze"*, analogamente, quanto agli *"aiuti economici"* o i *"doni"* ricevuti dall'imputato, a quanto riferito da FAGGIOLI, LODDO, TOTI, GARCIA POLANCO, dalle sorelle DE VIVO, da CIPRIANI D'ALTORIO, SKORKINA, BARIZONTE, BONASIA, ARMAGHIOALE, MOLENA, le sorelle FERRERA); hanno escluso *"accadimenti di natura sessuale"*, nel corso di quella stessa serata, anche le testi RIGATO, CIPRIANI D'ALTORIO, SKORKINA, ROSSELLA, della cui attendibilità il Tribunale dubita *"inammissibilmente e apoditticamente"* o, come nel caso della BARIZONTE, senza neppure spiegarne le ragioni;
- i testi RONZULLI Licia, CERIOLI Renato, ROSSI Maria Rosaria, BRUNAMONTI Lorenzo, PURICELLI Giorgio, LOSI Simonetta, BONASIA Roberta presenti alla serata del 22/8/10 (quella in cui, secondo il racconto della B. e della DANESE, durante la cena sarebbe stata fatta girare una statuetta lignea con il

(C. Locutio est.)

- membro sessuale in erezione, su cui sarebbero stati simulati rapporti orali da parte di alcune commensali) hanno tutti escluso lo svolgimento di qualsivoglia atto di natura sessuale durante la serata (la difesa sottolinea la particolare credibilità di alcuni dei testi – quali Renato CERIOLI, ex marito dell'on. RONZULLI - non legati a BERLUSCONI da alcun vincolo di natura economica o politica);
- tutte le ragazze, pur ammettendo di avere assistito o partecipato a *"esibizioni", "balletti", "spettacoli" o "balli"*, in alcuni casi del genere *burlesque* (con abiti più o meno succinti o travestimenti) hanno negato di essersi denudate, di avere toccato o di essersi fatte toccare da chicchessia; tutte hanno negato di essere state retribuite per prestazioni di carattere sessuale; in nessun caso è emersa prova la liberalità di BERLUSCONI fosse il corrispettivo di una prestazione di carattere sessuale;
 - anche i camerieri, gli addetti alla sicurezza, i cantanti e i musicisti (BRUNAMONTI, MARIANI, LOSI, APICELLA, PEZZOTTI, PONTILLO, DURANTE, BRUMANA, BATTAGLIA) hanno escluso *"con coerenza, chiarezza e attendibilità"* che nel corso delle serate - cui gli stessi costantemente presenziavano, rimanendo fino alla fine -, si siano mai verificate *"interazioni di natura sessuale", "toccamenti"*, situazioni *"scabrose"* o spogliarelli in cui le donne rimanessero nude, pur riferendo (così, in particolare, il musicista MARIANI, sua moglie Simonetta LOSI, ma anche l'assistente politica dell'imputata, on. ROSSI) di *"balletti" "coreografie"* in costume, in cui talune ragazze indossavano, ad esempio, magliette del Milano, pantaloncini corti, *guepiere* o corpetti o si travestivano da *"babbonataline"* o *"poliziotto"* e tentavano *"di mettersi in mostra"*, con atteggiamenti esibizionistici o ballando in modo più o meno sexy, senza mai entrare in contatto fisico con BERLUSCONI;
 - a non diverse conclusioni induce l'ascolto delle intercettazioni richiamate dal Tribunale quali prova dell'attività di prostituzione posta in essere da alcuna delle ospiti (così, ad esempio, per le sorelle DE VIVO, con riferimento ai commenti di FEDE Emilio con MINETTI Nicole nella conversazione telefonica del 26 settembre 2010 ore 17.52 progr. 317⁸⁵: commenti che costituiscono un *pettegolezza "cattivo"* e che tutt'al più denotano che *"le DE VIVO provenivano da una situazione socio-economica difficile"* o le accertate liberalità di BERLUSCONI nei

⁸⁵ Nella telefonata si fa riferimento al fatto che prima di incontrare l'imputato le DE VIVO *"facevano la fame"* e *"tutte e due facevano notte con qualcuno per 300 euro"*.



confronti delle ragazze (considerato anche che *"tutti gli aiuti a titolo di liberalità fatti dall'imputato sono stati fatti in modo palese attraverso bonifici bancari perfettamente tracciabili e per quanto riguarda le DE VIVO, essi sono avvenuti in epoca non sospetta antecedente ai fatti per i quali è processo"*);

- pure i testi non sospettati di falsità dal Tribunale (COSTANZO Valentina, TREVAINI Silvia, PETRONE Susanna, ZANGRILLO Alberto, PEZZOTTI Alfredo, PONTILLO Luigi, DURANTE Michele, BRUMANA Giuseppe, BATTAGLIA Antonio) forniscono una versione dello svolgimento delle serate conforme a quella sopra descritta, escludendo lo svolgimento di atti di natura sessuale; alcune di queste ragazze, peraltro, ammettono la ricezione di denaro a titolo di *"aiuto"* (così, in particolare, Valentina COSTANZO o la giornalista Silvia TREVAINI), al di fuori, però, del presunto sistema *"prostitutivo"* teorizzato dall'accusa;

27.2.C.1) All'esito della richiamata rassegna sui contenuti delle deposizioni testimoniali, in ordine alla **prospettata falsità delle testimonianze a difesa** l'appellante censura l'argomentare del primo giudice (che trae riscontro della falsità dei testi Eleonora e Concetta DE VIVO, AMARGHIOALE, Manuela e Marianna FERRERA, LODDO, BARIZONTE, COSTANZO, MOLENA, VISAN, SKORKINA e TREVAINI dal versamento mensile di euro 2.500 effettuato da BERLUSCONI in loro favore, in stretta connessione *"con la comprovata convocazione ad Arcore di tutte le ragazze da parte dell'imputato, dopo le perquisizioni effettuate il 14 gennaio 2011"*) in quanto soffrirebbe di un errore di fatto:

- *"come risulta dalla documentazione bancaria acquisita agli atti del processo, non è affatto vero che i pagamenti mensili di 2.500 euro siano iniziati nel 2011, perché non ve ne è proprio nessuno, e collegare siffatti pagamenti alla riunione del 15 gennaio 2011 appare una vera e propria "creazione" del Tribunale"*; i bonifici sistematici cui fa riferimento il Tribunale, sono iniziati – secondo quanto riferito dal teste SPINELLI, nel marzo 2012; al riguardo, comunque, la difesa chiede di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., acquisendo la relativa documentazione bancaria;
- tutte le testi sopra indicate avevano ricevuto in passato (e comunque in epoca antecedente ai fatti in esame) liberalità dall'imputato;

(C. Locurto est.)

- la riunione con i difensori, *“del tutto legittima in considerazione della richiesta di perquisizione presso un ufficio che era anche sede della segreteria politica dell'imputato, era stata disposta per acquisire elementi utili per opporsi alla richiesta di perquisizione in sede parlamentare, come risulta anche dalla documentazione in atti”*;
- anche la deposizione della teste POLANCO *“dimostra che non vi fu alcun illecito accordo tra le partecipanti alla riunione e l'imputato per ottenere da loro «deposizioni compiacenti»*;
- la questione di come furono trattate le testi nel corso della perquisizione del 14 gennaio 2011 (di cui la teste POLANCO ha riferito di essersi lamentata con BERLUSCONI, nell'incontro del 15.1.2011) *“ fu oggetto di una specifica riunione alla Camera dei Deputati il successivo 18 gennaio cui parteciparono tutti gli avvocati parlamentari”* ; a riscontro, la difesa chiede la rinnovazione del dibattimento, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., mediante acquisizione della documentazione relativa a detta riunione del 18 gennaio 2011;

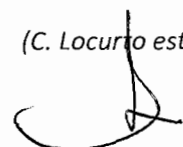
27.2.C.2) Viene quindi contestato che vi sia prova della **asserita prostituzione di KARIMA EL MAHROUG ad Arcore** e della **prospettata ricompensa per non narrare il contenuto delle serate trascorse ad Arcore**.

Sul punto, la difesa rileva che:

- la ritenuta introduzione di Karima EL MAHROUG nel contesto *“prostitutivo”* di Arcore ad opera di Emilio FEDE *“è una interpretazione soggettiva del giudicante non suffragata da alcun dato probatorio univoco”* ;
- la ricezione da parte dell'imputato di denaro e gioielli *“non prova nulla, quanto alla prostituzione in Arcore della EL MAHROUG, poiché la stessa ha sempre negato di aver avuto contatti di tipo sessuale con l'imputato e di conseguenza, tutte le liberalità, denaro o gioielli, non assurgono a prova indiretta dell'assunto”*.

Si sofferma quindi a esaminare le dichiarazioni rese da Karima EL MAHROUG ai Pubblici Ministeri (23/6/10, 2/7/10, 6/7/10, 22/7/10, 3/8/10, 20/8/10), nel corso delle indagini difensive (dichiarazioni ex art. 391 bis c.p.p. in data 3/11/2010) e nel

(C. Locurto est.)



separato procedimento a carico di MORA Dario + altri (udienze 17 e 24 maggio 2013) evidenziando (oltre ai contenuti delle dichiarazioni) che:

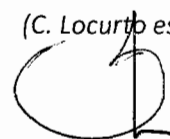
- la minore era adusa ad utilizzare un nome falso dicendo di chiamarsi RUBY HEYEK, nata in Egitto e a moltissime persone aveva raccontato di avere una madre che era una famosa cantante egiziana, imparentata con MUBARAK ;
- già dalle prime dichiarazioni emerge una caratteristica comportamentale della EL MAHROUG, la quale *"tende ...a mescolare la verità con l'invenzione con grande disinvoltura"*⁸⁶; in tutte le dichiarazioni rese nel corso del procedimento, la giovane cumula *"una congerie di fatti veri e di fatti di pura fantasia"*;
- dalla trascrizione del verbale del 2/7/10 si evince che DIANA MORA e l'Avvocato GIULIANTE erano consapevoli di ciò che stava accadendo;
- la minore descrive numerosi episodi in cui le sarebbe stato offerto di svolgere attività di prostituzione (da parte di una sua amica trentatreenne che in precedenza ella stessa aveva ospitato in Sicilia, di DE CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle, del suo amico CONDORELLI, di tale EVA, MAGDA e di un uomo 70enne) o relativi ad altri fatto reato (come nel caso delle accuse di detenzione e spaccio di cocaina carico di Raul GALULLO) che *"avrebbero dovuto essere oggetto di indagine, ma non risulta che siano mai state disposte"*;
- Karima EL MAHROUG rende dichiarazioni sulle sue presenze ad Arcore che contrastano pacificamente con le dichiarazioni rese da coloro che l'avevano frequentata in quel periodo; nelle prime dichiarazioni (poi modificate sul punto) rende altresì dichiarazioni contraddittorie rispetto a quanto risultante dalle intercettazioni telefoniche in ordine alla consapevolezza, da parte di BERLUSCONI, della sua minore età; nega costantemente, invece, di essersi mai prostituita e, *"in maniera netta e assolutamente chiara"*, di avere mai avuto alcun rapporto sessuale con BERLUSCONI; l'unica occasione in cui riferisce di essersi prostituita è con il calciatore RONALDO (fatto per cui lo stesso non risulta essere stato indagato);
- la stessa teste riferisce della presenza ad Arcore di persone che è stato documentalmente provato fossero altrove (così, rispetto alla serata del 14/2/10 , per gli allora ministri CARFAGNA e GELMINI) o, comunque, è stato dimostrato

⁸⁶ La difesa richiama la descrizione che ne dà la Dott.ssa MARIA STILO, responsabile della Comunità "Il Grillo Parlante" di Messina, come quella di *"una ragazzina, egocentrica ed eccessiva, nella fase di "onnipotenza adolescenziale"*.

non fossero presenti o addirittura non siano mai stati ad Arcore (Noemi LETIZIA, Sara TOMMASI, Susanna PETRONE, Aida YESPICA, Belen RODRIGUEZ, Barbara D'URSO, Elisabetta CANALIS, George CLOONEY e Daniela SANTANCHÈ); sostiene di avere ricevuto dall'autista Angelo RECCIA, in nome e per conto di BERLUSCONI, una busta con 140.000 euro nel periodo febbraio – maggio 2010, venendo tuttavia smentita dallo stesso RECCIA; racconta di aver visto scene esplicite di natura sessuale ad opera di persone che, però, si è provato non essere stati presenti ad Arcore la sera cui si riferisce Karima EL MAHROUG;

- le sue dichiarazioni non possono essere tacciate di compiacenza (come sostenuto dal Tribunale) perché *“a parte negare il compimento di atti sessuali, la minore fornisce una descrizione delle serate assolutamente negativa e compromettente per l'imputato”*: ciò che non avrebbe fatto se fosse vero che l'imputato era intervenuto ad “addomesticarne” la portata; peraltro non vi è alcuna prova che la somma indicata nell'appunto trovato nell'agenda sequestrata a Karima EL MAHROUG il 14/1/11 sia stata promessa o, ancor meno, consegnata alla persona offesa e, in ogni caso, risalendo detto appunto ad epoca sicuramente successiva alle dichiarazioni rese dalla ragazza ai P.M. nell'estate del 2010 (la nomina dell'avv. Dinoia, menzionato nell'appunto, è di molto successiva al 20/8/10), *“risulta impossibile ipotizzare che le dichiarazioni rese dalla EL MAHROUG ai Pubblici Ministeri tra il 23 giugno e il 20 agosto 2010 fossero “inquinare” da offerte di denaro”*;
- è errato quanto si legge in sentenza *“e cioè che la stessa EL MAHROUG avrebbe riferito «di avere frequentato la residenza di Berlusconi in almeno sette/otto occasioni»*”: infatti, *“secondo quanto dichiarato costantemente dalla EL MAHROUG le serate sarebbero state al massimo due o tre”* e tale indicazione numerica è confermata anche dagli altri testimoni che ricordano di averla vista ad Arcore due o tre volte; l'accusa ricostruisce la presenza della minore ad Arcore nelle serate del 14 febbraio, del 20-21 febbraio, del 27-28 febbraio, del 9 marzo, del 4-5 aprile, del 24 aprile, del 25-26 aprile e dell'1-2 maggio (per un totale di 8 serate, tenuto conto dei giorni consecutivi) sulla base dei segnali del telefono cellulare della persona offesa compatibili con la sua presenza lì, ma *“la valenza dei rilievi sulle celle è assai relativa come ha dimostrato il consulente tecnico della difesa ing. ALATI”*;

(C. Locurto est.)



- l'assenza di qualsiasi tipo di rapporto sessuale tra la dichiarante e Berlusconi, costantemente ribadita dalla parte offesa, non è smentito da alcun elemento di segno opposto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale: non le millanterie sulle cifre da incassare da BERLUSCONI (che, comunque, risalgono ad epoca successiva alle dichiarazioni ai P.M. nell'esatte del 2010); non il *file* rinvenuto sul computer di Karima EL MAHROUG, risultato creato il 2/10/10 (che semmai attesta ancora una volta che non vi fu alcun rapporto sessuale con BERLUSCONI); non gli sms intercettati tra FACHINERI e RISSO; non le intercettazioni telefoniche (che, anzi, confermano la veridicità delle affermazioni della parte offesa in ordine al fatto di non avere mai avuto rapporti sessuali con BERLUSCONI⁸⁷).

L'atto di appello si sofferma lungamente sulle intercettazioni telefoniche utilizzate dal Tribunale a riscontro dell'ipotesi accusatoria, contestandone la valenza dimostrativa dell'attività di prostituzione di Karima EL MAHROUG e mettendo in evidenza le circostanze di fatto che escluderebbero un'attività di inquinamento probatorio dell'imputato, essendovi prova che la "vicenda Ruby" fosse conosciuta da MINETTI, FEDE, POLANCO, DE CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle da ben prima che finisse sui giornali il 26 ottobre ed emergendo dalle conversazioni intercettate tra Karima EL MAHROUG e il rag. SPINELLI nel settembre 2010 un comportamento della EL MAHROUG che *"stride con l'affermata esistenza di un accordo per ricompensarla in denaro, quando in realtà non riusciva ad ottenere neppure le poche migliaia di euro che richiedeva"*. A confutazione degli argomenti spesi dal primo giudice (inficiati dall'utilizzazione del *"sospetto"* e dell'*"illazione"* come regola di giudizio), la difesa propone una diversa lettura di alcune *"affabulatorie"* conversazioni telefoniche di Karima EL MAHROUG (con gli amici RANDAZZO e PENNUTO, con il proprio padre, con l'amica POLI, Antonella e con altra non identificata), dalle quali si evince che la ragazza millanta contatti e accordi con

⁸⁷ La difesa richiama, ad esempio, la telefonata n. 6541 del 28 ottobre 2010 alle ore 10.47 con l'amica Lidia che le chiede: *"(...) è vero che ci sei andata con lui?"* e lei risponde: *"No... sono stata a casa sua tantissime volte ma non sono mai stata a letto con lui"*; riporta altresì la telefonata n. 6535 del 28 ottobre 2010 alle ore 10.33 con l'amica ANTONELLA, nella quale, a proposito delle dicerie su di lei e BERLUSCONI, la giovane afferma *"Dicono: perché fa tutto questo per lei? Perché comunque avrà avuto qualche cosa, avrà fatto sesso"* e aggiunge: *"Non è così"*.

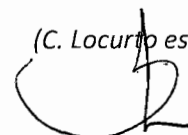
(C. Locurto est.)

BERLUSCONI non veri (addirittura smentiti dalle intercettazioni della sua utenza), commenta *"con evidente soddisfazione"* il fatto di apparire sulla stampa come l'amante di BERLUSCONI, *"si autolusinga nella sua speranza di ottenere una contropartita economica"*: versando in situazione economica *"non era certo florida, come avrebbe dovuto essere se effettivamente fosse esistito un accordo per ricompensarla"*, la giovane spera *"di poter ricavare delle somme di denaro, tenendo evidentemente una determinata condotta processuale e cioè ritrattando quanto già detto"*. Il che – secondo la difesa – indurrebbe semmai a configurare a suo carico, *"in ipotesi, una tentata estorsione ai danni di BERLUSCONI"*.

Sempre in ordine alla presunta ricompensa promessa a Karima EL MAHROUG, nei motivi d'appello si eccepisce l'inutilizzabilità delle telefonate n. 02200 del 7 gennaio 2011 alle ore 16.25, n. 02381 del 10 gennaio 2011 alle ore 18.05, n. 02509 del 12 gennaio 2011 alle ore 11.13 e n. 02549 del 12 gennaio 2011 alle ore 15.56 (R.I.T. 4314/10 sul cellulare 342 0231996 in uso a EL MAHROUG Karima) tra la EL MAHROUG e l'avv. Luca GIULIANTE, in quanto *"pur non avendo rilievo particolare per la vicenda in esame in quanto non confortano in alcun modo la tesi accusatoria, esse sono pacificamente vietate e dunque inutilizzabili perché si tratta evidentemente di conversazioni con il difensore"*; si chiede conseguentemente che la sentenza impugnata sia considerata nulla *in parte qua*. Nel caso in cui la Corte dovesse ritenere rilevante la circostanza della pretesa interposizione degli avv.ti Dinoia e Giuliani nella trattativa intrapresa, la difesa insta per la rinnovazione sul punto del dibattimento mediante l'esame, su tali temi, dell'avvocato Luca Giuliani e dell'avvocato Massimo Di Noia.

27.3) Dopo un'analitica disamina dell'**apporto dichiarativo dei testi sulla conoscenza della minore età di KARIMA EL MAHROUG** (attraverso il richiamo delle numerose deposizioni assunte in dibattimento, circa il fatto che *"Ruby"* si era sempre presentata come maggiorenne – per lo più ventiquattrenne – e che, comunque, tale appariva fisicamente, e dei documenti che le confortano, comprovando la spendita, da parte della minore, di false generalità⁸⁸) la difesa

⁸⁸ La scheda depositata in udienza in data 19 novembre 2012 del teste ZORZETTO, collaboratore di LELE MORA, il quale aveva ricevuto dalla stessa *"RUBY"* i dati anagrafici di *"RUBY HEYEK"*, nata l'1 novembre 1991; il verbale di denuncia dell'1 maggio 2010 fatta da



censura l'argomentazione svolta dal primo giudice a sostegno della affermata **conoscenza della minore età della persona offesa da parte dell'imputato**, ritenendola fondata sul mero *"richiamo alla presunzione di sussistenza di un elemento di prova in ragione della «normale logica che presiede il corso delle vicende umane»* (il fatto che Emilio FEDE , in quanto legato da *"rapporti stretti e di ammirazione ne... con l'imputato"* , *"non abbia certo tenuto nascosto a Berlusconi un dato di sicura importanza quale la minore età della ragazza"*). **In diritto, sul delitto di cui all'art. 600 bis, 2° comma c.p.**, svolge quindi un rapido *excursus* della giurisprudenza costituzionale sulle condizioni di compatibilità della presunzione di ignoranza dell'età della persona offesa e il principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione e, fissata (in accordo con la lettura invalsa anche tra i giudici di legittimità) la consumazione del reato contestato con il compimento dell'atto sessuale e non con la corresponsione del denaro o dell'utilità, riconosciuta l'idoneità dell'errore, ancorché rimproverabile, ad escludere il dolo del delitto, conclude chiedendo di *"assolvere l'imputato dal reato di cui al capo B) di imputazione perché il fatto non sussiste ovvero perché non costituisce reato per insussistenza dell'elemento psicologico"* e, per l'effetto, *"revocare la confisca dei beni in sequestro"*.

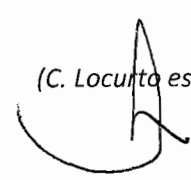
28) Le richieste subordinate hanno ad oggetto:

- la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.;
- la quantificazione della pena e dell'aumento per la continuazione tra i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica;
- il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., si contesta la sussistenza di connessione teleologica tra i reati contestati, in quanto *"fondata su un mero teorema accusatorio indimostrato"*; si evidenzia, per contro, che *"dopo il 27 maggio 2010 la EL MAHROUG non ha più frequentato la residenza dell'imputato con il quale non vi è più stato alcun genere di comunicazioni"*; in secondo luogo, che *"dopo la lite dell'8 giugno 2010 con la DE CONCEICAO, l'imputato non è affatto intervenuto per*

"RUBY" per lo scippo subito a Milano (su cui "l'Appuntato MONDELLO non ha avuto alcun dubbio sulle dichiarazioni rese da "RUBY" di essere nata l'1 novembre 1991")

(C. Locurto est.)



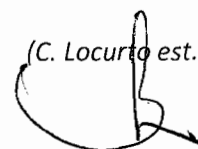
evitare il collocamento in comunità protetta e i contatti con l'Autorità Giudiziaria e con le assistenti sociali".

Con riguardo alla continuazione, alla misura della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la difesa rileva, in linea generale, che *"la pena appare quantificata in modo palesemente inadeguato e per eccesso rispetto alla personalità dell'imputato, quale manifestatasi nel corso del presente processo ed in relazione alla prova effettivamente raggiunta dei fatti di reato contestati*. Deduce inoltre che:

- quanto alle *"modalità della condotta"* e all'*"intensità della costrizione"*, con le quali il Tribunale ha giustificato la scelta della pena base di anni 6 e mesi 4 di reclusione, gli esiti dell'istruttoria dibattimentale fanno emergere *"che semplicemente vi fu una richiesta di informazioni e non certo una coartazione della volontà del Capo di Gabinetto che si attivò nei tempi e nei modi che sono stati acclarati nel corso del processo"* ;
- la costrizione fu quindi *"assolutamente nulla come intensità, senza contare che l'azione dell'imputato era mirata, non al rilascio di una ragazza che egli credeva, legittimamente, essere egiziana, forse legata all'entourage familiare dell'allora Presidente MUBARAK, maggiorenne e non certo una prostituta, ma alla agevolazione delle procedure di identificazione della ragazza medesima"*;
- quanto alla *"capacità a delinquere"*, l'apparato motivazionale del primo giudice, in ordine alla presunta attività di inquinamento probatorio, si fonda su *"prove inconsistenti"* (nessuna prova vi è che l'imputato si sia attivato per attuare il supposto inquinamento in relazione all'incontro del 6 ottobre 2010, tra l'avv. GIULIANTE e la EL MAHROUG, accompagnata nel frangente da Luca RISSO; né rileva che alcune testimoni siano beneficiarie di liberalità, *"poiché ciò risale a tempi ben anteriori al processo e perché i versamenti in denaro, a mezzo di bonifici bancari, sono perfettamente tracciabili e non occultati, come ci si aspetterebbe se si trattasse effettivamente di condotta illecita"* ; non vi è prova che la EL MAHROUG sia stata destinataria di ingenti somme di denaro, *"salvo quelle accertate nel processo con causale di mera liberalità a titolo di aiuto economico a un soggetto in difficoltà"*).

Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la difesa lamenta che *"il Tribunale è del tutto silente in motivazione"*; per contro, andrebbero valorizzati in

(C. Locurto est.)



favore dell'imputato *"il ruolo pubblico rivestito per quasi un ventennio come Presidente del Consiglio in quattro Governi e come personaggio politico di spicco; l'età dell'imputato, che ha compiuto 77 anni"*.

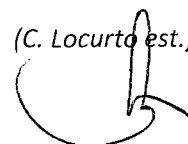
Sulla base di tali argomentazioni, l'appellante conclude chiedendo, *"ritenuta insussistente la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.", di "eleggere, nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità penale dell'imputato, una pena base contenuta nel minimo edittale, con il minimo aumento per la continuazione per il reato satellite che dovesse sopravvivere al giudizio di appello, comunque riqualificato il capo A) nel reato di cui all'art. 319 quater c.p. e concedere le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., eventualmente prevalenti sulla aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., ove ritenuta sussistente"*; chiede altresì *"ai sensi dell'art. 29 c.p., riquantificare, se del caso, la durata dell'interdizione dai pubblici uffici, ovvero revocarla nel caso in cui la pena finale della reclusione venisse fissata in misura inferiore a tre anni di reclusione."*

3. L'APPELLO PROPOSTO DALL'IMPUTATO.

Anche l'imputato, personalmente, ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano e avverso tutte le ordinanze del giudizio. I motivi svolti a sostegno dell'impugnazione sono sostanzialmente sovrapponibili a parte di quelli più diffusamente trattati nell'atto proposto dai difensori di fiducia e si incentrano, sinteticamente, su:

- insussistenza del fatto-reato *sub A)* (al riguardo l'imputato sostiene che la telefonata al dr. Ostuni del 27 maggio, *"brevissima e improntata alla più assoluta cortesia"* fu originata *"dal reale timore che potesse sortire un grave incidente diplomatico quale quello occorso tra il leader libico Gheddafi e la Confederazione Elvetica proprio poco tempo prima"*, essendo egli convinto della sincerità del drammatico racconto che *"Ruby"* gli aveva fatto della sua vita; che egli si limitò a chiedergli *"una informazione"*; che *"mai"* ha *"prospettato al dr. Ostuni situazioni negative per lui o per la sua carriera, né mai"* lo ha *"indotto a ritenere che dalla informazione che gli avev[a] richiesto avrebbe tratto qualche vantaggio"*);

(C. Locurto est.)



- insussistenza del fatto-reato *sub B*) (sul punto, l'imputato ricorda che *"Tutti i testimoni, nessuno escluso, hanno confermato che Ruby si presentava come egiziana e dichiarava di avere ventiquattro anni"*; che *"la stessa Ruby ha categoricamente affermato, sia nelle dichiarazioni ai P.M., sia nei racconti fatti a conoscenti o estranei, e comunque in ogni occasione, di non aver MAI avuto rapporti sessuali di nessun tipo"* con l'imputato, come pure si comprende dalle intercettazioni telefoniche; che mai ha dato somme di denaro a Ruby per ottenere rapporti sessuali, avendolo fatto solo per generosità).

4. CONCLUSIONI DELLE PARTI.

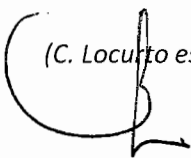
Il Procuratore Generale ha concluso all'udienza dell'11.7.2014, chiedendo la conferma della sentenza appellata. La difesa, alla successiva udienza del 15.7.2014, ha concluso chiedendo la riforma della sentenza, come da motivi presentati a sostegno dell'appello; muovendo dalla pronuncia della Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea 8.4.2014, C,293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd e Karnter Landregierung, Michel Seitlinger, Christof Tschall e altri, ha altresì svolto ulteriori argomentazioni a sostegno della eccepita inutilizzabilità dei tabulati telefonici, sul rilievo della invalidità della direttiva 2006/24/CE e della sua incidenza in termini di illegittimità della attuale disciplina interna sull'acquisizione dei tabulati. Sulla questione il Procuratore Generale ha replicato all'odierna udienza.

5. MOTIVI DELLA DECISIONE.

5.1 Le questioni processuali dedotte con l'impugnazione delle ordinanze dibattimentali.

Le questioni processuali sollevate con l'atto d'appello sono infondate.

La difesa ripropone (nella maggior parte dei casi senza elementi di novità) questioni già sottoposte al vaglio del primo giudice e da quest'ultimo disattese con motivazione congrua, coerente con le risultanze processuali, rispondente a criteri di logica e conforme al diritto. Richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità che correla l'ambito della necessaria, autonoma motivazione del giudice d'appello

(C. Locuto est.)


alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante (*ex plurimis*, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 150 del 18/10/2012 Rv. 254678 e Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17912 del 07/03/2013 Rv. 255392), per la risoluzione di tali questioni e per alcune altre dedotte genericamente, ovvero superflue o palesemente inconsistenti, questa Corte – esaminati gli atti e i motivi d'appello – farà in gran parte rinvio alle condivisibili argomentazioni del primo giudice, limitandosi a confutare i profili di censura che si pongano in contrasto dialettico con la motivazione già offerta dal Tribunale o che valorizzino circostanze o argomenti nuovi o meritevoli di diversa considerazione.

5.1.1 L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Milano e la richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri.

L'eccezione di incompetenza funzionale viene riproposta sul presupposto che il reato di concussione di cui al capo A) sia stato commesso dall'imputato nell'esercizio delle funzioni attribuitegli in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri. Come sintetizzato nella prima parte della presente sentenza, gli argomenti di critica all'ordinanza del Tribunale 18.7.2011, che ha respinto l'eccezione, sono sostanzialmente riconducibili a due aspetti:

- l'avere il Tribunale circoscritto *"le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri a quelle derivanti dalla Costituzione e dalle fonti sub-legislative"*;
- l'avere il Tribunale fondato la sua decisione su una *"distorta interpretazione degli orientamenti giurisprudenziali"* in materia di obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri e su una errata considerazione degli *"importanti spunti di valutazione"* offerti al giudicante per valutare la sussistenza del *fumus* in ordine alla ministerialità della condotta.

Le doglianze sono infondate.

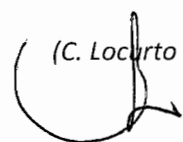
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e delle prassi interpretative della Suprema Corte *in subiecta materia* e buon governo degli elementi di fatto offerti alla sua valutazione.

Occorre ribadire, in diritto, che l'art. 96 della Costituzione comprende nella categoria dei *"reati ministeriali"* quelli commessi dai ministri *"nell'esercizio delle loro"*

(C. Locurto est.)

funzioni". Con tale espressione il legislatore ha inteso fare riferimento alla competenza funzionale dell'autore del fatto (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8854 del 20/05/1988 Rv. 211998: *"il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal ministro ...sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto"*). E', pertanto, il rapporto oggettivo e strumentale tra la condotta e l'esercizio delle funzioni il criterio utilizzabile per identificare la categoria dei reati ministeriali, al di là della qualifica soggettiva dell'agente.

Nel caso in esame, la stessa contestazione elevata a carico dell'imputato non consente di ravvisare alcun rapporto di strumentale connessione tra la condotta attribuitagli e l'esercizio delle prerogative istituzionali e funzionali proprie del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle modalità del fatto contestato e all'aggravante di avere agito al fine di occultare il delitto di prostituzione minorile e di assicurarsi per esso l'impunità e, comunque, di tutelare la propria immagine di uomo pubblico. Correttamente, sulla base dell'imputazione e degli elementi probatori acquisiti al processo, il Tribunale ha ritenuto immediatamente privo di carattere funzionale il reato di concussione contestato, avente ad oggetto una condotta per la quale non sussisteva alcuna *«ragionevole possibilità»* (secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa parte appellante) di correlazione all'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri. Non vi era, infatti, alcuna ragione istituzionale che giustificasse l'intromissione del Presidente del Consiglio dei Ministri – nelle circostanze date - nella procedura, specifica e puntuale, di affidamento di un minore non accompagnato rimessa alla Pubblica Autorità: e ciò sia in via generale (trattandosi di intervento non rientrante in alcuna delle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare dovendosi escludere che lo stesso rientrasse nel potere di dare *"direttive"* e di verificarne l'esecuzione, *ex lege* 400/1988), sia in concreto (essendo l'intervento affatto giustificato dal preteso rischio di incidenti diplomatici, rimesso a una prospettazione che la stessa accusa - nel capo d'imputazione - ritiene palesemente falsa e che è stata convincentemente confutata dal Tribunale).

(C. Locurto est.)


Più specificamente, con riguardo alle argomentazioni svolte con l'atto d'appello, va evidenziato che l'intervento di Silvio BERLUSCONI presso il Capo di Gabinetto della Questura di Milano, per modalità e scopi, è del tutto estraneo ai poteri che l'art. 5, c. 2, lett. e) L. 400/1988 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Sicuramente non è riconducibile né a una *"direttiva"* per *"assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici"*, né a un intervento di promozione delle *"verifiche necessarie"* a garantire *"il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici"*, considerato che il potere di *"promuovere le verifiche"* – nel contesto generale del riferimento normativo – appare chiaramente inteso all'esercizio di un'attività di indirizzo generale, svolta attraverso l'attivazione degli apparati amministrativi funzionalmente preposti all'attività di controllo. Nel caso di specie, invece, la condotta dell'imputato si risolse in un intervento diretto, personale e puntuale, finalizzato ad ottenere uno specifico atto (indebito).

Quanto alle prove testimoniali indicate dalla difesa – a dimostrazione della presunta natura ministeriale del reato – le stesse si sono rilevate inidonee allo scopo: nessuno dei testi esaminati, come ben spiegato dal Tribunale, ha fornito plausibile riscontro di un'effettiva conferma che, dal Presidente MUBARAK o dal suo *entourage*, sia derivata alla (supposta) convinzione di BERLUSCONI che *"Ruby"* fosse sua parente. Al contrario, le prove acquisite dimostrano come l'imputato fosse ben consapevole del fatto che la giovane non avesse alcun legame con il presidente egiziano (si rinvia sul punto alle pp. 98-105 della sentenza appellata, che dà conto della inattendibilità o irrilevanza dei testi su pranzo istituzionale a Villa Madama il 19.5.2010, dai quali è tutt'al più evincibile la prova di un equivoco con riferimento alla famosa *"cantante egiziana"* di nome Ruby, ma giammai in relazione alla pretesa parentela della ragazza con il Presidente egiziano MUBARAK; decisivo rilievo, poi, hanno gli argomenti di carattere logico, sull'assenza della benché minima iniziativa, da parte di BERLUSCONI, per verificare la verità della notizia acquisita e sulla incongruenza della sua condotta, incurante dei canali istituzionali e diplomatici attraverso i quali avrebbe dovuto svolgersi, se davvero animata da una reale convinzione della parentela tra la giovane e il Presidente di uno Stato estero).

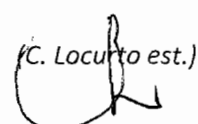
(C. Locurto est.)


5.1.2 L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.

L'eccezione d'incompetenza per territorio è infondata e deve essere respinta.

Non c'è alcun dubbio che, secondo la prospettazione d'accusa esplicitata nel capo a) di imputazione, la promessa dell'indebito vantaggio sia stata effettuata nel domicilio di Pietro OSTUNI, a Sesto San Giovanni (rientrante nel territorio del Circondario del Tribunale di Monza), dove il funzionario ricevette la telefonata del Presidente del Consiglio, la sera del 27 maggio 2010 e donde effettuò tutte le successive telefonate alla dott.ssa IAFRATE funzionali all'ottenimento del rilascio di Karima EL MAHROUG. Sulla base della stessa prospettazione accusatoria, però, il rilascio della giovane – e, quindi, il *facere* in cui è consistita l'utilità indebita del reato di concussione contestato (reato che, in quanto più grave di quello contestato al capo b, radica nel luogo di sua consumazione la competenza territoriale per entrambi, ex art. 16 comma 1 c.p.p.) – è avvenuto a Milano, presso gli Uffici della Questura dove la minorenni era stata accompagnata.

A fronte delle doglianze difensive in ordine alla individuazione del luogo di consumazione del reato, questa Corte ritiene di dover ribadire la decisione del Tribunale, che correttamente valorizza, ai fini della individuazione del giudice competente, il luogo della dazione indebita e non già quello della promessa. Si tratta di soluzione coerente con il consolidato orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, affermatosi non solo in relazione – come dedotto dalla difesa – a *"istituti del tutto diversi dalla competenza territoriale, come la successione di leggi penali ... o il concorso di persone"*, ma con specifico riferimento alla competenza per territorio. Anche la più recente giurisprudenza la Corte di Cassazione, espressamente investita di tale questione, ha affermato che *"nel delitto di concussione, qualora dopo la promessa la vittima esegua anche l'effettiva dazione dell'utilità è in questo momento e nel luogo in cui essa avviene che si intende consumato il reato, anche ai fini dell'individuazione della competenza per territorio"*; spiega il S.C. che il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza

(C. Locurto est.)


nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (così Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28431 del 12/06/2013, Rv. 255613; nello stesso senso Cass. Sez. 6, n. 31689 del 05/06/2007, Garcea, Rv. 236828, che estende alla concussione la giurisprudenza da tempo consolidata in materia di corruzione, spiegando che anche nella concussione è riscontrabile il "duplice schema", *"in questo caso rappresentato dalla promessa o dalla dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che abusi della sua qualità e dei suoi poteri"*).

Il Collegio condivide appieno tale indirizzo interpretativo, non essendovi alcuna ragione di differenziare, sotto il profilo della individuazione del momento di consumazione del reato e, quindi, della competenza per territorio, fra il delitto di concussione da quello di corruzione.

5.1.3 L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per l'incompleta indicazione delle fonti di prova nell'invito a rendere interrogatorio.

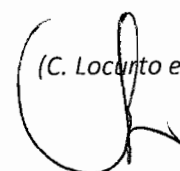
Viene riproposta in appello la questione eccepita in sede di discussione delle questioni preliminari, ex art. 491 c.p.p., e respinta dal Tribunale con l'ordinanza 18.7.2011 impugnata, avente ad oggetto la nullità del decreto di giudizio immediato, *"ai sensi dell'art. 178 c. 1 lett. b) o c) c.p.p."*, in quanto preceduto da un invito a presentarsi ex art. 375 c.p.p. carente nella indicazione delle fonti e degli elementi su cui si fonda l'evidenza della prova. La difesa – come già sunteggiato sopra (paragrafo 2.A.3) - pone in rilievo come il decreto di giudizio immediato (richiesto dal P.M. il 9.2.2011) richiami numerose fonti di prova precedentemente non indicate nell'ambito dell'invito a comparire, notificato all'imputato 13.1.2011; lamenta che su 88 elementi di prova confluiti nel decreto di giudizio immediato, 55 sono stati omessi nell'ambito dell'invito a comparire, nonostante che alcuni di questi fossero già conosciuti dalla Procura della Repubblica prima della notifica dell'invito a comparire (cfr. elementi di prova contraddistinti nei motivi d'appello dai numeri 21, 26, 27, 28 e 37).

(C. Locuto est.)



Si tratta di eccezione infondata, anche se per motivi parzialmente diversi da quelli esposti dal giudice di prime cure e censurati dalla difesa.

Va innanzi tutto ribadito – in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - il principio, assolutamente pacifico, che, una volta disposto il giudizio immediato, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie alla sua adozione, poiché non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico, che l'art. 455 c.p.p. attribuisce al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31728 del 28/03/2013 Rv. 256733 e Sez. 5, Sentenza n. 14740 del 29/01/2014 Rv. 258959, con ampi richiami alla giurisprudenza che ritiene abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità per qualsiasi causa del decreto che dispone il giudizio immediato ed ordini la restituzione degli atti al P.M. e alle pronunzie che affermano l'insindacabilità dei requisiti della "evidenza della prova" e del termine di novanta giorni per promuovere il giudizio immediato. Con decisione adottata nella camera di consiglio del 26.6.2014, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito l'insindacabilità della decisione del GIP adottata in materia di inosservanza dei termini di 90 e 180 giorni previsti per l'immediato ordinario e "cautelare"). Il riconoscimento della possibilità del giudice del merito di sindacare il provvedimento del G.I.P. - che abbia accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. - sarebbe infatti in contrasto con quelle "*esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali*" che caratterizzano il rito: quelle stesse peculiari esigenze che ripetutamente, nelle pronunce della Corte Costituzionale, sono state richiamate per giustificare la diversità delle forme di esercizio del diritto di difesa consentite nei diversi riti processuali e per escludere, in particolare, che la mancata estensione al giudizio immediato delle garanzie difensive concesse dall'art. 415-bis c.p.p. o la previsione di un contraddittorio solo cartolare prima del rinvio a giudizio costituiscano motivo di violazione del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., o del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. (cfr. Corte Cost., ord. n. 371 del 2002 e n. 203 del 2002).

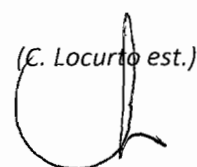

(C. Locurto est.)

Come già correttamente spiegato da Tribunale con l'ordinanza appellata, peraltro, la giurisprudenza del Supremo Collegio riconosce che residua, in capo al giudice del dibattimento (e quindi anche nei successivi gradi di giudizio), un potere-dovere di controllo dopo l'ammissione del rito immediato, concernente l'espletamento del previo interrogatorio dell'indagato (*ex multis*, Sez. 6, Sentenza n. 6989 del 10/01/2011 Rv. 249463) e, più in generale, l'eventuale violazione di norme procedurali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Rv. 210027 e, fra le più recenti, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8227 del 10/02/2010, rv. 246249 e Cass. Sez. 6 sentenza n. 14816 del 10/12/2013 Rv. 258746).

E', quindi, limitatamente a tale aspetto - ossia in rapporto all'eventuale verificarsi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., attinenti al diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato - che i fatti dedotti dalla difesa possono essere oggetto di sindacato in questa sede, dovendo escludersi (per le ragioni già articolate dal Tribunale nella ordinanza impugnata, non oggetto di specifiche censure sul punto⁸⁹) la ricorrenza di nullità ex art. 178 lett. b) c.p.p..

Questa Corte ritiene che, dal punto di vista teorico, la difesa abbia correttamente posto il problema della incompleta indicazione delle fonti di prova nell'invito a rendere interrogatorio, cogliendo l'esatta portata delle pronunce della Corte Costituzionale richiamate nell'ordinanza appellata (ord. 16.5.2002 n. 203 e n. 24.7.2002 n. 371) e denunciandone una riduttiva considerazione nella decisione del Tribunale.

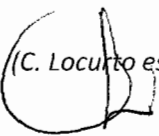
⁸⁹ Scrive al riguardo il Tribunale, nell'ordinanza 18.7.2011 : *"Né può ritenersi che tale pretesa mancanza incida, come sembra abbia voluto sostenere la difesa, sull'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, eventualmente riconducibile all'ipotesi di cui alla lett. b) comma 1 dell'art. 178 c.p.p.. L'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, sanzionata dalla predetta nullità di ordine generale, attiene, infatti, ai tempi e modi di inizio dell'azione non conformi al modello legale tipico, che – al contrario – sono stati rispettati nel caso che ci occupa, come già valutato dal giudice per le indagini preliminari."*

(C. Locurto est.)


Come noto, il P.M. chiede il giudizio immediato cd. tipico, ai sensi dell'art. 453, co. 1, c.p.p., *"salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini"*, a condizione che sussista l'evidenza della prova e che alla persona nei cui confronti si svolgono le indagini siano stati previamente contestati *"i fatti da cui emerge l'evidenza della prova"* in sede di interrogatorio disposto dall'autorità giudiziaria o, comunque, mediante la notifica dell'invito a presentarsi ex art. 375, co. 3, c.p.p., per consentirgli di difendersi e di replicare alle risultanze, per lo più unilaterali, degli atti della parte pubblica. *"Il presupposto del previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, ovvero della previa contestazione dell'accusa"* – come nel 1998 osservava la Sezione Quinta della Cassazione, nel noto procedimento Cusani – *"è infatti, strettamente connesso a quello dell'evidenza probatoria, perché solo quando all'imputato siano state contestate le prove di accusa e gli sia stata offerta la possibilità di esporre la propria linea difensiva, è possibile formulare quel giudizio di evidenza della prova che... implica una valutazione di superfluità dell'udienza preliminare"* (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Rv. 210027).

I presupposti e la peculiare struttura del rito, con la previsione di un termine per la richiesta di giudizio immediato (novanta giorni dalla iscrizione della *notitia criminis*, ai sensi dell'art. 454 c.p.p.), la mancanza di un preventivo deposito degli atti d'indagine e l'assenza dell'udienza preliminare denotano la necessità di una completezza delle acquisizioni probatorie che giustifichino l'"evidenza" della prova e consentano un contraddittorio "cartolare" della difesa su tale presupposto del rito.

Già nella sentenza n. 88/1991 la Corte Costituzionale teorizzava il principio della tendenziale completezza delle indagini preliminari avendo riguardo proprio, tra l'altro, al rito di cui si discute: *«La completa individuazione dei mezzi di prova è necessaria, da un lato, per consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili (tra cui la richiesta di giudizio immediato, saltando l'udienza preliminare) e per indurre l'imputato ad accettare i riti alternativi; ciò che è essenziale ai fini della complessiva funzionalità del sistema, ma presuppone, appunto, una qualche solidità del quadro probatorio. Dall'altro lato, il dovere di completezza funge da argine contro eventuali prassi di esercizio apparente dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini*


(C. Locuto est.)

troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale» (Corte Cost., 15.2.1991, n. 88).

Ebbene, per garantire all'imputato l'effettiva possibilità di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato, nella fase di controllo giurisdizionale della stessa, è evidentemente necessaria una preventiva informazione dell'imputato in ordine a tutti i *"fatti dai quali emerge l'evidenza della prova"*, attraverso la notifica dell'invito a presentarsi ex art. 375 comma 3 c.p.p. (che a sua volta impone, ai fini di quanto previsto dall'art. 453 comma 1 c.p.p., l'indicazione *"degli elementi e delle fonti di prova"* e l'eventuale interrogatorio).

Una compiuta informazione degli elementi d'accusa è del resto sottintesa dalla previsione dell'art. 391 *octies*, co. 2, c.p.p., secondo cui *"Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita"*: tale norma vedrebbe limitati i suoi effetti se l'imputato non fosse messo a conoscenza degli elementi a suo carico *prima* della decisione del giudice. Onde consentire l'effettivo intervento della parte nella fase della valutazione del giudice in ordine ai presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato – seppure nella forma cartolare imposta dalla celerità del rito – il sindacato del GIP sulla domanda di giudizio immediato deve quindi svolgersi alla stregua non solo di quanto trasmesso alla sua cancelleria, unitamente alla richiesta del P.M., ai sensi dell'art. 454 c.p.p. (fascicolo contenente la notizia di reato, documentazione relativa alle indagini espletate dal p.m. e verbali degli atti compiuti davanti al giudice delle indagini preliminari, corpo di reato e cose pertinenti al reato che non debbano essere custoditi altrove), ma anche degli elementi eventualmente depositati dal difensore dell'imputato ex art. 391 *octies*, co. 2, c.p.p. e delle memorie e richieste formulate ai sensi dell'art. 121 c.p.p.

La centralità e inderogabilità, ai fini dell'esercizio concreto delle garanzie difensive, dello snodo costituito dall'invito a rendere interrogatorio ex art. 375 comma 3 c.p.p. – già insita in un assetto normativo che individua in tale atto uno dei presupposti obbligati del rito e l'unico momento, anteriore alla decisione del giudice, in cui la

(C. Locurto est.)

persona sottoposta alle indagini ha la possibilità di conoscere gli elementi addotti dal pubblico ministero a fondamento dell'evidenza della prova a suo carico - assume contorni ancor più netti alla luce di due citate pronunce della Corte Costituzionale in tema di giudizio immediato:

1. ordinanza della Corte Costituzionale n. 203 del 16 maggio 2002;
2. ordinanza della Corte Costituzionale n. 371 del 18 luglio 2002.

Nel primo caso, il giudice rimettente aveva sollevato in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art.415-bis c.p.p.; ciò, ad opinione del rimettente, perché la mancata previsione dell'avviso di conclusione delle indagini prima della richiesta di giudizio immediato determinerebbe un'indebita compressione del diritto di difesa ed un'ingiustificata disparità di trattamento dell'imputato nei cui confronti si procede con giudizio immediato rispetto all'imputato tratto a giudizio con citazione diretta - prevista per reati di minore gravità - o a seguito di udienza preliminare; all'imputato nei cui confronti è disposto il giudizio immediato, infatti, sarebbe precluso il compimento delle attività difensive menzionate dall'art. 415 bis c.p.p. al fine di consentirgli, laddove è possibile, di non essere tratto a giudizio rappresentando la propria posizione e fornendo ogni elemento a discarico.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sulla scorta di due rilievi:

- *«per quanto concerne le censure che attengono alla disparità di trattamento, tenuto conto della struttura del processo penale, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di riti alternativi che mirano attraverso la semplificazione dei meccanismi e l'abbreviazione dei tempi del procedimento, a pervenire ad una più rapida conclusione della vicenda processuale, è ragionevole che le forme di esercizio del diritto di difesa siano modulate in funzione delle caratteristiche dei singoli procedimenti speciali (v., ex plurimis, sentenze n. 344 del 1991 e n.16 del 1970, nonché ordinanze n. 326 del 1999 e n. 432 del 1998);»* in particolare, la Corte ritiene che la brevità del termine - giustificata dall'evidenza della prova, entro cui il pubblico ministero deve presentare, ex art. 454, comma 1, c.p.p., la

(C. Locurto est.)

relativa richiesta - comporti ***"la necessità di anticipare le attività difensive volte ad evitare il rinvio a giudizio prima della conclusione delle indagini, e cioè a partire dal momento in cui, grazie all'interrogatorio, alla persona sottoposta alle indagini sono stati contestati i fatti dai quali emerge l'evidenza della prova"***;

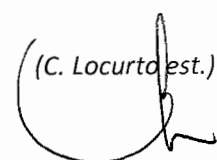
- sotto il profilo dell'esercizio del diritto di difesa, con particolare riferimento alle attività difensive volte a evitare il rinvio a giudizio, il Giudice delle Leggi reputa che, ai fini della contestazione del fatto, le garanzie di cui è espressione ***"l'invito emesso a norma dell'art. 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. e contenente, oltre la sommaria enunciazione del fatto risultante dalle indagini compiute, l'indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta l'evidenza della prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato"*** siano ***"sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, l'unica differenza essendo riscontrabile nel deposito della documentazione delle indagini espletate, previsto dall'art. 415-bis, comma 2, cod. proc. pen., al quale peraltro fa riscontro, ove si ponga mente alla specificità del giudizio immediato, la contestazione verbale degli elementi e delle fonti su cui si basa l'evidenza della prova, richiamata dagli artt. 453 e 375, comma 3, cod. proc. pen."***; ***"a seguito dell'interrogatorio svolto con l'osservanza di tali forme"*** – rileva la Corte - ***" la persona sottoposta alle indagini, al fine di contestare l'evidenza della prova e, quindi, di evitare di essere tratta a giudizio, è posta in condizione di esercitare le più opportune iniziative difensionali previste in via generale nel corso delle indagini preliminari, dalla presentazione di memorie e richieste scritte al pubblico ministero alle attività di sollecitazione probatoria e alle investigazioni difensive"***.

In altri termini, il Giudice delle Leggi ritiene che nell'ambito del procedimento per giudizio immediato gli strumenti processuali dell'invito a presentarsi – ***"contenente, oltre la sommaria enunciazione del fatto risultante dalle indagini compiute, l'indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta l'evidenza della prova"*** - e l'eventuale interrogatorio siano mezzi idonei e sufficienti a porre in condizione l'indagato di ***"esercitare le più opportune iniziative difensionali previste in via generale nel corso delle indagini preliminari"***.

Appare implicito, in tale prospettiva, che la legittimità costituzionale della norma è fatta salva a condizione che l'invito a presentarsi e l'eventuale interrogatorio siano effettivamente equiparabili all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. sul piano delle garanzie defensionali: ciò che a sua volta sottende, ragionevolmente, la completezza informativa dell'atto in ordine agli elementi di evidenza probatoria.

Chiamata nuovamente a pronunziarsi sulla compatibilità a Costituzione del giudizio immediato – questa volta in riferimento all'art. 455 c.p.p., sospettato dal giudice rimettente di violare agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto di giudizio immediato o di rigettare la richiesta del pubblico ministero, debba consentire l'intervento della difesa, sia pure a livello meramente cartolare - con l'ordinanza n. 371 del 18 luglio 2002 ha dichiarato manifestamente infondata la questione, ribadendo che *“i presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non privano la difesa della possibilità di interloquire prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio; che, infatti, il pubblico ministero può presentare richiesta di giudizio immediato solo se, secondo quanto disposto dall'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti da cui emerge l'evidenza della prova, ovvero se - a seguito di invito a presentarsi emesso a norma dell'art. 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. e contenente anche l'indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta l'evidenza della prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato - la persona indagata non sia comparsa, sempre che non abbia addotto un legittimo impedimento o non sia irreperibile”*.

La Corte ancora una volta afferma che *“attraverso l'interrogatorio svolto con l'osservanza di tali garanzie, la persona sottoposta alle indagini è posta in condizione di esercitare le più opportune iniziative defensionali, anche mediante la presentazione al giudice per le indagini preliminari di memorie ex art. 121 cod. proc. pen., al fine di contestare la fondatezza dell'accusa e, quindi, di contrastare l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato (v. ordinanza n. 203 del 2002)”*. Questa *“forma di contraddittorio, quantomeno cartolare”*, già assicurata dalla disciplina vigente, viene quindi ritenuta sufficiente a salvaguardare la norma dalle censure di illegittimità costituzionale sollevate.

(C. Locurto est.)


A presidio dell'effettivo rispetto del diritto di difesa, la Corte Costituzionale richiama altresì – nella pronunzia citata – il potere del giudice del dibattimento, *“ex artt. 178, comma 1, lettera c), e 180 cod. proc. pen. di sindacare la ritualità, formale e sostanziale, del presupposto del previo interrogatorio, per la cui validità è necessario che all'imputato, con specifico riferimento al fatto per cui è tratto a giudizio, siano state effettivamente contestate le prove d'accusa e sia stata effettivamente offerta la possibilità di esporre le proprie linee difensive”*.

Tirando le fila di questo lungo *excursus* teorico, deve quindi ritenersi:

- che una lettura costituzionalmente orientata delle norme processuali in materia di giudizio immediato imponga al P.M. una preventiva contestazione, nelle forme dell'art. 375 comma 3 c.p.p., di tutti gli elementi di evidenza probatoria addotti a fondamento della richiesta di giudizio immediato;
- che il sindacato sulla eventuale inottemperanza a tale onere da parte del giudice dibattimentale, funzionalmente ridotto rispetto a quello del giudice delle indagini preliminari, può esercitarsi soltanto nel caso di omissioni che ridondino in una nullità di ordine generale, ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., prevista per il caso di inosservanza delle prescrizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato.

Poiché, tuttavia, la nullità predetta si verifica solo quando sia impedito l'"intervento", inteso anche come attività nell'ambito del procedimento, dell'imputato o del suo difensore, la comunicazione incompleta degli atti non vale da sola a configurarla, richiedendosi che effettivamente, a causa di essa, sia venuta meno la possibilità di una specifica, concreta iniziativa processuale, che altrimenti il difensore avrebbe potuto svolgere nell'interesse del suo assistito.

Dal che ulteriormente consegue che non basta a integrare l'onere di provare il fatto processuale dal quale dipenda la declaratoria di nullità (onere gravante sulla parte che ha sollevato la relativa eccezione, ai sensi dell'art. 187 comma 2 c.p.p.) la deduzione di una *qualsiasi* asimmetria informativa tra la fase preliminare della “contestazione” ex art. 375 c.p.p. e la successiva richiesta di giudizio immediato, ma

(C. Locurto est.)

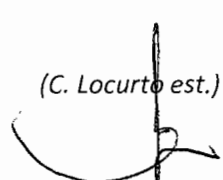
occorre allegare e spiegare le specifiche ragioni di rilevanza degli elementi non tempestivamente comunicati in rapporto alla pretesa compromissione del diritto di difesa.

Il che, nel caso concreto, non è avvenuto.

La difesa, nell'atto d'appello, si limita a denunciare la mancata indicazione – nell'avviso a rendere interrogatorio – di una serie di elementi indicati nella successiva richiesta di giudizio immediato (e nel conseguente decreto del G.I.P.) e a dedurre genericamente la *"lesione del diritto di difesa dell'On. Silvio Berlusconi"*. Non allega, tuttavia, alcuna circostanza idonea a dare contezza di quali prerogative difensive siano state lese⁹⁰; non spiega quale danno sia concretamente conseguito all'imputato dalla mancata, preventiva conoscenza degli elementi e delle fonti di prova non indicati nell'invito a comparire, né quali eventuali linee difensive - ulteriori e diverse da quelle già proposte attraverso la memoria e le indagini difensive cui fa cenno il decreto di giudizio immediato – avrebbe potuto sviluppare per contrastare le prove d'accusa, al fine di evitare il rinvio a giudizio. Invero, l'appellante neppure produce le *"memorie e richieste"* depositate al Pubblico Ministero e al Giudice per le Indagini Preliminari dalla cui lettura – secondo quanto scrive nell'atto d'appello – sarebbe *"agevole notare come tali atti difensivi si caratterizzino per la loro sterilità"*, a causa della incompleta conoscenza delle fonti di prova. Si limita a un computo algebrico e a un'indicazione "per titoli" delle fonti di prova, senza esplicitare - in ragione della specifica natura e portata dimostrativa di ciascuna e nel loro rapporto con tutti gli altri elementi d'indagine conosciuti – quali sarebbero state le *chances* difensive perdute: quale sarebbe stata, in altri termini, la concreta e irrimediabile compromissione che dalla mancata conoscenza degli indicati risultati d'indagine sarebbe derivata all'attività difensiva, tale da integrare il rimedio estremo della nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. .

⁹⁰ Come già rilevato dal Tribunale nell'ordinanza del 18.7.2011, ove anche si volesse far derivare – dalla incompleta comunicazione di tutte le fonti di prova con l'avviso ex art. 375 c.p.p. – una lesione delle facoltà difensive per l'indebita compressione dei tempi per la valutazione e la scelta responsabile di un eventuale rito alternativo, nel caso concreto bisognerebbe escluderne la ricorrenza, considerato che l'imputato (pur potendolo fare) non ha avanzato alcuna richiesta di essere restituito nel termine dopo dalla conoscenza del deposito della ulteriore attività investigativa.

(C. Locurto est.)



Sulla base delle generiche allegazioni dell'appellante e degli atti disponibili, non è neppure possibile per questa Corte effettuare autonomamente una valutazione comparativa tra le deduzioni difensive svolte nella fase preliminare al rinvio a giudizio e quelle in seguito dispiagate in giudizio, tale da consentire di cogliere eventuali, concreti riflessi della denunciata asimmetria informativa sull'esercizio del diritto di intervento e difesa dell'imputato (da proiettarsi retrospettivamente, peraltro, nella fase antecedente alla emissione del decreto di giudizio immediato, in relazione alle possibili iniziative tese a contrastare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio).

Va anche osservato che il numero elevato degli elementi di prova non indicati nell'avviso a rendere interrogatorio (55 sugli 88 confluiti nel decreto di giudizio immediato) deriva dalla analitica modalità di indicizzazione degli atti, particolarmente parcellizzata, e non esprime una loro maggiore consistenza e forza probatoria rispetto alla prospettazione d'accusa; si tratta, per la maggior parte, di verbali sequestro eseguiti il 14.1.2011 e degli accertamenti di p.g. sui loro esiti, nonché di annotazioni integrative su serate ad Arcore estranee al capo d'imputazione e diverse da quelle utilizzate a carico dell'imputato nel giudizio di primo grado (così, ad esempio, per le serate di ottobre, novembre e dicembre 2010): elementi rispetto ai quali neppure nel corso del giudizio l'imputato risulta abbia svolto specifiche iniziative difensive. Il dato emerge anche dal tenore delle censure di carattere processuale e di merito contenute nell'atto d'appello, volte a contrastare l'utilizzazione e l'interpretazione dei risultati probatori (sostanzialmente riconducibili a dichiarazioni testimoniali, tabulati e intercettazioni telefoniche) già resi noti con la notifica dell'invito a rendere interrogatorio (cui peraltro il P.M. aveva allegato numerosi atti investigativi, senza esserne tenuto, oltre a una copia del documento in formato elettronico, agevolando di fatto la difesa) e che, come confermato dall'esito del giudizio, costituivano già in allora l'ossatura portante della costruzione accusatoria.

In conclusione, mancando prova di un'effettiva lesione del diritto di intervento dell'imputato, tale da integrare la denunciata causa di nullità, l'eccezione difensiva va respinta. Le ragioni della presente decisione (che poggiano su una lettura dell'art.

(C. Locurto est.)

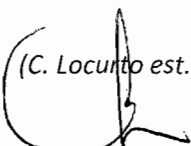


453 c.p.p. conforme a Costituzione e coerente con i principi affermati dalle richiamate ordinanze della Corte Costituzionale n. 203 e 371 del 2002) rendono manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale dedotta in via subordinata.

5.1.4 L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per effetto del deposito di atti d'indagine contrassegnati da "omissis".

L'eccezione è palesemente infondata. Essa poggia sugli stessi argomenti sopra confutati, con riferimento al lamentata lesione del diritto di difesa ex art. 178 lett. c) c.p.p. Sul punto, richiamato quanto già illustrato nel paragrafo precedente - in particolare per quanto riguarda la mancata compressione della facoltà di chiedere un rito alternativo (cfr. nota 90) - è appena il caso di aggiungere che:

- rientra tra le facoltà concesse al pubblico ministero quella di individuare ed allegare gli atti che egli ritiene attinenti all'oggetto dell'imputazione e ai soggetti nei confronti dei quali esercita l'azione penale, ai sensi degli artt. 130 e 130 *bis* disp. att. c.p.p., sì come di stralciare, mediante "omissis", parti di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o da coimputati in un unico contesto e nell'ambito persino del medesimo atto processuale;
- il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, né del successivo decreto emesso dal GIP, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi (cfr. Cass. Sez. 6 n. 47497 del 19/11/2008, Rv. 242762 e Sez. 1, Sentenza n. 19511 del 15/01/2010, Rv. 247192);
- in concreto nessuna violazione dei diritti difensivi si è verificata, considerato che, come spiegato sopra, l'imputato non solo non ha chiesto la restituzione in termini per un eventuale rito alternativo (così mostrando di non avervi alcun interesse) nel momento in cui ha avuto piena contezza dei verbali di dichiarazioni di Karima EL MAHROUG, ma nel corso del dibattimento ha prestato il consenso alla loro integrale acquisizione, così rinunciando anche a far valere l'eventuale inutilizzabilità delle parti contrassegnate da "omissis".

(C. Locurto est.)


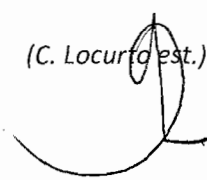
5.1.5 L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per nullità della notifica dell'invito a comparire per rendere interrogatorio.

L'eccezione è infondata, anche se per motivi diversi da quelli enunciati dall'impugnata ordinanza del Tribunale in data 18.7.2011 oggetto di impugnazione.

L'invito a rendere interrogatorio, unitamente a copia del medesimo documento in formato elettronico, è stato notificato in data 14 gennaio 2011 da un ufficiale di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano all'avv. Niccolò Ghedini, in Roma via del Plebiscito n. 2, ossia in una delle dimore romane dell'imputato. Pochi minuti prima, il difensore aveva consegnato allo stesso ufficiale di polizia giudiziaria la nomina degli avvocati Ghedini e Longo, quali difensori di fiducia, sottoscritta da Berlusconi Silvio nella stessa data del 14 gennaio 2011. Con il medesimo atto, l'imputato aveva eletto domicilio per le notificazioni presso lo studio dei difensori sito in Padova.

Al momento in cui è stata eseguita la notificazione, come riconosce la stessa difesa (p. 33 dei motivi d'appello), esisteva una elezione di domicilio perfettamente valida e priva di vizi. Il fatto che l'elezione di domicilio non fosse ancora pervenuta all'autorità giudiziaria procedente non è – come ritenuto dal Tribunale e come sostiene la difesa nei motivi d'appello – circostanza che ne elide l'efficacia e “vizia” la notificazione ex art. 171 comma 1 lett. d) c.p.p., come se la notifica fosse stata eseguita *“a mani di un domiciliatario che non era ancora tale”*. Come agevolmente desumibile dalla norma dell'art. 162 comma 4 c.p.p., la ricezione dell'atto contenente l'elezione di domicilio da parte dell'autorità che procede è la condizione affinché la parte destinataria delle notifiche possa esigere che l'autorità giudiziaria colà effettui le notifiche, dovendo in caso contrario reputarsi valide le notifiche disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto (in applicazione del principio, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24072 del 10/06/2008 Rv. 240627: *“In tema di notificazione all'imputato, la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente. Pertanto la notifica è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica è intervenuta in data successiva a quella in cui essa è stata disposta, cioè, dopo che l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario. Diversamente l'ufficio*

(C. Locurto est.)



dovrebbe rinnovare la notifica ad ogni mutamento del domicilio stesso, anche nel caso di atto già consegnato al notificatore"). Se tuttavia l'autorità giudiziaria, prima ancora di ricevere materialmente il verbale o la comunicazione di dichiarazione o elezione di domicilio, effettua la notificazione nel domicilio validamente dichiarato o eletto, l'atto produce i suoi effetti, raggiungendo pienamente il suo scopo. Né si configura alcuna delle tassative ipotesi di nullità di cui all'art. 171 c.p.p.: neppure quella (evocata nell'impugnata ordinanza) di cui al comma 1 lett. d) della norma indicata, non essendosi violata alcuna disposizioni "circa la persona a cui effettuare la notifica".

Nel caso di specie la notificazione dell'invito a comparire è valida ed efficace, in quanto avvenuta a mani di un domiciliatario (l'avv. Ghedini) che era già validamente tale per effetto della elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato lo stesso 14.1.2011. Non rileva, del resto, che la notifica sia avvenuta a Roma, a Palazzo Grazioli, una delle residenze del Presidente del Consiglio, piuttosto che presso lo studio dei difensori in Padova, considerato che ciò che qualifica la validità di un'elezione di domicilio è l'individuazione della *persona* del domiciliatario (cfr., esattamente in termini, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4605 del 20/01/2010 Rv. 246316, secondo cui *"la notifica dell'estratto contumaciales eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario è valida anche se effettuata presso uno studio diverso, ed ubicato in un'altra città, rispetto a quello indicato nell'atto di elezione"*; Id. Sez. 3, Sentenza n. 41432 del 29/09/2011 Rv. 251473).

5.1.6 L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per improcedibilità nelle forme del rito immediato in relazione al reato di cui all'art. 600 bis, c. 2, c.p.

La difesa contesta la possibilità di esercitare cumulativamente l'azione penale con richiesta di giudizio immediato, in relazione a più reati connessi per i quali sussistano i presupposti dell'evidenza della prova e della previa instaurazione del contraddittorio nei termini di cui all'art. 453 c.p.p., nel caso in cui per taluno di essi (come nel caso di specie il delitto di prostituzione minorile contestato al capo b) si debba procedere in via ordinaria con citazione diretta, ai sensi degli artt. 550 e ss. del codice di rito.

(C. Locutio est.)



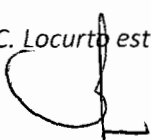
Sul punto la Corte ritiene di condividere e dover ribadire le conclusioni cui perviene il Tribunale, con l'ordinanza del 18.7.2011 impugnata, laddove spiega le ragioni di ordine letterale e sistematico per le quali la locuzione *"le condizioni che giustificano la scelta di tale rito"* contenuta nell'art. 453 comma 2 c.p.p. debba riferirsi solo ai presupposti tipizzanti del giudizio immediato (quelli indicati al comma 1 della medesima disposizione, nonché all'art. 454 comma 1 c.p.p.), non anche alla precondizione che il reato o i reati per i quali si procede siano tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare.

Tali conclusioni, peraltro, trovano recente e autorevole avallo nella sentenza della Corte di Cassazione, VI sezione penale, del 19 dicembre 2013, n. 14816, rv. 258746, secondo la quale *"in caso di connessione tra un reato per il quale deve procedersi con citazione diretta, ed un altro per il quale è prevista l'udienza preliminare, il pubblico ministero può formulare una richiesta congiunta di giudizio immediato, se per entrambi i reati sussistono i presupposti di cui all'art. 453 cod. proc. pen."*. La pronunzia del Supremo Collegio conduce un esame approfondito della questione e si confronta criticamente con la precedente giurisprudenza di segno avverso, richiamata dalla difesa nei suoi motivi di appello (Cass. Sez. I, 10 febbraio 2010, n. 8227, Rv. 246249), spiegando convincentemente – attraverso una attenta lettura sistematica delle norme processuali – che la possibilità di esercitare cumulativamente l'azione penale con richiesta di giudizio immediato, in relazione a più reati connessi per i quali sussistano i presupposti dell'evidenza della prova e della previa instaurazione del contraddittorio nei termini di cui all'art. 453 cod. proc. pen., non è preclusa dal fatto che, per taluno dei reati avvinti da connessione, si debba procedere in via ordinaria con citazione diretta, ai sensi degli artt. 550 e ss. del codice di rito. Evidenza, in particolare, il Supremo Collegio, che la disposizione dell'art. 551 c.p.p. (ai sensi del quale, nell'ipotesi di procedimenti connessi in cui la citazione diretta è ammessa solo per alcuni di essi, *"il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416"*), non può essere intesa nel senso che, nell'ipotesi considerata, siano preclusi i riti alternativi ai quali, invece, potrebbe accedersi se per tutti i reati connessi fosse prevista in via ordinaria l'udienza preliminare. Si tratterebbe infatti *"di un assurdo sistematico, in forza del quale, riguardo ai reati a citazione diretta per i quali la prova sia evidente, e che*

(C. Locurto est.)

potrebbero essere portati alla conoscenza del giudice dibattimentale senza alcun filtro, risulterebbe poi inadeguato il controllo giudiziale implicato dal rito immediato, e dovrebbe procedersi necessariamente mediante l'udienza preliminare. Con il paradosso che la connessione con reati tendenzialmente più gravi, e perseguibili col rito speciale, comporterebbe il massimo aggravamento della procedura, non richiesto per i richiamati e più gravi reati, e men che meno richiesto per i reati a citazione diretta per i quali la prova non sia evidente". In tale ottica ricostruttiva, l'art. 551 c.p.p. deve essere letto nel senso che "per il caso di connessione, i reati <<a citazione diretta>> seguono la sorte di quelli diversi", quale che sia l'opzione che il pubblico ministero eserciterà, nell'esercizio dell'azione penale, tra il rito ordinario e le modalità alternative.

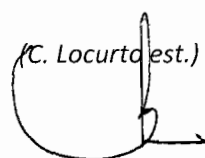
Nella motivazione della Suprema Corte si rinvencono altresì puntuali e - a parere di questo Collegio - insormontabili considerazioni in merito all'infondatezza degli argomenti di segno contrario che, come nel caso di specie, fanno leva su una pretesa lesione delle garanzie difensive, per effetto della sottrazione del più lieve reato al procedimento a citazione diretta. Se è pur vero, infatti, che il ricorso al giudizio immediato priva l'imputato del deposito degli atti ex art. 415-bis c.p.p., che invece vi sarebbe nel caso di citazione diretta, tale obiezione "è valida tuttavia per qualunque genere di reato, a cominciare da quelli connessi ai reati de quibus, ed è notoriamente superata con riferimento al requisito di evidenza della prova ed alla necessità, comunque, del previo interrogatorio". Né appare persuasivo, per la Supremo Collegio, l'argomento secondo cui l'incompatibilità del rito immediato con i reati <<a citazione diretta>> comporterebbe la necessità di ricondurre detti reati tra quelli "per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta" del rito immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 453, comma secondo, c.p.p. (con il conseguente obbligo, ivi previsto, di procedere separatamente, in caso di connessione con un reato per cui è possibile chiedere il giudizio immediato, ovvero di procedere per tutti i reati con rito ordinario, qualora la riunione risulti indispensabile). Al riguardo, la Cassazione osserva, da un lato, che il *favor separationis* sotteso alla richiamata disposizione di cui al capoverso dell'art. 453 è incompatibile con la logica del *simultaneus processus* che connota il già citato art. 551; d'altro lato, pone in evidenza l'incongruità sistematica della soluzione avversata, dal momento che, nell'ipotesi appena ricordata in cui la riunione risulti indispensabile, "una comune

(C. Locurto est.)


evidenza della prova tra reati <<ordinari>> e reati <<a citazione diretta>> dovrebbe implicare l'obbligo per i primi di procedere mediante l'udienza preliminare: cioè, sarebbero i reati per i quali nessun filtro è necessario a imporre agli altri il più laborioso tra i filtri previsti dal codice, senza che ciò sia imposto dalla natura dell'addebito o dalla qualità della prova".

5.1.7 L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per la tardiva iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro delle notizie di reato.

L'appellante, come illustrato nella prima parte di questa sentenza, ripropone l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato in conseguenza della tardiva iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro delle notizie di reato (e quindi anche della richiesta formulata dal PM), sul presupposto che gli elementi probatori addotti dal PM a sostegno della richiesta avrebbero imposto l'iscrizione del nome dell'imputato nel registro delle notizie di reato molto prima del 21.12.2010 e, più specificamente, dalla data del 7.7.2010 (al più tardi il 3.8.2010) per il reato di cui al capo b) e dalla data del 28.7.2010 (al più tardi il 3.8.2010) per il reato di cui al capo a); censura, in diritto, il diverso approdo interpretativo cui sono giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40538 del 24/09/2009 (che ha affermato il principio secondo cui il giudice non ha il potere di retrodatare l'iscrizione della notizia di reato o del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato *"sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione"*); chiede, unitamente alla retrodatazione dell'iscrizione di notizia di reato, che vengano dichiarati inutilizzabili tutti gli atti investigativi fondanti l'evidenza delle prova acquisiti a far data, rispettivamente, dal 22.11.2010 e dal 13.12.2010; denuncia l'illegittimità costituzionale le norme di cui agli artt. 335 e 453 c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., se non interpretate nel senso di riconoscere al giudice la possibilità di retrodatare l'iscrizione sul registro ex art. 335 c.p.p. nel caso di colpevole inerzia del P.M.

(C. Locurto est.)


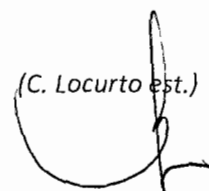
Le doglianze sono infondate.

La difesa dell'imputato, nel giudizio di primo grado, chiedeva al Giudice dibattimentale di retrodatare l'iscrizione di BERLUSCONI nel registro degli indagati, evidenziando – sulla scorta di una serie di atti analiticamente richiamati - come il termine entro il quale sarebbe dovuta essere effettuata la richiesta del rito speciale coincidesse, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, con la data del 22 novembre 2010 per il contestato reato di prostituzione minorile e del 13 dicembre 2010 per il reato di concussione: di qui – secondo l'appellante - l'inammissibilità della richiesta di giudizio immediato formulata dal Pubblico Ministero il 9 febbraio 2010 (e, quindi, tardivamente) e la nullità del decreto di giudizio immediato.

In tali termini formulata, risulta evidente che l'eccezione di nullità è inammissibile (prima ancora che infondata), in quanto investe la tempestività della richiesta di giudizio immediato, ai sensi dell'art. 454 c.p.p., ossia uno dei presupposti di ammissibilità del rito la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice delle indagini preliminari, la cui decisione non è ulteriormente sindacabile, come anche recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza emessa all'udienza del 26.6.2014⁹¹. Peraltro, in nessun caso l'eventuale violazione del termine previsto dall'art. 454 c.p.p. costituirebbe ipotesi di nullità, attesa la tassatività della elencazione delle cause di nullità (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41777 del 16/04/2013 Rv. 256937 e Cass. Sez. 1 n. 45079 del 26.10.2010 Arangio Mazza e altri, Rv. 249006 e riferimenti giurisprudenziali ivi menzionati).

Sotto diverso profilo, attinente alla lamentata inutilizzabilità di atti d'indagine (cumulativamente dedotta dall'appellante con l'eccezione di nullità della richiesta e del decreto di giudizio immediato), va riconosciuto che la Corte costituzionale, con

⁹¹ Alla data di deliberazione della presente sentenza era nota solo l'informazione provvisoria della decisione della Suprema Corte, secondo cui l'inosservanza dei termini di 90 e 180 giorni previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio ordinario e "cautelare" è rilevabile da parte del G.I.P. , attenendo ai presupposti del rito, ma la decisione del G.I.P. non può essere oggetto di ulteriore sindacato.

(C. Locurto est.)


ordinanza n. 307 del 22.7.2005 - pur dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, c. 1 e 407, c. 3 c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nei confronti dell'imputato in epoca anteriore alla sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e successiva al momento in cui ha comunque assunto la qualità di persona nei cui confronti sono svolte le indagini, sollevata in riferimento agli artt. 3, c. 1, 24 e 111, c. 3 Cost. - ha sottolineato in forma di *obiter dictum* che nell'ipotesi in cui il pubblico ministero procrastini indebitamente l'iscrizione del registro, il problema che può porsi attiene unicamente all'artificiosa dilazione del termine di durata massima delle indagini preliminari, vale a dire alla possibile elusione della sanzione di inutilizzabilità che colpirebbe, ai sensi dell'art. 407, c. 3 c.p.p., gli atti di indagine collocati temporalmente "a valle" della scadenza del predetto termine, computato a partire dal momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata.

L'unica eventuale sanzione derivante dalla accertata violazione dell'obbligo giuridico di immediata iscrizione della notizia di reato sarebbe, quindi, l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini, computato a partire dal momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata (analogamente a quanto riconosciuto in giurisprudenza, proprio con riferimento al giudizio immediato, nel caso di prove acquisite oltre il termine di 90 giorni dall'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.: cfr. Cass. n. 41777/2013 cit.).

Anche a tali fini, tuttavia, la valutazione presupposta (in ordine alla tardività dell'iscrizione dell'imputato nel registro degli indagati) rimane preclusa al giudice dibattimentale.

E' noto - e a tutt'oggi non contraddetto in giurisprudenza - il chiaro e perentorio arresto delle Sezioni Unite della Corte Suprema, con la citata sentenza n. 40538 del 24/09/2009, secondo cui *"Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della*

(C. Locurto est.)

notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione."

Come rilevato dal Supremo Collegio, vi è una "sostanziale impossibilità di offrire soluzioni ermeneutiche tali da ricomporre, all'interno del sistema, quale positivamente disciplinato, gli eventuali patologici ritardi nella iscrizione del nominativo dell'indagato", in quanto – pur a fronte di un vero e proprio "obbligo giuridico" di iscrizione, che deve essere adempiuto "senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti", la "vaghezza... dei parametri identificativi del "momento" di insorgenza dell'obbligo di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 335 cod. proc. pen. è per certi aspetti ineludibile e scaturisce, a ben guardare, dalla stessa scelta del legislatore di configurare l'iscrizione come un atto a struttura "complessa": nel senso che in esso simbioticamente convivono una componente "oggettiva", quale è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa ("di reato", con un suo nomen iuris ben definito come risulta evidenziato dalla circostanza che "se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni..."); nonchè di una componente "soggettiva", rappresentata dal nominativo dell'indagato. Componente, quest'ultima, essenziale, perchè è solo dopo che viene individuato il soggetto cui attribuire il reato che i termini cominciano a decorrere".

Alla stregua di tali condivisibili annotazioni sulla struttura "complessa" dell'atto di iscrizione, deve riconoscersi che, ove pure si volesse accedere a una lettura delle norme più sensibile e aperta alle esigenze di effettività – sul piano processuale – del rispetto dell'obbligo giuridico di immediata iscrizione imposto al P.M. (così come, sotto altro profilo, si è affermato dalle stesse Sezioni Unite in materia di verifica della qualità sostanziale di persona indagata da riconoscersi al dichiarante, ai fini

(C. Locurto est.)


dell'applicazione della disposizione dell'art. 63 comma 2 c.p.p.⁹²), difetterebbero strutturalmente per il giudice dibattimentale le condizioni per operare il richiesto sindacato "sostanziale" sulla tempestività della iscrizione, non potendo egli funzionalmente disporre (a differenza del giudice delle indagini preliminari) della totalità degli atti di indagine del pubblico ministero: atti che solo nella loro completezza e successione dinamica potrebbero consentire l'eventuale emersione della qualità di persona sottoposta alle indagini, prima e a prescindere dall'iscrizione, in ragione della direzione soggettiva concretamente assunta dall'attività investigativa.

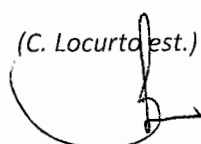
L'inadeguatezza dello strumentario processuale rimesso – in special modo – al giudice dibattimentale (e di rimando alla Corte d'Appello) nel caso di giudizio ordinario è resa manifesta, nel caso di specie, dall'esame degli stessi elementi di fatto allegati dall'appellante a dimostrazione della eccepita tardività della iscrizione di notizia di reato. La difesa richiama le "fonti di prova" indicate nel decreto di giudizio immediato, nonché *"ulteriori atti contenuti nel fascicolo processuale"* – analiticamente indicati alle pp. 42-45 dell'atto d'appello – che indubbiamente hanno concorso a fondare l'"evidenza" delle prova a carico dell'imputato, ma solo all'esito di una valutazione congiunta degli stessi e dei successivi atti d'indagine. Così, ad esempio, è sicuramente vero – con riferimento al capo a) di imputazione – che la relazione di servizio del 28.7.2010 a firma degli agenti Landolfi e Ferrazzano è atto rilevante per la ricomposizione del quadro probatorio a carico dell'imputato (nella misura in cui vi si segnala, ai fini che qui interessano, il comportamento della dott.ssa IAFRATE che, raggiunti *"di gran corsa ... gli uffici della terza sezione upg dal Commissario Capo della P. di S.... riferiva di aver ricevuto una comunicazione telefonica da parte del Capo di Gabinetto della locale Questura Dott. Ostuni, dove si doveva lasciare andare la minore e che non andava fotosegnalata"* e *"riferiva che detta telefonata le era pervenuta da parte del Capo di gabinetto che a sua volta era*

⁹² Cfr. Cass. SS.UU. Sentenza n. 15208 del 25/02/2010 Rv. 246584: *"In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità."*

(C. Locurto est.)

stato contattato telefonicamente da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove era stato specificato che la ragazza fermata era la nipote del presidente Mubarak e che quindi doveva essere lasciata andare”), ma è altrettanto vero che non risulta quando detta relazione (indirizzata al dirigente del Commissariato P.S. Monforte-Vittoria) sia pervenuta alla Procura della Repubblica e, soprattutto, il suo contenuto non è comunque sufficiente a consentire la configurabilità oggettiva e soggettiva di un obbligo di iscrizione di notizia di reato nei confronti di BERLUSCONI (non fornendo base fattuale idonea a configurare un "fatto" come sussumibile in una determinata fattispecie di reato, né elementi "obiettivi" di identificazione del soggetto "responsabile" tali da superare la soglia del generico e "personale" sospetto, considerata la genericità del riferimento alla "Presidenza del Consiglio" e l'assenza del benché minimo elemento, in allora, per dubitare della legittimità della procedura seguita dalla polizia). Analoghe considerazioni soccorrono per il reato di cui al capo b) di imputazione, rispetto al quale le dichiarazioni di Karima EL MAHROUG nell'estate del 2010 – per quanto meglio si spiegherà nel prosieguo della motivazione – non erano sicuramente sufficienti, da sole, a delineare un'accusa di prostituzione minorile a carico dell'imputato (peraltro a fronte di una pervicace negazione della minore della benché minima interazione sessuale con lo stesso).

Quando e sulla base di quali atti dal semplice sospetto si sia pervenuti alla acquisizione di una notizia di reato di una certa pregnanza, all'esito del "lavorio" definitorio che connota fisiologicamente l'attività di scrematura preliminare del P.M. (specialmente nei casi più complessi, in cui non risulti *ictu oculi* la rilevanza penale del fatto e la sua attribuibilità ad una persona fisica), sono circostanze che non è possibile ricostruire sulla base degli atti a disposizione di questo giudice. Certo vi sono elementi (tra quelli acquisiti al fascicolo del dibattimento) che inducono a dubitare della effettiva tempestività dell'iscrizione di notizia di reato, per la presenza di atti di indagine, successivi a quelli indicati dalla difesa ma precedenti all'iscrizione in data 21.12.2010, dalla cui complessiva valutazione le coordinate fattuali poi riproposte nel capo d'imputazione emergevano già sufficientemente delineate (così è, ad esempio - in ordine al capo a - per i verbali di dichiarazioni di OSTUNI, INDOLFI e MORELLI, rispettivamente assunti il 30.10.2010, 1.11.2010 e 13.11.2010, come risulta dalle contestazioni effettuate nel corso dei loro esami dibattimentali; per i chiarimenti forniti il 29.10.2010 al Procuratore della Repubblica

(C. Locurto est.)


dalla dott.ssa FREDIANI e dalla dott.ssa FIORILLO; per gli esiti degli accertamenti eseguiti sui tabulati del cellulare di OSTUNI, MINETTI, EL MAHROUG o sugli impegni del Presidente del Consiglio in territorio francese: accertamenti tutti eseguiti nel mese di novembre 2010⁹³); in nessun caso, però, tali atti giustificherebbero una retrodatazione anteriore ai 90 giorni precedenti la richiesta di giudizio immediato (9.2.2011); men che meno giustificherebbero l'inutilizzabilità di atti d'indagine che si collocano tutti entro la fine di gennaio 2011.

Le considerazioni svolte, in conclusione, rendono chiara l'infondatezza nel merito delle doglianze difensive e l'irrilevanza, nel presente giudizio, della prospettata questione di legittimità costituzionale degli artt. 335 e 453 c.p.p..

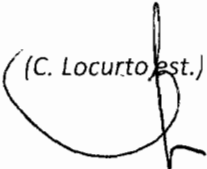
E' appena il caso di evidenziare, peraltro, che siffatta questione sarebbe comunque manifestamente infondata, per le ragioni già incisivamente esposte dalla Corte di Cassazione, Sez. 6, con sentenza della n. 2261 del 04/12/2009 Rv. 245850. Il S.C. sottolinea – richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 40538/2009, più volte citata - che per rimediare a possibili "patologie" derivanti da ritardi del pubblico ministero rispetto all'obbligo di procedere immediatamente alle iscrizioni delle notizie di reato, sarebbe necessaria l'individuazione *"di un giudice e di un procedimento che consentisse l'adozione di un qualche provvedimento surrogatorio"*, che possono essere previsti soltanto per legge, risultando indispensabile sia la precisa indicazione di attribuzioni processuali di tale giudice, sia una disciplina del *"rito secondo il quale inscenare un simile accertamento incidentale"*; condivisibilmente il S.C. ritiene che siffatto rimedio non può essere individuato dalla Corte costituzionale *"in mancanza di soluzioni procedurali costituzionalmente obbligate, cosicché il prospettato incidente di costituzionalità si appalesa manifestamente infondato, essendo destinato a una declaratoria di manifesta inammissibilità da parte del giudice delle leggi, essendo invece compito, ormai indilazionabile del legislatore intervenire con "un innesto normativo per portare a soluzione i problemi, da tempo avvertiti, che scaturiscono dall'assenza di effettivi rimedi per le ipotesi di ritardi nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato"* .

⁹³ Cfr. note SCO, faldone n. 11

5.1.8 L'eccezione di nullità del procedimento di formazione del fascicolo dibattimentale.

L'eccezione è manifestamente infondata. Correttamente e con motivazione congrua ed esaustiva il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità proposta dalla difesa in relazione al procedimento di formazione del fascicolo per il dibattimento, richiamando la consolidata giurisprudenza della S.C. che ha chiarito come la regola della formazione nel contraddittorio delle parti del fascicolo per il dibattimento non si applica al caso in cui sia disposto il giudizio immediato. Il rinvio alla modalità di formazione dell'art. 431 c.p.p., contenuto nell'art. 457 c.p.p., deve infatti ritenersi riferito alla formulazione dell'art. 431 antecedente alle modifiche apportate con la L. 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha introdotto la regola del contraddittorio tra le parti nella formazione del fascicolo per il dibattimento) e, quindi, alla esclusiva necessità di indicazione degli atti da inserire nel fascicolo medesimo e non all'osservanza delle forme del contraddittorio (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5349 del 18/01/2011 Rv. 249570; Sez. 2, Sentenza n. 12014 del 04/03/2010 Rv. 246705). E' altresì costantemente ribadito nella medesima giurisprudenza che in nessun caso sussisterebbe la dedotta nullità di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), c.p.p. nel caso di formazione del fascicolo del dibattimento in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p. non comporta preclusione di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento ex art. 491 c.p.p. Peraltro, nel caso di specie, occorre ulteriormente considerare che l'appellante prospetta un'astratta violazione del diritto di difesa (attraverso il richiamo a una generica "*esigenza di tutela e preservazione della c.d. "ingenuità" del Giudice dibattimentale*") senza in alcun modo indicare le concrete garanzie violate, gli atti di indagine che avrebbero in ipotesi "influenzato" il giudice di primo grado e lo specifico pregiudizio che ne sarebbe conseguito alla difesa, tenuto conto, peraltro, del gran numero di atti di indagine (tra i quali tutte le dichiarazioni di Karima EL MAHROUG) successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso dello stesso appellante.

(C. Locurto est.)

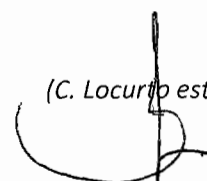


5.1.9 Le censure riguardanti le ordinanze in materia di prove testimoniali.

La difesa impugna una serie di ordinanze dibattimentali pronunziate per ammettere le prove orali, disciplinarne la loro assunzione o revocare l'ammissione di testi precedentemente ammessi, con i motivi sopra riassunti nel paragrafo 2.A, ai punti 9, 10, 11, 13, 14 e 15. Le questioni sono in parte infondate, in parte inammissibili perché non sorrette da un interesse della parte appellante a dedurle.

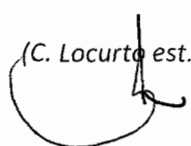
Quanto alle ordinanze con cui il Tribunale ha ammesso le prove orali richieste dal PM (in data 23.11.2011) e quelle conseguenti (pronunziate il 16.4.2012, il 7.5.2012 ed il 24.5.2012), con cui sono state rigettate le eccezioni d'inammissibilità di alcuni testi ritenuti dalla difesa inconferenti in relazione al capo di imputazione (**par. 2.A punto 9**), le censure sono prive di fondamento, in quanto confondono l'inammissibilità della prova orale con la sua (eventuale) irrilevanza, in nessun caso produttiva di nullità. La legge (art. 495 c.p.p.) ancora la discrezionalità del giudice, in sede di ammissione delle prove, ai criteri indicati negli artt. 190 comma 1 e 190 *bis* c.p.p.: uno dei presupposti per l'ammissione, come reso esplicito dalla lettura delle norme, è la non manifesta superfluità o irrilevanza delle prove. Nell'esercizio di tale sindacato il giudice ha ampia discrezionalità, correttamente esercitata nel caso che ne occupa a fronte di testimonianze (quelle dei testi VADALÀ, BATTARRA, TUMINI, DANESE, MAKDOUM e TEATINO) tutt'altro che irrilevanti per l'accertamento dei fatti di cui al capo b) (come meglio si vedrà, *infra* trattando di tale reato).

Altresì infondata è la questione sottesa all'impugnazione delle ordinanze 9.3.2012, 26.3.2012, 20.4.2012, 7.5.2012, 29.6.2012 e 21.1.2013, con le quali sono state rigettate le richieste della difesa di procedere all'esame dei testi comuni con il PM all'esito dell'assunzione delle prove a carico (**par. 2.A punto 10**). Rappresenta espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale, in tema di istruzione dibattimentale, il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove stabilito dall'art. 496 c.p.p. si risolve in una mera irregolarità e non è causa di alcuna nullità (cfr. Cass. Sez. F, Sentenza n. 35729 del 01/08/2013 Rv. 256576; Cass. Sez. 2, n. 6914 del 25/01/2011 Rv. 249362; Sez. 6, n. 9072 del 22/10/2009 Rv. 246169). Peraltro, nel caso di specie, la difesa si limita a denunciare la violazione della norma di cui all'art. 496 c.p.p., senza esplicitare i motivi di

(C. Locurto est.)


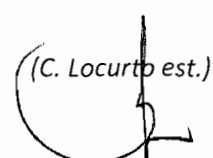
concreto interesse che essa avrebbe avuto ad esaminare i testi comuni con la pubblica accusa all'esito dell'assunzione delle prove a carico, considerato che si trattava di testi chiamati a deporre su circostanze di fatto sostanzialmente identiche e a quelle indicate dal P.M. e sulle quali, comunque, ampio e approfondito esame è stato condotto nel dibattimento di primo grado, con domande del P.M. e, tranne rare eccezioni, della stessa difesa. Né l'appellante ha specificato quali ulteriori domande avrebbe voluto porre ai testi comuni o su quali diverse circostanze avrebbe voluto esaminarli, sì da consentire al Tribunale (e a questa Corte di rimando) la verifica di una effettiva compressione del diritto di difendersi provando. Invero, secondo quanto rappresentato negli stessi motivi d'appello e risultante più chiaramente dal verbale dell'udienza 14.1.2013 (cfr. pp. 24 e 26 trascrizioni) un residuo interesse – esaurite le prove del P.M. – era stato rappresentato unicamente per i testi CONDORELLI e SAMARATI, dichiarando la stessa difesa di ritenere superfluo l'esame di tutti gli altri testi "comuni"; nessuna specificazione, tuttavia, veniva svolta in ordine alle circostanze sulle quali i due testi avrebbero dovuto essere esaminati, tranne che per un generico accenno alla vicenda "dell'Hotel Bulgari", di cui riferisce Karima EL MAHROUG nelle sue dichiarazioni ai P.M.. Sul punto, congrua e condivisibile motivazione ha sorretto l'ordinanza del Tribunale in data 21.1.2013, che nel ritenere la superfluità di SAMARTI e CONDORELLI ha precisato che quest'ultimo era stato *"escusso all'udienza del 26 marzo 2012; che in particolare la Difesa aveva specificatamente chiesto allo stesso se avesse conosciuto El Mahroug Karima, ricevendone risposta negativa, che dunque la specifica circostanza indicata dalla Difesa, relativa all'incontro della persona offesa all'Hotel Bulgari si rivela superflua"*. Neanche la subordinata richiesta di rinnovazione istruttoria indica altre circostanze (rispetto a quelle che hanno già formato oggetto dell'esame in primo grado) sulle quali i testi (neppure individuati con precisione) dovrebbero essere esaminati e le ragioni di attuale e concreta indispensabilità del loro audizione, tali da giustificare l'attivazione di un meccanismo di integrazione probatoria che, per costante giurisprudenza, risponde in appello a una logica di eccezionalità, potendo farsi ricorso allo stesso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: situazione che, nella fattispecie, non ricorre, considerati i risultati dell'articolata, ampia e minuziosa istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, tali da consentire di decidere tutte le questioni sottoposte al vaglio di questa Corte.

(C. Locurto est.)



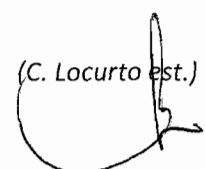
Vi è carenza d'interesse dell'appellante a sollevare la questione relativa alle modalità (ex art. 194 c.p.p., piuttosto che ex art. 210 c.p.p.) con le quali è stato disposto l'esame dibattimentale di Michelle Da Conceicao Dos Santos Oliveira (**paragrafo 2.A punto 11**, impugnazione dell'ordinanza 29.6.2012). Come riconosciuto dalla S.C. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40196 del 11/10/2007, Rv. 238013) *"le situazioni di incompatibilità od incapacità ad assumere l'ufficio di testimone (art. 210 cod. proc. pen.), ove non risultanti al giudice dagli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento, devono essere dedotte solo dalla parte esaminata (o da colui che chiede l'audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato) ma non dall'imputato, in quanto la norma è dettata nell'interesse dell'esaminato e non di quest'ultimo"* (in applicazione di tale principio, la Corte ha precisato che l'imputato non può nemmeno dolersi dell'eventuale mancata assistenza del difensore del dichiarante). Ancor più esplicitamente, è stato affermato (Sez. 1, Sentenza n. 8082 del 11/02/2010, Rv. 246329) che *"la violazione delle disposizioni di cui all'art. 210 cod. proc. pen. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso non determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, ma una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., che non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale per assenza di interesse all'osservanza della disposizione violata."* Peraltro, per meglio cogliere, in concreto, la totale carenza di interesse della difesa alla proposizione della questione e, comunque, l'infondatezza della stessa, giova ricordare che DE CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle era stata chiamata a deporre sia dal P.M. (sulla propria *"conoscenza e frequentazione con Karima El Mahroug"*) sia dalla difesa dell'imputato (*"sui rapporti avuti con Karima El Mahroug e sulle confidenze dalla stessa ricevute circa la sua vita, età, paese di provenienza, e alle eventuali frequentazioni con il Presidente Berlusconi"*); era quindi persona che l'appellante aveva tutto l'interesse che rispondesse alle domande e lo facesse secondo verità, in conformità alle regole imposte ai testimoni dalle norme del codice di rito. Quanto all'interferenza fattuale tra le circostanze indicate quali oggetto della testimonianza e quelle dedotte a sostegno della preteso collegamento ai sensi dell'art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p.) (che avrebbero dovuto giustificare, secondo la difesa, l'esame ex art. 210 c.p.p.), correttamente è stata esclusa dal Tribunale: vero è, infatti, che Karima EL MAHROUG, nel verbale del 6.7.2010, aveva dichiarato al PM che la DE

(C. Locurto est.)



CONCEIÇAO *"aveva indotto o comunque sfruttato"* la sua attività di prostituzione, ma è altrettanto vero che tali accuse riguardavano un periodo successivo ai fatti oggetto delle imputazioni mosse a BERLUSCONI (secondo la EL MAHROUG la DE CONCEIÇAO le avrebbe proposto di prostituirsi dopo il suo rilascio dalla Questura di Milano) e, quindi, in nessun caso la prova della (ipotetica) induzione alla prostituzione avrebbe influito sulla prova dei fatti contestati a BERLUSCONI.

Quanto all'ordinanza dibattimentale del 21.1.2013, con la quale è stata revocata l'ammissione dei testi Cristiano RONALDO e George CLOONEY e non è stata concessa la citazione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., del teste GHANAYMI Saed (**paragrafo 2.A punto 13**) e all'ordinanza 28.1.2013, con la quale è stata revocata l'ammissione del teste Zahara YAZINI (**paragrafo 2.A punto 14**), la motivazione in ordine alla superfluità dei testi fornita dal Tribunale con la prima ordinanza è congrua e condivisibile; non lo è, invece, la motivazione con cui ha revocato la testimonianza di YAZINI Zahara, dovendo convenirsi con l'appellante sulla impossibilità di ravvisare una "rinuncia per fatti concludenti" nella circostanza che la difesa non avrebbe provveduto a sostenere le spese di viaggio della teste (sia perché la difesa dell'imputato non era affatto tenuta ad accollarsi le spese di viaggio del testimone e, comunque, si era mostrata disponibile a farlo; sia perché la teste aveva addotto a motivo della sua assenza non solo le ristrettezze economiche, ma anche il fatto di non voler lasciare soli i suoi tre figli minori); altresì condivisibile è l'osservazione in diritto che il provvedimento di ammissione può essere revocato dal Giudice, sentite le parti in contraddittorio, ai sensi dell'art. 190 c.p.p., solo quando almeno uno dei presupposti di conducenza, rilevanza, legittimità e non superfluità sia venuto meno: ciò che, nel caso di specie, la decisione del Tribunale non giustifica. Si tratta, tuttavia, di testimonianza che – alla luce dell'ampio compendio probatorio acquisito – si rivela del tutto superflua e per la quale non sussistono i presupposti per una rinnovazione istruttoria in appello. La difesa, infatti, aveva chiesto l'ammissione della testimone perché riferisse sui suoi rapporti con la figlia (in particolare sulla personalità, i comportamenti, l'attività scolastica/lavorativa della figlia; sui motivi di affidamento della stessa a varie comunità; sui racconti e confidenze ricevute da Karima sull'eventuale partecipazione a cene/serate/riunioni conviviali presso la residenza di Arcore), ossia su circostanze che – come si chiarirà nell'illustrare i motivi a sostegno della decisione di questa Corte in ordine al reato sub capo b) – sono state

(C. Locurto est.)


approfonditamente scandagliate nel corso dell'istruttoria dibattimentale e compiutamente accertate sulla base delle prove acquisite.

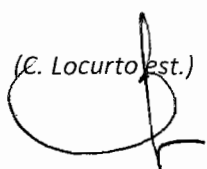
Nessuna nullità è ravvisabile nell'ordinanza 28.1.2013, con la quale il Tribunale ha ammesso, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., la testimonianza della dott.ssa Anna Maria Fiorillo ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (**paragrafo 2.A punto 15**), né dell'ordinanza 4.3.2013, con cui sono state rigettate le richieste ex art. 507 c.p.p. formulate dalla difesa (**paragrafo 2.A punto 16**): quanto alla prima ordinanza, è manifestamente infondata la doglianza circa la modalità, *inaudita altera parte*, con cui il Tribunale ha provveduto, considerato che la norma di cui all'art. 507 c.p.p. non impone alcun preventivo contraddittorio sulla iniziativa d'ufficio di integrazione probatoria; quanto alla seconda ordinanza, va ricordato che il mancato esercizio del potere del giudice del dibattimento di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 c.p.p. non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7948 del 03/10/2013 Rv. 259272); nel caso di specie il Tribunale ha motivato il mancato accoglimento delle richieste di integrazione probatoria della difesa ritenendo le prove non assolutamente necessarie: valutazione perfettamente condivisibile, a fronte dell'ampio ed esaustivo quadro probatorio già raccolto e delle motivazioni espresse dai difensori a sostegno delle richieste, tutt'al più rappresentative di una mera rilevanza dei testimoni, in alcuni casi addirittura solo potenziale (così ad esempio per il caso del teste, da identificare, Dj "Ben") o manifestamente superata dalla concordata acquisizione di documenti (nel caso dei testi BRUMANA e PONTILLO, sulla dislocazione delle stanze della villa di Arcore). La motivazione della presente sentenza in ordine al merito delle contestazioni, peraltro, fornisce riscontro dell'esistenza di prove ampiamente sufficienti per una compiuta e logica valutazione dei fatti contestati e della responsabilità dell'imputato, escludendo la necessità di qualsivoglia rinnovazione istruttoria.

5.1.10 Le eccezioni di nullità delle ordinanze di rigetto delle richieste di rinvio per legittimo impedimento.

(C. Locurto est.)

Le eccezioni di nullità di cui al **paragrafo 2.A punto 12** - riguardanti le ordinanze 14.1.2013 e 21.1.2013, con le quali è stata rigettata la richiesta di legittimo impedimento dell'imputato e di sospensione del processo fino alla conclusione delle elezioni politiche – sono infondate. Con motivazione corretta e condivisibile il Tribunale ha respinto le richieste sottolineando che il legittimo impedimento che l'imputato voglia far valere in ragione delle sue funzioni di membro del Parlamento è necessariamente e tassativamente collegato all'esercizio delle funzioni parlamentari, come affermato ripetutamente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Nel caso di specie il preteso impedimento riguardava invece l'espletamento della campagna elettorale (avendo ad oggetto la partecipazione dell'imputato a *"una riunione con i Coordinatori Regionali ed i loro Vice Vicari"* per la preparazione delle liste dei candidati e l'elaborazione delle *"linee guida comunicazione campagna elettorale"* in vista delle successive elezioni politiche): si trattava, quindi, di impegno di carattere politico, estraneo all'esercizio dell'attività parlamentare e inidoneo strutturalmente a costituire un impedimento assoluto a comparire in giudizio, né sotto il profilo delle garanzie riconosciute dall'art. 68 Cost. alla libera e regolare esplicazione della funzione parlamentare, né con riguardo a quanto stabilito, in via ordinaria, dall'art. 420 *ter* c.p.p. (atteso che l'assenza dell'imputato, lungi dal discendere da un'assoluta impossibilità di presenziare all'odierna udienza, si risolveva in una sua personale scelta, come tale in nessun modo assimilabile ad un impedimento inteso in senso tecnico). Analoghe considerazioni sorreggono validamente la decisione di non accedere alla richiesta di sospensione del processo per ragioni di opportunità fino al 25/26 febbraio 2013 (data di conclusione della campagna elettorale), considerato la partecipazione alla campagna elettorale non rientra in alcuna delle ipotesi di sospensione obbligatoria o facoltativa del processo tassativamente previste dalla legge, né integra un impedimento legittimo ai sensi dell'art. 420 *ter* c.p.p. (tanto più ove si consideri, come chiaramente evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, il numero esiguo di udienze fissate nel periodo di campagna elettorale e la loro risalente pianificazione).

5.1.11 Le questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni e dei tabulati telefonici.

(C. Locurto est.)


Le questioni sollevate dalla difesa in ordine alla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e dei tabulati telefonici (**paragrafo 2.A punti 17, 19, 20 e memoria con motivi aggiunti depositata in sede di discussione**) sono infondate. Se ne tratterà partitamente nei paragrafi che seguono.

a) Inutilizzabilità di tutte le conversazioni telefoniche e di tutti i tabulati perché acquisiti in violazione dell'art. 68 Cost e degli artt. 4 e 6 della Legge n. 140/03.

Sotto un primo profilo (cfr. **paragrafo 2.A punto 17**), l'appellante eccepisce l'inutilizzabilità di tutte le conversazioni telefoniche e di tutti i tabulati (trattandosi di cd "tabulati indiretti") avendo la Procura di Milano omesso di richiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera di appartenenza prescritta dal 3° comma dell'art. 68 Cost e dall'art. 4 della L. 140/03 e comunque, quand'anche si trattasse di intercettazioni o tabulati "casuali" o "fortuiti", non avendo chiesto neppure l'autorizzazione successiva o "postuma" prevista dal comma 6° dell'art. 6 della medesima L. 140/03.

La questione è stata correttamente risolta dal Tribunale, che ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità sulla scorta delle argomentazioni svolte nell'ordinanza del 23.11.2011 e di quelle ulteriormente ribadite in sentenza (pp. 185-188). La motivazione offerta dal primo giudice è coerente con gli elementi di fatto di cui si compone la vicenda processuale ed è conforme a diritto, per cui questa Corte - ritenendola esaustiva e condividendola integralmente - non può che farvi rinvio, non rintracciando nelle censure dell'appellante motivi di rilevante novità rispetto a quanto già rappresentato in primo grado ed esaurientemente confutato dal Tribunale.

Sinteticamente, occorre ribadire in diritto che:

- come chiarito dalla Corte Costituzionale, in tema di utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni cui abbia preso parte un parlamentare (cfr. sentenza n. 390/2007), l'art. 4 della L. n. 140/2003 disciplina l'ipotesi dell'esecuzione di intercettazioni o di acquisizione dei tabulati di comunicazioni nei confronti di un membro del Parlamento e stabilisce che, a tal fine, l'autorità competente ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione

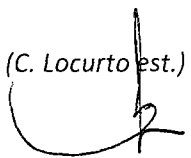
(C. Locuto est.)

preventiva alla Camera di appartenenza; l'art. 6 riguarda le intercettazioni c.d. casuali, in cui le comunicazioni del parlamentare vengono intercettate fortuitamente nel corso di operazioni che hanno come destinatario terze persone;

- sempre secondo i principi affermati dal Giudice delle Leggi, sono soggette alla disciplina dell'art. 4 L. n. 140/2003 le intercettazioni c.d. indirette, intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali;
- ai fini dell'operatività del regime dell'art. 4 L. 140/2003, ciò che conta non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma – secondo la Corte Costituzionale – *“la direzione dell'atto d'indagine”*: se questo è volto in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata preventivamente è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi;
- la disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'art. 4, deve quindi trovare applicazione *“tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale **destinatario dell'attività di captazione**, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. In tal senso può e deve intendersi la formula <<eseguire nei confronti di un membro del Parlamento [...] intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni>>, che compare nella norma ordinaria”* (cfr. sentenza Corte Cost. cit.);
- in plurime pronunce (sentenza 25.3.2010 n. 113 e 8.2.2005 n. 163), la Corte Costituzionale ha affermato che la **disciplina della legge n. 140/2003 si applica solamente ai casi in cui il parlamentare abbia preso parte personalmente alle conversazioni o alle comunicazioni oggetto di intercettazione.**

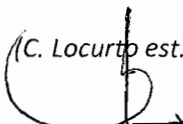
A fronte di tali principi di diritto, appare evidente che ogni questione in merito alla direzione finalistica dei singoli atti di captazione – su cui la difesa incentra le sue doglianze, sostenendo che fossero *ab initio* orientati *“a cercare di reperire prove e riscontri (anche e innanzi tutto) a carico dell'on. BERLUSCONI”* – perde la sua rilevanza di fronte alla constatazione che le comunicazioni e i tabulati che qui vengono in concreto rilievo, per essere stati utilizzati o per essere comunque

(C. Locurto est.)



utilizzabili nell'ambito del processo, sono del tutto estranei alla disciplina della legge n. 140/2003: non si tratta, infatti, di conversazioni telefoniche alle quali il parlamentare ha preso parte personalmente (direttamente o indirettamente captate) o di tabulati di sue comunicazioni, ma di **comunicazioni e contatti fra soggetti terzi, aventi semmai rilievo ai fini della prova delle accuse nei confronti anche di BERLUSCONI**. Le censure difensive equivocano, da questo punto di vista, tra la rilevanza dell'atto investigativo in rapporto alla posizione processuale del parlamentare BERLUSCONI (in termini di efficacia dei risultati acquisiti ai fini della prova dei fatti oggetto di imputazione) e direzione dell'atto investigativo rispetto alla sfera delle sue conversazioni o comunicazioni. In concreto, il problema del rispetto delle garanzie costituzionali dell'imputato può porsi – ed è stato correttamente risolto dal Tribunale – non già per qualsivoglia intercettazione o acquisizione di tabulati di soggetti che, comunicando tra loro o con terzi, parlino di BERLUSCONI o lascino traccia della loro presenza presso l'abitazione dello stesso, ma per le sole intercettazioni o i soli tabulati che abbiano avuto a oggetto **comunicazioni in cui è coinvolto il parlamentare**: è il caso dei tabulati dell'utenza del dott. OSTUNI, dichiarati inutilizzabili in quanto addirittura acquisiti in violazione della citata norma dell'art. 4 L. 140/2003 poiché, nel momento in cui veniva emesso il decreto di acquisizione, la Procura poteva e doveva prefigurarsi l'alta probabilità che tale preciso atto d'indagine potesse determinare l'intrusione nella sfera delle comunicazioni del Presidente del Consiglio (nel decreto acquisitivo, infatti, si faceva espressa menzione alle dichiarazioni rese il 30 ottobre 2010 da Pietro Ostuni, circa i contatti avuti la notte del 27 – 28 maggio 2010 con l'Ufficio di Presidenza); ed è altresì il caso dei contatti (inutilizzabili e mai utilizzati, né dal Tribunale, né da questa Corte) con il Presidente del Consiglio documentati dai tabulati di terzi soggetti (ad esempio Nicole MINETTI, Karima EL MAHROUG o Michelle DA CONCEICAO: si vedrà *infra*, parlando dell'imputazione di concussione, che il contatto tra MINETTI e BERLUSCONI, la sera del 27.5.2010, viene ricostruito sulla base delle dichiarazioni della MINETTI e non del dato risultante dal tabulato dell'utenza telefonica di quest'ultima).

Ciò chiarito quanto alla irrilevanza degli argomenti addotti dalla difesa in relazione all'obiettivo avuto di mira dall'attività di indagine della Procura di Milano (e, comunque, richiamate le puntuali osservazioni del Tribunale anche sulla

(C. Locurto est.)


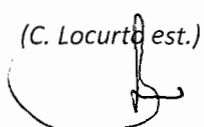
infondatezza, in fatto, di tali argomenti, considerato che l'attività captativa delle conversazioni telefoniche e acquisitiva dei tabulati fu disposta nell'ambito di indagini aventi ad oggetto l'attività di induzione o sfruttamento della prostituzione di cui erano sospettati soggetti diversi dall'odierno imputato, in un momento in cui non era ancora emersa alcuna ipotesi di reato di una qualche pregnanza a suo carico⁹⁴), deve aggiungersi che nessuna illecita interferenza nella sfera di riservatezza garantita dall'art. 68 della Costituzione al parlamentare è riscontrabile nell'acquisizione di tabulati telefonici di terzi soggetti che, grazie al tracciamento delle loro comunicazioni, vengano localizzati presso la residenza del parlamentare. La guarentigia riconosciuta dall'art. 68 della Costituzione al membro del Parlamento, per proteggerne la funzione da illegittime interferenze giudiziarie, non può essere estesa - pena un'inammissibile tensione con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della stessa Costituzione - oltre i rigorosi limiti tracciati dallo stesso art. 68 e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e, quindi, oltre la sfera delle comunicazioni e della localizzazione dello stesso parlamentare (cui si pervenga attraverso il "tracciamento" di un'utenza mobile in suo uso o in uso a persona che, in ipotesi, si trovi in sua compagnia). Nel presente processo, tuttavia, mai è stato utilizzato il "tracciamento" delle utenze cellulari per localizzare l'imputato, i cui spostamenti sono stati ricostruiti esclusivamente facendo ricorso a fonti "aperte".

Per le considerazioni svolte e per quelle già illustrate dal Tribunale l'eccezione di inutilizzabilità di cui in premessa deve quindi ritenersi priva di fondamento.

b) Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 270, comma 1, c.p.p. (sotto il profilo della "diversità del procedimento") e per violazione dei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p. in riferimento al contestato art. 600 bis, comma 2, c.p.

Il secondo motivo dedotto a fondamento della eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (**paragrafo 2.A punto 19**) concerne la ritenuta violazione dell'art. 270, comma 1, c.p.p. (sotto il profilo della "diversità del procedimento") e, sotto altro e concorrente profilo, la violazione dei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p. in riferimento al contestato art. 600 bis, comma 2, c.p.

⁹⁴ Si rinvia, al riguardo, a quanto illustrato in sentenza alle pp. 185-187.

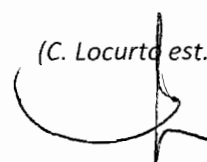
(C. Locurto est.)


Ambedue le censure sono infondate.

Sotto il primo aspetto (inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 270 c.p.p. perché disposte in diverso procedimento), occorre inquadrare la vicenda processuale attraverso la scansione delle iscrizioni succedutesi nei registri della Procura della Repubblica:

- 15 aprile 2010: iscrizione a carico di ignoti (Mod. 44) il procedimento penale n. 234702/10 in relazione alle ipotesi di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di soggetti maggiorenni (artt. 3 comma 2, nn. 3, 5, 8 e 4 n. 7 L. 20.02.1958 n. 75);
- 24 giugno 2010: iscrizione a modello 45 del procedimento n. 4345/10 a seguito della relazione sulla minore Karima EL MAROUG inviata dalla divisione anticrimine della Questura di Milano;
- 13 luglio 2010: iscrizione, nel procedimento a carico di ignoti n. 234702/10, delle ipotesi di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile;
- 23 luglio 2010: iscrizione contro ignoti del procedimento n. 418543/10 per le ipotesi di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600bis c.p.p., con Karima EL MAHROUG parte offesa);
- 27 luglio 2010: riunione di tale ultimo procedimento a quello n. 234702/10;
- 7 settembre 2010: passaggio a Mod. 21 (registro noti) del procedimento n. 234702/10, che assume il n. 55781/10 Mod. 21 a carico di MORA Dario, FEDE Emilio, MINETTI Nicole e GALULLO Raoul, con nomi di fantasia;
- 8 settembre 2010: aggiornamento del registro con l'iscrizione di Salemi Daniele, cui il 24 novembre 2010 si aggiungevano i nominativi di Fedele Gentile e Sacco Mario, tutti in relazione alle ipotesi di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di soggetti maggiorenni;
- 21 dicembre 2010: iscrizione nel proc. n. 55781/10 Mod. 21 del nominativo di BERLUSCONI Silvio, in ordine ai reati per cui si procede (art. 317 e 600 bis comma 2 c.p.): posizione successivamente stralciata, in data 8 febbraio 2011, con formazione del procedimento n. 5657/11 R.G.N.R.

(C. Locurto est.)

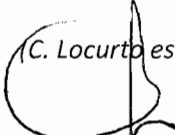


Le intercettazioni sono state autorizzate e pressoché integralmente eseguite nell'ambito del procedimento n. 234702/10 R.G.N.R. Mod. 44, successivamente passato a noti *sub* n. 55781/10 Mod. 21 R.G.N.R., in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 600 *bis* comma 1 c.p., 3, nn. 5 ed 8, 4 n. 7 L. 20.02.1958 n. 75 e, cioè, per le fattispecie di induzione/favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione, minorile e di soggetti maggiorenni.

La difesa, come sopra si è più diffusamente illustrato, si duole della ordinanza del Tribunale 23.11.2011, ritenendo che le intercettazioni siano state disposte ed eseguite in un procedimento "*diverso*" – nell'accezione dell'art. 270 c.p.p. - da quello in cui l'imputato "*è stato tratto a giudizio, in quanto instaurato relativamente a notizie di reato concernenti un fatto storico diverso rispetto a quello che avrebbe dato origine sia all'ipotizzata condotta concussiva, sia alla condotta di cui all'art. 600 bis, c. 2, c.p., nonché nei confronti di soggetti diversi*"; contesta la surrettizia elusione del disposto normativo dell'art. 270 c.p.p., effettuata attraverso l'interpretazione giurisprudenziale della nozione di "*diverso procedimento*".

La questione del rispetto dei limiti fissati dall'art. 270 c.p.p., posta dalla difesa, ha un rilievo fondamentale nel caso in esame (pur se, come si vedrà, con effetti limitati al capo b di imputazione): se, infatti, il giudizio oggi in esame fosse "altro" rispetto a quello per il quale le intercettazioni sono state disposte, la norma processuale precluderebbe l'impiego delle prove raccolte mediante le intercettazioni, non trattandosi nella specie di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Sul punto, il Tribunale ha adottato una soluzione perfettamente aderente ai principi affermati dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni, la nozione di identico procedimento, che esclude l'operatività del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., prescinde da elementi formali come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato ed impone una valutazione sostanziale, con la conseguenza che il procedimento è considerato identico quando tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 46244 del 15/11/2012 Rv. 254285). Nel caso in

(C. Locurto est.)


esame il primo giudice ha escluso la diversità del procedimento *"sulla scorta di una valutazione sostanziale"*, osservando che *"contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dalla stessa cronologia delle iscrizioni operate dalla pubblica accusa nel registro degli indagati si coglie un evidente collegamento tra le investigazioni in corso in ordine alle ipotesi di induzione e sfruttamento della prostituzione di soggetti maggiorenni e minorenni con i reati per cui si procede"* e ritenendo che *"Tale collegamento assume connotazioni oggettive, finalistiche e probatorie, avuto riguardo alla concatenazione dei fatti storici oggetto delle investigazioni, alla evoluzione delle indagini scaturite dalle stesse fonti nonché alla unicità del contesto in cui gravitano soggetti collegati tra loro"*.

Questa Corte è consapevole della necessità di una rigorosa delimitazione degli indici identificativi dell'alterità o uguaglianza del procedimento, pena il rischio di una sostanziale elusione del precetto di cui all'art. 270 c.p.p.. Pertinenti e niente affatto estranei al tema in esame - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - appaiono in tal senso i richiami della difesa alle garanzie poste dall'art. 15 della Costituzione a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni e ai principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenze 366/1991 e 63/1994), laddove evidenziano la *ratio* del generale divieto di utilizzabilità, quali fonti di prova in procedimenti diversi, dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte; utilizzabilità che - per riprendere le parole del Giudice delle Leggi (sent. 366/1991) - *"trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 della Costituzione in un'inammissibile <autorizzazione in bianco>, con conseguente lesione della <sfera privata> legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi d'ufficio"*.

Tuttavia, pur aderendo a una lettura più restrittiva del concetto di "medesimo" procedimento ai fini dell'art. 270 c.p.p., che escluda dal suo ambito il collegamento probatorio e vi riconduca soltanto la connessione oggettiva ovvero - come ritenuto dalla sentenza del Supremo Collegio richiamata dalla difesa (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4169 del 11/12/2008 Rv. 242836) - i procedimenti instaurati su notizie di reato concernenti i medesimi fatti storici, occorre convenire con il Tribunale sulla sostanziale identità del procedimento nel quale le intercettazioni sono state

(C. Locurto est)

disposte e quello instaurato a carico di Silvio BERLUSCONI per il reato di cui all'art. 600 *bis* comma 2 c.p.. Appare evidente, infatti, che la *notitia criminis* dei due procedimenti (per induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione in un caso, per prostituzione minorile nell'altro) riguarda il medesimo contesto fattuale, nel quale l'esercizio di attività di prostituzione della minorenni Karima EL MAHROUG fornisce materia per le accuse mosse ai diversi soggetti sottoposti ad indagine, in relazione ad ipotesi di reato che si differenziano, per ciascuno di loro, in ragione dei rispettivi comportamenti. Priva di fondamento, pertanto, è la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni – per essere state le stesse disposte in procedimento “diverso” - posta con riferimento al capo b) di imputazione.

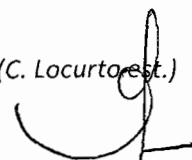
Più arduo è rintracciare una connessione che non sia meramente probatoria (incidente, peraltro, su un dato circostanziale del fatto, costituito dall'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.) tra il fatto storico su cui poggiano le indagini per sfruttamento, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione e quello da cui trae origine l'addebito di concussione. Deve tuttavia osservarsi che la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni, in questo caso, non ha concreto rilievo, non avendo spiegato le captazioni alcuna incidenza nella ricostruzione probatoria dei fatti contestati al capo a).

Sotto diverso profilo la difesa eccepisce che, quand'anche si volesse ritenere che il procedimento iscritto a carico di Silvio BERLUSCONI e quello in cui erano state originariamente disposte le intercettazioni sia il medesimo, in ogni caso i relativi risultati non sarebbero stati utilizzabili, quali fonti di prova a carico del prevenuto, in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 600 *bis*, comma 2, c.p., in quanto fattispecie non compresa tra quelle per le quali le intercettazioni sono consentite ai sensi dell'art. 266 c.p.p..

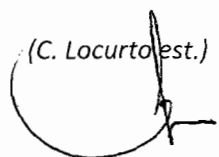
L'eccezione è infondata.

Come già illustrato nell'ordinanza del 23.11.2011 impugnata, risponde all'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità il principio per cui qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc.

(C. Locurto est.)



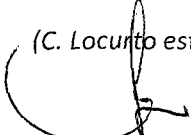
pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento. La soluzione della questione si trae dalla lettura del dato testuale dell'art. 271 c.p.p. e della sua interpretazione sistematica, all'interno del quadro normativo di riferimento. La norma di cui all'art. 271 c.p.p., infatti, collega la sanzione della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni alla loro esecuzione fuori dai casi consentiti dall'art. 266 c.p.p. o senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 c.p.p.. La sanzione attiene quindi *"ai vizi del momento genetico dell'attività di intercettazione"*. Difatti – come ben spiega Cass, Sez. 6, Sentenza n. 34735 del 14/06/2011, imp. Sirchia (non massimata) - l'art. 266 c.p.p. *"non disciplina espressamente l'ipotesi del concorso di reati nel medesimo procedimento, per escludere l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per i reati diversi da quelli positivamente lì indicati; e ciò, pur essendo l'ipotesi di concorso di reati fenomeno del procedimento del tutto usuale e frequente. La locuzione "nei procedimenti relativi ai seguenti reati" deve allora, per esigenze di intrinseca coerenza sistematica (in definitiva l'esigenza di valutazione unitaria, coerente e complessiva del materiale probatorio acquisito legittimamente al processo), essere interpretata nel senso della sufficienza della presenza di uno dei reati di cui all'art. 266 c.p.p. all'interno del procedimento. Del resto, sarebbe paradossale pervenire invece alla conclusione che l'art. 266 c.p.p. disciplini solo i casi in cui il singolo procedimento tratta uno solo, o più, dei reati che espressamente indica"*. La stessa sentenza aggiunge che, d'altro canto, *"l'art. 270 c.p.p., quando deve individuare i parametri per legittimare l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, non richiama l'elencazione tassativa dell'art. 266 c.p.p., ma ne indica uno nuovo e diverso (l'indispensabilità per l'accertamento e che si proceda per delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), certamente non sovrapponibile nè coincidente con la clausola generale di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1, lett. A). Perviene pertanto alla conclusione che "sia la lettera che il contesto sistematico in cui si collocano gli artt. 266 e 270 c.p.p. dimostrano che il legislatore si è posto il problema della utilizzazione dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell'art. 266 c.p.p., trattando esplicitamente solo il caso dell'utilizzazione extraprocedimento e tuttavia riconoscendo in quel caso la possibilità di utilizzazione secondo parametri diversi da quelli indicati nell'art. 266 c.p.p.. Ma nuovamente paradossale sarebbe interpretare le due norme nel senso che, avendo il legislatore evitato di dare esplicita disciplina per i reati diversi da quelli*


(C. Locurto est.)

ex art. 266, ma interni al medesimo procedimento, per essi, mai sarebbero utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, addirittura neppure nei casi in cui essi lo sarebbero invece in un procedimento diverso”.

Le obiezioni della difesa – fondate sul rilievo che la soluzione su indicata debba intendersi limitata alle ipotesi di intercettazioni nei confronti del medesimo soggetto e nell’ambito del medesimo procedimento, ancorché rispetto ad altri reati connessi o collegati che non le consentirebbero e non possa estendersi al caso (come quello di specie, secondo la prospettazione difensiva) dell’intercettazione dalla quale emerga occasionalmente il fatto autonomo del terzo estraneo – non possono essere condivise. Il ragionamento della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione testuale e sistematica delle norme di cui agli artt. 271 e 266 c.p.p. indifferente agli specifici profili di connessione fra le ipotesi di reato, purché rientranti tutte nell’ambito del “*medesimo procedimento*” (secondo la nozione più sopra ricostruita). Il fatto che nello specifico caso esaminato dalla citata sentenza 34735/2011 i reati fossero oggettivamente e soggettivamente collegati non implica, quindi, che i principi enunciati dal S.C. vadano confinati alla sussistenza di ambedue i profili di connessione: tant’è che le medesime conclusioni sono ribadite dal Supremo Collegio anche in relazione a reati che, pur emersi nell’ambito del medesimo procedimento, non sono soggettivamente connessi (così, ad esempio, nel caso affrontato da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49745 del 04/10/2012 Rv. 254056, dello stesso relatore della citata sentenza 34735/2011 o nel caso di Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22276 del 05/04/2012 Rv. 252870).

La difesa reintroduce anche la tematica della “prova incostituzionale”, ravvisando la lesione di un diritto soggettivo fondamentale, riconosciuto e tutelato dalla Costituzione, nell’utilizzo di intercettazioni telefoniche in relazione a un reato (l’art. 600 *bis* comma 2 c.p.) per cui tale strumento di ricerca della prova non è consentito, giusto il disposto dell’art. 266 c.p.p., e nei confronti di un terzo soggetto (Silvio BERLUSCONI) estraneo alle ipotesi di reato per cui l’intercettazione era stata autorizzata. La questione, tuttavia, non riveste alcuna rilevanza nel caso concreto: un problema di possibile lesione del diritto costituzionalmente garantito alla segretezza e alla inviolabilità della comunicazione potrebbe porsi (nell’ipotesi di connessione meramente oggettiva, nel medesimo procedimento, tra reati per cui sia

(C. Locurto est.)


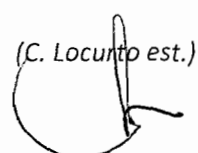
stata legittimamente autorizzata l'intercettazione e altri reati che di per sé non la consentirebbero, attribuiti a persone diverse) se il terzo vedesse violata la libertà e la segretezza delle *proprie* comunicazioni, senza che, nei suoi confronti e per la specifica ipotesi di reato a lui addebitata, il giudice avesse effettuato il bilanciamento ricordato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 81/1993) tra l'inderogabile esigenza di prevenire e reprimere reati e quella di inviolabilità e segretezza delle comunicazioni. Nel caso di specie così non è: le comunicazioni di Silvio BERLUSCONI (le poche casualmente intercettate nell'ambito del procedimento) non sono utilizzabili e non sono state utilizzate, ostandovi il disposto dell'art. 68 della Costituzione.

c) Inutilizzabilità per difetto di motivazione dei decreti di autorizzazione, di convalida d'intercettazione d'urgenza e di proroga, ex art. 267 c.p.p., e per carenza di motivazione dei decreti di acquisizione dei tabulati.

Infondate sono anche le eccezioni di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per omessa motivazione dei decreti di autorizzazione, di convalida d'intercettazione d'urgenza e di proroga, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., nonché di inutilizzabilità dei tabulati telefonici per carenza di motivazione dei relativi decreti di acquisizione (paragrafo 2.A punto 20).

Si è visto sopra che la difesa censura l'ordinanza emessa in data 23.11.2011 ritenendo *"la palese inconsistenza e pochezza delle argomentazioni"* opposte dal Tribunale, che si sarebbe limitato ad affermare in modo apodittico la conformità alla legge di quei provvedimenti, senza peraltro svolgere alcuna osservazione con riferimento all'obbligo di motivazione in caso di urgenza e di convalida, né in punto di inutilizzabilità derivata.

La Corte rileva che il primo giudice si è fatto responsabilmente carico di acquisire tutti i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche nonché i decreti di acquisizione dei tabulati (chiedendone il deposito al P.M.) e ha effettuato una analitica verifica degli stessi, fornendone adeguato riscontro nella motivazione con cui ha respinto le eccezioni, attenendosi rigorosamente, nello scrutinio, alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte in materia di requisiti necessari e sufficienti per adempiere all'obbligo di motivazione, contenute nella nota sentenza della Corte

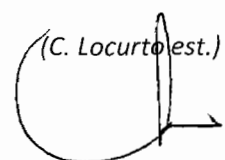
(C. Locurto est.)


di Cassazione a Sezione Unite, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216665 (sentenza Primavera), a cui tutta la giurisprudenza di legittimità successiva si è sempre uniformata.

Secondo i principi enunciati in tale pronuncia, il giudice è chiamato a valutare se il giudice per le indagini preliminari abbia assolto il dovere di fornire una *"giustificazione razionale alla decisione adottata"*, a prescindere dall'ampiezza della motivazione e dalla terminologia utilizzata, eventualmente anche a mezzo di una motivazione c.d. *per relationem*, con rinvio recettizio ad altro legittimo atto del procedimento, purchè anche il rinvio operato dia dimostrazione dell'iter cognitivo e valutativo seguito per giungere all'adozione del provvedimento. In concreto, occorre che il provvedimento sia supportato da una reale motivazione che dimostri che il giudice per le indagini preliminari abbia preso in considerazione tutti gli elementi previsti dalla legge per la sua emissione, che questi sussistano realmente, che siano stati compiutamente valutati e che siano stati considerati idonei a soddisfare i parametri normativi. Analoghi criteri – come correttamente evidenziato dal Tribunale - trovano applicazione nel caso dei decreti di proroga in relazione ai quali, peraltro, è consentito un rinvio al provvedimento autorizzatorio di attivazione del mezzo di ricerca della prova che *"può dirsi quasi d'obbligo, dovendo il giudice decidere solo sulla persistenza delle esigenze di captazione"*. Ai fini dell'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico, poi, l'obbligo di motivazione del provvedimento acquisitivo, stante il modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza delle persone, è soddisfatto anche con espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la necessità dell'investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini ovvero all'individuazione dei soggetti coinvolti nel reato, o si richiamino, con espressione indicativa della loro condivisione da parte dell'autorità giudiziaria, le ragioni esposte da quella di polizia (così, fra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 46086 del 26/09/2007 Rv. 238170: nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficientemente motivato un decreto acquisitivo emesso dal P.M. con l'evocazione dell'assoluta necessità dell'acquisizione, perché correlata a indagini relative ad un omicidio volontario aggravato).

Su tali premesse, il Tribunale ha riscontrato il positivo adempimento dell'obbligo motivazionale in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, rilevando nei provvedimenti:

(C. Locurto est.)

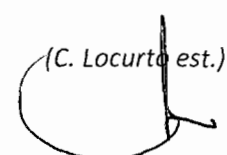


- *“i debiti riferimenti agli elementi fattuali risultanti dalle investigazioni in corso e la loro corrispondenza alle ipotesi di reato per cui si procedeva;*
- *la valutazione rigorosa della sussistenza della gravità indiziaria di reato;*
- *il richiamo alle annotazioni di polizia giudiziaria, spesso arricchito dalle osservazioni critiche e dalle considerazioni sul loro contenuto;*
- *la positiva individuazione dei requisiti della indispensabilità del mezzo di ricerca della prova - anche con riferimento alla specifica utenza sottoposta a captazione - e dell'urgenza, sempre ancorati a momenti specifici e/o salienti dell'attività di indagini (ad esempio perquisizioni o sequestri) o alla assunzione di dichiarazioni testimoniali o al contenuto di conversazioni telefoniche pregresse”.*

Le censure di apoditticità mosse dalla difesa appellante alla motivazione del primo giudice sono esse stesse assertive. In ogni caso, l'esame diretto dei decreti acquisiti rivela l'infondatezza delle doglianze difensive, consentendo di rilevare in ciascuno dei provvedimenti un'esauritiva motivazione circa la presenza delle condizioni richieste per l'esecuzione delle captazioni o l'acquisizione dei tabulati.

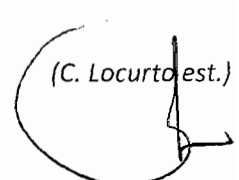
A mero titolo esemplificativo (ma le considerazioni che seguono possono ripetersi per la totalità dei decreti richiamati nei motivi d'appello), si consideri quanto la difesa sostiene per il decreto d'intercettazione in caso di urgenza del PM del 29.7.2010 (R.R.I.T. 3053/10, relativa alle utenze telefoniche n. 345.7144039 in uso a Nicole Minetti, n. 349.3894032 e n. 348.8888184 in uso a Dario Mora). Nei motivi d'appello si legge che il decreto non fornisce *“la positiva individuazione dei requisiti della indispensabilità del mezzo di ricerca della prova”* poiché dagli atti emergerebbe chiaramente *“come l'individuazione di tale requisito dell'indispensabilità sia totalmente assente, se non per l'apodittico utilizzo del termine “urgente-inderogabile”;* né si potrebbe affermare, secondo l'appellante, *“che la motivazione fornita in punto di ‘pericolo che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini’ sia adeguata”.* Ebbene, dalla lettura dell'articolato provvedimento, emerge che lo stesso - oltre a una ricostruzione del quadro di investigazioni estremamente analitico, con puntuale richiamo degli atti di indagine compiuti e dei loro esiti - contiene una chiara e precisa spiegazione di come i primi accertamenti investigativi consentissero di ritenere fondata l'ipotesi accusatoria circa la *“sussistenza di un*

(C. Locurto est.)



vasto giro di sfruttamento favoreggiamento della prostituzione, sia minorile... che di soggetti maggiorenni", anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore Karima EL MAHROUG, "suscettibile di subire eventuali pressioni od etero direzioni volte ad inquinare la prova". Il decreto motiva che, in tale contesto, grazie all'analisi dei tabulati delle utenze mobili in uso alla minore, erano emersi contatti tra la stessa e telefoni riconducibili a MORA Dario e MINETTI Nicole, sì che appariva "investigativamente necessario, e doveroso... accertare se la minore EL MAHROUG Karima sia oggetto di intermediazione sessuale, ovvero se taluno ne favorisca sfrutti l'esercizio dell'ufficio, e ciò anche in eventuale riferimento ad altre minorenni". A ulteriore esplicazione delle ragioni di urgenza e inderogabilità delle intercettazioni, il provvedimento specifica: "il fatto che la minore sia stata affidata ad un soggetto che, per quanto qualificato dalla carica ricoperta, non appare preposto alla sua cura e custodia, essendo pendente una denuncia di scomparsa, è elemento tale, unitamente raccordato a tutti gli altri, da attualizzare e rendere urgente e inderogabile l'esperimento di opportune attività investigative e di ricerca della prova". Già tali elementi – unitariamente letti con il contenuto descrittivo dell'attività investigativa svolta – rendono chiari i requisiti della urgenza delle intercettazioni e del pericolo del ritardo ai fini della prosecuzione delle indagini, considerati i documentati e analitici riferimenti ai gravi indizi di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione della minorenne, ai risultati dell'analisi dei tabulati dei suoi cellulari e alla scomparsa della minorenne, con la conseguente – implicita, ma ovvia necessità - di seguirne le tracce attraverso l'intercettazione di coloro che risultavano in contatto con lei. Ciò nonostante, il P.M. si fa carico di esplicitare ancor più chiaramente le condizioni necessarie per l'intercettazione, scrivendo che la stessa: "è assolutamente indispensabile per le indagini, in quanto il mezzo telefonico rappresenta allo stato l'elemento di collegamento tra autori e vittima dell'azione delittuosa e che si versa in caso di urgenza, potendo dal ritardo derivare grave pregiudizio per le indagini stesse, in quanto appare presumibile che nell'immediatezza possono intercorrere comunicazioni di estremo rilievo per la raccolta di elementi probatori"; ed ancora: "l'urgenza di provvedere è evidente, attesi gli elementi sopra dedotti e l'attuale concreto pericolo che la minore parte lesa sia tuttora oggetto di sfruttamento di prostituzione, ovvero che la stessa sia attualmente soggetto passivo di condotte illecite dirette a favorirne il mercimonio sessuale. Sebbene la minore risulti attualmente in comunità, attese le sue reiterate

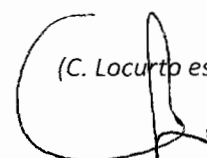
(C. Locurto est.)



fughe e l'ampio raggio di contatti dalla stessa intrattenuti, in un contesto caratterizzato da attività di favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione, il mezzo telefonico costituisce, da una parte, lo strumento di possibili attività di riassorbimento della minore nel contesto illecito in cui la stessa grafica, dall'altro, il mezzo per tenere i contatti necessari alla realizzazione dell'attività criminosa. La recente audizione della minore parte lesa ha verosimilmente riattivato il circuito informativo tra tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nel contesto criminoso oggetto di investigazioni, di tanto che le conversazioni suscettibili di captazione possono rivestire, con elevata probabilità, alta valenza indiziaria". A fronte di tale ponderoso apparato argomentativo, poggiato su elementi fattuali analiticamente richiamati, appare destituita di qualsivoglia fondamento e addirittura pretestuosa l'allegazione difensiva secondo cui nel decreto in questione l'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini e il pericolo che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini siano state "del tutto apoditticamente enunciati".

Analogamente è a dirsi per il decreto di convalida del G.I.P. del 29.7.2010, che riprende e rielabora, pur se opportunamente sintetizzandoli, i dati di fatto esposti dal P.M. e negli atti di indagine richiamati e rileva che *"tenuto conto del tipo di attività illegale e del livello dei soggetti coinvolti, è evidente che solo la intercettazione si presta a costituire strumento di indagine per superare il muro di omertà che evidentemente caratterizza il comportamento di tutti i protagonisti",* aggiungendo che *"sussistono palesi ragioni di urgenza, sia in ragione della recente audizione della minore e delle conseguenze immediate che potranno derivarne, sia dalla possibilità che la stessa – adusa ad allontanarsi dalla comunità – possa essere nuovamente oggetto di immediati contatti volti a perpetrare il reato".*

Quanto al decreto di proroga d'intercettazione del G.I.P. del 12.8.2010 (relativo all'intercettazione della sola utenza n. 349.3894032 in uso a Dario Mora), i pur sintetici riferimenti in esso contenuti alla richiesta di proroga di intercettazione telefonica depositata dal PM, al numero di procedimento penale, alle parti motive del pregresso decreto di autorizzazione alla intercettazione e alla segnalazione della sezione di PG del Pool Minori della Procura di Milano in data 11 agosto 2010 sono sufficienti ad integrare l'obbligo motivazionale di legge, dovendo il giudice solo decidere sulla persistenza delle esigenze di intercettazione. Ancor più motivati, e a


(C. Locurto est.)

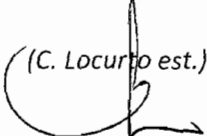
maggior ragione immuni da censure, sono i successivi decreti di proroga di autorizzazione di intercettazioni emessi *sub* R.R.I.T. 3053/10.

Identiche considerazioni – a fronte di provvedimenti dalla struttura motivazionale simile a quelli sin qui esaminati - inducono a ritenere l'infondatezza delle ripetitive doglianze della difesa in ordine ai decreti d'intercettazione in caso di urgenza del PM, ai decreti di convalida del G.I.P. e ai successivi decreti di proroga in relazione alle altre utenze telefoniche richiamate con i motivi d'appello (R.R.I.T. 3080/10, 3188/10, 3245/10, 3344/10, 3435/10, 3468/, 3469/10, 3470/10, 3476/10, 3492/10, 3496/10, 3520/10, 3764/10, 4308/10, 4314/10, 24/11, 29/11), con la precisazione che, rispetto agli iniziali decreti di intercettazione, in quegli emessi successivamente all'avvio delle captazioni telefoniche si dà anche atto, sotto il profilo dell'urgenza di provvedere, della *"attualità e persistenza della attività di intermediazione nel mercimonio sessuale da parte dei soggetti identificati e di terzi"* e della *"elevata probabilità che a ridosso delle serate organizzate per i descritti fini illeciti intercorrano telefonate le conversazioni di alta valenza indiziaria (commenti, richieste, attività prodromiche e logistiche etc.)"*; né vale ad inficiare la valutazione di sufficienza della motivazione o il vaglio critico del GIP il fatto che nei provvedimenti possano essere ripetute identiche formule espressive o che la data (e orario) di sottoscrizione possano coincidere, non implicando certo tale circostanza un (impossibile) simultaneo esame degli atti o una simultanea redazione dei provvedimenti.

L'infondatezza della questione dell'inutilizzabilità per violazione degli art. 68, comma 3°, Cost., art. 4 L. 140/03, art. 343 c.p.p. rende superfluo affrontare la tematica dell'inutilizzabilità derivata da tale pretesa violazione.

Quanto ai decreti di acquisizione dei tabulati telefonici, correttamente il Tribunale ha ritenuto adempiuto l'obbligo di motivazione con il richiamo, contenuto nei decreti del P.M., alle annotazioni di polizia giudiziaria e alle ragioni esposte nelle informative di volta in volta puntualmente richiamate, sufficienti a fare emergere la prevalenza dell'interesse pubblico a perseguire i reati rispetto al diritto alla *privacy* e la strumentalità dell'acquisizione rispetto alle esigenze investigative.

d) Inutilizzabilità dei tabulati per il contrasto dell'art. 256 c.p.p. con i parametri minimi di legittimità imposti dalla Corte di Giustizia europea.

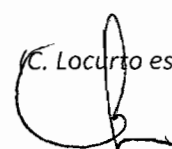
(C. Locurto est.)


Nel corso della discussione, la difesa ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno della eccepita inutilizzabilità dei tabulati telefonici, muovendo dalla pronuncia della Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea in data 8.4.2014, C.293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd e Karnter Landregierung, Michel Seitlinger, Christof Tschall. La sentenza ha dichiarato "invalida" la Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. Secondo la prospettazione difensiva, la statuizione - nella misura in cui detta parametri minimi di legittimità per l'acquisizione dei tabulati telefonici - è immediatamente applicabile nell'ordinamento dello Stato e produce l'illegittimità dell'attuale disciplina interna sull'acquisizione dei tabulati, affidata all'art. 256 c.p.p., per l'inesistenza di detti parametri minimi. Il che - aggiunge la difesa - si traduce in un vizio proprio dell'atto probatorio e nella conseguente inutilizzabilità dei tabulati, anche se acquisiti in epoca antecedente alla decisione dell'organo comunitario, considerato che - secondo un principio ripetutamente affermato in giurisprudenza e condiviso anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. 25.2.1998, Gerina; SS.UU. 13.7.1998, Citaristi; SSUU. 9.2.2004, Zalagaitis) - in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova il principio *tempus regit actum* deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione.

La Corte preliminarmente rileva che, sebbene tardivamente dedotta (anche rispetto al termine concesso dall'art. 585 c.p.p. per il deposito di motivi nuovi, scaduto ben oltre la pronuncia della Corte di Giustizia in data 8.4.2014), la questione debba essere affrontata, al fine di verificare l'eventuale sussistenza della eccepita inutilizzabilità della prova, rilevabile anche d'ufficio, ex art. 191 comma 2 c.p.p. , in ogni stato e grado del procedimento.

Nel merito, la questione è infondata.

La direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 è stata emanata al dichiarato obiettivo di armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, relativi alla

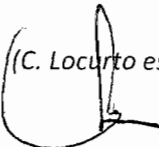
(C. Locurto est.)


conservazione di determinati dati da essi generati o trattati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale.

Con la citata sentenza resa in data 8.4.2014, la Corte di Giustizia – per quel che qui specificamente interessa – censura il fatto che detta direttiva non preveda alcun criterio oggettivo che consenta di garantire che le autorità nazionali competenti abbiano accesso ai dati e possano utilizzarli solamente per prevenire, accertare e perseguire penalmente reati che possano essere considerati, tenuto conto della portata e della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sufficientemente gravi da giustificare una simile ingerenza. La direttiva – secondo la Corte di Giustizia - si limita a fare generico rinvio ai «reati gravi» definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale e non stabilisce i presupposti materiali e procedurali che consentono alle autorità nazionali competenti di avere accesso ai dati e di farne successivo uso; l'accesso ai dati, in particolare, non è subordinato al previo controllo di un giudice o di un ente amministrativo indipendente.

Nell'ordinamento interno, come noto, una disciplina in materia di protezione dei dati personali è stata introdotta per la prima volta con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della *privacy*), emanato in attuazione della precedente direttiva comunitaria del 12.7.2002 n. 2002/58 CE, sulla tutela dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e interpolato con D. Lgs. n. 109/2008 in attuazione della direttiva comunitaria 2006/24/CE. L'art. 132 del D. Lgs. 196/2003 disciplina le modalità di conservazione ed acquisizione dei dati telematici presso l'ente gestore del traffico telefonico e prevede che, entro il termine indicato (24 mesi per i dati del traffico telefonico, 12 mesi per i dati del traffico telematico), *"i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private"*.

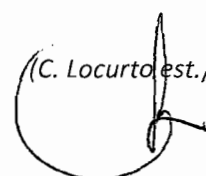
Nessun dubbio sussiste, alla stregua della cornice normativa di riferimento, in ordine alla legittimità dell'acquisizione dei tabulati nel presente procedimento, effettuata con decreto motivato del P.M., secondo il meccanismo processuale approntato


(C. Locurto est.)

dall'art. 256 c.p.p. (sull'applicabilità dell'art. 256 c.p.p. e non degli artt. 266-271 c.p.p. in materia di acquisizione dei dati "esteriori" delle comunicazioni, cfr. la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 81/1993), nei casi e con le modalità consentite dall'ordinamento interno e dalla normativa comunitaria in vigore. Il fatto che successivamente all'acquisizione del dato probatorio sia intervenuta una pronunzia della Corte di Giustizia che ha ritenuto "invalida" la direttiva comunitaria cui la legislazione interna aveva dato attuazione può solo imporre al legislatore dell'Unione (e agli Stati membri in seconda battuta) di dettare una nuova disciplina in materia, rispettosa della necessità di più stringenti condizioni per la conservazione, l'accesso ai dati e il loro utilizzo: è tuttavia rimesso al legislatore (comunitario prima e nazionale poi) delimitare in concreto - con scelte di carattere politico - criteri, casi e procedure di conservazione, acquisizione e trattamento dei dati, non potendo l'interprete supplire in alcun modo alla carenza normativa denunciata dalla Corte di Giustizia. Giova ricordare, in proposito, quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 281/1998 (quando ancora non esisteva una disciplina interna sulla conservazione, trattamento e acquisizione dei dati): investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 1, c.p.p., nella parte in cui detta norma non prevede l'adozione del provvedimento autorizzativo del giudice per la rilevazione del traffico telefonico e la individuazione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle conversazioni, il Giudice delle Leggi, dopo aver ribadito che nei confronti dei "tabulati" telefonici *"opera la tutela che l'art. 15 Cost. appresta alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione"*, dichiarava inammissibile la questione, affermando l'impossibilità di una propria sentenza additiva che estendesse la disciplina delle intercettazioni all'acquisizione del tabulato, concludendo con l'auspicio che *"il legislatore provveda a disciplinare in modo organico l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione relativa al traffico telefonico, in funzione della specificità di questo particolare mezzo di ricerca della prova, che non trova compiuto sviluppo normativo nella disciplina generale prevista dal codice in tema di dovere di esibizione di atti e documenti e di sequestro"*

Né, per altro verso, può ritenersi che il vuoto normativo determinatosi "a monte" della legislazione interna (per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia) produca un'invalidità o inapplicabilità "derivata" delle norme interne, che

(C. Locurto est.)



mantengono validità ed efficacia pur in assenza di una cornice sovranazionale di riferimento. D'altro canto, l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevede che la competenza della Corte di Giustizia può avere efficacia diretta solo sugli atti comunitari, ma non su quelli nazionali.

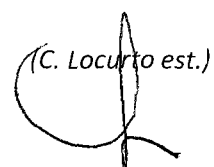
Da ultimo, merita aggiungere che, in ogni caso, è da escludersi una ragione di inutilizzabilità della prova, che solo consegue, a norma dell'art. 191 c.p.p., alla violazione di norme che consistano in un divieto di acquisizione della prova e a quelle per la cui violazione è espressamente comminata dalla legge.

5.1.12 L'eccezione di nullità per violazione degli artt. art. 268, commi 3° e 6°, c.p.p. in relazione all'art. 178, lett. c), c.p.p., per la mancata autorizzazione dell'accesso al server sito nei locali della Procura della Repubblica.

Sempre in tema di intercettazioni, l'appellante eccepisce la nullità dei provvedimenti emessi il 23 e 31 marzo 2011 dalla Procura della Repubblica di Milano e delle ordinanze emesse dal Tribunale in data 23.11.11 e 12.12.11, per violazione del diritto di assistenza, ex art. 178 lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 268 comma 6 c.p.p.. La nullità è dedotta per essere stato impedito alla difesa di accedere al server sito nei locali della Procura della Repubblica, al fine di verificare se la registrazione delle conversazioni telefoniche intercettate fosse avvenuta presso il server stesso e, quindi, se fosse integrato il requisito di utilizzabilità delle stesse (cfr. motivi sintetizzati *sub* **paragrafo 2.A punto 18**).

L'eccezione è infondata.

E' assolutamente pacifico e non è qui in discussione quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza "Carli" richiamata dalla difesa (n. 36359 del 26/06/2008 Rv. 240395): condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti. La stessa sentenza ha chiarito che

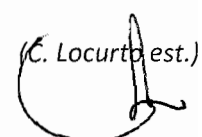
(C. Locurto est.)


l'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario - è operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa. Precisa al riguardo il Supremo Collegio che *"il legislatore ha previsto specifici mezzi di tutela, per le ipotesi in cui possano sorgere dubbi circa la regolarità della "registrazione" o sospetti di manipolazione: ed invero, in forza del sesto comma dell'art. 268 c.p.p., "ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche"*.

Il diritto della difesa ad effettuare un controllo sull'effettivo rispetto delle modalità con le quali sono state captate le registrazioni e, in particolare, del rispetto di quelle imposte dall'art. 268 comma 3 c.p.p. va quindi effettuato nelle forme previste dall'art. 268 comma 6 c.p.p.: il difensore ha in tal senso il diritto di accedere, a richiesta, all'audizione delle intercettazioni e all'esame degli atti e dei supporti informatici contenenti i dati e i risultati delle operazioni di intercettazione, all'interno della procedura regolamentata dall'art. 268 c.p.p. .

Nel caso di specie, la difesa dell'imputato pretendeva invece di esercitare un controllo sull'avvenuta registrazione delle conversazioni presso i locali della Procura attraverso l'accesso diretto al server installato presso detto Ufficio, unitamente ad un proprio consulente (v. richiesta avanzata il 14.3.2011 e ribadita il 22.3.2011 dalla difesa alla Procura della Repubblica, *sub* allegato n. 9 di cui alla memoria depositata in sede di questioni preliminari). Ebbene, questa Corte ritiene che tale pretesa, come già evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza del 23.11.2010, poggi su una impropria interpolazione delle affermazioni della Suprema Corte, che nella citata sentenza Carli non riconosce affatto la sussistenza in capo alla difesa di un diritto di accesso alla memoria informatica centralizzata della Procura della Repubblica, in cui vengono immessi i dati sensibili inerenti a tutte le intercettazioni in corso disposte dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali pendenti. La Corte di Cassazione – come sopra evidenziato - si è limitata a ribadire il contenuto del comma 6 dell'art. 268 c.p.p., che assicura alla parte *"la facoltà di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di*

(C. Locurto est.)

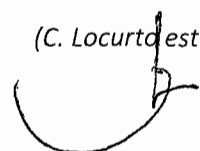


comunicazione informatiche o telematiche". Correttamente il Tribunale ha evidenziato che il tenore letterale della norma non lascia spazio all'interpretazione suggerita dai difensori; interpretazione che si porrebbe – anzi – in contrasto con la ratio della disposizione in esame, che tutela il diritto alla riservatezza e alla segretezza delle comunicazioni e tende ad evitare il rischio di abusi e manipolazioni, ponendo sotto il diretto controllo dell'Autorità Giudiziaria uno dei momenti salienti delle operazioni tecniche di intercettazione come quello della registrazione dei dati nel sistema informatico centralizzato.

A conclusioni non diverse perviene la sentenza della Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43654 del 09/11/2011 Rv. 250850, richiamata dalla difesa a sostegno della sua eccezione: la pronuncia ritiene infondate le doglianze della difesa (che lamentava esserle stato interdetto l'accesso con un consulente al server della Procura per verificare che la registrazione fosse ivi avvenuta), ritenendo legittimo il diniego opposto dal P.M. *"sia in quanto tale accesso è riconosciuto esclusivamente al difensore, e non a tecnici di fiducia, sia poiché il suo esercizio è limitato alla possibilità di accedere alla copia audio dei files, essendo funzionale ad operare il confronto di attendibilità tra quanto riportato dai brogliacci redatti dalla p.g. che procede all'audizione e quanto effettivamente contenuto nelle conversazioni"*; in ordine alla richiesta della difesa di effettuare un controllo sulla corretta esecuzione delle operazioni di captazione e successivo instradamento delle conversazioni, la S.C. si limita ad osservare che il controllo di regolarità delle intercettazioni è *"fisiologicamente demandato al momento successivo al deposito degli atti, secondo la procedura prevista dall'art. 268 comma 6 e segg. cod. proc. pen."*.

Nulla di nuovo, quindi, rispetto a quanto già affermato dalle Sezioni Unite Carli: la verifica sull'effettività della captazione mediante l'impianto allocato in Procura è facoltà esercitabile esclusivamente entro i ristretti termini descritti nell'art. 268 c.p.p. e, quindi, mediante acquisizione e ascolto delle registrazioni originali; va escluso, in ogni caso, che l'eventuale configurazione del diritto di cui si tratta al di fuori dei descritti limiti possa risolversi nel riconoscimento al difensore - o addirittura ad un suo consulente - della facoltà di accedere direttamente agli impianti della Procura della Repubblica. A tacere del fatto che, come precisato da Sezioni Unite con la sentenza n. 20300 del 22 aprile 2010, Lasala, il diritto di accesso

(C. Locurto est.)



alle registrazioni delle conversazioni deve ritenersi riservato al solo difensore, l'accesso di un consulente della difesa sarebbe infatti inammissibile, in quanto determinerebbe un inaccettabile *vulnus* alla segretezza delle intercettazioni, consentendo una "esplorazione" anche di quelle non effettivamente utilizzate o comunque la potenziale acquisizione abusiva di informazioni sulla complessiva attività di captazione svolta dall'autorità giudiziaria anche in altri procedimenti.

Il che è sufficiente, nel caso che ci occupa, a dar conto della impossibilità di accogliere la richiesta difensiva, per le modalità esecutive cui era subordinata (cfr. istanza 14.3.2011, citata sopra, con cui la difesa chiede che la copia dei file audio *"venga estratta dalle registrazioni originali che dovrebbero essere presenti nel server e che la suddetta operazione venga eseguita alla presenza del consulente tecnico della difesa"*).

Nessuna nullità per violazione delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, ex art. 178 lett. c) c.p.p., in conclusione, è configurabile nella decisione dei P.M., non rientrando l'accesso al *server* della Procura, con le modalità richieste dalla difesa, in alcuno dei diritti garantiti dalla norma invocata.

In punto di fatto, merita anche evidenziare che il sospetto di un vizio di captazione e di registrazione – rifluente sull'utilizzabilità delle telefonate intercettate – è nel caso di specie insussistente.

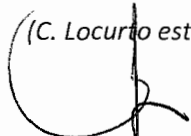
La Procura aveva disposto espressamente, in conformità al dettato normativo, che le intercettazioni avvenissero mediante le apparecchiature tecniche installate presso la Procura della Repubblica, con la remotizzazione per le operazioni di mero ascolto presso gli uffici di polizia giudiziaria territoriali; tutti i verbali di inizio e fine delle operazioni di ascolto sono redatti da pubblici ufficiali ed attestano la data, l'ora ed il luogo in cui le stesse hanno avuto inizio e termine e che sono avvenute presso gli uffici di Procura. Non costituisce indice di anomalia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il fatto che tali dati siano annotati in un unico verbale, invece che in verbali distinti di "inizio" e "fine" della operazioni. Ad ulteriore asseverazione dell'esecuzione delle registrazioni presso gli impianti della Procura, i P.M. milanesi – con lo stesso provvedimento del 23.3.2011 con cui mettevano a disposizione della

(C. Locuto est.)

difesa l'Ufficio Intercettazioni della Procura già a decorrere dal giorno successivo, *"per l'ascolto dai supporti informatici e duplicazione dei c.d. contenenti le intercettazioni"* – attestavano essi stessi, richiamando l'allegata nota della società ESITEL s.r.l. (incaricata del servizio tecnico di registrazione), che le operazioni di intercettazione erano state attuate *"in totale conformità al disposto normativo"* e che quindi *"il server della Procura non è stato utilizzato quale 'mero ripetitore all'esclusivo fine dell'instradamento del flusso dall'operatore telefonico a quello di polizia', ma al contrario ha svolto la funzione di registrazione delle conversazioni intercettate"*.

Né induce a dubitare della documentazione relativa all'esecuzione delle operazioni di intercettazione (la cui falsità, peraltro, presupporrebbe la contestazione agli inquirenti di gravissimi comportamenti criminosi) il fatto che il consulente della difesa ing. Alati abbia riscontrato incongruenze fra la data/ora di fine conversazione e la data/ora di scrittura dei file audio sul server della Procura (con ritardi consistenti nel 2,14 % dei casi analizzati, anche fino a due ore: cfr. consulenza tecnica allegata sub 19 alla memoria depositata in sede di questioni preliminari). Come rilevato dal Tribunale, lo stesso consulente riconosce che eventuali ritardi possono anche essere imputabili *"all'accodamento di diversi record o a ritardi nella procedura di scrittura sul disco"* ed è, peraltro, nozione di comune esperienza che discrasie di orario possono anche dipendere dalla mancata sincronizzazione degli orologi dei diversi apparati e/o dal mancato adeguamento della strumentazione all'ora legale. Ciò che appare dirimente, tuttavia, è che i disallineamenti riscontrati dal consulente della difesa non hanno un segno univoco: non si tratta, cioè, di soli ritardi della creazione dei file-audio rispetto alla fine della conversazione, ma anche di anticipazioni dei primi rispetto ai secondi (nella non marginale percentuale del 39,79% dei casi). Il che dimostra la totale inconcludenza di tali sfasature temporali rispetto ad eventuali ipotesi di una registrazione non immediata e diretta sul *server* della Procura.

5.2 L'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'articolo 521 comma 2 c.p.p., per la diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto all'originaria contestazione di concussione per induzione (motivo sub B.1, punto 21).

(C. Locurto est.)


L'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è infondata, non essendosi verificata alcuna immutazione sostanziale del tema dell'accusa, rimasta nell'alveo della contestata ipotesi concussiva: ipotesi che - secondo la precedente formulazione dell'art. 317 c.p. oggetto di imputazione - ricomprendeva sia la condotta costringitiva (tuttora punibile ai sensi dell'art. 317 c.p., sì come novellato con legge 6 novembre 2012 n.190) che quella induttiva (oggi riconducibile all'elemento materiale del diverso reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 *quater* c.p.).

La separazione e il diverso trattamento, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, delle due condotte della costrizione e dell'induzione, prima unitariamente disciplinate, richiedono ora una maggiore attenzione nell'individuare in concreto la ricorrenza dell'una o dell'altra, laddove in passato la distinzione era praticamente superflua, tant'è che le contestazioni e le descrizioni *"scivolavano facilmente dall'una all'altra locuzione"* (così, fra le altre, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28431 del 12/06/2013 Rv. 255614). Considerata l'elasticità lessicale consentita alla contestazione dal previgente assetto normativo, agli effetti dell'identificazione della contestazione materiale, nei casi "pendenti" alla data di entrata in vigore della legge menzionata non possono ritenersi risolutive le definizioni e la terminologia utilizzate nel capo d'imputazione, valendo solo la concreta descrizione dei fatti contestati, in uno con la norma incriminatrice richiamata, a segnare il perimetro dell'accusa.

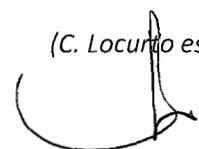
Esclusa, quindi, univoca e vincolante pregnanza all'utilizzo del verbo "indurre", va rilevato che la condotta attribuita a Silvio BERLUSCONI nell'articolata e assai minuziosa scansione sequenziale di fatti contenuta nel capo d'imputazione è riconducibile a un abuso di tipo sia costringitivo che induttivo; al di là del dato lessicale, infatti, il capo d'imputazione confonde elementi riferibili all'attività di induzione con altri che potrebbero interpretarsi come manifestazione di attività costringitiva: se la falsa rappresentazione della parentela della minorenni Karima EL MAROUGH con Mubarak è dettaglio in astratto sintomatico di una condotta induttiva mediante inganno, l'immediata specificazione contrappuntistica della palese falsità di tale circostanza destituisce la contestazione dei connotati tipici dell'induzione in errore del privato o dell'induzione fraudolenta; altrettanto è a dirsi

(C. Locurto est.)

per le modalità e l'efficacia dell'intervento dell'allora Presidente del Consiglio sulla persona del dott. OSTUNI, da un lato genericamente ricondotto alla "induzione" ("*...e, quindi induceva il dr. Pietro Ostuni a dare disposizioni alla dr.ssa Giorgia lafrate... affinché la citata minore El Mahroug Karima... venisse affidata a MINETTI Nicole*"), dall'altro descritto attraverso condotte materiali di "sollecitazioni" e "disposizioni" evocative di richieste cogenti ("*... lo sollecitava ad accelerare le procedure per il suo rilascio...*", "*...alle ore 23.59.27 del 27 maggio 2010, il dr. Ostuni, dopo essere stato contattato a mezzo telefono dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si poneva a sua volta immediatamente in contatto con la dr.ssa lafrate, cui comunicava le disposizioni ricevute da Silvio Berlusconi, invitandola ad agire rapidamente per il rilascio della minore*").

Rispetto all'accusa così formulata – in un'epoca in cui alcuna distinzione normativa esisteva tra la figura della concussione per costrizione e quella per induzione, indifferentemente ricondotte alla fattispecie unitaria (c.d. "mista-alternativa") descritta dall'art. 317 c.p. – l'imputato ha avuto effettiva possibilità di difesa rispetto ad ambedue le condotte tipiche originariamente rientranti nell'alveo della concussione, prevedibilmente configurabili alla stregua del previgente assetto normativo. In particolare, ha potuto esercitare il suo diritto di difesa in relazione agli specifici fatti (richieste, sollecitazioni, disposizioni) richiamati nel capo d'imputazione ed assunti dal Tribunale a elementi costitutivi della ritenuta "costrizione"; come pure in relazione agli effetti che, sul processo volitivo della supposta vittima, avrebbe prodotto l'intervento di Silvio BERLUSCONI (basti a tal fine considerare, a titolo esemplificativo, le specifiche domande rivolte dai difensori nel corso dell'esame del dott. OSTUNI, in ordine al contenuto della telefonata di BERLUSCONI, la sera del 27 maggio 2010, al tono delle sue parole e al numero dei contatti intercorsi tra lui e/o il personale della scorta e il capo di gabinetto della Questura di Milano: cfr. ud. 20.4.2012, pp. 44 e ss.). La difesa ha anche concretamente articolato, nel corso della discussione conclusiva del processo di primo grado, argomentazioni a confutazione della insussistenza della concussione mediante costrizione (eccependo la mancanza di prova di qualsivoglia atteggiamento prevaricatorio da parte di BERLUSCONI, così come di qualsiasi minaccia o prospettazione di danno, *contra* o *secundum ius*: cfr. trascriz. ud. 3.6.2013, pp. 36-37). L'appellante, per altro verso, non indica quali "temi di prova nuovi o più ampi,

(C. Locurto est.)



utili per la completezza dell'apparato testimoniale" avrebbero dovuto esplorarsi in relazione all'ipotesi – asseritamente estranea al contenuto della contestazione – dell'abuso costrittivo, rispetto a quelli già scandagliati nel corso di una istruttoria dibattimentale estremamente articolata e approfondita.

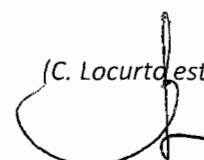
In conclusione, impregiudicata ogni questione di merito – in ordine alla prova di un effettivo abuso costrittivo e alla sussumibilità dei fatti accertati nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 317 c.p. (di cui si tratterà nel paragrafo seguente) - la Corte ritiene che non si sia verificata alcuna violazione del principio di correlazione fra contestazione e sentenza, avendo il primo giudice ritenuto la sussistenza di un fatto-reato (concussione per costrizione) sostanzialmente ricompreso nell'originaria contestazione.

5.3 Il capo a) di imputazione: le censure riguardanti la ricostruzione del fatto storico e la sua qualificazione giuridica (motivi *sub* B1, punti 22-25 e B2, punto 26).

5.3.1 Premessa.

I motivi di appello riguardanti la ritenuta responsabilità penale di Silvio BERLUSCONI per il reato di concussione per costrizione sono fondati, nei limiti e per le ragioni più appresso indicati.

Nell'esporre le ragioni giustificative della presente decisione si muoverà – per confutarle - dalle argomentazioni della sentenza di primo grado, in ossequio al principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8361 del 17/01/2013 Rv. 254638; Cass. Sez. 4 del 14/3/2012 n. 16890, Rv. 252544), autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Rv. 231679), secondo cui *"in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della*

(C. Locurto est.)


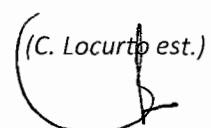
relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" .

Il Tribunale - disattese le conclusioni della pubblica accusa (che aveva ritenuto la configurabilità dell'ipotesi di induzione indebita di cui all'art. 319 *quater* c.p.) e indipendentemente dalla soluzione della questione dei rapporti tra la concussione riformata dalla l. 190/2012 e la fattispecie di cui all'art. 319 *quater* c.p. fornita con la sentenza a SS.UU. n. 12228 del 24.10.2013 (d'ora innanzi, per brevità, SS.UU. Maldera⁹⁵) - riconduce i fatti accertati alla previsione dell'art. 317 c.p., ravvisando gli estremi materiali e soggettivi della concussione mediante costrizione.

All'esito della ricostruzione dei fatti occorsi la sera e la notte del 27 maggio 2010, il giudice di prime cure ritiene *"provato che BERLUSCONI ordinò al dott. OSTUNI di consegnare in affido la minore alla consigliera parlamentare MINETTI, senza che il Capo di Gabinetto potesse sottrarsi alla disposizione impartitagli..."* (p. 109). Quali elementi di fatto sintomatici della *"natura cogente, insindacabile, indifferibile della disposizione impartita da BERLUSCONI di rilasciare la giovane al più presto"* (p. 116 della prima sentenza), evidenzia le *"condotte ingiustificate ed illogiche, oltre che del tutto difformi dalle prassi in uso nei casi di soggetti minori di età e contrarie agli interessi della giovane marocchina"* tenute in occasione dell'affidamento di Karima EL MAHROUG (p. 115); individua nelle *"incalzanti chiamate effettuate quella notte, fino al rilascio della giovane, dal dott. OSTUNI alla IAFRATE"* un indice significativo delle *"pressioni esercitate dal superiore gerarchico"* sullo stesso OSTUNI (p. 113), alla quale questi non avrebbe potuto *"sottrarsi"* (p. 115) se non subendo un pregiudizio professionale (p. 131).

Raggiunto nel corso della stessa notte dalla telefonata da Silvio BERLUSCONI e da successive telefonate da parte dell'addetto alla scorta del Presidente del Consiglio, volte a verificare l'effettivo soddisfacimento della richiesta del Presidente stesso, *"ossia da una delle più alte cariche istituzionali dello Stato"* (p. 130), messo di fronte a una presunta parentela della minorenni fermata con il Presidente Mubarak

⁹⁵ La motivazione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata depositata il 14.3.2014, successivamente al deposito della motivazione della sentenza di primo grado nel presente processo.

(C. Locurto est.)


"macroscopicamente non veritiera", il dott. OSTUNI fu quindi vittima – secondo la ricostruzione del Tribunale - non già di "un'opera di suggestione o di persuasione blanda", ma di una "forte coazione psicologica" (p. 129), tale per cui sarebbe stato 'costretto' (e non meramente 'indotto') a dare direttive per l'affido di Karima EL MAROUGH a Nicole MINETTI.

La sentenza appellata rintraccia nella *"manifestazione esteriore della condotta del Capo di Gabinetto"* i segni di *"un palese timore... derivante dall'indebita richiesta avanzata da BERLUSCONI, tanto da non potere sottrarvisi, anche solo al fine di evitare eventuali ripercussioni negative sul suo futuro professionale, in virtù dei rapporti gerarchici intercorrenti tra i protagonisti e dei ruoli dagli stessi rivestiti"* (p. 130); stante l'assenza in capo al funzionario di *"una qualche convenienza personale ad affidare la minore a MINETTI Nicole"*, esclude poi che si versi in ipotesi di *"induzione"* e reputa *"le circostanze e le modalità dell'azione... indicative della prospettazione implicita da parte dell'imputato di un male ingiusto, atteso che non vi era alcun altro motivo di rilasciare la ragazza, una volta accertata l'assenza di parentela con il Presidente Mubarak"* (p. 131).

Questa Corte, in accoglimento degli specifici motivi di censura formulati dalla difesa sul punto, ritiene - per contro - che non sussista prova degli elementi costitutivi del reato di concussione delineato dall'art. 317 c.p., in continuità normativa con la previgente fattispecie della concussione mediante costrizione, come enucleati e chiariti dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, nella citata sentenza Maldera. Non vi è prova, in particolare, della ascrivibilità a Silvio BERLUSCONI di una condotta costrittiva nei confronti del dott. OSTUNI mediante minaccia di un danno *contra ius*.

Giova evidenziare che Il Tribunale ricostruisce induttivamente, in capo ad OSTUNI, il timore di un danno ingiusto **per effetto della posizione di "supremazia" di BERLUSCONI** (cfr. p. 131, laddove spiega di ritenere che *"il reciproco rapporto di supremazia e di subordinazione, con il correlativo potere di impartire ordini e di assoggettare a controllo l'operato del subordinato, derivante dalle cariche istituzionali rispettivamente rivestite da BERLUSCONI ed OSTUNI, fosse idoneo ad incutere nel soggetto passivo il fondato e concreto timore di patire un danno*

(C. Locurto est.)

ingiusto). Perviene all'inquadramento dei fatti nell'ipotesi di concussione per costrizione facendo leva:

- **sull'intensità della pressione psichica** esercitata da BERLUSCONI (descritta come *"forte coazione psicologica"*, ovvero *"irresistibile pressione"* e desunta dall'ora notturna della chiamata, dalla qualità del richiedente, dalla *"enorme sproporzione dei rapporti di potere in essere tra l'imputato ed il soggetto passivo"*, dalla macroscopica falsità della dedotta presunta parentela di EL MAHROUG Karima con il Presidente Mubarak);
- **sull'assenza di un vantaggio personale della pretesa vittima**: non ravvisando prova di alcun vantaggio indebito di OSTUNI nell'accedere alle *"richieste"* di BERLUSCONI, il Tribunale - per esclusione - ascrive la sua condotta al timore di subire un danno ingiusto (p. 131: *"In definitiva, il dott. OSTUNI si è sottomesso alla volontà di BERLUSCONI, senza avere di mira alcun risultato a lui favorevole, ma al solo fine di evitare un possibile detrimento. L'assenza di qualsiasi vantaggio del destinatario della pretesa nell'aderire alla richiesta illecita, criterio interpretativo su cui poggia il terzo filone giurisprudenziale c.d. intermedio, è la riprova della corretta qualificazione del fatto come costrizione"*).

Il primo giudice, tuttavia, non spiega in cosa sia consistita la minaccia (esplicita o implicita) che avrebbe provocato detto timore nel dott. OSTUNI e non si confronta con le risultanze probatorie che ne contraddicono la sussistenza (tra le quali, *in primis*, le dichiarazioni della stessa presunta vittima, che non ha mai detto o lasciato intendere di essere stato minacciato o pressato, né di essersi sentito destinatario di una pressione irresistibile). **Trascura, in tal modo, di considerare un elemento essenziale del delitto di cui all'art. 317 c.p.: la condotta intimidatoria del concussore e la sua modalità di estrinsecazione.**

Il ragionamento inferenziale del primo giudice, invero, utilizza un'abduzione fallace, in quanto da un effetto noto (*l'affidamento di Karima EL MAROUGH a Nicole MINETTI la notte del 27-28 maggio 2010, in conformità alla volontà del Presidente del Consiglio*) risale a una causa (*la minaccia implicita con effetti costringenti di BERLUSCONI su OSTUNI*) attraverso l'applicazione di una *"regola"* di giudizio che non offre garanzie di verità, ma poggia su una **duplice petizione di principio**

(C. Locurto est.)



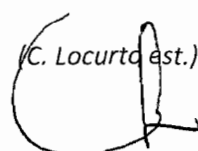
(l'accondiscendenza del funzionario alle richieste del Presidente del Consiglio, in assenza di un vantaggio dello stesso funzionario, postula il timore di quest'ultimo; il timore del funzionario non può che spiegarsi con la minaccia di un danno ingiusto), senza una adeguata ricostruzione probatoria e valutazione critica degli elementi oggettivi di prospettazione intimidatoria ascrivibili all'imputato e di quelli soggettivi di percezione, in capo alla supposta vittima, del danno ingiusto minacciato e della entità dell'indebito sollecitato dall'imputato (in termini di effettiva contraddittorietà rispetto alle prassi in vigore e all'interesse della minore affidata).

Per spiegare le conclusioni cui è pervenuta questa Corte, così sinteticamente anticipate, occorre ripercorrere i fatti accertati in giudizio.

Il Procuratore Generale ha richiamato, nella sua requisitoria, la necessità che alla corretta qualificazione giuridica dei fatti si pervenga attraverso la preliminare, puntuale ricognizione fattuale della vicenda descritta al capo A) di imputazione, evidenziando che *"se non si mettono a fuoco bene i tasselli del mosaico non si può operare una corretta ricostruzione e valutazione giuridica dei medesimi, pena il sovrapporsi di affermazioni oggettivamente apodittiche"*.

Si tratta di approccio metodologico corretto e condivisibile, al quale rimandano – proprio ai fini che qui ci occupano – anche le chiare e autorevoli indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Nella già richiamata sentenza n. 12228/2014, Maldera, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avvertono (punto 12 della motivazione) che il criterio discrezionale tra la condotta di costrizione e induzione *"non può essere affidato esclusivamente alla ricostruzione del formale atteggiamento soggettivo delle parti, vale a dire alle modalità espressive dell'abuso esercitato dall'intraneus e ai riflessi che queste modalità, di per sé, spiegano sulla psiche dell'extraneus"*. Nel raccomandare all'interprete di *"cogliere i dati di fatto oggettivi, dotati di maggiore tipicità"*, idonei ad attribuire *"concretezza probatoria"* a nozioni altrimenti generiche e ad alto tasso di indeterminatezza, la Corte impone di *"polarizzare l'attenzione sugli aspetti contenutistici di quanto il pubblico agente prospetta al soggetto privato e quindi sugli effetti che a quest'ultimo derivano o possono derivare in termini di danno o di*

(C. Locurto est.)


vantaggio, ove non aderisca alla richiesta alternativa di dazione o promessa di denaro o di altra utilità”.

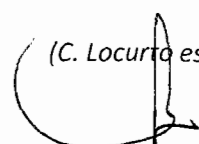
*“La maggiore o minore gravità della pressione” – afferma incisivamente il S.C. – “deve quindi, deve essere apprezzata in funzione, **più che della forma in cui viene espressa, del suo contenuto sostanziale, il solo idoneo ad evidenziarne oggettivamente la natura costringitiva o induttiva, a valutare la qualità della scelta davanti alla quale l'extraneus viene posto e a consentire conseguentemente il corretto inquadramento della vicenda.**”*

Altrettanto chiara e perentoria è l'indicazione di metodo nella individuazione e valutazione del "danno ingiusto" e del "vantaggio indebito", identificati dalle SS.UU. quali ***“elementi costitutivi impliciti rispettivamente della condotta costringitiva di cui all'art. 317 cod. pen. e di quella induttiva di cui all'art. 319-quater cod. pen.”***, da apprezzare ***“con approccio oggettivistico, il quale, però, deve necessariamente coniugarsi con la valutazione della proiezione di tali elementi nella sfera conoscitiva e volitiva delle parti”***. “L'accertamento”, secondo l'autorevole insegnamento, ***“non può prescindere dalla verifica del necessario intreccio tra gli elementi oggettivi di prospettazione e quelli soggettivi di percezione, per evitare che la prova si fondi su meri dati presuntivi”*** (punto 15 della motivazione).

Proprio per scongiurare il pericolo di affermazioni riposte su *“meri dati presuntivi”* o su semplici congetture razionali occorre quindi muovere dai fatti accertati.

5.3.2 I fatti accertati.

Gli accadimenti della sera del 27.5.2010, a partire dall'intervento della Volante Monforte Bis I turno della Questura di Milano in corso Buenos Aires n. 23 possono riassumersi nei termini di seguito esposti, sulla scorta dei dati legittimamente acquisiti e utilizzabili nel presente processo. La ricostruzione viene effettuata prescindendo dalle risultanze dei tabulati telefonici che coinvolgono le utenze riferibili al Presidente del Consiglio, inutilizzabili in quanto acquisite in violazione dell'art. 68 Cost., in difetto di autorizzazione preventiva della Camera e, nei casi di

(C. Locurto est.)


contatti "casuali" o "fortuiti", senza l'autorizzazione successiva o "postuma" prevista dal comma 6° dell'art. 6 della medesima L. 140/03).

Per individuare l'incidenza dell'intervento di Silvio BERLUSCONI sulle procedure di identificazione e affidamento in corso, gli eventi si distingueranno in due fasi, prima e dopo la telefonata del dott. OSTUNI alla dott.ssa IAFRATE, immediatamente successiva a quella dell'allora Presidente del Consiglio allo stesso OSTUNI.

Gli accadimenti del 27 maggio 2010: dalle 18.00 alle 23.53.

Alle **18.01** del 27.5.2010 giunge al 113 la telefonata di Caterina PASQUINO, la quale segnala di avere riconosciuto, in un centro estetico di corso Buenos Aires n. 23, una giovane extracomunitaria (tale RUBY) che aveva ospitato presso la propria abitazione per una notte, qualche tempo prima, e che le aveva sottratto la somma di denaro di €. 3.000,00⁹⁶.

Alle ore **18.15** la Volante Monforte Bis I Turno del Commissariato Monforte/Vittoria, comandata dall'ass. Ermes CAFARO, interviene nel luogo indicato e individua la predetta giovane, successivamente identificata in Karima EL MAHROUG, nata in Marocco in data 1.11.1992 allontanatasi il 23.5.2009 dalla comunità siciliana La Glicine CIRS in cui era stata collocata a causa di contrasti con i genitori. PASQUINO Caterina, nella circostanza, riferisce di non avere sporto alcuna denuncia (che infatti presenterà solo il successivo 1° giugno 2010) in quanto non conosceva le vere generalità della persona da lei conosciuta come RUBY; Karima EL MAROUGH, dal canto suo, racconta agli operanti di avere convissuto con la PASQUINO dall'8.1.2010

⁹⁶ I dettagli dell'intervento e dello sviluppo degli accadimenti si rinvencono nelle annotazioni della Questura di Milano acquisite all'udienza del 5.11.2012 e vengono confermati nell'esame dei testi operanti: cfr. in particolare annotazione a firma dell'ass. CAFARO in data 27 maggio 2010 e seguito in data 28.5.2010 a firma dell'ass. LANDOLFI; relazione dott.ssa IAFRATE in data 28.5.2010, nonché ulteriore seguito di annotazione a firma dell'ass. LANDOLFI e ag. FERRAZZANO in data 28/7/2010; per la compiuta ricostruzione della scansione temporale degli eventi cfr. esame del vice questore agg. Marco CIACCI, ud. 2.12.2011, pp. 120 e ss. trascrizioni. Le comunicazioni telefoniche transitate dal 113 sono state tutte acquisite e trascritte.

(C. Locurto est.)

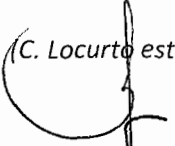
alla fine di aprile e di essersene andata dopo essersi sobbarcata tutte le spese dell'affitto e della convivenza ed stata ingiuriata e diffamata dalla PASQUINO.

Alle ore **18.49** e alle **18.55** gli operanti, tramite la locale C.O., consultano l'archivio informatico interforze di polizia (SDI) e traggono conferma della minore età della ragazza e dell'esistenza di una precedente segnalazione a suo carico per furto.

Alle ore **18.57** l'ass. CAFARO prende contatto telefonico con Mirella MIRODDI (responsabile della Comunità Il Glicine CIRS): riceve conferma della denuncia di scomparsa della minore e apprende che il padre della giovane ha telefonato in Comunità, per ritirare i documenti e gli effetti personali della figlia, dicendosi disponibile ad accoglierla nuovamente in casa.

Alle **19.13**, mentre si trova ancora in Corso Buenos Aires, l'ass. CAFARO, su suggerimento del funzionario di turno dott.ssa RUBINACCI, telefona al PM del Tribunale per i Minori di turno, dott.ssa Annamaria FIORILLO, alla quale riferisce le esatte generalità della minore (17 anni, di nazionalità marocchina), i denunciati dissidi domestici con la PASQUINO, le vicende apprese dalla MIRODDI, l'allontanamento dalla Comunità La Glicine, le accuse di furto di 3.000 euro della convivente, le diverse versioni fornite dalle due donne sulla durata della permanenza della minore in casa della PASQUINO, le riferite attività lavorative della minore (danza del ventre), l'assenza, allo stato, di querela da parte della PASQUINO. Il P.M. dispone il collocamento in comunità della giovane al termine delle operazioni di foto-segnalamento o, nel caso in cui ciò non sia possibile, il suo trattenimento presso la Questura per procedere al collocamento la mattina seguente.

Alle ore **20.43** l'ass. CAFARO prende contatto con l'Ufficio Coordinamento UPG e parla con il funzionario di turno dott.ssa Giorgia IAFRATE, mettendola al corrente delle disposizioni della dott.ssa FIORILLO; il funzionario autorizza il personale della Volante ad accompagnare la minore in via Villoresi 19 (dove la EL MAHROUG abita, in compagnia di DA CONCEICAO SANTOS OLIVEIRA Michelle), affinché la giovane possa prelevare alcuni capi di abbigliamento (essendo vestita *"in maniera molto da sole... con un toppino tipo prendisole e dei jeans"*).

(C. Locurto est.)


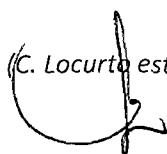
Alle **21.30** l'ass. LANDOLFI, della Volante Monforte Bis 4° turno (che deve subentrare alla Monforte Bis 1° turno di CAFARO, ma è ancora impegnata per un altro intervento) prende contatto con l'Ufficio Coordinamento dell'UPG tramite 113; preoccupato di dover sorvegliare la minore tutta la notte, riceve rassicurazioni dalla dott.ssa Giorgia IAFRATE che il PM ha già disposto che la minore, qualora non si trovi una Comunità in serata, permarrà in Questura durante la notte per l'affidamento alla comunità il giorno successivo.

Alle ore **21:38** DA CONCEICAO SANTOS OLIVEIRA Michelle contatta il 113; subito dopo, alle **21.44**, la stessa chiama un taxi con cui si reca in Questura, dove arriverà alle successive **22.19** (come attestato dai tabulati acquisiti in atti e dalle celle agganciate dal cellulare in uso alla DA CONCEIÇÃO).

Alle ore **22.11** l'ass. LANDOLFI – che nel frattempo ha preso in carico la minore dalla pattuglia della Volante Monforte Bis smontante - tramite il 113 avvisa che si sta recando con la giovane in via Villaresi, per prelevare i vestiti; il tentativo, tuttavia, non va a buon fine, poiché Karima EL MAROUGH non ha le chiavi di casa e la coinquilina DA CONCEIÇÃO SANTOS non è in casa.

Aalle **22.48**, mentre è ancora per strada, lo stesso LANDOLFI telefona alla sezione terza della Questura per comunicare che è in procinto di arrivare e apprende dal sovrintendente Augusto GALLO che al Corpo di Guardia c'è una persona "*che dice che è l'unica persona che può averla in affidamento*" (evidentemente riferendosi a Karima EL MAROUGH). LANDOLFI manifesta le sue perplessità, considerato che il P.M. minorile, nella comunicazione con CAFARO, ha disposto l'affidamento in comunità, a meno che non si tratti di affidare la minore al padre o alla madre.

Alle ore **23.49** l'agente FERRAZZANO, con personale del GPRS, procede al fotosegnalamento di EL MAHOURUG Karima (cfr. la scheda dattiloscopica in atti, con l'orario in cui fu eseguito l'incombente). A quel punto, assegnatole un codice alfanumerico CUI (Codice Unico Identificativo), gli operanti restano in attesa dell'esito della comparazione delle impronte.

(C. Locurto est.)


Tra le ore 23.34 e le ore 23.58 vengono contattate cinque comunità di accoglienza, senza trovarne alcuna disponibile all'accoglienza della minore (il dettaglio delle chiamate è contenuto nella nota a firma di MURU Antonio acquisita all'esito dell'esame del vice questore dott. Luca SERINO, ud. 10.2.2012).

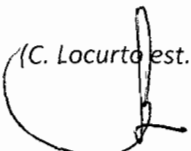
Fino a questo momento, quindi, le indicazioni operative sono univoche: l'Autorità di P.S., secondo quanto suggerito dal P.M. di turno della Procura del Tribunale per i Minorenni, deve eseguire il foto-segnalamento di Karima EL MAROUGH – minorenni priva di documenti identificativi, segnalata per essersi allontanata da una Comunità cui era stata affidata nel 2009 - e procedere al suo collocamento in Comunità; se non si trova alcuna Comunità disposta ad accogliere la minore, la stessa sarà trattenuta in Questura fino alla mattina seguente, quando si farà intervenire il Pronto Intervento del Comune di Milano per l'affidamento a una struttura protetta.

Lo scenario muta improvvisamente con la telefonata del Presidente BERLUSCONI al dott. OSTUNI e la successiva, fitta serie di contatti tra quest'ultimo e la dott.ssa IAFRATE.

La telefonata di Silvio BERLUSCONI a Pietro OSTUNI.

Nella tarda serata del 27.5.2010 Silvio BERLUSCONI parla al telefono con il Capo di Gabinetto della Questura dott. Pietro OSTUNI, raggiunto dalla chiamata presso la sua abitazione di Sesto San Giovanni. E' il caposcorta del Presidente del Consiglio, Giuseppe ESTORELLI, a telefonare al funzionario di polizia, su suggerimento dell'on. VALENTINI (secondo il racconto di entrambi), immediatamente prima del decollo del volo del Presidente del Consiglio da Parigi, secondo il ricordo dell'on. Valentino VALENTINI, che accompagnava Silvio BERLUSCONI; tra le ore 23.00 e le 23.30 secondo il ricordo dello stesso ESTORELLI; sicuramente dopo le 23.00, secondo il racconto del dott. Pietro OSTUNI.

A fronte dell'inutilizzabilità dei contatti tra il cellulare di OSTUNI e l'utenza del Presidente del Consiglio risultanti dai tabulati, è comunque possibile collocare con

(C. Locurto est.)


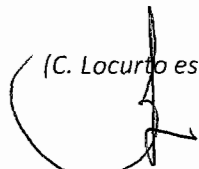
certezza la telefonata **poco prima delle ore 23.53**, considerato che proprio a tale ora risulta la chiamata del dott. OSTUNI al centralino della Questura, con cui il predetto – dopo aver parlato con il Presidente del Consiglio – chiede informazioni su chi sia il funzionario di turno in servizio (come riferito dallo stesso dott. OSTUNI - cfr. ud. 20.4.2012, p.8 – dopo qualche minuto il centralino della Questura lo richiamò, informandolo che si trattava della dott.ssa IAFRATE, alla quale egli quindi telefonò alle 23.59).

Conviene fissare fin da subito il **contenuto della conversazione con il dott. OSTUNI** sulla base delle dichiarazioni dei diretti testimoni.

Dopo il primo contatto di **Giuseppe ESTORELLI** con il funzionario (*"al quale, se ben ricordo, dissi che c'era una situazione di cui il Presidente chiedeva se si potevano avere delle delucidazioni inerenti a una persona"*: così il teste ESTORELLI, ud. 19.10.2012 p. 54), il capo scorta passa il cellulare all'on. VALENTINI.

Valentino VALENTINI ricorda di avere egli stesso chiesto a ESTORELLI se conosceva qualcuno in Questura, quando capì (dalle telefonate che BERLUSCONI aveva ricevuto dall'Italia) che c'era un problema con una ragazza egiziana senza documenti: *"Allora, io mi rivolsi al presidente e dissi: "Presidente, deve contattare qualcuno in questura, possiamo dare una mano?", e gli dissi: "Se vuole possiamo parlare con l'addetto alla scorta", e lui mi disse: "Be', sì, ci risulta che c'è una ragazza egiziana, senza documenti, vedi se ti puoi informare" ... Estorelli chiamò il dottor Ostuni, me lo passò, io mi ricordo di aver detto al dottor Ostuni: "Guardi, ci risulta che presso di voi, alla questura di Milano, sarebbe stata fermata una ragazza egiziana senza documenti, a noi nota" e poi il presidente mi fece segno di passargli il telefono"* (ud. 5.10.2012, pp. 15-16). A proposito del colloquio di BERLUSCONI con OSTUNI, il teste VALENTINI riferisce di non ricordare *"i termini precisi ed esatti"*, ma sicuramente che *"che il presidente disse che era stata fermata una ragazza egiziana a lui nota, sprovvista di documenti. Mi ricordo che si offrì di mandare la consigliere regionale Minetti per aiutare a disbrigare l'identificazione, e ricordo anche che alla fine lui disse: "Perché poi a noi risulta che questa ragazza potrebbe essere parente del presidente Mubarak" (ibidem p. 16). VALENTINI parla di una telefonata che "lunga non fu sicuramente, perché eravamo in procinto di partire", dal tono "sicuramente pacato,*

(C. Locurto est.)



anzi quasi scusandosi dell'orario", senza "richiesta di specifici interventi, salvo dire che poteva andare la consigliera Minetti ad aiutare nell'identificazione", senza alcuna richiesta di accelerazione delle procedure di rilascio della giovane (*ibidem*, p. 17).

Pietro OSTUNI, esaminato all'udienza del 2.4.2012, riferisce: **"Il Presidente mi disse che era stata accompagnata in Questura una ragazza nordafricana, almeno io ricordo così, e questa persona gli era stata segnalata essere la nipote del Presidente dell'Egitto Mubarak"**; ricorda "vagamente" che il Presidente aggiunse di interessarsi alla vicenda: P.M. DR. SANGERMANO - **Aggiunse altro?** TESTE OSTUNI - **Mi ricordo, cioè ricordo vagamente, di interessarmi di questa vicenda, insomma"** (cfr. ud. 2.4.2012, p. 6). Gli vengono quindi contestate le dichiarazioni rese ai P.M. in data 30.10.2010, che il teste conferma, ricordando il cenno del Presidente BERLUSCONI alla disponibilità del "consigliere parlamentare" (in realtà "regionale") MINETTI a farsi carico della ragazza (*ibidem*, pp. 7-8):

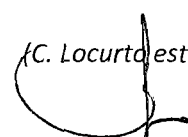
P.M. DR. SANGERMANO - *Dottor Ostuni, Lei è stato sentito il 30 ottobre 2010, dai Pubblici Ministeri dottoressa Boccassini e dal sottoscritto, e Lei sul punto ha dichiarato una cosa diversa da quella di oggi, gliela ricordo, naturalmente: "Dottore, le passo il Presidente del Consiglio, perché c'è un problema", le dice l'addetto alla sicurezza, "Subito dopo il Presidente del Consiglio mi ha detto che vi era in questura una ragazza di origine nordafricana, che gli era stata segnalata come nipote di Mubarak, e che un consigliere parlamentare, la signora Minetti, si sarebbe fatta carico di questa ragazza".*

TESTE OSTUNI - Sì, è vero, questo è vero. Pensavo che me lo chiedesse, lo stavo aggiungendo.

P.M. DR. SANGERMANO - No, le avevo chiesto tutto il tenore della telefonata. Perfetto.

TESTE OSTUNI - **Che si sarebbe presentata in questura una, io ricordo una consigliera parlamentare di nome Minetti, e che questa persona si poteva fare carico, visto che dava garanzie, di questa minore, insomma, di questa persona, in sostanza.**

P.M. DR. SANGERMANO - *Quindi fece riferimento al consigliere parlamentare Minetti, che si sarebbe fatta carico della minore. Aggiunse altro, il Presidente, nel corso di questa conversazione?*

(C. Locurto est.)


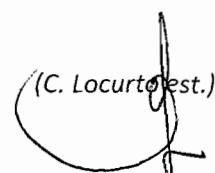
TESTE OSTUNI – *Non ricordo altro.*

P.M. DR. SANGERMANO - *Vi siete lasciati come, a parte i saluti, immagino, ma con un impegno a risentirvi o no?*

TESTE OSTUNI – *Sì, poi credo che mi abbia ripassato, adesso se non ricordo... perché è passato un po' di tempo, il suo responsabile, colui che mi aveva chiamato, e che mi disse: "Va bene, poi ci faccia sapere, ci risentiamo".*

Quanto al tono e ai modi del Presidente del Consiglio nel corso della telefonata, il teste (p. 44) ribadisce le modalità di introduzione della conversazione da parte del capo scorta (*"Mah, guardi, come ho detto prima, ricordo che l'addetto alla sicurezza, Estorelli, mi disse: "Le devo passare il Presidente, che c'è un problema", che "c'è un problema" o "ha un problema", adesso io non mi ricordo, però il tenore della chiamata era questo"*) e il contenuto del breve dialogo con BERLUSCONI (*"Al che mi passò il Presidente, e il Presidente mi disse: "Dottore, guardi che è stata fermata una persona..." io ricordo questo "... è stata fermata una persona, ed è in questura, che è una persona che non ha i documenti con sé in questo momento, e mi viene segnalata essere la nipote di Mubarak". Io questo ricordo."*); precisa che il "tono" del Presidente BERLUSCONI era un **"Un tono normale"** ed esclude che gli sia stato impartito un ordine (*ibidem*: AVV. GHEDINI - *Le fu dato un ordine, o le fu chiesta una informazione?* TESTE OSTUNI – *No, mi disse che si sarebbe presentata in questura la consigliera parlamentare, io ricordo consigliere parlamentare, Minetti, che si sarebbe fatta carico di questa persona. Dopo di che credo che mi abbia ripassato l'addetto alla sicurezza, il quale, se non ricordo male, disse: "Va be', aspettiamo sue notizie"*).

In conclusione, alla stregua della convergente ricostruzione dei diretti testimoni del colloquio e considerata la sicura attendibilità della deposizione del dott. OSTUNI (teste ritenuto pienamente credibile dal Tribunale e riscontrato specificamente, sul contenuto del colloquio, anche dai testi VALENTINI, IAFRATE, MORELLI e INDOLFI), le modalità di intervento del Presidente del Consiglio e il contenuto del dialogo tra BERLUSCONI e OSTUNI – pur rivelando un chiaro e preciso interesse del Presidente del Consiglio alle sorti della giovane extracomunitaria portata in Questura e al suo affidamento al "consigliere

(C. Locurto test.)


parlamentare" MINETTI - non esprimono (né implicitamente tradiscono) alcun contenuto minatorio.

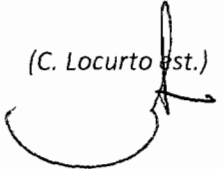
E tuttavia – come risulterà chiaro dalla disamina dei successivi accadimenti - un effetto producono sullo sviluppo degli stessi, inducendo il funzionario (attraverso il suggestivo richiamo alla falsa parentela con Mubarak della minorenne accompagnata in Questura e all'accreditamento del consigliere regionale MINETTI quale sua possibile affidataria) a farsi carico del palesato "interesse" del Presidente del Consiglio in conformità ai suoi desideri.

Gli accadimenti successivi alla telefonata del Presidente del Consiglio: dalle ore 23.59 alle ore 02.00.

Dopo il colloquio con BERLUSCONI, alle ore 23.59, OSTUNI telefona al funzionario di turno, dott.ssa Giorgia IAFRATE: *"...le ho detto: "Guarda, Dottoressa, che c'è una persona in questura, nordafricana, e mi è stato segnalato dalla Presidenza del Consiglio..." mi espressi in questi termini "... essere la nipote di Mubarak"...ho aggiunto anche che si sarebbe presentata in questura una consigliera, che mi era stato detto essere una consigliera parlamentare, di nome Minetti, e che si poteva fare carico di questa ragazza, insomma"* (teste OSTUNI, ud. 20.4.2012 p. 9). Il Capo di Gabinetto non ricorda di avere dato specifiche indicazioni alla dott.ssa IAFRATE nel corso di questa prima conversazione; ricorda che la IAFRATE gli fece il resoconto dell'intervento della Volante Monforte e gli disse che gli *"avrebbe fatto sapere"*, informandolo che *"comunque si stava anche valutando di mandare via questa persona, perché non c'era posto nelle comunità"* (ibidem p. 10).

Del tutto analoghe sono le dichiarazioni di Giorgia IAFRATE: *"Poi, intorno, mi pare, alle 23, sugli orari non ricordo precisamente, comunque intorno alle 23 ho ricevuto la telefonata del dottor Ostuni che mi informava, cioè mi chiedeva se in questura... cioè, mi affermava, chiedeva se in questura era stata accompagnata una minore egiziana...ho preso tempo per verificare questa cosa, e l'ho richiamato per comunicargli che noi non avevamo minori egiziani, ma soltanto una minore marocchina. E mi è stato detto, appunto dal dottor Ostuni, che invece in questura sarebbe stata portata la nipote di Mubarak, del Presidente egiziano Mubarak, e*

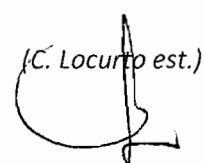
(C. Locurto Ist.)



che questa notizia lui l'aveva ricevuta dalla Presidenza del Consiglio... E mi disse di verificare se effettivamente era stata accompagnata, e che se era possibile, insomma, nel caso fosse stato vero, di procedere ad accelerare i tempi delle procedure, che solitamente noi utilizziamo... Sì, l'identificazione, finalizzata poi..."(ud. 20.4.2012, pp. 58-59).

A seguito della chiamata del Capo di Gabinetto, la dott.ssa IAFRATE si accerta telefonicamente, chiamando la "sala fermati", della eventuale presenza di una minore egiziana tra le persone accompagnate in Questura; viene a sapere che non vi è alcuna minore egiziana, ma una minore marocchina, di nome Karima EL MAROUGH; richiama, allora, il dott. OSTUNI per informarlo, rappresentandogli l'impossibilità che la giovane sia realmente la nipote del Presidente egiziano (ud. cit. p. 60: **"gli dissi proprio: «Non è possibile che sia la nipote di Mubarak, perché è marocchina»"**); gli comunica che, comunque, si recherà personalmente a verificare presso la stessa ragazza i suoi eventuali rapporti di parentela con Mubarak.

A questo punto, come scriverà l'ass. LANDOLFI nella sua annotazione del 28.7.2010, la funzionaria raggiunge "di gran corsa" lo stesso LANDOLFI presso gli uffici della Terza Sezione UPG, mentre l'assistente di polizia sta effettuando l'ultima telefonata per cercare un posto in Comunità per la ragazza accompagnata, riferendo " di aver ricevuto una comunicazione telefonica da parte del Capo di Gabinetto della locale Questura dott. OSTUNI, dove si doveva lasciar andare la minore e che non andava foto segnalata..". Come preciserà l'ass. LANDOLFI nel corso dell'esame dibattimentale (cfr. trascrizione della deposizione resa all'udienza del 17.2.2012, in particolare pp. 24 e 25), la disposizione di lasciare andare la ragazza e non fotosegnalarla viene spiegata dalla dott.ssa IAFRATE con il fatto che la giovane era la nipote del Presidente egiziano: **"Teste Landolfi – no, io le chiesi perché le era stato detto che questa ragazza dovesse essere lasciata andare e non fotosegnalata, e lei mi disse: "perché mi è stata data questa comunicazione, che hanno chiamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri", punto. Questa è stata, è stata categorica in questo. PM – Ci fu un riferimento parentale della ragazza, cioè le disse che la ragazza era...? Teste Landolfi: sì, chiaramente mi disse, è ovvio, mi spiegò: "Guarda che questa ragazza è la nipote del presidente Mubarak".**

(C. Locurto est.)


La dott.ssa IAFRATE, quindi, dopo i primi contatti con OSTUNI si precipita da LANDOLFI (*"di gran fretta, quasi di corsa"*, preciserà quest'ultimo in dibattimento: ud. 17.2.2012 p. 22) e lo informa che la minore va rilasciata senza fotosegnalamento, essendo stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio che si tratta della nipote del Presidente Mubarak. Raggiunto insieme con LANDOLFI l'ufficio del locale GRPS, il funzionario scopre che la minore è già stata fotosegnalata alle ore 23.49 e che si attende l'esito della comparazione delle impronte. Trae inoltre diretta conferma dalla minore del fatto che **la stessa non ha alcun legame di parentela con Mubarak** (teste IAFRATE, ud. 20.4.2012, p. 61: *"E io ricordo che, non ricordo però l'orario, parlai con la ragazza e lei mi disse che non era la nipote di Mubarak. Cioè mi disse espressamente di aver detto a volte, di riportare a volte questa vicenda, cioè di spacciarsi a volte come la nipote di Mubarak, ma che in realtà non lo fosse"*); nella successiva telefonata del dott. OSTUNI lo comunica al superiore, informandolo altresì dei motivi dell'accompagnamento di Karima EL MAROUGH, delle disposizioni impartite dal P.M. minorile di turno e della mancanza di posti disponibili in comunità (p. 65).

Il dott. OSTUNI chiede alla funzionaria ***"se era possibile accelerare la fase dell'identificazione della ragazza, quindi tutte le procedure che solitamente attiviamo, finalizzate poi al rilascio della ragazzina... mi disse che sarebbe giunta in questura una persona affidabile e disposta a prendere in "consegna", tra virgolette, la ragazza. Cioè, comunque ad assumersi la responsabilità su questa ragazza, quindi riceverla in affidamento... ricordo che mi disse perché fu mandata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri."*** (teste IAFRATE, *ibidem*, pp. 66-68; del tutto analogo il ricordo dell'ass. LANDOLFI, che nel frangente affiancava fisicamente la dott.ssa IAFRATE; cfr. ud. 17.2.2012, p. 26: *"Vedevo che [il dott. OSTUNI] chiedeva che si accelerasse la pratica e il rilascio della ragazza"*).

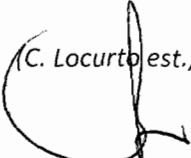
La sequenza di telefonate tra OSTUNI e IAFRATE è documentata dai tabulati acquisiti in atti e riflette la fitta scansione riferita dalla teste (che parla di *"moltissimi"* contatti): dopo la prima telefonata delle 23.59, OSTUNI richiama la IAFRATE alle ore **00.02** (durata della conversazione 12 secondi); vi è poi una telefonata della IAFRATE ad OSTUNI alle ore **00.06** (durata 55 secondi): secondo quanto riferito dalla funzionaria di polizia è la chiamata con la quale ella informa il Capo di Gabinetto

(C. Locurto est.)

della presenza in Questura di una minorenni marocchina e non egiziana. Il dott. OSTUNI richiama la IAFRATE a distanza ravvicinata alle ore **00.08**, alle **00.10** e alle **00.20**, per informarsi degli sviluppi della vicenda. In questa fase l'assenza di parentela della giovane con il Presidente egiziano è già nota alla dott.ssa IAFRATE; ciò nonostante, come si è detto, il dott. OSTUNI invita la funzionaria ad accelerare la procedura per affidare la minore alla consigliera regionale MINETTI Nicole, che arriva in Questura attorno a mezzanotte. Il dott. OSTUNI, sul punto, riferisce: *"Sì, poi l'ho chiamata successivamente, adesso non ricordo, nel corso della serata e della nottata penso di averla chiamata una decina di volte, credo, se non ricordo malissimo, e di averle detto comunque di cercare di accelerare il più possibile le procedure"* (ud. 20.4.2012, p.11); e poi ancora (p. 49): *"nel momento in cui ho appreso che il posto in comunità non c'era, perché questo mi fu detto chiaramente, io ho detto: **"Visto che questa comunque è una consigliera parlamentare, accelera la procedura per affidare questa persona al consigliere parlamentare"***. Interrogato sui motivi di tale indicazione di accelerazione delle procedure risponde: *"Guardi, inizialmente perché avevo ricevuto comunque una telefonata dalla Presidenza del Consiglio, e poi il fatto che era stata segnalata come nipote di Mubarak. Cioè, un po' nelle prime fasi mi ha in qualche modo, non preoccupato, ma comunque ho pensato che potesse accadere qualcosa. Cioè, in quel momento, insomma, nelle prime fasi"*. (ibidem pp. 11-12).

Effettivamente, a riscontro del fatto che nelle prime fasi degli accertamenti il Capo di Gabinetto avesse creduto alla possibilità di un reale rapporto di parentela della giovane con Mubarak, vi è la telefonata che, alle ore **00.13** (come risulta dai tabulati telefonici), egli effettua al Questore dott. INDOLFI (ud. cit. p. 12 : *"Era il dottor Vincenzo Indolfi, l'ho informato della telefonata ricevuta, a lui ho detto chiaramente che la telefonata mi era giunta dal Presidente del Consiglio, e in sostanza gli dissi che il Presidente del Consiglio mi aveva riferito che questa persona gli era stata indicata come nipote del Presidente Mubarak"*), il quale gli disse *"Va be' allora vediamo un attimino, e fammi sapere"* (secondo quanto riferito da OSTUNI in dibattimento, ud. 20.4.2012 p. 12), ovvero di seguire la vicenda e di farla gestire *"nel modo più regolare possibile"* (secondo quanto ricordato dal teste INDOLFI, ud. cit. p. 205: *"Quindi credo di avergli detto, sono sicuro di avergli detto di seguire la vicenda e di*

(C. Locurto est.)

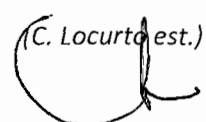


gestirla, di farla gestire nel modo più regolare possibile. E se ci fossero state delle complicazioni di avvisarmi").

Conviene evidenziare sin d'ora un dato di fatto importante: come emerge dalla scansione cronologica degli eventi sin qui tracciata, **la paventata esistenza di una parentela di Karima EL MAROUGH con il Presidente egiziano ha allertato il funzionario di polizia nei momenti immediatamente successivi al colloquio con BERLUSCONI, inducendolo a una celere verifica della circostanza (plasticamente rappresentata dalla "gran corsa" della IAFRATE presso gli Uffici della Terza Sezione UPG). La pretesa parentela, però, viene smentita nel giro di poco tempo, a seguito degli accertamenti espletati sulla nazionalità e sulle origini della minore; la stessa Karima EL MAROUGH, immediatamente interpellata dalla IAFRATE sul punto, esclude ogni parentela con il Presidente egiziano e confessa la pretestuosità dell'assunto.**

La parentela con Mubarak, pertanto, giustifica l'immediata presa d'interesse di OSTUNI e l'iniziale precipitazione negli accertamenti, ma non spiega la successiva insistenza del dott. OSTUNI affinché la dott.ssa IAFRATE acceleri le procedure e affidi la giovane al consigliere regionale MINETTI.

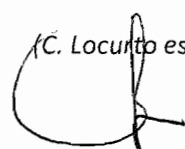
La circostanza segna un punto fondamentale nella ricostruzione probatoria della sequenza causale che ha portato all'affidamento di Karima EL MAROUGH la notte del 28 maggio 2010, **portando a escludere che l'iniziale "preoccupazione" - comprensibilmente provata da OSTUNI di fronte all'importante parentela prospettata da BERLUSCONI - possa avere avuto concreta incidenza sul meccanismo motivazionale che lo ha indotto in seguito ad insistere, presso la IAFRATE, per un celere affidamento alla MINETTI. Le ragioni di tale atteggiamento di OSTUNI vanno ricercate altrove. Come si vedrà più avanti, trovano diversa e più plausibile spiegazione (rispetto alla minaccia implicita di BERLUSCONI ipotizzata dal Tribunale) in un'accondiscendenza incautamente accordata - per timore reverenziale, compiacenza o timore autoindotto - a fronte della rappresentazione soggettiva, condizionata dall'autorevole accreditamento del Presidente del Consiglio, di un'effettiva possibilità di affidamento di Karima EL MAROUGH consona all'interesse della minore.**

(C. Locurto est.)


Per fugare ogni rischio di ricostruzione presuntiva e cogliere le tracce *oggettive* del meccanismo motivazionale di OSTUNI è tuttavia necessario ritornare ai fatti.

Le prove acquisite consentono di ritenere accertato che OSTUNI abbia tenuto informato il collaboratore del Presidente del Consiglio degli accertamenti effettuati. E' lo stesso OSTUNI ad ammetterlo. Alla domanda se dopo l'iniziale telefonata in cui parlò con Silvio BERLUSCONI abbia avuto altri contatti col Presidente del Consiglio, ovvero con gli addetti alla sua sicurezza o i suoi collaboratori, il teste riferisce di avere risentito ESTORELLI due o tre volte (ud. 20.4.2012, p. 13): *"Con lui, con il Presidente del Consiglio direttamente no, ho avuto qualche altro contatto, **credo due o tre**, se non ricordo male, nel corso della serata e della nottata, sempre con l'addetto alla sicurezza che mi ha fatto la prima telefonata...ricordo che dissi che comunque stavamo svolgendo gli accertamenti, e che probabilmente l'avremmo affidata alla consigliera, perché non c'era posto in comunità. Questo ricordo in maniera diciamo non precisissima, ma il mio ricordo è questo, più o meno"*. L'ultimo contatto, secondo OSTUNI, sarebbe stato dopo le 2.00, per informare ESTORELLI dell'avvenuto rilascio della minore (cfr. ud. 20.4.2012, p. 45). Anche ESTORELLI rammenta di avere richiamato OSTUNI, una volta atterrati a Roma, su richiesta dell'on. VALENTINI (ud. 19.10.2012 p. 49: *"Il dottor Pietro Ostuni mi disse che tutti gli accertamenti di rito, nelle varie fasi, stavano per essere ultimati, perciò ci voleva ancora un lasso di tempo, e che la persona comunque era ancora trattenuta presso gli uffici della questura"*), pur non ricordando ulteriori telefonate con il Capo di Gabinetto della Questura.

Ulteriore conferma dell'esistenza di successivi contatti tra OSTUNI e personale addetto alla Presidenza del Consiglio deriva dalla dott.ssa IAFRATE, che nel corso della sua deposizione lascia intendere che OSTUNI – ricevuta conferma, già nelle primissime battute degli accertamenti compiuti in Questura, delle reali generalità anagrafiche della minorenne fermata – manifestò il proposito di aggiornare l'interlocutore (ud. 20.4.2012 p. 60, là dove la IAFRATE riferisce che, apprese le generalità della minore, identificata in *"El Mahroug Karima, sì. E, niente, il dottor Ostuni mi ha detto che avrebbe informato..."* e poi ancora a p. 80, con riferimento al contenuto del colloquio che la IAFRATE aveva avuto con la dott.ssa FIORILLO, che si

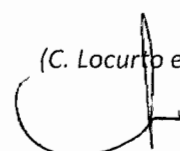
(C. Locurto est.)


mostrava "perplessa sulla vita che conduceva questa ragazza" : TESTE IAFRATE "Quindi-informai Ostuni in tempo reale di questa cosa, e credo che lui in tempo reale avvisò Roma, o comunque... perché poi quando mi richiamò mi disse... insomma, mi chiedeva sostanzialmente a che punto fosse. P.M. DR. SANGERMANO - Avvisò Roma, scusi? TESTE IAFRATE – La Presidenza del Consiglio. Io non so chi avvisò, ancora oggi non l'ho capito").

Sul contenuto delle comunicazioni con ESTORELLI, OSTUNI precisa altresì (*ibidem*, p. 46): "ricordo soltanto che dissi che stavamo facendo accertamenti e poi comunque **sarebbe stata affidata alla consigliera regionale**. Che comunque stavamo completando, dovevamo completare degli accertamenti". **Chiamato a confermare la circostanza che avesse dato assicurazione al collaboratore del Presidente che la ragazza sarebbe stata rilasciata e affidata al consigliere Minetti, il teste ammette di averlo fatto** (p. 13: "Credo di sì, se non ricordo male, sì.").

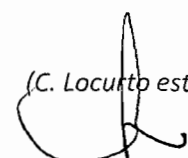
Il fatto è di non poco momento ai fini della corretta valutazione degli accadimenti successivi, fornendo una spiegazione delle forzature e della fretta con cui la dott.ssa IAFRATE avrebbe successivamente operato nell'affidamento della minore: rilasciandola senza aspettare l'esito degli accertamenti esperiti dalla volante del commissariato di Taormina in Contrada San Filippo, presso la residenza dei genitori e addirittura prima della trasmissione del telefax al Commissariato suddetto (con cui gli operanti siciliani venivano sollecitati a esperire accertamenti presso la famiglia d'origine per verificare l'identità della giovane); consentendo il ritorno della minore alla coabitazione con la DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle a fronte di un affidamento meramente formale alla MINETTI. **Improvvidamente sbilanciatisi ad assicurare l'affidamento, prima ancora di verificarne l'effettiva possibilità e convenienza rispetto all'interesse della minore, il dott. OSTUNI fa di tutto per darvi corso, esercitando un'insistente pressione acceleratoria sulla dott.ssa IAFRATE.**

Che le cose siano andate in tal modo è ulteriormente confermato dalla lucida, coerente e credibile deposizione dell'ass. Marco LANDOLFI. Racconta il testimone (ud. 17.2.2012 pp. 24 e ss.) che, dopo avere accertato che la minorenni fermata era già stata fotosegnalata, insieme con la dirigente, con FERRAZZANO e con la ragazza risaliva all'ufficio del coordinamento, situato di fianco alla centrale operativa (la sala

(C. Locurto est.)


radio), dove era presente l'Isp. Ignazio COLLETTI, coordinatore di turno. Lì la dott.ssa IAFRATE continuava a ricevere telefonate (*"a più non posso"*), numerose delle quali da parte del dott. OSTUNI, ***"che sollecitava il rilascio della giovane donna, poiché aveva già dato comunicazione al personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri"***. Il teste ha così dichiarato (p. 26 ud. cit.): *"PM: quindi OSTUNI aveva già in qualche modo assicurato alla Presidenza del Consiglio il rilascio? TESTE Landolfi: sì e lo dico perché?, perché in quel momento la dottoressa riceve la telefonata, e lei dice: "ma no dottore, la ragazza è ancora qui", quindi dall'altra parte...non è che ho sentito materialmente le parole, però ho visto l'espressione della dottoressa che praticamente è rimasta: "ah, ma già aveva..." quando ha interrotto la comunicazione dice: "già ha detto che l'abbiamo lasciata andare, quando siamo ancora qui a fare accertamenti"*. Già nella sua annotazione di polizia giudiziaria del 28.7.2010 (acquisita all'udienza del 12.11.2012) LANDOLFI aveva evidenziato, del resto, che *"la dott.ssa IAFRATE continuava a ricevere numerose telefonate da parte del Capo di Gabinetto che sollecitava il rilascio della giovane, poiché aveva già dato comunicazione al personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'avvenuto rilascio della minore"*, precisando che *"durante tutta la fase degli accertamenti e dei contatti con il PM dei minori la dott. IAFRATE continua a ricevere continue telefonate da parte del Capo di gabinetto, il quale chiedeva il perché la ragazza non fosse stata ancora rilasciata e sollecitava a provvedervi"*.

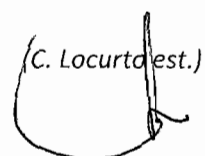
Il dott. OSTUNI, quindi, non si limita a informare il collaboratore del Presidente del Consiglio delle procedure in corso, ma si spinge oltre: **gli assicura che la ragazza verrà affidata alla MINETTI**. Assicurazione azzardata, come si vedrà, perché fornita prima di consultare il P.M. della Procura del Tribunale per i Minorenni in ordine alla novità sopravvenuta (e senza tener conto delle perplessità che lo stesso magistrato esprimerà in ordine all'affidamento alla MINETTI). In conseguenza di ciò, **la dott.ssa IAFRATE si trova a fronteggiare una complicata situazione, stretta tra le incalzanti sollecitazioni del dott. OSTUNI e l'ostacolo rappresentato dal parere contrario (o quanto meno perplesso) del P.M. minorile**. E con uno sforzo di equilibrismo, cerca una mediazione attraverso un insistente tentativo di persuasione sul magistrato e l'affidamento **"formale"** alla MINETTI, nonostante il suo collocamento materiale presso un soggetto che lo stesso magistrato aveva ritenuto inidoneo (DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle).

(C. Locurto est.)


Nella ritenuta incongruenza del comportamento della IAFRATE il Tribunale legge i segni della *"consapevolezza del Capo di Gabinetto e della sua sottoposta della necessità di adempiere presto e senza discutere la richiesta del Presidente del Consiglio, in quanto proveniente da una delle massime cariche istituzionali dello Stato"* (p. 114 sentenza), ossia la dimostrazione della *"natura cogente della richiesta proveniente dal Presidente del Consiglio dei Ministri a cui [OSTUNI] non poteva sottrarsi"*. Per il momento, questa Corte si limita a osservare che quanto i fatti sin qui descritti denotano è solo la *volontà* di OSTUNI di soddisfare quello che sicuramente egli intese come un preciso desiderio del Presidente del Consiglio e la *volontà* della IAFRATE di trovare una soluzione di accomodamento, che consentisse a OSTUNI di adempiere alla promessa (improvvidamente) effettuata. I fatti denotano, in altri termini, *l'effetto* provocato dalla telefonata di BERLUSCONI al dott. OSTUNI. Restano da dimostrare le *modalità* con cui tale effetto è stato prodotto.

L'accertamento del reato, infatti, postula un'indagine su quale sia stata la motivazione di OSTUNI; per la configurabilità della concussione mediante costrizione, predicata dal Tribunale, è necessaria la prova che la volontà di OSTUNI sia stata coartata da un comportamento *intimidatorio* di BERLUSCONI, che – mettendolo di fronte all'alternativa secca tra il concedere l'utilità richiesta e il patire un danno ingiusto (espressamente o implicitamente minacciato) - abbia limitato la libertà di autodeterminazione del funzionario al punto da *costringerlo* (e non semplicemente condizionarlo) nelle sue determinazioni.

Continuando a ripercorrere cronologicamente i fatti di quella sera, va posto in evidenza che, dopo avere ricevuto la telefonata del dott. OSTUNI che le dice di avere già assicurato il rilascio della giovane e la incalza ad accelerare le procedure di affido alla MINETTI, la dott.ssa IAFRATE invita l'ass. LANDOLFI a telefonare al P.M. minorile, per aggiornarla della novità. La sequenza è descritta dall'ass. LANDOLFI (ud. 17.2.2012 pp. 27 e ss.), il quale ricorda che, dopo avere accertato la disponibilità della MINETTI a prendere in affido la minore, aveva telefonato alla dott.ssa FIORILLO, spiegandole che la minorenni era stata segnalata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come nipote di Mubarak e che c'era un consigliere

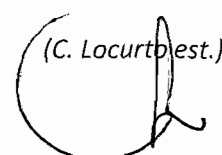
(C. Locurto est.)


“ministeriale” regionale disposta a prenderla in affidamento. La dott.ssa FIORILLO, tuttavia, non è d'accordo (*ibidem*, pp. 33-34: *“il PM, nonostante gli avessi dato queste nuove notizie, non era d'accordo sull'affido della ragazza, ma in ogni caso con me è stata categorica, mi dice: “No, anche se è nipote del presidente Mubarak, noi questo non lo possiamo sapere”*) e ribadisce le nette disposizioni già impartite a CAFARO, ossia di procedere al fotosegnalamento della ragazza e di collocarla in comunità protetta, avendone già autorizzato il trattenimento negli uffici della Questura fino all'indomani mattina.

Il commissario IAFRATE, appresa notizia dell'atteggiamento contrario del P.M., richiama personalmente la dott.ssa FIORILLO alle ore **00.34**. La telefonata, nel ricordo di LANDOLFI, dura *“Per un bel po', almeno 10 minuti”* (ud. cit. p. 36; la conversazione, come documentato dai tabulati telefonici dell'utenza cellulare in uso alla dott.ssa IAFRATE, dura 255 secondi). Ultimata la telefonata, la dott.ssa IAFRATE torna da LANDOLFI, il quale così descrive l'esito della conversazione (*ibidem*, p. 36-37): *“Finita la chiamata la dottoressa torna, da che un attimo prima era un po'... non innervosita, però in uno stato un po' più di agitazione, mi arriva sorridente, mi dice: “Tutto a posto, tutto a posto, abbiamo risolto il problema”. Ho fatto: “Come dobbiamo provvedere?”, fa: “No, ho preso accordi con la dottoressa, con il PM dei minori, che basta identificare la ragazza, tanto fotosegnalata, l'abbiamo fotosegnalata, la persona a cui affidarla c'è, e oltretutto appunto, oltre ad essere stata indicata, vuole prendere la ragazza e la conosce, problemi non ce ne sono. L'affidiamo, l'unica cosa però occorre una copia di un documento, dobbiamo vedere di reperire questa copia di questo documento”*. Nel ricordo di LANDOLFI, quindi, l'unica condizione posta dalla dott.ssa FIORILLO era l'acquisizione di una copia del documento d'identità della ragazza *“da comparare in qualche modo con il fotosegnalamento che avevamo effettuato”* (p. 37).

Del tutto analogo è il ricordo della dott.ssa IAFRATE, che a proposito delle telefonate intercorse con la dott.ssa FIORILLO riferisce (ud. 20.4.2012, pp. 75-76): *“E quindi le prospettai la possibilità di seguire questo secondo canale di affidamento, e lei inizialmente mi disse che era perplessa, perché voleva capire bene chi fosse questa persona, e soprattutto, dato che la ragazza non aveva i documenti, preferiva che fosse assolutamente identificata con certezza [...] E poi le dissi anche che non era*

(C. Locurto est.)



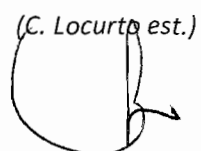
vero che era la nipote di Mubarak, ricordo anche questo. Perché ci furono più telefonate, e la dottoressa Fiorillo mi disse di assolutamente procedere all'identificazione della ragazza, perché non era possibile che una minore andasse in giro per Milano senza documenti e soprattutto una minore che era fuggita da una comunità, e quindi identificarla compiutamente. E di verificare anche chi fosse questa persona che si presentava, perché volesse in affidamento la ragazza e, se possibile, mi dette l'input di farmi inviare un documento, dalla comunità da cui la ragazza era scappata, se eventualmente lo aveva, o comunque dalla famiglia, insomma di recuperare un documento della ragazza, un qualcosa che attestasse chi fosse". Nella prima telefonata, secondo la IAFRATE (ibidem, p. 77), le indicazioni della dott.ssa FIORILLO furono "di verificare innanzitutto l'identità della ragazza, cioè di accertarci con compiuta certezza di chi fosse questa ragazza; quindi procedere al fotosegnalamento, come normalmente facciamo; di identificarla se possibile con l'invio di un documento se lo riuscivamo a recuperare; e il canale dell'affidamento a questa terza persona poteva essere possibile soltanto, disse lei, una volta identificata compiutamente la ragazza. Questo mi disse".

Il contenuto della conversazione è confermato dall'isp. COLLETTI, che vi assiste e ne comprende il significato desumendolo dal tenore delle interlocuzioni della IAFRATE (oltre che per quanto immediatamente dopo riferitogli dalla stessa). Si riportano, al riguardo, i passaggi di rilievo dell'esame dibattimentale di COLLETTI, che rendono ragione della plausibilità di quanto riferito dal testimone (professionista di esperienza, come ricorda il dott. MORELLI⁹⁷; persona al quale la stessa dott.ssa IAFRATE si rivolse per ottenere consiglio e teste ritenuto credibile anche dal Tribunale).

ud. 17.2.2014 p. 195:

TESTE COLLETTI - *Perfetto, allora, la dottoressa lafrate chiama la dottoressa Fiorillo e le spiega che abbiamo una minore, la minore di cui lei già sapeva, lei la Fiorillo, già sapeva, e che riceviamo una chiamata da un nostro funzionario, adesso non so se la lafrate dice esattamente da chi la riceviamo, comunque la sintesi era che la*

⁹⁷ Ud. 20.4.2012, p. 196: "Nell'occasione lei [n.d.r.: la dott.ssa IAFRATE] era appoggiata, ed è stata inserita perché giovane e di nuova esperienza proprio al quarto turno perché vi era l'ispettore Colletti, che è un ispettore con provata esperienza presso l'Ufficio Prevenzione Generale.

(C. Locurto est.)


*lafrate deve dare la novità alla dottoressa Fiorillo. La novità è che riceviamo una chiamata da un nostro funzionario, in cui si chiede l'alternativa di affidare la minore ad una persona diversa dalla comunità, questa persona viene presentata come Nicole Minetti, che era un consigliere regionale, e quindi... adesso non mi ricordo tutte le fasi della telefonata, però facendo l'associazione mnemonica fra quello che mi ricordo della telefonata indiretta, e quello che mi ricordo della post telefonata, cioè la lafrate mi dice: "La Fiorillo mi ha riferito che...", **facendo l'associazione mnemonica fra queste due parti di storia, posso dire che al termine della telefonata la dottoressa lafrate riferiva che la Fiorillo non era contraria a questo affidamento alternativo, se poteva giovare alla minore, a condizione che noi la identificassimo con certezza.***

P.M. - Allora, due cose, la prima è questa: Lei ricorda, Lei ha sentito parlare la lafrate, ha detto che non ha sentito le risposte della Fiorillo?

TESTE COLLETTI - Giusto, sì.

P.M. - Anche se in parte poteva inferirle dalla progressione della interlocazione fra le due persone.

TESTE COLLETTI - Sì, sì, assolutamente, quando uno ascolta una persona che parla con l'altra, deduce anche quello che dice l'altra, dalle risposte

p. 197:

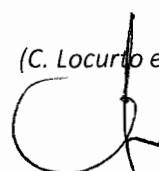
P.M. - Quali erano le disposizioni che Lei è in grado di inferire dalle risposte della dottoressa lafrate e dai discorsi intervenuti dopo fra Lei e la lafrate, impartite dal PM Fiorillo, a seguito della precisazione fatta dalla lafrate per telefono?

TESTE COLLETTI - **Allora, il contenuto delle disposizioni della dottoressa Fiorillo date alla dottoressa lafrate, riferitemi da quest'ultima, erano che si poteva affidare questa minore a Nicole Minetti, a condizione che noi fossimo certi della sua identità, sua del minore.**

p. 220:

TESTE COLLETTI - **La lafrate era appena arrivata, si fidava di me, e cercava di contemperare tutte le esigenze. Mi sembra strano che lei dolosamente... cioè, lo escludo, io escludo che lei dolosamente mi riferisca delle indicazioni diverse da quelle che le ha dato il Pubblico Ministero, insomma, escludo anche che ci sia qualcosa di incomprensibilmente insito nel linguaggio. Cioè, il Pubblico Ministero non credo che abbia dato delle disposizioni particolarmente diverse, sicuramente**

(C. Locurto est.)



avrà detto: state attenti a chi è 'sta minore, identificatela, e poi la potete dare a questa persona."

Ebbene, quali che fossero le esatte condizioni poste dalla dott.ssa FIORILLO all'eventuale affidamento della minore alla MINETTI (condizioni su cui, come si dirà fra breve, permangono alcune incongruenze tra le deposizioni degli operanti e quella del P.M. minorile), sta di fatto che, dopo i contatti della dott.ssa IAFRATE con il P.M. di turno, l'isp. COLLETTI coordinerà l'attività per tentare di recuperare una copia dei documenti d'identità della minorenne (che la stessa diceva di avere lasciato al padre, in Sicilia), così come suggerito dalla stessa dott.ssa FIORILLO alla IAFRATE, secondo quanto da quest'ultima riferito; nella notte una pattuglia del Commissariato di Taormina raggiungerà Letojanni e comunicherà telefonicamente a COLLETTI che i genitori non hanno alcun documento della ragazza.

La richiesta via fax a firma della dott.ssa IAFRATE, di *"accertamenti da effettuarsi in Letojanni, via Contrada San Filippo n. 14, presso la famiglia di El Mahroug M'Hamed, al fine di accertare la presenza di documenti di identificazione della figlia minore Karima di anni 17"*, è delle ore 2.20 e, quindi, successiva al verbale di affidamento di Karima EL MAROUGH a Nicole MINETTI (delle precedenti ore 2.00); la richiesta scritta, tuttavia, è stata preceduta da una richiesta telefonica dell'isp. COLLETTI alle **ore 1.22** (il dato emerge dai tabulati telefonici ed è confermato dall'isp. COLLETTI, dai testi operanti del Commissariato di Taormina, oltre che dalla relazione datata 24.11.2010 dell'ufficiale di p.g. MURU Antonio, acquisita all'udienza del 10.2.2012, relativa all'elenco delle chiamate intercorse tra il commissariato di Taormina e/o la Questura di Messina con la Questura di Milano). Sempre prima del rilascio della minore, l'ass. LANDOLFI si assicura personalmente - telefonando alla responsabile della Comunità La Glicine, sig.ra MIRODDI - della disponibilità del documento della minore e ottiene dalla stessa MIRODDI l'impegno a trasmetterne copia via fax nella mattinata successiva (cfr. teste LANDOLFI ud. 17.2.2012, p. 46).

Alle ore **00.39** la IAFRATE telefona a OSTUNI: dalla durata della conversazione, pari a 477 secondi, e dalla sua collocazione temporale (subito dopo che la conversazione della IAFRATE con la dott.ssa FIORILLO alle ore 00.34) è logico desumere che la funzionaria abbia spiegato al suo interlocutore gli accertamenti fino a quel momento

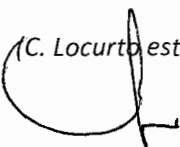
(C. Locurto Est.)



esperiti e riferito le indicazioni del P.M. minorile (la stessa IAFRATE, del resto, ha dichiarato di avere tenuto costantemente aggiornato OSTUNI degli accadimenti, in tempo reale, nei numerosi contatti avuti con lui quella notte).

Alle **00.47**, OSTUNI mette al corrente della situazione il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura, dott. Ivo MORELLI (teste OSTUNI, ud. cit.p. 19: *"Dissi che avevo ricevuto, anche a lui, una telefonata dalla Presidenza del Consiglio, in cui mi veniva segnalato che questa ragazza era la nipote, era stata segnalata come la nipote del Presidente Mubarak"*; del tutto coerente la deposizione del dott. MORELLI, ud. cit. p. 149-150, secondo il quale OSTUNI gli riferì della telefonata del Presidente del Consiglio con cui era stata segnalata la presenza di una ragazza nipote di Mubarak: *"Vengo svegliato dal dottor Ostuni, che mi chiama segnalandomi che probabilmente nel pomeriggio, nella serata, era stata accompagnata in questura una ragazza, che probabilmente era parente del Presidente egiziano Mubarak. Mi ha chiesto di verificare sentendo la centrale, come stavano procedendo le attività... Mi chiede di verificare se questi fatti erano o no veritieri...."*; a pag. 154 il teste spiega che OSTUNI gli raccomandò che le procedure si svolgessero in modo "celere" per verificare se la ragazza fosse davvero nipote di Mubarak, perché in caso positivo si sarebbe dovuto avvisare il Consolato). Successivamente anche la dott.ssa IAFRATE parlerà della vicenda con il suo dirigente, dott. MORELLI, che – secondo quanto riferito dalla stessa IAFRATE - non comprendeva le perplessità del pubblico ministero dei minorenni, una volta che l'identificazione era avvenuta e che c'era una persona idonea e disponibile a prendere in affidamento la ragazza.

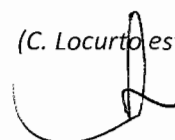
In seguito – e fino alle ore 2.14 - il dott. MORELLI si sentirà più volte con la dott.ssa IAFRATE e il dott. OSTUNI, come attestano i tabulati telefonici (analiticamente riportate a p. 51 della sentenza di primo grado): il dirigente dell'UPG della Questura, secondo quanto concordemente riferito dallo stesso MORELLI e dalla IAFRATE, avrebbe semplicemente esortato la dott.ssa IAFRATE (dopo avere appreso notizia degli accadimenti dal dott. OSTUNI) ad accelerare le procedure per l'identificazione della minore e la verifica della effettiva esistenza di una relazione di parentela con Mubarak ; esclusa la parentela, l'esigenza di accelerare – secondo la testimonianza di MORELLI – sarebbe derivata dal fatto di evitare il pernottamento di una minorenne tra i fermati in Questura.

(C. Locurto est.)


Dopo avere ottenuto l'esito della comparazione delle impronte e ricevuto notizia della disponibilità di copia del documento della minore presso la comunità siciliana (a seguito dell'accertamento telefonico di LANDOLFI presso la direttrice MIRODDI), alle ore **1.00** la IAFRATE telefona a OSTUNI e, subito dopo, alle ore **1.03**, richiama la dott.ssa FIORILLO (durata 895 secondi). Il contenuto di quest'ultimo colloquio non è univocamente ricordato dalle due interlocutrici:

- secondo la dott.ssa IAFRATE, la dott.ssa FIORILLO le ribadiva la necessità di recuperare un documento, mostrandosi perplessa in ordine alla vita che conduceva la ragazza, considerate le informazioni che le erano state fornite in precedenza; acconsentiva, comunque, all'affidamento alla MINETTI a condizione della identificazione certa della minore, *"se possibile"* con un documento, e della stessa MINETTI (ud. 20.34.2012 p. 92: *"Una volta avuto garanzie da parte del consigliere Minetti, ho ricontatto il Pubblico Ministero di turno dicendole appunto che era arrivata la persona disponibile all'affido, ma la dottoressa Fiorillo era molto perplessa, e insisteva perché si facessero tutti gli accertamenti. La sua perplessità derivava dal fatto che la prima segnalazione indicava una minore priva di documenti, che conduceva una vita strana, almeno questo le avevano rappresentato. E quindi mi sollecitò a svolgere tutto quello che era necessario svolgere... le perplessità della dottoressa Fiorillo derivavano anche dal fatto che qualcuno le aveva riferito, ma non so chi, che la minore faceva in televisione la danza del ventre"*; p. 104: le disposizioni finali della dott.ssa FIORILLO furono: *"identificazione certa della ragazza, e, se possibile, previa acquisizione, se possibile, del documento, di fotocopia del documento, quello che si poteva avere, comunque identificazione certa. E accertamenti sull'identità della Minetti. Quindi eravamo rimaste che non sarebbe stata affidata alla De Conceicao, che sarebbe stata affidata alla Minetti, solo previa identificazione completa"*);
- la dott.ssa FIORILLO sostiene di aver sempre mantenuta ferma la sua prima indicazione, di collocare la ragazza in comunità (ud. 4.3.2013 pp. 13-15: *"la commissaria lafrate... cominciò a raccontare una storia di documenti, che questi documenti si trovavano in Sicilia, diceva: "Li dovrebbero avere i genitori, e però i genitori non sono stati ancora contattati direttamente, ma provvederemo a contattarli, nel frattempo..." mi diceva la mia interlocutrice "... abbiamo preso contatti con la comunità, il responsabile della comunità ha detto che i*

(C. Locurto est.)

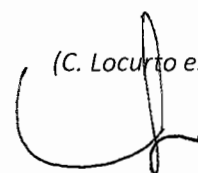


documenti non ci sono, però c'è una fotocopia", mi chiedeva se per me andava bene la fotocopia. E io la lasciavo parlare, perché era un fiume inesauribile di parole, e a un certo punto dissi: "Ma di quale documenti sta parlando, Lei?", perché era evidente che i documenti di cui parlavo io erano i documenti della nipote del presidente egiziano Mubarak, e lei mi stava imbastendo tutto questo discorso che riguardava i documenti di questa minorenni, quella che comunque si era identificata fin dal momento, sia pure in assenza di documenti, come una ragazza "qualunque", lo metto tra virgolette, "qualunque" che proviene dal Marocco. E quindi quando lei si mise a raccontare di questa cosa dei documenti, io le dissi... ma veramente andò avanti a lungo, io ero molto infastidita e le dissi: "Senta, io quello che avevo da dirle gliel'ho già detto, confermo la mia disposizione, e non mi disturbi ancora". Queste furono le ultime mie parole... non ho mai cambiato le mie disposizioni, a maggior ragione, anzi, mentre la situazione si evolveva capivo che c'erano dettagli che non collimavano con la prospettazione iniziale, quindi io ho sempre mantenuto ferma la mia disposizione: che la ragazza fosse messa in comunità."

Ora, a prescindere dai possibili equivoci sulla natura dei documenti da acquisire (se quelli della minorenni o quelli – cui accenna per la prima volta il P.M. minorile nella sua deposizione dibattimentale⁹⁸ – della presunta parentela della giovane con Mubarak), preme evidenziare due elementi:

⁹⁸ Nella sua relazione del 29.10.2010, redatta in risposta alle richieste di informazioni riguardo alla vicenda avanzata dal Procuratore della Repubblica dott.ssa Monica FREDIANI (relazione acquisita all'ud 5.11.2012), la dott.ssa FIORILLO non accenna alla possibilità di un affidamento alla MINETTI nel caso di positivo accertamento della relazione di parentela di Karima EL MAROUGH con il Presidente Mubarak. Scrive di avere esternato con chiarezza all'interlocutrice (che le rappresentava la possibilità di affidare la giovane a un "Consigliere Ministeriale" sua conoscente) le sue "notevoli perplessità", "sottolineando in modo assertivo l'inopportunità di un affidamento a persona estranea alla famiglia senza l'intervento dei Servizi Sociali". Nella stessa missiva precisa: "in successive telefonate a diversi operanti rimarca la necessità di acquisire i documenti comprovanti l'identità della ragazza (che la stessa nel frattempo aveva dichiarato di avere lasciato in Sicilia presso la residenza dei genitori) e, all'esito di tali accertamenti, di accompagnarla comunque presso una comunità protetta, eventualmente trattenendola durante la notte presso gli Uffici finché una tale struttura non fosse stata reperita". Non esclude espressamente, infine, di avere autorizzato l'affidamento alla MINETTI, ma afferma: "Non ricordo di avere autorizzato l'affidamento

(C. Locurto est.)

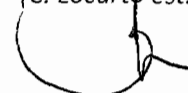


- quale specifico profilo di *"violazione delle istruzioni impartite dal P.M. presso il Tribunale per i minorenni, dr. Annamaria Fiorillo"* il capo d'imputazione contesta l'affidamento alla MINETTI effettuato senza *"previa acquisizione dei documenti della minore"* (oltre che la materiale *"consegna"* della minore a DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle, nonostante l'affidamento alla MINETTI): **la stessa accusa, in altri termini, muove dal presupposto che l'affidamento alla MINETTI, seppure condizionato all'acquisizione di un documento, fosse stato autorizzato dal P.M. minorile**; è con questa contestazione, pertanto, che occorre confrontarsi;
- la testimonianza della dott.ssa FIORILLO fornisce riscontro del fatto che la dott.ssa IAFRATE ha insistentemente cercato di ottenere il parere favorevole del P.M. minorile all'affidamento della minore alla MINETTI e che, **in occasione della sua ultima telefonata, alle ore 1,03, aveva già acquisito conferma dalla MIRODDI della disponibilità di una copia dei documenti della minore presso la comunità siciliana**, che la stessa direttrice della struttura si era impegnata a trasmettere via fax l'indomani mattina; risultano positivamente riscontrate, in tal modo, le concordi dichiarazioni rese sul punto da IAFRATE, LANDOLFI e COLLETTI.

Dopo la telefonata con il P.M. minorile, la dott.ssa IAFRATE riceve altre cinque chiamate del Capo di Gabinetto a distanza ravvicinata: alle ore **1.21** (durata 70 secondi), alle ore **1.28** (durata 103 secondi), alle ore **1.31** (durata 50 secondi), alle ore **1.33** (durata 26 secondi), alle ore **1.44** (durata 110 secondi). Nello stesso arco di tempo la chiama anche il dott. MORELLI (ore **1.24**), fino a che, con verbale redatto

della minore *EL MAROUGH Karima a MINETTI Nicole*". Nel corso della sua deposizione dibattimentale del 4.3.2013, invece, riferisce di avere *"un ricordo vivissimo della telefonata"* con cui la IAFRATE l'aveva avvisata che non c'era posto in comunità e che c'era un *"consigliere ministeriale"* disposta a prendere in affidamento la minore, segnalata come *"nipote di Mubarak"* (si tratta evidentemente della prima telefonata della dott.ssa IAFRATE alla dott.ssa FIORILLO, quella delle ore 00,34). Ricorda di avere detto alla funzionaria, in questa occasione (cfr. p.p. 13-15 trascriz.), che *"questo affidamento potrebbe essere fatto nei confronti di questa persona, che io non conosco affatto, solo a due condizioni: la prima è che la ragazza sia correttamente identificata, naturalmente come nipote di Mubarak, compiutamente identificata; e la seconda condizione è che questa persona documenti il titolo, per ricevere l'affidamento..."*.

(C. Locurto est.)



alle **ore 2.00** - sulla base della rassicurazione ottenuta dalla direttrice della Comunità La Glicine CIRS di Messina e della identificazione certa della minore mediante rilievi foto-dattiloscopici - la dott.ssa IAFRATE dispone l'affidamento di Karima EL MAROUGH al consigliere regionale Nicole MINETTI, **prima ancora che sia acquisita copia del documento identificativo di Karima EL MAROUGH e che vengano espletati gli accertamenti delegati al Commissariato di Taormina con fax delle successive ore 2.20.**

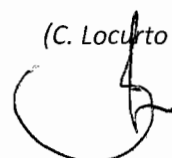
Nonostante il formale affidamento a Nicole MINETTI, la **minore viene materialmente ricollocata nel suo domicilio milanese di via Villoresi 19, dove torna a vivere in compagnia di DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle** (la circostanza è del tutto pacifica, risultando dallo stesso verbale di affidamento redatto il 28.5.2010 e dalla deposizione della dott.ssa IAFRATE: sulla effettiva, immediata ripresa della convivenza di Karima EL MAROUGH e DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle si fa rinvio alla ricostruzione della sentenza di primo grado, effettuata sulla base dei tracciamenti telefonici).

5.3.3 Conclusioni in punto di fatto.

Sotto il profilo temporale, la sequenza dei fatti sin qui descritti prova l'**effetto acceleratorio** dell'intervento del Presidente del Consiglio sullo svolgimento della procedura in corso, negli esatti termini descritti nel capo d'imputazione: Karima EL MAROUGH viene *"affidata alle ore 2.00 del 28.5.2010 alla Minetti, ancor prima che fossero formalmente richiesti dalla Questura di Milano (con fax al Commissariato di Taormina a firma dott.ssa IafRATE, inviato alle ore 02.20) i documenti necessari ai fini di una sua compiuta identificazione, accertata in Letojanni effettivamente solo alle ore 04.00, nonché senza previo interpello dei genitori della minore stessa circa il suo affidamento a terzi"*.

La dott.ssa IAFRATE ha rivendicato con forza la correttezza della sua decisione, sottolineando come l'unico adempimento necessario (e sufficiente, nella situazione concreta) a fornire certezza sull'identificazione della persona (atto proprio dell'Autorità di Polizia) fossero i rilievi foto-dattiloscopici e la comparazione delle

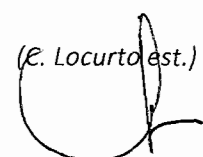
(C. Locurto est.)



impronte eseguite su Karima EL MAROUGH, con attribuzione alla stessa di un codice univoco identificativo (C.U.I.). Il che, sul piano logico ed empirico, è argomento dotato di plausibilità e fondatezza, rispondendo a regole di comune esperienza nelle prassi identificative di soggetti privi di documenti, tanto più se stranieri. Altrettanto corretto, sul piano giuridico, è che l'affidamento della minorenni non accompagnata era atto che – per le condizioni date (intervento di carattere civile, nei confronti di minorenni non sottoposta a provvedimenti restrittivi, né denunciata per fatti-reato⁹⁹) – rientrava nell'alveo dei provvedimenti nei confronti dei c.d. "minori non accompagnati" spettanti all'Autorità amministrativa (competente ad adottare le necessarie misure a tutela del minore, ex art. 403 c.c.), rispetto ai quali il pubblico ministero, se interpellato, svolge un ruolo meramente consultivo, come spiegato in dibattimento dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano.¹⁰⁰ Tuttavia nel caso di specie un parere al P.M. minorile era stato richiesto

⁹⁹ Caterina PASQUINO presenterà denuncia-querela nei confronti di Karima EL MAROUGH, per il presunto furto subito dalla stessa, solo in data 1.6.2010.

¹⁰⁰ Sull'inquadramento della vicenda nell'ambito delle procedure adottate nei confronti dei c.d. "minori non accompagnati", ai fini del loro collocamento urgente di e provvisorio di natura civile, ai sensi dell'art. 403 c.c., cfr. la relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni al Procuratore Generale in data 16.11.2010. Il Procuratore – che ha confermato gli atti a sua firma, acquisiti con il consenso delle parti all'esito del suo esame dibattimentale – spiega anche i motivi per cui, nel caso di specie, la genericità delle dichiarazioni orali della PASQUINO ingeneravano una situazione di mero sospetto, rendendo dubbia la procedibilità d'ufficio per i fatti raccontati alla pattuglia intervenuta in corso Buenos Aires. La stessa dott.ssa FIORILLO, nella comunicazione con CAFARO registrata dal 113, esonerava espressamente l'operante dal redigere nei confronti di Karima EL MAROUGH un verbale di identificazione ed elezione di domicilio, mostrando di ritenerlo atto superfluo in assenza di querela (Cafaro: *"Va bene, devo provvedere io a redigere l'elezione di domicilio?"*, risposta: *"Guardi, secondo me non è necessario perché comunque, come abbiamo detto, è un reato che va iscritto, però in assenza di querela, quindi lasci stare pure così la faccenda"*). Nessuna iscrizione di notizia di reato, peraltro, fu effettuata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano quando ricevette, in data 14.5.2010, le annotazioni relative all'intervento del Comm.to Monforte in Corso Buenos Aires del 27.5.2010, che già davano conto dei fatti pur genericamente denunciati dalla PASQUINO (relazioni a firma dell'ass. CAFARO del 27.10.2010 e dell'ass. LANDOLFI 28.5.2010, già citate), né al ricevimento, il successivo 24.6.2010, della denuncia-querela sporta dalla PASQUINO in data 1.6.2010; all'iscrizione di notizia di reato provvederà nell'ottobre 2010 la dott.ssa FREDIANI, quando per la prima volta prenderà cognizione diretta della documentazione, a seguito della divulgazione mediatica della vicenda e delle

(E. Locurto est.)


(in ossequio a una prassi consolidata da oltre un decennio, come scrive il Procuratore della Repubblica per i Minorenni, nella nota in data 28.12.2010 al Procuratore Generale, acquisita all'udienza del 5.11.2012). E il parere del P.M. – secondo quanto prospettato nel capo d'imputazione (che, come si è visto, dà credito a quanto riferito dalla dott.ssa IAFRATE sul punto) – era che *"l'affido potesse essere effettuato solo previa acquisizione dei documenti della minore"*: documento del resto necessario per avere certezza della corretta identificazione *anagrafica* (oltre che fisica) della minorenni, non essendovi prova che i precedenti rilevati dal sistema AFIS fossero stati registrati a seguito di identificazione mediante documento.¹⁰¹ A fronte di tale indicazione, recepita e condivisa dalla dott.ssa IAFRATE (considerato che la stessa si attiva alacremente per *"acquisire elementi utili alla corretta identificazione e affidamento della minore"* e per farsi mandare *"copia del documento di identificazione della persona da affidare"*, come scrive nel fax che invia al dirigente del Commissariato di Taormina alle 2.20 di notte, facendo seguito alle *"precedenti intese telefoniche"*), non vi è dubbio che il rilascio della minore *prima* che i documenti fossero materialmente acquisiti, a fronte del solo impegno della sig.ra MIRODDI a trasmetterne copia l'indomani mattina e prima ancora che fossero esperiti gli accertamenti presso i genitori della minore (accertamento di

richieste di chiarimenti del Procuratore della Repubblica di Milano (cfr. teste FREDIANI, ud. 5.11.2012, pp.9 e ss.).

¹⁰¹ Sullo specifico punto, cfr. esame teste MORELLI, pp. 201-203:

PRESIDENTE - *E quindi era l'accertamento della comparazione delle impronte e la nazionalità dichiarata...?*

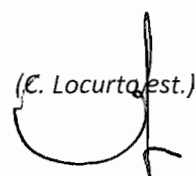
TESTE MORELLI – *Avrebbe dovuto confermare il nome e cognome, l'età della ragazza, sulla base delle sue iniziali dichiarazioni, altrimenti noi, non avendo un documento, non abbiamo l'identità. Lei ci dichiara un nome e un cognome, se è stata fotosegnalata il sistema AFIS ci restituisce un dato certo, cioè che quella persona, con quelle impronte, si chiama Ivo Morelli, ha 17 anni o ha 20, è stato già fermato X volte.*

PRESIDENTE - *Non necessariamente, perché Lei sa che la comparazione delle impronte dice quando è stata altre volte sottoposta ad ulteriori fotosegnalamenti. L'abbinamento delle impronte con un'identità certa, ci può dire come viene fatta?*

TESTE MORELLI – *Dobbiamo farla con un documento, anagraficamente.*

PRESIDENTE- *Risultava dal fotosegnalamento che in precedenza avesse fornito un documento certo?*

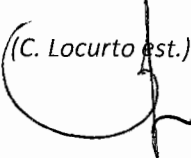
TESTE MORELLI – *Il documento, no, non credo che risultasse dal fotosegnalamento, io poi non l'ho verificato personalmente, il fotosegnalamento, perché, ripeto, non ero in questura."*

(C. Locurto est.)


prassi, come riconosce la stessa IAFRATE: ud. 20.4.2012 p. 100) costituisca una incongruenza sintomatica di una precisa volontà acceleratoria: **volontà per certo condizionata dalla incalzante serie di telefonate che, subito dopo l'ultimo colloquio con il P.M. minorile, la dott.ssa IAFRATE ricevette dal Capo di Gabinetto, evidentemente ansioso di ottenere il rilascio della minore.** OSTUNI chiamava, infatti, sette volte la IAFRATE a distanza ravvicinata: alle ore 1.21, alle ore 1.28 alle ore 1.31, alle ore 1.33, alle ore 1.44, alle ore 2.04 (tentativo di chiamata) e, infine, alle ore 2.12 (durata 303 secondi); in tale ultima chiamata la funzionaria lo informava dell'avvenuto rilascio di EL MAHROUG Karima alla MINETTI, tenuto conto dell'orario dell'affidamento delle ore 2.00 riportato sul relativo verbale. Nello stesso arco di tempo, la dott.ssa IAFRATE era altresì sollecitata dal dirigente dell'UPG dott. MORELLI, che la chiamava alle 1.24 e alle 2.14.

Nessuna prova, peraltro, si ha del fatto che, parallelamente alle incalzanti telefonate alla IAFRATE in questa fase, OSTUNI continuasse ad avere analoghi contatti con la Presidenza del Consiglio: sul punto, gli unici elementi probatori utilizzabili sono il riferimento di OSTUNI, come si è detto più volte, **a 2 o 3 contatti successivi alla telefonata con BERLUSCONI**, ivi compreso l'ultimo, con cui il funzionario informò l'interlocutore dell'avvenuto rilascio della minore.

Appare evidente, dalla scansione temporale degli accadimenti, che le sollecitazioni del dott. OSTUNI, a quell'epoca, non fossero più connesse alla paventata parentela della minorenni con il Presidente egiziano. E' lo stesso OSTUNI, del resto, a riconoscerlo, quando spiega, con specifico riferimento alle incalzanti telefonate alla IAFRATE (ud. 20.4.2012, p. 14): *"Sì, io ricordo di aver chiamato la dottoressa, come dicevo prima, una decina di volte, forse in alcune circostanze l'ho contattata, ma è stata una comunicazione di pochissimi secondi, non siamo riusciti neanche a parlare. Però credo una decina di volte l'ho contattata...io per l'attività che svolgo, a volte quando succede un fatto, anche un fatto di ordine pubblico, sono uno che chiama abbastanza insistentemente. Però, visto la circostanza, che avevo avuto questa telefonata, ho sollecitato più volte la collega a fare presto, insomma. Vista la fonte dalla quale questa telefonata era arrivata."* Nel corso delle conversazioni, la dott.ssa IAFRATE lo aveva informato degli accertamenti in corso e del fatto che la ragazza *"era marocchina, e che il papà era agricoltore in Sicilia"* (p. 15); **a quel punto**

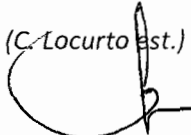
(C. Locurto est.)


il dott. OSTUNI si era reso conto che la minore non avesse alcuna relazione di parentela con il Presidente egiziano: *"Sono sincero, e credo di averlo dichiarato già quando sono stato sentito nel mese di ottobre del 2010, io a quel punto ho presunto, anzi devo dire anche convinto, che non fosse nipote di Mubarak."* (ud. cit., p. 17). Ciò nonostante, si sente in dovere di sollecitare il rapido esaurimento delle procedure di affidamento di Karima EL MAROUGH alla MINETTI. E se un autonomo interesse a esaurire rapidamente le procedure per liberarsi della presenza della minore in Questura poteva giustificarsi in capo alla IAFRATE e al suo dirigente MORELLI (considerato, come spiegato da entrambi e come risultante anche dal tenore della conversazione registrata tra CAFARO e la IAFRATE già alle ore 21.35¹⁰², che la permanenza della giovane in una stanza della Questura - oltre all'ovvio disagio per la ragazza - avrebbe comportato un impegno lavorativo supplementare per gli operanti¹⁰³), analogo, autonomo interesse certo non aveva OSTUNI, affatto toccato - per l'ambito delle proprie competenze - da tale problema. **La sua insistenza acceleratoria, molto più ragionevolmente, è da rintracciarsi allora nella volontà di soddisfare al più presto il desiderio del Presidente del Consiglio, in adempimento delle assicurazioni che aveva già dato al suo capo-scorta, sbilanciandosi anzitempo.**

Ma la telefonata di Silvio BERLUSCONI al Capo di Gabinetto non riverbera solo sulla tempistica dell'affidamento: incide anche sulle sue **modalità**. E' un dato di fatto accertato, infatti, che Karima EL MAROUGH sia stata *formalmente* affidata a Nicole MINETTI, ma in una condizione - perfettamente nota al funzionario IAFRATE (che infatti ne fa espressa menzione nel fax mandato al Commissariato di Taormina alle 2,20) - che ne prevedeva **il collocamento materiale presso l'abitazione di via**

¹⁰² L'assistente CAFARO, che stava smontando dal servizio, mostra preoccupazione all'idea di dover *"guardare per tutta la notte"* la minore.

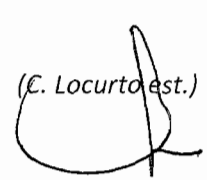
¹⁰³ cfr. teste MORELLI, ud. 20.4.2012, pp. 171-172: *"No, è che la presenza di un minore nell'ambito della questura mi costringe a tenere equipaggi fermi, e il personale che deve smontare, magari non farlo smontare. Ormai eravamo lì, era stato chiesto di essere celeri nella trattazione, abbiamo chiesto e verificato che la possibilità c'era, e abbiamo proceduto, ha proceduto il funzionario"*; e poi ancora, a proposito della permanenza del minore negli uffici: *"Capita, ma è una delle procedure che cerchiamo in ogni caso di evitare, perché nell'interesse del minore è chiaro che un letto è meglio che una sedia in mezzo a delle altre persone fermate in questura"*.

(C. Locurto est.)


Villoresi 19, che la ragazza occupava insieme con **DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle**; quella stessa **DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle** rispetto alla quale sia la dott.ssa **FIORILLO**, sia la stessa **IAFRATE** avevano escluso l'opportunità di un affidamento (sul punto, cfr. la stessa teste **IAFRATE**, ud 20.4.2012, p. 92: *"quando io le riferii che oltre alla Minetti si era resa disponibile anche la coinquilina a prendere in affido la minore, lei mi rispose che alla signora Michelle Conceicao Santos Oliveira assolutamente no"*).

La dott.ssa **IAFRATE** giustifica la scelta facendo leva sulla responsabilità della vigilanza sulla minore che, con il vincolo giuridico dell'affidamento, veniva comunque a gravare sulla **MINETTI**, a prescindere dal luogo in cui la giovane andasse ad abitare. Appare evidente, tuttavia, che nella condizione data (a fronte di una minorenni già allontanatasi da una Comunità e che dichiarava di guadagnarsi da vivere facendo la danza del ventre nei locali pubblici, con tutti i rischi cui intuitivamente una simile attività poteva esporla; con un P.M. minorile che già si mostrava restio ad autorizzare un affidamento alla **MINETTI** e che, comunque, aveva escluso categoricamente un affidamento alla **DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle**; in una situazione in cui – per quanto all'oscuro dell'attività di prostituzione esercitata dalla coinquilina brasiliana della minorenni – gli operanti nulla sapevano sul conto della **DA CONCEIÇÃO SANTOS** e nessun accertamento avevano effettuato nei suoi confronti), la decisione di affidare **Karima EL MAROUGH** alla **MINETTI** era un'affrettata soluzione che aggirava l'ostacolo della reale carenza di un luogo e di un affidatario di comprovata idoneità ad accogliere **Karima EL MAROUGH**: ciò che la norma dell'art. 403 c.c. impone invece alla Pubblica Autorità di assicurare (*"Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione"*). Coglie nel segno, a questo riguardo, il Tribunale, quando osserva che *"non c'è chi non veda come, così ragionando, possa essere totalmente vanificata – di fatto ed in concreto – la finalità di tutela del minore sottostante al provvedimento di affidamento"* e osserva che *"l'inadeguatezza della soluzione, adottata nel caso di specie, nei confronti di EL MAHROUG Karima trovava una significativa conferma negli accadimenti del 5*

(C. Locurto est.)



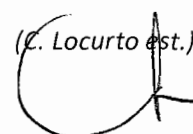
giugno 2010: invero, appena otto giorni dopo, scoppiava una violenta lite tra la brasiliana e la giovane, tanto che questa veniva ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate, con divieto di comunicare con terzi, e successivamente collocata in comunità. La ragazza confidava agli operanti nell'immediatezza di essere stata indotta dalla coinquilina a compiere atti sessuali con clienti che la stessa portava a casa" (p. 113 motivazione). A posteriori, invero, può dirsi che neppure la MINETTI fosse persona in grado di tutelare le esigenze di protezione della minore, sia per la scarsa (se non nulla) disponibilità a farsene carico (come riconosciuto anche dall'avv. GIULIANTE, quando accompagnerà Karima EL MAROUGH presso l'Ufficio Minori della Questura di Milano, dopo il suo allontanamento dalla comunità milanese in cui era stata collocata il 7.6.2010¹⁰⁴), sia per il suo coinvolgimento in attività di prostituzione nel corso di quelle stesse serate ad Arcore cui anche Karima EL MAHROUG aveva partecipato (di cui si dirà *infra*).

E' quindi provata, sotto il profilo materiale, l'efficacia causale dell'intervento di Silvio BERLUSCONI sulla produzione dell'indebito vantaggio non patrimoniale contestato in imputazione, rappresentato dall'affidamento di Karima EL MAROUGH a Nicole MINETTI:

- *vantaggio* per la minore (che era recalcitrante a tornare in Comunità) e per lo stesso Silvio BERLUSCONI (che con la fuoriuscita della giovane dall'area di controllo delle Autorità minorili vedeva diminuire il rischio che la stessa rivelasse i retroscena compromettenti della loro frequentazione);
- *indebito*, perché il provvedimento sacrificava l'interesse obiettivo della minore e le sue esigenze di protezione e accudimento (cui la discrezionalità amministrativa è vincolata) e perché veniva conseguito forzando le procedure di prassi, prima dell'acquisizione di copia dei documenti identificativi della minore e degli accertamenti delegati al Commissariato di Taormina, presso i genitori di Karima EL MAROUGH.

¹⁰⁴ Cfr. annotazione a firma dell'isp. CECCARELLI, in data 23.6.2010, prodotto all'udienza del 5.11.2012: l'avv. Giuliani, legale dell'Agenzia Mora, nell'occasione spiegava che "MINETTI Nicole non è stata ritenuta idonea a chiedere l'affidamento della minore in quanto troppo giovane, ha solo 25 anni ed, inoltre, essendo proiettata nella carriera politica, non dispone di molto tempo da dedicare alla minore in questione".

(C. Locurto est.)



Come tale indebito vantaggio sia stato ottenuto è la chiave di volta del presente processo, avuto riguardo alla verifica dell'imputazione di concussione. Ed è su tale fondamentale aspetto, come denunciato con i motivi d'appello, che mostra la corda il ragionamento probatorio del giudice di primo grado.

Conviene innanzi tutto chiarire che, sebbene nel corso della telefonata BERLUSCONI non abbia formulato espressamente alcuna "richiesta" di rilascio della giovane, né di accelerazione delle procedure, il suo intervento era chiaramente inteso a ottenere l'affidamento di Karima EL MAROUGH a Nicole MINETTI: considerati il contesto della telefonata (in ora notturna, a fronte dell'accompagnamento di una giovane minorenne straniera priva di documenti, rispetto alla quale l'Autorità di Polizia era per legge chiamata a disporre provvedimenti provvisori a sua tutela) e la "segnalazione" della possibile parentela della giovane con Mubarak, l'accreditamento di un "consigliere regionale" disposta a "farsi carico" della minore e la richiesta di "interessarsi" della questione - nei termini riferiti da OSTUNI e, *de relato*, da IAFRATE, INDOLFI e MORELLI di cui si è detto in dettaglio sopra - erano sufficienti per far percepire all'interlocutore: a) l'interesse personale che il Presidente del Consiglio riversava nella vicenda (tanto da indurlo a chiamare ad ora tarda, in prima persona, il Capo di Gabinetto della Questura); b) il desiderio dello stesso Presidente del Consiglio che la giovane fosse affidata alla MINETTI. Il fatto che la "segnalazione" non fosse fine a se stessa, ma implicitamente volta ad ottenere il risultato sperato, è del resto confermato dall'invito al funzionario di "interessarsi" della questione e, soprattutto, dall'esortazione di chiusura del colloquio, allorché il capo scorta ESTORELLI chiese a OSTUNI di far loro "sapere" gli sviluppi della vicenda (*"Va bene, poi ci faccia sapere, ci risentiamo"*).

Altrettanto sicuramente può dirsi (perché emerge in più punti delle deposizioni dei funzionari: cfr. testi IAFRATE, OSTUNI, ma anche INDOLFI¹⁰⁵) che la "segnalazione" del Presidente del Consiglio investì tutti i protagonisti della necessità di prestare particolare "attenzione" alla procedura e che OSTUNI (già normalmente insistente

¹⁰⁵ Cfr. teste INDOLFI ud. 20.4.2012 p. 214: *"Una volta identificata questa cittadina, ed esclusa la cosa più preoccupante per noi, preoccupante nel senso che ci dava oneri ben più complessi, per me si è trattato di una normale gestione di una minore, con la dovuta attenzione perché c'era stata una segnalazione del Presidente del Consiglio"*.

(C. Locurto est.)



con i suoi subordinati) sia stato fortemente motivato a prodigarsi per assicurare il celere disbrigo della procedura, vista la "fonte" da cui proveniva la segnalazione.

Quel che, tuttavia, non risulta provato è che i funzionari di polizia siano stati costretti all'accelerazione nelle procedure e all'affidamento di Karima EL MAROUGH alla MINETTI dalla minaccia di un male ingiusto implicitamente ravvisabile nell'intervento di BERLUSCONI e non invece soltanto indotti a farlo, per effetto di un meccanismo innescato dalla telefonata del Presidente del Consiglio e successivamente avvitatosi a spirale, attorno alla dott.ssa IAFRATE, per effetto delle insistenze del dott. OSTUNI.

Si è visto sopra che, in assenza di una prova diretta della ritenuta condotta intimidatoria dell'imputato, il Tribunale trae indiretta dimostrazione della costrizione mediante minaccia implicita di un danno ingiusto dalle "circostanze e modalità dell'azione": in sostanza, essendosi OSTUNI "sottomesso alla volontà di BERLUSCONI, senza avere di mira alcun risultato a lui favorevole" (non traendo egli alcun personale vantaggio dal rilascio della minore) e non essendovi "alcun altro motivo di rilasciare la ragazza, una volta accertata l'assenza di parentela con il Presidente Mubarak", il dott. OSTUNI avrebbe agito "al solo fine di evitare un possibile detrimento", vinto dal timore di patire un danno ingiusto indotto dal "reciproco rapporto di supremazia e di subordinazione, con il correlativo potere di impartire ordini e di assoggettare a controllo l'operato del subordinato, derivante dalle cariche istituzionali rispettivamente rivestite da BERLUSCONI ed OSTUNI" (p. 131 sentenza).

Si è anche già anticipato che, così argomentando, il Tribunale incorre in una duplice petizione di principio, individuabile nella affermazione che: a) l'accondiscendenza del funzionario alle richieste del Presidente del Consiglio, in assenza di un vantaggio dello stesso funzionario, postuli necessariamente il timore di quest'ultimo; b) il timore del funzionario derivi dalla minaccia (implicita) di un danno ingiusto.

Invero, a meno di non ritenere falsa o reticente la deposizione di OSTUNI (ciò che, per i motivi illustrati, sia questa Corte sia il Tribunale escludono) non vi è prova che egli abbia agito perché spinto dal timore di subire un danno ingiusto; men che meno

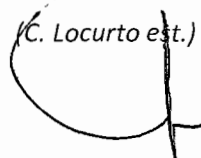
(C. Locurto est.)

del fatto che un tale timore sia stato ingenerato da un comportamento intimidatorio di BERLUSCONI. L'analitica ricostruzione dei fatti, compiuta nei paragrafi precedenti, consente di ravvisare, nell'incalzante pressione esercitata da OSTUNI sulla IAFRATE, la volontà di soddisfare quello che egli intese come un preciso desiderio del Presidente del Consiglio, ma nulla rivela sulla sfera psichica del Capo di Gabinetto e sul meccanismo motivazionale che lo mosse; lo sviluppo dei fatti successivi (il comportamento della IAFRATE, la sua insistenza presso la dott.ssa FIORILLO, l'accelerazione del rilascio senza attendere i documenti e l'espletamento degli accertamenti pur richiesti a Taormina, l'affidamento "formale" alla Minetti con collocamento presso DE CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle) dimostrano l'efficacia persuasiva dell'intervento di OSTUNI sulla IAFRATE, ma ancora una volta non consentono inferenze logiche necessitate in ordine alla spinta motivante del Capo di Gabinetto: **soprattutto non autorizzano, se non facendo ricorso a congetture, di rintracciarne l'origine in una minaccia condizionante dell'imputato.**

All'evidente scopo di puntellare con argomenti più solidi la configurazione dei fatti in termini di abuso costrittivo effettuata dal primo giudice, il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ritiene di rintracciare i segni del carattere (implicitamente) intimidatorio dell'intervento di BERLUSCONI (qualificato come un vero e proprio "ordine") nel concorso di alcuni enunciati a corredo della comunicazione intercorsa con OSTUNI: la prospettazione di "un problema" con cui ESTORELLI apre la comunicazione con OSTUNI; la chiusura della conversazione, da parte dello stesso ESTORELLI, con una esortazione a risentirsi (ritenuta sintomatica della cogenza della richiesta formulata); la segnalazione della (falsa) parentela di Karima EL MAROUGH con Mubarak (cui viene attribuita una finalità rafforzativa dell'"ordine" impartito).

A parere della Corte, tuttavia, si tratta di argomenti insufficienti, che costringono l'interprete su un percorso ermeneutico scivoloso e inaffidabile: per un verso, fanno leva su **proposizioni verbali di equivoca portata, sia per l'incertezza sul loro esatto tenore** (si tratta di frasi che solo il "vago" ricordo di OSTUNI riferisce a ESTORELLI, in assenza di una registrazione della conversazione che possa consentire la percezione dei toni utilizzati e restituire con precisione il contenuto della conversazione), **sia per la loro anodina espressività, perfettamente compatibile con un contesto comunicativo ordinario e niente affatto intimidatorio**: ESTORELLI, secondo OSTUNI,

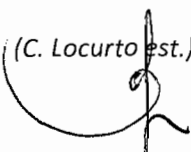
(C. Locurto est.)



introduce l'intervento di BERLUSCONI con la frase *"Dottore, le passo il Presidente del Consiglio, perché c'è un problema"*¹⁰⁶; chiude la telefonata - come si è detto sopra - con una blanda esortazione (*"Va bene, poi ci faccia sapere, ci risentiamo"*). Si tratta di banali formule introduttive e di chiusura della conversazione ascrivibili al caposcorta (se non all'on. VALENTINI, considerata l'irrisolta contraddizione, sulla sua partecipazione alla conversazione, fra quanto ricorda OSTUNI e quanto riferiscono ESTORELLI e VALENTINI). Peraltro, visto il tenore delle comunicazioni intercorse con BERLUSCONI e VALENTINI, in auto, quella notte, del tutto plausibilmente ESTORELLI percepì la questione del fermo della ragazza "egiziana senza documenti" come "un problema" per BERLUSCONI e, vista la preoccupazione manifestata da quest'ultimo e le sollecitazioni ricevute da VALENTINI, si premurò di garantirsi un aggiornamento sulla vicenda, tramite il canale informativo - OSTUNI - che egli stesso aveva messo a disposizione; né vi sono elementi per ritenere che anche ESTORELLI fosse consapevole della falsità della presunta parentela della "ragazza egiziana" e della pretestuosità della sua rappresentazione.

In definitiva, a parere della Corte, ritenere - come suggerisce il Procuratore Generale - che il *"c'è un problema"* di ESTORELLI sarebbe suonato alle orecchie di OSTUNI come *"tu hai un problema"* e ulteriormente agganciarvi l'implicita minaccia di un male ingiusto ove il problema non fosse stato risolto è una forzatura interpretativa che non produce certezze, né sul piano dell'oggettiva portata intimidatoria della comunicazione, né su quello della sua riferibilità soggettiva a BERLUSCONI. Come già si è spiegato sopra, il tenore testuale della conversazione telefonica è semplicemente rivelatore del personale, concreto interesse di BERLUSCONI all'affidamento di Karima EL MAROUGH alla MINETTI e consente di individuare nella sua segnalazione una sostanziale "richiesta": definirla "ordine" non basta a trasformarla in una prevaricazione costrittiva rilevante penalmente, mancando la prova che richiesta o ordine fossero assistiti da una minaccia.

¹⁰⁶ Così OSTUNI nelle dichiarazioni al P.M. contestate durante l'esame dibattimentale, nel corso del quale (ud. 20.4.2012 p. 44) ricorda: *"Le devo passare il Presidente, che c'è un problema", che "c'è un problema" o "ha un problema", adesso io non mi ricordo, però il tenore della chiamata era questo"*.

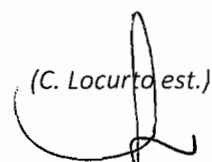
(C. Locurto est.)


Con specifico riferimento, poi, alla rappresentazione di una falsa parentela della ragazza accompagnata in Questura con il Presidente egiziano Mubarak (che, secondo il Procuratore Generale, attraverso l'implicito rinvio al rischio di un incidente diplomatico, avrebbe rafforzato il contenuto precettivo dell'"ordine" impartito al funzionario della Questura, conferendogli *"rilevanza di intimidazione"*¹⁰⁷), si è già spiegato sopra che essa sicuramente vale a catalizzare l'attenzione di OSTUNI sulla vicenda (e a cascata quella di tutti gli altri funzionari e operanti coinvolti negli accertamenti, la notte del 27/28 maggio 2010). Di più: **in un primo momento (e solo in un primo momento) trae effettivamente in inganno OSTUNI**, che interviene immediatamente sulla IAFRATE perché siano svolti con celerità gli accertamenti sull'identità anagrafica della minore; in questa prima fase il Capo di Gabinetto informa anche il questore INDOLFI e telefona al dirigente dell'UPG MORELLI, per raccomandare anche a lui celerità nell'accertamento della effettiva esistenza di una relazione di parentela con il Presidente egiziano.

Tramontata definitivamente la possibilità che Karima EL MAROUGH sia imparentata con l'eminente figura politica egiziana, il presunto legame perde qualsiasi efficacia causale nell'ulteriore svolgersi degli eventi.

La potenziale carica "intimidatoria" di tale rappresentazione pretestuosa - riconducibile alla preoccupazione instillata in OSTUNI per un possibile incidente diplomatico - esaurisce dunque tutti i suoi effetti nell'arco di massimo un'ora (la telefonata di OSTUNI a MORELLI - si ricordi - è delle ore 00.47; immediatamente dopo lo stesso dirigente dell'UPG apprende dalla IAFRATE dell'inesistenza della presunta parentela), ossia nel tempo necessario per compiere tutti gli accertamenti sulla reale identità e origine di Karima EL MAROUGH, anche attraverso la comparazione dei risultati dell'AFIS. Non solo: **la forza evocativa della falsa rappresentazione - ciò in cui dovrebbe risiedere la sua efficacia intimidatoria (per i rischi connessi a un incidente diplomatico) - si sovrappone alla sua idoneità ingannatoria e viene sostanzialmente a coincidere con questa: la circostanza preoccupa fintanto che inganna; cessa di preoccupare quando se ne scopre la falsità.** In nessun caso, pertanto, è destinata a rilevare ai fini che qui ne occupano: la

¹⁰⁷ Cfr. trascr. ud. 14.7.2014, pp. 88-89

(C. Locurto est.)


stessa accusa esclude - e le prove lo dimostrano - che il dott. OSTUNI abbia concesso l'indebito vantaggio perché tratto in inganno dalla ventilata parentela (l'inganno del presunto concusso, del resto, sarebbe incompatibile sia con l'ipotesi di concussione di cui all'art. 317 c.p., sia con quella dell'induzione indebita di cui all'art. 319 *quater* c.p.).

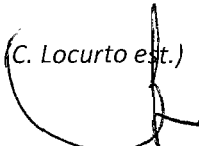
Qualche ulteriore considerazione - per non trascurare ogni possibile indice rivelatore di una prevaricazione mediante minaccia - occorre muovere su alcune altre *"circostanze e modalità dell'azione"* dalle quali Tribunale trae la necessità logica di un abuso costrittivo di BERLUSCONI (non essendovi *"alcun altro motivo di rilasciare la ragazza, una volta accertata l'assenza di parentela con il Presidente Mubarak"* ed essendosi OSTUNI, *"sottomesso alla volontà di BERLUSCONI, senza avere di mira alcun risultato a lui favorevole"*). In particolare, si ritiene necessario focalizzare l'attenzione su tre aspetti, richiamati in alcuni passaggi (pur se con diversa enfasi) dai motivi d'appello:

- a) contesto dell'azione dell'Autorità di Polizia;
- b) movente di BERLUSCONI;
- c) possibili letture alternative del comportamento di OSTUNI.

a) *Contesto dell'azione dell'Autorità di Polizia.*

Sotto il primo aspetto, va premesso con chiarezza che non compete a questa Corte e non risponde alle esigenze motivazionali della presente decisione esprimere giudizi di valore sull'operato dei funzionari o commentare l'opportunità delle misure adottate in questo o in altri frangenti, pure portati all'attenzione della Corte dalle allegazioni difensive. Sul piano *oggettivo* - ai fini che rilevano per la verifica dell'accusa - già si è spiegata, del resto, la natura indebita del vantaggio conseguito con l'affidamento di Karima EL MAROUGH a Nicole MINETTI. **Interessa però al corretto sviluppo del percorso valutativo degli indizi contestualizzare le condotte e coglierne la percezione *soggettiva* dal lato degli operanti, onde verificare se sia possibile ricostruire induttivamente le ragioni di tali condotte e l'entità e il tipo di pressione da cui è plausibile che le stesse siano scaturite.**

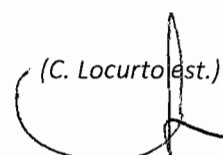
(C. Locurto est.)



Da questo punto di vista occorre rilevare che valutato *ex ante*, sulla base degli elementi di fatto conosciuti dagli operanti dalla Questura nello specifico frangente in cui si colloca l'azione e, soprattutto, dal punto di vista del dott. OSTUNI, l'affidamento di Karima EL MAROUGH a una sua conoscente (nella specie Nicole MINETTI), da lei bene accolta e di apparente affidabilità (sia per la carica istituzionale rivestita, sia per l'autorevole accreditamento del Presidente del Consiglio) non è provvedimento di tale vistosa e grave rottura rispetto alle prassi in uso da presupporre necessariamente, alla sua origine, il carattere intimidatorio e costrittivo della richiesta di BERLUSCONI o da rivelare *ex se* – quale unico, razionale motivo della condotta di OSTUNI – il timore di subire un danno ingiusto nel caso di mancata accondiscendenza.

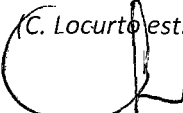
Va ricordato che si trattava di una procedura amministrativa di natura civile, un intervento di protezione previsto dall'art. 403 c.c. , di competenza della Pubblica Autorità (cfr. dott.ssa FREDIANI, ud. 5.11.2012, p. 8: *"...la vicenda di Ruby era pacificamente una procedura amministrativa di tipo civilistico"*; relazione al P.G. 16.11.2010: *"Gli interventi di protezione previsti dall'articolo 403 C.C. competono alla pubblica autorità e non al Pubblico Ministero, che sarà destinatario della segnalazione ai fini di valutare se inoltrare richieste al Giudice. Il Pubblico Ministero, ove interpellato, si ritiene svolga un ruolo consultivo e le sue disposizioni, di conseguenza, non sarebbero vincolanti"*). La dott.ssa IAFRATE si muoveva in un ambito che sicuramente le consentiva **apprezzabili margini di autonomia e discrezionalità**, nella valutazione dell'opportunità delle misure da adottare a protezione del minore. Il parere del P.M. sulla necessità di acquisire i documenti non era vincolante, essendo il suo un ruolo meramente consultivo; in ogni caso, il fotosegnalamento, la corrispondenza del codice CUI alle generalità precedentemente fornite, la denuncia di scomparsa presentata dalla responsabile della comunità erano tutti elementi indicativi – nella valutazione del funzionario di polizia - del fatto che la minore presente negli uffici fosse proprio EL MAHROUG Karima. Del resto, anche dal documento trasmesso dalla dott.ssa FREDIANI al Procuratore Generale in allegato alla missiva del 28.12.2010 e redatto in data 28.1.2008¹⁰⁸, contenente *"Indicazioni e direttive per i Servizi di Polizia Giudiziaria"*,

¹⁰⁸ Cfr. produzioni P.M. faldone 8P/19P, aff. Tribunale 316 e ss.

(C. Locurto est.)


emerge che l'esito del fotosegnalamento e degli esami clinici prevale sempre, nelle prassi identificative in vigore, sulle fotocopie del documento; ed emerge pure che la carta di identità straniera non viene ritenuta sostanzialmente valida ai fini dell'identificazione (per l'ovvio timore di contraffazione). A fronte di tale (ragionevolmente certa, nell'opinione di IAFRATE, MORELLI e OSTUNI) identificazione della minorenni, l'affidamento a un consigliere regionale compiutamente identificato, conoscente e "ben accolto" dalla minore (peraltro adolescente prossima alla maggiore età, non una bambina) era misura non certo "eversiva" rispetto alle prassi ordinarie. Di tali prassi fornisce attendibile riscontro la relazione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni al Procuratore Generale in data 16.11.2010, ove si legge: *"Nella prassi dell'ufficio in ipotesi di soggetti stranieri adolescenti, prossimi alla maggiore età, privi di referenti educativi, fermati per identificazione od anche denunciati a piede libero per un reato (salvo acquisire ulteriori informazioni sul minore, controllare se risulti già pendente un procedimento civile...) non vengono assunte iniziative di sorta in ambito civile, limitandosi il P.M. minorile a trasmettere gli atti, ove non risultino già trasmessi dai segnalanti, al Giudice Tutelare che si ritiene competente per provvedere all'apertura di tutela e al collocamento del minore. Ugualmente rilevo che nella prassi dell'ufficio non è insolito che adolescenti, in assenza di un genitore o parente cui affidarli, siano temporaneamente affidati in via d'urgenza e temporanea a soggetto maggiorenne compiutamente identificato e rintracciabile, vicino di casa, conoscente, ove risulti essere persona conosciuta dal minore e ben accolta, e non emergano elementi di sospetto (ad esempio minore che presenta segni di maltrattamento, timore di sfruttamento nella commissione di reati...)".*

Nel caso di specie non vi erano elementi che potessero far sospettare della idoneità della MINETTI. E per quanto affrettato e noncurante del reale interesse della minore sia stato l'affidamento "formale" a Nicole MINETTI, con collocamento materiale presso l'abitazione della DA CONCEIÇÃO SANTOS (sul cui conto nessun approfondimento era stato effettuato e che il P.M. minorile aveva chiaramente escluso potesse rendersi affidataria della minore), non vi è dubbio che all'epoca dei fatti gli operanti nulla sapessero dell'attività di meretrizio svolta dalla cittadina brasiliana, né delle disinvolute esibizioni a sfondo sessuale che la stessa MINETTI svolgeva ad Arcore, con la partecipazione di Karima EL MAROUGH e altre disinibite

(C. Locurto est.)


ragazze: quadro affatto compatibile, all'evidenza, con le esigenze di protezione della minore che l'intervento di polizia avrebbe dovuto invece garantire, ai sensi dell'art. 403 c.c.

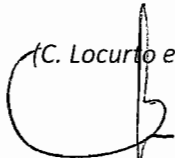
Il Tribunale asserisce che la dr.ssa FIORILLO si era preoccupata di non affidare la giovane perché sospettava che esercitasse l'attività di prostituta. Al riguardo, tuttavia, occorre ribadire che **l'accusa cristallizzata nell'imputazione muove dal diverso presupposto che il P.M. minorile avesse autorizzato l'affidamento alla MINETTI, seppure subordinatamente all'acquisizione di un documento della minore stessa** (a prescindere dalla verifica della sua presunta parentela). A parte tale non banale questione, occorre ricordare che la stessa dott.ssa FIORILLO, in dibattimento, ha riconosciuto che avrebbe acconsentito all'affidamento alla MINETTI se la minore fosse stata compiutamente identificata come nipote di Mubarak e la MINETTI avesse documentato il titolo per riceverla in affidamento. Quali che fossero, quindi, le perplessità indotte dal fatto che Karima EL MAROUGH aveva detto di guadagnarsi da vivere svolgendo la danza del ventre, **certo è che il sospetto di uno sfruttamento della prostituzione della giovane marocchina da parte della MINETTI non aleggiava minimamente su alcuno dei protagonisti di quella notte concitata**: nemmeno sulla dott.ssa FIORILLO, che - nipote o non che la giovane fosse stata di Mubarak - mai ne avrebbe autorizzato l'affidamento al suo probabile sfruttatore.

D'altro canto - sempre a prescindere dall'opportunità di simili provvedimenti e dalla loro effettiva congruenza rispetto alla tutela dei minori, ma solo per confrontarsi con la realtà delle prassi operative - va considerato che assai di frequente, in accordo con le direttive impartite dalla stessa Procura Minorile, i minori non accompagnati, specialmente se stranieri, all'epoca dei fatti venivano affidati dall'Autorità pubblica a terzi estranei all'ambito familiare o addirittura lasciati andare soli.

Il primo giudice offre ampia e analitica rassegna della casistica documentata dalla difesa¹⁰⁹ e l'appellante ripropone all'attenzione della Corte¹¹⁰ diciannove casi - tra i

¹⁰⁹ Cfr. pp. 75 e ss. della sentenza appellata.

¹¹⁰ Cfr. pp. 305-309 dell'atto d'appello.

(C. Locurto est.)


numerosissimi documentati in primo grado¹¹¹ - in cui, tra febbraio e settembre 2010 (e anche lo stesso giorno del fermo di Karima EL MAROUGH) i minori, alcuni dei quali addirittura denunciati per la commissione di reati o colti in flagranza di reato, sono stati lasciati andare senza alcun affidamento o affidati a correi, su disposizione della stessa dott.ssa FIORILLO.

Il giudice di primo grado ritiene che tali casi *“non smentiscano affatto tale netta disposizione”* [ndr: la disposizione della dott.ssa FIORILLO in ordine al collocamento in Comunità di Karima EL MAROUGH], *ma – al contrario – ne rafforzano il contenuto precettivo e, dunque, la credibilità intrinseca della deposizione resa proprio con riferimento alla chiara disposizione impartita alla IAFRATE*: ciò in quanto si tratterebbe di casi di minori fermati per identificazione o anche denunciati per reati nei confronti dei quali, però, non emergono *“sospetti di maltrattamenti o di abusi”* e rispetto ai quali, come spiegato dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni nella sua relazione al Procuratore Generale di Milano in data 28.12.2010, *“non vengono assunte iniziative di sorta in ambito civile”* (ossia il P.M. non ritiene di esercitare il proprio potere di iniziativa presso il Tribunale per i Minorenni, con la richiesta di interventi ablativi o limitativi della potestà genitoriale o interventi *“rieducativi”* ex art. 25 o 25 bis RD 1404/1934). Il caso di Karima EL MAROUGH, in quanto relativo a minorenne sospettata di svolgere attività di prostituzione, secondo il Tribunale si porrebbe su un piano diverso da quelli richiamati dalla difesa perché richiedente una misura *“rieducativa”* ex art. 25 bis R.D. 1404/1934 (specificamente riguardante i minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati sessuali): misura effettivamente richiesta in data 16.6.2010 dal P.M. minorile dott. Ciro CASCONI, quando pervenne alla Procura del Tribunale per i Minorenni la segnalazione 11.6.2010 del Commissariato P.S. Porta Ticinese, in cui si ricostruiva l'intera vicenda della minore Karima EL MAROUGH e si allegavano le annotazioni 27.5.2010 e 28.10.2010 relative all'intervento in corso Buenos Aires e quella successiva del 5.6.2010, relativa all'intervento in via Villoresi 19.

¹¹¹ Cfr. i documenti prodotti dalla difesa e acquisiti in sede di ammissione delle prove nn. 45 ss., nonché tabella riassuntiva con l'elenco dei casi di minori trattati nel 2010 sub faldone 8/19P fogliatura del Tribunale 328/F 8P e verbali di affidamento *sub* faldone 8/19P fogliatura 339/F 8P

(C. Locurto est.)

Questa Corte non dubita del fatto che la situazione personale di Karima EL MAROUGH richiedesse un intervento "rieducativo". Osserva tuttavia che:

- a) la misura ex art. 25 *bis* R.D. 1404/1934 fu richiesta dal dott. CASCONE dopo la ricezione degli atti relativi all'intervento della volante Genova-Corsico della Questura di Milano in via Villoresi 19, quando ben altro e più concreto quadro (rispetto alla "danza del ventre" del 27 maggio precedente) si aveva di un possibile maltrattamento e sfruttamento della prostituzione di Karima EL MAROUGH (la ragazza, all'atto dell'intervento, presentava segni di percosse per le quali veniva fatta intervenire un'autolettiga e dichiarava di essere stata costretta a prostituirsi dalla coinquilina);
- b) dalle prassi documentate non risulta che l'opportunità di un intervento del P.M. minorile, in vista dell'adozione di una misura ex art. 25 o 25-*bis* R.D. 1440/1934, imponga necessariamente il temporaneo collocamento in una comunità; emerge invece che detta opportunità si concilia anche con un affidamento provvisorio a terzi o addirittura con il rilascio senza affidamento a chicchessia. Tale è il caso, paradossalmente, che proprio il Tribunale cita per confutare la prospettazione difensiva (p. 77 della sentenza, nota 120, documenti prodotti dalla difesa all'ud. 3.10.2011 n. 60): da quel che risulta dalla documentazione acquisita e come riconosciuto dallo stesso Tribunale, la minore Stoica Andrea, denunciata a piede libero per avere fornito false generalità, veniva controllata mentre era dedita all'attività di prostituzione unitamente ad altre due giovani, una delle quali minore d'età; il pubblico ministero disponeva il collocamento di Stoica Andrea presso la comunità Asilo Mariuccia, mentre nei confronti dell'altra minore sottoposta a controllo non risultano assunte iniziative di sorta, sebbene svolgesse anch'ella attività di prostituzione (e, quindi, fosse in posizione astrattamente analoga a quella di Karima EL MAROUGH, che al pari di lei non era stata denunciata per alcun reato la sera del 27 maggio 2010);
- c) addirittura nei confronti di minori allontanatisi da Comunità cui erano stati affidati (e, quindi, in situazione di già accertata necessità di protezione in ambiente comunitario, come nel caso di Karima EL MAHROUG) sono frequentissimi i casi di rilascio immediato da parte della Pubblica Autorità, una

(C. Locuto est.)

volta compiuti gli accertamenti di rito e identificati i minori, con un semplice invito a presentarsi al servizio Pronto Intervento Minori del Comune di Milano¹¹².

Sulla scorta degli elementi e delle considerazioni esposte, è **quindi ragionevole ritenere che l'affidamento di Karima EL MAROUGH a Nicole MINETTI, la notte del 27/28 maggio 2010, fosse sembrato agli operanti una modalità compatibile con le prassi in uso**, che addirittura consentivano con frequenza il rilascio senza affidamento alcuno di minori ben più piccoli di età della quasi diciottenne Marocchina o il loro affidamento a coindagati di scarsa (se non nulla) idoneità protettiva nei loro confronti, in situazioni di palese precarietà di vita. Del resto, anche operanti di comprovato scrupolo e serietà professionale come LANDOLFI e COLLETTI, sicuramente disinteressati a giustificare scelte che spettavano ai loro superiori, tradiscono nella spontaneità delle loro risposte la percezione di una sostanziale ordinarietà delle procedure seguite: LANDOLFI, a proposito del fatto che la sua prima relazione non conteneva molti dettagli che invece egli inserì nella seconda relazione, del 28.7.2010, spiega (ud. ud. 17.2.2012 p. 63): *"Alla fine, voglio dire, anche se era la nipote del presidente Mubarak, si trattava sempre di un semplice accompagnamento, cioè la signora non era né indagata né arrestata. Quindi non c'era da fare un giro di parole particolari, per spiegare i fatti come erano andati o che"*; lo stesso teste (*ibidem*, pp. p. 80-81), riferisce di non aver dubitato minimamente della verità di quanto gli aveva riferito il funzionario dopo la telefonata con la dott.ssa FIORILLO e non aver percepito alcunché di anomalo nel mutamento di accordi tra FIORILLO e IAFRATE, considerato che si trattava di un semplice accompagnamento (*"la ragazza non era né arrestata, né denunciata né niente, era un semplice accompagnamento"*) e che in questo tipo di situazioni non ci sono codici comportamentali obbligati e rigidi (*"perché può succedere che... purtroppo le situazioni non sono tutte scritte nello stesso modo, in che senso?, cioè non è che c'è un protocollo che deve essere fatto per forza in un determinato modo, le situazioni evolvono minuto per minuto. Cioè, un attimo prima si può decidere in una direzione, se poi ci sono altre circostanze che possono modificare, e quindi migliorare la situazione, in questo caso hanno raggiunto questo accordo"*); COLLETTI, allorché spiega perché consigliò alla IAFRATE di telefonare al P.M., prima di affidare

¹¹² Cfr. documenti della difesa nn. 47, 48, 66, 71, 74, 88, 91, 98, richiamati anche dalla sentenza di primo grado, a p. 76, *sub* nota 117.

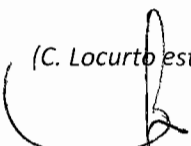
(C. Locurto est.)

la minore alla MINETTI, ben evidenzia la possibilità che un affidamento a terzi sia più consono all'interesse del minore che il collocamento in una comunità contro la sua volontà (ud. 17.2.2014 p. 194: *"Perché il fatto di stravolgere una decisione automatica del Pubblico Ministero, in nome di una procedura alternativa, poteva essere valida se ciò andava a favore della minore. Cioè, io consiglio questo alla dottoressa lafrate, le dico: "Se riesce a convincere il Pubblico Ministero dei minori che al posto di mettere la ragazza in una comunità, dove sicuramente si troverà male, o dove si troverà bene, dove scapperà o dove rimarrà, potrebbe essere più conveniente, nell'interesse del minore, potrebbe essere andare a casa di una persona di fiducia, che comunque vigilerà"*).

Deve escludersi che, in questo contesto operativo, la costrizione mediante minaccia fosse l'unico strumento per riuscire a ottenere l'affidamento di Karima EL MAROUGH a Nicole MINETTI. Quanto meno, deve escludersi che l'intimidazione prevaricatrice fosse l'unica modalità per ottenere da OSTUNI, nella situazione data, la promessa dell'affidamento di Karima EL MAROUGH a Nicole MINETTI: il funzionario - nel momento in cui dava l'intempestiva e improvvida assicurazione al suo interlocutore (senza neppure sapere che la ragazza sarebbe stata collocata materialmente presso DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle) - non aveva infatti motivo di sospettare la soluzione prospettata come incompatibile con le prassi in vigore.

b) Movente di Silvio BERLUSCONI.

E' certo che, nel momento in cui telefonò al Capo di Gabinetto della Questura di Milano, Silvio BERLUSCONI fosse a conoscenza della minore età di Karima EL MAROUGH; sul punto non possono che richiamarsi le condivisibili valutazioni del Tribunale, limitandosi qui a ribadire che la consapevolezza dell'imputato si trae dall'inequivocabile riferimento che egli fece alla disponibilità di Nicole MINETTI a farsi carico della giovane Marocchina e dai successivi aggiornamenti che lo stesso OSTUNI intese dare al suo caposcorta proprio sulla questione dell'"affidamento" della minore.

(C. Locurto est.)


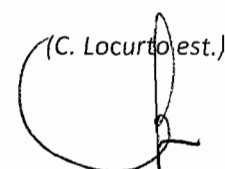
Sono anche la sequenza di vortuose telefonate che si succedettero immediatamente dopo l'accompagnamento di Karima EL MAROUGH in Questura, interessando direttamente il Presidente del Consiglio, a fornire riscontro del rilievo che proprio la minore età della ragazza marocchina doveva avere avuto nelle comunicazioni, cagionando l'allarme per le sue sorti.

A quest'ultimo riguardo giova riepilogare i fatti.

La notizia dell'intervento della Polizia di Stato e dell'accompagnamento di Karima EL MAROUGH si diffonde velocemente nella cerchia di conoscenze comuni della ragazza e del Presidente del Consiglio, raggiungendo quest'ultimo mentre si trova a Parigi, in procinto di rientrare dopo una riunione del Consiglio OCSE. A tracciare con certezza le comunicazioni fra gli interessati sono i tabulati telefonici, le dichiarazioni di MINETTI, LODDO, CISSE e dello stesso imputato (al di là del ricordo – contraddittorio, lacunoso e impreciso – della DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle o della PASQUINO).

Pacifico, dalla lettura del materiale probatorio, che la prima a diffondere la notizia sia DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle, che ne viene a conoscenza dalla PASQUINO. Le due donne sono in stretto contatto telefonico già nell'ora antecedente la telefonata della PASQUINO alla Questura: alle ore 17.03 la PASQUINO chiama la DA CONCEIÇÃO (durata della conversazione di 273 secondi); subito dopo, alle ore 17.08, quest'ultima telefona al centro estetico; la PASQUINO richiama la DA CONCEIÇÃO alle ore 17.52 (durata della conversazione di 274 secondi), appena prima di telefonare alle 18.01 al 113 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Alle successive ore 20.21 dai tabulati risulta una ulteriore una telefonata di 684 secondi di PASQUINO Caterina a DA CONCEIÇÃO SANTOS OLIVEIRA.

E' del tutto logico – a fronte di tale intreccio di telefonate e di quelle immediatamente successive (dai tabulati risultano ulteriori contatti alle ore 22:29 - 22:32 - 22:33 - 22:43:21 - 22:43:27 - 23:43:32 - 22:43:52, nonché alle ore 00:19:19 - 00:19:25 - 00:19:30 - 00:19:35 - 00:19:40 del 28/5/2010) - che nella conversazione delle 20.21 con la PASQUINO la DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle apprenda dell'intervento della Polizia nei confronti di Karima EL MAROUGH e che

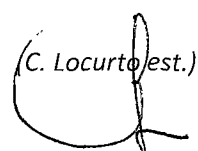
(C. Locurto est.)


tale evento sia lo specifico oggetto delle telefonate: subito dopo la telefonata delle 20.21, infatti, la DA CONCEIÇÃO cerca di contattare, senza riuscirci, la CISSE, con la quale riesce poi a parlare alle ore 21.28 e alle 21.42, dopo avere chiamato per due volte l'utenza del Rag. SPINELLI (alle ore 21.20, durata della conversazione di 60 secondi e alle ore 21.33, due secondi).

Immediatamente dopo tali contatti, alle ore 21.38, la DA CONCEIÇÃO telefona al 113 per informarsi della sorte di "Ruby", mostrandosi a conoscenza (per averlo appreso *"da questa mia amica del centro estetico"*) del fatto che avesse 17 anni, che non aveva i documenti, che aveva *"litigato con altra ragazza che è una bugiarda, una cretina"* (una *"ragazza italiana, che addirittura l'ha fregata i soldi"*: chiaro il riferimento alla PASQUINO).

La titolare del centro estetico, CISSE SOKHNA Rokhaya conferma il contatto con DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle. Esaminata in qualità di teste (ud. 17.2.2012 p. 149 e ss.), la CISSE racconta che "Ruby" – da lei conosciuta tempo addietro come una *"ragazza-immagine"* di *"22 anni"* – era entrata nel negozio *"tutta eccitata"* perché non aveva i documenti e c'era una donna che voleva denunciarla (cfr. contestazioni verbale 20.12.2010, a pag. 157 ud. cit., dichiarazioni confermate dalla testimone: *"Lì la ragazza mi disse che era preoccupata in quanto vi era una sua amica fuori dal negozio, che la accusava di averle rubato dei soldi, e che aveva anche paura che questa le potesse creare dei problemi. Fu in quell'occasione che appresi dalla stessa Ruby che si trattava di una persona minorenne, di 17 anni, e senza documenti di identità... "Per questa ragione era preoccupata che se le sue amiche avessero chiamato i carabinieri o la polizia potevano scoprire che si trovava a Milano senza documenti, senza essere in regola"*). La teste precisa: *"quando ha suonato il poliziotto io ho aperto subito, e il poliziotto le ha chiesto subito i documenti. Ruby, che hanno chiamato questo e questo, lei ha detto che era minorenne, al poliziotto l'ha detto"* (p. 158); ricorda che "Ruby" le mostrò la PASQUINO e tale "Michelle" in un bar di fronte al suo negozio; dopo che Ruby era stata portata via dalla Polizia le telefonò "Michelle", molto agitata per quello che era successo, chiedendole conferma che l'avessero portata via i poliziotti (p. 166). Non ricorda, invece, se telefonò anche la PASQUINO.

(C. Locurto est.)

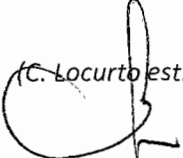


La deposizione della CISSE e l'intreccio serrato di telefonate con la PASQUINO spiegano, quindi, perché la DE CONCEIÇÃO SANTOS si sia subito attivata presso il 113, mostrandosi già a conoscenza della minore età di Karima EL MAHROUG e di quanto accaduto quel pomeriggio: l'aveva appreso dalla stessa CISSE e della PASQUINO. Il drammatico accadimento scaturito dalla telefonata della PASQUINO al 113 era stato, del resto, al centro dei loro discorsi e Karima EL MAHROUG era stata portata via dalla Polizia proprio perché non aveva i documenti ed era minorenne. Quanto meno dal suo contatto con la CISSE (e con la PASQUINO), la sera del 27 maggio 2010, può quindi affermarsi con certezza che la DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle fosse a conoscenza della minore età di Karima EL MAROUGH.

Da questo momento, come già in parte si è detto, parte il "tam-tam" delle telefonate all'*entourage* del Presidente del Consiglio: la DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle prende contatto con il rag. SPINELLI (ore 21.20 e 21.33), con Miriam LODDO (alle ore 21.55, alle ore 22.22, alle ore 22.52 e alle 23.33), con Nicole MINETTI (alle ore 22.19 e 23.27); la stessa DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle riferisce di avere anche chiamato l'imputato, il cui numero telefonico conservava nella sua agenda (cfr. dichiarazioni DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle 14.1.2010, acquisite all'ud. 29.6.2010). Al tempo stesso, alle 21.44, la DA CONCEIÇÃO chiama un taxi con cui si reca personalmente in Questura.

BERLUSCONI, venuto a conoscenza dell'accompagnamento di Karima EL MAROUGH in Questura (da DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle, come riferito da quest'ultima, o dalla LODDO, come ricorda lo stesso BERLUSCONI), telefona alla MINETTI alle ore 23.43 (come spiegato nella sentenza di primo grado il dato relativo all'orario del contatto telefonico tra BERLUSCONI e la MINETTI è stato acquisito non dal tabulato telefonico relativo all'utenza in uso alla MINETTI - ostandovi il disposto di cui all'art. 68 Cost. - bensì dalle dichiarazioni orali rese in data 30.1.2011 al pubblico ministero in sede di interrogatorio dall'imputata di procedimento connesso, acquisito su accordo delle parti all'udienza del 10.12.2012). L'imputato - secondo il ricordo della MINETTI - l'aveva pregata *"di andare in Questura, io ero un po' titubante, anche perché Rubi non la conoscevo bene, però poi io mi convinsi ad andare. Anzi, ora che mi viene in mente, BERLUSCONI mi disse "vai tu perché sei una persona per bene, sei*

(C. Locurto est.)

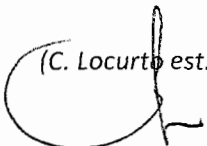


incensurata, ti presenti bene", non so se aggiunse anche che ero un consigliere regionale e quindi sarei stata più affidabile come persona" .

Altro dato di fatto accertato: Silvio BERLUSCONI aveva un personale, concreto interesse a risolvere la questione con l'affidamento di Karima EL MAROUGH a Nicole MINETTI, considerato che la ragazza frequentava da alcuni mesi la sua residenza di Arcore, dove aveva assistito e partecipato ad atti sessuali a pagamento, come diffusamente spiegato nella sentenza di primo grado e come si dirà anche in seguito, a proposito del capo b) di imputazione. La scoperta della minore età della ragazza e del suo accompagnamento in Questura - acquisita al più tardi quella sera stessa, a seguito del succedersi di comunicazioni tra PASQUINO, DE CONCEICAO, MINETTI, LODDO e lo stesso Presidente del Consiglio - non poteva che preoccupare l'imputato e costituisce un verosimile movente del suo intervento presso il Capo di Gabinetto della Questura: è evidente che il collocamento della minore in una Comunità e la sua attrazione nella sfera di controllo delle Autorità minorile avrebbe comportato il rischio di rivelazioni compromettenti per BERLUSCONI e i suoi ospiti (rischio che, infatti, concretamente si avverò, nell'estate del 2010, quando Karima EL MAROUGH iniziò a rendere sommarie informazioni ai P.M. milanesi).

Occorre chiedersi, tuttavia, se i fatti rivelino un'intensità e persistenza del movente tale da giustificare, sotto il profilo logico, il ricorso a comportamenti intimidatori, pur di piegare la volontà di OSTUNI. Si scoprirà per tale via che la compiuta considerazione degli elementi fattuali di contesto scolora la valenza indiziaria – in termini di stretta coerenza e assoluta necessità – attribuita dal Tribunale alla "richiesta" avanzata da BERLUSCONI al dott. OSTUNI.

Se è pur vero, infatti, che la conoscenza della minore età di Karima EL MAROUGH è elemento che ha verosimilmente determinato, o quanto meno accentuato, la spinta motivazionale di BERLUSCONI, è altrettanto vero che, per quanto causalmente efficiente, tale dato di natura soggettiva non riveste forza e fermezza tali da giustificare l'inferenza logica che ne trae il Tribunale, con riguardo all'imperatività e al carattere intimidatorio dell'"ordine" che assume essere stato impartito a OSTUNI.

(C. Locurto est.)


La motivazione del primo giudice trascura di considerare due circostanze di fatto, di significativa rilevanza nella ricostruzione induttiva della *intensità* del movente di BERLUSCONI e della plausibilità di una sua estrinsecazione mediante minaccia:

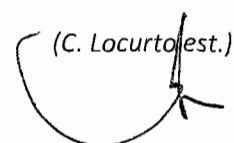
- risulta da tutti gli atti e dalle testimonianze (cfr., in particolare, testi MORELLI e OSTUNI) che a seguito del successivo intervento della Polizia di Stato nei confronti di Karima EL MAROUGH, il 5 giugno 2010, nessuna ulteriore iniziativa fu assunta da Silvio BERLUSCONI per interferire con l'operato della Pubblica Autorità, neppure al limitato fine di rintracciare Nicole MINETTI, formale affidataria della minore;
- successivamente all'affidamento a Nicole MINETTI e prima delle dichiarazioni della minore ai P.M. (nel luglio e agosto del 2010), non vi è prova di alcun tentativo di "addomesticamento" delle dichiarazioni di Karima EL MAROUGH da parte dell'imputato (o per il suo tramite).

L'ipotizzato abuso costringitivo del 27 maggio 2010 si pone, all'evidenza, in rottura logica con i comportamenti immediatamente successivi dell'imputato: un movente di tale forza da giustificare il ricorso ad atteggiamenti addirittura intimidatori nei confronti di un pubblico ufficiale perde tutta la sua carica nell'arco di una settimana, senza alcuna plausibile ragione, lasciando il posto alla totale indifferenza del presunto concussore nei confronti di quello che era stato motivo scatenante del reato appena compiuto.

Si consideri che BERLUSCONI - una volta superato l'ostacolo più grosso (ottenendo dalla Pubblica Autorità l'affidamento della minorenni a una persona amica e fidata) - avrebbe avuto tutto l'interesse e la possibilità di guadagnarsi il silenzio di Karima EL MAROUGH sui particolari compromettenti da lei conosciuti: sia nella settimana in cui la giovane, affidata alla MINETTI, rimase presso il domicilio di DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle, sia successivamente al suo collocamento in comunità, dopo i fatti del 5.6.2010.

Conviene ricordare brevemente quanto accadde dopo tale collocamento comunitario.

(C. Locurto test.)



Una volta dimessa dall'ospedale De Marchi, Karima EL MAROUGH - in conformità a quanto disposto dal P.M. minorile di turno, dott.ssa SARACINO - il 7.6.2010 era stata collocata nella Comunità ACISJF Protezione della Giovane, in corso Garibaldi, a Milano; il 13 giugno successivo, tuttavia, la minore abbandonava la struttura, dopo che la stessa Comunità, il 10 giugno, aveva comunicato la propria indisponibilità all'ulteriore accoglienza della minore *"a causa dei comportamenti non consoni al loro contesto comunitario"*¹¹³. Allontanatasi dalla Comunità, la minore trovava accoglienza a casa della figlia di Dario MORA¹¹⁴ e il 15.6.2010 si recava spontaneamente presso la sede del Pronto Intervento *"chiedendo le motivazioni della mancata accoglienza da parte della struttura al suo rientro"*, affermando che *"altre persone adulte nel frattempo si erano rese disponibili ad ospitarla presso il loro domicilio"*¹¹⁵: una di queste era Dario (detto Lele) MORA, che lo stesso 15 giugno chiamava il Servizio di Pronto Intervento rendendosi disponibile all'affidamento. Il Servizio di Pronto Intervento avvisava la Questura dell'allontanamento della ragazza dalla Comunità il 18 giugno e fissava un appuntamento con Dario MORA il 21 giugno, *"per discutere circa la migliore risoluzione per la minore"*; la Questura di Milano convocava la minore il successivo 22 giugno; l'incontro, poi, veniva spostato al 23 giugno su richiesta dell'avv. GIULIANTE, che nell'occasione accompagnava Karima EL MAROUGH. All'esito, su disposizione del P.M. minorile, la giovane veniva collocata presso una comunità di Genova.

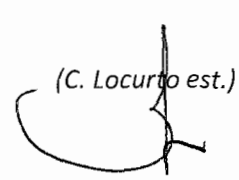
Ebbene, nonostante l'ampia possibilità di influenza che avrebbe avuto sulla minore in questo contesto BERLSUCONI nulla fa per impedirne il ricollocamento in comunità. Non solo: non influisce neppure su Dario MORA (che al pari suo avrebbe avuto motivo di temere le possibili rivelazioni di Karima EL MAROUGH sulle serate di Arcore), né sulla figlia Diana; **anzi, proprio Diana Mora** (come risulta dalla citata nota di trasmissione atti del 24.6.2010, a firma del dr. AZZOLINA e dall'annotazione

¹¹³ Cfr. relazione sulla minore in data 18.6.2010 trasmessa dal Servizio Sociale della Famiglia P.I. Minori del Comune di Milano, acquisita all'ud. 5.11.2012.

¹¹⁴ Cfr. verbale di s.i. rese da Karima EL MAROUGH alla Divisione Antricrimine Ufficio Minori della Questura di Milano in data 23.6.2010.

¹¹⁵ Cfr. relazione del Servizio Sociale 18.6.2010 cit.

(C. Locurto est.)



in data 23.6.2010 dell'isp. CECCARELLI¹¹⁶), convocata negli uffici della Questura *"nel tentativo di convincere la ragazza ad accettare il collocamento"* in altra comunità, **si attiva prontamente per favorire tale soluzione, riuscendo a fare accettare alla recalcitrante Karima il collocamento in una comunità di Milano.**

Né BERLUSCONI deve essersi speso proficuamente per condizionare le successive dichiarazioni della minore agli inquirenti, a misurare dal tenore delle stesse, assai compromettente e addirittura infarcito di dettagli in danno dell'imputato di cui, nel corso del presente processo, è emersa la sfacciata falsità (così è a dire, ad esempio, per le descrizioni di acrobatiche interazioni sessuali di gruppo tra BERLUSCONI e persone che neppure risultano aver mai partecipato alle serate ad Arcore, come si vedrà trattando del capo b di imputazione).

c) Possibili letture alternative del comportamento di OSTUNI.

A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, una volta esclusa la sussistenza di prova di una minaccia costringente di Silvio BERLUSCONI sono possibili diverse abduzioni, sul piano logico, in ordine ai motivi del comportamento tenuto dal dott. OSTUNI:

- OSTUNI si è sentito "costretto" ad agire per *metus ab intrinseco*: la posizione di preminenza del pubblico ufficiale BERLUSCONI, sia pure senza aperte ed esplicite pretese, né il ricorso a intimidazioni, avrebbe operato di fatto, per la sproporzione e la straordinarietà dell'intervento rispetto alla pochezza e ordinarietà della vicenda (che interessava una ragazza assolutamente "comune"), in modo da ingenerare nell'*extraneus* la persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di un pregiudizio (è una soluzione compatibile con lo stato d'animo cui fugacemente accenna OSTUNI nella sua deposizione *"...sono uno che chiama abbastanza insistentemente. Però, visto la circostanza, che avevo avuto*

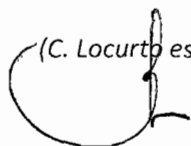
¹¹⁶ Gli atti relativi sono stati tutti acquisiti all'ud. 5.11.2012, in allegato alla nota di trasmissione atti inerenti la minore redatta in data 24.6.2010 dalla Divisione Anticrimine della Questura di Milano.

(C. Locurto Est.)


questa telefonata, ho sollecitato più volte la collega a fare presto, insomma. Vista la fonte dalla quale questa telefonata era arrivata");

- OSTUNI ha agito per il desiderio di compiacere l'illustre contraddittore, al fine di ottenerne la riconoscenza in prospettiva di benefici della sua carriera (motivazione che, tuttavia, non trova alcun puntello probatorio e rimane una mera congettura razionale; lo stesso Tribunale e il Procuratore Generale hanno escluso che OSTUNI potesse ricavare alcun vantaggio personale dal rilascio di Karima EL MAROUGH);
- OSTUNI si è attivato per disinteressata accondiscendenza, senza alcuna prospettiva di vantaggi personali, a fronte della mera "segnalazione" ricevuta, spinto dallo zelo di chi – al cospetto della quarta carica istituzionale dello Stato – non vuole fare brutta figura, senza la volontà (né la consapevolezza) di fare alcunché di illecito.

Nell'illustrare l'*excursus* dei fatti nella notte tra il 27 e 28 maggio 2010 si è già anticipato che la **ricostruzione più plausibile e coerente con il quadro fattuale restituito dal compendio probatorio è che il dott. OSTUNI abbia inizialmente peccato di eccessivo ossequio e precipitazione: secondo quanto riferito credibilmente dallo stesso OSTUNI, in un primo momento egli è condizionato – se non addirittura preoccupato - dalle possibili conseguenze della ventilata parentela della giovane con Mubarak (OSTUNI: "... inizialmente perché avevo ricevuto comunque una telefonata dalla Presidenza del Consiglio, e poi il fatto che era stata segnalata come nipote di Mubarak. Cioè, un po' nelle prime fasi mi ha in qualche modo, non preoccupato, ma comunque ho pensato che potesse accadere qualcosa. Cioè, in quel momento, insomma, nelle prime fasi"); sull'onda di tale suggestione, cui è probabile si sia aggiunto il timore reverenziale per l'elevata carica istituzionale dell'interlocutore ("...Vista la fonte dalla quale questa telefonata era arrivata..."), OSTUNI si impegna a seguire la vicenda e, prima ancora di verificarne la concreta fattibilità e convenienza per l'interesse della minore, promette al caposcorta del Presidente del Consiglio l'affidamento di Karima EL MAROUGH alla MINETTI (OSTUNI: "ricordo soltanto che dissi che stavamo facendo accertamenti e poi comunque sarebbe stata affidata alla consigliera regionale..." ; chiamato a confermare la circostanza che avesse dato assicurazione al collaboratore del Presidente che la ragazza sarebbe stata rilasciata e affidata al consigliere Minetti, il**

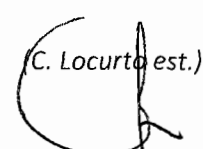
(C. Locurto est.)


teste ammette di averlo fatto: *"Credo di sì, se non ricordo male, sì."*). **Di più: assicura che la ragazza è già stata lasciata andare quando ancora non sono stati ultimati gli accertamenti** (come si ricorderà, l'ass. LANDOLFI riferisce che la IAFRATE continuava a ricevere numerose telefonate del dott. OSTUNI, *"che sollecitava il rilascio della giovane donna, poiché aveva già dato comunicazione al personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ... ho visto l'espressione della dottoressa che praticamente è rimasta: "ah, ma già aveva..." quando ha interrotto la comunicazione dice: "già ha detto che l'abbiamo lasciata andare, quando siamo ancora qui a fare accertamenti"*; anche nella sua annotazione di polizia giudiziaria del 28.7.2010 LANDOLFI evidenzia che *"la dott.ssa IAFRATE continuava a ricevere numerose telefonate da parte del Capo di Gabinetto che sollecitava il rilascio della giovane, poiché aveva già dato comunicazione al personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'avvenuto rilascio della minore"*).

In seguito, acclarata l'inesistenza della parentela, il Capo di Gabinetto non recede dal suo intento acceleratorio. Sulle ragioni della sua insistenza possono avanzarsi diverse ipotesi, tutte assistite da eguale grado di credibilità razionale alla luce degli elementi probatori acquisiti: timore reverenziale; debolezza; desiderio di non sfigurare; timore autoindotto (per le possibili conseguenze di una revoca delle assicurazioni già improvvidamente date); convinzione di agire nel lecito; o magari - più plausibilmente - una combinazione di tali fattori.

Certo è che - come sopra spiegato - OSTUNI perora presso la IAFRATE il rapido affidamento della minore alla MINETTI in un contesto che (per la situazione concreta della minore, per l'autorevole accreditamento che assisteva la potenziale affidataria, per il ruolo istituzionale di quest'ultima e per le prassi normalmente seguite dalla Questura) è plausibile lo abbia indotto alla superficiale convinzione che la richiesta potesse essere soddisfatta.

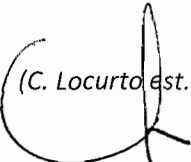
Nessuna prova, del resto, si ha che il Capo di Gabinetto fosse consapevole di ciò che tale affidamento avrebbe in concreto comportato, ossia il collocamento di Karima EL MAROUGH, di fatto, presso la DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle. Lo stesso OSTUNI lo nega (ud. 20.4.2012, p. 20: *"No, seppi soltanto che veniva affidata alla consigliera regionale Minetti, ma dove materialmente andava non..."*); la dott.ssa IAFRATE nulla

(C. Locurto est.)


dice al riguardo; il dott. MORELLI ne sa ancor di meno (addirittura non sa neppure il nominativo dell'affidatario la notte dei fatti, venendone a conoscenza solo l'indomani mattina; cfr. ud. 20.4.2012 p. 166: *"lo seppi la mattina successiva, alle 6.30, quando richiamai la funzionaria, che si trattava della Minetti, e approfondii poi successivamente in ufficio gli incarichi della Minetti"*). Quanto alla questione dell'identificazione, si ricordi che anche il dirigente dell'UPG non si capacita delle perplessità del P.M. minorile, ritenendo gli accertamenti compiuti sull'identità della ragazza già completi e rassicuranti: OSTUNI trova evidentemente nel dott. MORELLI (esperto, a differenza del Capo di Gabinetto, di procedure in caso di accompagnamento di minori) una sponda che rafforza la sua convinzione di poter caldeggiare la soluzione dell'affidamento alla MINETTI.

Alla indicata soluzione "di compromesso" (affidamento alla MINETTI con collocamento presso la DA CONCEIÇÃO SANTOS) giunge autonomamente la dott.ssa IAFRATE, quella notte stretta tra due opposte tensioni: le incalzanti sollecitazioni del Capo di Gabinetto (rafforzate dall'insistenza del dott. MORELLI) e le resistenze della dott.ssa FIORILLO. Nel difficile frangente, il funzionario - giovane e da soli dieci giorni in attività nell'Ufficio milanese, dopo la scuola di formazione - cerca una mediazione attraverso reiterati tentativi di persuasione del magistrato e l'affidamento "formale" della minore alla MINETTI, nonostante il suo collocamento materiale presso un soggetto che il P.M. minorile aveva ritenuto inadatto (DA CONCEIÇÃO SANTOS Michelle). Per assicurare il rapido rilascio della giovane, si risolve a formalizzare l'affidamento prima ancora che sia acquisita copia del documento identificativo della minore e che gli operanti di Taormina raggiungano il domicilio dei suoi genitori in Sicilia, per compiere gli accertamenti che la stessa IAFRATE aveva delegato.

Appaiono indubbi, come già si è detto, i tratti di incongruenza che connotano siffatto comportamento della dott.ssa IAFRATE (solo parzialmente giustificabile in base alle prassi identificative in uso). Si tratta di incongruenze che, tuttavia, esprimono soltanto l'efficacia persuasiva dell'azione del dott. OSTUNI sulla stessa dott.ssa IAFRATE, ma che nulla disvelano in ordine al meccanismo motivazionale del Capo di Gabinetto.


(C. Locurto est.)

In conclusione, l'affermazione cui perviene il Tribunale (per cui *"le circostanze e le modalità dell'azione sono ...indicative della prospettazione implicita da parte dell'imputato di un male ingiusto"*) non trova riscontro nelle prove: non nelle dichiarazioni dei diretti interessati, primo fra tutti Pietro OSTUNI, che ha descritto il colloquio con BERLUSCONI senza alcun accenno a coartazioni o minacce di sorta (e della cui attendibilità nemmeno il Tribunale ha mai dubitato); non nei contatti tra OSTUNI e le utenze cellulari della Presidenza del Consiglio (il cui numero provato è di 2 o 3 complessivi, di semplice "aggiornamento", dei quali riferisce OSTUNI); non nei contatti tra OSTUNI, il questore INDOLFI e il dirigente dell'UPG MORELLI (che, anzi, danno conferma della mancata percezione, da parte di OSTUNI, di coercizione o intimidazione alcuna e dell'iniziale efficacia ingannatoria della lusingata parentela con Mubarak); non negli accadimenti successivi, che non necessariamente si spiegano - come argomentato dal Tribunale - con un abuso costrittivo ad opera dell'imputato ma, sulla base degli elementi probatori acquisiti, trovano diversa e più plausibile ragione in una dinamica indotta dalla iniziale suggestione creata su OSTUNI dalla telefonata del Presidente del Consiglio e dalla accondiscendenza incautamente e frettolosamente accordata e non più revocata - per timore reverenziale, autosuggestione o superficialità - a fronte della rappresentazione soggettiva (condizionata dall'autorevole accreditamento del Presidente del Consiglio, dalle prassi in uso e dalla carica istituzionale della MINETTI) di una effettiva possibilità di affidamento di Karima EL MAROUGH consona all'interesse della minore.

5.3.4 Conclusioni in punto di diritto.

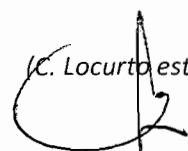
I motivi d'appello, come esposto nella prima parte della presente motivazione, investono specificamente il tema - assai spinoso e, all'epoca della sentenza di primo grado, ancora controverso in giurisprudenza - della incidenza della novella introdotta con la L. n. 190 del 2012 sulla contestazione di concussione mossa *sub* capo a) all'imputato e, in particolare, della distinzione tra l'abuso costrittivo di cui all'art. 317 c.p. e quello induttivo, come oggi previsto e punito dall'art. 319 *quater* c.p.: distinzione che - come già diffusamente spiegato dal primo giudice e sopra ribadito - non era dirimente, ai fini della concreta verifica del reato, nella vigenza

(C. Locurto est.)

della precedente fattispecie di cui all'art. 317 c.p., oggetto dell'attuale contestazione.

A tal riguardo questa Corte intende conformarsi alla decisione resa dal massimo consesso di legittimità (la già citata sentenza delle SS.UU. n. 12228 del 24 Ottobre 2013, depositata il 14.3.2014, Maldera) che, risolvendo il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, ha individuato il discrimine fra il delitto di concussione e quello di indebita induzione a dare o promettere utilità, con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione, affermando i seguenti principi di diritto:

- *"il reato di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla L. n. 190 del 2012, è designato dall'abuso costringitivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sè, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito";*
- *"il reato di cui all'art. 319 quater c. p., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purchè quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perchè motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione";*
- *"nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (la c.d. "zona grigia" dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno*

(C. Locurto est.)


antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti".

La distinzione concussione/induzione viene tracciata dal Supremo Collegio – cogliendo in parte gli spunti di attenta e perspicace dottrina e offrendo un'interpretazione conforme al principio di offensività - lungo la dicotomia minaccia/non minaccia, valorizzando la diversità dei mezzi utilizzati dall'agente pubblico per incidere sulla volontà del privato: il cedimento di quest'ultimo deve conseguire, nella concussione, alla violenza o al timore indotto da una vera e propria minaccia di male ingiusto (con la precisazione che la minaccia - "*forma di sopraffazione prepotente, aggressiva e intollerabile socialmente*", che incide sull'altrui "*integrità psichica e libertà di autodeterminazione*" - può anche rimanere implicita, purché venga prospettato un danno ingiusto e il contegno del soggetto pubblico sia in grado di coartare fortemente la volontà del soggetto passivo); l'induzione (cui resta estranea la minaccia) comprende invece tutte le forme di pressione psicologica di minore intensità, non predeterminabili in forma tassativa e includenti la persuasione, la suggestione, l'inganno (sempre che quest'ultimo non verta sulla doverosità della dazione o della promessa, del cui carattere indebito il privato deve restare conscio perché si giustifichi la sua punibilità ex art. 319 *quater* c.p.).

Ma le Sezioni Unite si spingono più in là e, per "*porre argini ad interpretazioni troppo estensive e per non correre il rischio...di eludere il principio di tipicità*", rifacendosi alla elaborazione dottrinarie più recente in tema di individuazione di nozione unitaria di minaccia (nel diritto penale come nel diritto civile), circoscrive il concetto giuridico di minaccia "*all'annuncio da parte dell'agente di un male o danno ingiusto, vale a dire di un sopruso, di un illecito che abbia idoneità ad incutere timore, paura in chi lo percepisce, sì da pregiudicarne l'integrità del benessere psichico e la libertà di autodeterminazione*" (punto 13.4). E sottolineano altresì che il contenuto dell'abuso della qualità o dei poteri, "*si concretizza, al di là del dato formale, nel prospettare alla vittima un danno ingiusto (contra ius)*".

(C. Locurto est.)

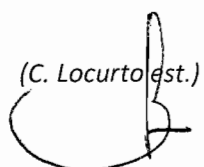


La costrizione, quindi, presuppone una violenza o, più spesso, una minaccia e la minaccia implica l'esistenza di una vittima posta *"in una condizione di sostanziale mancanza di alternativa, vale a dire con le spalle al muro: evitare il verificarsi del più grave danno minacciato, che altrimenti si verificherebbe sicuramente, offrendo la propria disponibilità a dare o promettere una qualche utilità (danno minore) che sa non essere dovuta (certat de damno vitando)"* (punto 13.5).

L'induzione, per converso, viene innanzi tutto definita in negativo, come effetto di condizionamento od orientamento della volontà altrui in dipendenza di *"pressioni psichiche di vario genere, diverse però dalla violenza o dalla minaccia e prive del relativo carattere aggressivo e coartante"* (punto 14.4). In positivo, nel tentativo di dare alla norma una lettura rispettosa del principio di determinatezza della legge penale e del principio di colpevolezza, le Sezioni Unite valorizzano due elementi: a) l'abuso prevaricatore del pubblico agente; b) il fine determinante di vantaggio indebito dell'*extraneus* (punto 14.5).

Per le Sezioni Unite, *"la punibilità del privato è il vero indice rivelatore del significato dell'induzione"*, che va intesa come *"alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali, che l'ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione di interessi" facenti capo alla p.a.*". Le *"modalità della condotta induttiva"*, che non devono essere evidentemente aggressive e coartanti, possono quindi concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio e, perfino, nell'inganno (*"sempre che quest'ultimo non verta sulla doverosità della dazione o della promessa, del cui carattere indebito il privato resta perfettamente conscio; diversamente si configurerebbe il reato di truffa"*), ma *"è proprio il vantaggio indebito che, al pari della minaccia tipizzante la concussione assurge al rango di 'criterio di essenza' della fattispecie induttiva"*, e che *"giustifica...la punibilità dell'indotto"* (punto 14.5).

Dal che l'ulteriore, fondamentale affermazione (punto 15 della sentenza) che il *"danno ingiusto"* e il *"vantaggio indebito"* sono *"elementi costitutivi impliciti"*, rispettivamente, delle fattispecie di cui agli artt. 317 e 319 *quater* c.p.; elementi che secondo le Sezioni Unite il giudice deve apprezzare *"con approccio*

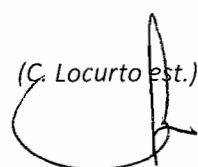
(C. Locurto est.)


oggettivistico", pur senza trascurare la "verifica del necessario intreccio tra gli elementi oggettivi di prospettazione e quelli soggettivi di percezione, per evitare che la prova si fondi su meri dati presuntivi". Con l'ulteriore corollario - pure chiaramente affermato dalla S.C. - della necessità di una "indagine sulle spinte motivanti" la dazione o promessa indebita e dell'apprezzamento - nel caso in cui destinatario dell'abuso sia soggetto titolare di una qualifica di natura pubblicistica - della "intrinseca potenzialità coattiva o persuasiva della condotta abusiva... in correlazione con la peculiare posizione rivestita da quest'ultimo".

La decisione della Suprema Corte impone una prima considerazione, di centrale rilievo ai fini che qui interessano: **la condotta costrittiva di cui all'art. 317 c.p. richiede una minaccia quale vis compulsiva che ingeneri ab extrinseco il timore di un male ingiusto** (punto 13.8 sentenza). E tale necessaria estrinsecità del *metus* impone all'interprete di ricercare nel fatto giudicato le **note oggettive** di una condotta che, dall'esterno, coarti la libertà di autodeterminazione della vittima incutendogli timore. Ne consegue che viene categoricamente escluso dall'area di punibilità delimitata dall'art. 317 c.p. il caso in cui il privato sia indotto a prestare l'utilità indebita per *metus ab intrinseco*, ossia per il timore che nasce dall'animo umano senza esservi incusso dal fatto altrui, in qualsiasi espressione tale timore si manifesti: timore reverenziale, timore meramente interno o auto-procurato; timore originato da una minaccia putativa. Mutuando l'espressione da autorevole dottrina civilistica, può efficacemente dirsi che il timore deve essere l'effetto di un'azione (minaccia) altrui e non la conseguenza di un proprio stato d'animo.

Va anche osservato che, pur a fronte del pacifico rilievo di una minaccia anche solo implicita, il diritto penale del fatto e il principio di colpevolezza impongono standard rigorosi sul piano probatorio, affinché sia comunque e sempre assicurata la rispondenza della responsabilità penale all'accertamento di una condotta umana: condotta obiettivamente intimidatoria, pur se da decifrare in relazione al contesto.

Corretto e condivisibile monito, in tal senso, giunge dalla dottrina, che - a proposito del sottile confine esistente tra la minaccia implicita e la "minaccia d'autore", che affidi al solo contesto ambientale la carica intimidatoria del messaggio - richiama la necessità che sia comunque riscontrabile un «*minimum di comportamento minatorio*» da parte del reo. La forza allusiva ed ammiccante del messaggio

(C. Locurto est.)


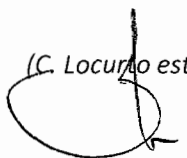
minatorio, in altri termini, deve pur sempre estrinsecarsi in un fatto umano materiale, idoneo a incutere timore dall'esterno sulla vittima e a coartare la sua libertà di autodeterminazione.

Analoga sensibilità informa la decisione a Sezioni Unite Maldera, laddove ammette (punto 13.4 della sentenza) che la *"minaccia non necessariamente deve concretizzarsi in espressioni esplicite e brutali, ma potrà essere anche implicita (si pensi ai casi di ostruzionismo a mezzo del quale il soggetto attivo fa comprendere che solo con la dazione o con la promessa dell'indebito una richiesta legittima del privato potrà essere esaudita), velata, allusiva, più blanda ed assumere finanche la forma del consiglio, dell'esortazione, della metafora, purché tali comportamenti evidenzino, in modo chiaro, una carica intimidatoria analoga alla minaccia esplicita, vi sia cioè una "esteriorizzazione" della minaccia, pur implicita o sintomatica, come forma di condotta positiva"*.

La necessità di riscontrare una concreta e percettibile efficacia intimidatoria della condotta del pubblico ufficiale è ribadita dalle Sezioni Unite nell'affrontare la *"problematica... situazione che si verifica con la **prospettazione implicita da parte del pubblico agente di un danno generico**, messaggio che il destinatario, per autosuggestione o per metus ab intrinseco, può caricare di significati negativi, paventando di potere subire un'oggettiva ingiustizia"*. *"Anche in questo caso"* avverte la S.C. - *"non si può prescindere da una approfondita valutazione del concreto atteggiarsi dei ruoli delle parti nel contesto considerato, per inferirne la ricorrenza o meno di una effettiva prevaricazione costringitiva"*. E significativamente aggiunge che *"il percorso valutativo, per ritenere la sussistenza di questa, deve tenere presente, in particolare, che quanto più il supposto danno è indeterminato tanto più l'intento intimidatorio del pubblico agente e i riflessi gravemente condizionanti - per metus ab extrinseco - l'autodeterminazione della controparte devono emergere in modo lampante, per potere pervenire ad un giudizio di responsabilità per concussione"* (punto 18 della sentenza).

Si noti inoltre che pur con riferimento all'altrettanto problematica figura dell'*"abuso di qualità, in cui il funzionario fa pesare, per conseguire la dazione o la promessa dell'indebito, tutto il peso della sua posizione soggettiva, senza alcun riferimento al compimento di uno specifico atto del proprio ufficio o servizio"* (la Corte Suprema fa

(C. Locurto est.)



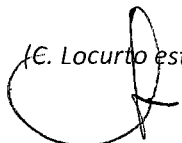
l'esempio dell'appartenente a una forza di polizia che, dopo avere consumato un pranzo con amici in un ristorante, facendo valere il suo *status*, pretenda di non pagare il conto o di saldarlo in maniera quasi simbolica), la Sezioni Unite ritengono *"necessario contestualizzare la complessiva vicenda, apprezzare e valutare ogni particolare delle modalità comportamentali del pubblico ufficiale e del ristoratore, per stabilire se il primo abbia veicolato un univoco messaggio di sopraffazione verso il secondo, sì da porre quest'ultimo in una condizione di vera e propria coercizione (concussione), ovvero se tra i due interlocutori, nonostante la posizione di preminenza dell'uno sull'altro, si sia comunque instaurata una dialettica utilitaristica, eziologicamente rilevante sotto il profilo motivazionale (induzione indebita)"* (punto 17 sentenza): pur senza riferimenti al compimento di *"specifici atti del proprio ufficio o servizio"*, la condotta del pubblico ufficiale che faccia valere la sua qualità deve quindi tradire un *"univoco messaggio di sopraffazione"* e, come in generale affermato dalle Sezioni Unite per qualsivoglia condotta concussiva, esprimere un messaggio intimidatorio chiaramente percepibile dalla vittima.

Esaminando la giurisprudenza penale sullo specifico tema della minaccia implicita si rileva, del resto, che anche nei casi in cui - pur in mancanza di parole o gesti espliciti di intimidazione - è stato ritenuto punibile (a vario titolo: estorsione, violenza privata, violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario) un semplice atteggiamento, un riferimento allusivo o il compimento di atti che normalmente potrebbero essere indifferenti per dar luogo a minaccia (quali una richiesta, anche se accompagnata da un'apparente cortesia), è stato accertato che tali atti o atteggiamenti erano univocamente espressivi, *in considerazione delle speciali circostanze ambientali e personali* delle parti, di un'intimidazione concretamente percepibile dalla vittima e idonea a coartarne la volontà (cfr. Cass. Sez. 5 21.5.1986 n. 8291, Rv 173586 e, già in precedenza, Cass. Sez. 1 22.6.1965 n. 1153, Rv. 099917, secondo cui *"in un ambiente ove le prepotenze siano elevate a regola di vita, come quello dominato dalla mafia, anche l'offerta di protezione fatta da un mafioso ad altro soggetto può assumere il valore di una violenza morale"*; cfr. anche Cass. Sez. 6 26.1.2005 n. 18805 Rv. 231351, in cui l'imputato, recando in omaggio due bottiglie di vino, aveva avvicinato la sorella del perito nominato in un procedimento per reati di mafia, dicendole di riferire al fratello di *"sistemare al meglio la faccenda"*; in tal caso la S.C. ha sottolineato la necessità di non fermarsi a

(C. Locurto est.)

valutare l'apparente cortesia della richiesta, atteso che *"le parti avevano ben percepito, per il particolare contesto ambientale, la reale valenza intimidatoria e mafiosa delle raccomandazioni"*; analogamente, nel caso di un notaio vicino a Cosa Nostra che aveva avvicinato il presidente di un collegio, invitandolo ad assumere un atteggiamento compiacente nei confronti degli imputati in un processo per associazione per delinquere di stampo mafioso, Cass. Sez. 6 7.2.2007 n. 34880 Rv. 23603 ritiene che la minaccia possa essere integrata dal riferimento semplicemente allusivo, *"se rapportato alla specifica veste esponentiale del soggetto agente e agli ambiti organizzativi dal medesimo evocati"*).

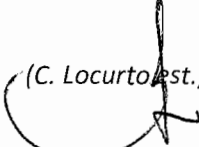
Si tratta di casistica che - pena un pericoloso slittamento sul piano del "tipo d'autore" - non consente di eludere, a parere di questa Corte, la necessità di un accertamento rigoroso, che si faccia carico di individuare gli specifici atti in cui si è tradotta l'intimidazione o, quanto meno, di rintracciare nella condotta positiva dell'autore il consapevole, strumentale utilizzo della "fama criminale" che lo assiste e, nella vittima, l'inequivoca percezione di tale implicito, evocativo richiamo. A titolo esemplificativo, nell'uno e nell'altro senso, possono ricordarsi due pronunzie in procedimenti per associazione di stampo mafioso o per reati aggravati dall'uso del metodo mafioso: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro, Rv. 254031, laddove ricorda che *"In tema di associazione a delinquere, il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua exteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416 bis cod. pen. ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purchè l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti"* (nella specie, La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse formulato una valutazione ragionevole sulla percettibilità del significato dell'"avvertimento" mafioso da parte della vittima, ma non aveva risposto in ordine alla prova della provenienza e della riferibilità della minaccia agli imputati); Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38964 del 21/06/2013 Nobis e altri, Rv. 257760, secondo cui *"Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia"* (nella motivazione la sentenza fa riferimento a tre differenti

(E. Locurto est.)


forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta e spiega che, nel caso in esame, è ravvisabile l'ipotesi di messaggio silente in quanto *"l'espressione utilizzazione della forza intimidatoria non è ricollegabile a una specifica, attuale condotta degli associati e di chi agisce nel suo ambito, ma a una situazione, creata da una pregressa, vigente, attuale carica intimidatrice dell'associazione, che, in virtù delle promozioni di assoggettamento e omertà, non ha più bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e minaccia"*).

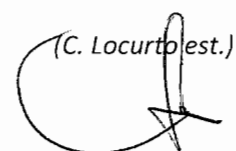
In ordine al reato di concussione, è estremamente significativo il recupero alla costrizione o all'induzione di un'autonomia sul piano del **comportamento individuale** operato da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25694 del 11/01/2011 Rv. 250467, proprio ad arginare la dilatazione della fattispecie (con inammissibile applicazione analogica *in malam partem* dell'art. 317 c.p.) a situazioni di mera pressione ambientale, senza alcun riferimento a condotte individuali: *"il solo dato ambientale"* – scrive la S.C. – *"sfugge alla tipicità della fattispecie incriminatrice delineata dall'art. 317 cod. pen"*, per ravvisare la quale *"non può prescindere dall'individuazione della condotta specifica dell'agente pubblico, attraverso la quale si determina nel privato quel condizionamento psicologico che si traduce nella convinzione della ineluttabilità della prestazione indebita"*. La pronunzia sottolinea con forza la necessità che lo stato di soggezione della vittima, su cui è imperniato il delitto di cui all'art. 317 c.p., sia *"provocato dalla condotta del pubblico funzionario e non "latente" nell'ambiente"* ed evidenzia che *"la concussione ambientale... cancella il requisito della costrizione o, più esattamente, dell'induzione e crea, per così dire, una responsabilità penale di posizione, fondata cioè non sull'abuso della qualità o dei poteri, ma sulla posizione o qualifica rivestita dal pubblico ufficiale"* (in senso conforme, cfr. anche la successiva Cass, Sez. 6, Sentenza n. 11946 del 25/02/2013 Rv. 255323

Infine, per misurarsi con la corrente, concreta applicazione di siffatti, condivisibili principi, merita ricordare che, nella pur ampia casistica giunta all'esame della Corte di Cassazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012, i fatti ricondotti alla concussione di tipo "costrittivo" si connotano sempre per l'esistenza di comportamenti inequivocabilmente intimidatori, nei quali è ravvisabile la chiara rappresentazione o evocazione del danno ingiusto cui andrà incontro la vittima se

(C. Locurto est.)


non accederà alle richieste del pubblico ufficiale, pur a fronte delle diverse modalità espressive dei messaggi minatori. Così, ad esempio, è stato ricondotto alla concussione:

- il comportamento dell'impiegato delle Agenzie delle Entrate che, esibendo uno scritto anonimo che denunciava inadempienze fiscali, aveva prospettato alla vittima le gravi conseguenze cui sarebbe andato incontro con i controlli fiscali che sarebbero stati avviati e portati avanti per anni e che egli avrebbe potuto, grazie al suo potere, evitare, in cambio di denaro (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28431 del 12/06/2013 Rv. 255613: evidente in tal caso la carica intimidatoria di un comportamento particolarmente insidioso e penetrante per il riferimento a una sottoposizione pluriennale a controlli, in grado di suscitare nella vittima il grave e concreto timore di una persecuzione fiscale che avrebbe potuto danneggiarlo in termini economici e psicologici);
- il comportamento di un sindaco che, al fine di costringere la società proprietaria della discarica a corrispondere una indebita corresponsione di denaro, aveva adottato, abusando dei suoi poteri, una serie di misure ritorsive in danno della società stessa, consistite in attività di condizionamento della popolazione mediante l'invio di moduli prestampati e precompilati che addebitavano alla società odori nauseabondi ed effetti sulla salute non sussistenti; istigazione degli appartenenti alla Polizia locale a redigere annotazioni false quanto all'intensità degli odori percepiti ed alla loro provenienza; emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente palesemente illegittima (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12736 del 26/02/2014 Rv. 258623: in questo caso appare lampante il danno ingiusto provocato dalla vessazione pretestuosa e illecita condotta dal pubblico ufficiale, per piegare la volontà della vittima);
- il comportamento di appartenenti alla Polizia Stradale che, attraverso pretestuosi e continui controlli sugli autocarri di un imprenditore, facendogli capire *"con giri di parole"* come, *"pagando qualcosa"*, avrebbe potuto rendere i controlli ai suoi automezzi *"meno pressanti"*, lo avevano costretto ad accondiscendere alle richieste pecuniarie dei pubblici ufficiali, al fine di evitare *"non tanto i controlli in sé o perfino i loro possibili esiti sanzionatori, quanto piuttosto e soltanto la pretestuosità e assillante ripetitività dei controlli esperibili dai poliziotti"* (Cass. Sez. 6 Sentenza n. 37475 del

(C. Locurto est.)


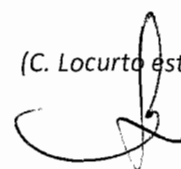
21/01/2014, depositata in data 11.9.2014: la Corte ravvisa nella condotta la minaccia di un danno ingiusto e grave per l'impresa della vittima, perché in grado di creare pesanti e non rimediabili disservizi organizzativi - ritardi nei trasporti e nel rientro in ditta dei mezzi - capaci di paralizzare il processo produttivo e commerciale della stessa azienda);

- la "simulazione" del controllo del pubblico ufficiale o la pretestuosa evocazione da parte del pubblico ufficiale dell'esercizio dei poteri, finalizzata all'ottenimento di una dazione indebita (Cass. Sez. 6 Sentenza n. 20375, ud. 15/4/2014, dep. 15/5/2014: nel caso di specie è stato disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per una più approfondita valutazione dei tratti rilevanti per la corretta qualificazione del fatto, indicati nella su indicata estemporaneità e pretestuosità del controllo da parte dell'agente e nel perseguimento di un indebito vantaggio da parte dell'*extraneus*).

Per contro, sempre per l'esigenza di confinare l'abuso costringitivo ai soli casi di minaccia di un danno ingiusto, è stata esclusa l'ipotesi concussiva - per mancanza di prova della minaccia *contra ius* - nel caso di ispettori della Direzione provinciale del lavoro che avevano rappresentato ai controllati la possibilità, purché fosse soddisfatta la loro pretesa di ricevere indebitamente denaro, di minimizzare le violazioni realmente riscontrate o addirittura ometterne o annullarne la contestazione, non essendovi prova che gli stessi avessero anche minacciato (così come contestato in imputazione) di "gonfiare" illegittimamente gli importi delle sanzioni, per terrorizzare le vittime (è uno dei casi decisi con la nota sentenza delle Cassazione a Sezioni Unite Maldera).

Tutto ciò premesso in linea generale, risulta evidente che i fatti accertati nel presente giudizio si pongono al di fuori del perimetro di rilevanza penale tracciato dalla autorevole pronunzia delle Sezioni Unite, sia con riferimento alla fattispecie concussiva (art. 317 c.p.), sia con riferimento all'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).

(C. Locurto est.)



In ordine al **delitto di concussione**, si è visto nei paragrafi precedenti che **non vi è prova della ascrivibilità a Silvio BERLUSCONI di una intimidazione costrittiva nei confronti del dott. OSTUNI.**

La condotta dell'imputato si è limitata a una richiesta che, assistita dalla falsa rappresentazione della parentela di Karima EL MAROUGH con Mubarak e dallo strumentale, surrettizio accredito di Nicole MINETTI, poteva semmai avere (e parzialmente ha avuto) l'effetto di indurre in errore l'interlocutore o quello di persuaderlo subdolamente, ma che era priva di significato minatorio: nessun riferimento, neanche velato, ad eventuali danni in caso di inottemperanza; nessun riferimento, diretto o indiretto, alla situazione personale o professionale dell'interlocutore che potesse ingenerare - *ab extrinseco* - la convinzione di dover obbedire per non dover subire un male ingiusto (o, viceversa, per lucrare un qualsiasi vantaggio in caso di accondiscendenza: ciò che semmai ne sposterebbe la rilevanza nell'ambito "negoziale" disegnato per l'induzione indebita dall'art. 319 *quater* c.p.); nessuna allusione o benché minimo cenno alle prerogative funzionali, al potere, alle relazioni personali o alla ricchezza e influenza di Silvio BERLUSCONI che potessero legittimare, nel dialogo con OSTUNI, il timore in quest'ultimo di un danno anche solo generico in caso di mancato affidamento di Karima EL MAROUGH alla MINETTI (o, sempre nella prospettiva di cui all'art. 319 *quater* c.p. dianzi evocata, l'aspettativa di un beneficio nel caso di affidamento della minore).

L'estraneità dei fatti accertati all'ipotesi concussiva è patente, tanto più se si consideri il rigoroso standard probatorio imposto dalle Sezioni Unite Maldera per il caso (ritenuto dal primo giudice) di "*prospettazione implicita da parte del pubblico agente di un danno generico*": il percorso valutativo, per ritenere la sussistenza di una prevaricazione costrittiva in tale evenienza, deve infatti "*tenere presente, in particolare, che quanto più il supposto danno è indeterminato tanto più l'intento intimidatorio del pubblico agente e i riflessi gravemente condizionanti - per metus ab extrinseco - l'autodeterminazione della controparte devono emergere in modo lampante, per potere pervenire ad un giudizio di responsabilità per concussione*"

D'altro canto, non può certo dirsi - con riferimento alla problematica della minaccia implicita e alla casistica giurisprudenziale che più frequentemente ne fa applicazione

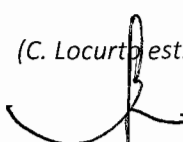
(C. Locurto est.)


- che Silvio BERLUSCONI fosse persona nota per le sue ritorsioni violente contro i riottosi o per l'appartenenza a consorterie che tali metodi utilizzano nel caso di mancato accoglimento delle proprie "richieste" o "raccomandazioni"; o che si fosse in qualche modo manifestato in passato, nei confronti di OSTUNI, quale persona capace di comportamenti ritorsivi: aspetti, questi ultimi, neanche lambiti dal pur poderoso compendio probatorio acquisito agli atti e sui quali la stessa accusa non ha mai indugiato, mancandone qualsivoglia riscontro.

Vero è, invece, che OSTUNI avrebbe potuto accedere alla richiesta di BERLUSCONI per *metus ab intrinseco*. Proprio l'autosuggestione o il timore reverenziale - per la condizione psicologica di soggezione del funzionario di fronte a una persona tanto potente e influente - avrebbe potuto ingenerare nel dott. OSTUNI il convincimento di subire un danno nel caso di inottemperanza (tanto più, come si è spiegato nei paragrafi precedenti, dopo che egli stesso si era inopinatamente sbilanciato ad assicurare il rilascio della giovane, alimentando l'aspettativa della controparte): si tratterebbe, però, di proiezione interna di OSTUNI, non collegabile direttamente o implicitamente a un comportamento positivo dell'imputato e come tale irrilevante ai fini della configurabilità di una minaccia (e, quindi, dell'abuso costringitivo ritenuto dal primo giudice).

Va poi osservato che la prova dell'intimidazione costringitiva non è surrogata dal richiamo al *metus publicae potestatis*.

Come già ricordato sopra, il Tribunale ricostruisce induttivamente, in capo ad OSTUNI, il timore di un danno ingiusto desumendolo dalla posizione di "supremazia" di BERLUSCONI. Afferma, infatti (p. 130 della sentenza), che *"la richiesta proveniva, inoltre, dal Presidente del Consiglio dei ministri in persona [...]"* e ritiene che tale circostanza *"era di per sé oggettivamente idonea a condizionare gravemente la libertà morale del soggetto passivo"*; ulteriormente ribadisce, poco dopo: *"In altri termini, la manifestazione esteriore della condotta del Capo di Gabinetto rivela un palese timore del soggetto passivo, derivante dall'indebita richiesta avanzata da BERLUSCONI, tanto da non potere sottrarsi, anche solo al fine di evitare eventuali ripercussioni negative sul suo futuro professionale, in virtù dei rapporti gerarchici intercorrenti tra i protagonisti e dei ruoli dagli stessi rivestiti"* (p. 130); spiega quindi

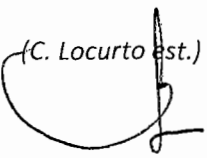
(C. Locurto est.)


di ritenere che *“il reciproco rapporto di supremazia e di subordinazione, con il correlativo potere di impartire ordini e di assoggettare a controllo l’operato del subordinato, derivante dalle cariche istituzionali rispettivamente rivestite da BERLUSCONI ed OSTUNI, fosse idoneo ad incutere nel soggetto passivo il fondato e concreto timore di patire un danno ingiusto”*, giungendo alla conclusione che *“l’enorme sproporzione dei rapporti di potere in essere tra l’imputato ed il soggetto passivo è indicativa, nel caso di specie, dell’irresistibile pressione esercitata dal primo sul secondo”* (p. 131).

Così facendo, però, il Tribunale concentra l’attenzione sull’effetto di ‘timore’ (a valle) che assume essere stato prodotto in OSTUNI dalla spendita della qualità del Presidente del Consiglio, piuttosto che sulla natura intrinsecamente intimidatoria del mezzo (a monte) che avrebbe utilizzato BERLUSCONI per costringere OSTUNI al rilascio di Karima EL MAROUGH.

Ora, è sicuramente accertato che l’imputato, la notte del 27/28 maggio 2010, abusò della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, simulando un interesse istituzionale al rilascio di Karima EL MAROUGH e strumentalizzando in tal modo la propria qualità pubblica per scopi personali, senza alcuna reale correlazione con atti del suo ufficio: a tale riguardo, non può che richiamarsi l’ampia e convincente ricostruzione del giudice di primo grado in ordine alla consapevolezza, da parte di BERLUSCONI, della falsità della presunta parentela (cfr. pp. 98-105 della sentenza), cui deve aggiungersi la palese incongruenza del comportamento dell’imputato (che se davvero fosse stato convinto della relazione di parentela della giovane con MUBARAK, quella sera si sarebbe mosso attraverso canali istituzionali e non personalmente, presso un funzionario neppure preposto alle procedure di accompagnamento di minori; ciò a non dire, poi, dell’azzardo macroscopico che, nella sua posizione, avrebbe consapevolmente corso nell’ospitare la parente di un Capo di Stato straniero ad Arcore e nel compensarla in denaro per prestazioni di carattere sessuale).

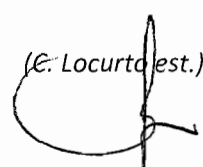
Tuttavia, l’abuso della qualità è condizione necessaria, ma non sufficiente a integrare il reato, richiedendo la norma incriminatrice che esso si traduca in una vera e propria costrizione.

(C. Locurto est.)


Coglie nel segno, al riguardo, la difesa quando osserva che, secondo i principi di una giurisprudenza consolidata, *“il metus publicae potestatis non è ravvisabile nella generica posizione di supremazia del pubblico ufficiale”*, perché *“la costrizione o induzione che caratterizza il reato di concussione non si identifica nella superiorità, nell’influenza o nell’autorità che il pubblico ufficiale può vantare in ragione della carica ricoperta o della funzione svolta, occorrendo invece, ai fini dell’integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri”* (cfr. Cass. sez. VI 26/04/2007 n. 26324, Riv. 236856; Cass. sez. VI 4/11/2004 n. 443, Rv. 230898). Come efficacemente evidenziato anche dalla dottrina, la costrizione mediante minaccia è realizzata dal pubblico ufficiale, secondo la lettera della norma di cui all’art. 317 c.p., *“abusando delle sue qualità o dei suoi poteri”*, cioè attraverso un’illegittima strumentalizzazione del *‘poter fare’* – e, in particolare, del poter fare male –, in ragione della propria posizione o delle proprie attribuzioni. In giurisprudenza, già prima dell’intervento delle Sezioni Unite, la Suprema Corte (Cass. Sez. VI, 3 dicembre 2012, n. 3251, Rv. 253936) aveva riconosciuto che *“l’abuso”*, pur se *“descritto normativamente secondo un paradigma assolutamente identico in entrambe le fattispecie, non consente tuttavia oggettivizzazioni tali da poter costituire, sul piano quantitativo, momento di differenziazione tra concussione e induzione”*. La Cassazione, nell’occasione, aveva spiegato che l’abuso *“non permette, pena l’indeterminatezza della fattispecie, di andare oltre ricostruendo, dall’intensità della strumentalizzazione dei poteri e della qualità una diversa gradazione della coazione utile a giustificare il diverso trattamento tra concusso (privo della libertà di agire diversamente laddove intenda evitare il pregiudizio prospettato) e indotto (punito proprio perché comunque mantiene la libera determinazione di sottrarsi alla indebita richiesta)”*. La differenziazione tra concussione e induzione indebita - pur nella condivisa strumentalizzazione della qualifica o dei poteri del pubblico ufficiale - era stata quindi individuata proprio nella *“minaccia in senso tecnico”*, immanente nel messaggio del concussore, assente nel caso della induzione.

Anche nella motivazione della sentenza a Sezioni Unite Maldera è chiaramente ribadita la rilevanza del *metus publicae potestatis* come espressione dello stringente condizionamento della libertà di determinazione del soggetto passivo **che sia, comunque, ascrivibile al danno ingiusto minacciato dal pubblico ufficiale** (cfr.

(C. Locurto est.)



punto 13.5, laddove precisa che il contenuto dell'abuso della qualità o dei poteri *"si concretizza al di là del dato formale, nel prospettare alla vittima un danno ingiusto (contra ius)"*; cfr. altresì punto 13.6 della sentenza: *"Il metus, in definitiva, è l'espressione dell'oggettivo e stringente condizionamento della libertà di determinazione del soggetto passivo, il quale, per il timore del danno ingiusto minacciato dal pubblico ufficiale, è privato di ogni capacità di resistenza ed è costretto a soccombere - senza alcuna sostanziale alternativa - di fronte alla indebita pretesa di quest'ultimo"*).

In altri termini, *l'auctoritas* immanente alla carica non basta: onde evitare una intollerabile tensione con il principio di legalità e la deriva verso un diritto penale d'autore, che attribuisca alla sola spendita della propria qualità (pur se abusiva) un'efficacia costrittiva meritevole di punizione, l'osservatore esterno (la presunta vittima della concussione) deve essere posto in condizione di percepire una condotta positiva e fattiva del soggetto agente, obiettivamente idonea, per il suo concreto contenuto intimidatorio, a ingenerare il timore di un danno ingiusto. Bisogna dimostrare che il pubblico ufficiale ha usato la qualità (o i poteri) per intimidire la vittima e condizionarne la volontà, attraverso la prospettazione di un danno ingiusto.

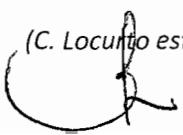
Il che riporta esattamente al punto di partenza: la necessità di individuare la *condotta positiva intimidatrice*, l'atto umano in cui - nel caso di specie - fosse esteriormente leggibile la minaccia di un danno ingiusto a carico di OSTUNI.

A tale onere, come si è diffusamente spiegato, la motivazione del primo giudice non adempie; né consentono di adempiere le prove acquisite.

Esclusa, quindi, la configurabilità di un abuso costrittivo, idoneo a integrare la fattispecie di cui all'art. 317 c.p., resta da verificare se - come ritenuto dalla pubblica accusa all'esito del giudizio di primo grado - i fatti accertati siano suscettibili nella fattispecie di **induzione indebita a dare o promettere utilità prevista dall'art. 319 quater c.p.**

La risposta, anche in questo caso, è negativa.

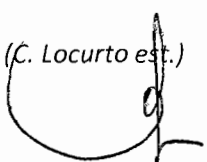
(C. Locunto est.)



A prescindere da ogni questione circa la continuità normativa tra la concussione mediante induzione di cui al previgente art. 317 c.p. e l'induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 *quater* c.p., introdotta con la legge n. 190 del 2012 (questione che, come noto, è stata risolta dalle Sezioni Unite Maldera in senso positivo, ma sulla quale permane qualche perplessità in dottrina, in ragione della ricostruzione strutturale che le Sezioni Unite offrono della nuova fattispecie) e anche accantonando i dubbi sull'esatta consapevolezza che OSTUNI avesse della natura indebita dell'affidamento di Karima EL MAROUGH alla MINETTI (per le considerazioni già svolte sopra, in ordine alle peculiari circostanze dell'azione, alle prassi in vigore e al subdolo accreditamento del consigliere regionale da parte del Presidente del Consiglio), manca nella fattispecie in esame un requisito essenziale dell'abuso induttivo: l'indebito vantaggio dell'*extraneus*.

Giova al riguardo ricordare che già prima dell'intervento della sentenza a Sezioni Unite Maldera la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in ordine alla fattispecie della induzione indebita, aveva osservato che:

- l'induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 *quater* c.p., così come introdotto dalla legge n. 190 del 2012, non è diversa, *sotto il profilo strutturale*, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa e non indotto in errore dalla condotta persuasiva svolta dal pubblico agente, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità;
- la struttura del reato era nel previgente art. 317 c.p. e continuava ad essere nella nuova norma dell'art. 319 *quater* c.p. *naturalisticamente plurisoggettiva* (proprio da tale constatazione, muove Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12373 dell'11.2.2013, motivata dallo stesso relatore della sentenza a SS.UU. Maldera, per ribadire la continuità normativa fra le due nuove ipotesi delittuose di cui all'art. 317 e 319 *quater* c.p., "nonostante la circostanza che la nuova fattispecie di induzione indebita si configuri oggi come "reato a concorso necessario", tenuto conto che tale struttura, necessariamente plurisoggettiva, era caratteristica anche della vecchia fattispecie di concussione, a prescindere dalla circostanza che uno

(C. Locurto est.)


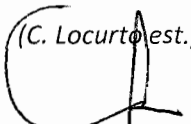
dei partecipi necessari - il privato autore del pagamento o della promessa - non fosse punibile sino alla riforma, e sia divenuto oggi punibile, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 319 quater c.p."; richiamano la natura plurisoggettiva del reato anche Sez. 6, Sentenza n. 18372 del 21/02/2013 Rv. 254728 e Sez. 6, Sentenza n. 17285 del 11/01/2013 Rv. 254620. Anche la dottrina, in passato, aveva qualificato la fattispecie di concussione come naturalisticamente plurisoggettiva, qualificandola come *"reato plurisoggettivo improprio"*).

Pur dando per acquisito che vi sia perfetta continuità nelle *modalità della condotta induttiva* contemplate dalle due norme (persuasione, suggestione, allusione, silenzio, inganno – sempre che quest'ultimo non verta sulla doverosità della dazione o della promessa – *"anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra loro, purchè tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita"*, vertendosi altrimenti nella più grave ipotesi di concussione), le Sezioni Unite Maldera, nel delineare la nuova fattispecie, pongono alcuni punti fermi:

- carattere *indebito* della dazione o promessa richiesta dal pubblico ufficiale;
- consapevolezza dell'*extraneus* di tale carattere indebito (se il privato viene ingannato può semmai configurarsi il reato di truffa, nel caso di dazione o promessa di utilità patrimoniale);
- **"vantaggio indebito"** del privato, che **"al pari della minaccia tipizzante la concussione, assurge al rango di 'criterio di essenza' della fattispecie induttiva"**.

La Suprema Corte ritiene dunque integrata la *tipicità della fattispecie induttiva* da due elementi: 1) l'abuso prevaricatore del pubblico agente; 2) il fine determinante di vantaggio indebito dell'*extraneus*.

Il **vantaggio indebito**, in tale prospettiva, assurge a **"criterio di essenza"** ed **elemento tipizzante della fattispecie induttiva**: elemento che colloca il nuovo reato in una *"dinamica completamente diversa da quella che contraddistingue il rapporto tra concussore e concusso"* e, *"pur nell'ambito di un rapporto intersoggettivo asimmetrico, in una logica negoziale che è assimilabile a quella corruttiva"*. La Suprema Corte è chiarissima nell'indicare il **"danno ingiusto"** e il **"vantaggio indebito"** quali *"elementi costitutivi impliciti rispettivamente della condotta*

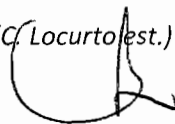
(C. Locurto est.)


costrittiva di cui all'art. 317 cod. pen. e di quella induttiva di cui all'art. 319-quater cod. pen."

Risulta evidente il precipitato di siffatta ricostruzione dogmatica: il vantaggio indebito è elemento indefettibile per la sussistenza del delitto di induzione indebita. Non solo: il delitto d'induzione indebita richiede necessariamente il concorso di due soggetti, il pubblico ufficiale inducente e l'*extraneus* opportunisticamente complice del primo, pur in un rapporto di forze squilibrato.

Anche al riguardo le Sezioni Unite sono esplicite: il reato di cui all'art. 319 *quater* c.p. è **"plurisoggettivo proprio o normativamente plurisoggettivo"**, in quanto **"il dato normativo ... postula, per l'esistenza del reato, la necessaria convergenza, sia pure nell'ambito di un rapporto "squilibrato", dei processi volitivi di più soggetti attivi e la punibilità dei medesimi"** (punto 23.4 della sentenza; anche in altri passaggi della motivazione la S.C. fa espresso riferimento alla concorsualità necessaria del reato: cfr. punto 12, laddove spiega la necessità di ricercare un criterio discrezionale fra la condotta di costrizione e quella di induzione **"non trascurando di considerare che quella induttiva postula - alla luce della novella del 2012 - il concorso necessario del soggetto privato"**).

E' appena il caso di rilevare, peraltro, che l'affermazione è posta in consapevole ed espresso superamento di altro orientamento, in precedenza affacciato all'interno della Sezione Sesta della Suprema Corte che, per riconoscere continuità normativa tra la previgente formulazione dell'art. 317 c.p. e la nuova fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319 *quater* c.p., aveva escluso la natura bilaterale del reato, rilevando che l'art. 319-*quater* c.p. integrerebbe una "norma a più fattispecie", nel senso che prevedrebbe due autonome figure di reato monosoggettivo: l'induzione qualificata dell'*intraneus*, in tutto identica, nella sua formulazione testuale, alla corrispondente parte del previgente art. 317 c.p.; la promessa o la dazione indotta di utilità da parte dell'*extraneus* (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17285 del 11/01/2013 Rv. 254620; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18968 del 11/01/2013 Rv. 255072). Le Sezioni Unite, pur ritenendo **"tale orientamento, apprezzabile per la sua chiarezza intuitiva"**, reputa che esso non si concili con il dato normativo, che postula, per l'esistenza del reato, **"la necessaria convergenza... dei processi volitivi di più soggetti attivi e la**

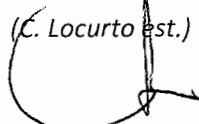
(C. Locurto est.)


punibilità dei medesimi". La configurazione del nuovo reato di cui all'art. 319 *quater* c.p. quale fattispecie a concorso necessario risulta del resto già recepita dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla pronunzia delle Sezioni Unite (cfr., di recente, Cass. Sez. 6 Sentenza n. 37475 del 21.01.2014, depositata in data 11.9.2014).

Alla stregua di tali condivisibili principi, è quindi necessario – indipendentemente dalla soluzione offerta dalle Sezioni Unite alla questione della continuità normativa tra la previgente concussione per induzione e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, con limitato riguardo alla posizione del pubblico agente – **verificare in concreto l'esistenza della necessaria convergenza dei processi volitivi nell'unitaria fattispecie plurisoggettiva delineata dal nuovo art. 319 *quater* c.p., accertando se la condotta di induzione del pubblico agente si sia intersecata con un vantaggio indebito del privato.** A prescindere dalla punibilità in concreto del privato-*extraneus* (ovviamente esclusa per i fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012), la **ricostruzione dogmatica della S.C. impone comunque – nel momento della verifica della riconducibilità del fatto accertato alla fattispecie astratta – di misurarne la rilevanza penale cogliendone l'effettivo inserimento in una dialettica utilitaristica tra il pubblico ufficiale e l'*extraneus*, eziologicamente rilevante sotto il profilo motivazionale.**

Ebbene, come più volte si è evidenziato, lo stesso Tribunale afferma che "*deve... escludersi che il dott. OSTUNI avesse una qualche convenienza personale ad affidare la minore a Minette Nicole*", precisando che "*tale evenienza non avrebbe, infatti, procurato alcun beneficio personale al Capo di Gabinetto*" (pag. 130 sentenza) e che questi si sarebbe "*sottomesso alla volontà di Berlusconi, senza aver di mira alcun risultato a lui favorevole, ma al solo fine di evitare un possibile detrimento*" (pag. 131). Proprio la certezza di tale assenza di benefici o aspettative utilitaristiche di OSTUNI, del resto, concorre a convincere il Tribunale, per esclusione, che fosse il timore la spinta motivante del funzionario.

Merita anche ricordare che neppure l'organo dell'Accusa, sia in primo che in secondo grado, ha mai fatto riferimento a possibili vantaggi personali di OSTUNI o -

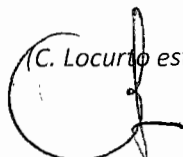
(C. Locurto est.)


anche solo in termini più generici - a una sua soggezione compiacente, opportunisticamente prestata.

Le prove, per quel che più conta, non forniscono alcun riscontro di eventuali considerazioni utilitaristiche del dott. OSTUNI, dotate di apprezzabile rilevanza eziologica sul piano motivazionale, tali da consentire l'inserimento della sua condotta in quella *"logica negoziale asimmetrica che connota il reato di induzione indebita"* (per riprendere, ancora una volta, le parole delle Sezioni Unite). Resta affidata a mere congetture la possibilità che il funzionario nutrisse nel suo intimo aspettative di futuri, indebiti vantaggi personali nell'aderire alla richiesta del Presidente del Consiglio. Si tratta di congetture che, come tali, sono sicuramente insufficienti, in linea generale, a fondare un accertamento, tanto più a fronte dell'espressa raccomandazione delle Sezioni Unite Maldera di *"scongiurare mere presunzioni o inaffidabili automatismi"* nell'applicazione del criterio del danno ingiusto/indebito vantaggio. E si tratta altresì di congetture che, nel caso concreto, appaiono addirittura disarmoniche rispetto al contesto e alle modalità dei fatti accertati: fatti che, come spiegato, lasciano intravedere - alla base della condotta di OSTUNI - una dinamica composita, che attinse in parte all'induzione in errore (con riferimento all'iniziale, pretestuoso utilizzo della falsa parentela di Karima EL MAROUGH con il Presidente egiziano e, comunque, al subdolo accredito di Nicole MINETTI quale persona idonea a farsi carico della minore), in parte a una serie di fattori concorrenti (una prassi dai contorni alquanto elastici e tolleranti, un'affrettata superficialità del funzionario, il timore reverenziale, l'imbarazzo e la debolezza nel non saper revocare le assicurazioni prestate), producendo, attraverso la successiva e autonoma insistenza di OSTUNI presso la dott.ssa IAFRATE, il risultato del rilascio di Karima EL MAROUGH.

Le considerazioni sin qui svolte, in conclusione, impongono di riformare la sentenza di primo grado e, mancando le condizioni per una riqualificazione dei fatti in una diversa ipotesi di reato, di assolvere l'imputato dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste.

(C. Locurto est.)



5.4 Il capo b) di imputazione: le censure riguardanti la ritenuta responsabilità penale dell'imputato (motivi sub B2, punto 27)

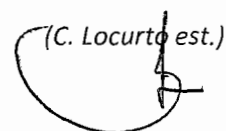
5.4.1 Premessa.

Con riferimento al capo b), la difesa sostiene che le risultanze probatorie non dimostrino né che tra l'imputato e la minore vi furono atti sessuali, né che il primo elargì alla seconda del denaro quale corrispettivo di tali atti, né che BERLUSCONI fosse consapevole della minore età di Karima EL MAHROUG.

Con limitato riferimento a tale ultimo aspetto i motivi d'appello sono fondati e meritano accoglimento.

Nello spiegare le ragioni della presente decisione occorre premettere che riguardo allo svolgimento delle serate ad Arcore e alla ricostruzione indiziaria della partecipazione di Karima EL MAROUGH alle attività *anche* di natura sessuale svolte nel corso delle stesse, verso il corrispettivo di denaro e altre utilità, la sentenza di primo grado è sorretta da un apparato argomentativo scrupoloso e saldamente fondato sulle prove acquisite, di cui viene fornito ampio e analitico riscontro. Questa Corte ritiene di condividere la motivazione del primo giudice, in quanto coerente con le risultanze processuali, rispondente a criteri di logica, conforme al diritto e all'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte in materia di attività di prostituzione. Le censure mosse con l'atto di appello sugli indicati aspetti (attinenti alla materialità del reato contestato) si rivelano in parte infondate, in parte ripetitive di questioni già convincentemente confutate dal primo giudice, in parte rimesse ad argomenti e circostanze di fatto irrilevanti o, comunque (come nel caso dell'inattendibilità di Karima EL MAROUGH), sostanzialmente influenti rispetto alla prova dell'elemento *oggettivo* del reato.

Fatto pertanto integrale rinvio a quanto per il resto analiticamente esposto nella sentenza appellata, si procederà di seguito a confutare i motivi d'appello sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di prostituzione minorile, per poi passare a spiegare le ragioni che impongono, invece, di accogliere i motivi concernenti l'insussistenza dell'elemento psicologico del delitto.

(C. Locurto est.)


5.4.2 Lo svolgimento delle serate ad Arcore (motivi sub 27.2.B.1-5, 27.2.C e 27.2.C.1).

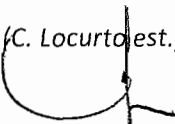
Sebbene posposti a quelli riguardanti il compimento di atti sessuali a pagamento tra l'imputato e Karima EL MAROUGH (motivi *sub* 27.1 e 27.2) e l'esercizio di pregressa attività di prostituzione da parte di quest'ultima (motivi *sub* 27.2.A), i motivi attinenti allo svolgimento delle serate ad Arcore richiedono una trattazione prioritaria, avendo ad oggetto circostanze di fatto logicamente presupposte dall'ulteriore sviluppo della motivazione del Tribunale.

Come già sintetizzato nella prima parte di questa sentenza, al fine di dimostrare l'erroneità del ragionamento dei primi giudici (che avrebbero seguito *"la tesi che se le cene successive erano organizzate in siffatta maniera, certamente erano così anche prima"*) l'appellante passa in rassegna le risultanze probatorie in merito alle singole cene successive al 27.5.2010 e contesta la valutazione effettuata da parte del Tribunale dell'apporto dichiarativo dei testi della difesa.

Si tratta, tuttavia, di un esercizio che - nonostante l'analiticità dei dati riproposti all'esame della Corte - non ha concreta incidenza sui risultati della valutazione compiuta dal primo giudice, saldamente fondata sulla convergenza di elementi probatori che - valutati unitariamente e in relazione l'uno all'altro - forniscono univoco e certo riscontro alla tesi accusatoria.

E' necessario chiarire alcuni punti fondamentali, che spiegano la sostanziale irrilevanza di molte delle questioni poste dalla difesa.

E' pacifico, in primo luogo, che presso la residenza dell'allora Presidente del Consiglio si siano tenute cene, incontri, feste o intrattenimenti che nulla hanno a che fare con le serate descritte in imputazione. Non fosse altro che per la carica istituzionale ricoperta all'epoca, è del tutto plausibile che Silvio BERLUSCONI abbia tenuto presso la sua abitazione incontri assolutamente ordinari, conviviali o di lavoro, con personalità politiche o del mondo degli affari; ed è pure verosimile che si

(C. Locurto est.)


sia semplicemente intrattenuto con gli amici e/o parenti, allietando le serate con spettacoli, canti, musica o barzellette, come dallo stesso e da molti testimoni raccontato.

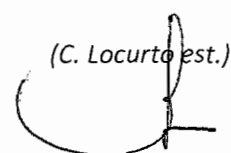
E' altrettanto certo che non sempre - anche in occasione delle serate più "scolacciate" (come icasticamente definite dalla difesa, nel corso della discussione finale) o connotate da "*quella volgarità spiccia*", alla "*Bagaglino*" (per riprendere le efficaci descrizioni di Melania TUMINI, in una delle telefonate intercettate¹¹⁷) - si sono svolte attività riconducibili alla pur ampia nozione di "prostituzione": lo stesso Tribunale lo riconosce¹¹⁸, lo riferiscono i molti testi della difesa (anche quelli non tacciati di falsità dal Tribunale) e lo ammette anche una delle testimoni d'accusa, Imane FADIL, laddove ricorda - nel corso della sua deposizione - di aver partecipato anche a serate ove non successe nulla di particolare (così, in particolare, con riferimento a una serata nella primavera del 2010, in cui arrivò ad Arcore a cena già conclusa e trovò l'imputato assieme a FEDE, tale Dj Ben, Catarina, Dani Sanvis, Ioana, due cugine asiatiche, PURICELLI Giorgio e forse anche la deputata ROSSI Maria Rosaria: nell'occasione, peraltro, l'imputato non le diede soldi, ma forse le regalò un ciondolino a fine serata).

Occorre poi considerare che la progressività nello sviluppo delle serate, la confusione che spesso vi albergava e le caratteristiche delle prestazioni più propriamente riconducibili all'attività di prostituzione spiegano perché taluni partecipanti possano non avere assistito o percepito talune delle esibizioni o interazioni a carattere sessuale. Infatti:

- le prestazioni di carattere sessuale di cui possa ritenersi raggiunta prova sono esibizioni licenziose (spogliarelli, *lap-dance*, simulazioni di atti sessuali, come nel caso della statuetta lignea con fallo sovradimensionato di cui raccontano la B e la DANESE), toccamenti lascivi, baci, talvolta anche solo fugaci ammiccamenti o esibizioni "ad effetto" del proprio corpo nudo o di

¹¹⁷ Cfr. progr. 22 del 20.9.2010, ore 20.12: si tratta della conversazione tra la TUMINI e l'amica Valentina BATTARRA, all'indomani della serata "*allucinante*" (così la stessa TUMINI nel messaggio progr. n. 19 dello stesso giorno) trascorsa il 19 settembre ad Arcore; la telefonata è integralmente trascritta alle pp. 196 e ss. della sentenza di primo grado.

¹¹⁸ Cfr. p. 296 sentenza, nota 387.

(C. Locurto est.)


parti di esso (come nel balletto con cui, nel racconto della B e della DANESE, la MINETTI si esibì il 22.8.2010, strappandosi alla fine il vestito con un sol gesto e rimanendo completamente nuda); non si trattava di amplessi pubblici od orge collettive che, per la loro durata e vistosità, dovessero necessariamente attrarre - sempre e comunque - l'attenzione di tutti gli astanti;

- non tutte le ospiti delle serate si lasciarono coinvolgere o assistettero alle esibizioni di carattere erotizzante; ciascuno era libero di fare quello che voleva; gli ospiti andavano e venivano a tutte le ore e si muovevano all'interno e all'esterno della villa con una certa libertà: a titolo meramente esemplificativo si ricorda che Melania TUMINI, il 19.9.2010, se ne restò *"tutta la sera seduta"*, come ella stessa racconta all'amica Valentina BATTARRA *"piuttosto che fumarmi una sigaretta, piuttosto che... mandare un messaggio al cellulare... rispettata assolutamente"*¹¹⁹; la sera del 5.9.2010, come emerge dalle conversazioni intercettate tra Emilio FEDE e Imane FADIL¹²⁰, i partecipanti alla festa ad un certo punto si divisero: un gruppo di ragazze "trascinò" BERLUSCONI in piscina (*"a farsi una nuotata, ecco diciamo così"*, racconta la FADIL a FEDE); la FADIL e qualcun altro soccorsero Barbara FAGGIOLI che si era sentita male, fermandosi nel soggiorno di casa (*"Siam saliti su un sofà in soggiorno, perché lei non si sentiva bene"*, mentre *"gli altri sono andati a fare... insomma... casino... in giro, lì, dappertutto. E lui è venuto da noi che eran le quattro, eh? Cioè, le tre e mezza o quattro, eh?"*); il ballerino cubano portato da Mary Esther Garcia POLANCO si andò a chiudere in bagno e fu sentito raccontare per telefono quanto stava accadendo (lo racconta sempre la FADIL nella telefonata con FEDE cui si è testé fatto riferimento); Carlo ROSSELLA, ospite della cena del 19.9.2010 cui partecipò la TUMINI, rimase in disparte e se ne andò via prima della fine della serata (secondo quanto racconta la stessa TUMINI); Elisa TOTI ricorda che, specie nel dopo-cena, gli ospiti si muovevano da un locale all'altro (*"Non sono stata sempre lì, magari ai in bagno, vai in camerino, ti sposti nell'altra sala, sali di sopra..."*).

¹¹⁹ Cfr. progr. 22 del 20.9.2010, ore 20.12, cit.

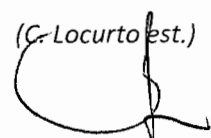
¹²⁰ Cfr. progr. 1072 del 6.9.2010, ore 13.04 (utenza Emilio FEDE)

(C. Locurto est.)


Le considerazioni svolte rendono chiara, in definitiva, la possibilità che alcuni partecipanti alle serate organizzate ad Arcore non abbiano assistito a specifici atti di carattere sessuale o non abbiano percepito i dettagli delle esibizioni o interazioni fra le ospiti di sesso femminile e l'allora Presidente del Consiglio. Irrilevanti, da questo punto di vista, si rivelano le censure mosse con l'atto d'appello riguardo alla mancata considerazione (o alla tacciata falsità) di quei testi che, pur avendo partecipato ad alcune serate ad Arcore nel corso degli anni (serate *diverse* da quelle oggetto di imputazione e da quelle cui parteciparono la TUMINI, la FADIL, la TEATINO, la DANESE e la B.), hanno riferito di non aver mai assistito a esibizioni o prestazioni di carattere sessuale; parimenti irrilevanti sono le censure che muovono da testimonianze di soggetti che, pur avendo partecipato alle stesse serate di cui all'imputazione o a quelle di cui hanno riferito le su indicate TUMINI, FADIL, TEATINO, DANESE e B. , non sono in condizioni di escludere con certezza che esibizioni o interazioni di carattere sessuali siano effettivamente avvenute.

A titolo meramente esemplificativo di quanto sopra enunciato (e a prescindere dai profili di falsità delle deposizioni denunciati dal Tribunale), giova ricordare che:

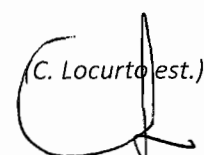
- Giovanna RIGATO, pur avendo partecipato ad alcune cene ad Arcore e, in particolare, a quella del 19.9.2010 (di cui riferisce Melania TUMINI), è stata ospite "saltuaria" di BERLUSCONI e non si è mai fermata oltre la cena; ben può essere, quindi, che non abbia assistito ad *"accadimenti di natura sessuale"*. Si ricordi, al riguardo, che la TUMINI colloca gli atti di natura sessuale più eclatanti (il *"degenero più totale"*, come lo definisce in una telefonata intercettata che più sotto si richiamerà) nella seconda parte della serata, dopo il trasferimento della compagnia nel locale-discoteca al piano inferiore; quanto al *"trenino"* che, sempre secondo la TUMINI, le ragazze inscenarono già durante la cena, non vi è dubbio che l'esibizione fu tenuta (lo conferma anche il teste Carlo ROSSELLA), ma non è detto che tutti i partecipanti alla cena abbiano colto gli *"atteggiamenti piuttosto provocanti"* percepiti dalla TUMINI (*"mostravano, mi spiace esprimermi in questo modo, però chi il sedere, chi i seni, in maniera ammiccante"*), considerata la repentinità ed estemporaneità del gesto dell'ammicciamento, il numero delle ragazze che si esibivano, il movimento degli ospiti durante la stessa cena

(C. Locurto est.)


(spiega infatti la TUMINI che *"anche durante la cena eravamo tutti molto liberi di alzarci, di circolare per la casa, quindi chi era in confidenza con gli spazi probabilmente si recò anche altrove. Quindi non è stato un momento in cui tutti erano costantemente presenti in quella stanza, quindi non capii bene, ma ci fu un momento in cui iniziai a sentire questo nome, "bunga bunga, andiamo di sotto, scendiamo"*);

- per Carlo ROSSELLA valgono in parte analoghe considerazioni, con la precisazione che la stessa TUMINI lo descrive come molto defilato nel dopocena (*"Rossella soprattutto era molto in disparte, e non partecipava, diciamo"*) e riferisce che ad un certo punto se ne andò, pur non sapendo indicare l'orario (*"Rossella andò via un pochino prima, non si trattenne fino alla fine, non so dire l'orario"*); il teste, d'altro canto, sostiene (e non vi è motivo di non crederlo su questo) di avere lasciato la villa verso mezzanotte e quarantacinque: si sarebbe quindi fermato nei locali-discoteca solo pochi minuti, considerato che la TUMINI colloca il trasferimento del gruppo in quei locali verso mezzanotte e mezza;
- Valentina COSTANZO parla genericamente di cene *"elegantissime"*, nelle quali si conversava e tutt'al più si ballava, ma ammette di essersi trattenuta una sola volta nei locali sottostanti, dopo cena, senza che sia possibile identificare a quale cena si riferisca;
- i camerieri Dafni DI BONI e Michele DURANTE hanno dichiarato di non avere visto alcuna scena con connotazione sessuale, ma hanno anche precisato che era prevista una turnazione del personale di servizio; Giuseppe BRUMANA ha dichiarato di avere visto solo spettacoli con travestimenti e *lap-dance*, ma lo stesso, pur essendo uno dei camerieri fissi di villa San Martino, si alternava con l'altro cameriere, Luigi PONTILLO, sì che - come già rilevato dal Tribunale - non vi sono elementi certi per collocare la loro presenza proprio con riferimento alle serate oggetto del presente processo. Analoghe considerazioni valgono per Alfredo PEZZOTTI, maggiordomo dell'imputato che gestisce la dimora romana, il quale ha sì riferito di non avere assistito a scene di natura sessuale, ma anche di aver solo dato occasionalmente il cambio ad Arcore ai colleghi in ferie, precisando che, effettivamente, erano previsti turni di servizio;

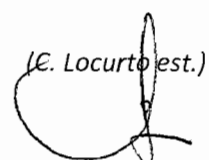
(C. Locurto est.)



- testi come Antonio BATTAGLIA (addetto al servizio di sicurezza dell'imputato), Daniela SANTANCHE' o Alberto ZANGRILLO (medico curante dell'imputato) o le giornaliste Silvia TREVAINI e Susanna PETRONE hanno concordemente dichiarato di non avere assistito a scene di natura sessuale nelle serate presso la residenza di BERLUSCONI, ma non ne erano frequentatori abituali e, comunque, non risulta abbiano partecipato alle serate oggetto del presente processo né a quelle a cui presero parte TUMINI, MAKDOUM, FADIL, B..., DANESE, TEATINO;
- analoghe considerazioni possono muoversi per Cinzia MOLENA, dalla cui deposizione, all'udienza, 12.11.2012, non emergono insanabili motivi di contrasto con la ricostruzione delle serate di cui all'imputazione o di quelle descritte da TUMINI, FADIL, MAKDOUM, TEATINO, DANESE e B... ; non vi è alcun elemento, infatti, da cui desumere la partecipazione della MOLENA a quelle stesse serate; la coincidenza è limitata a una sola cena nella quale la teste ricorda di aver visto anche RUBY: è, tuttavia, un ricordo molto vago e impreciso, tanto che la teste colloca l'incontro tra settembre-dicembre 2010, in un periodo nel quale è invece escluso che Karima EL MAROUGH abbia frequentato Arcore; il fatto, poi, che nell'occasione la teste non abbia notato "*vicende di natura sessuale o erotica*" non ne esclude necessariamente la ricorrenza, considerato che la stessa teste riferisce di essere scesa nella sala "di sotto" (nel locale-teatro) una sola volta, per vedere il video di una conferenza di BERLUSCONI in America.

Chiarita la sostanziale inutilità, ai fini che qui interessano, della rivalutazione *sic et simpliciter* di gran parte delle testimonianze riproposte con l'atto d'appello, **occorre concentrarsi sui profili di censura che riguardano specificamente le serate per le quali il Tribunale ha ritenuto provato lo svolgimento di attività di prostituzione**. Si tratta, come si vedrà fra breve, di censure in parte inconferenti, in parte infondate.

Sotto il primo profilo, va evidenziato che, nonostante la pacifica esistenza di cene, incontri o feste a contenuto "ordinario", è stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che durante alcune serate, organizzate in compagnia delle più disinibite ragazze che erano solite frequentare Arcore e trarne utilità economiche, **attività di prostituzione fu effettivamente svolta e con modalità significativamente ricorrenti**.

(C. Locurto est.)


Le prove acquisite al riguardo sono solide, al punto che necessariamente false devono ritenersi le testimonianze che si pongono in insanabile (e non altrimenti spiegabile) contrasto con i fatti accertati. **Ed è a tale ingiustificabile contrasto - oltre che ad alcuni profili di evidente contraddittorietà interna e reticenza - che deve ricondursi, a parere di questa Corte, la valutazione di falsità di alcuni testi esaminati nel presente procedimento, non già al supposto "teorema" che la difesa denuncia con motivi d'appello, sull'assunto che "se il testimone ha un interesse economico di qualsivoglia tipo che lo collega all'imputato, allora non può essere considerato veritiero e ciò che dichiara è affetto da falsità"** (cfr. p. 344 atto d'appello dei difensori, ove pure si sostiene che *"tale ragionamento sorge da un evidente sbilanciamento operato dal Tribunale in tema di valutazione delle prove: poiché solo le testimoni TUMINI, MAKDOUM, FADIL, TEATINO, B. e DANESE hanno connotato le serate di Arcore del carattere prostitutivo, allora, a priori, tutti gli altri testimoni che hanno dichiarato cosa diversa sono falsi... In sostanza, secondo l'argomentare del Tribunale, la presunta inattendibilità delle testimonianze a favore non deriverebbe da un'incongruenza e/o da una loro contraddittorietà intrinseca, quanto, piuttosto, dalla mera negazione di quella che è l'evidenza dei fatti narrati dai testimoni "pro accusa", corroborata dal contenuto delle intercettazioni"*).

Restituito il ragionamento probatorio alla sua corretta prospettiva (che le allegazioni difensive sembrano aver rovesciato¹²¹), emerge la **sostanziale irrilevanza dei motivi**

¹²¹ Dalla lettura dei motivi d'appello si comprende che il ribaltamento di prospettiva cui si accenna è stato verosimilmente indotto dal fatto che, per alcuni testimoni, il Tribunale esprime una valutazione di falsità senza una spiegazione dei motivi di specifico contrasto delle rispettive deposizioni con i fatti accertati, apparentemente valorizzando i soli personali vantaggi economici e di carriera che sarebbero derivati ai testi da deposizioni compiacenti, genericamente negatorie dello svolgimento di *"scene di natura sessuale a favore dell'imputato"* (cfr. p. 276 motivazione della sentenza di primo grado). Così è a dire, ad esempio, per Cinzia MOLENA, di cui già si è detto sopra e per le sorelle Manuela e Marianna FERRERA, dalle cui deposizioni emergono riferimenti generici ad alcune serate ad Arcore nel corso del 2010 (nelle quali non si sarebbe svolto alcun atto di natura sessuale) in data non precisata e non collegabile a quelle descritte da TUMINI, MAKDOUM, FADIL, TEATINO, B. e DANESE o a quelle cui partecipò Karima EL MAROUGH, tranne che in un'unica occasione: ambedue le sorelle ricordano infatti di avere incontrato una sola volta, forse a febbraio 2010, anche Karima EL MAROUGH, riconosciuta come tale successivamente all'esplosione dello scandalo mediatico; si tratta, tuttavia, di ricordo piuttosto vago e di

(C. Locurto est.)

di appello relativi alla valutazione effettuata in ordine ai rapporti economici tra l'imputato e i testimoni. L'interesse economico che il Tribunale rintraccia alla base di alcune testimonianze sospettate di falsità è una possibile spiegazione del mendacio, di cui fornisce un plausibile movente e può come tale essere utilizzato per valutare criticamente l'attendibilità dei testimoni sul piano soggettivo; **non può tuttavia essere considerato un criterio risolutivo ex se per l'attribuzione di patenti di falsità (o autenticità) dei contenuti narrativi delle deposizioni**, tanto più a fronte di una vasta platea di testimoni che - favorevoli o non all'accusa - furono tutti in passato beneficiati dall'allora Presidente del Consiglio, anche a prescindere dal coinvolgimento in attività di prostituzione (così, ad esempio, le stesse testi TUMINI o FADIL, che ricevettero denaro dall'imputato in occasione delle loro visita ad Arcore). I su indicati contenuti debbono essere valutati - e sono stati valutati da questa Corte, come si dirà fra breve - in rapporto alla loro coerenza, precisione, intrinseca attendibilità e all'esistenza di elementi esterni che ne confermino (o contraddicano) la portata, prima ancora che per l'esistenza e per la ragione di rapporti economici o di riconoscenza tra i dichiaranti e l'imputato.

Venendo alle restanti censure, occorre brevemente ricordare le prove sulle quali poggia la ricostruzione del Tribunale in ordine al "sistema prostitutivo" delle serate ad Arcore, a cominciare dalle **serate descritte da TUMINI Melania, IMANE Fadil, MAKDOUM Maria, DANESE Chiara, B. Al e TEATINO Natascia**. Ne emergerà all'esito la perfetta tenuta delle prove acquisite e l'infondatezza delle critiche mosse con l'atto d'appello.

Si è già detto sopra, nel sunteggiare la sentenza di primo grado, di come il Tribunale pervenga ad accertare lo svolgimento di attività a carattere sessuale a pagamento nelle serate cui parteciparono le su indicate testimoni:

- la serata del 19/9/10 (deposizione di TUMINI Melania);

scarsa incisività rispetto alla prova dei fatti che qui rilevano: quand'anche fosse stata una delle prime partecipazioni di Karima EL MAROUGH alle feste di Arcore, a febbraio 2010, il fatto che nell'occasione le due FERRERA non abbiano assistito a scene con implicazioni sessuali non esclude che un'interazione della giovane con BERLUSCONI vi sia stata e, in ogni caso, nulla consente di inferire in ordine alle numerose altre serate cui la minore partecipò nello stretto giro di tempo di tre mesi, di lì a seguire.

(C. Locurto est.)



- la serata del 12/7/10 (MAKDOUM Maria);
- la serata del 6/1/11 (TEATINO Natascia);
- alcune serate tra febbraio e settembre 2010 cui partecipò FADIL Imane;
- la serata del 22/8/10 (deposizione di Chiara DANESE e Al B/).

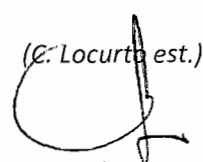
Dalle testimonianze emergono univocamente gli aspetti di natura sessuale delle attività che le giovani invitate svolgevano¹²², a fronte della elargizione di denaro e altre utilità, secondo un copione ripetitivo e con modalità chiaramente dirette a intrattenere BERLUSCONI e i suoi eventuali ospiti di sesso maschile (una esigua minoranza, individuabili al massimo in FEDE, MORA e pochi altri occasionali invitati). In sintesi, dopo la cena l'imputato e le giovani donne (anche venti per volta) si spostavano al piano sottostante, in una sala adibita a discoteca detta del "*bunga bunga*", dove si trovava anche un palo per la *lap dance* e dove le ragazze si esibivano in danze e "spettacolini" di contenuto erotizzante, con esibizioni di nudo provocanti, strusciami o palpeggiamenti tra le ragazze e/o tra queste e il padrone di casa (e in alcuni casi anche Emilio FEDE); al termine della serata, alcune delle giovani si fermavano per la notte ad Arcore con l'imputato, ricevendo una ricompensa maggiore rispetto alle altre, cui, comunque, BERLUSCONI elargiva regali sotto forma di denaro (corrisposto in contante, in buste con banconote del taglio da 500 euro), preziosi o altre utilità.

La completezza e analiticità della ricostruzione del Tribunale e l'approfondito vaglio critico cui la sentenza sottopone le testimonianze, alla luce del compendio probatorio risultante dalle intercettazioni telefoniche e dagli accertamenti esperiti dalle forze dell'ordine a seguito delle perquisizioni eseguite il 14 gennaio 2011, esime questa Corte dal ripeterne pedissequamente i contenuti, se non per metterne in evidenza alcuni tratti di particolare pregnanza, che rendono ragione della infondatezza dei motivi d'appello.

Va detto subito, però, che a fronte di contenuti descrittivi chiarissimi e solidamente riscontrati *ab extrinseco* (attraverso telefonate dal tenore inequivoco e di sicura

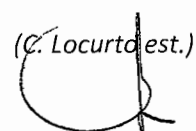
¹²² Gli estratti più significativi delle descrizioni fornite dalle testimoni sono stati già riportati sopra, nella prima parte della sentenza: cfr. par.1.2 Capo B) d'imputazione.

(C. Locurto est.)



attendibilità, per la loro spontaneità e franchezza), la difesa indugia in una frammentazione fuorviante delle deposizioni, volta a valorizzarne aspetti di contorno o del tutto inconferenti, in considerazione della nozione giuridica di atti sessuali rilevante ai fini della configurabilità di attività di prostituzione (così, ad esempio, per il fatto della mancata consumazione di rapporti sessuali in presenza della TUMINI, che la difesa denuncia nei suoi motivi sul presupposto - errato - che meri *"palpeggiamenti... sul sedere [e] sul seno"* *"non costituiscano la prova del reato in discussione"*); ovvero ancora insegue pretese incongruenze nei comportamenti delle testimoni (che si sarebbero intrattenute alle cene nonostante il loro *"imbarazzo"* o avrebbero accettato gli omaggi in denaro di BERLUSCONI) che non si vede come possano minarne la credibilità (tradendo, semmai, una debolezza umana che, francamente ammessa dalle testimoni, ne rafforza la credibilità).

Fatto pertanto integrale rinvio a quanto per il resto esposto nella sentenza appellata (cfr. pp. 189-245), merita rilevare che **la connotazione sessuale delle esibizioni di alcune ragazze e delle loro interazioni con Silvio BERLUSCONI emerge inequivocabilmente dalla descrizione che Melania TUMINI fornisce della serata cui partecipò il 19.9.2010**: e ciò non solo in dibattimento (dove racconta dei *"trenini"* inscenati a fine cena, allorché le *"ragazze avevano atteggiamenti piuttosto provocanti, e mostravano, ... chi il sedere, chi il seno, in maniera ammiccante, che per me era imbarazzante"*; dei travestimenti, spogliarelli e balletti al piano di sotto, nel dopo-cena, *"al palo da lap dance, o semplicemente nello spazio vuoto, in balletti, insomma, diciamo provocanti, ammiccanti"*, ove *"tutto quello che veniva fatto era per intrattenere Berlusconi"*, cui le ragazze si avvicinavano e dal quale *"in questi momenti venivano toccate"*; degli spogliarelli fino a rimanere in slip e reggiseno, dei *"baci, ... palpeggiamenti ...sul sedere, sul seno..."*, delle *"mani"* - di BERLUSCONI - viste *"sia sul seno che sul sedere, che vicino all'interno coscia"*, dei simulati contatti lesbici tra le ragazze), ma ancor prima alle sue amiche e al padre, subito dopo i fatti. Basterà qui richiamare alcuni brani delle conversazioni che la giovane intrattiene il giorno dopo con il padre e con l'amica Valentina BATTARRA: brani estremamente significativi non solo per il loro contenuto narrativo, ma anche l'immediatezza e la spontaneità con cui la giovane - ancora stupefatta per quanto ha visto e per la straordinaria leggerezza e superficialità con cui il Presidente del Consiglio consente l'accesso alla sua dimora e la visione a chiunque di *"certe cose"* che ci si

(C. Locurto est.)


aspetterebbe avvenissero *"in privato"* - descrive quello che con vivido ed efficace termine definisce letteralmente, e fuor di metafora, un *"puttanaio"*.

In particolare - e a significare viepiù l'**attendibilità e precisione della testimone** - merita ricordare che nella telefonata con il padre (progr. 12 del 20.9.2010) la TUMINI descrive i toccamenti lascivi tra BERLUSCONI e le *"venti ragazze che c'erano"* senza alcun eccesso e, anzi, stando ben attenta a correggere il padre quando questi traduce la scena in una vera e propria *"orgia"*:

Donna (M) - ... sì, sì, ma... te la dico in una parola, per essere fini...

Uomo - Ho... ma ho già...

Donna (M) - ... **un puttanaio.**

Uomo - ... **ma, ho già capito. Un'orgia.**

Donna (M) - **No. No, no, no, no, no, no, no. No. No. No.**

Uomo - No.

Donna (M) - **Alt, no.**

Uomo - No.

Donna (M) - **Però... cioè... capito...? Diciamo che gli approcci erano quelli, però non è che c'è niente di...**

Uomo - Ah, gli approcci erano quelli? Okay.

Donna (M) - Però... sì, sì, sì, sì.

Uomo - **Tipo mano in mezzo alle gambe... robe così?**

Donna (M) - **Sì, quelle robe... se dai.**

Uomo - Mhm. Anche lui?

Donna (M) - No, no, no, no, no... **"solo" lui...**

Uomo - Solo lui?

Donna (M) - ... verso le... **verso le venti che c'erano.**

Uomo - Solo... solo lui. Mhm.

Donna (M) - Sì. C'era il suo amico...

(...)

Donna (M) - ... il top e **far certe robe, ma anche cinque alla volta, ma... davan... cioè, in una stanza.** Non con le prime quattro cretinette, davanti a una che non conosci, che potrebbe essere chiunque, perché nessuno m'ha chiesto un documento, nessuno mi han guardato la borsa...

(...)

(C. Locurto est.)

Uomo - E allora... e, allora, la NICOLE come...?

Donna (M) - Che cazzo mi c'ha portato a fare e gliel'ho chiesto e... (riso lieve)... la risposta è stata: **"Eh, ci sono serate in cui ci sono...gli va di far festa e, quindi, via, c'è la serata in cui si è in quattro e, quindi, la cosa prende un'altra piega"**.

Coerente con tale versione e ancor più esplicito è il racconto all'amica Valentina BATTARRA (progr. 22 del 20.9.2012), dal quale **emerge pienamente confermata la connotazione sessuale delle prestazioni delle numerose ragazze invitate alla serata**, che già per il patente sbilanciamento di genere della partecipazione (20 ragazze da una parte, 3 uomini dall'altra, poi ridottisi a 2, avendo Carlo ROSSELLA abbandonato presto la serata) lascia intravedere la strumentalità delle esibizioni al soddisfacimento o allo stimolo del piacere sessuale del padrone di casa e dei suoi ospiti maschili.

(...)

Vale' - Eh, m'hai scritto: **"Allucinante"**.

Donna (M) - **Ah, ma no, uso una parola ancora più chiara. Un "puttanaio"...** (ride)...
Cioè, proprio... no, no, no, no... no, no, ma proprio... no, no, no.

Vale' - Perché, non t'aspettavi?

Donna (M) - No. Cioè, **io posso aspettarmi che certe cose avvengano in privato**, no...? Perché ognuno fa assolutamente quello che vuole. Penso che non ci siano problemi se uno, da adulto, no...?... con un altro adulto... per carità, fai pure. **Il problema è che avvengono in maniera assolutamente, sfacciata, disinvolta, davanti a tutti.** Poi... è così: ieri sera la serata era particolarmente...

(...)

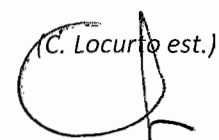
Donna (M) - Ieri sera **c'erano molte ragazze...tipo una ventina, e c'era lui e il suo fedelissimo amico**, che ha un ruolo importante... è bassino... mhm... adesso... va beh... comunque... è... sì, mol... molo abbronzato, che parla benissimo di lui, lo venera, proprio. Secondo me ti può venire in mente chi è, comunque. **E... poi c'era un'altra persona ancora e... mhm... questi loro tre e basta, e tutte ragazze.** E noi siamo entrate proprio senza nessun tipo di controllo, nel senso che tu arrivi, fuori di casa e... dici il tuo nome ed en... e passi con la macchina, tranquillamente. Io, avevo la mia borsa, il mio cellulare, nessuno me l'ha guardata, nessuno mi ha chiesto niente

(C. Locurto est.)



Dopo aver parlato dei convenevoli informali, della cena, degli omaggi offerti a tutti (regali che la TUMINI dice di aver *"lasciato lì apposta"*, perché *"a parte... brutte, come si dice... (ride)... cioè, sai quelle robe, no...?... farfallesche e cose che non... non sono da me"*), del clima che le ricordava la *"volgarità spiccia"* delle *"caricature da Bagaglino... neanche tanto costruita o fantasiosa"*), la giovane descrive l'improvvisa e dirompente svolta della serata in qualcosa che è decisamente diverso da un semplice incontro conviviale di dubbio gusto: *"In questa cosa in cui, a un certo punto, durante la serata, con l'Agostino di turno, tipo, Maria De Filippi, quello col... la pianola che canta... a un certo punto, non si sa bene come o perché, qualcuna ha iniziato a far vedere il culo e da lì la serata è decollata"*. La svolta "libertina" inizia mentre si è ancora a tavola, ma raggiunge il suo apice nella sala al piano inferiore: *"...a tavola, mentre si mangiava. Dopodiché ci si è alzati e la cosa è peggiorata nella... lato diciam... eh, no nel lato, in una sala-discoteca... mhm... e lì il degenero più totale. Cioè, proprio siamo... ripeto, in un puttanaio in cui si... ci si intrattiene come meglio si crede"*.

Le implicazioni di carattere sessuale dell'intrattenimento sono talmente evidenti e sfacciate che la TUMINI - pur preparata dalla MINETTI alla serata ed estranea ai sollazzi (*"...poi ognuno, alla fine, è libero di fare quello che vuole, nel senso che è una casa privata, no? E, ti ripeto, e io sottolineo, che nessuno mi ha proposto nulla, chiesto nulla, alluso a niente... Cioè, assolutamente no... Io son stata tutta la sera seduta, piuttosto che fumarmi una sigaretta, piuttosto che... mandare un messaggio al cellulare... rispettata assolutamente"*) - è imbarazzata da quanto vede accadere (*"Dopo, sai, anche solo il fatto di vedere certe cose può metterti in difficoltà..."*), che neppure i preventivi avvertimenti della MINETTI le avevano lasciato immaginare (*"lei mi aveva detto: 'Ah, non ti scandalizzare, vedrai, dai, un po' di tutto'... Ma io pensavo di vedere o delle advances o della disponibilità che poi, però, si sarebbe concretizzata in un altro posto. Cioè, capisci che, se io vedo uno che ammicca... una che di... ti dice: 'Dai, dai, dai...'... che ne so, è un conto, no? Se, poi, io vedo un bacio... è un altro discorso...- Se, poi, io non ne vedo uno, ma ne vedo venti..."*). La colpisce, in particolare, l'esibizionismo e l'ostentazione degli atti sessuali (baci) che interessano direttamente e personalmente il Presidente del Consiglio: *"... É questo che io non mi sono spiegata, il perché di questo 'butta su' collettivo... e, appunto, a giro, no...? Cioè, posso dare un bacio a una come a un'altra... ma, così,*

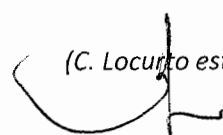
(C. Locurto est.)


ripetutamente e, ti ripeto, davanti a tutti, senza che abbia un senso. Perché, allora, qui c'è l'ostentazione, c'è il voler far vedere che lo fai, secondo me."

Pienamente confermato, poi, dalla telefonata anzidetta è il **meccanismo retributivo delle ragazze partecipanti**: non vi erano elargizioni a tutte ed in egual misura, ma a discrezione del padrone di casa: ciò che, peraltro, innescava la competizione e la rivalità tra le giovani, al fine di accaparrarsi una posizione migliore nella scala di gradimento di BERLUSCONI e trarne maggior vantaggio economico (*"ma anche le ragazze che erano lì, con cui poi ho parlato... cioè, loro, fra di loro... comunque... per esempio, non pensavo che ci fosse un sistema, a fine serata, chiamiamolo di ringraziamenti e congedi, in cui tu... ricevi qualcosa... A sua discrezione, come del resto un padrone di casa, no...?... su tutto, diciamo, può avere... preferenze e gusti, ad un certo punto..."*).

A confermare la **ripetitività rituale** delle modalità delle cene (e dopo-cena) di Arcore - quanto meno quelle cui prendevano parte la MINETTI e le altre ragazze che abitualmente erano ospiti di BERLUSCONI - e la preordinazione delle partecipazioni, **a costo di farne "di ogni"**, alla conquista dell'attenzione e della considerazione di Silvio BERLUSCONI è la significativa telefonata con cui Nicole MINETTI "prepara" la TUMINI alla serata del 19.9.2010, distillando una anticipazione fedele ed estremamente efficace di ciò che sarebbe accaduto. Ed è particolarmente importante - a fini probatori - ribadire che il **copione delle serate, quale emerge dalla pittorica rappresentazione della MINETTI, riproduce quello che già Karima EL MAROUGH aveva descritto nelle dichiarazioni ai P.M. dell'estate 2010 e che le testi TUMINI, MAKDOUM, FADIL, TEATINO, DANESE e B** confermano, ciascuna indipendentemente dall'altra, senza neppure conoscersi né mai essere venute in **contatto reciproco**: *"Amica... allora, lì si mangia: pastasciutta ai tre colori, quindi scegli tra in bianco, pomodoro e al pesto... e poi di solito c'ha... tutte cose molto... molto caserecce, cioè, non t'aspettare le crudité e la nouvelle cousine, eh? No, ma infatti ti volevo un attimo briffare sulla cosa. Nel senso... giurami che non ti prende male... nel senso... cioè... ne vedi di ogni... cioè, te ti fai i cazzi tuoi e io mi faccio i cazzi miei, per l'amor del Cielo, però ne vedi di ogni. Cioè, nel senso... la disperation più totale. Cioè... capirai, no...? C'è gente per cui è l'occasione della vita, quindi ne vedi di ogni (...)* MELLI', detto fuori dai denti, no...? Ci sono varie

(C. Locurto est.)



tipologie di... persone: c'è la zoccola, c'è la Sudamericans, che non parla neanche l'Italiano e viene dalla favelas, c'è quella un po' più seria, c'è quella... via di mezzo, tipo BARBARA FAGGIOLI, e poi ci sono io, che... faccio quel che faccio, capito? Per cui..... ecco, era solo per..... non confonderti la mas... nella massa, non sii timida, fregatene, sbattitene il cazzo... e via andare.”¹²³

A fronte di una prova di tale precisione, univocità e attendibilità sono destituite di fondamento - come già sopra anticipato - le doglianze difensive, sia quelle che attengono alla credibilità soggettiva della TUMINI (risultando del tutto evidente l'inconcludenza dell'allegato interesse che la giovane donna aveva coltivato nella partecipazione alla serata, plausibilmente legato alla aspettativa di trarre occasioni o vantaggi in ambito professionale dalla conoscenza del Presidente del Consiglio), sia quelle che attengono alla mancata considerazione delle testimonianze di segno avverso, di cui già si è detto.

Anche alcune testimoni sospettate di falsità, del resto, ammettono (con qualche cautela) lo svolgersi di esibizioni perfettamente compatibili con quanto descritto dalla TUMINI e dalle altre testimoni d'accusa: Ioana VISAN, ad esempio, ammette che le ragazze *“Ballavano, e ballare divertendosi, magari muoversi in modo anche femminile, sicuramente molto femminile”* (cfr. ud. 8.6.2012, pp. 114-115); e quando il Presidente del Collegio vuole capire *“che cosa facevano, in questo modo femminile”* e le chiede: *“Perché dice che è capitato che la Minetti si sia spogliata, e cioè, cosa faceva? Si toglieva la camicia, il vestito, le mutande, il reggiseno, o che cosa esattamente?”*, la teste VISAN risponde: *“Sì, potevano essere, certo, potevano essere in questo modo. Nel senso togliere, sì, la camicetta oppure... però, ripeto...”*. Il Presidente incalza: *“E anche le mutande e il reggiseno?”*; la VISAN precisa: *“Le mutande no. No, no, assolutamente, senza mutande no”*. In altri termini, pur non trovando personalmente alcunché di “volgare” nelle esibizioni, la teste ammette che le ragazze ballavano e si muovevano in modo *“femminile, molto femminile”* e che la MINETTI aveva inscenato spettacoli in cui si toglieva praticamente tutto tranne le mutande. Analoghe “concessioni” si rinvencono nella deposizione di Elisa TOTI, la quale, pur negando che si siano mai verificati spogliarelli o attività di tipo sessuale,

¹²³ Cfr. progr. 2074 delle ore 16.34 del 19.9.2010 sull'utenza in uso a MINETTI Nicole, trascritta a p. 190 della sentenza di primo grado.

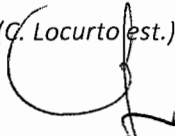
(C. Locurto est.)


ammette che poteva capitare che le ragazze rimanessero in biancheria intima (cfr. ud. 8.6.2012).

Merita altresì ricordare che nelle testimonianze delle altre ragazze presenti alla serata vi sono - pur se con riferimento in generale alle serate ad Arcore - lacune inspiegabili e vistose minimizzazioni. Si vedano, ad esempio, gli strategici "non ricordo" che Barbara FAGGIOLI oppone alla contestazione dei brani di intercettazioni telefoniche più compromettenti, all'ud. 8.6.2012, come nel caso della conversazione con Nicole MINETTI del 23.10.2010, 18.27, progr. 6199 (utenza intercettata MINETTI Nicole), nella quale la FAGGIOLI chiede alla MINETTI: "*Ma perché, tu dormi lì?*"; dopo una breve pausa di silenzio, la MINETTI risponde: "*Non lo so, può essere*"; al che la FAGGIOLI replica: "***Minchia, no io non ce la faccio oggi... No, zero proprio, non c'ho voglia***" (riso lieve), "***Mi viene il vomito a pensarci, oggi, giuro***". Quando il P.M., dopo la lettura della conversazione, chiede alla teste: "*A cosa si riferisce, Signora, questa reazione compulsiva, Lei, quando dice: "Mi viene il vomito a pensarci"; dove doveva dormire e dove non voleva dormire?*", la FAGGIOLI risponde incredibilmente: "*Be', se stavamo... in questo momento non mi ricordo*" (ud. cit. pp. 114-115).

Considerazioni del tutto analoghe motivano l'inconsistenza delle doglianze difensive in ordine alle altre serate, di cui hanno riferito le testi MAKDOUM Maria, TEATINO Natascia, IMANE Fadil, DANESE Chiara, e BATTILANA Ambra.

Quanto a **Maria MAKDOUM** (che partecipò alla serata ad Arcore il 12 luglio 2010, su invito di Lele MORA, per ballarvi la danza del ventre), la stessa racconta che, dopo la sua esibizione e quella di un'altra ragazza in top e perizoma, si andò a cambiare e quando tornò in sala vide le ragazze che "*facevano quello che volevano, gente che si spogliava, gente che si andava a sedere sulle gambe del Presidente, di Emilio FEDE*", dai quali "***si facevano toccare tranquillamente***". L'indomani si lamentò con MORA per la piega che aveva preso la serata e questi le disse - chiaramente alludendo alle sue prospettive di lavoro - "***Devi pagare un prezzo, se vuoi fare queste cose, devi pagare un prezzo***". Il racconto della testimone - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - è perfettamente coerente e puntuale nella descrizione dei fatti occorsi quella sera: non vale certo a minarne la credibilità l'imprecisione, lamentata

(C. Locurto est.)


dall'appellante, sulla data in cui si tenne la serata (che la teste non ricorda, salvo che per il mese e l'anno, e che viene individuata grazie alla localizzazione del suo telefono cellulare) o la mancata ricostruzione da parte della MAKDOUM dello "svolgimento della cena" (su cui, per la verità, nessuno ha rivolto specifiche domande alla teste). Insuperabile, poi, è il granitico riscontro che deriva alla genuinità e sicura credibilità della narrazione dalle telefonate dell'ex prefetto Carlo FERRIGNO (che all'epoca frequentava la MAKDOUM) con il padre e con l'amico Mario. Sul punto, si fa integrale rinvio al testo delle conversazioni (trascritto in sentenza alle pp. 209-212), limitandosi a rilevare l'apoditticità dell'affermazione difensiva che vorrebbe svalutarne i contenuti appellandosi a un indimostrato "astio" del FERRIGNO nei confronti di BERLUSCONI e a una "contraddittorietà" dei racconti di FERRIGNO rispetto alle dichiarazioni della MAKDOUM; contraddizione che, invero, non è dato rinvenire, ove si consideri che FERRIGNO parla di ragazze "che bevevano mezze discinte" e di "lui" che è rimasto con due o tre di queste", di "28 donne più o meno" a fronte di tre uomini, di donne "senza reggipetto" e "con le mutandine quelle strette" e del fatto che "praticamente" "facevano le orge lì dentro": espressione enfatica, ma di certo espressiva di una chiara connotazione sessuale percepita dalla MAKDOUM nei comportamenti e negli atti descritti e che l'avevano lasciata "esterrefatta".

Del pari inconsistenti risultano i motivi di censura dell'attendibilità di **Natascia TEATINO**, delle cui dichiarazioni la difesa offre uno spaccato riduttivo. La ragazza - come ben spiega Tribunale, in coerenza con le risultanze probatorie¹²⁴ - si reca ad Arcore il 6.1.2011, su invito dell'amica Arisleida ESPINOZA detta Aris (assidua frequentatrice delle serate a casa del Presidente del Consiglio e dedita alla prostituzione anche a favore di altri soggetti¹²⁵) e riferisce moduli comportamentali assolutamente in linea con quelli descritti dalle altre testimoni d'accusa: dopo l'aperitivo l'imputato regalò borse e gioielli alle ragazze ivi convenute (una ventina circa); ad un certo punto, finita la cena, lo stesso disse "andiamo al bunga bunga" e

¹²⁴ Cfr. pp. 212-216 della sentenza di primo grado.

¹²⁵ Sulla prova della prostituzione di alcune partecipanti alle serate presso la residenza dell'imputato, quali BERARDI Iris, GUERRA Barbara ed ESPINOZA Arisleida detta Aris, a favore anche di altre persone è sufficiente rinviare a quanto esposto nella sentenza di primo grado, p. 277 e p. 185 nota 312, trattandosi di dati di fatto neppure contestati.

(C. Locurto est.)

così tutti scesero nella sala discoteca dove c'era un palo di *lap dance*, una consolle, dei divanetti ed un angolo bar con del personale che serviva da bere. In ordine a quanto occorso nella saletta-discoteca il racconto della TEATINO è inequivocabile: *"alcune ragazze si sono spogliate, hanno messo vestitini un po' scollati, altre erano in costume... alcune ragazze si avvicinavano a Emilio fede, a Silvio Berlusconi, si toccavano"; "Silvio Berlusconi, ma anche Emilio Fede" toccavano "il seno di una ragazza, o il sedere, di qualche ragazza"* e le ragazze toccavano i due uomini.

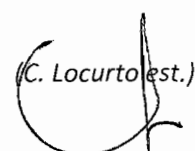
A fronte della chiara connotazione sessuale dei movimenti e dei tocamenti reciproci tra le ragazze, BERLUSCONI e FEDE, è del tutto irrilevante - ai fini della ricostruzione delle vicende in esame - che la ragazza non abbia visto *"alcuna scena di nudo"*, come stigmatizzato dalla difesa.

Ma la teste dice anche di più: racconta di essersi recata ad Arcore aspettandosi di ricevere denaro, perché la sua amica Aris le aveva spiegato che, se avesse avuto dei rapporti sessuali con l'imputato, questi in cambio le avrebbe dato del denaro; **la stessa Aris le aveva riferito di avere avuto rapporti sessuali a pagamento con l'imputato, senza però indicarle il periodo né l'ammontare della somma ricevuta, precisandole che BERLUSCONI aveva avuto rapporti sessuali con più donne contemporaneamente.** La TEATINO ha quindi riferito - con una franchezza che conferma la genuinità del suo racconto - di essere rimasta delusa e amareggiata per non aver ricevuto il denaro sperato (*"tutte avevano ricevuto una busta e io no"*) e per il fatto che l'imputato non le chiese di rimanere per fare sesso.

Come illustrato dal primo giudice, la testimonianza della TEATINO - che non nasconde affatto i motivi opportunistici della sua visita ad Arcore (precisando che ARIS l'aveva informata preventivamente che *"se io avrei voluto sarei potuta rimanere a casa di BERLUSCONI in intimità per avere rapporti sessuali, anche alla presenza di altre donne"*) e confessa senza infingimenti di essere stata pronta a fare sesso a pagamento il padrone di casa - trova importante conferma nell'intercettazione della conversazione telefonica intrattenuta con l'amica Arisleida il 9.1.2011¹²⁶. Dalla conversazione, peraltro, emerge che il motivo

¹²⁶ Cfr. progr. 216 del 9.1.2011, trascritto nella sentenza appellata alle pp. 214-216.

(C. Locurto est.)



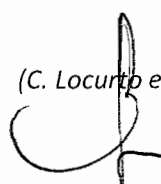
dell'allontanamento della TEATINO era stato il sospetto indotto dalle sue domande indiscrete, di cui alcune ragazze erano andate a riferire a BERLUSCONI in una situazione che *"era un po' delicata, dato delle cose precedenti che erano successe"* (ove è chiaro il riferimento alla vicenda c.d. Ruby a cui gli organi di stampa avevano già dato ampio risalto, fin dall'autunno precedente).

Venendo alle dichiarazioni di **Fadil IMANE**¹²⁷, va innanzi tutto evidenziato che esse investono - a differenza di quelle delle altre testimoni d'accusa - un periodo di tempo (febbraio-settembre 2010) che include quello della frequentazione di Arcore da parte di Karima EL MAROUGH. E proprio nel febbraio 2010, in occasione del suo primo accesso ad Arcore, la teste colloca una delle serate in cui percepì **atti chiaramente diretti ad allettare sessualmente il pubblico maschile** e dei quali rimase *"sconcertata"*, lamentandosene immediatamente con MORA: accompagnata da Silvio BERLUSCONI nella saletta del *"bunga-bunga"* (come la definiva lo stesso BERLUSCONI), infatti, la teste vi trovò Barbara FAGGIOLI, Nicole MINETTI e un'altra ragazza che cantavano; ad un certo punto le stesse si travestirono con una tunica nera ed un copricapo, facendo un balletto *"tipo Sister Act, questa performance, poi si misero a togliere i vestiti e cantavano, si dimenavano sul palo, tra di loro... poi tutto ad un tratto tolgono la tunica e rimangono in mutande, in intimo e reggicalze e quant'altro (...)* c'era la signora Lisandra Silva che attaccata al palo portava un abito corto con degli stivali sopra il ginocchio e, **dimenandosi e piegandosi io notai che non portava le mutandine.**"

Ad analoghe esibizioni "erotiche" e a interazioni fisiche tra qualche ragazza e BERLUSCONI e FEDE la FADIL assiste anche in seguito:

- durante una serata nell'agosto 2010, allorché *"la signora Berardi si alza dal tavolo, inizia a tirarsi su i vestiti insieme a una delle sorelle De Vivo ... La signora Berardi inizia la sua performance, si va a travestire, mette la maglia del Milan, di Ronaldino e si maschera da Ronaldino... Ha cominciato a fare spettacolo...Il palo, si aggrappava al palo, saliva fino a su, riscendeva, poi si è tolta la maglia, si è tolta la maschera, si è tolta tutto ed è rimasta in perizoma color carne... Ricordo che la signora Berardi si buttava sul signor*

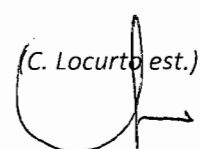
¹²⁷ Cfr. sentenza appellata pp. 216-228

(C. Locurto est.)


Fede e sul signor Berlusconi, dimenandosi, dimenando il seno, girandosi, dimenando le natiche, il fondoschiena..”;

- alla fine della serata successiva, quando la FADIL assiste a una “performance” di tale “Catarina” che, dopo essersi cambiata d’abito tre volte durante la cena, a fine serata si esibisce in baby-doll e, alla fine, trascina BERLUSCONI al piano di sopra;
- il 5 settembre 2010, in occasione della festa di compleanno di Aris ESPINOZA, quando dopo l’esibizione delle ragazze e, in particolare, della POLANCO e del ballerino cubano che la stessa aveva portato con sé, Roberta NIGRO, in competizione con le ragazze sudamericane, si era denudata, facendosi togliere gli slip dalla Barizonte (*“A quel punto si è creata una situazione diciamo di competizione tra le ragazze la signora Nigro insieme alla signora Lisa Barisonte iniziarono a ballare e dimenarsi tra di loro, toccarsi ecco. Tanto è che la signora Lisa tolse le mutandine alla signora Nigro e si aggiunse al gruppo di queste due ragazze, la Barisonte e la Nigro, la Minetti che anche lei si tolse le vesti e direi che insomma si era proprio preparata perché si capisce quando una donna si prepara o meno, perché portava il reggicalze, portava un tubino, quindi insomma, uno si prepara....”*).

La teste fornisce poi ulteriori, significative conferme all’ipotesi accusatoria, sia in ordine alla permanenza durante la notte di alcune delle ragazze invitate (ad esempio la MINETTI, la FAGGIOLI e la ragazza brasiliana, in occasione della serata di febbraio 2010; la FAGGIOLI e la “ragazza del Guatemala” in occasione della serata del 5 settembre 2010), sia in ordine alle **implicazioni di carattere sessuale di tali permanenze** (*“lo so per certo che era per sesso, perché sentivo le ragazze che si lamentavano del fatto che avevano paura di malattie, perché tante ragazze facevano quel tipo di mestiere e non si usavano protezioni”*), sia in ordine al **sistema retributivo delle presenze femminili** (maggiorato, nel caso di permanenza notturna: *“Sì, assolutamente sì. Chi si fermava prendeva tanto di più”*) e della competizione che esso innescava nelle ragazze (che confrontavano i rispettivi introiti e si lamentavano delle differenze). Su tutto ciò e sulle inequivocabili conferme che derivano al racconto di IMANE Fadil dal contenuto delle intercettazioni telefoniche si fa integrale rinvio alla sentenza di primo grado. Merita solo ricordare che si tratta di conversazioni captate tra FEDE e MORA, FADIL e FEDE, MINETTI e FAGGIOLI,

(C. Locurto est.)


POLANCO ed ESPINOZA che riscontrano molti dettagli riferiti dalla FADIL in ordine agli accadimenti delle serate, alla retribuzione delle ragazze e alla competizione tra le stesse per accaparrarsi l'attenzione del Presidente del Consiglio, fermarsi a dormire con lui e ottenerne maggiori guadagni.

Il racconto della FADIL è intrinsecamente coerente, privo di accentuazioni che possano tradirne intenti calunniosi (la teste, anzi, è ben attenta a riferire spontaneamente dettagli anche vantaggiosi per l'imputato: così, ad esempio, in ordine all'invito che egli stesso fece alla NIGRO *"ad almeno rimettere le mutande"*, dopo alcuni minuti dall'oscena esibizione del 5.9.2010), fedele nell'ammettere comportamenti passibili di strumentalizzazioni a danno della stessa teste (così, in particolare, per l'accettazione di somme di denaro e regali offerti da BERLUSCONI o per lo svolgimento di una danza del ventre in costume), significativamente riscontrato dalle intercettazioni telefoniche. L'attendibilità della testimone non è inficiata dalle circostanze dedotte con i motivi d'appello: il fatto che non tutte le serate descritte dalla FADIL fossero accompagnate da esibizioni oscene o da attività sessualmente connotate nulla toglie, come già si è spiegato in precedenza, alla veridicità di quanto riferito in ordine alle serate di febbraio, agosto e settembre 2010; né rileva la considerazione - avanzata dalla difesa - che il racconto della FADIL farebbe fallire *"il teorema dell'accusa fondato sull'erroneo convincimento che, tali cene, si svolgessero tutte nello stesso modo"* : **non è, infatti, su tale supposto teorema che poggia la prova dei fatti di cui al capo B), ma sul concorso di circostanze di indiziarie di preciso, grave e convergente significato delle quali una - e solo una - è la ripetitività secondo moduli comportamentali consuetudinari (anche se non necessariamente esclusivi) di molte serate ad Arcore, specialmente quelle cui partecipavano le più disinvolute protagoniste delle esibizioni a sfondo sessuale descritte dalle testi d'accusa.**

Irrilevante, ai fini della prova della partecipazione di Imane FADIL alle cene di Arcore e al tenore delle serate e inidonea a screditare la testimone è poi la vicenda relativa a GHANAYMI Saed, che la difesa enfatizza, volendo trarne la conclusione che la teste avrebbe inventato *"inesistenti minacce"* fattele dal predetto GHANAYMI, con il quale in realtà avrebbe avuto una relazione sentimentale. Il Tribunale, al riguardo, ha già spiegato convincentemente i motivi d'inattendibilità del GHANAYMI (in

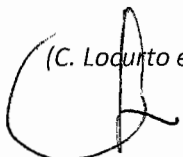
(C. Locurto est.)

particolare, sul dettaglio incongruente - che la difesa trascura - del regalo di un telefono cellulare e non della scheda telefonica acquistata a Napoli da persona inesistente: cfr. sentenza di primo grado, pp. 225-228). E' appena il caso di aggiungere, al riguardo, che quand'anche la FADIL - come l'appellante suggerisce, sulla scorta di quanto riferito da GHANAYMI e da FEDE - avesse nutrito risentimento nei confronti di Emilio FEDE per il fatto che questi, dopo lo scoppio dello scandalo "Ruby", si era rifiutato di darle un aiuto economico, non si vede perché tale supposta animosità nei confronti dell'"ingrato" FEDE avrebbe dovuto indurre la FADIL a rendere dichiarazioni ai danni del suo "benefattore" BERLUSCONI.

Parimenti infondate sono le censure difensive in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle testi **DANESE Chiara e B/** **A**.

Sul contenuto delle dichiarazioni, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia all'analitico resoconto che ne fa la sentenza di primo grado¹²⁸, limitandosi a ricordare che le testi descrivono **atti chiaramente intesi a soddisfare la libidine sessuale del padrone di casa e dei suoi ospiti di sesso maschile**: si trattava, infatti, di balli al palo della *lap dance* in abiti succinti e che lasciavano scoperte le parti intime; denudamenti del seno e offerta degli stessi ai baci di BERLUSCONI; giochi a "*ce l'hai*" con le sue parti intime; esibizione di Nicole MINETTI al palo della *lap dance* con strappo finale del vestito e nudo integrale (la B/ , in proposito precisa: "*Silvio Berlusconi baciava comunque i seni a queste ragazze e ad un certo punto Nicole Minetti, quando fece questo spogliarello e rimase nuda, andò davanti a Silvio Berlusconi porgendogli i seni, facendosi baciare i seni, comunque girandosi di schiena ed avvicinandosi molto a Silvio Berlusconi*"). Ambedue le ragazze, poi, raccontano l'episodio della statuetta di legno con il membro virile sproporzionato, che durante la cena BERLUSCONI aveva fatto girare tra le ragazze e con il quale le stesse avevano simulato atti sessuali (DANESE: "*Berlusconi fece girare la statuetta tra le ragazze chiedendo loro di baciarne il pene. Il tutto con un atteggiamento di gioco, e le ragazze cominciarono a far girare la statua, baciando il suddetto organo, inserendolo in bocca, e simulando un rapporto orale, ovvero anche avvicinandoselo*").

¹²⁸ Cfr. pp. 228-234.

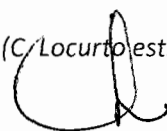
(C. Locurto est.)


ai seni, che iniziavano a scoprire, nel mentre tutti ridevano"; del tutto analoga è la descrizione della B/).

A riscontro dell'attendibilità delle testimonianze va evidenziata: la linearità e coerenza del loro racconto; la precisione nella descrizione dei particolari che (comprensibilmente) più colpiscono la loro memoria, per l'ovvio imbarazzo che suscitano agli occhi delle giovanissime e novizie ospiti; l'assenza di accentuazioni che ne tradiscano intenti calunniatori o ritorsivi nei confronti dell'imputato; la perfetta compatibilità delle descritte esibizioni e interazioni di carattere sessuale con l'atmosfera e i comportamenti emersi dalle testimonianze di TUMINI, MAKDOUM, TEATINO, FADIL e con le dichiarazioni rese durante le indagini da Karima EL MAHROUG, con le quali non risulta che DANESE e B/ abbiano mai avuto contatti e dalle cui dichiarazioni non possono essere state condizionate nel momento in cui per la prima volta si presentavano in Procura, per depositare spontaneamente una memoria (4 aprile 2011, come riferito in dibattimento dalla B/). Come già illustrato dal Tribunale, poi, le intercettazioni telefoniche captate sulle utenze di MORA, FEDE e MINETTI il 22 e il 23 agosto 2010 (riassunte e in parte trascritte alle pp. 235-240 della sentenza di primo grado, cui si rinvia) comprovano l'effettiva partecipazione delle due ragazze alla serata in esame e costituiscono un riscontro ad alcune circostanze dalle stesse riferite, relative alle modalità con cui entrarono in contatto con BERLUSCONI (e, in particolare, al fatto che fu FEDE ad invitarle ad Arcore dopo avere cenato con loro e con SALEMI Daniele la sera prima), alla identità delle partecipanti alla serata, al fatto che Roberta BONASIA, la "preferita" dell'imputato in quel momento, era stata presentata da BERLUSCONI come la propria "fidanzata".

A integrazione di quanto esposto in sentenza - e quale ulteriore riscontro delle reali finalità della introduzione di B/ e DANESE alle serate di Arcore e del più generale clima che vi albergava - merita evidenziare che nella telefonata tra Emilio FEDE e Dario MORA di cui al progr. 2787 del 22.8.2010 emerge chiaramente - oltre a quanto già evidenziato dal Tribunale - anche il fatto che dietro alle serate vi era un'alacre attività di MORA e FEDE volta al coinvolgimento di nuove ragazze, capaci di attrarre l'attenzione del Presidente del Consiglio in ragione della loro bellezza e disponibilità. Nella conversazione, infatti, FEDE si mostra preoccupato e indispettito

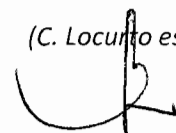
(C/Locurto est.)



dal comportamento di Roberta (BONASIA) che *"ha preso possesso. Secondo me, le abbiamo regalato un tesoro, a quella lì, che non merita... Ha preso già troppo possesso. Pre... pretende... di tutto"*; e quando MORA gli suggerisce *"cambiamo"*, FEDE si rammarica della difficoltà dell'operazione, per l'infatuazione di BERLUSCONI per la predetta (*"Eh, no... non gliela togli... Non gliela togli adesso. Lui è pre... lui è preso..."*). Sta di fatto che il giorno dopo FEDE commenta positivamente la serata trascorsa ad Arcore, mostrando soddisfazione per essere riuscito a incrinare il monopolio della BONASIA grazie alle due nuove ragazze (la B. e la DANESE). Nella telefonata progr. 2845 del 23.08.2010 14:23:42 (utenza intercettata MORA) FEDE riferisce all'amico : *"Abbiamo spazzato via, com'era prevedibile, spero, quella ROBERTA, che è una... una stronza di merda..."*, convenendo con MORA che la donna è *"un'arrivista"* e raccontando che *"quando ha visto queste due, è impallidita"* e che BERLUSCONI *"non l'ha più cagata per tutta la serata"*. Nella conversazione FEDE indica i nominativi dei partecipanti alla serata, che coincidono con quelli indicati dalle testimonie.

D'altro canto - e per rispondere alle censure della difesa sul punto - è affermazione apodittica e illogica quella per cui le due testimonie avrebbero assunto *"un comportamento marcatamente accusatorio nei confronti dell'imputato proprio per cercare di non essere assimilate a delle 'escort'"*. E' del tutto comprensibile (e plausibilmente spiegato dalle stesse interessate) che due giovanissime ragazze, che all'epoca dei fatti ancora frequentavano la scuola, abbiano avvertito il bisogno di fare chiarezza, in reazione alla massificante campagna mediatica che, collegando i loro nomi alle serate ad Arcore, le screditava pubblicamente, assimilandole a prostitute ed esponendole alla derisione e riprovazione negli ambienti in cui vivevano. Ciò, tuttavia, non autorizza l'inferenza per cui le testi avrebbero inventato e concordato tra loro i dettagli scabrosi di quelle serate. Semmai, secondo criteri di logica astratta, l'intento auto-protettivo delle giovani avrebbe dovuto indurle a minimizzare - e non a enfatizzare - i particolari più compromettenti della serata. E invece le due ragazze non solo raccontano ciò cui hanno assistito, ma ammettono anche l'intento opportunistico che le mosse ad accettare l'invito di SALEMI e di FEDE. Il candore con cui riferiscono i dettagli poco lusinghieri di tale vicenda tradisce la sincerità delle loro dichiarazioni: abbinate alla prospettiva di una carriera nel mondo dello spettacolo (come *"meteorine"* e Miss Italia) e dalle promesse con cui le

(C. Locurto est.)



aveva allettate FEDE (che aveva loro proposto corsi di dizione e cospicui compensi), si recano ad Arcore per venire in contatto con persone che avrebbero potuto offrire loro occasioni di lavoro e accettano di subire anche gli apprezzamenti mortificanti del noto direttore di rete televisiva (ne parla la DANESE, con riferimento alla cena il giorno prima della serata ad Arcore¹²⁹; la stessa teste parla anche del massaggio sulle spalle e sulla schiena che le fece la serata successiva FEDE e di come questi reagì offeso, quando la ragazza vi si sottrasse, dicendole di non fare la "preziosa"). Ciò che la difesa denuncia come elemento di incongruenza nelle dichiarazioni di Chiara DANESE - l'asserito disagio e imbarazzo con cui visse la serata ad Arcore e il contegno tenuto nell'occasione e successivamente, nei confronti di FEDE - si spiega invece plausibilmente, proprio alla luce delle schiette ammissioni della teste: *"io volevo andare a Miss Italia, fine, era quello il mio obiettivo"*: che in vista di tale obiettivo la giovane abbia subito alcune *avances* di FEDE e, nonostante l'imbarazzante spettacolo cui assistette ad Arcore, abbia consentito a mandargli tre sms per ringraziarlo della serata e dargli appuntamento per l'indomani a Salsomaggiore (dove si sarebbero tenute le selezioni di Miss Italia) è comportamento che si iscrive con coerenza nel racconto della teste, che evidentemente era disposta a qualche mortificazione, ma non a tutto pur di inseguire il suo miraggio. Con il che perde di rilevanza la censura difensiva che fa genericamente leva sull'*"atteggiamento utilitaristico"* che indusse le due ragazze a partecipare alla serata ad Arcore.

¹²⁹ Cfr. teste DANESE, riferendosi ad Emilio FEDE, ud. 7.5.2012, p. 17: *"Allora mi disse: 'Ma sa fare i massaggi?', gli risposi: 'Sì, anche, però non è quello che mi piace di più, cioè mi piace manicure, quelle cose lì'. E dopo di che lui fece qualche battutina, un po' fuori luogo, e io mi imbarazzai parecchio, infatti guardai spesso e volentieri A. , perché non sapevo cosa fare. E poi cambiò discorso, tipo: 'Mettiti davanti a me', mi girò un po', così."*

P.M. - Cioè, la fece alzare dalla sedia?

TESTE DANESE - Sì.

P.M. - Nel ristorante?

TESTE DANESE - Sì, davanti a lui, e io ero un po' rigida, non sapevo cosa fare. Poi lui mi ha girato...

P.M. - Fa il gesto delle mani, mettendole le mani dove?

TESTE DANESE - Qua nei fianchi, e infatti poi lì mi imbarazzai, dentro di me pensai appunto: *"Cosa devo presentare, col sedere, la trasmissione?"*. Ero un po' imbarazzata.

Non valgono, poi, a screditare il racconto della serata di Arcore da parte della B/ le incertezze e le comprensibili ritrosie con cui la stessa - rispondendo a incalzanti domande del P.M. e della difesa - risponde in ordine a una pregressa e per lei dolorosa e traumatica vicenda di prostituzione minorile. La difesa insiste molto, nei suoi motivi d'appello, sulla storia del rapporto sessuale-sentimentale a pagamento - del tutto estraneo ai fatti per cui è processo - intrattenuto da Ar B/ , all'età di 17 anni, con un uomo di 55/57 anni, tale Gino ILARIO ed enfatizza le divergenze tra quanto esposto al riguardo nella denuncia presentata dalla ragazza il 1° dicembre 2010 e quanto riferito in udienza. La Corte ritiene tuttavia condivisibili le valutazioni espresse dal Tribunale (pp. 243-244 della sentenza), che ha correttamente evidenziato come la giovane abbia ripercorso la vicenda in modo sofferto (la teste piangeva durante la deposizione e il Tribunale ha disposto procedersi a porte chiuse), spiegando di avere presentato la denuncia quando aveva già interrotto la relazione con Gino ILARIO e dopo avere parlato con una psicologa che le aveva fatto comprendere l'anomalia del rapporto intrattenuto con lo stesso. La ragazza ha anche precisato di non avere steso personalmente l'atto di denuncia, che fu predisposto da un legale. Il che - unitamente alla natura traumatica dei fatti (tanto più ove rapportati alla giovane età della teste) e alla comprensibile vergogna nell'ammettere pubblicamente e *apertis verbis* prestazioni sessuali a pagamento da minorenne - spiega le incertezze e i tentativi di attutire (nella forma, non nella sostanza) lo squallore della brutale verità dei fatti: così, ad esempio, per la descrizione della corrispettività delle prestazioni sessuali (*"Non erano rapporti a pagamento. Erano rapporti obbligati dove comunque fidandomi di questa persona sono venuta plagiata in quel periodo lì, perché comunque ho avuto sempre problemi di denaro per la mia situazione familiare. Daniele, cercando degli sponsor per la sua realizzazione di questo ultimo CD, mi ha fatto conoscere questa determinata persona"*¹³⁰) o per le modalità di erogazione e la causale della somme di denaro e dei regali che riceveva dall'ILARIO (che nelle dichiarazioni dibattimentali precisa essere pervenuti a lei per il tramite di Daniele SALEMI, ma che comunque ascrive chiaramente a corrispettivo dei suoi rapporti sessuali con ILARIO: *"Mi diceva che comunque quelli erano stati dati da lui e la stessa cosa i regali che mi dava... Mi diceva che comunque questo progetto riusciva ad andare avanti perché facevo*

¹³⁰ Cfr. ud. 25.6.2012 p. 63.

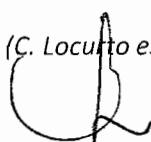
(C. Locurto est.)


quello che dovevo fare", ossia - come la teste conferma su domanda del Tribunale - *"comunque acconsentire ad avere rapporti sessuali con questo Gino"*¹³¹). La frontale contrapposizione che la difesa propone, nei motivi d'appello, tra un preteso *"silenzio omissivo"* con cui la B ripercorre i fatti denunciati di violenza sessuale e di prostituzione minorile e la precisione con cui descrive le serate ad Arcore è, in definitiva, un argomento ad effetto inidoneo a minare la credibilità della teste, sia per l'infondatezza dell'assunto da cui muove (le circostanze denunciate a carico di Gino ILARIO sono state infatti sostanzialmente confermate dalla testimone), sia perché accosta e compara due situazioni radicalmente diverse: in un caso (la violenza sessuale e la prostituzione minorile) la teste si è trovata a ripercorrere fatti traumatici di cui è stata vittima da minorenne, rispetto ai quali intuibili meccanismi difensivi di rimozione e la vergogna possono giustificare sfasature mnemoniche o ritrosie comunicative; nell'altro caso (la cena ad Arcore del 22.8.2010) ha dovuto raccontare fatti di cui fu semplice spettatrice, senza alcun personale coinvolgimento emotivo; fatti che, per la straordinarietà che li connotava (per la scabrosità delle esibizioni e per la notorietà delle persone che ne erano protagoniste) è perfettamente plausibile restino ben impressi nella memoria.

Così delineate le ragioni di credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di B. e DANESE, va detto - in relazione a quanto ulteriormente dedotto con i motivi d'appello - che la loro attendibilità (così come quella delle altre testimoni d'accusa) non è inficiata dal muro di radicali, compatti dinieghi eretto in dibattimento dalle altre protagoniste della serata, in relazione alla connotazione sessuale degli spettacoli che allietavano le cene ad Arcore e al compimento di qualsivoglia atto di natura sessuale retribuito a favore dell'imputato.

Il Tribunale spiega diffusamente - con il supporto di intercettazioni telefoniche che ne smentiscono i contenuti - le ragioni di falsità di tali dichiarazioni. Sul punto, questa Corte non può che rinviare a quanto già illustrato alle pp. 259-276 della sentenza di primo grado e alle conversazioni ivi richiamate. Ai fini che qui rilevano, è sufficiente ribadire che la credibilità delle dichiaranti è inficiata dalle patenti contraddizioni fra quanto dichiarato dalle partecipanti alle serate e il contenuto

¹³¹ Cfr. ud. 25.6.2012 p. 63.

(C. Locurto est.)


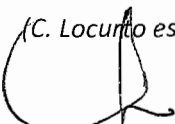
delle intercettazioni (per i chiari riferimenti alle permanenze notturne ad Arcore e alle maggiori elargizioni che ne conseguivano, alle esibizioni provocanti, al coinvolgimento del Presidente del Consiglio in giochi di ruolo sessualmente connotati¹³² e, più in generale, per il quadro complessivo che tradiscono, di vera e propria corsa delle assidue frequentatrici di Arcore all'accaparramento dell'attenzione di BERLUSCONI, attraverso l'ostentazione e la messa a disposizione del proprio corpo, per assicurarsi un continuo foraggiamento di denaro o altre utilità¹³³).

A far dubitare ulteriormente della spontaneità e genuinità delle loro deposizioni, sotto il profilo soggettivo, sono anche i motivi di attuale e concreto interesse economico che molte testimoni (le più assidue frequentatrici di Arcore) avevano, al momento della loro deposizione, a non pregiudicare il loro rapporto con Silvio BERLUSCONI. Risulta infatti provato che in costanza di dibattimento numerose testimoni hanno ricevuto importanti utilità economiche da BERLUSCONI, attraverso bonifici saltuari (come nel caso delle sorelle DE VIVO Eleonora e DE VIVO Concetta, MINETTI Nicole o di VISAN Ioana), il pagamento delle spese di locazione degli immobili in cui vivono (sempre DE VIVO Concetta e VISAN Ioana) o addirittura bonifici fissi, con cadenza mensile, di euro 2.500 (così, in particolare, per AMARGHIOALE Ioana Claudia, FERRERA Manuela, FERRERA Marianna, LODDO Miriam, BARIZONTE Lisa, BERARDI Iris, GUERRA Barbara: sul punto cfr. le dichiarazioni del rag. SPINELLI all'ud. 25.5.2012, che - come correttamente puntualizzato nei motivi d'appello - ammette le elargizioni sistematiche a partire dall'anno 2012¹³⁴).

¹³² Cfr. ad esempio la telefonata progr. 682 e progr. 1824 di BONASIA Roberta, richiamate alle pp. 263 e 264 della sentenza di primo grado.

¹³³ Sempre a titolo esemplificativo, si rinvia alla lettura dell'eloquente conversazione tra le sorelle Eleonora e Concetta DE VIVO, progr. 220 del 23.9.2010, trascritta alle pp. 267-269 della sentenza appellata: il fatto che fermarsi a dormire ad Arcore non sia *"per la gloria"*, ma avvenga *"nella speranza"* che BERLUSCONI dia *"qualcosa"* è un dato di fatto esplicitamente affermato e del tutto scontato nella considerazione delle interlocutrici; così come il fatto che l'ammontare del *"qualcosa"* sia direttamente proporzionale a quanto *"è piaciuta la ragazza"*.

¹³⁴ Cfr. documentazione bancaria acquisita all'ud. 25.5.2012 (faldone 17) e deposizione SPINELLI, pp. 67-68 trascrizioni del verbale d'udienza: *"da quest'anno facciamo*

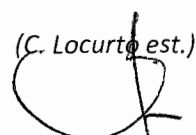
(C. Locurto est.)


Quanto agli altri testimoni della serata del 22 agosto 2010 (PURICELLI, ROSSI, RONZULLI e CERIOLO, LOSI, MARIANI), che hanno negato di avere assistito a qualsivoglia scena di carattere sessuale, a fronte della piena credibilità del racconto di DANESE e B e dei riscontri significativi da cui lo stesso è assistito le diverse dichiarazioni dei predetti partecipanti alla serata non possono che spiegarsi con il mendacio o con una singolare, simultanea distrazione di tutti i predetti in occasione dei gesti e degli atteggiamenti più lascivi. Del resto, a minare la credibilità delle loro versioni è già il fatto che essi si contraddicano sul peculiare episodio della statuetta lignea dell'Africa: secondo alcuni avente un fallo a molla, come descritto da DANESE e B , ma meramente esibita per l'ilarità generale (RONZULLI, CERIOLO, PURICELLI); secondo altri (BRUNAMONTI) senza neppure un organo sessuale in erezione e, comunque, fatta immediatamente allontanare da BERLUSCONI; da altri neppure mai vista (ROSSI).

5.4.3 La prostituzione di Karima EL MAROUGH ad Arcore (motivi sub 27.1, 27.2, 27.2.A, 27.2.B, 27.2.C.2).

Dalla ricostruzione delle serate descritte da TUMINI Melania, IMANE Fadil, MAKDOUM Maria, DANESE Chiara, B A e TEATINO Natascia il Tribunale, attraverso le dichiarazioni rese da Karima EL MAROUGH e il supporto di una serie di convergenti elementi probatori a riscontro delle stesse, perviene all'accertamento di un "sistema prostitutivo" imperniato sulle serate ad Arcore, da cui ulteriormente deriva - grazie alla lettura unitaria e coordinata degli elementi indiziari della prostituzione di Karima EL MAROUGH - la prova del compimento di atti sessuali a pagamento tra l'imputato e la minore, oggetto dell'imputazione *sub* capo b).

mensilmente un bonifico a testa, firma i bonifici e via... Da quest'anno." P.M. - In quest'anno, 2012?" TESTE SPINELLI - "Perché è sistematico, prima c'erano bonifici occasionali, e soprattutto per le cifre più importanti, perché finché era 2 o 3 mila euro, massimo, okay, ma 10.000 euro preferivamo fare il bonifico, anche prima."

(C. Locurto est.)


L'appellante, come già si è detto, censura in più parti - e sotto diversi profili - il ragionamento probatorio del primo giudice. Oltre a contestare la prova dell'effettivo svolgimento di attività di prostituzione ad Arcore nelle serate descritte dalla TUMINI e dalle altre testi sopra indicate (con gli argomenti trattati nel paragrafo precedente), eccepisce la *"sconnessione temporale"* tra tali serate e quelle indicate al capo b) e reputa una forzatura giuridica la tesi per cui *"se le cene successive erano organizzate in siffatta maniera, certamente erano così anche prima"*. Contesta, in ogni caso, la prova del compimento di atti sessuali tra la minore Karima EL MAROUGH e l'imputato e la corrispettività tra le somme di denaro a lei elargite e prestazioni di carattere sessuale, richiamando le costanti, ferme negazioni di Karima EL MAROUGH sul punto.

Le censure sono infondate.

Va innanzi tutto chiarito che la sistematica ricorrenza, in un lungo arco di tempo e per un numero apprezzabile di serate (dalla prima serata di cui parla la FADIL, nel febbraio 2010, alla serata di cui riferisce la TEATINO, nel gennaio 2011), di serate aventi tutte identici connotati (la medesima scansione temporale tra cena - dopo cena nella sala del *"bunga-bunga"* - corresponsione alle giovani donne di buste contenenti denaro in contante, in banconote da 500 euro - permanenza di alcune donne nella residenza, a fronte di più cospicue elargizioni; partecipazione di un numero sproporzionato di ospiti femminili rispetto a partecipanti uomini; esibizione delle più assidue frequentatrici con balli sensuali e ammiccanti, spogliarelli, toccamenti lascivi e reciproci nelle parti intime tra le giovani e tra queste e BERLUSCONI e FEDE) è già di per sé sintomatica di un modulo comportamentale consuetudinario. Come già diffusamente spiegato nella sentenza di primo grado, la ripetitività rituale delle serate e la corrispettività di gran parte delle elargizioni rispetto alle prestazioni (anche di natura sessuale) delle intrattenitrici più assidue di Arcore trova potente e inequivocabile conferma nel tenore delle telefonate intercettate tra le stesse partecipanti, che mostra come lo schema fosse talmente ripetitivo e scontato che le ragazze (quelle che la stessa MINETTI indica come le *"solite"* nella telefonata progr. 637 del 23 agosto 2010) ne traevano una stabile fonte di mantenimento economico, facendo letteralmente a gara per mettersi in mostra, stimolare l'interesse di BERLUSCONI e guadagnarne i favori. E' stato

(C. Locurto est.)


provato, del resto, che tra le più assidue frequentatrici di Arcore vi fossero donne che si prostituivano con diversi uomini (come dimostra il tenore dei messaggi estrapolati dai telefoni cellulari sequestrati a BERARDI Iris, GUERRA Barbara ed ESPINOZA Arisleida detta Aris¹³⁵); alcune ospiti di BERLUSCONI erano considerate prostitute dagli stessi protagonisti delle serate (significativi, al riguardo, i toni coloriti con cui si esprime Emilio FEDE, in relazione alle sorelle DE VIVO, nella telefonata progr. 317 del 26.9.2010 con la MINETTI).

Si trattava di un sistema in cui l'aspetto fisico, la disponibilità delle donne a esibire i propri attributi femminili, inscenare esibizioni seduttive ed erotizzanti, provocare e consentire eventuali tocamenti erano credenziali apprezzate. Emblematica, al riguardo, la vicenda dell'introduzione ad Arcore di Chiara DANESE e Ambra B. : nel racconto delle ragazze emerge chiaramente come FEDE ne abbia preventivamente saggiato l'aspetto fisico e, tra lusinghe e ammonizioni, insieme con MORA, abbia preparato le giovani all'idea di concedere qualcosa per poter entrare nel mondo dello spettacolo. Dalle telefonate intercettate, del resto, emerge che l'avvenenza e la capacità seduttiva delle donne erano criteri selettivi (cfr. ad esempio progr. 1824 del 13.8.2010 tra MORA e la BONASIA¹³⁶ o le telefonate di cui ai progr. 3018, 3061 del 24 e 25 agosto 2010, sull'utenza MORA, tra MORA e FEDE, in cui quest'ultimo si lamenta delle ragazze che aveva "procacciato" SALEMI; non fidandosi del suo gusto, si dice costretto a vederle prima lui).

Le giovani rivaleggiavano con prepotenza anche per trascorrere la nottata ad Arcore, traguardo tra i più ambiti per la sua remuneratività. Fatto rinvio per il resto a quanto già analiticamente illustrato nella sentenza di primo grado,¹³⁷ si ricorda, fra le tante, la telefonata progr. 1078 del 6.9.2010 tra MINETTI e FAGGIOLI, dalla quale si

¹³⁵ Cfr. la deposizione dell'Isp. MARTEGANI Gabriele all'udienza del 27.1.2012, che si è occupato di analizzare i messaggi rinvenuti sui telefoni cellulari nel corso delle perquisizioni eseguite il 14.1.2011, nonché i documenti *sub* faldone n. 21 che attestano l'attività di prostituzione delle donne intercettate nei confronti di plurimi soggetti. Sul punto si rinvia a quanto dettagliatamente illustrato dal Tribunale nella nota 312, p. 185 della prima sentenza.

¹³⁶ La telefonata è trascritta alle pp. 264-267 della prima sentenza.

¹³⁷ Per una rassegna delle più significative telefonate si fa rinvio a quanto già esposto nella sentenza di primo grado, in particolare alle pp. 221-224, 236-240, 245-271.

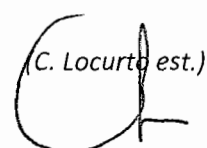
(C. Locurto est.)

comprende che la sera prima ARIS si è fermata per la notte e ha percepito *"nove paia di scarpe"*, ossia 9.000 euro, mentre la FAGGIOLI, pur essendosi fermata ad Arcore, se ne è andata a dormire e non ha percepito niente; la telefonata va letta unitamente alla progr. 1093 dello stesso giorno, tra MINETTI ed ESPINOZA, nella quale quest'ultima racconta all'interlocutrice che *"la Aris ha avuto grandi regaloncini comunque eh...anche il dopo regalo" "e cioè?" "nine...nine flowers"*, mentre Barbara FAGGIOLI, pur essendo rimasta per la notte, era stata allontanata (*"che la Barbara era rimasta a dormire, era andata di là in camera con loro. Lui, invece, gli ha dato la buona notte"*). Altrettanto dicasi per la telefonata progr. 220 del 23.9.2010 tra le due sorelle DE VIVO, già citata nella nota 133.

In tale contesto, la ricostruzione retrospettiva delle serate cui partecipò Karima EL MAROUGH non è *"tesi veramente ardita dal punto di vista penalistico"* - come sostiene la difesa - ma logico portato di un ragionamento probatorio di tipo indiziario, che muove dall'accertamento del descritto modulo comportamentale ripetitivo e si completa per effetto della valutazione unitaria e coordinata di ulteriori, significativi elementi probatori, tra i quali le dichiarazioni di Karima EL MAROUGH.

Occorre al riguardo aprire una parentesi, per dare ragione dell'approccio valutativo della Corte su uno degli snodi fondamentali dell'architettura accusatoria e, al tempo stesso, questione tra le più stigmatizzate dalla difesa: la forza probatoria delle dichiarazioni di Karima EL MAROUGH.

Quest'ultima ha reso plurime dichiarazioni, i cui verbali sono stati tutti acquisiti su accordo delle parti nel dibattimento di primo grado: alla P.G. (23/6/10 e 20/8/10); ai Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica di Milano (2/7/10, 6/7/10, 22/7/10, 3/8/10); ai difensori dell'imputato, nel corso delle indagini difensive (dichiarazioni ex art. 391 bis c.p.p. in data 3/11/2010); durante l'esame dibattimentale disposto dal Tribunale nel separato procedimento a carico di MORA Dario e altri (udienze 17 e 24/5/2013).


(C. Locurto est.)

I contenuti delle dichiarazioni sono stati già illustrati nella sentenza di primo grado¹³⁸ e sintetizzati sopra, nella prima parte della presente motivazione¹³⁹. Per quel che qui rileva, occorre schematicamente evidenziare quanto segue:

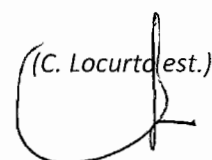
✓ durante le indagini, nel verbale di audizione della minore innanzi ai P.M. in data 3.8.2010 ore 9,40, Karima EL MAHROUG fornisce una descrizione delle serate ad Arcore connotata dal compimento di espliciti atti sessuali a beneficio dell'imputato:

- racconta della sala del c.d. *"bunga-bunga"*, al piano inferiore della villa di Arcore, come di un luogo *«nel quale le ragazze si spogliano e devono fargli provare «piaceri corporei»; riferisce che BERLUSCONI, in occasione della sua prima visita, le lasciò «intendere che la [sua] vita sarebbe cambiata completamente se...avess[e] accettato di partecipare al «bunga bunga» assieme alle altre ragazze»* e pur precisando che lo stesso *"non ha mai esplicitamente parlato di rapporti sessuali"*, sostiene che non fu per lei difficile *"intuire che mi proponeva di fare sesso con lui"*;
- fornisce una serie di dettagli su scene licenziose cui assistette in occasione della seconda serata (*"...Nel BUNGA BUNGA tutte le ragazze erano completamente nude ed alcune (Barbara D'Urso, la Carfagna, la Yespica, la Rodriguez, la Faggioli e altre che non ricordo) si masturbavano ed altre facevano contestualmente «petting» fra di loro (Marincea, Amanda Del Valle, anche la Rodriguez). BERLUSCONI vestito in maniera elegante (giacca e cravatta) era l'unico uomo presente ed assisteva; ad un certo punto ricordo di averlo visto intento a leccare i genitali di Sara TOMMASI che so essere dedita all'assunzione di cocaina"*); parla di *"un effetto emulativo fra le ragazze per farsi notare da BERLUSCONI con atti sessuali sempre più spinti"*; riferisce di essere rimasta a dormire ad Arcore *"in una stanza prospiciente quella dove si ritirarono insieme il predetto BERLUSCONI, Belen RODRIGUEZ, Nicole MINETTI e Barbara FAGGIOLI"* e narra: *"Animata dalla curiosità poco dopo mi alzai per spiare all'interno della stanza la cui porta non era chiusa a chiave. Io l'aprii appena e potetti vedere la MINETTI che praticava un rapporto orale a BERLUSCONI mentre lo stesso leccava i genitali della RODRIGUEZ, mentre la FAGGIOLI era intenta a ballare nuda. Richiusi la*

¹³⁸ Cfr., in particolare, pp. 173-180 della sentenza appellata.

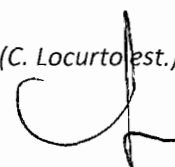
¹³⁹ Cfr. *supra*, paragrafo 1.1 - Capo A) d'imputazione

(C. Locurto est.)



porta ma evidentemente BERLUSCONI si avvide di ciò che avevo fatto e poco dopo sopraggiunse indossando una camicia da notte bianca e mi sgridò perché avevo spiato, ritenendo inopportuno che avessi assistito a quella scena");

- ✓ sempre nelle dichiarazioni ai P.M., pur contraddittoriamente, sostiene che BERLUSCONI ad un certo punto venne a sapere della sua minore età:
 - nel verbale del 22.7.2010 riferisce che BERLUSCONI *"aveva saputo da Lele MORA che in realtà io ho 17 anni"* in occasione del secondo accesso ad Arcore, che nella circostanza colloca **"dopo circa tre mesi"** dalla prima serata, del 14.2.2010 (e, quindi, non prima del successivo mese di maggio);
 - nelle dichiarazioni del 3.8.2010 ore 9,40 cambia versione sulla data del disvelamento e circostanza diversamente i fatti: colloca il secondo accesso ad Arcore a **marzo 2010** e racconta che, in quell'occasione, BERLUSCONI le aveva offerto un appartamento a Milano Due del cui canone di locazione egli stesso si sarebbe fatto carico (come già faceva per *"Maristel, Barbara FAGIOLI e Nicole MINETTI"*); avendo scoperto che era minorenni e senza documenti ed avendo ella *"detto falsamente di essere egiziana"*, le aveva proposto di *"far[si] passare per nipote del presidente MUBARAK e di fornir[le] documenti comprovanti la [sua] nuova identità, di cui lui si sarebbe occupato"*;
 - nelle successive dichiarazioni rese al P.M. alle 17.25 dello stesso 3.8.2010, rende un racconto ancora una volta diverso e incompatibile con il precedente: riferisce che, la notte del 28 maggio precedente, *"la MINETTI una volta fuori dalla Questura chiamò il Presidente, assicurandolo sull'esito positivo della vicenda e a quel punto me lo passò, e Berlusconi scherzando mi disse che nonostante gli avessi detto che ero Egiziana e maggiorenne, lui mi voleva bene lo stesso. Dopo questa occasione ho solo risentito telefonicamente il Presidente, ma non l'ho più rivisto. Il Presidente mi disse che mi avrebbe potuto rivedere solo una volta che avessi compiuto la maggiore età e che disponessi di documenti d'identità, essendo lo stesso sopra esposta ad attacchi mediatici"*
- ✓ nelle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento separato a carico di Dario MORA + altri, Karima EL MAHROUG nega di avere mai assistito o partecipato a balli erotici, sostenendo di avere visto le ragazze ballare in abbigliamento sexy –



"gli stessi abbigliamenti che usavo io per fare la cubista" -, fare "dei balletti intorno... ballando con questo palo... facevano dei balli sensuali", durante i quali "si avvicinavano a lui (l'imputato – ndr) in modo sensuale, ammiccante, tipo alzavano le gonne, facevano questi balletti, ma non ho mai visto contatti";

- ✓ nelle stesse dichiarazioni dibattimentali nega altresì che l'imputato conoscesse la sua minore età all'epoca in frequentava Arcore;
- ✓ sia durante le indagini, sia successivamente, nega di avere mai avuto rapporti sessuali a pagamento; nega costantemente, in particolare, di avere mai avuto rapporti sessuali con BERLUSCONI.

L'appellante ha denunciato le numerose incongruenze e falsità che connotano le dichiarazioni di Karima EL MAROUGH, ricordando i rigorosi limiti entro i quali la giurisprudenza confina la possibilità di valutazione frazionata delle dichiarazioni del testimone parte offesa.

E' indubbio che si tratti di **dichiarazioni di problematica valutazione**, sia sotto il profilo della **credibilità soggettiva della EL MAHROUG**, sia sotto il profilo **dell'attendibilità intrinseca della sua narrazione**. Come già evidenziato dal Tribunale¹⁴⁰, l'esame richiede estrema prudenza, considerato che oltre a fatti

¹⁴⁰ Cfr. capitolo "I criteri di valutazione del materiale probatorio" alle pp. 180 e ss. della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale ricorda che *"le dichiarazioni della persona offesa, pur potendo essere poste legittimamente a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non sono assistite da alcuna presunzione di credibilità, soprattutto quando, come nella specie, la dichiarante abbia reso diverse versioni nel tempo in contrasto tra loro"*; evidenzia altresì opportunamente che *"l'attendibilità soggettiva ed oggettiva della EL MAHROUG si scontra, in alcuni casi, con reiterate enfattizzazioni o con le sovrapposizioni di particolari di contorno non riscontrati e, in altri casi, con dettagli non veritieri"* e che *"la persona offesa ha mostrato di avere degli interessi personali di ordine patrimoniale a mentire"*: elementi tutti che *"impongono di verificare con il massimo rigore la credibilità soggettiva della dichiarante e l'attendibilità del suo racconto"*, con l'ulteriore conseguenza che *"il controllo sulla bontà del racconto deve essere nel caso di specie particolarmente penetrante – proprio in ragione delle incongruenze e delle inesattezze, nonché degli interessi personali e particolari della EL MAHROUG a non dire il vero – tanto da dovere richiedere, a giudizio del Tribunale, per una positiva valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese, il riscontro di altri elementi risultanti dall'istruttoria dibattimentale che ne confermino la valenza univoca"*.

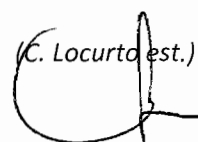
(C. Locurto est.)



dimostratisi sicuramente veri (come la partecipazione di Karima EL MAHROUG alle serate ad Arcore indicate in imputazione; le modalità di accesso alla villa, senza alcun controllo sugli ospiti; la scansione temporale delle serate, con cene a base di pasta "tricolore", musica e intrattenimenti successivi nella sala sottostante; la partecipazione assidua di alcuni degli ospiti indicati dalla testimone; la corresponsione, nel corso delle serate, di regali vari e denaro contante alle giovani donne, in banconote da 500 euro; il pagamento da parte di BERLUSCONI dei canoni di locazione e delle spese degli appartamenti occupati da molte ragazze partecipanti) i racconti di Karima EL MAROUGH contengono comprovate falsità e contraddizioni. Ciò a non dire, sotto il profilo soggettivo, della pericolosa tendenza della giovane - manifestata anche al di fuori del presente procedimento penale (molto significative, al riguardo, le intercettazioni telefoniche, ma anche le deposizioni di operatori sociali e conoscenti che hanno avuto contatti con la minorenni) - alla enfattizzazione, alle vanterie, alla mistificazione strumentale dei fatti, all'autocompiacimento per il clamore destato dalla sua storia e dalla sua persona. A titolo meramente esemplificativo giova ricordare:

- le dichiarazioni della psicologa dott.ssa Maria Teresa NAPOLI, dell'Azienda Sanitaria di Catanzaro, consultorio familiare di Badolato che, pur riferendosi ad un periodo anteriore a quello per cui è processo, nel suo rapporto narrativo (acquisito agli atti all'ud. 19.11.2012, nel corso della sua deposizione dibattimentale) riferisce di una *"patologica tendenza alla fantasticheria autistica"* di Karima EL MAROUGH, con *"possibile perdita dei confini tra realtà interna ed esterna"*, *"sviluppo di pensieri e sensazioni bizzarri ed insoliti"* e fluttuazione del tono dell'umore; le dichiarazioni della dott.ssa Maria STILO, responsabile della Comunità "Il Grillo Parlante" di Messina, dove la minore fu ospitata per due mesi tra novembre 2008 e gennaio 2009 (ud. 3.12.2012: *"Era una ragazza che parlava tanto, nella fase dell'adolescenza, un po' dell'onnipotenza adolescenziale, un po' eccessiva, un po' egocentrica, questo quello che è. Dico, come tante altre, forse un po' più egocentrica di altre... con noi spesso ricorreva alla bugia"*; nel gennaio 2009, in effetti, la dott. STILO chiese l'allontanamento della minore dalla Comunità, lamentando, tra l'altro, *"comportamenti manipolativi di forte*

(C. Locurto est.)



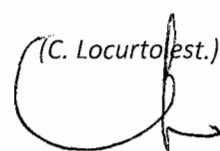
*bugia*¹⁴¹); le dichiarazioni di Gigliola Carla GRAZIANI, direttrice dell'istituto Kinderheim di Genova, dove al ragazza fu collocata nel giugno 2010, in ordine alle abilità manipolatorie della ragazza (ud. 17.2.2012 p. 128: *"Era ragazza intelligente, Ruby è una ragazza intelligente, però molto scaltra e molto furba, e sapeva comunicare, oppure raccontare esperienze a seconda delle persone che l'avrebbero ascoltata. Ad esempio, con me è sempre stata molto riguardosa, io le ho chiesto apertamente se lei aveva avuto rapporti sessuali precedentemente, e lei mi aveva detto che l'unico rapporto sessuale che aveva avuto era stato col ragazzo col quale si sarebbe sposata poi alla fine di novembre. Quindi con me era sempre molto affettuosa, attenta a quello che diceva. Con le ragazze, con le coetanee invece si lasciava andare, e raccontava"*);

- la testimonianza di amici e conoscenti che ne hanno saggiato la costante tendenza a raccontare bugie (cfr. teste RANDAZZO, ud. 26.3.2012, che considerava la ragazza *"molto fantasiosa"*, avendole raccontato *"tante frottole"*: sulla sua età, sulla sua nazionalità, sul fatto di conoscere persone che in realtà non conosceva affatto, come BELEN, CORONA, Nina MORICH - della quale si vantava addirittura di avere tenuto *"spesso"* il bambino -, sul fatto di avere in corso una pratica per l'affidamento a Lele MORA. Cfr. anche teste PASQUINO, ud. 26.3.2012 p. 44: *"Quando lei mi diceva determinate cose, non ho mai creduto a 'sta ragazza, veramente..."* p. 87: *"Lei mi diceva tante cose, ma come me le diceva, io non me le ricordo neanche, perché diceva bugie, e poi non la credevo più. Quindi mi diceva che era lì, poi la vedevo in discoteca, poi diceva che era lì, poi me la vedevo da un'altra parte. Cioè, come faccio a credere a una persona del genere?"*; la stessa cosa - *"Lei mi diceva mille bugie, sia dal vivo e al tel"* - la PASQUINO scrive in un sms mandato all'isp. Vito ALBANESE, prodotto alla stessa udienza);
- le costanti falsità riferite ad amici, conoscenti e financo alle forze dell'ordine in ordine alle proprie generalità anagrafiche, alle sue condizioni di vita e alle sue

¹⁴¹ Cfr. informativa al PM Della Sezione Specializzata Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina in data 20 gennaio 2009, acquisita su accordo delle parti all'udienza 31 ottobre 2012, nella quale vengono riportate le sommarie informazioni di STILO Maria.

origini familiari (con la PASQUINO giunge perfino ad inventarsi di avere una madre brasiliana e un padre dirigente della Yamamay);

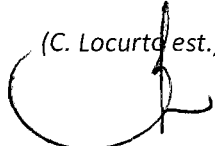
- le contraddizioni in cui ripetutamente cade, fin dalle iniziali dichiarazioni ai P.M., nell'estate del 2010:
 - in ordine al numero e alle date dei suoi accessi ad Arcore (due accessi, il primo il 14 febbraio 2010 e il secondo tre mesi dopo, nelle dichiarazioni del 22.7.2010; due accessi, il primo il 14 febbraio 2010 e il secondo nel marzo 2010, nelle dichiarazioni del 3.8.2010 ore 9,40; tre accessi, il primo il 14.2.2010, il secondo a marzo 2014 e il terzo in data imprecisata, nelle dichiarazioni del 3.8.2010 ore 17,25; un numero imprecisato, ma comunque compreso fra cinque e sette volte, di cui il primo il 14.2.2010 e il secondo la settimana successiva, nelle dichiarazioni rese nel processo a carico di MORA + altri);
 - in ordine all'ammontare di denaro e ai doni ricevuti da BERLUSCONI (dal mirabolante elenco di costosi gioielli, orologi, abiti, calzature, pelliccia di marche rinomate e circa 187.000 euro in tre mesi, di cui parla nel verbale del 3.8.2010 ore 9,40, alle buste con 2.000/3.000 euro alla volta nelle 5-7 occasioni in cui andò ad Arcore, oltre a una sola collana e 30.000 euro in contanti in banconote da 500 euro ricevuti dal rag. SPINELLI per l'apertura del centro estetico a Milano, di cui parla nelle dichiarazioni rese nel dibattimento del processo MORA + altri);
 - in ordine alla conoscenza della sua minore età da parte dell'imputato (come già illustrato sopra);
- le fantasiose indicazioni fornite in ordine a taluni partecipanti alle serate ad Arcore, radicalmente contraddette dalle risultanze probatorie acquisite al processo (così, ad esempio, per le dichiarazioni rese il 3.8.2010 in ordine alla presenza di Mara CARFAGNA, Maria Stella GELMINI, Noemi LETIZIA la sera del 14.2.2010; alla presenza di Ayda YESPICA, Belen RODRIGUEZ, Barbara D'URSO e ancora Mara CARFAGNA la sera del 9.3.2010; alla presenza di George CLOONEY, Elisabetta CANALIS o Daniela SANTANCHE' in occasione della terza serata ad Arcore);

(C. Locurto est.)


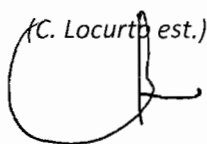
- le altrettanto fantasiose (e tuttavia convintamente ribadite¹⁴²) descrizioni di ardite acrobazie sessuali di gruppo in cui coinvolge persone che, in realtà, mai neppure presenziarono alle serate ad Arcore (così, in particolare, per le scene di masturbazioni e di *petting* in cui coinvolge, nelle dichiarazioni del 3.8.2010 ore 9,40, le citate D'URSO, CARFAGNA, RODRIGUEZ, che mai invece avevano partecipato ad alcuna serata ad Arcore; altrettanto dicasi per la scena "*hard*" tra BERLUSCONI e tre donne cui la minore avrebbe assistito facendo capolino nella camera da letto del Presidente del Consiglio: scena in cui ancora una volta la giovane coinvolge Belen RODRIGUEZ, che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato non essere mai stata ad Arcore; ciò a non dire, peraltro, del fatto che nel mese di marzo 2010 la localizzazione delle celle che agganciavano i cellulari di Karima EL MAROUGH e degli altri soggetti da lei indicati danno riscontro della presenza ad Arcore della sola minore¹⁴³);
- le numerose circostanze riferite dalla giovane e contraddette in altre, successive dichiarazioni e/o da elementi probatori esterni (così, ad esempio, quanto alle modalità del suo primo accesso alla villa di Arcore: nelle dichiarazioni del 3.8.2010 ore 9,40, riferisce di essere stata chiamata da Emilio FEDE, che le avrebbe mandato a domicilio una limousine con autista e scorta dei Carabinieri al seguito; tale modalità, però, non solo è contraddetta dalla stessa teste nelle successive dichiarazioni, ma è smentita dalle dichiarazioni del brig. Luigi SORRENTINO, capo del servizio scorta di Emilio FEDE e dalle risultanze dei tabulati telefonici di Karima EL MAROUGH, da cui emergono che quel giorno la ragazza

¹⁴² La teste ne riferisce la prima volta nel verbale di audizione della minore innanzi ai P.M. dott. Forno e dott. Sangermano in data 3.8.2010, alle ore 9,40; nuovamente assunta a informazioni alle ore 17,25 ed espressamente avvertita dal P.M. dott. Sangermano delle conseguenze penali in cui può incorrere *ex art. 317 bis c.p.* rendendo dichiarazioni false o tacendo, su tutto o in parte, su quello che sa e dopo che il P.M. le ridà integrale rilettura del verbale della mattina, "*attesa la natura delle dichiarazioni ed i soggetti chiamati in causa*", la teste conferma "*in ogni parte le parole*" da lei dette, "*essendo cosciente che tutto ciò che ho riferito l'ho vissuto in prima persona*".

¹⁴³ Cfr. il prospetto riepilogativo dei giorni corredati dalle tabelle di traffico fascicolo 46, nonché prospetto delle compresenze ad Arcore delle utenze in uso ai soggetti emersi nel corso dell'indagine dal 1° gennaio 2010 alla data di acquisizione del rispettivo traffico telefonico di cui alla delega orale del 4.1.2011, fascicolo 28 (atti acquisiti su accordo delle parti all'udienza del 9.7.2012).

(C. Locurto est.)


- ebbe contatti telefonici solo con Dario MORA, con le amiche RANDAZZO e PASQUINO e con due compagnie di taxi. Ancora: nello stesso verbale del 3.8.2010 la giovane racconta che nel mese di marzo 2010 BERLUSCONI aveva continuato a mandarle soldi tramite il suo autista Angelo; l'autista Angelo RECCIA ha però negato - nelle dichiarazioni rese in indagini difensive - di aver mai consegnato alla stessa buste contenenti denaro. Nella telefonata progr. 732 del 7.9.2010 la giovane mente sfacciatamente a Grazia RANDAZZO sulla sua condizione e sul motivo per cui non può scendere in Sicilia: *"Appunto, proprio perché sono affidata a LELE non posso scendere in Sicilia, perché dicono che, in Sicilia, per me è un grandissimo pericolo, perché c'è mio padre...."*, quando la ragazza non era affatto affidata a Lele MORA e non aveva interdizione alcuna a vedere i genitori);
- le vanterie lontane dalla realtà e le enfattizzazioni che costellano le sue conversazioni telefoniche (così, ad esempio, nella telefonata progr. 6535 del 28.10.2010 ore 10.33 dice all'amica Antonella di essere stata chiamata da BERLUSCONI il giorno prima - cosa che dalle intercettazioni non risulta affatto - e racconta, manifestamente compiaciuta, di avere ricevuto la telefonata di Aida YESPICA, che l'avrebbe *"(...) chiamata stamattina AIDA YESPICA per dirmi: 'RUBY, cazzo...! ... sei diventata più famosa di noi tutte messe insieme' (...) Mi fa: 'Neanche la BELEN è finita su... sul Corriere e sul Times, e tu già ci sei finita sopra!'"*, condendo la millanteria con la falsa affermazione di avere addirittura vissuto due anni la predetta YESPICA; nella telefonata n. 919 del 15 dicembre 2010 alle ore 15.53 con tale Antonio millanta le "serate" in alcuni locali in Toscana, a Perugia e a Napoli e che passerà il Capodanno lavorando con Emilio FEDE all'Hotel de Paris: fatti privi del benché minimo riscontro; nella citata telefonata progr. 732 del 7.9.2010 con Grazia RANDAZZO racconta di aver subito *"trentadue interrogatori... diciamo che due li ha fatti sulla mia famiglia... e trenta su SILVIO"*, a fronte delle quattro convocazioni innanzi ai P.M. milanesi; agli stessi P.M. milanesi, il 6.7.2010, racconta di conoscere MORA *"da più di due anni"*, di avere lavorato per lui nello spettacolo "Chiambretti night", di avere preso in affitto un alloggio in via della Spiga a Milano ed esservi rimasta 15 giorni: tutte circostanze false);
 - la scaltrezza manipolatoria che manifesta nel tentare di strumentalizzare a suo vantaggio la situazione in cui si viene a trovare dopo le dichiarazioni rese ai P.M. nell'estate del 2010, vantando con parenti e conoscenti di potere ottenere da

(C. Locurto est.)


BERLUSCONI somme faraoniche e lasciando credere (falsamente) agli interlocutori di avere nascosto agli inquirenti dettagli compromettenti, quali la conoscenza da parte di BERLUSCONI della sua minore età o *"tantissime"* altre cose (eloquente, al riguardo, la citata conversazione progr. 732 del 7.9.2010 con la RANDAZZO, su cui si tornerà in seguito, ma anche la telefonata progr. 5845 del 7.10.2010 con Luca RISSO, nella quale la minore afferma: *"Guarda, io ho detto tante cose, ma ne ho nascoste tantissime - gli ho detto - tutte quelle che ho detto le ho dette per un semplice motivo, che ero... messa davanti all'evidenza, non potevo negare"*: ove si leggano i verbali di assunzioni di informazioni dell'estate del 2010, invece, si nota che la ragazza non fu messa davanti ad alcuna *"evidenza"* e narrò ella stessa, spontaneamente, una serie di fatti anche molto compromettenti per BERLUSCONI, addirittura caricandoli di dettagli assai *"piccanti"*, rivelatisi fantasiosi).

Sicuramente rilevante, al fine di orientarsi nella ridda a tratti inestricabile di verità e bugie di cui sono costellate le dichiarazioni della giovane, è il personale, concreto interesse di natura economica che la stessa, da settembre 2010 in avanti, manifesta a ritrattare le precedenti dichiarazioni ai P.M. sugli aspetti più pregiudizievoli per BERLUSCONI (connotazione sessuale degli intrattenimenti ad Arcore e consapevolezza da parte di BERLUSCONI della sua minore età), nella convinzione di poter trarre vantaggio patrimoniale da una sua testimonianza compiacente nei confronti dell'allora Presidente del Consiglio. Sul punto, si fa rinvio all'ampia e documentata disamina che conduce il Tribunale alle pp. 298 e seguenti della sentenza appellata e alle intercettazioni telefoniche ivi commentate, rilevandosi sostanzialmente ininfluenti le censure mosse con l'atto d'appello riguardo alla ritenuta attività di *"inquinamento"* delle dichiarazioni di Karima EL MAROUGH mediante offerte di denaro. **Non interessa, infatti, in questa sede accertare se l'attività sia stata effettivamente commessa e da chi, essendo sufficiente - ai fini della valutazione della credibilità soggettiva della teste e della attendibilità delle sue dichiarazioni nel dibattimento del procedimento connesso a carico di MORA + altri - la constatazione di una chiara ed obiettiva evidenza, nelle conversazioni intercettate e negli appunti sequestrati, delle aspettative di guadagno di Karima EL MAROUGH nel caso in cui avesse tenuto *"la bocca chiusa"* negando tutto, a costo di farsi passare per *"pazza"*.** Tale soggettiva proiezione (inequivocabilmente provata

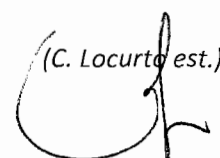
(C. Locurto est.)



dal tenore delle intercettazioni) e la palese inconsistenza delle giustificazioni addotte da Karima EL MAROUGH a motivo della ritrattazione delle precedenti dichiarazioni ai P.M. sono ragioni sufficienti per far dubitare seriamente della veridicità di quanto dalla testimone riferito nel corso dell'esame dibattimentale innanzi alla sezione V Penale del Tribunale di Milano: basti a tal fine considerare la risibile giustificazione (*"tutte le cavolate che avevo raccontato in passato hanno sempre avuto, per sfortuna, delle coincidenze"*) che la teste adduce per motivare come mai persone a lei sconosciute, quali TUMINI MAKDOUM, FADIL, TEATINO, B. e DANESE, avessero narrato uno svolgimento ed una scansione delle serate ad Arcore del tutto simile al suo racconto, anche con riguardo ad analoga attività di mercimonio del proprio corpo svolta dalle partecipanti; o alla inconsistente scusa di aver detto cose non vere ai pubblici ministeri perché non sapeva bene quale fosse il loro ruolo e non comprendeva per quale motivo veniva sentita (come se tale circostanza potesse comunque autorizzarla, nelle circostanze in cui veniva sentita, a riferire fatti di pura fantasia, addirittura dopo gli espressi avvertimenti che il P.M. le dava in occasione della seconda audizione del 3.8.2014, di cui si è detto sopra).

Altrettanto rilevante – onde comprendere il motivo per cui Karima EL MAHROUG ha sempre tenacemente negato di essersi prostituita (sia con BERLUSCONI, sia con chiunque altro) – è la **intuibile ritrosia ad ammettere pubblicamente il poco commendevole mercimonio del proprio corpo** e, per ciò che concerne le iniziali dichiarazioni ai P.M. e agli operatori sociali - **il timore che la giovane ha sempre nutrito di essere collocata in una comunità**: timore che l'ha indotta a un'accorta rappresentazione del proprio vissuto, tale da accreditare di sé un'immagine diversa dalla realtà (si rinvia, al riguardo, alle chiare spiegazioni fornite da Gigliola Carla GRAZIANI, direttrice dell'istituto Kinderheim di Genova, già richiamate sopra).

Le considerazioni testé svolte, tuttavia, non sono sufficienti a dissipare tutti i dubbi e le perplessità che sollevano la problematica personalità di Karima EL MAROUGH e le caratteristiche oggettive delle sue dichiarazioni, comprese quelle rese ai P.M.. Permane, in tal senso, la **necessità di sottoporre le dichiarazioni a un rigoroso vaglio critico**, coerente con l'insegnamento consolidato del Supremo Collegio che, in materia di valutazione delle dichiarazioni testimoniali della parte offesa, ammette una valutazione frazionata delle stesse - e, quindi, la possibilità che l'eventuale

(C. Locurto est.)


giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non infici la credibilità delle altre parti del racconto - *“sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante”* (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40170 del 26/09/2006 Rv. 235575 e, più recentemente, Sez. 3, Sentenza n. 3256 del 18/10/2012 Rv. 254133 e Sez. 1, Sentenza n. 40000 del 10/07/2013 Rv. 256917).

Ebbene, non vi è dubbio che le contraddizioni, le falsità e le enfattizzazioni rinvenibili nelle dichiarazioni di Karima EL MAROUGH (talune anche di carattere macroscopico, come nel caso del convinto e reiterato coinvolgimento in serate dai risvolti orgiastici di persone che mai neppure avevano messo piede ad Arcore), unitamente ai tratti personologici cui sopra si è accennato, impediscano di fare affidamento sulla credibilità soggettiva della teste e di attingere *sic et simpliciter* – anche solo frazionatamente - ai contenuti delle sue dichiarazioni per la prova dei fatti narrati. Se confrontato con tutti gli altri elementi processuali, però, il racconto iniziale della ragazza ai P.M. di Milano – fatta la tara di una serie di dettagli ed esagerazioni di pura fantasia - **presenta elementi di sì peculiare convergenza, in ordine allo svolgimento delle serate e al contenuto “prostituivo” delle stesse, con quanto riferito dalle testimoni TUMINI, MAKDOUM, TEATINO, FADIL, B. e DANESE, da convincere della verità del nucleo sostanziale delle dichiarazioni, chiaramente rappresentativo della natura sessuale/erotizzante delle esibizioni e interazioni cui la minore racconta di avere assistito.** E' evidente, infatti, che la coincidenza della descrizione delle feste cui Karima EL MAHROUG partecipò con quella che, in relazione ad altri eventi, hanno dato molto tempo dopo altre giovani che non la conoscevano e che non avevano avuto occasione di scambiare con lei alcuna informazione non può essere casuale, ma attinge alla comunanza di un vissuto reale.

Sulla connotazione sessuale degli intrattenimenti cui aveva partecipato ad Arcore, del resto, il racconto di Karima EL MAHROUG trova non solo il supporto delle

(C. Locurto est.)


omologhe dichiarazioni delle su indicate testimoni, ma anche ulteriori, significativi riscontri.

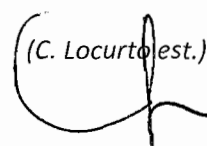
Così è, in particolare, per la frase pronunciata dalla stessa EL MAHROUG in una conversazione avuta con Caterina PASQUINO, proprio nel corso di una delle serate ad Arcore (*"adesso ballo, poi mi spoglio e poi faccio sesso"*). Si tratta di affermazione di cui riferisce *de relato* la PASQUINO¹⁴⁴ e della quale la difesa contesta la valutazione probatoria effettuata dal primo giudice, che ne avrebbe travisato il significato escludendo la natura scherzosa della confidenza di cui, invece, ha testimoniato Caterina PASQUINO. In realtà, la Corte non dubita della sensazione soggettiva che la PASQUINO trasse dalla confidenza della minore (e, cioè, che Karima EL MAHROUG stesse scherzando); che tale fosse il convincimento della PASQUINO, del resto, è confermato dal tenore del suo sms all'isp. ALBANESE in data 19.1.2011 (*"Lei mi diceva mille bugie, sia dal vivo e al tel"*¹⁴⁵) e dalle spiegazioni che la teste ha fornito in dibattimento (*"Lei mi diceva tante cose, ma come me le diceva, io non me le ricordo neanche, perché diceva bugie, e poi non la credevo più..."*). La rilevanza probatoria dell'affermazione della EL MAHROUG sta tuttavia nell'istintiva e immediata associazione che la giovane fa tra il ballo, gli spogliarelli (che la stessa EL MAHROUG, pur nelle riduttive dichiarazioni dibattimentali, continuerà ad ammettere essersi svolti ad Arcore) e il sesso: la conversazione tradisce - con la spontaneità e la disinibizione consentite dal rapporto amicale con la PASQUINO - una consapevolezza che la minore, evidentemente, aveva tratto dall'esperienza vissuta e che, in ogni caso, conferma la percezione che ella aveva degli intrattenimenti ad Arcore.

Incisivo riscontro si trae anche dalla conversazione intercettata tra Luca RISSO e Serena FACCHINERI (progr. 5693 del 7 ottobre 2010, ore 00.39, riportata alle pagg. 283 e 284 della sentenza), in particolare dalle frasi: *"siamo alle scene hard con il P... con la per ... con la persona"*, *"lei forse-è-meno delle altre"*). Il Tribunale spiega logicamente che il contenuto del colloquio (intercorso nello studio dell'avv. GIULIANTE, dove Karima EL MAHROUG era stata accompagnata da RISSO e dove la ragazza riferì il contenuto delle dichiarazioni rese ai P.M. l'estate precedente) rende

¹⁴⁴ Sul punto, si rinvia a quanto illustrato nella sentenza di primo grado, pp. 278-280.

¹⁴⁵ Il testo integrale del messaggio telefonico è riportato a p. 279 della prima sentenza.

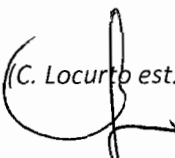
(C. Locurto est.)



chiaro che l'argomento oggetto dell' *"interrogatorio allucinante"* della minore (come lo stesso RISSO definisce la conversazione in corso nello studio nello sms progr. 5667 delle ore 22,43) erano le serate da lei trascorse ad Arcore: serate nel corso delle quali si erano verificate scene *"hard"* che avevano coinvolto il Presidente del Consiglio. Lo stesso avvertimento che la FACCHINERI rivolge a RISSO (*"non dirmelo per telefono però"*) evidenzia la delicatezza degli argomenti trattati e la necessità di riserbo che richiedevano. E se è pur vero che il tenore della telefonata – come eccepito dalla difesa nei motivi d'appello – non consente di affermare che di certo RISSO si riferisse a condotte di rilievo sessuale tra l'imputato e la EL MAHROUG, l'inequivocabile riferimento a *"scene hard con il P"* sta senza dubbio a suggerire **lo svolgimento di interazioni sessuali con BERLUSCONI, a chiunque fossero nello specifico ascrivibili**: ciò che, per l'appunto, conferma la connotazione delle serate fornita dal EL MAHROUG ai P.M. e dalle altre testimoni sopra richiamate.

Per quanto all'apparenza trascurabile, inserito nel contesto ricostruttivo generale delle serate ad Arcore anche il dettaglio riferito dal brig. Luigi SORRENTINO, in ordine a quanto osservato la sera del 14 febbraio 2010, contribuisce a chiarire il reale andamento delle *"cene"* in questione: esaminato in qualità di teste all'udienza del 24.5.2012, l'addetto al servizio di scorta di Emilio FEDE ha ricordato che quella sera, attraverso le vetrate illuminate, vide alcune ragazze passeggiare all'interno della casa in *baby doll* rosso. Né va dimenticato, del resto, che a quello stesso periodo (febbraio 2010) risale la partecipazione di Imane FADIL a una serata che l'aveva lasciata *"sconcertata"* per quanto vi aveva visto accadere (con esibizioni che, come sopra già esposto, erano chiaramente dirette ad alimentare la *libido* sessuale degli spettatori maschili).

Senza qui dilungarsi oltre sui riscontri che le intercettazioni, gli esiti delle perquisizioni e i successivi accertamenti di p.g. hanno fornito anche in ordine ad *altri* dettagli narrati da Karima EL MAHROUG – a proposito delle ingenti somme di denaro in contante e dei gioielli consegnati da BERLUSCONI alle ragazze partecipanti alle serate; dell'assenza di controlli sugli invitati ad Arcore; delle spese che l'imputato si accollava per la conduzione degli immobili occupati da molte

(C. Locurto est.)


frequentatrici delle serate¹⁴⁶ - deve in conclusione convenirsi con il Tribunale sul fatto che sia stata acquisita **prova certa dell'esercizio di attività prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate cui partecipò Karima EL MAHROUG**: serate effettivamente riconducibili a quelle indicate in imputazione. Si trattò di 8 serate in tutto (considerato che le feste iniziavano un giorno e proseguivano oltre la mezzanotte, il giorno successivo), in occasione delle quali la giovane marocchina si fermò a dormire almeno due volte presso la residenza del Presidente del Consiglio¹⁴⁷. Anche su tale aspetto si fa integrale rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, che svolge una compiuta disamina e valutazione critica dei dati tratti dalla localizzazione delle celle agganciate dalle utenze telefoniche e degli altri elementi di prova (come le dichiarazioni della stessa minore e dell'imputato, di alcune altre partecipanti alle medesime serate, del taxista che accompagnò la EL MAHROUG il 4.4.2010 e di molti altri testi che ricevettero da quest'ultima le confidenze circa la sua frequentazione delle serate presso la residenza del Presidente del Consiglio¹⁴⁸). A fronte di tali corposi elementi, non hanno alcuna concreta incidenza i rilievi mossi con l'atto d'appello, circa l'erroneità di quanto affermato dal primo giudice in ordine alle presenze ad Arcore riferite dalla EL MAHROUG (si legge in sentenza che la stessa EL MAHROUG avrebbe riferito «*di avere frequentato la residenza di Berlusconi in almeno sette/otto occasioni*»). Se è vero che durante le indagini la giovane ha parlato di 2 o 3 serate al massimo, nel corso del dibattimento svolto nel procedimento a carico di MORA + altri ha ammesso di essersi recata ad Arcore da 5 a 7 volte e di avervi pernottato in un paio di occasioni, conformemente a quanto accertato in giudizio.

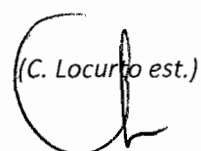
¹⁴⁶ Cfr. pp. 247-248 della motivazione della sentenza appellata.

¹⁴⁷ La localizzazione delle celle agganciate dal cellulare della giovane provano il pernottamento tra il 20 e il 21 febbraio e tra l'8 e il 9 marzo. Il cellulare di *Karima EL MAHROUG* aggancia le celle di Arcore nei seguenti intervalli di tempo:

- (14 febbraio 2010: aggancia Segrate dalle 20.37 alle 20.51, poi rimane inattivo);
- 20 febbraio: dalle 22.04 alle 19.20 del giorno dopo;
- 27 febbraio: dalle 22.33 all'1.15 del 28 febbraio;
- Dall'1.52 dell'8 marzo alle 2.52 del 9 marzo;
- Dalle 23.12 del 4 aprile alle 2.15 del 5 aprile;
- Dalle 22.51 del 24 aprile alle 3.05 del 25 aprile;
- Dalle 23.11 alle 23.37 del 26 aprile;
- Dalle 23.15 del 1 maggio alle 2.56 del 2 maggio.

¹⁴⁸ Cfr. pp. 169-173 della motivazione della sentenza appellata.

(C. Locurto est.)

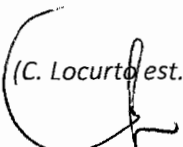


Restano a questo punto da esaminare i motivi di censura mossi all'ulteriore passaggio del ragionamento probatorio, riguardante il **compimento di atti sessuali tra la minore Karima EL MAROUGH e l'imputato e la corrispettività tra le somme di denaro a lei elargite e prestazioni di carattere sessuale.**

Le doglianze sono infondate. Le stesse muovono da una lettura frammentata dei singoli elementi indiziari di cui si compone il quadro probatorio; elementi che, invece, se correttamente contestualizzati, tenendo conto di tutti gli altri dati fattuali emersi nel corso del processo, e messi in relazione l'uno con l'altro rivelano un'univoca efficacia dimostrativa della materialità del reato contestato.

Occorre al riguardo porre due fondamentali premesse, in punto di fatto e in diritto:

- gli atti di carattere sessuale consumati *pubblicamente* nel corso delle serate ad Arcore e dei quali possa ritenersi raggiunta prova certa sono esibizioni licenziose (spogliarelli, esibizioni del proprio corpo nudo o di parti di esso, *lap-dance*, simulazioni di atti sessuali), toccamenti del seno, glutei o altre parti intime (coperte o denudate), bagni di gruppo in piscina, baci, ammiccamenti: atti che, per le modalità e le circostanze in cui venivano svolti, erano chiaramente volti a stimolare la libidine sessuale del padrone di casa (e dei suoi eventuali ospiti maschili) e a propiziarsene i favori, sotto forma di elargizioni di denaro o di altre utilità (pagamento dei canoni di locazione e di bollette, acquisto di automobili, gioielli; finanziamenti a fondo perduto o occasioni di lavoro nello spettacolo). La corrispettività delle elargizioni rispetto al "gradimento" che le giovani donne trovavano in BERLUSCONI (per le loro doti fisiche e per la loro disponibilità) è confermato dalla maggiore remuneratività della permanenza notturna in sua compagnia, particolarmente ambito dalle ragazze: è evidente, infatti, che il guadagno supplementare fosse ancorato alla maggiore confidenza, sul piano sessuale, che tale situazione poteva comportare;
- l'attività sopra descritta deve essere inquadrata giuridicamente nella tipologia degli atti sessuali a pagamento che integrano la prostituzione: come correttamente evidenziato dal Tribunale (p. 318), la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, particolarmente rigorosa sul punto, afferma che la

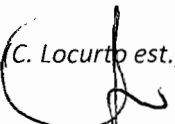
(C. Locurto est.)


prostituzione si concretizza in un commercio retribuito di prestazioni che siano oggettivamente tali da stimolare l'istinto sessuale del cliente; precisa altresì che essa comprende qualsiasi attività sessuale posta in essere dietro un compenso, anche senza un effettivo contatto fisico tra la prostituta e il cliente, purché vi sia fra i due la possibilità di interazione. Sono stati considerati atti di prostituzione, in tal senso, spogliarelli o attività di "lap dance" con possibilità di "strusciamenti" (anche solo carezze su fianchi, braccia e gambe) in cambio di denaro nel privé di un locale pubblico (Cass. pen. sez. 3 n. 13039 del 12.2.2003 Rv. 224116; Sez. 3, Sentenza n. 37188 del 22/06/2010 Rv. 248559), ovvero prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza o anche solo via telefono, che consentano al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali o di essere assecondato nella propria masturbazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7368 del 18/01/2012, Rv. 252133).

Ebbene, la prova dell'effettivo coinvolgimento di Karima EL MAHROUG nell'attività di natura prostitutiva sopra descritta – con le modalità esplicitate nel corso dalla parte *pubblica* delle serate ad Arcore – deriva dalla considerazione unitaria di una serie di gravi, precisi e convergenti elementi indiziari.

Viene in rilievo, innanzi tutto, lo **svolgimento, da parte della minore, di attività di meretrizio prima, durante e dopo la sua frequentazione di Arcore**: ne costituiscono prova irrefutabile le sue condizioni vita nei periodi in questione (su cui analiticamente si sofferma la motivazione di primo grado, laddove ricostruisce le vicissitudini di Karima EL MAHROUG prima e dopo il suo arrivo a Milano); le dichiarazioni di Massimo SAMARATI in ordine alle ingenti disponibilità di denaro contante da parte di Karima EL MAHROUG, incompatibili con l'asserita attività di intrattenimenti danzanti, ai numerosi sms scambiati dalla minore con uomini e alle sue dubbie frequentazioni¹⁴⁹ (elementi tutti che, calati nel contesto fattuale di

¹⁴⁹ Titolare del ristorante *Masquenada*, a Milano – dove Karima EL MAHROUG, nel mese di ottobre/novembre 2009, si era offerta di fare la cameriera – il SAMARATI ricorda che in un'occasione la giovane giunse al suo locale a bordo di una Rolls Royce chiara, assieme ad altre due ragazze molto belle, accompagnata da un uomo con i baffi brizzolati che pagò il conto per tutti.

(C. Locurto est.)


riferimento, rivestono preciso valore indiziante e non semplice natura di "sospetti", come eccepito dalla difesa); i rapporti della giovane con prostitute professioniste (quali IRIARTE OSORIO, tale Simona detta LOCA, FRAGATA Ester e DE CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle), alcune delle quali denunciate da lei stessa per induzione o sfruttamento della prostituzione (quali FRAGATA Ester e DE CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle); le sue confidenze a DE CONCEIÇÃO SANTOS Oliveira Michelle in ordine al fatto di fare la "escort"¹⁵⁰; la testimonianza di OTTOLINA Alessandra, residente a Milano in via Villoresi n. 19 e vicina di casa della EL MAHROUG e della DA CONCEIÇÃO (circa il fatto di avere notato le predette fare frequente uso di taxi, salire a bordo di auto di lusso e vestirsi con abiti costosi); lo spregiudicato e spontaneo commento della ragazza con il suo amico Antonio PASSARO sulle proprie fonti di guadagno, chiaramente connesse al mercimonio del proprio corpo, nella conversazione telefonica di cui al progr. 919 del 15.12.2010 ore 15.53 sull'utenza di EL MAHROUG Karima¹⁵¹; l'inequivocabile conversazione intercettata tra la minore e la IRIARTE OSORIO il 20.8.2010 (il cui contenuto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non è affatto "paradossale", ma assai realistico; tant'è che la stessa IRIARTE, seppure con sofferenza, ha finito con l'ammettere, nel corso del suo esame dibattimentale, di avere chiaramente percepito l'invito dell'amica per quello che era: un tentativo di coinvolgerla in occasioni di prostituzione molto vantaggiose).

Vi è poi da considerare il **vistoso e improvviso innalzamento del tenore di vita della giovane e la disponibilità di consistenti somme di denaro in contante proprio in coincidenza con il periodo di frequentazione della residenza di Arcore** (su cui hanno testimoniato Stefano CAROPPO, Caterina PASQUINO, Giuseppe VILLA, Grazia RANDAZZO, Sergio PENNUTO e di cui lo scippo della borsa della minore con 7.000 euro in contanti, il 1° maggio 2010, fornisce ulteriore, solido riscontro). La giovane, come si è detto sopra, indica contraddittoriamente gli importi di denaro e i gioielli ricevuti da BERLUSCONI, ma nelle pur riduttive e compiacenti dichiarazioni

¹⁵⁰ Cfr. esame della teste all'udienza 29.6.2012: dopo le contestazioni del P.M. circa l'inserimento in rubrica, già nell'aprile 2010, del nome "Ruby troia" la teste ammette di averlo scritto perché Ruby le aveva detto che faceva la escort.

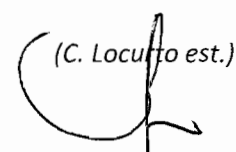
¹⁵¹ p. 34 trascrizione: "ti devi fidare solo del tuo culo e del tuo pene e della tua figa, in questo caso, caso mio. Perché **sono le uniche tue fonti di guadagno** e le uniche persone che non ti tradiscono mai".

(C. Locurto est.)

dibattimentali ammette di avere ottenuto 2.000/3.000 euro alla volta nelle 5-7 occasioni in cui andò ad Arcore, oltre a una collana marca De Carlo e a 30.000 euro in contanti per l'apertura del centro estetico a Milano. Lo stesso imputato riconosce di avere acceduto alla richiesta della giovane di un finanziamento di 57.000 euro circa, per consentirle l'apertura di un centro estetico.

E' certamente vero – come dedotto dalla difesa nei suoi motivi d'appello – che Silvio BERLUSCONI elargì somme di denaro (anche di apprezzabile ammontare) a favore di molte donne, per alcune delle quali non vi è alcuna prova del coinvolgimento in attività di natura prostitutiva (si pensi, ad esempio, a Imane FADIL, a Melania TUMINI, ma anche a Silvia TREVAINI o Valentina COSTANZO). Tuttavia **la remuneratività delle partecipazioni di Karima EL MAHROUG alle serate ad Arcore assume tratti di precisa e grave concludenza indiziaria – rispetto all'effettivo svolgimento di atti di natura sessuale retribuiti - ove si valuti congiuntamente alle seguenti circostanze:**

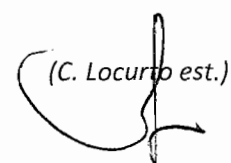
- **l'effettivo esercizio, da parte della giovane, di attività di prostituzione per far fronte alle proprie esigenze di vita;**
- **l'enorme ammontare di denaro ricevuto in brevissimo arco di tempo (a fronte della partecipazione a 8 serate concentrate in soli due mesi di permanenza a Milano, da metà febbraio al 1° maggio 2010: si tenga presente, infatti, che i dati estratti dai tabulati telefonici collocano la minore in Sicilia tra il 17 al 24 marzo 2010 - dove viene controllata il 19 marzo 2010 dalla polizia a Giardini Naxos – e in Calabria tra il 24 e il 30 marzo);**
- **l'assiduità con cui, in sì breve lasso temporale, la giovane frequentò Arcore, pernottandovi in almeno due occasioni;**
- **la compresenza di Karima EL MAHROUG e delle più assidue partecipanti alle esibizioni dai risvolti erotizzanti/sexuali descritte dalle testi d'accusa e desumibili dalle telefonate intercettate (quali MINETTI, FAGGIOLI, BERARDI, VISAN e DE VIVO);**
- **la perfetta compatibilità tra il tipo di spettacoli e interazioni a sfondo sessuale che si svolgevano nel c.d. "bunga-bunga" di Arcore e i costumi disinibiti e le attitudini esibizionistiche di Karima EL MAHROUG, ragazza pienamente consapevole delle proprie doti fisiche e capace di sfruttarle con ben studiato opportunismo.**

(C. Locuto est.)


Tale ultima circostanza, in particolare, costituisce un elemento indiziario che – per la sua precisione - salda ermeticamente la prova della partecipazione di Karima EL MAHROUG agli intrattenimenti e interazioni a sfondo sessuale della parte *pubblica* delle serate: intrattenimenti e interazioni che, come sopra si è visto, si caratterizzavano proprio per la sfrontata disinibizione delle ragazze, per l'ostentazione di nudità, per gli ammiccamenti seduttivi e la disponibilità a “strusciamenti”, palpeggiamenti o simulazioni di atti sessuali.

Quanto alla certezza dell'indizio, vale la pena ricordare:

- le relazioni e le testimonianze degli operatori sociali che ebbero modo di rilevare gli atteggiamenti seduttivi, la fisicità ostentata e l'esibizionismo a sfondo sessuale della minore, talmente esuberante e “adultizzata” da creare non pochi problemi alla sua permanenza nelle comunità in cui di volta in volta veniva collocata:
 - nella relazione dell'Asl di Soverato per il Tribunale per i Minori di Catanzaro (acquisita l'udienza 12 novembre 2012) la giovane veniva descritta come una “*minore adultizzata*” e si dava atto dei lavori serali della ragazza nel 2006-2007, sicuramente poco consoni alla sua giovanissima età e rivelatori di una precoce consapevolezza e messa a frutto delle proprie doti fisiche (la minore dichiarava di fare la sera ballerina della danza del ventre in un albergo di Taormina, la notte la cubista in una discoteca);
 - la dott.ssa Maria STILO, responsabile della comunità Il Grillo Parlante (dalla quale Karima EL MAROUGH era stata ospitata l'11 novembre 2008) nel gennaio 2009 chiedeva che la minore fosse allontanata “*nel più breve tempo possibile*” dalla struttura, rappresentando che sin dall'inizio la stessa aveva mostrato “*particolare insofferenza alle regole*” ed era risultata “*una figura fortemente carismatica nei confronti delle altre ospiti, particolarmente attratte per i racconti delle proprie esperienze di vita ed anche dal suo aspetto, diventando una leader (negativa)*”; evidenziava inoltre che la giovane aveva mostrato “*comportamenti fortemente esibizionisti rispetto alle qualità del proprio corpo*”, precisando che aveva avuto

(C. Locurto est.)


"comportamenti di esibizionismo tramite simulazione di rapporti orali, esibendosi all'interno della camera in presenza di alcune delle altre ospiti e con la finestra aperta, consapevole del fatto che poteva essere vista dall'esterno"; evidenziava inoltre i *"racconti (a tutt'oggi non si capisce se veri o falsi) riguardanti sempre la sfera della sessualità"* che la minore faceva alle ospiti più piccole, le *"o domande maliziose o quantomeno tendenti a suscitare nelle piccole minori dei pensieri contorti a sfondo sessuale"*¹⁵²;

- anche Gigliola Carla GRAZIANI (la direttrice dell'istituto Kinderheim di Genova, dove al ragazza fu collocata nel giugno 2010) notò i comportamenti esibizionistici della minore, che descrive come persona *"molto sessualizzata"*, *"seduttiva"*, incline a mettere in mostra il proprio corpo per attirare su di sé l'attenzione maschile (ud. 17.2.2012 pp. 128-130: *"andando al mare con le ragazze, lei si esibiva, e quindi costituiva un'attenzione da parte degli amici delle coetanee ... una ragazza decisamente molto bella, e che sapeva anche muoversi in un certo modo....."*);
- le fotografie scattate il 23.10.2010 nel locale "Il Fellini" di Genova, gestito da Luca RISSO, ritraenti la ragazza mentre simula, in abbigliamento succinto di pelle con borchie e stivali, attività sessuali esplicite di tipo sadomaso, con attrezzi di contenzione come frustini e museruola¹⁵³;
- la conversazione tra Karima e Antonio PASSARO progr. 836 dell'8/9/10 h. 17:27 (utenza in uso a Karima EL MAHROUG) nel corso del quale, riferendosi alla ragazza napoletana che chiamava BERLUSCONI *"Papi"*, Karima EL

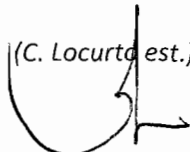
¹⁵² Cfr. informativa al PM della Sezione Specializzata Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina in data 20 gennaio 2009, di cui alla precedente nota 141; la dott.ssa STILLO, come già evidenziato sopra, è stata esaminata all'udienza del 3.12.2012 e ha confermato che, in presenza delle altre ragazze, Karima EL MAROUGH aveva tenuto comportamenti eccentrici ed egocentrici, mimando rapporti orali di fronte alle ragazze più grandi e ponendo domande maliziose alle bambine piccole, con la conseguenza di creare loro disagio.

¹⁵³ Le foto sono state acquisite a seguito dell'esame del vice-questore CIACCI (cfr. produzioni P.M. ed esame teste all'ud. 12.12.2011); cfr. altresì teste isp. Luigi SORBO (ud. 30.1.2012), che ha eseguito l'analisi dei supporti informatici rinvenuti e sequestrati a EL MAHROUG il 14.1.2011, dai quali sono state estratte le fotografie in questione.

MAHROUG dice : *"No, no, la napoletana è un'altra cosa. Io sono un'altra ... quella è la pupilla io sono il culo"*. La difesa contesta l'utilizzo che della frase fa il Tribunale (che la ritiene *"chiarificatrice della natura del rapporto [da Karima EL MAHROUG] intrattenuto con BERLUSCONI"*), sottolineando il tono *"ridanciano"* dell'intera conversazione e richiamando le spiegazioni fornite dalla stessa Karima EL MAHROUG nel corso dell'esame dibattimentale nel processo MORA Dario + altri (una vanteria scherzosa). La Corte conviene con la necessità, evidenziata dalla difesa, di contestualizzare la frase all'interno della conversazione, ma rileva che proprio la lettura integrale del dialogo rende chiaro in esso l'utilizzo seduttivo e malizioso che Karima EL MAHROUG fa dei propri attributi fisici, nonché la spontanea ammissione di analogo utilizzo delle proprie armi di seduzione sessuale nei rapporti con BERLUSCONI. Ciò che importa, in altri termini, non è il senso letterale dell'allusione (rispetto alla quale, come osservato dal Tribunale, *"non è dato comprendere come possa costituire motivo di vanto essere considerata al pari di un fondoschiena"*), ma il suo chiaro potenziale evocativo delle ragioni (di natura sessuale) di attrattiva che la minore è consapevole di esercitare nei rapporti con BERLUSCONI.

5.4.4 La conoscenza della minore età della persona offesa da parte dell'imputato (motivi *sub* 27.3, 27.3.A e 27.3.B)

Gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 600 *bis* comma 2° c.p. contestato al capo b) sono il compimento da parte del soggetto attivo di atti sessuali con un minorenne, in cambio di denaro o di altra utilità economica, nonché la rappresentazione da parte dell'agente della minore età della vittima. Come già correttamente spiegato dal Tribunale, trattandosi di giudicare di fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 1° ottobre 2012 n. 172, non può trovare applicazione l'estensione della punibilità dei reati contro la personalità individuale anche ai casi di ignoranza "colposa" dell'età della vittima, operata dalla citata legge tramite l'introduzione dell'art. 602 *quater* c.p. (che prevede ora che il colpevole non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza "inevitabile"). Il dolo (generico) del reato implica quindi la dimostrazione della consapevolezza, in capo all'imputato, della minore età della

(C. Locurto est.)


parte offesa; l'eventuale errore su tale circostanza, ancorché rimproverabile, è idoneo a escludere l'elemento soggettivo del reato.

Ciò premesso in punto di diritto, deve convenirsi con la difesa che **la conoscenza della minore età della persona offesa da parte di Silvio BERLUSCONI, all'epoca dei fatti di cui al capo b) è circostanza non assistita da adeguato supporto probatorio.**

Occorre innanzi tutto sgombrare il campo da possibili equivoci: la Corte non dubita – e, anzi, ritiene pienamente provato, per quanto sopra illustrato a proposito del reato *sub* capo a) – che Silvio BERLUSCONI fosse a conoscenza della minore età di Karima EL MAHROUG la sera del 27 maggio 2010, allorché telefonò al dott. OSTUNI. Si è già spiegato che, al più tardi nel corso di quella stessa serata, quando in seguito all'accompagnamento della minore in Questura si scatenò il *tam tam* di telefonate tra PASQUINO, DA CONCEIÇÃO, LODDO e MINETTI, l'imputato fu messo a parte delle reali generalità anagrafiche di "RUBY" e che proprio per tale ragione (o *anche* per tale ragione) egli si indusse a telefonare al dott. OSTUNI¹⁵⁴. **Ciò che tuttavia non è provato è che egli conoscesse la vera età della ragazza già in precedenza, in occasione delle serate di cui all'imputazione.**

Dal che consegue una prima considerazione critica rispetto alla motivazione del Tribunale sull'elemento soggettivo del reato: la prova della consapevolezza della minore età della giovane non può trarsi logicamente (come invece argomenta il primo giudice¹⁵⁵) dal comportamento tenuto da BERLUSCONI a seguito del controllo di EL MAHROUG Karima effettuato dal Commissariato Monforte - Vittoria in Corso Buenos Aires; da tale comportamento può solo inferirsi che egli fosse *in quel momento* a conoscenza della minore età di Karima EL MAHROUG, non già che ne fosse consapevole all'epoca dei precedenti accessi della ragazza ad Arcore. L'apprendere, seppure a posteriori, della minore età di una delle sue ospiti e della possibilità che la stessa, a seguito del suo accompagnamento in Questura, potesse rilasciare dichiarazioni per lui compromettenti costituiva di per sé motivo ampiamente sufficiente a giustificare l'intervento di BERLUSCONI su OSTUNI.

¹⁵⁴ Cfr. *supra*, nel paragrafo 5.3.3 "Conclusioni in punto di fatto", a proposito del "Movente di Silvio BERLUSCONI".

¹⁵⁵ Cfr. p. 321 della sentenza di primo grado.

(C. Locuto est.)

Venendo agli ulteriori elementi probatori valorizzati dal primo giudice (e in parte riproposti dal Procuratore Generale nel corso della sua requisitoria), gli stessi sono riconducibili:

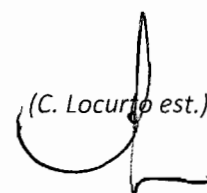
1. alle dichiarazioni rese da Karima EL MAHROUG;
2. ad alcune intercettazioni telefoniche (tra cui, in particolare, la conversazione intercettata al progr. 732 del 7.9.2010 ore 11.18 tra Karima EL MAHROUG e Grazia RANDAZZO e un "fuori onda" registrato tra Karima e una persona a lei prossima nel progr. 6358 del 26.10.2010);
3. alla ritenuta conoscenza della minore età della ragazza da parte di Emilio FEDE (da cui il Tribunale deriva, *"secondo la normale logica che presiede il corso delle vicende umane"*, sulla base dei *"rapporti stretti e di ammirazione che intercorrevano con l'imputato"*, il corollario della avvenuta comunicazione di tale dettaglio all'imputato).

Le valutazioni svolte su tali aspetti dal Tribunale sono censurate nell'atto d'appello, con argomenti che questa Corte ritiene pienamente condivisibili, alla luce del materiale probatorio disponibile.

1. Quanto alle **dichiarazioni rese da Karima EL MAHROUG**, si è già visto sopra – nel tratteggiarne le ragioni di seria problematicità¹⁵⁶ – che proprio con riguardo al dato della consapevolezza, da parte di Silvio BERLUSCONI, della minore età della giovane **il racconto di quest'ultima è affetto da gravi contraddittorietà (in ordine al se, al come e al quando BERSLUCONI avrebbe acquisito tale conoscenza): contraddizioni che inficiano *ab initio* le dichiarazioni rese ai P.M. nell'estate del 2010.**

Richiamato quanto sopra illustrato con riferimento ai canoni giurisprudenziali di valutazione delle dichiarazioni della parte offesa, è appena il caso di aggiungere che il racconto di Karima EL MAHROUG - in ordine allo specifico punto della conoscenza della sua minore età da parte dell'imputato - non si presta neppure a una valutazione frazionata, mancando in radice un nucleo narrativo omogeneo ed intrinsecamente attendibile cui ancorare l'analisi e rispetto al quale misurare

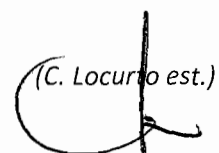
¹⁵⁶ Cfr. paragrafo 5.4.3.

(C. Locurto est.)


criticamente le diverse versioni (come si è fatto, invece, rispetto alla descrizione delle modalità delle cene ad Arcore, sostanzialmente omogenea nelle iniziali dichiarazioni dell'estate del 2010, univocamente riscontrata *ab extrinseco* da plurimi elementi e inattendibilmente disattesa nelle dichiarazioni dibattimentali successive).

Vale la pena ricordare che tra il 22 luglio e il 3 agosto 2010, Karima EL MAHROUG cambia versione su un dettaglio di non poco momento, al fine di ricostruire con certezza il dolo dell'imputato, in un caso collocando temporalmente la scoperta della sua minore età *"dopo circa tre mesi"* dalla prima serata del 14.2.2010 (e, quindi, non prima del successivo mese di maggio), nell'altro caso anticipandolo a marzo 2010: è chiaro che, se fosse vera la prima versione, avendo la giovane partecipato a una sola serata nel maggio 2010, tra il 1° e il 2 dello stesso mese, e avendo da allora cessato di frequentare Arcore, mancherebbe prova della immanenza del dolo prima di tale data. La contraddittorietà delle dichiarazioni si fa ancora più grave – contaminandone l'attendibilità intrinseca – quando si consideri che il 22 luglio la giovane ascrive a MORA la rivelazione della sua minore età, il 3 agosto se ne rende autrice ella stessa; ma soprattutto quando si valuti che nel corso della stessa giornata, l'8 agosto 2010, a distanza di poche ore (dalla prima audizione delle ore 9,40 alla seconda delle 17,25), la minore fornisce due versioni in palese antitesi logica:

- la mattina racconta che BERLUSCONI aveva scoperto la sua minore età nel marzo 2010, quando le aveva offerto un appartamento a Milano. Due del cui canone di locazione egli stesso si sarebbe fatto carico; proprio perché aveva scoperto che era minorenne e senza documenti ed avendo ella *"detto falsamente di essere egiziana"*, le aveva proposto di *"far[si] passare per nipote del presidente MUBARAK e di fornir[le] documenti comprovanti la [sua] nuova identità, di cui lui si sarebbe occupato"*;
- nel pomeriggio, pur confermando quanto raccontato la mattina, riferisce che la notte del 28 maggio precedente, una volta uscita dalla Questura, aveva parlato per telefono con BERLUSCONI (che la MINETTI aveva chiamato *"rassicurandolo sull'esito positivo della vicenda"*) e precisa che questi *"scherzando mi disse che nonostante gli avessi detto che ero Egiziana e maggiorenne, lui mi voleva bene lo stesso"* (con ciò, all'evidenza, sottintendendo che, fino a quella sera, l'imputato l'aveva creduta maggiorenne).

(C. Locurto est.)


Il Tribunale, pur affermando che sulla conoscenza della minore età da parte di BERLUSCONI, *"EL MAHROUG Karima ha raccontato il falso, sia ai pubblici ministeri, sia al dibattimento svolto nell'ambito del processo nei confronti di MORA Dario + altri"* (p. 311), mostra poi (contraddittoriamente) di credere a una in particolare di dette dichiarazioni ai pubblici ministeri, laddove scrive (p. 320): *"la giovane ha dichiarato di avere rivelato a BERLUSCONI di avere diciassette anni la seconda volta che era andata ad Arcore. La stessa ha descritto un contesto credibile e convincente dell'occasione in cui confessò di essere minore d'età: l'imputato le aveva, infatti, proposto di pagarle l'affitto di un appartamento in via Olgettina, intestandole il relativo contratto, ma proprio la minore età della ragazza e l'assenza di documenti di identità erano certamente degli ostacoli insormontabili, tanto che la EL MAHROUG dovette rappresentarglieli"*.

In tal modo, tuttavia, il primo giudice omette di considerare le irrisolte contraddizioni tra le diverse versioni rese da Karima EL MAHROUG davanti ai P.M.: contraddizioni che, per l'interferenza fattuale e logica del narrato, impediscono una valutazione frazionata delle dichiarazioni.

Peraltro, ove anche si volessero porre in comparazione le due opposte versioni di cui sopra si è detto, per plausibilità intrinseca e circostanze della propalazione bisognerebbe semmai riconoscere maggiore credibilità alla seconda. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, il contesto in cui la EL MAHROUG cala la confessione della sua minore età a BERLUSCONI non è affatto *"credibile e convincente"* alla stregua di quanto accertato in giudizio: l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che svariati contratti di locazione degli appartamenti occupati dalle ragazze che frequentavano Arcore erano intestati a Nicole MINETTI (così, in particolare, per gli alloggi occupati da BERARDI Iris, TOTI Elisa, ESPINOSA Arisleida, VISAN Ioana, GARCIA POLANCO, come spiega la stessa sentenza di primo grado a p. 248); l'assenza di documenti d'identità della giovane Marocchina non era quindi un ostacolo insormontabile per la fruizione di un alloggio a spese di BERLUSCONI; così come non lo fu, del resto, per l'ordine di acquisto di materiali per ben 180.000 euro per l'apertura di un centro estetico, che la rappresentante legale della società m&t s.r.l. e gli agenti che collaboravano con la stessa (perfettamente convinti della

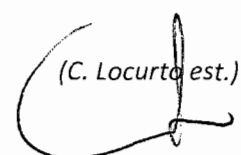
(C. Locuto est.)

maggiore età della giovane controparte¹⁵⁷) avevano fatto sottoscrivere alla giovane che si era loro presentata come la ventitreenne Ruby HEYEK, con domicilio in Milano via della Spiga n. 51. Credibile, per contro, è il contesto in cui la giovane colloca l'episodio della telefonata con BERLUSCONI la notte del 28 maggio 2010, essendo del tutto plausibile che la MINETTI – dopo essere riuscita ad assicurarsi l'affidamento della minore cui proprio il Presidente del Consiglio l'aveva mossa – avesse immediatamente informato l'imputato dell'esito positivo della sua "missione"; così come plausibile appare che BERLUSCONI, nell'occasione, si sia riproposto di non rivedere più la minore fino al compimento della sua maggiore età e abbia manifestato la sua preoccupazione per possibili *"attacchi mediatici"* (nello stesso verbale del 3.8.2010 ore 17,25 e sempre a proposito della telefonata all'uscita della Questura, la giovane riferisce: *"Il Presidente mi disse che mi avrebbe potuto rivedere solo una volta che avessi compiuto la maggiore età e che disponessi di documenti di identità, essendo lo stesso sovraesposto ad attacchi mediatici"*). Quanto alle circostanze della propalazione, vanno considerate la spontaneità e la casualità con cui la EL MAHROUG riferisce della indiretta *"reprimenda"* di BERLUSCONI sul fatto che ella gli avesse detto di essere *"Egiziana e maggiorenne"*: si tratta di un'affermazione che, per le modalità in cui è resa, non è neppure astrattamente sospettabile di compiacenza nei confronti dell'interrogante, in quanto non sollecitata da alcuna domanda e del tutto incidentale rispetto alla narrazione di fatti completamente diversi dalle serate ad Arcore (la ragazza, nel momento in cui rendeva tale la dichiarazione, veniva esaminata sui fatti occorsi la sera del 27 maggio 2010, in occasione del suo accompagnamento in Questura).

2. Accantonate le dichiarazioni di Karima EL MAHROUG (da cui non è ricavabile alcun elemento attendibile a riscontro dell'accusa), occorre esaminare le quattro **intercettazioni telefoniche** richiamate dal Tribunale:

- progr. 732 del 7.9.10 con Grazia RANDAZZO, nel corso della quale la ragazza afferma *"sanno che io vado da Silvio e conosco Silvio, però io ho negato il fatto che Silvio sa che sono minorenne perché non voglio metterlo nei casinò"*;
- progr. 6358 del 26.10.10, nel quale Karima EL MAHROUG, rivolgendosi ad una persona a lei prossima, dice: *"no, il problema non è stato il caso di una"*

¹⁵⁷ Cfr. testi ROSSI Fiorenzo, ANNESI Mario (ud. 5.11.2012) e TAMASSIA Maurizia (ud. 2.11.2012) e documentazione allegata ai verbali d'udienza.


(C. Locurto est.)

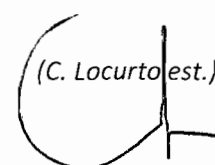
minorenne, il problema era Letizia ed era praticamente una ragazza, che era maggiorenne. Ha fatto il compleanno e lui è andato al suo compleanno. Nel mio caso, invece, io frequento casa sua da quando c'avevo 16 anni. A parte che io ho negato il tutto. Ho detto: "No, sono andata a casa sua, ma lui pensava che io fossi maggiorenne..." "... pensava che avevo 24 anni..." "... anche perché non li dimostro..." "... poi, dopo che ha scoperto che ero minorenne, mi ha buttato fuori casa", perché io... sto cercando di salvaguardare lui...così a me mi torna in tasca qualcosa".

- progr. 6356 del 26.10.10, in cui la EL MAHROUG parla con un'amica, dicendole che il c.d. scandalo Ruby supera il caso della D'Addario e di Noemi Letizia perché lei era proprio minorenne e, alla domanda dell'amica che le chiede se ha fatto qualche denuncia contro l'imputato, la giovane risponde *"Eh, secondo te io vado ad accusare lui? Scema!"*.
- progr. 6348 del 26.10.10, in cui la giovane informa il padre che sono usciti alcuni articoli sul giornale che la riguardano, rappresentandogli di avere appreso tramite il suo avvocato che *"gli ha detto SILVIO. . . gli ha detto: "Dille che le pago il prezzo che vuole, l'importante è che tenga la bocca chiusa e che neghi tutto e dica che. . . può dire anche che è pazza, l'importante è che mi tiri fuori da questi affari ...Che non ho mai visto una ragazza. . . che abbia 17 anni e che non è mai venuta a casa mia".*

Dalle conversazioni il Tribunale e il Procuratore Generale, nel corso della sua requisitoria, traggono la conferma che Karima EL MAHROUG abbia mentito allorché ha negato la consapevolezza della sua minore età da parte di BERLUSCONI.

Ebbene, non vi è alcun dubbio che il tenore delle su indicate telefonate tradisca una chiara consapevolezza, da parte di Karima EL MAHROUG, della cruciale importanza che il dettaglio della conoscenza della sua minore età assume per la posizione di Silvio BERLUSCONI. Di più: tradisce la scaltra e opportunistica gestione che la ragazza si propone di fare delle proprie dichiarazioni, al dichiarato scopo di ottenerne un vantaggio economico (*"sto cercando di salvaguardare lui...così a me mi torna in tasca qualcosa"*). Ove si contestualizzino con attenzione le telefonate e si raccordino

(C. Locurto est.)



con le altre, significative conversazioni intercettate nello stesso periodo¹⁵⁸, risulta evidente che la giovane, in particolare dopo lo scoppio mediatico dello scandalo "Ruby", consapevole delle potenzialità della situazione, ambisce avidamente a ottenere ingenti somme di denaro da BERLUSCONI (*"Il mio caso è quello che spaventa più di tutti perché, alla fine, ho... sta superando il caso di LETIZIA, della DADDARIO e di tutte"* – dice a Grazia RANDAZZO nella telefonata progr. 6360 del 26.10.2010 – aggiungendo: *"gli ho detto: "LELE... eh...LELE... mhm... io ho parlato con SILVIO. Io li ho detto che ne voglio uscire almeno con qualcosa... cioè, mi dà 5milioni, però..."... 5 milioni, a confronto del macchiamento del mio nome..."*). E tanto spera in un momento nel quale fatica a ottenere dal rag. SPINELLI poche migliaia di euro (cfr. progr. n. 1452 del 15.9.2010, in cui la EL MAHROUG dice a SPINELLI: *"lo sono veramente nella merda, non so se posso passare comunque lì da lei"*; progr. n. 1643 del 17.9.2010, sempre con SPINELLI, in cui la ragazza chiede chiaramente denaro: *"Comunque mi servono solamente 5.000 euro, cioè..."*; progr. n. 6415 del 27.10.2010, in cui la EL MAHROUG ancora incalza SPINELLI e gli dice: *"Eh. Io ho bisogno del suo aiuto, perché veramente non ho come fare"*) e versa in condizioni talmente precarie da essere costretta a chiedere al padre di farle la ricarica telefonica, perché non ha soldi (cfr. progr. 6348 del 26.10.2010).

Le conversazioni, quindi, provano per certo l'esistenza di un valido e forte movente della ragazza a negare, **di lì in poi**, la consapevolezza della sua minore età da parte di BERLUSCONI; provano l'interesse della ragazza a **ritrattare** le precedenti dichiarazioni ai P.M., nelle quali, pur contraddittoriamente, aveva affermato che BERLUSCONI aveva saputo della sua minore età già al tempo delle serate ad Arcore (come risulta chiaro anche dalla conversazione con Sergio PENNUTO, progr. n. 6517 del 28.10.2010: *"Con il mio avvocato gli abbiamo chiesto... 5 milioni di euro, in cambio di... del fatto che io passo per pazza, che ho raccontato solo cazzate e lui ha accettato. In effetti seguiremo questa... questa strada"*). L'interesse della ragazza a negare la consapevolezza della sua minore età da parte di BERLUSCONI, tuttavia, non è sufficiente a dimostrare la verità dell'opposta proposizione (BERLUSCONI conosceva la sua minore età); così come l'interesse della medesima alla

¹⁵⁸ Cfr. l'ampia rassegna delle telefonate fornita dalla sentenza di primo grado alle pp. 298 e ss., nonché le conversazioni richiamate nell'atto d'appello richiama alle pp. 404-407.

(C. Locurto est.)


ritrattazione delle precedenti dichiarazioni non basta a dimostrare la verità di tali dichiarazioni, intrinsecamente contraddittorie e inattendibili.

Vi è un'ulteriore considerazione critica da svolgere sull'argomentazione probatoria del Tribunale (e di quella riproposta dal P.G. nel corso della sua requisitoria¹⁵⁹) avente ad oggetto le affermazioni di Karima EL MAHROUG captate al progr. 732 del 7.9.10 e al progr. 6358 del 26.10.10: **l'argomentazione non tiene conto del fatto che le intercettazioni non hanno a oggetto racconti sinceri, dai quali sia possibile trarre la prova di una verità rivelata in un momento di confidenza spontanea. In ambedue le occasioni, infatti, Karima EL MAHROUG mente:**

- mente nel colloquio con Grazia RANDAZZO, quando dice di avere *"negato il fatto che Silvio sa che sono minorenne perché non voglio metterlo nei casini"*, perché è vero esattamente il contrario (sia il 22.7.2010, sia il 3.8.2010 aveva riferito che BERLUSCONI era stato messo al corrente della sua minore età: da Lele MORA, tre mesi dopo il suo primo accesso ad Arcore, in un caso; da lei stessa, nel marzo 2010, in un altro; nelle dichiarazioni del 3.8.2010, poi, aveva raccontato una serie di dettagli particolarmente compromettenti a carico di BERLUSCONI, mostrandosi del tutto indifferente alla possibilità di metterlo nei "pasticci"); mente nello stesso colloquio anche quando riferisce all'amica che è affidata *"a Lele"* e che non può scendere in Sicilia perché *"in Sicilia per me è un grandissimo pericolo, perché c'è mio padre"*;
- mente nella conversazione successiva, nel dialogo con l'amica presente, laddove continua a sostenere, contrariamente al vero, di avere *"negato il tutto"* davanti ai P.M. milanesi, di avere loro riferito che *"lui pensava che io fossi*

¹⁵⁹ Cfr. ud. 14.7.2011 p. 127: *"... 7 settembre 2010, Ruby che parla con la Randazzo, e Ruby riferisce a Randazzo quella che è la sua vicenda giudiziaria al momento. "Tutti i trentadue interrogatori che mi hanno fatto i P.M." usa questa espressione un po' eccessiva, ma i numerosi interrogatori "due sulla mia famiglia e trenta su Silvio, però io ho sempre negato il fatto che Silvio sappia che sono minorenne". Affermazione questa quindi non solo che dà conto del fatto che Silvio sapeva che fosse minorenne, ma anche che il fatto di essere minorenne o maggiorenne aveva una rilevanza." Analogamente, per il frammento di conversazione tra presenti captato nel progr. 6358 del 26.10.2010, il P.G. osserva che "Ancora una volta quindi anche in questo caso, sia pure nella magmaticità della comunicazione, il rilievo è che vi è stata questa sua frequentazione da minorenne, e che lei cerca di salvaguardarlo al fine di poterne certamente avere anche un proprio tornaconto".*

(C. Locurto est.)

maggiorenne... pensava che avevo 24 anni..." e che l'aveva "buttat[a] fuori di casa" quando aveva "scoperto che ero minorennne".

E' quindi fallace il tentativo di desumere dall'affermazione (falsa) di Karima EL MAROUGH (*"io ho negato il fatto che SILVIO sa che sono minorennne... gli ho detto che lui sa che io sono maggiorenne..... perché non voglio metterlo in casini"*) la verità dell'assunto implicitamente presupposto (*"Silvio sapeva che ero minorennne"*). Le telefonate in oggetto non possono che interpretarsi, alla luce di quanto complessivamente emerge dalle conversazioni intercettate, raccordate con il reale portato delle dichiarazioni di Karima EL MAHROUG agli inquirenti, con l'intento di quest'ultima di trarre profitto dalla propria posizione di testimone chiave in rapporto alla figura di BERLUSCONI e di accreditarsi a tal fine (immemore di quanto ha dichiarato in realtà ai P.M. o volutamente trascurandolo) come persona che lo ha intenzionalmente "tutelato".

E' importante evidenziare, del resto, che nessun altro indizio è emerso dalla pur ampia istruttoria dibattimentale della effettiva conoscenza di BERLUSCONI della minore età di Karima EL MAHROUG:

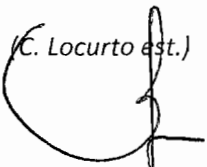
- la minore aveva un aspetto fisico e comportamenti che non tradivano minimamente la sua minore età: i numerosi testimoni esaminati in dibattimento, anche coloro che nessun rapporto personale, economico o professionale hanno mai avuto con l'imputato e della cui credibilità non vi è alcuna ragione di dubitare (tra i quali i già menzionati TAMASSIA, ROSSI e ANNESI¹⁶⁰, l'ass. Marco LANDOLFI¹⁶¹, Stefano CAROPPO¹⁶², Floriano CARROZZO¹⁶³, Vincenzo

¹⁶⁰ Cfr., ad esempio, il teste Fiorenzo ROSSI, ud. 5.11.2012: *"era una bella ragazza, alta e imponente, bella presenza, noi accettammo la firma senza immaginare che si trattava di una minorennne"*.

¹⁶¹ teste LANDOLFI, ud. 17.2.2012 p. 8 – *"...Solo che a guardarla effettivamente non sembrava una minorennne, se non me l'avesse detto io non..."*

¹⁶² Cfr. ud. 26.3.2012, pp. 240 e 251: *"RUBY" non gli ha mai detto l'età ma dimostrava più di 20 anni e non ha neanche mai sospettato che fosse minorennne (pagg. 240 e 251).*

¹⁶³ Cfr. ud. 9.7.2012, pp. 118, 119 e 120: *pensava che "RUBY" avesse intorno ai 19-20 anni.*

(C. Locurto est.)


SAMARATI¹⁶⁴) hanno tutti dichiarato che la ragazza mostrava ben più dei suoi 17 anni;

- la stessa era adusa a fornire false generalità con chiunque venisse in contatto, sostenendo di chiamarsi Ruby HEYEK, di essere egiziana, di avere un'età di volta in volta diversa, variabile dai 19 ai 27 anni: la circostanza è confermata dalle dichiarazioni in dibattimento di una folta schiera di testimoni, che mai nessun dubbio hanno nutrito in proposito (cfr. fra gli altri, i testi CISSE SOKHNA, DANTONE, GUGLIELMI, MATACELO, PASQUINO, PASSARO, SAMARATI, VILLA, per non parlare degli ospiti e del personale di Arcore; anche la dott.ssa Elisabetta GIRIBALDI, psicologa del Servizi Violenze Sessuali e Domestiche della clinica Mangiagalli di Milano, ricorda le confidenze della ragazza in ordine al fatto che si presentava come maggiorenne¹⁶⁵) ed è documentata in atti (dalla scheda di partecipazione alla manifestazione *"Una ragazza per il cinema"* a Sant'Alessio Siculo, in cui la giovane – pur dichiarando la data di nascita esatta - indicò le false generalità di Ruby HEYEK, egiziana; dalla scheda di registrazione presso l'agenzia di Dario MORA, con le stesse false generalità e la data di nascita di 1.11.1991, invece che 1992; dal verbale di denuncia del 1° maggio 2010 per lo scippo subito a Milano: anche in quest'occasione la giovane disse ai Carabinieri della Stazione di Milano Crescenzago di chiamarsi Ruby HEYEK, di essere egiziana e di essere nata l'1.11.1991, senza destare alcun sospetto nell'app. MONDELLO);
- la giovane, pur confidando a taluno degli amici la sua minore età, aveva raccontato loro di avere nascosto la circostanza a Silvio BERLUSCONI (così, in particolare, nei suoi colloqui con Grazia RANDAZZO¹⁶⁶ e con Giuseppe VILLA¹⁶⁷,

¹⁶⁴ Cfr. ud. 7.5.2012, pp. 109-110: "RUBY" gli aveva detto di avere 22 anni, ma lui gliene dava 24 o 25.

¹⁶⁵ Cfr. ud. 9.3.2012, p. 49: *"mi sembra di ricordarmi di sì, nel senso che Lei a volte diceva già di avere la maggiore età, e di avere anche, mi sembra di ricordare, più di 20 anni"*.

¹⁶⁶ Il Tribunale – p. 311 nota 406 della sentenza appellata – ritiene *"inverosimile"* quanto riferito dalla RANDAZZO al riguardo, reputandolo incongruo rispetto al contenuto del dialogo intercettato al progr. 732 del 7.9.2010, in particolare, al fatto che *"in quella conversazione fu la stessa Randazzo a mostrarsi preoccupata del fatto che il dott. Forno potesse rinvenire il numero di cellulare di BERLUSCONI e collegare quindi la giovane al Presidente del Consiglio"*. A parere della Corte, però, il Tribunale travisa il significato della conversazione, sovrapponendolo impropriamente alle dichiarazioni testimoniali della RANDAZZO. Nella telefonata la RANDAZZO – che conosce le frequentazioni di Karima con BERLUSCONI, FEDE, MORA, come ammesso dalla stessa teste nel corso dell'esame

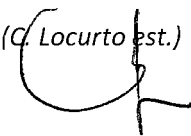
che l'aveva espressamente interrogata al riguardo); anche all'ass. Ermes CAFARO (come riferito da quest'ultimo in dibattimento) Karima EL MAHROUG – in un momento di confidenza del tutto spontaneo - aveva detto che il Presidente del Consiglio non sapeva della sua minore età¹⁶⁸.

Merita anche ricordare che FADIL Imane – teste ostile alla difesa e sicuramente e immune dal sospetto di compiacenza nei confronti di BERLUSCONI, visti i contenuti della sua testimonianza - racconta un episodio che mal si concilia con un'effettiva consapevolezza della minore età di "Ruby" da parte di BERLUSCONI all'epoca delle serate ad Arcore. Riferisce, infatti, la FADIL di essere venuta a sapere da Barbara FAGGIOLI, nell'estate del 2010, che Karima EL MAHROUG era stata allontanata da Arcore perché si era saputo che era minorenne. Risulta chiaro, leggendo l'intera deposizione, il senso delle sue affermazioni: quando ha saputo che era minorenne, BERLUSCONI non ha più invitato Ruby ad Arcore (e non già: quando si è saputo pubblicamente che era minorenne non l'ha più invitata).

dibattimentale – chiede all'interlocutrice: *"ma quando trovano poi i numeri di SILVIO, di FEDE... che fai ?*. La RANDAZZO è perfettamente consapevole dell'interesse che i rapporti della minorenne EL MAHROUG con BERLUSCONI può suscitare negli inquirenti. Ne è consapevole perché sa bene – e da tempo – che la ragazza è minorenne. Ciò non significa, però, che non sia vero quanto la teste riferisce in dibattimento: che, cioè, Karima EL MAHROUG le abbia sempre detto di avere mentito a BERLUSCONI sulla sua minore età. Sul punto la teste è perentoria: *"A me disse che, ai tempi, come ha detto a me la bugia che era egiziana di 24 anni, l'aveva detto anche al presidente. Questo mi ha detto, questo sto dicendo"* (ud. 26.3.2012 p. 24). E la telefonata del 7.9.2010 non la smentisce affatto.

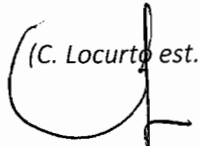
¹⁶⁷ Ud. 26.3.2012, p. 138: il teste si dice *"sicuro che non l'ha detto a Berlusconi, perché le ho detto: "Ma scusa, hai detto quanti anni hai?", "No, no". Questo sono sicuro"*. Le diverse dichiarazioni che Karima EL MAHROUG rese all'amico car. sc. Floriano CARROZZO (il quale riferisce che la minore gli confidò di conoscere l'imputato, di frequentarne la privata dimora e di avergli a un certo punto raccontato di essere minore di età) non consentono di collocare nel tempo la rivelazione della EL MAHROUG a CARROZZO. Il teste fa infatti molta confusione e sicuramente sbaglia quando si riferisce al periodo di gennaio/febbraio 2010, come riconosce lo stesso P.M. in sede di contestazioni (cfr. verbale ud. 9.7.2012, pp. 123 e 135).

¹⁶⁸ ud. 13.2.2012, p. 26: *"Allo stesso tempo disse che Silvio Berlusconi non era a conoscenza del fatto che lei fosse minorenne, sapeva che era marocchina, ma non sapeva l'età effettiva, in quanto lei si era dichiarata maggiorenne."*

(C. Locurto est.)


Si riportano gli stralci di maggior rilievo, per dar contezza di tale conclusione, evidenziando i passaggi più significativi dell'esame dibattimentale all'udienza del 16.4.2012:

- p. 57: teste FADIL: *A quel punto si avvicina a me la Fagioli e mi dice: "Ci mancava solo questa", cioè usa un termine non carino. "Ci mancava solo lei perché già c'è stato un casino di una ragazza tunisina", mi disse. "Ah, sì?". Io non sapevo nulla e dico: "Cosa è successo?". Mi fa: "No, c'è questa ragazza tunisina che è stata fermata dalla Polizia a maggio, poi da quando è stata fermata dalla Polizia non è più venuta a nessuna festa perché si è scoperto che era minorenni". Questo mi ha detto;*
- p. 58, teste FADIL: *"... Mi disse che questa ragazza qua non partecipava più alle serate perché è stata fermata e trovarono dei soldi. Lei aveva dietro dei soldi e che fece intervenire addirittura l'Onorevole Berlusconi. E che poi si è scoperto che era minorenni e per questo non l'ha più invitata.*
- p. 59:
contestazioni del P.M. – *"La Fagioli mi disse che questa ragazza marocchina non partecipava più alle serate organizzate presso la residenza di Berlusconi in Arcore. Barbara Fagioli protestava l'assoluta correttezza di Berlusconi e la scorrettezza di questa ragazza araba. Praticamente la Fagioli mi dette la sua versione dei fatti in maniera molto agitata ed era particolarmente preoccupata in quanto sapeva che questa ragazza araba deteneva dei video o delle foto compromettenti relative alle serate organizzate presso la residenza di Silvio Berlusconi e che lo stesso aveva allontanato questa ragazza in quanto minorenni". Conferma queste dichiarazioni?*
TESTE FADIL – *Esatto, sì. Assolutamente*
- p. 60-61:
TESTE FADIL – *Ricordo questa cosa qua che mi ha detto, che l'ha allontanata perché si era saputo che era minorenni e che in effetti non dimostrava l'età che aveva, sembrava molto più grande, e che deteneva questi filmati, questi video che avrebbero potuto compromettere un po' tutti, diciamo così.*
P.M. – *Per la precisione – le ricordo quello che Lei ha detto nello stesso verbale che ho testé utilizzato per le contestazioni –Lei ha dichiarato: "Secondo la Fagioli – è quello che disse Lei a me nell'agosto scorso, del 2011 – questa ragazza araba poteva vendicarsi. La Fagioli mi sembrava molto preoccupata per sé stessa ovvero per quello che poteva venire fuori dalle*

(C. Locurto est.)


dichiarazioni di questa ragazza araba, ritenendo che Berlusconi era un uomo potente e che se la sarebbe comunque cavata. La Fagioli era agitata nel raccontarmi questa cosa e diceva che questa ragazza araba poteva mettere nei guai Silvio Berlusconi e tutte loro. La Fagioli mi sembrava dalla parte di Berlusconi e contro questa ragazza araba”.

P.M. – Quindi Lei ricorda chiaramente che la Fagioli le disse che Berlusconi aveva allontanato Rubi dal contesto delle serate quando aveva appreso che era minorenne? Se lo ricorda?

TESTE FADIL – Sì, assolutamente sì.

P.M. – Questa fu la versione della signora Fagioli?

TESTE FADIL – Sì.

3. L'ultimo **argomento** utilizzato dal Tribunale a conferma della costruzione accusatoria è di tipo **logico**: accertato che fu Emilio FEDE a introdurre Karima EL MAHROUG a Lele MORA e a condurla ad Arcore e data la perfetta conoscenza che lo stesso FEDE aveva della minore età della ragazza, il primo giudice conclude che *“si deve presumere, secondo la normale logica che presiede il corso delle vicende umane, che FEDE non abbia certo tenuto nascosto a BERLUSCONI un dato di sicura importanza quale la minore età della ragazza. Lo stesso, infatti, non aveva alcun motivo di tacere tale circostanza, tenuto conto dei rapporti stretti e di ammirazione che intercorrevano con l'imputato, così come è percepibile dal tenore di alcuni dialoghi intercettati sull'utenza di FEDE”.*

Si tratta di affermazione che maschera, attraverso il richiamo a un'astratta nozione di *“logica che presiede il corso delle vicende umane”*, una **congettura non riscontrata da dati fattuali di precisa e univoca conclusione**.

Il Tribunale, invero, perviene alla dimostrazione del dolo dell'imputato attraverso una **doppia presunzione**: che Emilio FEDE fosse consapevole della minore età di “Ruby” nel momento in cui la rivide ad Arcore; che FEDE ne abbia informato BERLUSCONI.

Sotto il primo aspetto, sebbene sia verosimile (per le ragioni che il Tribunale illustra alle pp. 149-150 della sentenza) che il contatto tra Karima EL MAHROUG e l'agenzia MORA sia stato propiziato da Emilio FEDE o, quanto meno, che la giovane Marocchina abbia speso la sua pregressa conoscenza con FEDE (risalente alla sua

partecipazione al concorso “Una ragazza per cinema”, a Sant’Alessio Siculo, nel settembre 2009) per accreditarsi presso Dario MORA, gli elementi probatori acquisiti nel presente processo non consentono di ascrivere con certezza a Emilio FEDE l’introduzione di Karima EL MAHROUG ad Arcore, la sera del 14.2.2010. Si è già accennato sopra al fatto che Karima EL MAHROUG rende dichiarazioni contraddittorie e non riscontrate al riguardo: nelle dichiarazioni del 3.8.2010 ore 9,40 riferisce di essere stata chiamata da Emilio FEDE, che le avrebbe mandato al suo domicilio una *limousine* con autista e scorta dei Carabinieri al seguito; tale modalità, però, non solo è contraddetta dalla stessa teste nelle successive dichiarazioni nel dibattimento del processo MORA Dario + altri (quando dirà invece che fu MORA a telefonarle per invitarla ad Arcore e a mandarle un’auto con autista sulla quale, giunti a Segrate, salì anche Emilio FEDE), ma è smentita dalle dichiarazioni del brig. Luigi SORRENTINO, capo del servizio scorta di Emilio FEDE¹⁶⁹ e dalle risultanze dei tabulati telefonici di Karima EL MAROUGH, da cui emergono solo contatti telefonici con Dario MORA, con le amiche RANDAZZO e PASQUINO e con due compagnie di taxi nella giornata del 14 febbraio 2010. In ogni caso, quand’anche fosse vero che nel tratto Segrate-Arcore la giovane montò a bordo dell’auto di FEDE (o che quest’ultimo montò a bordo dell’auto di MORA su cui già si trovava Karima EL MAHROUG), raggiungendo Arcore in sua compagnia, non vi è dubbio che all’epoca la minore fosse già ingaggiata dall’Agenzia di Dario MORA e che sia stato proprio quest’ultimo a organizzare la sua partecipazione alla serata a casa del Presidente del Consiglio, la sera del 14 febbraio 2010 (come inequivocabilmente confermato dai contatti telefonici della giornata del 14.2.2010). Certo, Emilio FEDE rivide in quell’occasione la giovane ed è plausibile che la stessa (quella sera o in seguito) gli abbia ricordato come lo avesse conosciuto (non fosse altro che per l’interesse che aveva ad accreditarsi presso il direttore della nota rete televisiva e ad aprirsi nuove opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo), ma non è altrettanto plausibile che gli abbia anche rammentato di essere minorenne. **La giovane, invero, non aveva**

¹⁶⁹ Il brig. SORRENTINO, esaminato all’udienza 24.5.2012, ricorda che la sera del 14.5.2012, presso gli studi di Rete 4 di Segrate, salirono sull’auto di FEDE due ragazze, pur non sapendo precisare se una di queste fosse proprio EL MAHROUG Karima. Dalla testimonianza del capo-scorta, quindi, deve escludersi che l’auto di FEDE – addirittura una *limousine* - fosse andata al domicilio di Karima EL MAHROUG per prenderla, come invece racconta la ragazza nelle dichiarazioni del 3.8.2010.

(C. Locurto Est.)

alcun interesse a confessare la sua minore età: si trattava di dettaglio che, se conosciuto, l'avrebbe ostacolata nella ricerca delle occupazioni lavorative cui ambiva e che, nei confronti di tutti coloro con i quali all'epoca veniva in contatto, ella cercava costantemente di nascondere, come sopra si è già ricordato. Del resto, secondo quanto testimoniato da Marco ZORZETTO e documentato dalla scheda "casting" prodotta in atti, la minore aveva inizialmente occultato la sua vera età anche nei suoi rapporti con l'agenzia di Dario MORA.

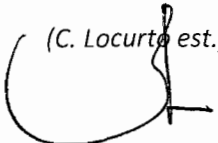
La prova della consapevolezza di FEDE della minore età della giovane, quindi, resta affidata alla presunzione di un sicuro collegamento, nel ricordo dello stesso FEDE, tra la persona di "Ruby" rivista ad Arcore e la minorene "egiziana" vista nel settembre 2009 a Sant'Alessio Siculo, al concorso "*una ragazza per il cinema*". Nella serata finale della selezione (il 7.9.2009), dal palco di Sant'Alessio Siculo, Emilio FEDE aveva infatti testimoniato pubblicamente la sua commozione a fronte della lacrimevole storia della "*ragazza di tredici anni se non sbaglio egiziana*" raccontata alla giuria da una delle partecipanti il pomeriggio di quello stesso giorno¹⁷⁰. Come riferito dal teste Claudio ZANGARI¹⁷¹ e documentato dal video acquisito agli atti, tuttavia, **la ragazza non era con lui in quel momento sul palco:** per ritenere che FEDE, il successivo febbraio 2010, fosse consapevole della minore età di "Ruby" occorre quindi presumere che lo stesso, parlando dal palco di Sant'Alessio Siculo la sera della premiazione, avesse precisa memoria visiva della ragazza cui si riferiva (una delle 78 partecipanti al concorso, avvicendatesi per pochi minuti davanti alla giuria nel pomeriggio precedente, come ricorda l'organizzatore Antonino LO PRESTI¹⁷²) e che ne abbia serbato il ricordo a distanza di cinque mesi, sì che - rivedendola ad Arcore -, vi abbia riconosciuto quella stessa "*ragazza di tredici anni*" menzionata in occasione del concorso di bellezza.

Anche a prescindere dalle problematiche poste dall'accennata ricostruzione indiziaria, va poi osservato che **dalla consapevolezza della minore età della EL MAHROUG in capo a Emilio FEDE non può comunque trarsi la prova certa di**

¹⁷⁰ I supporti informatici contenenti video e foto della serata sono stati acquisiti in atti (cfr. faldone n. 14/19p).

¹⁷¹ Cfr. ud. 9.3.2013, p. 122.

¹⁷² Cfr. ud. 9.3.2012, p.142.

(C. Locurto est.)


analoga consapevolezza in BERLUSCONI. La *"logica che presiede il corso delle vicende umane"* non è regola di esperienza idonea a reggere la conclusione cui perviene il Tribunale: e ciò non solo per la genericità e astrattezza della formula evocata, ma per l'ambivalenza dei rapporti tra FEDE e BERLUSCONI, cui la pretesa logica mal si attaglia nel caso specifico.

Il primo giudice, come sopra anticipato, ritiene che FEDE *"non aveva alcun motivo di tacere tale circostanza, tenuto conto dei rapporti stretti e di ammirazione che intercorrevano con l'imputato"* e segnala una conversazione (progr. 4608 del 6.9.2010) da cui traspare che FEDE e MORA *"si preoccupavano di tutelare l'imputato"* (è la conversazione in cui FEDE, appreso dalla FADIL quanto era accaduto ad Arcore della sera prima¹⁷³, manifesta disdoro per le persone che aveva portato la POLANCO e preoccupazione per il ballerino cubano sorpreso in bagno a telefonare e a raccontare lo svolgimento della serata), nonché una seconda telefonata in cui FEDE racconta alla MINETTI di essersi fermato *"con lui"* BERLUSCONI *"proprio per affetto... per fargli compagnia"*, nonostante i forti dolori alla zona cervicale che provava¹⁷⁴.

Le ragioni delle preoccupazioni di FEDE e della sua sollecitudine nei confronti di BERLUSCONI, però, non sono affatto univoche e costituiscono un substrato troppo friabile per reggere salde inferenze probatorie.

Se è pur vero che FEDE era amico e collaboratore di BERLUSCONI da ventiquattro anni (come riferisce lo stesso FEDE nel corso del suo esame dibattimentale), è altrettanto vero che egli era beneficiario, al pari di BERLUSCONI, delle esibizioni e delle prestazioni a sfondo erotico in cui alcune delle ragazze si producevano ad Arcore. Ammesso che egli sapesse della minore età di Karima EL MAROUGH, non aveva alcun interesse a rivelarla a BERLUSCONI, mettendo a rischio la partecipazione

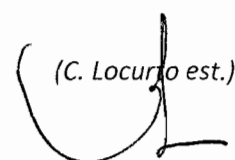
¹⁷³ Cfr. progr. 1072 del 6.9.2010, ore 13.04, già citato sopra (utenza Emilio FEDE).

¹⁷⁴ Progr. 317 del 26.9.2010 di cui al sull'utenza in uso a Faggioli Barbara: quando questa passa il telefono a MINETTI Nicole, FEDE le dice *"eh, tesoro, una cervicale, una..come si chiama? Sì una cervicale di quelle forti... che m'aveva preso la schiena, la testa..tutto. Stavo proprio .. mi sono fermato proprio per .. affetto con lui, per fargli compagnia...mhm...per scambiare delle parole che non fossero delle stronzate, capisci?"*.

(C. Locurto est.)

della giovane alle serate: la presenza della giovane, infatti, compiaceva il padrone di casa e alimentava un sistema di spregiudicati intrattenimenti da cui lo stesso FEDE traeva concreto vantaggio, non solo per il sollazzo e il piacere fisico che le serate offrivano, ma anche per le opportunità di ritorno economico che ne scaturivano. L'interesse personale e utilitaristico di FEDE a mantenere alto l'umore del Presidente del Consiglio e a perpetrare il meccanismo delle serate (reclutando egli stesso, tramite l'amico MORA, ragazze da portare alle feste) trapela chiaramente dalle conversazioni intercettate tra lui e Dario MORA. Da alcune di queste emerge anche l'interesse di natura economica che FEDE e MORA hanno nella relazione con BERLUSCONI:

- nella conversazione tra MORA e FEDE intercettata al progr. 3061 del 25.8.10 (utenza in uso a MORA R.I.T. 3053/10 - Utenza telefonica di rete cellulare n. 348-8888184) MORA, rivolgendosi con deferenza a FEDE (al quale dà sempre del "Lei", a fronte del "Tu" che gli dà invece l'altro) dice: *"lei butta l'amo... e io domani vado"...*; FEDE replica: *Eh, per forza, guarda, bisogna andare. O... stavo pensando, lì oppure direttamente da SPINELLI*". Si comprende dal tenore della conversazione che i due fanno riferimento a denaro da chiedere a BERLUSCONI (e ottenere tramite il "cassiere" SPINELLI). FEDE insiste perché MORA si rivolga subito a SPINELLI, perché *"Eh, bisogna farlo"* e MORA sollecita FEDE a raccomandarlo direttamente presso BERLUSCONI: *"e ... però lei un me... una mezza parola, se le cose vanno bene oggi, gliela butti"*. Lo stesso FEDE, peraltro, mostra di avere interesse personale all'aiuto di BERLUSCONI: *"Stasera? Eh, figurati. Buttarla... eh... a t... per te significa buttarla anche per me, hai capito? Sono... ... sono molto ma molto pasticciato"*;
- Il discorso prosegue nella successiva telefonata, lo stesso giorno, al progr. 3078, in cui FEDE informa MORA che *"c'è di mezzo il Lussemburgo"* e che è necessario che parli con *"il ragioniere"* e faccia *"un'altra proposta"*; alle 21.19, la stessa sera (progr. 3164) è FEDE a richiamare MORA per avere aggiornamenti sul suo colloquio con SPINELLI; MORA lo informa che già BERLUSCONI (*"Lui"*) aveva detto a SPINELLI di *"trovare il modo"* e insiste con FEDE di *"buttare la sua parola"* con BERLUSCONI *"stasera, visto che tutti siamo gioiosi e felici..."*;

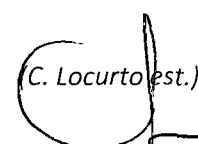
(C. Locurto est.)


- Il giorno dopo, 26.8.2010 progr. 3186, FEDE riferisce a MORA di averlo raccomandato a BERLUSCONI (*"Ieri sera ho lanciato un... un... breve e drammatico messaggio...Quell'amico sta proprio nei guai guai. Passa da una depressione a un collasso... eccetera eccetera. Secondo me bisogna dargli una mano. Anche se non tutto, in parte, ma bisogna dargliela"*), invitando MORA a battere il ferro finché è caldo (*"Recepito. Allora bisogna che adesso gua... adesso... pensaci, bisogna fare qualcosa oggi.... lo chiami o gli mandi du... due righe. "Presidente, per favore, mi dia una mano". Eh?"*). L'operazione andrà in porto felicemente (*"non bene, benissimo"*, riferirà MORA a FEDE) come emerge dalle successive telefonate, nelle quali MORA - che ha avuto conferma da SPINELLI della disponibilità di BERLUSCONI a dargli *"uno e mezzo"* esprime tutta la sua soddisfazione con FEDE, che gli ha guadagnato il favore (cfr. progr. 3657 del 30.8.2010 e progr. 3701 dello stesso giorno con il rag. SPINELLI, che chiede a MORA se gli vanno bene gli assegni circolari). Parte del denaro verrà poi *"girato"* da MORA allo stesso FEDE, che lo incalza per avere il prezzo della sua mediazione, come emerge dalle telefonate progr. 4042 e progr. 4073 del 2.9.2010, progr. 4247 del 3.9.2010;
- analoghi passaggi di denaro da BERLUSCONI a MORA e da quest'ultimo a FEDE si desumono dalle intercettazioni successive (21- 29 settembre 2010 e 11-25 ottobre 2010).

Le movimentazioni finanziarie cui accennano le telefonate sono documentate in atti¹⁷⁵ e sulle stesse hanno deposto in dibattimento sia il m.llo Natale RIFICI¹⁷⁶ (confermando il versamento a più riprese di denaro dai conti intestati a SPINELLI a MORA e la successiva emissione di tre assegni da quest'ultimo a favore di FEDE) sia lo stesso rag. SPINELLI: questi, in particolare, ha spiegato di aver aperto, nel gennaio 2010, un conto corrente a lui intestato sulla Banca Popolare di Sondrio su disposizione di Silvio BERLUSCONI; dal conto erano stati tratti assegni circolari a favore di MORA - che si era rivolto all'allora Presidente del Consiglio rappresentandogli le gravi difficoltà in cui versava, chiedendogli un aiuto immediato

¹⁷⁵ Cfr. produzioni P.M. all'udienza del 25.5.2012.

¹⁷⁶ Cfr. udienza 25.5.2012.


(C. Locurto est.)

per evitare il fallimento - per un importo complessivo di € 2.450.000,00. Come risulta dai documenti acquisiti in atti, in corrispondenza degli incassi degli assegni circolari per complessivi € 300.000,00 emessi in suo favore da SPINELLI nei mesi di settembre e ottobre 2010 (sul conto della Banca Popolare di Sondrio, con provvista proveniente da bonifici di BERLUSCONI), MORA emette assegni in favore di FEDE per complessivi € 150.000,00 (€ 50.000,00 il 3.9.2010; € 50.000,00 il 29.9.2009; € 50.000,00 il 25.10.2010).

In conclusione, i dati di fatto accertati contraddicono l'assunto su cui poggia l'inferenza logica del Tribunale (che, cioè, FEDE non avesse alcun motivo di tacere la minore età di Karima EL MAHROUG): lumeggiano invece il concreto interesse, personale e patrimoniale, che FEDE aveva ad alimentare e preservare il meccanismo delle serate ad Arcore, compiacendo BERLUSCONI (oltre che se stesso) con la presenza di disinibite ragazze di bell'aspetto e approfittando della benevolenza del ricco e potente amico per trarne indirettamente vantaggio. La sua consapevolezza della reale età anagrafica di "RUBY", quand'anche fosse ritenuta pienamente dimostrata, non sarebbe quindi sufficiente a dare prova certa del dolo dell'imputato, che deve essere assolto dall'imputazione ascrittogli al capo b) perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 530 c.p.p.,

in riforma

della sentenza emessa in data 24.6.2013 dal Tribunale di Milano, appellata da BERLUSCONI Silvio,

assolve

l'imputato dal reato ascrittogli al capo a) perché il fatto non sussiste e dal reato ascrittogli al capo b) perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

fissa

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 18 luglio 2014

Il Consigliere estensore



Il Presidente

